

*Le riforme istituzionali nel Mediterraneo del VI sec. a.C.
La nascita di uno spazio politico a Roma e ad Atene*

Indice

PARTE I – Le testimonianze degli antichi: linee interpretative e tensioni “ideologiche”	3
Capitolo 1- Livio e Dionigi: prospettiva pro e antietrusca.....	3
Capitolo 2 - Le immagini di Servio Tullio e l’idea di <i>libertas</i> repubblicana	32
Capitolo 3 - Aristotele e il modello soloniano di <i>politéia</i>	68
PARTE II– Nascita ed evoluzione di due nuclei urbani.....	94
Capitolo 1- Dalle prime consorzierie tra <i>gentes</i> all’unità politica dell’ <i>urbs</i> ..	94
1 - Le <i>gentes</i> e le prime forme di aggregazione	94
2 Continuità e trasformazione delle istituzioni preciviche.....	109
3 Culti e armi: un modello antropologico	121
Capitolo 2- L’Attica dal declino dei regni micenei alla nascita delle <i>poleis</i>	134
1 Dal periodo dei grandi palazzi a quello dei secoli bui	134
2 L’Attica nell’età arcaica.	149
PARTE III- Le riforme costituzionali ed economiche del VI sec. a.C. ...	187
Capitolo 1- L’avvento della monarchia etrusca	187
1 Brevi cenni sulle origini di un popolo misterioso.....	187
2 Tarquinio Prisco	197

3 Servio Tullio tra mito e storia.....	233
Capitolo 2- Le riforme etrusche	259
1 Le novità costituzionali	259
2 Riforma o rivoluzione?.....	291
Capitolo 3- Apogeo e crisi del regno etrusco	307
1 Tarquinio il Superbo e la deriva tirannica.....	307
2 La conclusione della monarchia etrusca: una rivoluzione aristocratica.	325
Capitolo 4- Un confronto con Atene	334
1 L'arcontato di Solone e le sue riforme	334
2 Solone e Servio: analogie e differenze	370

PARTE I – Le testimonianze degli antichi: linee interpretative e tensioni “ideologiche”

Capitolo 1- Livio e Dionigi: prospettiva pro e antietrusca

“La preistoria è preistoria appunto perché manca la tradizione storiografica. Quando la tradizione c’è, come a Roma, le va dato il dovuto peso: essa resta l’unico contatto con gli uomini vivi – i re, i senatori, gli Etruschi, i Latini, i Sabini – che riempiono le strade e le case, prima di scendere nelle tombe del Palatino, del Foro, dell’Esquilino”¹.

Lungi dal ridursi a una mera tautologia, l’asserzione del Momigliano rimarca una linea di condotta² che, certo con mezzi infinitamente più modesti, si cercherà di seguire nella trattazione di alcuni punti nodali inerenti l’epoca arcaica romana e ateniese (pur non trascurando di considerare costantemente il contesto in cui i due centri urbani erano inseriti, in una prospettiva che – in definitiva – potremmo definire “mediterranea”).

Risulta infatti fondamentale approfondire non solo le informazioni (talora di carattere leggendario o mitico) trasmesseci dalle fonti in riferimento all’epoca arcaica, ma anche le ragioni ideologiche che, verosimilmente, si

¹ A. MOMIGLIANO, *La questione delle origini di Roma*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989, p. 71, già pubblicato in *Cultura e scuola*, Roma, 1962, pp. 68-74.

² Già parzialmente tracciata dal De Sanctis e dal Fraccaro, lontani dal “radicalismo ipercritico” che, per esempio, aveva caratterizzato la produzione scientifica del Pais. Si veda M. TORELLI, *La forza della tradizione. Etruria e Roma: continuità e discontinuità agli albori della storia*, Milano, 2011, pp. 11 ss., ove viene presentata in sintesi la storia del metodo storiografico (e, ancora una volta, delle tendenze in esso riscontrabili) e delle scoperte archeologiche – in particolare del secolo trascorso – connesse con lo studio dell’arcaismo romano.

celano dietro le differenze riscontrabili tra un autore antico e un altro; le omissioni, le retroposizioni, e tutte quelle manipolazioni del discorso storico, generalmente funzionali a supportare – garantendone la coerenza – il particolare punto di vista dell'autore stesso.

Oggetto di questa prima parte sarà, pertanto, oltre il “cosa” (ossia il dato storico o l'istituto attorno al quale ci sono fornite informazioni), anche “il come” e “il perché”, cioè il metodo storiografico e le diverse tendenze della storiografia antica sul periodo arcaico romano e ateniese, senza i quali anche il successivo inquadramento e l'analisi delle diverse “cronache” risulterebbero monche e, in alcuni casi, fuorvianti.

Abbandonato l'iperscetticismo che fu proprio di larga parte della storiografia ottocentesca e del primo Novecento, sarà opportuno rivedere i dati della storiografia greca³ e romana, partendo dal verosimile punto di vista dell'autore, spesso non un uomo di lettere *tout court*, ma piuttosto un membro attivo della cittadinanza, pienamente coinvolto nell'agone politico del suo tempo, animato da passioni e odi di “partito”⁴, inevitabilmente destinati a confluire nelle sue opere e a influenzarne forma e contenuto, in ossequio a contingenti esigenze propagandistiche.

Ma anche nel caso in cui non vi fu un diretto coinvolgimento politico (è proprio il caso di Tito Livio e Dionigi di Alicarnaso) tale estraneità non costituirà mai – e in generale ciò vale per tutti gli eruditi dell'antichità greco-romana⁵ – garanzia di neutralità o disinteresse ideologico.

³ In realtà, in particolare per quanto riguarda il versante greco (e nello specifico ateniese) del nostro lavoro, il termine “storiografia” risulta essere certamente riduttivo e parziale, se solo consideriamo la varietà di fonti letterarie (dalle iscrizioni alle orazioni, dalle opere filosofiche a quelle lessicografiche, ecc.) cui attingere per reperire informazioni sugli eventi, gli istituti e i mutamenti costituzionali inerenti in particolar modo Atene: si veda, per tutti, M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, trad. it. Milano, 2003, pp.19 ss.

⁴ Si è ritenuto opportuno l'uso delle virgolette al fine di scongiurare il pericolo di uno sbrigativo e improprio parallelismo con i moderni partiti politici. In particolare per quanto concerne l'esperienza attica, come rilevato dallo Stolfi, “è caratteristico [...] il fatto che nel confronto politico non si costituissero la trasposizione di un confronto tra divergenti interessi economici, e non mirasse a far prevalere le aspettative di un gruppo sociale piuttosto che di un altro”: E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, p. 67; cfr. anche D. MUSTI, *Democratia. Origini di un'idea*, Roma-Bari, 1995, pp. XVIII, 148-149. Per il versante romano della nostra indagine si veda almeno J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana*, in L. FIRPO (dir. da), *Storia delle idee politiche economiche e sociali. I. L'antichità classica*, Torino 1982, pp. 726 ss..

⁵ Su tale argomento il Cartledge, pur sottolineando che una vera e propria caratterizzazione in senso moralistico e giustificativo della storiografia costituirà una precisa tendenza degli storici

L'importanza di una tale prospettiva d'analisi – che ha suggerito (se non imposto) di dar inizio alla trattazione proprio da una preliminare critica di alcune fonti storiografiche (in particolare Livio e Dionigi) e filosofiche (Aristotele) – si ritiene indispensabile in particolar modo allo studio dell'epoca arcaica: periodo quasi altrettanto oscuro agli autori antichi (distanti secoli dagli avvenimenti trattati) che a noi, e, per tale ragione, maggiormente esposto a distorsioni, invenzioni, omissioni, trasposizioni anacronistiche d'istituti e conflitti sociali⁶, ma di certo non tutto da scartare come una corrente iperscettica ha proposto⁷.

Entrando nello specifico, uno studio di fondamentale importanza risulta essere quello relativo al confronto tra le pagine che Livio e Dionigi dedicano alle tematiche connesse con il periodo monarchico di Roma e, ovviamente, con la sua “fondazione”⁸.

Ma prima di affrontare la questione inerente le “tendenze”⁹ ideologiche connesse con l'etnografia del popolo romano, così come delineata dai due

romani, fa presente che anche in Erodoto e in Tucidide (il quale addirittura “avoided the word [scil. history] altogether, surely deliberately, and preferred to describe his activity as ‘writing up’”) – nonostante la loro volontà di presentare le rispettive opere come “report” caratterizzati da una scrittura impersonale e di carattere documentaristico – saranno inevitabilmente presenti istanze morali e ideologiche più o meno marcate: P. CARTLEDGE, *Historiography and ancient Greek self-definition*, in M. BENTLEY (ed.), *Companion to historiography*, rist., London-New York, 2001, p. 24.

⁶ Emblematico, a tal proposito, il caso del conflitto patrizio-plebeo.

⁷ Su tutti si veda in particolare A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, rist., Ann Arbor, 1971, pp. 123 ss., ove viene addossata interamente sull'annalista Fabio Pittore la responsabilità di aver falsificato l'intera storia della fase monarchica di Roma. Tale concezione sembra ormai assolutamente minoritaria nella storiografia contemporanea, e – per quanto riguarda lo specifico delle tematiche che verranno in questa sede approfondite – il Valditara rileva giustamente come lo studio di istituti presumibilmente asettici, perché ormai veri e propri fossili dell'epoca monarchica, come ad esempio gli ausiliari del *rex*, richieda invece una rinnovata valorizzazione: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano, 1989, pp. 18 ss.

⁸ Si ritiene opportuno utilizzare le virgolette in quanto fra gli studiosi non è presente – e sarebbe strano il contrario, data la totale assenza di fonti documentarie dirette – un orientamento uniforme in rapporto non solo alla cronologia connessa alla leggenda dei gemelli, ma anche all'eventualità che la nascita dell'*urbs* fosse determinata da un vero e proprio “atto di fondazione”. In proposito, avremo modo di vagliare le opinioni più rilevanti nel Cap. I della Parte II, anche alla luce delle scoperte archeologiche, che già a partire dal XIX sec. hanno imposto una generale rimeditazione dell'orientamento iperscettico caratterizzante la critica ottocentesca.

⁹ Per utilizzare la terminologia di D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica*, in *Quaderni urbinati di cultura classica*, 10 (1970), pp. 7 ss.

storici di età augustea, si porranno alcune rapidissime osservazioni di carattere biografico.

In realtà ben poco si conosce della vita di Livio¹⁰ e Dionigi¹¹, o meglio troppo poco rispetto alla fama che rapidamente illuminò le loro opere. Certo è che Livio¹² e Dionigi, a differenza per esempio di Sallustio, Pollione, Cesare o dello stesso Cicerone, non risulta abbiano mai partecipato in prima persona all'attività politica di Roma (in qualsiasi ambito e forma questa si realizzasse nella fase di transizione dalla repubblica al principato); il loro è il punto di vista dell'erudito formatosi nelle scuole di retorica¹³.

Tale caratteristica pone i due autori in una posizione certamente eccentrica rispetto alla cosiddetta (secondo la qualificazione polibiana) "storiografia pragmatica"¹⁴, della quale maestro e modello fu certamente Tucidide¹⁵.

¹⁰ Un'analisi molto puntuale di alcuni dati biografici di Livio e del suo rapporto con Augusto e gli ideali del nascente *principatus* si trova in R. SYME, *Livio e Augusto*, in R. SYME, C. MORESCHINI, M. SCANDOLA (a cura di), *Storia di Roma dalla sua fondazione*, rist., vol. 1, Milano, 2010, pp. 43 ss. Il testo tradotto è stato pubblicato originariamente col titolo *Livy and Augustus*, in «*Harvard Studies in Classical Philology*», LXIV (1959), pp. 27-87.

¹¹ Per quanto riguarda Dionigi, sappiamo che scelse di trasferirsi a Roma dopo la vittoria di Ottaviano su Antonio, mentre pochissime sono le notizie relative alla sua vita precedente. Si è supposto tuttavia una sua appartenenza all'aristocrazia di Alicarnasso: cfr. E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari, 1996, p. 13.

¹² "Uomo senza vita pubblica", lo definisce L. CANFORA, *Studi di storia della storiografia romana*, Bari, 1993, p. 174.

¹³ Per Livio si veda R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 44. Per quanto riguarda Dionigi, si segnala come il Gabba consideri l'attività storiografica e letteraria (di produzione di opere di critica letteraria e di retorica) come espressione di un unico disegno ideologico. Del resto, la stessa unità programmatica sottolineata dal Gabba pare essere alla base del peso eccessivo attribuito dalla dottrina al "lato critico-letterario dell'attività di Dionigi": cfr. E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., pp. 15 e 16.

¹⁴ Polibio, *Historiae* 1, 2. Cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, rist., Roma-Bari, 2011, pp. 145 ss., ove il concetto stesso di "storiografia pragmatica", intesa come necessaria partecipazione diretta dello storico agli eventi che poi intenda narrare, viene spiegato riportandosi proprio alla feroce critica polibiana alla storiografia di Timeo. Viene, in particolare, citato dal Mazzarino un emblematico passo di Polibio (*op. cit.*, p. 147): "Due sono i mezzi che la natura ci ha dato per conoscere e imparare le cose: l'udito e la vista: e giustamente disse Eraclito che la vista è molto più veridica (ché gli occhi sono testimoni molto migliori delle orecchie). Ma di queste due vie Timeo scelse quella più comoda e meno buona. Risparmio sempre gli occhi e usò solo l'udito ... Ed è facile capirne le ragioni: la conoscenza libesca evita pericoli e rischi". Del resto, tale polemica si inserisce nel contesto della contrapposizione tra i due più alti modelli della storiografia classica greca, Erodoto e Tucidide. Sul confronto tra i due modelli storiografici, e sul diverso modo di essere comunque interessati al racconto del mondo "ellenico" (inteso come l'insieme delle *poleis* componenti il

Ha rilevato il Syme che “normalmente gli storici erano anziani uomini politici che scrivevano per passatempo e per consolazione”¹⁶. Pur potendosi avanzare perplessità sulla stereotipia di una simile immagine, non si può dubitare che “Livio cominciò a scrivere storia senza aver prima imparato come si fa storia”¹⁷, e lo stesso può dirsi per Dionigi.

La storiografia maggioritaria, per larga parte del secolo scorso, si è impegnata assiduamente nel mettere in risalto i difetti e le carenze dei metodi adottati dai due autori augustei e delle loro opere, riprendendo in parte i toni e le tematiche della già accennata antica disputa tra una scuola storiografica che potremmo definire “pragmatico-politica” e una “retorico-letteraria”, spesso relegata in una non meglio specificata zona grigia di confine tra letteratura (o appunto retorica) e storia.

Sulla scia dello Schartz¹⁸, per esempio, l’opera di Dionigi è stata per lungo tempo considerata esclusivamente come espressione di decadente “classicismo” – corrente effettivamente dominante in tutta la cultura dell’età augustea – e di vuota imitazione di modelli passati¹⁹.

Un simile approccio polemico è stato riferito anche a Livio, nei cui riguardi la critica si è spesso mossa sul confronto sminuente con i più alti

mondo grecolatino e accomunate da affinità etiche, religiose e culturali) e alla “Greek self-definition”, si veda P. CARLEDGE, *Historiography and ancient Greek self-definition*, cit., pp. 23 ss.

¹⁵ Meno polemico – rispetto alla prospettiva polibiana – pare essere il punto di vista di Tucidide (*De bello Peloponnesiaco*, 5, 26, 5) espresso a conclusione del “secondo proemio”, in cui egli afferma: “e mi accadde di esser esiliato dalla mia città per anni venti dopo il mio comando ad Anfipoli. Così fui presente alle imprese dell’una e dell’altra parte e soprattutto a quelle dei Peloponnesii, per via dell’esilio: anche, potei apprendere di più per la mia estraneità ai fatti” (‘καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν ἑμᾶυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς Ἀμφίπολιν στρατηγίαν, καὶ γενομένῳ παρ’ ἀμφοτέροις τοῖς πράγμασι, καὶ οὐχ ἦσσαν τοῖς Πελοποννησίων διὰ τὴν φυγὴν, καθ’ ἡσυχίαν τι αὐτῶν μᾶλλον αἰσθῆσθαι’). “L’estraneità ai fatti” come sottolineato dal Mazzarino è indicata dal termine *hesychía*, ossia “la tranquillità” di chi non è coinvolto nell’azione: cfr. (anche per la traduzione del passo citato) S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, cit., pp. 247 e 248.

¹⁶ R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 43.

¹⁷ R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 43.

¹⁸ E. SCHARTZ, s.v. *Dionysios von Halikarnassos*, in *PWRE* 5 (1905) pp. 934-961, ove si insiste sulla necessaria correlazione tra lo scrivere storia e il contemporaneo, sottolineando poi come solo una fase di grandi tensioni politiche e sociali sia in grado di generare “alta storiografia”: cfr. anche E. GABBA, *Dionigi e la storia arcaica di Roma*, cit. pp. 16 ss.

¹⁹ E. GABBA, *Dionigi e la storia arcaica di Roma*, cit. pp. 17 e s.

modelli storiografici forniti da Tucidide prima, e Polibio poi²⁰. Tale parallelismo sembra però non reggere, non solo in riferimento al diverso metodo storiografico dei suddetti autori²¹, ma già in considerazione della diversità di contenuto esistente fra le opere di Tucidide e Polibio e quella di Livio (così come dello stesso Dionigi).

Da una parte troviamo delle “cronache” necessariamente delimitate cronologicamente alla vita dei loro autori – non solo semplici testimoni ma spesso protagonisti degli eventi narrati – dall’altra delle storie che, pur non propriamente universali²², cionondimeno, data la loro estensione cronologica, necessariamente costrinsero i rispettivi autori a confrontarsi – e in particolare ciò riguarda l’epoca arcaica – con l’ignoto e quindi con il tempo del mito, con tutto ciò che ne consegue.

Non è forse un caso se proprio Dionigi, nel *De Thucydide*, ripete la superiorità del metodo erodoteo e polemizza con lo storico ateniese in riferimento a diversi aspetti della sua opera e del sotteso modello storiografico.

Ma a una diversità di contenuto corrisponde anche una diversità di metodo: già il Gabba ha sottolineato come agli occhi di Dionigi il dialogo dei Melii²³ e l’ideologia in esso espressa dai generali ateniesi creasse un pericoloso *vulnus* all’immagine di Atene come “agente dell’incivilimento

²⁰ Sul punto una condivisibile analisi, che pare potersi considerare parallela a quella svolta dal Gabba in riferimento a Dionigi, è svolta da C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, in R. SYME, C. MORESCHINI, M. SCANDOLA (a cura di), *Storia di Roma dalla sua fondazione*, cit., pp. 124 ss. Scrive L. CANFORA, *Studi di storia*, cit., p. 183: “Livio fa con Polibio, e con altre fonti che adoperava (essenzialmente gli annalisti romani), ciò che Polibio sconsigliava caldamente di fare: scrivere libri di storia usando altri libri di storia”.

²¹ Ma, per lo meno dal punto di vista di Tucidide, non si trattava esclusivamente di una differenza di metodo storiografico, quanto una vera e propria estraneità alla storiografia di tutto ciò che non fosse contemporaneo all’autore: si veda A. MOMIGLIANO, *La composizione della storia di Tucidide*, in *Nono contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1992, p. 49.

²² Come era quella di Erodoto e in modo forse ancora più assoluto di Diodoro Siculo: ma su quest’ultimo punto cfr. in particolare G. CORDIANO, *La biblioteca storica di Diodoro di Agrigò*, in G. CORDIANO, M. ZORAT, *Biblioteca storica. Volume secondo (libri IV - VIII)*, Milano, 2014, pp. I ss.. Certamente l’immagine di Roma come di un grande impero ecumenico può comunque farsi risalire già all’età augustea: uno dei primi esempi fu Nicola di Damasco (*Vita di Cesare Augusto; Storia universale*), per arrivare poi alle opere del tardo principato di Elio Aristide e di Appiano di Alessandria: cfr. E. GABBA, *L’opera storica* (in *Introduzione*), in E. GABBA, D. MAGNINO, *La storia romana. Le guerre civili di Appiano* (libri XIII-XVII), Torino, 2001, p. 15.

²³ Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 5, 85-111.

umano e liberatrice della Grecia nella guerra contro i persiani”²⁴. Atteggiamento, questo, emblematico di un metodo storiografico tendente a privilegiare la trasmissione di “modelli perfetti” (siano essi singoli individui, o un istituto, o l’intera civiltà romana nella sua evoluzione storica) con una – spesso esplicita – finalità pedagogica.

La radicata esigenza di coerenza nel discorso storico dionisiano lo portava a rifuggire elementi eccentrici rispetto al presupposto ideologico che intendeva supportare: per questa ragione fare degli strateghi ateniesi i portavoci della “legge del più forte”²⁵ avrebbe allontanato il lettore dall’immagine luminosa che Atene (per lo meno ai suoi occhi) si era guadagnata nel corso dei secoli.

La storia scritta da Dionigi si fa tramite di un disegno ideologico ben preciso, consistente nel giustificare e legittimare agli occhi del multiforme universo grecofono la supremazia di Roma²⁶. Questa era già stata in parte la “missione storica” di Polibio²⁷, Dionigi però non si limita a focalizzare l’attenzione sulla superiorità del modello costituzionale, secondo l’esempio polibiano, ma si sforza di considerare ogni aspetto della storia civile dei romani, con la fondamentale peculiarità di ricercarne – non di rado a costo di evidenti forzature – una matrice greca.

In dottrina è stato rilevato come “ci troviamo di fronte ad un uso e a una concezione della storia il cui fine non è semplicemente pratico e politico”²⁸ ma, a ben vedere, le finalità della storiografia dionisiana risultano

²⁴ E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., pp. 67-68

²⁵ Certo risulta tanto arduo quanto inopportuno affrontare i numerosi aspetti collegati con queste fondamentali pagine di Tucidide negli angusti spazi di una nota, e del resto avremo modo far riferimento in modo meno marginale nel capitolo III di questa prima parte.

²⁶ Giustamente il Fascione sottolinea come la maggior scrupolosità (a tratti vera e propria pedanteria) di Dionigi rispetto a Livio abbia delle ragioni ben precise. “Nel dover ritornare all’esterno [*scil.* rispetto al “mondo romano”] per spiegare a chi, contrariamente a quanto lui stesso ha potuto fare, non ha avuto mezzi per penetrare all’interno, sta la ragione di questa sua maggior precisione. [...] Consapevole, per sua stessa dichiarazione, delle incomprensioni, presenti nel mondo greco, per la realtà romana e ben conscio, proprio perché anche lui greco, delle sostanziali diversità esistenti tra le istituzioni greche e quelle romane, egli deve presentare al pubblico, cui dichiara di volersi rivolgere, un modello costituzionale di cui non può tacere nessun aspetto attuale e nessun presupposto storico, a rischio di non farsi comprendere”: così L. FASCIONE, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella ‘Storia di roma arcaica’ di Dionigi di Alicarnasso*, Napoli, 1988, pp. 25-26.

²⁷ Missione che fallì nella sostanza se ancora Dionigi sentì la pressante esigenza di emendare con la sua opera errori e maldicenze: cfr. L. FASCIONE, *Il mondo nuovo*, cit., pp. 22 ss.

²⁸ E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 68.

essere intrinsecamente “politiche”, seppur (in parte) slegate – e in questo senso risulta condivisibile l’osservazione del Gabba – da un immediato coinvolgimento rispetto alle problematiche nascenti da un diretto impegno pubblico.

L’Alicarnate nel perseguire il suo intento di nobilitare anche i primi romani, dimostrandone l’origine ellenica e quindi (per ciò stesso) la superiorità rispetto agli altri popoli della penisola italica, trova un fondamentale antagonista nei popoli etruschi. Questi si erano affermati come potenza marittima ben prima dei romani²⁹ e, verosimilmente, per lungo tempo avevano esercitato una notevole influenza (se non una vera e propria egemonia)³⁰ nei confronti delle città latine del Lazio e della stessa Roma³¹.

Dionigi, pur certamente consapevole dell’evidente apporto etrusco in ogni aspetto della civiltà romana³², in ossequio al fine prestabilito, realizza un’accuratissima e costante opera di trasposizione di elementi evidentemente

²⁹ “La tradizione greca più antica in assoluto che noi abbiamo degli Etruschi e dei Latini e che prova – se ce ne fosse ancora bisogno – che i Greci già erano in stretto contatto con questi popoli, è quella raccolta nella Teogonia di Esiodo (vv. 1011 e ss)”: così M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 59-60. In tali versi, peraltro, sono Latino e Agrio (traslitterazione del latino Silvio) – generato (secondo la versione euripidea) dalla colchide Circe e dall’itacense Odisseo – a regnare sui Tirreni. La Vannotti, prendendo spunto dalla “commistione di elementi greci e tirrenici” presenti nel frammento esiodico, ha individuato in Roma, la terra di Agrio e Latino. Tale ipotesi, secondo l’opinione della studiosa, verrebbe ulteriormente rafforzata anche da una – seppur esclusa – eventuale postdatazione del frammento al VI secolo a.C., periodo della massima influenza etrusca su Roma, nonché di fitti rapporti commerciali e culturali con il modo greco: cfr. G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis. Riflessioni sul tema*, in *Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité* T. 111, 1 (1999), pp. 217 ss. *Contra* l’attribuzione del passo esaminato a Esiodo cfr. M.L. WEST, *Hesiod. Theogony*, Oxford, 1966, pp. 433-434.

³⁰ In questi termini A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 193 ss.

³¹ Fa certamente riflettere un dato: Tucideide, *De bello Peloponnesiaco*, 6, 3, 103, elencando “le nazioni” coinvolte nello scontro tra ateniesi e siracusani (415 – 413 a.C.) ricorda un contingente proveniente dalla Τυρρηνία formato da tre navi a cinquanta remi, che fu inviato in aiuto agli ateniesi (cfr. M.I. FINLEY, *Storia della Sicilia antica*, Roma-Bari, 1994, pp. 82-83). Certo non sappiamo molto altro, ma possiamo legittimamente supporre che un diretto coinvolgimento etrusco nel conflitto tra Siracusa e Atene non possa non corrispondere ad una – ancora sul finire del IV sec. a.C. – sostanziale posizione di egemonia nel contesto centro-italico. Le suggestioni (in particolari elaborate nel contesto culturale ateniese) di una appartenenza degli Etruschi, per derivazione dai Pelasgi, alla stirpe greca, poterono favorire l’incontro e le alleanze tra Atene e le città dei Τυρρηνοί: cfr. G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis*, cit., pp. 224-225.

³² Avremo modo nell’ambito della terza parte di esplorare i diversi settori in cui tali apporti esplicarono i loro effetti, dalla politica alla religione, dall’arte all’organizzazione militare.

riconducibili in particolare al “regno dei Tarquini” (in cui fu raggiunto l’apice dell’influenza, o addirittura del dominio etrusco su Roma) al periodo delle origini.

I romani, frutto dell’unione di diverse stirpi greche³³, sin dalle origini sarebbero stati in grado di darsi un’organizzazione civica complessa³⁴ come la

³³ È opportuno rilevare come, sebbene nel periodo in cui scriveva Dionigi si fosse certamente già consolidata a Roma (ma presumibilmente già prima di Fabio Pittore) la vulgata dell’origine troiana dei romani, l’Alicarnate non sembra pienamente riducibile né al filone ellenico che aveva dato origine alla tradizione, né a quello latino. Con Damaste di Sigeo – e del suo allievo Ellanico di Lesbo – ed Erodoto (che il Mazzarino ritiene certamente informato, per il tramite dei focei messalioi, dell’esistenza di Roma e del suo ruolo di primo piano nel contesto del conflitto per la colonizzazione della Corsica, culminato poi nella battaglia di Alalia: cfr. S. MAZZARINO, *Il Pensiero storico classico*, I, cit., pp. 200 ss.) le strade di Roma e del mondo greco si incrociano. Come ha rilevato il Gabba quando Roma (già a partire dal V sec. a.C.) fa la sua comparsa nelle opere dei primi autori greci, lo fa nel contesto dei *nóstoi* degli eroi della Guerra di Troia: “in altre parole era oggetto di null’altro fuorché di un interesse passeggero. Ci troviamo all’interno di una prospettiva etnografica tipicamente greca, il cui intento era quello di ricondurre nell’orbita del mondo ellenico qualsiasi popolazione i Greci incontrassero”: così E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 22, riprendendo il giudizio del Bickermann sulla visione greca del mondo come “aggressiva ed ellenocentrica” (E. BICKERMAN, *Origines gentium*, in *Classical Philology*, 47 (1952), p. 77). Se nelle prime attestazioni storiografiche l’origine di Roma viene trattata tangenzialmente e sempre da una prospettiva esterna rispetto all’*urbs*, in Dionigi Roma è vista non più con gli occhi dell’uomo greco trapiantato con la forza a Roma (come poteva essere un Polibio) e quindi – pur nel convinto sostegno politico e morale – pur sempre straniero, ma con quelli del *polítes*, che può ritrovare nell’*urbe* uomini appartenenti alla sua stessa stirpe e portatori del medesimo bagaglio culturale e di concezioni etiche.

In questa prospettiva Dionigi ritengo si distanzi anche dalla vulgata di matrice latina ed essenzialmente riconducibile all’annalistica, in cui emerge una diversa autocoscienza dall’adozione del mito di Enea. Come ha osservato il Momigliano, “quando i romani decisero di essere in fin dei conti Troiani, stavano in effetti dicendo di non essere né Greci né Etruschi” (cfr. A. MOMIGLIANO, *Le origini*, cit., p. 9). Quest’idea si condensa nell’immagine di una “Roma troiana”, definitivamente esule e senza più una madrepatria. A differenza delle colonie greche, che avrebbero potuto sempre fare riferimento a una *polis* di riferimento con la quale sovente intrattenevano saldi rapporti commerciali, Roma non avrebbe più avuto alcun legame con l’originaria madrepatria. Tutto si riduceva al ricordo di una mitica fuga e alle leggendarie vicende che ne seguirono. Fu così che Roma, “irriducibilmente straniera rispetto al contesto in cui fu trapiantata” (così A. SCHIAVONE, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, p. 53), si trovò sin dalle sue origini in perenne lotta con il mondo circostante, in preda a una vera e propria sindrome di accerchiamento: cfr. anche A. GIARDINA, *L’Italia romana. Storia di un’identità incompiuta*, Roma-Bari, 1997, pp. 63 ss., il quale sottolinea come l’adozione del mito romano importasse “la percezione romana dell’*ἔθνος* greco come di un’alterità capace di attivarsi in senso aggressivo” (: p. 65); contrariamente alle interpretazioni presenti in molte fonti greche e nelle ricostruzioni storiche moderne, l’adozione del mito delle origini troiane rispondeva esattamente all’esigenza opposta di distinzione e di autonomia da quel mondo, che a un certo momento divenne perfino ostile.

divisione in tribù e curie – non a caso attribuita da Dionigi al mitico fondatore Romolo³⁵ – e anche la εὔρεσις del trionfo, a seguito della vittoria su Cenina e Antemne³⁶ è esplicitamente attribuita a Romolo³⁷, diversamente da Livio, che invece non indica celebrazioni del trionfo prima del regno di Tarquinio Prisco³⁸.

Certamente l'orientamento antietrusco non fu un'invenzione dello storico di Alicarnasso³⁹, essendo altresì una costante rinvenibile, per il tramite della prima cronaca pontificale, nella tradizione annalistica, confluita poi nel II sec. a.C., nella redazione degli *Annales Maximi*⁴⁰.

Opinabile a questo proposito è l'analisi dell'Alföldi che, nella sua serrata critica a Fabio Pittore – ritenuto dallo studioso ungherese l'origine di

Dionigi, invece, riprende e sviluppa quanto era già stato elaborato da Damaste, ossia una completa riconciliazione di Greci e Troiani, finalmente uniti nella nuova patria Roma. Quest'ultima, già in Damaste, è appunto vista come una nuova Troia, sebbene non più in posizione antitetica rispetto ai greci, ma frutto dell'azione congiunta di Enea e Odisseo, suoi nobili padri fondatori (cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I, cit., p. 206). Dionigi si sforzerà di dimostrare che gli stessi troiani erano di origine greca, con l'obbiettivo – si ritiene – di far coincidere i popoli oggetto del suo pangrecismo e la nuova *oikoumene* dell'impero romano.

³⁴ Anche in Cicerone, seppur nell'ambito di un discorso in cui la tematica etnica era certamente estranea, viene comunque proposta la metaforica immagine di Roma come di un bambino nato già sviluppato e pubere: si veda Cicerone, *De re publica*, 2, 11.

³⁵ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 39 ss.

³⁶ Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 34, 3.

³⁷ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 35

³⁸ Livio, *Ab urbe condita* 38, 3.

³⁹ In dottrina è stato evidenziato come l'allungamento a 44 anni del regno di Servio Tullio, avvenga in Catone in una prospettiva "antietrusca", espressiva della generale "subordinazione dei Tarquini a Servio Tullio": così F. MORA, *Il pensiero storico-religioso, Autori greci e Roma*, Roma, 1995, pp. 359-360. Oltre al rilevato allungamento della reggenza di Servio Tullio, il Mora ha sottolineato "la successiva adozione da parte di Pisone, sempre in funzione antietrusca, di una cronologia particolarmente alta, che implica il trasferimento a Romolo di essenziali elementi etruschi della civiltà romana": così ID., *Storiografia greca e romana*, in *Dialogues d'Histoire Ancienne*, vol. 2, n 1, 1999, p. 9. Questa tendenza sarà ripresa da Dionigi. Avremo modo nel prosieguo di tornare a marcare il contrasto tra questa strategia espositiva dell'Alicarnate, connotata – come già visto – da un forte sentimento antietrusco e quella liviana reticente a svuotare di contenuto gli importanti apporti etruschi alla civiltà romana. Prospettiva quest'ultima (conviene esporlo sin d'ora) che mi pare più fondata anche alla luce dei dati linguistici e archeologici.

⁴⁰ Sulla fruizione da parte degli annalisti e degli storici degli *Annales Maximi* si veda R. DREWS, *Pontiffs, Prodiges, and the Disappearance of the "Annales Maximi"*, in *Classical Philology*, 83. 4, 1988, pp. 289-299.

tutte le mistificazioni della storiografia romana antica⁴¹ – sembra non operare alcuna significativa distinzione tra le diverse opere (e i rispettivi autori) e le diverse tendenze in esse riscontrabili. Come ha scritto il Musti, “per l’Alföldi, Fabio Pittore è l’autore di una deformazione nazionalistica che opera indifferentemente in tutte le direzioni e a scapito della corretta rappresentazione della storia di tutti i popoli vicini, Latini, Sabini⁴², Volsci ed Etruschi”⁴³. In realtà la situazione è certamente più complessa. Tale *reductio ad unum* dell’Alföldi – che si giova in particolare della grande importanza rivestita da Fabio Pittore per la storiografia successiva – tende, sotto diversi aspetti, a semplificare e omologare, laddove sarebbe opportuno operare distinzioni e confronti.

Anche Livio, come Dionigi, persegue un fine ideologico ben preciso, e anch’egli lo fa in modo abbastanza lineare – non turbato dalle contese politiche⁴⁴ – garantendo alla sua opera una tendenziale coerenza. Il moralismo liviano però, a differenza della prospettiva decisamente più “propagandistica” di Dionigi, non avrebbe ricevuto alcun giovamento dalla trasposizione degli apporti etruschi al periodo della fondazione, né tanto meno la tematica etnica poteva avere un peso rilevante nel suo discorso storico.

Al contrario il Patavino non solo palesa sin dal proemio molti dubbi in relazione al periodo arcaico, di cui restavano più favole che documenti

⁴¹ “What he (*scil. Fabius Pictor*) produced was no dishonest forgery. He constructed, from what little legend and far-off memories had to offer, an imaginary but worthy childhood for the new leading power of the Mediterranean World. Some distortion of truth in his work resulted from personal bias; but primarily, distortion was a *pia fraus* committed in the interest of the state ...”: così A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 174-175. Per una valutazione meno severa dell’opera storiografica di Fabio Pittore cfr. A. MOMIGLIANO, *Linee per una valutazione di Fabio Pittore*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 397 ss., già in “*Rendiconti Accademi dei Lincei, Classe di Scienze morali toriche e filologiche*”, XV, 7-12 (1960), pp. 310-320.

⁴² In particolare l’Alföldi considera l’episodio del tradimento di Tarpeia (si veda Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 38, 3; Catone, *Origines*, fr. 50, ove la semplicità e la probità romana – contrapposta alla degenerata lussuria sabina – vengono collegate a un’origine spartana) emblematico di una tendenza antisabina riscontrabile in Fabio Pittore: cfr. A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 151-152.

⁴³ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 25

⁴⁴ Scrive il Moreschini circa l’estraneità di Livio alle lotte civili: “un tale atteggiamento di distacco dalle lotte politiche fece sí che il nostro storico risultasse il più imparziale di tutti; tutti gli intenti degli storici politici gli sono estranei” (C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, cit., p. 97).

storici⁴⁵, ma in alcuni passi si è notato come tenda a correggere persino le fonti annalistiche⁴⁶, dimostrando comunque un certo scetticismo⁴⁷ nei confronti di una diffusa immagine dell'arcaicità romana, che pure il suo modello Cicerone non ha mancato di trasmettere⁴⁸.

L'ideologia liviana, nonostante la varietà delle fonti annalistiche cui l'autore attinge con l'associata presenza di contraddizioni e aporie del racconto⁴⁹, emerge con una certa forza e chiarezza.

⁴⁵ Livio, *Ab urbe condita*, Proem. 6-7: *Quae ante conditam condendamve urbem poeticis magis decora fabulis quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec adfirmare nec refellere in animo est.*

⁴⁶ Un chiaro esempio di questa tendenza è fornito da Livio, *Ab urbe condita* 1, 44, in cui lo storico afferma che il re Servio Tullio *pomerium profert*. Il Musti ha notato come in realtà Livio non abbia mai parlato di un pomerio precedente, e fra l'altro solo al capitolo 44, parlando del *pomerium* serviano, avverta l'esigenza di fornire al lettore l'etimologia del termine. Al Musti – e l'idea risulta essere tutt'altro che stravagante rispetto al metodo storico di Livio – è parso di poter sostenere che nel suddetto passo Livio attinga a una fonte (si tratterebbe di Valerio Anziate secondo R. M. OGILVIE, *A commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford, 1965, pp. 179-180) che conosceva un pomerio romuleo, ma, probabilmente non convinto di tale retroposizione cronologica, ha deciso di non farne menzione nella sua trattazione del regno di Romolo: cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 38.

⁴⁷ Scetticismo invero rilevato dallo stesso Alföldi, il quale, in riferimento alla presunta conquista etrusca riportata da Dionigi (3, 51, 1-4), ipotizza che se Livio non ne parla è "because he did not believe it": A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., p. 137.

⁴⁸ Cicerone, *De re publica* 2, 8, 9: *ex quo intellegi potest permultis annis ante Homerum fuisse quam Romulum, ut iam doctis hominibus ac temporibus ipsis eruditissimis ad fingendum vix quicquam esset loci. antiquitas enim recepit fabulas fictas etiam non numquam incondite, haec aetas autem iam exulta praesertim eludens omne quod fieri non potest respuit.*

⁴⁹ Contraddizioni e aporie che naturalmente abbondano in particolare per quanto riguarda il periodo arcaico, e di cui lo stesso Livio era consapevole, conscio che una selezione delle fonti per un periodo così nebuloso e carente di elementi oggettivi, era quasi inutile. Anzi uno dei motivi della fama negativa di Livio nella critica moderna risulta proprio questo suo approccio alle fonti, ritenuto compilativo e acritico (ma forse, alla luce delle considerazioni svolte, il giudizio risulta eccessivamente severo). Emblematico è il caso del libro VI (12,2) in cui leggiamo *non dubito praeter satietatem tot iam libris adsidua bella cum Volscis gesta legentibus illud quoque succursurum, quod mihi percensenti propiores temporibus harum rerum auctores miraculo fuit unde totiens victis Volscis et Aequis suffecerint milites. Quod cum ab antiquis tacitum praetermissum sit, cuius tandem ego rei praeter opinionem, quae sua cuique coniectanti esse potest, auctor sim?*, il Patavino si pone giustamente il problema della "meraviglia" probabilmente suscitata nel lettore dal vedere gli Etruschi e i Volsci sempre sulla breccia nonostante le numerose sconfitte. Ebbene, dalla risposta poco convinta dello stesso Livio possiamo supporre che lo sbigottimento colpiva certamente lui stesso, prima ancora dei suoi ipotetici lettori, ma che del resto, essendo le sue fonti comunque cronologicamente più vicine agli episodi narrati, difficilmente sarebbero state messe "in forse": cfr. C.

Le rispettive finalità sono del resto rese esplicite dalle premesse, da cui emerge limpidamente la distanza che corre tra i due autori in riferimento alla loro contemporaneità.

La prospettiva espressa da Livio appare in un certo qual modo pessimistica nei confronti del suo tempo (su cui non lesinava critiche e moralismi)⁵⁰, seppur, in definitiva, tendenzialmente coincidente con il nuovo corso della storia romana inaugurato dalle politiche augustee. Ed effettivamente le parole del Patavino non lasciano adito a incertezze: ... *labante deinde paulatim disciplina velut dissidentes primo mores sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint praecipites, donec ad haec tempora quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus peruentum est*⁵¹.

Il Marchesi vide Livio come “l’ultimo degli annalisti repubblicani”⁵²: in lui non si è trovato l’entusiasmo che fu proprio per esempio di un Virgilio nei confronti del nuovo regime, visto come la naturale continuazione della gloriosa storia di Roma⁵³.

MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, cit., p. 136 si veda anche G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 1 e ss e 29 ss.

⁵⁰ Ma del resto questo è un atteggiamento riscontrabile in tutta la letteratura antica che visse gli aspri conflitti caratterizzanti il passaggio dalla repubblica al principato: in particolare si veda Dionigi, *Romanae antiquitates*, 5, 60, ove viene proposta la netta contrapposizione tra il saggio e misurato contegno dei comandanti dei primordi della repubblica e i modi tirannici dei contemporanei di Dionigi.

⁵¹ Livio, *Ab urbe condita*, Praef., 9: si veda G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 31,

⁵² C. MARCHESI, *Storia della letteratura latina*, II, Milano, 1982, pp. 25 ss. Giudizio che, sulla scia del Norden, ha ripreso R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 48, ove viene sottolineato come la vicinanza di Livio al modello ciceroniano fosse non solo letteraria ma anche politica, atteggiamento questo quantomeno influenzato da un contesto, quello dei *municipia*, caratterizzato da un fervido conservatorismo e da un radicato “lealismo repubblicano”.

Certo, accogliendo l’opportuno suggerimento della Sau (cfr. R. SAU, *Il paradigma repubblicano. Saggio sul recupero di una tradizione*, Milano, 2004, pp. 17 ss.), ci si guarderà bene dal considerare il tema del “repubblicanesimo” come un *continuum* sostanzialmente uniforme e inalterato da Aristotele al *Federalist paper*, cionondimeno non si può non acconsentire con lo Skinner, che la speculazione filosofico-politica attorno al tema della “libertà” e quindi della “repubblica” (quasi un’ediadi) dal Rinascimento italiano – emblematici in tal senso *I discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* del Machiavelli – in avanti “was largely derived from Roman moral philosophy”: in particolare dalle opere di Cicerone, Sallustio e Livio. Si veda Q. SKINNER, *The republican ideal of political liberty*, in G. BOCK, Q. SKINNER, M. VIROLI (a cura di), *Machiavelli and republicanism*, Cambridge, 1990, pp. 293 ss.

⁵³ C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, cit., pp. 102 ss.

Se ciò può risultare condivisibile, è però vero che l'atteggiamento conservatore e repubblicano di Livio non sembra esser mai sfociato in alcuna posizione ostile o persino dissidente rispetto ad Augusto e al suo regime. Forse Livio scelse il male minore⁵⁴, e in questo, il periodo inaugurato dalla *pax Augustea*⁵⁵ gli consentiva pure sforamenti e simpatie – Pompeo e Catone *in primis* – fino a qualche anno prima a dir poco sconvenienti e inopportune⁵⁶; ma nella misura in cui tale libertà non gli impedì di condividere (seppur verosimilmente con intime perplessità) la politica augustea, si può affermare che Livio fu anche – e a pieno titolo – uno dei primi storici del principato⁵⁷.

Così mentre Dionigi sembra abbracciare con meno remore le nuove forme di potere, proponendosi altresì di implementarne (con i suoi mezzi essenzialmente letterari) gli sviluppi, facilitandone e ampliandone il consenso nell'alta cultura del mondo greco⁵⁸, Livio propone invece un contrasto più che un confronto tra “ciò che è stato” e “ciò che è”: contrasto da cui il presente ne risulta un tempo di decadenza politica e sociale⁵⁹.

⁵⁴ Considerando che l'alternativa a Ottaviano era stata Antonio e le sue tendenze sempre più dispotiche in senso orientale. È comunque un fatto che durante la guerra civile (in particolare nella “guerra di Modena”) Padova si schiererà a fianco del senato contro Antonio: cfr. R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 48.

⁵⁵ Con la vittoria del “partito” di Ottaviano si ha una pacificazione della scena politica romana, che presto si traduce, come rilevato dal Syme, in una “rapida metamorfosi”. Ottaviano prima abolisce la repubblica, e poi finge di restaurarla, coinvolgendo nella sua operazione politica anche i nemici di Cesare: in questi termini R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 56, ma anche ID., *La rivoluzione romana*, trad. it. Torino, 1974, pp. 318 ss.

⁵⁶ È proprio nell'ambito della rilevata “metamorfosi” del regime augusteo che “fu possibile per Livio scrivere come un *Pompeianus*, senza paura di essere rimproverato da Cesare Augusto, e lo stesso *Princeps* poté considerare Catone un onesto cittadino che, come lui, non desiderava il sovvertimento della legge e della costituzione”: così R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 56, e ID., *La rivoluzione romana*, cit., pp. 318 ss. Cfr. anche L. CANFORA, *Studi di storia*, cit., p. 174.

⁵⁷ Tenuto conto della difficoltà che pongono i periodi di transizione, i quali, proprio per il loro essere un mutamento e una trasformazione, sfuggono a ogni forma di inquadramento definitivo, forse sarebbe opportuno evitare ogni classificazione e qualificazione.

⁵⁸ Si tenga conto infatti che l'impero romano non si occuparono mai direttamente del governo delle province (per questo il Marotta ha parlato di “amministrazione indiretta”), appoggiandosi – soprattutto nel caso delle *poleis* greche – sulle *élites* locali ufficialmente riconosciute (di regola appartenenti alle aristocrazie tradizionali) e sulle quali certamente veniva esercitato un controllo da parte dei funzionari dell'impero: in tal senso, per tutti V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I – III d.c.)*, Torino, 2009, pp. 11 ss. Queste *élites* paiono verosimilmente costituire i destinatari privilegiati da Dionigi.

⁵⁹ Sempre nella prefazione (*praef.*, 4), Livio dubita che i suoi lettori possano esser particolarmente dilettrati dalla storia delle origini di Roma: essi piuttosto *festinantibus ad haec*

Livio, essenzialmente interessato a marcare il suddetto contrasto, doveva – come si è già rilevato – riservare un peso assolutamente marginale al discorso inerente l’etnografia del primo nucleo di *populus Romanus*. In Dionigi, di converso, “l’ignoranza greca della storia arcaica di Roma si presentava come un fattore politico al quale cercava di rimediare con una ricostruzione minuziosa dell’etnografia italica e romana”⁶⁰.

La sproporzione esistente tra Dionigi e Livio per quanto riguarda l’*excursus*, di matrice leggendaria, inerente la protostoria romana – sostanzialmente corrispondente con la dinastia dei re di Alba e la fase monarchica (sia latino-sabina che etrusca) della prima Roma – è impressionante.

Dionigi dedica alla dimostrazione dell’origine greca dell’*ethnos* romano ben 67 capitoli (a cui vanno aggiunti gli 8 del proemio), prima di giungere alla narrazione della fondazione di Alba e dei suoi “dinasti”⁶¹. Questi

nova quibus iam pridem praevalentia populi vires se ipsae conficiunt. Tale pessimismo liviano sembra sfociare nell’iperbole. La sua volontà di esaltare gli uomini della storia romana più risalente, lo porta ad accentuare non solo i tratti moraleggianti e gloriosi del passato ma a svilire e immiserire – forse oltre la sua stessa convinzione – il presente.

⁶⁰ E. GABBA, *La nascita dell’idea di Roma nel mondo greco*, in F. GIORDANO (a cura di), *L’idea di Roma nella cultura antica*, Salerno, 1996, pp. 36-37.

⁶¹ Non è un caso che in Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 60 l’autore avverta la necessità di riassumere brevemente il lungo *excursus* sull’etnografia romana: ‘Τὰ μὲν δὴ συνελθόντα ἔθνη καὶ κοινωσάμενα τοὺς βίους, ἐξ ὧν τὸ Ῥωμαίων γένος ὄρμηται, πρὶν ἢν νῦν ἔχουσιν οἰκισθῆναι πόλιν, ταῦτά ἐστιν· Ἀβοριγῖνες μὲν πρῶτον, οἱ Σικελοὺς ἐξανέστησαν ἐκ τούτων τῶν χωρίων, Ἕλληνας ὄντες τὸ ἀρχαῖον ἐκ Πελοποννήσου τῶν σὺν Οἰνώτρῳ μετενεγκαμένων τὴν οἰκήσιν ἐκ τῆς καλουμένης νῦν Ἀρκαδίας, ὡς ἐγὼ πείθομαι· ἔπειθ’ οἱ μεταναστάντες ἐκ τῆς τότε μὲν Αἰμονίας, νῦν δὲ Θετταλίας καλουμένης, Πελασγοί· τρίτοι δὲ οἱ σὺν Εὐάνδρῳ παραγενηθέντες εἰς Ἰταλίαν ἐκ Παλλαντίου πόλεως· μετὰ δὲ τούτους τῶν σὺν Ἡρακλεῖ στρατευομένων Πελοποννησίων Ἐπειοὶ τε καὶ Φενεᾶται, οἷς καὶ Τρωικὸν τι ἐμμέμικται· τελευταῖοι δὲ οἱ διασωθέντες σὺν Αἰνεΐᾳ Τρωῆς ἐξ Ἰλίου τε καὶ Δαρδάνου καὶ τῶν ἄλλων Τρωικῶν πόλεων’. “I popoli che si fusero, condividendo usi e costumi, e dai quali discende la stirpe dei Romani, prima che fosse fondata la città che ancora oggi abitano, sono i seguenti: primi furono gli Aborigeni, che scacciarono i Siculi da questi territori e che erano anticamente Greci, provenienti dal Peloponneso, dopo aver trasferito la loro sede, sotto la guida di Enotro dalla terra dell’Arcadia, come io sono convinto. Poi ancora ci sono i Pelasgi che emigrarono dalla terra chiamata allora Emonia, ora Tessaglia; come terzi ci sono coloro che, partiti, sotto la guida di Evandro, dalla città di Pallantio approdano in Italia. Dopo di costoro si annoverano tra i Peloponnesiaci che fecero la spedizione con Eracle gli Epei e i Feneati, ai quali si era unito anche un gruppo troiano, e come ultimi quei Troiani che, fuggiti da Ilio, da Dardanoe da altre città troiane, si misero in salvo sotto la guida di Enea”: cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, Torino, 2010, p. 51. Si veda anche Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 61, 1, in cui parte un’ulteriore digressione tesa a spiegare le origini peloponnesiache del popolo troiano.

capitoli risultano chiaramente destinati alla specifica finalità di fare di Roma una *polis hellenís*⁶²; cionondimeno, l'Alicarnate non perderà occasione anche nei capitoli successivi di aprire digressioni sull'origine greca di questo o quell'istituto⁶³, di questo o di quel termine⁶⁴, di un uso o di un rito⁶⁵ ecc.

Il racconto liviano giunge invece alla trattazione della fondazione di Alba già nel terzo capitolo del primo libro. È pertanto evidente come nel discorso storiografico dell'autore patavino il *tópos* dell'origine troiana dell'*ethnos* romano⁶⁶, lungi dall'essere approfondito e discusso con l'acribia di Dionigi, risulta essere semplicemente il frutto della ormai canonizzata fusione di due racconti mitico-storici: quello propriamente latino che narra le vicende dei gemelli Romolo e Remo, e quello greco (ma presto adottato dagli annalisti) che si ricollega alle vicende della presa di Ilio.

Il lungo percorso che aveva portato al consolidamento del racconto delle origini troiane e che aveva conosciuto versioni diverse⁶⁷, sembra non

⁶² Bisogna tuttavia ricordare che non fu certo Dionigi il primo a proporre una tale immagine di Roma. Già la scuola aristotelica in età ellenistica – sviluppando ulteriormente racconti di età classica (Damaste di Sigeo ed Ellanico di Lesbo in particolare) – aveva introdotto il *tópos* della Roma *polis hellenís* (o, spesso quasi in un'endiadi, *polis Troiké*). In Plutarco, *Vitae parallelae Camillus*, 22, vengono citati Eraclide Pontico e Aristotele in riferimento all'episodio dell'invasione gallica del 386 a.C. (nella cronologia adottata da Plutarco). Si veda S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, cit., pp. 53 ss.

⁶³ Cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 7-8, ove lo storico di Alicarnasso, nell'ambito dell'esposizione della prima organizzazione politica della neonata “città” ad opera del fondatore Romolo, propone il parallelismo tra le tribù e le φυλα... o le τρυπτα... o le τρίβοι, quello tra la curia e la φράτρια o il λόχος, quello tra i capi delle tribù (“detti tribuni a Roma”) e i φύλαρχοί o i τριττύαρχοι, poi quella tra φρατρίαρχοι o i λοχαγοί e i capi delle curie (curioni).

⁶⁴ Si veda per esempio Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 15, 2, in cui trattando della suddivisione dell'*ager in pagi*, operata da Servio Tullio, si propone una diretta derivazione del termine *pagus* da *pagós*. Sull'ordinamento pagense cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pagi sanniti e centuriatio romana*, ora in *Scritti scelti*, II, Napoli, 2010, pp. 537 ss.; ID., *La costruzione del paesaggio rurale nell'Italia romana*, in *Studi in onore di Antonio Metro*, I, Milano, 2009, pp. 355-356. Nello specifico il tema sarà affrontato nel capitolo successivo.

⁶⁵ Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 22.

⁶⁶ A. MOMIGLIANO, *Le origini*, cit., p. 10, fa notare come la vulgata consolidata del mito delle origini troiane di Roma per quanto riguarda il versante della tradizione letteraria latina doveva “essere stato elaborato molto tempo prima del 296 a.C. quando fu solennemente eretta una statua della lupa con i gemelli (Livio 10, 23, 1)”.

⁶⁷ Il collegamento tra il racconto di matrice ellenica e quello latino (il mito italico vedeva in Romolo un discendente dal leggendario Pico, primo re del Lazio e discendente da Marte e Feronia) fu certo inizialmente elaborato dalla letteratura greca: lo stesso deve poi aver avuto una rapida diffusione – inizialmente attraverso una trasmissione essenzialmente orale – nel Lazio protostorico grazie ai contatti sempre più frequenti tra i residenti del primo nucleo urbano e i più evoluti cittadini greci e delle *poléis* della cosiddetta “*koinè* culturale italica” (sul

riscuotere l'interesse di Livio, che, nell'economia della sua storia, ben altro peso doveva riservare all'esaltazione dei primi romani e delle loro gesta. Gesta che ai suoi occhi e, per il suo tramite, a quelli dei suoi lettori, dovevano caricarsi di un'alta moralità, ovviamente a prescindere dal dato meramente etnico.

Anzi, come ha sottolineato il Luce, Livio – a differenza di molti suoi contemporanei – sembra quasi non voler nascondere l'immagine della società romana dei primordi come un *melting pot* di uomini semplici, ai limiti della barbarie⁶⁸. In questo rifuggire da ogni idealizzazione edulcorata della Roma arcaica (che, come visto, doveva suscitare in Livio non poche perplessità anche di ordine storiografico), le immagini gloriose dei protagonisti dei primi capitoli (compresi i re ed eccetto, naturalmente, l'ultimo dei Tarquini) ne emergono con una accresciuta forza e chiarezza.

Indicativo di questa concezione degli albori di Roma risulta il passo in cui Livio ci presenta i primissimi atti di Romolo al cospetto del costituendo⁶⁹ *Populus Romanus: Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium*

concetto di *koiné* culturale italica cfr. almeno il classico S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, rist. Milano, 2001 (1945), nonché M. TORELLI, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE [a cura di], *Storia di Roma*, I, Torino, 1988, p. 247). Come visto, già Esiodo (*Theogonia*, 1011-1015), aveva scritto di Latino figlio di Circe e Ulisse, che aveva regnato su tutti i Tirreni (l'Alföldi sostiene che "Hesiod confuse the conqueror and the subjugated": cfr. A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 188-189). Roma fa invece la sua esplicita comparsa con Promathion (secondo il Mazarino collocabile nel 500/450 a.C.), ove le vicende connesse con il *magister* Servio Tullio vengono proiettate nella protostoria romana. Damaste di Sigeo la considerò una fondazione greco-troiana (Enea sarebbe partito con Odisseo e, nel loro viaggio, avrebbero portato con se schiave troiane, fra le quali l'eponima *Rhome*). Eraclide Pontico, come visto, fu il primo ad utilizzare per Roma l'espressione '*polis hellenis*', baluardo greco contro l'aggressione dei barbari iperborei (galli, 390 a.C.). Cfr. per un *excursus* critico delle fonti S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I, cit., pp. 190 e ss e , II, pp. 53 ss. *Contra* la datazione di Promathion al V sec. a.C., si veda E. GABBA, *Roma arcaica – Storia e storiografia*, Roma, 2000, pp. 33 ss., in cui l'autore critica la periodizzazione alta proposta dal Mazarino e la generale interpretazione della storia romana arcaica che ne ricava, proponendo invece una collocazione della fonte plutarchea intorno al I sec. a.C.

⁶⁸ T.J. LUCE, *Livy. The Composition of His History*, Princeton, 1977, pp. 246-247; cfr. C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, cit., pp. 122-123.

⁶⁹ Livio esplicitamente dice *Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit* (1, 8, 1): evidentemente agli occhi del patavino siamo ancora in una fase di formazione dell'unità cittadina e della *civitas*.

*multitudine quae coalescere in populi unius corpus*⁷⁰ *nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit*⁷¹. Romolo, al fine di ammantare di sacralità le nuove leggi, sancendone al contempo l'invulnerabilità, e per colpire l'immaginario di un uditorio evidentemente poco evoluto, si dà un aspetto venerando attraverso le insegne del potere, rendendo quindi più maestosa la sua figura⁷².

⁷⁰ Livio parla di *corpus*; Cicerone aveva parlato di *societas civium*, ovvero di *homines iure sociati* (*De re publica* 1, 32): schemi dottrinari questi che, come vedremo (cfr. Parte 2, Capitolo 3, in particolare nota 718), non implicano ancora alcuna astrazione e “personificazione” dell’ente collettivo *Populus*. Quest’ultimo nell’ambito della speculazione filosofica e giuridica repubblicana, rientra nella particolare specie dei *corpus ex distantibus*, e sia Pomponio – che probabilmente riporta un passo del giurista Masurio Sabino – in (*Lib. trig. ad Sab.*) D. 41. 3. 30 *pr.*, che Seneca (*Epist.*, 102, 6), lo citano tra gli esempi di quei corpi formati da elementi separati in natura ma che sono cionondimeno uniti o da un unico *nomen* che li designa collettivamente (nel caso della classificazione di Pomponio); o dalla legge o da una specifica funzione (nel caso della classificazione di Seneca che, per la maggiore complessità, è porsa successiva rispetto al passo riportato da Pomponio che, come visto, è stata a sua volta riferita a Sabino): cfr. R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968, pp. 131 ss. e 214.

⁷¹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 8, 1. Dionigi, che ancora una volta è più analitico di Livio, sembra riferire l’ordinamento romuleo a un’ispirazione proveniente dal nonno Numitore (*Romanae antiquitates* 2, 3, 1). Secondo il Fascione questi rivestirebbe la doppia funzione di “tramite di quanto è rimasto dell’esperienza giuspublicistica greco-troiana, nonché di protettore e pedagogo di colui che sta facendo il «mondo nuovo»”: L. FASCIONE, *Il mondo nuovo*, cit., p. 71. Sempre col Fascione si può rilevare come in Livio – rispetto a Dionigi che espressamente fa riferimento al consenso: si veda il termine ὁμοφροσύνη – non compaia il tema del consenso. Nell’impostazione data dal Patavino, l’unico modo per fare di un insieme di pastori e fuggischi una città era una *lex data* che costituiva un ordinamento giuridico comune: cfr. *Ibidem*, p. 70, nota 33.

⁷² L’artificiosa immagine del tempo delle origini come di un’età dell’oro, caratterizzata da generale concordia, in un ambiente in cui gli uomini venivano pensati come impegnati in una perenne gara di virtù e, scevri da ogni anelito di ricchezza, ignorassero l’avidità – immagine peraltro invalsa in larga parte delle fonti, e certamente presente anche in Dionigi – è risultata causa di una contraddizione di fondo in parte della storiografia antica: l’idea che la forza e la fortuna di uno “stato” fosse da ricercare solo nella morigeratezza e semplicità dei costumi (ma spesso più che semplici, rudimentali) e nell’assenza di appetiti materiali, laddove l’insorgere di questi ultimi avrebbe inevitabilmente segnato l’inizio del declino. Ritengo a tal proposito pienamente condivisibili le parole del Marchesi: “Livio pone un distacco tra il progresso della potenza e quello della ricchezza; e non vede, come non vedevano gli altri storici, che questa necessità di viver meglio e di arricchirsi è la forza che fa muovere gli eserciti e fa conquistare paesi, non vede che non esiste il bisogno di farsi più forti e potenti senza il desiderio di farsi più ricchi”: così C. MARCHESI, *Storia della letteratura latina*, II, cit., p. 16.

Questa tendenza sembrerebbe fra l'altro connessa con l'utilizzo, da parte di Livio, di fonti più risalenti, in particolare l'annalistica più antica⁷³.

Al contrario, Dionigi si fa carico del compito di colmare una grave lacuna della storiografia greca⁷⁴: l'assenza di una "storia" di Roma che illustri le ragioni della sua rapida ascesa al potere nel contesto mediterraneo. Nel perseguire tale fine, Dionigi ricalca in effetti tematiche già sollevate da Polibio⁷⁵, anche se, dietro l'apparente continuità di pensiero, si cela una prospettiva affatto diversa da quella polibiana⁷⁶.

Leggendo le pagine di Polibio si può chiaramente afferrare, sedimentato sotto i multiformi elogi della repubblica romana, il senso del trauma connesso con l'ormai definitivo e irreversibile⁷⁷ declino delle *poleis* greche, che è in fondo il declino della *polis* tout court come forma di organizzazione di una collettività urbana pienamente autonoma.

Sebbene fosse già diffusa in letteratura l'immagine di Roma come di una *polis* greca⁷⁸, Polibio, eminente uomo politico e iparco della lega achea, e

⁷³ Un esempio di questa opzione per fonti più antiche rispetto a quelle utilizzate da Dionigi, ma anche da più tardi Plutarco (Plutarco, *Vita di Publicola* 1,4 – 7,6), si ritrova nella trattazione liviana delle vicende connesse con l'allontanamento di Collatino (uno dei primi due consoli-congiurati dell'appena costituita repubblica): cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 101 ss., in cui viene svolta un'analisi critica delle opinioni più rilevanti in dottrina.

⁷⁴ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 2: 'Ἐτι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς Ἑλλησιν ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἢ παλαιὰ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἱστορία'. "Finora quasi tutti i greci ignorano la storia di Roma".

⁷⁵ Polibio, *Historiae* 1, 3, 8 e 1, 64, 3-4.

⁷⁶ E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 25.

⁷⁷ Declino già adombrato nelle opere "politiche" di Platone e soprattutto di Aristotele.

⁷⁸ Abbiamo già visto come Plutarco, *Camillus*, 22, 3-4, citi le versioni di Aristotele e di Eraclide Pontico sull'invasione gallica di Roma nel 386 a.C. In senso anti-etrusco (ma questa volta anche anti-romano) fu orientata poi la vulgata sull'origine di Roma dello storico siracusano Alcino, il quale – in un periodo in cui la politica aggressiva di Siracusa, orientata in particolare contro altre *polis* magno-greche, le aveva procurato non poche critiche (cfr. A. FRASCHETTI, *Eraclide Pontico e Roma città greca*, in AION. *Tra Sicilia e Magna Grecia. Aspetti di interazione culturale nel IV sec. a.C.*, 11 [1989], p. 81-95) – allontanando l'immagine di una Roma *polis* greca e legandola ad una fondazione esclusivamente troiana (non più quindi troiana e greca) ed etrusca, intendeva evidentemente allontanare l'accusa mossa a Dionisio I di "attentare all'esistenza stessa della grecità d'occidente [in cui erano stati annoverati anche i *Latini populi*, Cere e persino, nella loro globalità, i *Thuscorum populi*: si veda Giustino, *Historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi Libri XLIV*, 20, 1, 1-16]": così G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis*, cit. p. 238. Maggiori problemi interpretativi, connessi con l'oscurità del testo, presenta invece un lemma festino (*De verborum significatione*, s.v. *Romam*, 328 L.) ove si fa riferimento al racconto di un anonimo

perciò ostaggio di Roma dopo la battaglia di Pidna, non poteva non avvertire l'alterità e forse il contrasto con l'universo della sua nuova "patria forzata", seppur presto grandemente ammirata. Nessuna continuità etnica avrebbe potuto ottenebrare il recente sconvolgimento politico. Così come Livio, anche lo storico di Megalopoli non sembra nutrire alcun interesse per il discorso etnografico, maggiormente interessato a dimostrare come il successo di Roma su Cartagine sia diretta derivazione di un modello costituzionale con un (dis)equilibrio di forze orientato, come noto, verso la componente aristocratica (il Senato)⁷⁹, rispetto alla costituzione mista con prevalenza assembleare – e quindi della componente democratica – propria di Cartagine⁸⁰.

Dionigi invece, nell'ambito della sua dettagliatissima analisi, punta non solo a colmare un vuoto, ma anche a emendare errori e travisamenti⁸¹ (seconda pecca della storiografia greca), causa dell'insopportabile e persistente idea – ancora evidentemente diffusa durante la fase finale del I sec. a.C. – che i romani fossero, in fin dei conti, dei barbari cui aveva sorriso, peraltro ingiustamente, la "Fortuna"⁸². Nel contrastare tale convinzione, diffusa in

historiae Cumanae compositor che collocava la fondazione di Roma (il cui il nome originario sarebbe stato *Valentia*) in un periodo addirittura precedente l'arrivo degli esuli troiani, mentre la stessa sarebbe stata opera di profughi ateniesi, tespiesi, sicioni. Cfr. EAD., *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis*, cit. pp. 239 ss.

⁷⁹ Avremo modo di tornare su questa tematica nel II capitolo.

⁸⁰ Elemento, questo, di singolare difformità da quanto aveva invece sostenuto Aristotele (*Politica* 1272b 'πολιτεύεσθαι δὲ δοκοῦσι καὶ Καρχηδόνιοι καλῶς καὶ πολλὰ περιττῶς πρὸς τοὺς ἄλλους, μάλιστα δ' ἓνα παραπλησίως τοῖς Λάκωσιν'), in cui la costituzione cartaginese viene ritenuta una buona forma di governo, anche superiore rispetto a quella spartana. Del resto già il Gabba aveva rilevato come Polibio cada in errore nel rimproverare che il "disinteresse greco coinvolga Cartagine e Roma" (cfr. E. GABBA, *La nascita dell'idea di Roma nel mondo greco*, cit., pp. 35-36). Si potrebbe essere indotti a sospettare che Polibio non conoscesse (perlomeno!) questo passo.

⁸¹ Del resto è lo stesso Dionigi che in un noto capitolo della sua opera (cfr. *Romanae antiquitates* 1, 72, 2) cita diverse versioni sulle origini di Roma, tra cui quella del frigio Cefalone Gergizio, quella di Demagora di Agatillo, quella dell'autore dell'opera *Sulle sacerdotesse di Era* in Argo (che si è ritenuto essere Ellanico di Lebo: cfr. G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis*, cit. pp. 217 ss.), quella di Damaste di Sigeo.

⁸² Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 4, 2 'ὃ δι' εὐσέβειαν δὲ καὶ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἐπὶ τὴν ἀπάντων ἡγεμονίαν σὺν χρόνῳ παρελθούσης, ἀλλὰ δι' αὐτοματισμὸν τινα καὶ τύχην ἄδικον εἰκῆ δωρουμένην τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν τοῖς ἀνεπιτηδειοτάτοις', ("sarebbe, inoltre, giunta, con il trascorrere del tempo non mediante la pietà e la giustizia e ogni altra virtù, ma attraverso qualche evento casuale e una fortuna ingiusta": cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 6). Ancora una volta Dionigi riecheggia toni e temi polibiani: si veda in particolare Polibio, *Historiae*, 1, 63. Cfr. G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité*

particolare nelle élites greche, risultava fondamentale – agli occhi dello storico di Alicarnasso – presentare tale superiorità come un dato originario, congenito al primo nucleo cittadino, e attraverso il legame etnico presentarla altresì come l’evoluzione ultima della stessa storia ellenica⁸³.

Importanti a tal proposito le parole del Musti: “nel disegno etnografico di Dionigi Roma e i Latini devono essere enucleati come discendenti dai Greci, dal contesto etnico delle popolazioni dell’Italia; e fra queste quella che per consistenza di tradizioni, proporzionata all’altezza della sua civiltà e della sua potenza [...] più poteva contendere a Roma la gloria di un’origine extra-italica, e in particolare orientale di alta civiltà (tramite i Lidi)⁸⁴ o addirittura greca (tramite i Pelasgi)⁸⁵ era l’etrusca”⁸⁶.

Bisogna inoltre tenere presente che alcune autorevoli ricostruzioni storiografiche – in particolare quella di Ellanico di Sigeo che, come visto, riconduceva sia Etruschi che Romani a un’origine greca – avrebbero potuto determinare una pericolosa tendenza verso la sovrapposizione dei concetti di *polis hellenis* e di *polis tyrrhenis*⁸⁷.

T. 101, 1 (1989), pp. 187-205. L’accezione di “fortuna” che sembra emergere dal passo dionisiano non risulta coincidere con quella ad essa attribuita dallo stesso Livio, che – come opportunamente segnalato dal Moreschini – fa frequente ricorso al termine *fatum* nel duplice (e alternativo) significato di “parola divina” rivelatrice o di “inevitabile necessità” (si veda in particolare 1, 42, 2: “... *nec rupit tamen fati necessitatem humanis consiliis quin invidia regni etiam inter domesticos infida omnia atque infesta faceret*”), lontana quindi dalla tradizione che risaliva all’epoca ellenistica e che, evidentemente, era ancora mantenuta da Dionigi, in cui fortuna (*tyche*) significava “il cieco rivolgimento delle cose”: cfr. C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, cit., pp. 108-109.

⁸³ La storia di Dionigi è chiaramente tesa a “spiegare, una volta dimostrata la loro (*scil.* dei Romani) grecità, che i Romani devono comandare, ed è giusto che sia così, perché sono i migliori”: così L. FASCIONE, *Il mondo nuovo*, cit., p. 40.

⁸⁴ Erodoto, *Historiae*, 1, 94. Cfr. R. BLOCH, *La civiltà etrusca*, trad. it., Milano, 1994, pp. 4-5.

⁸⁵ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 1, 25, 3-4 cita, in relazione a una presunta derivazione pelagica degli Etruschi, Tucidide (*De bello peloponnesiaco* 4, 109; Fr. 248 Nauck²) e un frammento della tragedia sofoclea *Inaco*, mentre successivamente (1, 28, 3-4) riporta la tesi sostenuta da Ellanico di Lesbo nell’opuscolo *Fernonide* (Hellan. *FGrHist* 4 F 4). Cfr. G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis*, cit. p. 225.

⁸⁶ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 15.

⁸⁷ “... nell’universo ideologico di Ellanico le nozioni di *Tyrrhenis* e di *Hellenis*, lungi dal risultare oppostive, dovevano correre, per così dire, su binari paralleli e potrebbero essere state alternativamente applicate a Roma: la connotazione ellenica in ragione della mitica *ktisis*; la connotazione tirrenica (ma anche pelagica e quindi ancora implicitamente greca) in ragione della sua collocazione geografica, dei suoi indiscussi debiti culturali e istituzionali, della reale

Nel fuggire questo pericolo⁸⁸ lo storico di Alicarnasso è disposto anche a disattendere quella propensione dell'uomo greco, quasi antropologica, a considerare la superiorità – seppur con rare eccezioni – dell'autoctonia⁸⁹, rispetto alla derivazione da popoli migranti (come per esempio furono i Dori)⁹⁰. E, del resto, possiamo ritenere che due fossero le ragioni di fondo per cui l'autoctonia nel contesto delle “nazioni” italiche doveva caricarsi di valenze negative.

«co-presenza» etnica in Roma ancora nei primi anni del V secolo”: così G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis*, cit. p. 226.

⁸⁸ “Fuga” la cui cogenza doveva, in particolare, risentire dell'assoluta autorevolezza di una delle fonti, il conterraneo Erodoto – peraltro modello imprescindibile del metodo storiografico dionisiano – e della diffusione della vulgata erodotea in gran parte degli eruditi romani (in particolare il Bloch cita Livio, Virgilio, Orazio, Ovidio, ma si veda anche Plutarco, *Romulus*, 1). Cfr. R. BLOCH, *La civiltà etrusca*, cit., p. 5. Si veda, in particolare, Livio, *Ab urbe condita*, 5, 33: ove il Patavino (non specificando in realtà l'originaria provenienza) fa riferimento al fatto che gli Etruschi si stanziarono in dodici città in entrambe le sponde della penisola italica – da cui i nomi del mar Adriatico (da *Adria*) e del mar Tirreno – per poi colonizzare la Pianura Padana verso le Alpi.

⁸⁹ Ma cfr. il Musti, per il quale “l'autoctonia di un popolo non greco non rappresenta necessariamente per un greco un titolo di nobiltà”: cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 7.

⁹⁰ Anche se il modo greco – come sottolineato dalla Loraux – conosce città che pur si sentono orgogliose di essere state fondate da uno straniero (per esempio il Peloponneso ricava il suo nome da People il Frigio), altre, “a una simile alterità fondante [...] oppongono la celebrazione rassicurante dello stesso per lo stesso”; la derivazione da un eroe civilizzatore nato dalla terra (*auto-chthôn*) costituirà sempre agli occhi dell'uomo greco ragione di vanto e di pretesa superiorità: cfr. N. LORAUX, *Nati dalla terra, Mito e politica ad Atene*, trad. it. Roma, 1998, pp. 42 ss. Del resto anche nel contesto del conflitto con i persiani, gli Ateniesi, pur fedeli alle *poleis* di stirpe dorica (popolo originariamente di migranti) non perdono comunque occasione di rimarcare la loro superiorità (nello specifico, nei confronti dei siracusani, i quali ponevano come condizione di un aiuto militare e finanziario, che venisse loro ceduto il comando della flotta). Si veda Erodoto, *Historiae* 7, 161, 3: μάτην γὰρ ἂν ὧδε παράλον Ἑλλήνων στρατὸν πλείστον εἶμεν ἐκτημένοι, εἰ Συρηκοῖοισι ἐόντες Ἀθηναῖοι συγχωρήσομεν τῆς ἡγεμονίας, ἀρχαιότατον μὲν ἔθνος παρεχόμενοι, μῦνοι δὲ ἐόντες οὐ μετάνασται Ἑλλήνων (“In tal caso, infatti, sarebbe inutile che noi possedessimo la flotta più numerosa dei Greci, se dovessimo cedere la supremazia ai Siracusani, noi che siamo Ateniesi, che rappresentiamo il popolo più antico; che, soli fra i greci, non abbiamo mai cambiato paese”: cfr. traduzione L. ANNIBALETTO, *Le storie*, Milano, 1956, p. 679): cfr. N. LORAUX, *Nati dalla terra*, cit., pp. 43-44. Sottolinea A. MOMIGLIANO, *Come riconciliare greci e troiani*, in *Roma arcaica*, cit., p. 326: “gli Ateniesi erano orgogliosi della loro autoctonia, che mettevano in contrasto con la migrazione dei Dori [...] l'autoctonia era la preconditione indispensabile per poter vantare di essere stati creati dalla Madre Terra in persona. L'autoctonia non necessariamente implicava la civiltà; gli Etiopi avevano la reputazione di essere stati creati dalla Terra, eppure non erano sullo stesso livello degli Ateniesi”.

Il primo è che, perlomeno dal Lazio in giù, l'immigrazione era essenzialmente di matrice greca ed è naturale quindi che nella prospettiva dei (magno)greci i βάρβαροι⁹¹ fossero gli "ospitanti" e non gli "ospitati".

Il secondo e più importante elemento da considerare è che Roma, al termine dell'*excursus* dionisiano, risulterà al lettore non solo, evidentemente, una *polis* greca⁹², ma perfino superiore ai modelli di civiltà forniti dalla sua eterea e indefinita madrepatria ellenica⁹³.

Uno dei punti su cui infatti insiste Dionigi è la maggior utilità del modello "aperto" d'integrazione romano rispetto all'ottuso esclusivismo etnico

⁹¹ Come ha sottolineato D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 11, "la connotazione deteriore della qualifica di autoctoni, nel corso del I libro dionisiano, risulta evidente dalla lettura del brano (1, 8, 4) che [...] apre l'esposizione vera e propria".

⁹² A questa conclusione evidentemente non era ancora arrivato Polibio, il quale, come è stato rilevato dal Cartledge, si trovò nell'imbarazzo di dover rappresentare Roma come il miglior esempio di costituzione mista sulla base delle categorie politiche aristoteliche – anche se parrebbe più opportuno parlare di categorie platoniche, laddove tutto l'*excursus* sull'anaciclosi riecheggia, seppur con non secondarie differenze, i temi e le concezioni del libro VIII del *Repubblica* di Platone. Del resto è lo stesso Polibio a far riferimento a Platone (6, 5, 1). Anche in D. MANTOVANI, *Il diritto e la costituzione in età repubblicana*, in E. GABBA (a cura di), *Introduzione alla storia di Roma*, Milano, 1999, pp. 224 ss. viene proposto l'accostamento tra Polibio e Aristotele – confutando però nello stesso tempo l'ideologia etnocentrica dello Stagirita. Polibio "aggirerà l'ostacolo", sostituendo alla tradizionale opposizione tra greci e barbari, la tripartizione: romani, greci e barbari (ripresa poi anche dalla tradizione latina: si veda Cicerone, *De finibus* 2, 49): cfr. P. CARTLEDGE, *Historiography and Greek self-definition*, cit., pp. 37-38. Questa difficoltà di inquadramento di Roma e della sua rapida ascesa imperiale ha del resto caratterizzato gran parte della storiografia greca, "unable to determine whether the greatest military power in the Mediterranean world belonged to Us or to Them": così R. BROWNING, *Greek and Others: From Antiquity to the Renaissance*, in T. HARRISON (ed.), *Greek and the Barbarians*, New York, 2002, p. 263. Forse, anche sulla base di quanto rilevato sul metodo storiografico di Dionigi, si potrebbe affermare che proprio lo storico di Alicarnasso incarnò più di ogni altro autore greco un deciso senso di appartenenza al mondo romano(-ellenico) e un'immagine di forte omogeneità tra due mondi, seppur attraverso la valorizzazione (in un'ottica inedita) di una comune matrice, in fondo, estranea ad entrambi, ossia il mito di Troia e della sua distruzione.

⁹³ La Poma ha sottolineato come Dionigi nel suo duplice sforzo, da un lato di allontanare l'immagine di una Roma nata dall'unione indiscriminata di barbari incivili e dall'altro di dimostrare l'originaria grecità dell'*ethnos* romano, cada in un'evidente contraddizione proprio in riferimento alla φιλανθρωπία "ossia nel rifiuto di ogni atteggiamento esclusivistico nei confronti degli altri. Per Dionigi, infatti, la superiorità di Roma rispetto ad Atene, Tebe e Sparta sta non nel fatto che Roma è diventata potente da modeste origini, destino comune anche ad altre *poleis*, ma nell'essere stata in grado di mantenersi tale nel tempo": così G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, cit., p. 191.

delle *poleis* greche⁹⁴ che ai suoi occhi ne aveva causato, in definitiva, il tramonto sul palcoscenico mediterraneo⁹⁵.

Non a caso, partendo da questa importante concezione di Dionigi, troviamo un'altra tematica, quella connessa all'*asylum*⁹⁶, la cui trattazione risulta sostanzialmente differente rispetto a quella messa in atto da Livio.

⁹⁴ Nell'Atene classica i requisiti per essere cittadino erano: l'essere liberi, maschi e maggiorenni (con il servizio militare alle spalle), nati da padre *polites* – o, dopo le riforme di Pericle (451-452 a.C.) – da genitori che fossero entrambi ateniesi e forniti di almeno i diritti civili (*astói*); oppure che si ricevesse la concessione della cittadinanza tramite decreto dell'assemblea. Questo richiedeva un quorum di 6000 voti: cioè che circa 1/5 della cittadinanza (in età classica) si esprimesse a favore del provvedimento. Sul punto cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 65. ID., *Polítes e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, Montepulciano, 2008, pp. 27–28, ove l'Autore osserva che “in Grecia la cittadinanza compare come prerogativa assai limitata e selettiva, come un privilegio [...], e talora anche come una magistratura, e comunque sempre come *status* cui si collega un'incidenza nella partecipazione politica per noi inimmaginabile”. Ovviamente la peculiare articolazione del sistema costituzionale romano (come avremo modo di vedere già a partire dal capitolo successivo) favoriva indubbiamente una maggiore liberalità nell'allargamento del corpo della *civitas*, tenuto conto che lo stesso non si traduceva automaticamente (come invece ad Atene) in un allargamento della comunità politica sovrana: si veda Livio, *Ab urbe condita* 1, 43, 11.

⁹⁵ Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 9, 4; 2, 17, 1-2. Come ha rilevato il Gabba, tale propensione all'accoglienza dell'elemento meritevole prescindendo da una valutazione del dato etnico, ha una trasposizione nella “disponibilità mostrata dai romani ad adottare istituzioni straniere una volta che ne veniva riconosciuta la maggiore validità” (cfr. E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 83). Si avrà modo di approfondire nella terza parte un esempio della suddetta tendenza in relazione alle tematiche connesse con l'adozione di una costituzione timocratica a Roma e con l'adozione del modello di combattimento oplitico (di evidente matrice greca, ma giunto a Roma per il probabile tramite degli Etruschi). Al momento segnaliamo in questa sede una prassi che appare emblematica di questa diversa prospettiva: la diversa condizione degli schiavi liberati, che ad Atene “permangono nel ‘limbo’ di uno status sostanzialmente parificato a quello dei meteci, mentre a Roma acquistano di regola anche la cittadinanza”: così E. STOLFI, *Polítes e civis*, cit., pp. 29-30.

⁹⁶ L'*asylum* dal punto di vista fisico era individuato (tra repubblica e principato) in una depressione del Capidoglio (esattamente tra *Arx* e *Capitolium*: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., p. 219) ove Romolo avrebbe posto un punto di raccolta di tutti i Latini reietti dalle loro comunità cittadine, che trovavano in Roma non una mera protezione, ma cittadinanza e terra, favorendo quindi un rapido accrescimento del corpo civico. Sul punto si segnala da ultimo lo studio (ove bibliografia) del Cherici, il quale sottolinea come sia molto probabile che Livio abbia dato al termine *asylum* “il valore emancipatorio corrente nella sua epoca”, evidenziando come risulti più opportuno considerare l'*asylum* romuleo alla stregua del “primo foro, il primo luogo del mercato, quando ancora la valle del Foro Romano non è drenata”: così A. CHERICI, “*Asylum aperit*”: *considerazioni sul fanum voltumnae e sui*

La prospettiva moraleggiante di Livio si prestava paradossalmente a una maggiore imparzialità. Egli non avvertiva alcuna necessità di presentare il periodo delle origini come un periodo di raggiunto progresso sociale e politico⁹⁷, e infatti, trattando dell'*asylum*, scrive che *Deinde ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est asylum aperit. Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit, idque primum ad coeptam magnitudinem roboris fuit*⁹⁸.

Al contrario Dionigi già dal proemio sottolinea come l'*asylum* rientrasse in quelle intelligenti politiche d'integrazione adottate sin dai primordi dalla classe dirigente romana, attraverso cui uomini di ogni provenienza potevano trovare rifugio, ospitalità e persino terra e diritto di cittadinanza, ma – precisazione niente affatto secondaria – a patto che fossero liberi⁹⁹.

Il suddetto esempio risulta utile al fine di comprendere le diverse direttrici attraverso cui si snoda l'opera dionisiana di progressivo svuotamento

santuari emporetici tra religione, commercio e politica, in G.M. DELLA FINA (a cura di), *Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria*, Roma, 2012, pp. 316.

⁹⁷ Emblematicamente Livio sottolinea come Bruto avrebbe certamente reso “un pessimo servizio alla *res publica*, se per brama di una libertà ancora prematura avesse tolto il potere ai precedenti re” (*Ab urbe condita*, 2, 3): su questo punto si veda il capitolo seguente.

⁹⁸ Livio, *Ab urbe condita* 1, 8, 4

⁹⁹ E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., pp. 88-89. Sul punto è stato sottolineato come la concezione dionisiana dell'istituto dell'*asylum* – in stretta connessione con la tematica inerente le politiche sull'accesso alla cittadinanza caratterizzanti Roma – risulti da un bilanciamento tra un motivo fortemente utilitaristico, che vede nell'accrescimento del corpo civico un rapido strumento di rafforzamento dello “stato”, e uno filantropico individuato appunto dal termine *φιλανθρωπία* (Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 9, 4 – 1, 89, 1). Questo termine non pare ridursi poi a un mero significato di umanitarismo e benevolenza, ma sembra esprimere (in Dionigi) “il porsi politico di Roma verso le altre popolazioni”: così G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, cit., p. 188. Si veda anche V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, Roma, 2002, p. 148, ove viene invece sottolineato come Dionigi – che pure lodò più volte l'apertura dei romani – si trovi quasi in imbarazzo nel trattare tale tema. L'intento di nobilitare le origini del popolo romano avrebbe potuto essere inficiato da un istituto che avesse garantito l'accesso a qualsiasi fuoriuscito o esule, da qui l'esigenza di specificare che i beneficiari dell'*asylum* dovessero essere liberi.

degli apporti etruschi nella Roma arcaica: opera che ha giustamente indotto il Musti a parlare, per lo storico di Alicarnasso, di tendenza antietrusca.

Dionigi, certamente consapevole dell'importanza dell'influenza tirrenica¹⁰⁰ (in particolare a partire dal VII sec. a.C), opera sistematicamente nel corso della sua narrazione – come si è già visto – una costante retroproiezione di vari apporti (in realtà da attribuire agli Etruschi) all'epoca romulea.

La finalità pare essere quella di allontanare l'immagine di una Roma di pastori e guerrieri, barbarici e rozzi, proponendone invece una quale *polis* greca sin dal suo primo nucleo.

In realtà, non solo Dionigi e Livio, ma anche le loro fonti annalistiche furono verosimilmente consapevoli che gli etruschi, ben prima dei romani, si fossero affermati come temibile potenza mediterranea (in particolare in ambito marittimo)¹⁰¹. Ragion per cui anche la fase precedente il sorgere del primo nucleo cittadino poteva acquisire una valenza filo- o antietrusca.

Questo dato va considerato nell'ambito della – ormai canonica ai tempi di Livio e Dionigi – periodizzazione delle origini. A seguito della già rilevata “fusione” delle due tradizioni (di matrice ellenica e di matrice latina), si era infatti adottata una cronologia della “fondazione” che presupponeva un ampio lasso di tempo tra i due termini di riferimento¹⁰², ossia la caduta di Troia (con la conseguente fuga di Enea) e la fondazione ad opera di Romolo¹⁰³.

¹⁰⁰ Consapevolezza certamente diffusa in tutta la tradizione romano-latina (inizialmente essenzialmente orale) e in quella greca, in un probabile rapporto di dipendenza reciproca. Un'unica eccezione al generalizzato atteggiamento antietrusco pare, col Musti, da individuare in Virgilio, il quale fa degli Etruschi dei “fervidi sostenitori” di Enea (Virgilio, *Aeneis* 8, 454-607; 9, 149 ss., 10, 146-214; 238 ss.): cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 30.

¹⁰¹ Cfr. *ex multis* M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, Milano, 1984, pp. 117 ss.

¹⁰² In opposizione alla tradizione neviana (mantenuta da Ennio) “che pone due sole generazioni tra Enea e Romolo”: così F. MORA, *Il pensiero storico-religioso antico*, cit., p. 148.

¹⁰³ Tale cronologia, che al più variava tra 38 anni prima della prima Olimpiade (datazione di Timeo: 813 a.C.) e 48 anni dopo l'inizio dell'era olimpica (data di Cincio Alimento: 728 a.C.), si era affermata con l'annalista del III sec. a.C. Fabio Pittore, in contrasto con la già segnalata cronologia più antica tesa a ravvicinare di molto la figura di Romolo a quella di Enea, e in definitiva a retrodatare la fondazione di Roma: cfr. F. MORA, *Il pensiero storico-religioso antico*, cit., pp. 159 ss.

Tale periodo era stato colmato, probabilmente già dall'annalistica più risalente, con la dinastia dei re di Alba, anello di congiunzione tra la stirpe di Enea e Romolo.

Dionigi, risolto il problema propriamente etnico attraverso l'autoctonia degli Etruschi, concentrerà, come si è visto, la sua attenzione nel fine di trasporre gli apporti "politici" etruschi – in larga parte concentrati nel periodo dei Tarquini – verso l'anno zero di Roma, svuotando, in tal modo, di contenuto la parentesi del periodo etrusco su Roma.

Anche la raffigurazione del periodo albano¹⁰⁴ pare essere stata deformata in senso anti-etrusco¹⁰⁵. Nel perseguire tale finalità, lo storico di Alicarnasso, probabilmente seguendo un filone annalistico riconducibile a Valerio Anziate, si dimostra anche "filosabino".

Il Musti¹⁰⁶ ha poi rilevato come anche il probabile allargamento del corpo civico, riconducibile all'epoca dei Tarquini, sia da Dionigi anticipato alla fase romulea, e in parte attribuito ai Sabini, in connessione con la loro incorporazione nella *civitas* romana. Così mentre Livio – che pure fa menzione di *oriundi ab Sabinis* fra i senatori al momento della morte di Romolo – non riferisce alcun incremento del numero stesso dei *patres* (rispetto ai 100 romulei) se non con l'ingresso dei 100 rappresentati delle *minores gentes* – verosimilmente di origine etrusca – durante il regno di Tarquino Prisco, in Dionigi¹⁰⁷ tale incremento avviene sotto la diarchia di Romolo e Tito Tazio¹⁰⁸.

Altra tematica in cui si manifesterebbe il carattere bifido della storiografia romana – e su cui di recente si è soffermato (sempre sulla scia del Musti)¹⁰⁹ il Turelli¹¹⁰ – è quella dello *ius fetiale*.

¹⁰⁴ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 30 ss.

¹⁰⁵ Così mentre Livio (*Ab urbe condita* 1, 2, 5) esalta la potenza degli Etruschi nel contesto della guerra che vide alleati Mezenzio di Caere e Turno contro Enea, Dionigi parla di Mezenzio come di un generico βασιλεύς Τυρρηίων (*Romanae antiquitates* 64-65). Con il Musti potremmo supporre che il silenzio sia indotto dal non voler legare il nome del tirreno Mezenzio alla pelasgica Caere: cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica*, cit., pp. 30 ss.

¹⁰⁶ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 67 ss.

¹⁰⁷ Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 47, 1: cfr. su questo passo l'accurata analisi di D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* T. 101, 1 (1989), pp. 207 ss., vi torneremo più approfonditamente nella parte III.

¹⁰⁸ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 67 ss.

¹⁰⁹ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 75 ss.

In Dionigi l'istituzione del rito feziale e del relativo sacerdozio è collocata sotto il regno del sabino Numa, il quale a sua volta la trarrebbe o dagli Equicoli¹¹¹ o (come riportato da Gellio) da Ardea¹¹². Ma notizie relative al rito feziale vengono riportate dall'Alicarnate già al capitolo 21 del I libro, ove rituali simili a quelli propri dello *ius fetiale* si ritrovano nei centri di *Falerii* e *Fescennium*, centri etruschi su cui Dionigi "rivendica un'influenza pelasgica", al fine di evidenziare comunque l'origine greca del rituale¹¹³.

In Livio troviamo notizie sui feziali nei capitoli 22¹¹⁴ e 24¹¹⁵ del primo libro, poi nel capitolo 32 l'istituzione del rito viene attribuita ad Anco Marcio, infine troviamo il rituale della *deditio* solo con Tarquinio Prisco¹¹⁶.

Dionigi quindi, in virtù di "una tendenza anticipatrice e razionalizzatrice, che raccoglie sotto il nome del re sabino tutte le istituzioni attinenti alla sfera sacrale"¹¹⁷, attribuisce alla prima fase latino-sabina l'istituzione del rito, laddove invece Livio sembra far riferimento a due

¹¹⁰ G. TURELLI, «*Audi Iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011, pp. 49 ss.

¹¹¹ G. TURELLI, «*Audi Iuppiter*», cit., p. 45, indica un documento epigrafico (che però ritiene riferibile al periodo tardo repubblicano) che avallerebbe la connessione del rito feziale con il popolo degli equicoli.

¹¹² Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 72, 1.

¹¹³ G. TURELLI, «*Audi Iuppiter*», cit., p. 49.

¹¹⁴ Ove si legge di una *rerum repetitio* nell'ambito di tensioni con Alba.

¹¹⁵ In cui viene descritto nei dettagli il rito feziale tenuto prima del leggendario scontro tra Orazi e Curiazi. Riportiamo il testo di Livio, *Ab urbe condita* 1, 24, 4-9: 'Tum ita factum accepimus, nec ullius vetustior foederis memoria est. Fetialis regem Tullum ita rogavit: "Iubesne me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire?" Iubente rege, "Sagmina" inquit "te, rex, posco." Rex ait: "Pura tollito." Fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. Postea regem ita rogavit: "Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, vasa comitesque meos?" Rex respondit: "Quod sine fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio." Fetialis erat M. Valerius; is patrem patratum Sp. Fusium fecit, verbena caput capillosque tangens. Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est, sancendum fit foedus; multisque id verbis, quae longo effata carmine non operae est referre, peragit. Legibus deinde, recitatis, "Audi" inquit, "Iuppiter; audi, pater patratus populi Albani; audi tu, populus Albanus. Ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum ille Diespiter populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam; tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque." Id ubi dixit porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani suumque ius iurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt.'

¹¹⁶ Cfr. Livio, *Ab urbe condita* 1, 38, 1, ove viene riportata la formula della *deditio* (ossia della resa) dei Collatini.

¹¹⁷ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 75.

tradizioni, fuse poco armonicamente¹¹⁸, e di cui quella anticipatrice (in senso anti-etrusco) sarebbe verosimilmente da riferire a Valerio Anziante¹¹⁹.

Risulta condivisibile l'idea che "la magnificazione dell'elemento sabino", doveva risultare tendenzialmente innocua rispetto alla coerenza del discorso etnografico dionisiano: "c'era troppa consapevolezza dell'arretratezza della civiltà dei Sabini, perché si potessero temere confronti con Roma"¹²⁰.

Livio al contrario, come si è visto, oltre a non curarsi del discorso propriamente etnico, pare tendenzialmente reticente rispetto alle fuorvianti anticipazioni che già l'annalistica – in particolare con Valerio Anziante – e poi in maniera sistematica Dionigi, avevano proposto a danno del periodo etrusco e dei suoi fondamentali apporti di civiltà e di progresso politico e militare.

La prospettiva di Livio si mostra in realtà pro-etrusca solo per contrasto con quella di Dionigi. È la partigianeria dionisiana che fa di Livio uno storico "amico" degli Etruschi, laddove in realtà la sua pare piuttosto una sincera neutralità nei confronti delle dispute sulla provenienza etnica.

Questo approccio al racconto delle origini, in cui l'attenzione del Patavino si concentra piuttosto sull'esaltazione delle nobili gesta dei primi romani, può aver favorito una maggiore attenzione filologica ai dati storici, specie se proprio la semplicità e l'arretratezza dei costumi dovevano rappresentare la ragione stessa (o la fonte) di tale alta moralità antica. Le fonti cui attingeva Livio, poi, inevitabilmente testimoniavano (seppur spesso sotto i sedimenti di successive manipolazioni) come in ogni settore in cui si esplicasse l'agire dell'uomo romano, si individuassero apporti e derivazioni dal misterioso (ancora ai nostri giorni) mondo dei *Turrhēnoi*.

Ovviamente l'opera di "romulizzazione" che l'annalistica anti-etrusca, e, sulla sua scia, Dionigi hanno messo in atto, in relazione ad alcuni fenomeni centrali in questo lavoro – la divisione ternaria del corpo civico, il raddoppio delle tre centurie di *celerēs* della cavalleria, la figura di Mastarna e dei fratelli Vibenna, il passaggio dalla monarchia alla repubblica e la figura di Porsenna – presuppone necessariamente, affinché l'analisi risulti fondata, "che sia garantita dalla verosimiglianza storica l'etruschità o l'appartenenza al periodo

¹¹⁸ In questi termini D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 76. Cfr. anche G. TURELLI, «*Audi Iuppiter*», cit., pp. 50 – 51.

¹¹⁹ Nonché a L. Calpurnio Pisone Frugi, e per il loro tramite, infine, agli *Annales Maximi*: cfr. G. TURELLI, «*Audi Iuppiter*», cit., p. 50.

¹²⁰ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 71.

dei Tarquini”¹²¹ dei suddetti fenomeni. Ragion per cui si ritiene necessario riprendere volta per volta il confronto fra Livio e Dionigi nell’ambito della trattazione delle singole questioni, in un costante e continuo riferimento alle diverse concezioni e tendenze che i due storici augustei – nella loro opera di assemblaggio e rimediazione delle precedenti fonti – hanno trasposto nelle rispettive storie.

Ciononostante si è ritenuto opportuno premettere tale capitolo rispetto a quelli in cui si entrerà nel merito delle riforme istituzionali del VI sec. a.C., al fine di richiamare immediatamente il diverso bagaglio culturale e ideologico che si cela dietro le letture proposte dalle fonti antiche, e delle inevitabili ripercussioni che tali premesse hanno sulla trasmissione dei dati storici.

Capitolo 2 – Le immagini di Servio Tullio e l’idea di *libertas* repubblicana

Permanendo nel solco tracciato nel capitolo precedente, e quindi continuando l’analisi della pubblicistica inerente l’arcaicità romana e il periodo immediatamente successivo – generalmente considerato teatro del trapasso dal regime monarchico a quello repubblicano – si rivolgerà ora l’attenzione a quella tendenza, già probabilmente presente nella prima annalistica¹²², a fare di Servio Tullio e della sua azione di governo non solo un simbolo, ma quasi (in modo almeno in apparenza fondamentale) un fondatore della forma di governo repubblicana, o per lo meno di quelle norme (o prassi) e strutture costituzionali che ne permisero poi l’istituzione e il funzionamento.

¹²¹ Così D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica*, cit., p. 40.

¹²² Secondo il Mazzarino il riferimento plutarco al storico Promathion sarebbe da inserire nel contesto della *koiné* centro italica del VI sec. a.C., in cui la battaglia per Roma, vide uno dei protagonisti in Servio Tullio, *magister* autore di una rivoluzione democratica in antitesi ai Tarquini: cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I, cit., pp. 190 ss.

Come avremo modo di approfondire nei successivi capitoli, la figura di Servio è circondata da un alone di mistero (del resto caratterizzante tutte le figure – fra le quali in particolare Romolo e Numa, forse più propriamente ancora confinate negli spazi simbolici del mito – della monarchia romana) che ne determinò, e tuttora ne determina, un carattere elastico, nel suo prestarsi a fungere da modello e fondamento di questa o di quella tendenza politica, di questa o di quella teoria costituzionale. Ciò posto, l’assidua presenza di riferimenti eulogici, comune a filoni storiografici non sempre ideologicamente omogenei, presuppone o la valorizzazione di solo alcuni aspetti connessi con la politica di Servio – di volta in volta quelli funzionali a un discorso storico-politico più o meno “di parte” – o, come crediamo, l’esistenza di un nucleo essenziale di valori etici (presto consolidatisi in principi o prassi consuetudinarie) condivisi a prescindere dall’appartenenza alle diverse correnti politiche in lotta e in qualche modo riconducibili storicamente alla figura di Servio Tullio.

Ciò premesso, l’accostamento tra *Servius Tullius* e la *libertas* repubblicana, pone diversi problemi in relazione all’idea stessa di *libertas* che, come vedremo di seguito, fu elaborata dalle fonti, in particolare tra I secolo a.C. e I secolo d.C.

Si è già visto, nel capitolo precedente, come da Fabio Pittore in avanti la storiografia romana, oltre a conoscere una bipartizione tra autori che adoperavano la lingua greca e che si rivolgevano a un pubblico ellenofono e autori che (da Catone e Calpurnio Pisone) utilizzavano il latino, in una prospettiva certamente maggiormente italo-centrica, conosca una bipartizione tra una corrente “filo-ottimate” e una “filo-popolare”¹²³. Queste due tendenze sono riscontrabili già nei racconti della cosiddetta “seconda annalistica”, sorta successivamente alla pubblicazione, per opera del *pontifex maximus* Mucio Scevola (130 a.C.)¹²⁴, degli *Annales Maximi*, e i cui tratti caratterizzanti erano

¹²³ F. MORA, *Storiografia greca e romana*, cit., pp. 9-10.

¹²⁴ La Marastoni osserva che, come testimoniato dallo stesso Dionigi (7, 1, 4-6), se i primi annalisti ebbero modo di fruire direttamente degli autori greci, l’annalistica più tarda poté attingere ad essi solo in via indiretta, colmando di volta in volta “le carenze documentali sulla base di fatti e ideologie a loro contemporanei”: così S. MARASTONI, *Servio Tullio e l’ideologia sillana*, Roma, 2009, p. 2. Cfr. anche E. GABBA, *Dionigi e la Storia di Roma Arcaica*, cit., pp. 140-141.

una dimensione più estesa del racconto¹²⁵, una sempre più accentuata trasposizione di temi repubblicani all'epoca monarchica, e, appunto, la natura sempre più bipartita¹²⁶ della storiografia, presto polarizzatasi intorno alle figure del filo-ottimate Valerio Anziante e del filo-popolare Licinio Macro¹²⁷.

Gli storici antichi (in particolare Livio)¹²⁸ attinsero a tali fonti in modo tendenzialmente indiscriminato¹²⁹, per cui le relative opere, pur dotate di un apparato ideologico generalmente coerente, cionondimeno in passi o capitoli specifici rivelano spesso la fruizione di tradizioni diverse e anche politicamente distanti¹³⁰ rispetto all'impianto generale dell'opera stessa. Non stupirà quindi se nel conservatore Livio siano riscontrabili passi di contenuto filo-popolare (o filo-plebeo), probabilmente in gran parte riferibili all'annalista Licinio Macro¹³¹.

In questo contesto, una delle figure certamente più contraddittorie è proprio quella di Servio Tullio. Il nome stesso "Servius", e la connessa vulgata della nascita dalla schiava Ocesia¹³², richiamano non solo una vicinanza ma

¹²⁵ Cicerone più volte aveva lamentato l'estrema concisione e l'aridità letteraria della tradizione annalistica romana: si veda, *De oratore*, 2, 12, 53-54 e *De legibus*, 1, 6 in cui significativamente Attico si fa portavoce di un'esortazione a Cicerone stesso, al fine di convincerlo a intraprendere la scrittura di una vera opera storiografica, di cui si lamentava l'assenza nella cultura romana.

¹²⁶ L'Ogilvie ha analizzato il carattere bipolare delle fonti storiografiche principali di Livio, individuandone un orientamento filo-plebeo o filo-popolare in Licinio Macro che a sua volta avrebbe attinto a Gneo Gellio, e uno filo-ottimate in Valerio Anziante, il quale avrebbe ripreso L. Calpurnio Pisone Frugi: cfr. R. M. OGILVIE, *A commentary on Livy. Books 1-5*, cit., pp. 5 ss., nonché D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 27.

¹²⁷ Sul punto, per tutti, F. MORA, *Storiografia greca e romana*, cit., pp. 9-10.

¹²⁸ Si veda J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit., p. 732.

¹²⁹ V. ARENA, *Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge–New York, 2012, p. 81.

¹³⁰ A questo proposito la Arena sottolinea giustamente come la pubblicistica di orientamento 'popularis' ci sia giunta in modo frammentario e disorganico, e in particolare grazie ai discorsi riportati dal *De re publica* di Cicerone (che certamente non simpatizzava per i *populares*): cfr. V. ARENA, *Libertas*, cit., p. 117.

¹³¹ Si veda in particolare, sull'uso promiscuo delle fonti annalistiche da parte di Livio, C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, cit., pp. 130-131.

¹³² Livio, *Ab urbe condita*, 1, 39, 5; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 1, 2; Plutarco, *De fortuna Romanorum* 10, 323; Plinio, *Naturalis historia*, 36, 204; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Nothum*. La vulgata dell'origine servile di Servio Tullio, come già accennato, si collega a più complessi problemi storiografici: il Mazzarino ha dedicato pagine molto importanti allo studio della citazione plutarchea (*Romulus*, 2, 6) riferita allo storico Προμαθίων (Promathion). Come abbiamo già visto nel precedente capitolo, secondo il Mazzarino, che identifica *Promathion* citato da Plutarco nel *Promathos* samio (VI sec. a.C.),

persino un'appartenenza al mondo plebeo e addirittura servile. Ed effettivamente tutto l'*excursus* politico di Servio è intriso di politiche e riforme di connotazione fortemente "filo-plebee"¹³³, dalle distribuzioni dell'*ager publicus*¹³⁴, alla promessa di abolizione dei debiti¹³⁵, alla presunta elezione (o acclamazione) nei comizi¹³⁶.

questa costituirebbe "il primo documento della storiografia greca su Roma". La citazione è inserita nel II capitolo della storia di Romolo, nell'ambito di un *excursus* sulle varie versioni che lo storico di Cheronea ebbe modo di reperire sull'origine (anche onomastica) di Roma. Quella di Promathion (o Promathos) citata per ultima, racconta che i due gemelli sarebbero il frutto dell'unione tra un divino fallo igneo e una schiava della figlia di Tarchetio – nome che richiamerebbe ascendenze etrusche e legami con i Tarquinii: Tarchetio da *Tarchu* (si ricordi anche il *Cneve Tarchu[nies] Rumach* del ciclo pittorico vulcente) – esattamente corrispondente alla storia delle origini servili di Servio Tullio. Il Mazzarino (ma *contra* cfr. E. GABBA, *Roma arcaica – Storia e storiografia*, cit., pp. 33-34) ha sostenuto che solo il contesto sociale centro italiaco del VI sec. a.C., epoca quindi molto vicina al Servio Tullio *magister* democratico, alleato dei focei messaloti e adoratore dell'Artemide massaliota (la divinità plebea Diana), avrebbe potuto legare Romolo e Remo a un'origine servile: cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I, cit., pp. 190 ss.

¹³³ Al netto delle anacronistiche anticipazioni annalistiche e della storiografica antica, possiamo considerare "la plebe" oggetto delle favorevoli politiche di Servio Tullio, come un soggetto politico ancora in formazione. Solo a partire dall'epoca repubblicana, infatti, troveremo una plebe cosciente della propria condizione di subalternità politica e sociale (ma probabilmente, in parte, non più economica) e in lotta contro il patriziato al fine di ottenere, in particolare, un maggiore riconoscimento all'interno del nuovo contesto istituzionale.

¹³⁴ In Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 9, Servio tiene un discorso dinanzi al popolo – probabilmente i comizi curiati (e non una semplice *contio*) visto il termine ἐκκλησία utilizzato dall'Alicarnate – in cui promette una commisurazione del *tributum* sulla base del costituendo sistema censitario e la distribuzione dell'*ager publicus* conquistato in battaglia dai *cives*. Successivamente Dionigi (4, 27, 6) stesso ci informa di un'effettiva distribuzione viritaria eseguita dopo la resa della dodecapoli etrusca (in particolare a danno delle città di Cerveteri, Tarquinia e Veio), ma riferita questa volta non più agli *humiles*, piuttosto ai Ρωμαίων τοῖς νεωστὶ προσεληλυθόσι πρὸς τὴν πολιτείαν: cfr. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, Copenhagen, 1980, pp. 238 ss. La MARASTONI fa giustamente notare come quest'ultima versione delle distribuzioni di terra effettuate da Dionigi sia più aderente alla versione varroniana (e Varrone fu una fonte privilegiata dello storico di Alicarnasso), in *De vita populi Romani* 1, 8: cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., p. 26.

¹³⁵ Si veda Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 9, 6 e 4, 10, 2 ove è lo stesso Servio a saldare i debiti degli indigenti, facendo disporre dei banchi nel foro ove procedere alla liquidazione. In Dionigi, *Romanae antiquitatis* 4, 11, 2, sempre nell'ambito di un discorso autocelebrativo, Servio si vanta di aver vietato che i poveri venissero arrestati e privati della libertà a causa dei debiti.

¹³⁶ Tutti elementi che farebbero supporre una derivazione dalla tradizione storiografica filo-popolare: cfr. V. ARENA, *Libertas*, cit., pp. 80–81, 118 ss.

Tuttavia è proprio una tradizione filo-ottimate che dal celeberrimo verso del poeta Accio¹³⁷ (che ne aveva fatto il re *qui libertatem civibus stabiliverat*)¹³⁸, passando per Cicerone, ma poi anche Livio e Dionigi e sino a Gellio e Appiano, ne fanno un esempio di antica saggezza e, in alcuni casi, perfino il padre nobile (o almeno “putativo”) della libertà repubblicana: dato, questo, apparentemente paradossale, se solo si consideri che Servio – seppur con differenze tra i diversi autori (e in particolare ancora una volta tra Livio e Dionigi) – risulta comunque incarnare un potere monarchico.

Questa dunque la prima vistosa aporia¹³⁹: l’esplicito riferimento a un “re”, come a un fondatore, se non dell’assetto di governo repubblicano, delle norme¹⁴⁰ che ne consentirono l’istituzione e il funzionamento.

¹³⁷ Sulla probabile vicinanza del poeta Accio alle idee politiche della oligarchia senatoria si veda E. GABBA, *Il Brutus di Accio*, in *Atti del III congresso internazionale di studi sul dramma antico*, Roma, 1969, p. 378.

¹³⁸ Il celebre verso, tratto dal *Brutus* di Accio è citato da Cicerone nell’orazione *Pro Sestio*, 123.

¹³⁹ In realtà tale (presunta) aporia sembrerebbe essere comunque parziale, nel suo riferirsi solo alla pubblicistica di parte ottimate. Come ha opportunamente rilevato il Venturini, in particolare dall’analisi di Sallustio, *De Catilinae coniuratione* 6, 6–7, sembra delinearsi un’idea di *libertas* (propria della pubblicistica filo-popolare) estranea all’usuale contrapposizione col *regnum* (a cui equivale in sostanza la contrapposizione tra *res publica* e *regnum*), che anzi non esclude si associ “il *regnum* della prima epoca (ossia evidentemente in età anteriore a Tarquinio il Superbo) alla *libertas* e all’*augere rem publicam*”, il che renderebbe meno paradossale l’elevazione di Servio Tullio a simbolo e modello della libertà repubblicana: cfr. C. VENTURINI, “*Libertas*” e “*dominatio*” nell’opera di Sallustio e nella pubblicistica dei “*populares*”. *Osservazioni e problemi*, in *Studi per E. Graziani*, Pisa 1973, pp. 638 ss. Elementi riconducibili alla tradizione filo-popolare erano comunque riscontrabili anche nel citato verso del poeta Accio (*Tullius, qui libertatem civibus stabiliverat*). Il Gabba, pur legando il poeta e drammaturgo romano alla tradizione filo-ottimate, sostiene che “in Accio la monarchia non era condannata in sé, ma nella sua forma degenerata”. Lo studioso ipotizza anche che “probabilmente già in Polibio, nella cosiddetta ἀρχαιλογία perduta del libro VI, Servio Tullio era raffigurato come il vero βασιλεύς, fra Romolo μόναρχος e Tarquinio Τύραννος”: così E. GABBA, *Il Brutus di Accio*, cit., p. 380. In G. VALDITARA, *Leges e iurisprudencia. Fra democrazia e aristocrazia*, in *SDHI* 80 (2014), p. 42, l’immagine di Servio come colui che *libertatem civibus stabiliverat* viene collegata alla legislazione sui contratti e sui delitti che avrebbero garantito una giustizia uguale per tutti.

¹⁴⁰ Oltre ai *commentarii Servii Tulli*, citati da Livio (2, 1, 1) e a cui fa verosimilmente riferimento Appiano trattando delle riforme dell’88 a.C. operate dai consoli Silla e Pompeo Rufo, a Servio Tullio è attribuita l’emanazione di 50 leggi “sui contratti e sulle ingiustizie nelle tribù”: cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 13, 1: ... ἔπειτα τοὺς νόμους τοὺς τε συναλλακτικῶς καὶ τοὺς περὶ τῶν ἀδικημάτων ἐπεκώρωσε ταῖς φράτραις: ἦσαν δὲ πενήκοντά που μάλιστα τὸν ἀριθμόν... (poi fece approvare le leggi sui contratti e sui delitti alle curie, estese allora a cinquanta). In Tacito si fa menzione, a proposito di Servio, di un

Del resto è agevole notare come tra il finale del I libro dell'*Ab Urbe condita* e l'*incipit* del II (che appunto introduce la nuova epoca repubblicana) non pare esserci soluzione di continuità.

Livio chiude la narrazione relativa alla fase monarchica di Roma con l'elezione, "sulla base dei commentari di Servio", dei due consoli e inizia quella inerente alla *res publica* presentando un nuovo soggetto: "il popolo romano libero".

[1, 60, 3] *Regnatum Romae ab condita urbe ad liberatam annos ducentos quadraginta quattuor. Duo consules¹⁴¹ inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Ser. Tulli creati sunt, L. Iunius Brutus et L. Tarquinius Collatinus.*

[2, 1, 1] *Liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora quam hominum peragam¹⁴².*

La politica di Servio e, nello specifico, le norme da lui poste¹⁴³ (o a lui attribuite) assumono quasi la funzione di un ponte¹⁴⁴ che – seppur sottile e celato fra le fronde del racconto canonico sul trapasso dalla monarchia alla repubblica – congiunge due fasi della storia romana arcaica. Ciò, peraltro, pur

generico attributo di *legum sanctor* (Tacito, *Annales* 3, 26, 4). Mentre Livio non pare far riferimento ad una vera e propria legislazione "privatistica" serviana.

¹⁴¹ La tematica del trapasso dall'ordinamento monarchico a quello repubblicano è una delle più complesse e dibattute della storia di Roma arcaica. Sul punto si veda B. LINKE, *Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischer Organisationsformen in der frühromischen Geschichte*, Stuttgart, 1995, pp. 137 ss. Torneremo più approfonditamente sulla questione nell'ambito della Parte 3.

¹⁴² Qui Livio esplicitamente collega la conquista della libertà con l'avvento del nuovo ordinamento repubblicano. Vi è alla base sia una concezione quasi storicistica del patavino – su cui rinviamo al prosieguo del capitolo – ma anche la consapevolezza che due degli aspetti decisivi che sostanziavano la nuova *libertas*, il tribunato della plebe e la *provocatio ad populum*, non potessero essere retroposti all'epoca monarchica (ma vedremo *infra* come probabilmente così non è, in particolare in riferimento alla *provocatio*, nella speculazione ciceroniana): si veda per tutti L. AMIRANTE, *Sulla provocatio ad populum fino al 300 a.C.*, in *Studi di storia costituzionale romana*, Napoli, 1991, p. 84.

¹⁴³ Sulla possibilità di collocare in epoca serviana i c.d. *commentarii* di Servio Tullio cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 267, n. 76; 289; 296; cfr. anche ID., *Appunti sull'ordinamento centuriato*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, 1 (1989), pp. 107 ss.; da ultimo cfr. ID., *Leges e iurisprudencia*, cit., p. 26. Già P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, p. 685 aveva criticato le argomentazioni del Coli, tendenti a collocare i *commentarii* nella prima metà del V sec. a.C.: cfr. in effetti U. COLI, *Tribù e centurie nell'antica repubblica romana*, in *SDHI*, 21 (1955), spec. p. 189.

¹⁴⁴ Ponte che si potrebbe, in particolare, identificare nell'istituzione del *comitiatus maximus* "alla cui creazione aveva precedentemente provveduto, democratico avanzi lettera, il buon re Servio Tullio": così A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, p. 13.

non sottintendendo alcuna “concezione evoluzionistica”¹⁴⁵ dei cambiamenti costituzionali avvenuti a Roma nel V secolo a.C., ci suggerisce altresì di rifuggire da schematismi netti e, nella loro astrattezza, probabilmente poco verosimili.

La nostra ricerca, a questo punto, potrà trarre sicuro giovamento da una rapida analisi dell’uso che la pubblicistica romana faceva del termine *libertas*.

Come noto, al termine *libertas*, sono state attribuite almeno due interpretazioni differenti, attinenti a due diverse prospettive di studio. “Secondo la prima, *libertas* è una nozione giuridica che quando si analizza con cura, si dimostra identica alla nozione di *civitas*¹⁴⁶. [...] Secondo l’altra è una nozione vaga che di solito cela interessi egoistici^{147,148}. Ed è in quest’ultimo

¹⁴⁵ Mazzarino, trattando della mai sopita disputa storiografica sul passaggio dalla monarchia alla repubblica, ci sembra aver delineato con chiarezza il giusto rapporto (non di esclusione) tra “evoluzione” e “rivoluzione”: “Ci si può chiedere: è necessario, per intendere il processo evolutivo, escludere ogni rivoluzione o conflitto violento? O, viceversa, è metodico, per sottolineare l’aspetto rivoluzionario, non occuparsi di quelle esigenze che già per se stesse imponevano un’evoluzione dallo stato monarchico al repubblicano? Evoluzione e rivoluzione non sono mai concetti che necessariamente si escludono senza comporsi in unità, ossia in superiore concretezza storica: nulla avviene che non sia giustificato o postulato da una «esigenza», ossia da un generico processo evolutivo; e questa esigenza non diventa «atto» senza una volontà operante, che non sia tanto determinata, quanto positivamente attiva”: così S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., p. 170.

¹⁴⁶ Già in T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III, Graz, 1953, p. 63, ma cfr. anche J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik*, Kallmünz, 1972, pp. 23 e G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma, 1996, p. 176.

¹⁴⁷ Il Momigliano si riferisce alle parole del Syme, il quale afferma che “libertà e legalità sono parole altisonanti: dovranno essere pertanto tradotte, a mente fredda, con privilegi e interessi costituiti”: cfr. R. SYME, *La rivoluzione romana*, cit., p. 61. Già in C. WIRSZUBSKI, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero*, trad. it., Roma-Bari, 1957, lo stretto ancoraggio del concetto di *libertas* alle contingenti e cangianti istanze politiche, partendo dal periodo dei Gracchi e fino al primo principato, lo rendeva un concetto in continuo divenire. Diversa la prospettiva di J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik*, cit., pp. 23 ss., che restringe l’analisi del concetto – essenzialmente giuridico – di *libertas* al solo periodo repubblicano. Da ultimo la Arena, in disaccordo con una visione meramente egoistica e utilitaristica dell’uso del concetto di *libertas* da parte dei romani della tarda epoca repubblicana, ha inteso dimostrare “how political thought itself informed the discourse on *libertas*...”: in V. ARENA, *Libertas*, cit., p. 6; cfr. anche J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit., pp. 729 ss.

¹⁴⁸ Cito dall’appendice di A. MOMIGLIANO, *Libertà e libertas*, in C. WIRSZUBSKI, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero*, trad. it. Roma-Bari, 1957, p. 259 (già comparsa in «*Journal of Roman Studies*» 41 [1951], pp. 146 ss., ora in *Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Roma 1975, pp. 958 ss.).

campo d'indagine che l'uso del termine ha certamente risentito del carattere bipolare della tradizione storiografica romana: *libertas* è così divenuta un vero e proprio strumento di propaganda delle opposte fazioni, come del resto è avvenuto a proposito dello stesso Servio Tullio, la cui figura è strettamente legata alla *libertas*.

Risulta ragionevole considerare il concetto di *libertas* – che il Syme definisce concetto “vago e negativo”, come “libertà dalla dominazione di un tiranno o di una fazione”¹⁴⁹ – non relegabile esclusivamente nel campo della dialettica politica (il Syme utilizza la locuzione “intrigo politico”)¹⁵⁰.

La stessa forza persuasiva nell'ambito del suo uso in contesti polemici – di cui certo non escludiamo qui la frequenza – non poteva non trovare la propria fondamentale origine (e probabilmente l'essenza stessa) in una serie di principi e istituti, anche di natura giuridica, che la riempissero di contenuti tangibili¹⁵¹.

Presupponendo il diverso utilizzo polemico del concetto di *libertas*¹⁵², resta un dato su cui riflettere: proprio quella pubblicistica di parte ottimata in cui è più marcata la contrapposizione tra *regnum* (divenuta una vera e propria

¹⁴⁹ R. SYME, *La rivoluzione romana*, cit., p. 157.

¹⁵⁰ R. SYME, *La rivoluzione romana*, cit., p. 157, cfr. V. ARENA, *Libertas*, cit., pp. 73 ss., ove in particolare si pone l'attenzione sul fatto che i romani concepissero la libertà della repubblica negli stessi termini della libertà del singolo cittadino, e quindi in opposizione ai concetti di *servitus* e *dominatio*.

¹⁵¹ I principi regolanti le magistrature curuli e il tribunato della plebe, lo *ius provocationis*, il ruolo fondamentale dei *comitia*, il principio di collegialità e di temporaneità: su tutto questo cfr. J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik*, cit., pp. 23 ss. Più di recente G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, cit., pp. 176 ss., pur ammentando, appunto sulla scia del Bleicken, la “giuridicità fondamentale del concetto di *libertas*”, allarga ulteriormente il campo d'indagine, non soffermandosi sulla c.d. “libertà data” (appunto già formalizzata giuridicamente), ma analizzando le ragioni di una libertà “presa o conquistata o da conquistare”, legata a istanze politiche – articolatesi nelle confliggenti fazioni dei *populares* e degli *optimates* – e influenze filosofiche. Da ultimo cfr. E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio*, in *BIDR*, CVIII (2014), pp. 139 ss., ove analizzando le immagini moderne (da Constat in avanti) del concetto di libertà degli antichi, lo studioso non ha mancato di sottolineare – nell'ambito delle tematiche trattate – come anche la pubblicistica contemporanea risulti “non sempre immune dal condizionamento di una logica moderna sull'esperienza antica”, in particolare per quanto concerne l'uso (o l'abuso) di categorie come quella di “stato” e di “diritti della personalità” per le società antiche, laddove le stesse sembrerebbero trovare una più opportuna collocazione storica solo dall'epoca (e dalla speculazione) moderna in avanti; si vedano anche le condivisibili osservazioni che già aveva proposto su questo argomento R. ORESTANO, *Il problema delle «persone giuridiche» in diritto romano*, cit., pp. 185 ss.

¹⁵² Cfr. anche V. ARENA, *Libertas*, cit., pp. 116 ss.

“ossessione” a partire dal tribunato di Tiberio Gracco)¹⁵³ e *libertas*¹⁵⁴, propone con forza l’immagine di Servio Tullio come il fondatore della libertà, il che ci porta a ulteriormente approfondire la consistenza di tale termine.

Che alla *libertas*, generalizzando, si contrapponga uno stato di soggezione (come generica mancanza della possibilità di autodeterminazione) sembra un dato difficilmente controvertibile. Maggiori problemi pone la più specifica (e probabilmente originaria) contrapposizione tra *libertas* e *servitus*¹⁵⁵, laddove quest’ultima tende – anche alla luce della stessa etimologia del termine *liber* (derivante da **leudho*, e indicante “appartenenza a una razza etnica designata con una metafora di crescita vegetale. Questa appartenenza conferisce un privilegio che lo straniero e lo schiavo non conoscono mai”)¹⁵⁶ – a corrispondere alla distinzione tra gli appartenenti alla stirpe cui competono esclusivamente le funzioni di autogoverno e gli estranei ad essa, ossia gli stranieri, i quali nella società romana, fortemente votata al conflitto bellico, potrebbero assimilarsi agli schiavi¹⁵⁷.

¹⁵³ In questi termini J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit., p. 762.

¹⁵⁴ Un esempio di tale contrapposizione è costituito dalla tendenza della pubblicistica filo-ottimate di distinguere tra *regna* (o *reges*) e *liberi populi* o *libera civitates* a seconda della loro costituzione, monarchica nel primo caso, repubblicana nel secondo: cfr. Cicerone, *Ad familiares* 4, 3; *Pro Balbo* 9; 13; 15; *De Lege agraria contra Rullum* 1, 8; 2, 15; 2, 62; 2, 98; *Pro rege Deiotaro* 15; *In Verrem* 2, 5, 168; *Philippicae* 9, 2, 4; *Pro Sestio* 30, 64; *De divinatione* 1, 43, 65; 2, 39, 81. Cfr. altresì Livio, *Ab urbe condita* 23, 3, 4 ove il nobile capuano Pacuvio Calvio pone l’alternativa (di chiara ispirazione aristocratica) ai suoi concittadini tra un *rex, quod abominandum, aut, quod unum liberae civitatis consilium est, sentus habendus*; cfr. Livio, *Ab urbe condita*, 34, 57, 7; 38, 48, 3; 39, 5, 2; 40, 17, 1; 42, 33, 6; 45, 8, 5; 19,1; ma si veda anche il filo-*populares* Sallustio, *Bellum Catilinae* 6, 7 in cui, come visto, la contrapposizione non è tra *regnum* e *libertas*, ma tra *regnum* degenerato (*in superbiam dominationemque convortit*) e *libertas* (cfr. VENTURINI, “*Libertas*” e “*dominatio*” nell’opera di Sallustio, cit., p. 638). Si veda anche (Paul., 16 *ad Sab.*) D. 49. 15. 19. Su tale contrapposizione cfr. (con esiti non del tutto condivisibili) U. COLI, *Regnum*, in *SDHI*, 17, 1951, pp. 17 ss.

¹⁵⁵ Se si compulsano le disposizioni decemvirali si può notare come le due contrapposizioni sono compresenti, ma già prevalente risulta quella tra *libertas* e *servitus* (si vedano *tab. II*, 1a; *V*, 8b; *VI*, 6; *VII*, 12; *VIII*, 3; *VIII*, 14) mentre in *tab. IV*, 2 e *V*, 1 la contrapposizione è tra soggetti liberi nei confronti della *civitas* ma assoggettati alla potestà patriarcale.

¹⁵⁶ F. CASSOLA, *Solone, la terra, gli ectemori*, in *La parola del passato. Rivista di Studi Antichi*, 19 (1964), p. 46; É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. II. Potere, diritto, religione*, trad. it. Torino 2001 (ed. or. 1969), p. 249. Da ultimo cfr. E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 176.

¹⁵⁷ Prendo spunto dalla recente analisi dello Stolfi, che ha insistito sulla “carattere *lato sensu* politico che nella comunità arcaica (e a Roma come altrove) riveste ogni partizione etnica o aggregazione plurifamiliare”: così E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 176.

Nel definire il concetto di libertà non si può quindi prescindere dal suo opposto¹⁵⁸, e insito nel concetto di *servitus* è quello di estraneità alla comunità politica (che nella dinamica storica può divenire totale subordinazione alla stessa)¹⁵⁹.

Dal punto di vista più schiettamente politico la libertà tende invece a coincidere con la *res publica*¹⁶⁰, la quale a sua volta rappresenta la “costituzione¹⁶¹ medesima del popolo”¹⁶². Celeberrima a tal proposito la definizione ciceroniana: *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione*¹⁶³ *sociatus*¹⁶⁴.

¹⁵⁸ Scrive M. POHLENZ, *La libertà greca*, trad. it. Brescia 1963, p. 7: “La libertà è concetto che si chiarisce nel contrasto. Esistono uomini liberi solo là ove ve ne sono di non liberi”.

¹⁵⁹ Seppur sia ancora aperta la questione sulla possibilità che un cittadino romano venisse reso schiavo in patria, al fine del nostro discorso le diverse prospettive risultano ininfluenti nella misura in cui, comunque, tutte concordano nel ritenere l’esistenza di una corrispondenza biunivoca tra *libertas* e *civitas*. Il De Martino, per esempio, ha sostenuto “l’assurdità del precetto sulla vendita *trans Tiberim*, come viene inteso generalmente dagli studiosi [... *scil.* i quali adducono] il principio che nessun cittadino poteva essere ridotto in schiavitù in patria”: così F. DE MARTINO, *Intorno all’origine della schiavitù a Roma*, in «Labeo» 20 (1974), p. 170. Ma, seppur tale prospettiva sembri, escludendo la funzione di immunità garantita dal suolo patrio, indebolire le prerogative connesse con lo status di *civis*, non altera in alcun modo la corrispondenza quasi perfetta – ed è questo il dato che qui più rileva – tra *libertas* e *civitas*: così il cittadino caduto in schiavitù, a seguito di una *capitis deminutio maxima* perde sia la libertà che la cittadinanza, venendo escluso dalla comunità (come uno straniero in patria), mentre, verosimilmente già in età arcaica, con la *manumissio* l’ex schiavo acquistava anche lo status di cittadino.

¹⁶⁰ “In conclusione *res publica* corrisponde pienamente a *libertas*, sia la libertà che il cittadino plebeo considera *aequa* sia quella che il patrizio reclama per sè come libertà di governare e di essere a vicenda governato e che rispetto a plebei rappresenta la *dignitas*”: così G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma, 1996, p. 48.

¹⁶¹ Si veda in particolare Gaio, *Inst.* 1, 3; *Inst.* 2, 3, 4.

¹⁶² Così G. LOBRANO, *La respublica romana, municipale-federativa e tribunitia: modello costituzionale attuale*, in «Diritto @ Storia», 3 (2004).

¹⁶³ L’Aricò Anselmo si è soffermata sull’analisi dei due fattori aggreganti il *populus* nella definizione ciceroniana: il *consensus iuris* e la *communio utilitatis*. A tale fine la definizione data dall’Africano è posta dalla studiosa nell’ambito di quella polemica (latente in tutto il dialogo ed esplicita nel terzo libro) con la dottrina filosofico-politica di Carneade, il quale aveva sostenuto che non esiste un diritto naturale ma diversi diritti (diversi *pro moribus* e *pro temporibus*: si veda *De re publica* 3, 21) che i popoli si danno in vista sempre di un utile particolare e mutevole nel tempo. Cicerone invece, per bocca di Africano, recupera il tema dell’*utilitas* (o meglio la *communio utilitatis*), considerandola come “causa o funzione” del vincolo naturale che lega i consociati in una dato ordinamento. L’Arpinate considera l’uomo come naturalmente tendente all’aggregazione. In una prospettiva in cui risultano evidenti le influenze aristoteliche, la moltitudine non si consocia per finalità meramente utilitaristiche o

Identificazione totale e concreta che non sottintende alcuna personificazione (e quindi astrazione) del concetto di *populus*¹⁶⁵: “in età repubblicana ordinamento-comunità e ordinamento-organizzazione coincidono”¹⁶⁶.

Nei contemporanei sistemi rappresentativi risulta sempre più evanescente il rapporto tra cittadinanza e sovranità. A Roma, in un contesto politico e culturale pur molto distante dalla realtà democratiche greche¹⁶⁷ ove si ebbe – nel V e nel IV sec. a.C. – una effettiva, tendenziale coincidenza tra "cittadinanza" e "magistratura"¹⁶⁸, l'aspirazione a forme più incisive di partecipazione del corpo civico al governo della *res publica* non mancò di

sotto la spinta delle necessità, piuttosto è la natura stessa dell'uomo che lo porta a aggregarsi in *populus*: il *ius*, che giustamente ricorda l'Anselmo Aricò è per Cicerone *ex natura ortum* (*De legibus* 1, 34), come connotato intrinseco dell'essere umano, lo porta ad una altrettanto naturale aggregazione (e in questo senso il termine *consensus* non avrebbe un significato diverso da *societas, communio, partecipare, comunicare*). Ma il *populus* risulta *sociatus* oltre che dal *consensus iuris*, anche dalla *communio utilitatis*. Ecco quindi come Cicerone recupera il tema dell'*utilitas* in una prospettiva etica: quando il *ius*, naturalmente insito nell'uomo, diviene volontaria condivisione di norme (se il *ius* è infatti *in natura ortum*, la *iustitia* è in *voluntate posita* [si veda *De legibus* 1, 42]) la comunità tutta ne trae giovamento. La prospettiva risulta quindi antitetica rispetto alle scettiche teorie di Carneade, ova la *iustitia* era vista come una “stolezza che nuoce a chi la pratica”: traggo questi spunti da G. ANSELMO ARICÒ, *Ius publicum - Ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, Palermo, 1983, pp.169 ss. Sul rapporto tra *consensus iuris* e *communio utilitas* si veda anche H. P. KOHNS ANDERNACH, *Consensus iuris. Communio utilitatis (zu Cic. Rep. I. 39)*, in «*Gymnasium*», 81 (1974), p. 491 e E. ANDREONI, *Sul contrasto ideologico tra il De re publica di Cicerone e il poema di Lucrezio (La genesi della società civile)*, in *Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia*, Roma, 1979, p. 307.

¹⁶⁴ Cicerone, *De re publica* 1, 39. Cfr. per un inquadramento della definizione ciceroniana nel contesto politico del I sec. a.C. – in particolare in riferimento al problema della guerra sociale e dei *municipes* – F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1972, p. 147; J. E. G. ZETZEL, *Cicero, De re publica: Selections*, Cambridge, 1995, p. 127 ha visto nell'equiparazione *res publica - res populi*, “in essence, an etymological definition [...] ‘publicus’ being cognate with ‘populus’”; *contra* si veda L. MORGAN, *Levi quidem de re ...': Julius Caesar as tyrant and pedant*, in *The Journal of Roman Studies*, 87 (1997), p. 33.

¹⁶⁵ Come pure in dottrina è stato proposto: cfr. *ex multis* U. COLI, *Regnum*, cit., pp. 18 ss.

¹⁶⁶ R. ORESTANO, *Il problema delle «persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 216. Sulla inopportunità di riferire il moderno concetto di “persona giuridica” alle diverse entità collettive elaborate dalla pubblicistica romana cfr. E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, pp. 153 ss.

¹⁶⁷ Nell'Atene democratica del V sec. a.C., in particolare, “anche il più semplice ‘uomo del popolo’ poteva quindi avere la nobilitante consapevolezza di essere portatore di sovranità: così M. POHLENZ, *La libertà greca*, cit., p. 36.

¹⁶⁸ Cfr. E. STOLFI, *Polites e civis*, cit., pp. 27-28.

addivenire a esiti concreti (basti pensare alla politica dei Gracchi), seppur precari e presto eliminati.

Ma l'idea che sorreggeva le suddette possibilità, e che pare marcare la più significativa distanza dalle concezioni moderne di libertà, stava nella radicata convinzione che, almeno potenzialmente, l'appartenenza alla comunità politica (e quindi la titolarità della cittadinanza) si sostanziasse nella possibilità di pervenire a una concreta e diretta cogestione dello spazio pubblico¹⁶⁹.

Certo a Roma furono i ceti più elevati a tenere il controllo quasi esclusivo del timone della *res publica*: “i romani – una volta stabilito che i governanti (*magistratus*) sono «servi del popolo» (Cic. de or. 2.167; Paul. D. 50.16.215) – possono criticare le città greche, ove il popolo governa assemblearmente (Cic. pro Flacco 7.16; rep. 1.26 s.), e scegliere, invece, di affidare vantaggiosamente il governo a «pochi», la cui obbedienza alle leggi (*generalia iussa populi*) viene controllata sia alla fine del mandato, attraverso l'esame giudiziario di eventuali responsabilità, sia – soprattutto – durante il mandato, attraverso l'istituto, necessario alla repubblica, del tribunato e del suo specifico potere di veto”¹⁷⁰.

Se la repubblica romana ebbe tale carattere tendenzialmente aristocratico¹⁷¹, possiamo ritenere che ciò che fece di Servio Tullio il simbolo e, in un certo senso, la fonte della *libertas* repubblicana agli occhi, in particolare, degli ottimati fu l'istituzione del censo e del *gradus dignitatis fortunaequae*¹⁷².

Servio non istituì la disuguaglianza tra i cittadini, che già caratterizzava non solo a Roma, a un certo stadio della loro evoluzione storica, le antiche aristocrazie, ma trasformò una disuguaglianza di sangue (appunto aristocratica, e quindi immutabile) in una disuguaglianza di censo, aperta alla

¹⁶⁹ Lo Stolfi a proposito del noto pamphlet di Benjamin Constant ‘*De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*’, scrive: “Ne scaturiva un quadro interpretativo che, nell'insieme, risulta almeno in parte ancora condivisibile, nella difformità di fondo che traccia fra una libertà propria dei membri delle comunità politiche greche e romana (una libertà che è in primo luogo potere di partecipazione politica, più o meno diretta e capillare) e quella propria degli individui negli Stati moderni – essenzialmente configurata come salvaguardia delle prerogative civili, loro riconosciute in quanto cittadini ...”: così E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 145.

¹⁷⁰ Così G. LOBRANO, *La repubblica romana, municipale-federativa e tribunitia*, cit.

¹⁷¹ Si veda sul punto Parte III, Capitolo 3, § 2.

¹⁷² Livio, *Ab urbe condita* 1, 42, 4.

mobilità e legata sia alle concrete capacità di ascesa sociale dell'individuo sia alla *cura morum*¹⁷³.

La migliore definizione del sistema censitario, elaborata sul piano dell'argomentazione linguistica¹⁷⁴, sembra essere quella di Dumézil, per cui censo equivale a “situare (un uomo o un atto o un'opinione ecc.) nel suo giusto posto gerarchico, con tutte le conseguenze pratiche di questa situazione, e ciò attraverso una giusta valutazione pubblica, un elogio o un biasimo solenni”¹⁷⁵.

Prescindendo in questa sede dal merito della riforma, e in particolare se essa ebbe (per lo meno inizialmente) una valenza essenzialmente militare¹⁷⁶ o

¹⁷³ Lo Schiavone, riferendosi al reclutamento dell'esercito oplitico, giustamente ne identifica la base in “un'appartenenza civica progressivamente costruita sull'identità fra guerriero che combatte, cittadino che partecipa all'assemblea e proprietario di terra che coltiva e produce”: così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 62. Tenderei a ritenere improbabile che questo nuovo soggetto, che si armava a proprie spese, combatteva mettendo a rischio la vita e comunque sempre subendo un danno economico a causa dell'interruzione del lavoro (in particolar modo agricolo) e che, per di più, divenne, forse già sotto i sovrani etruschi, soggetto di imposizione diretta – seppur straordinaria – attraverso il *tributum* (cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, 1982, pp. 194 ss.), non avvertisse ben presto l'esigenza di partecipare alla formazione delle decisioni collettive sovrane in cui, in definitiva, si sostanzia lo spazio politico. La legittimazione di tali istanze trovò fondamento proprio in quella “bilateralità di prestazioni” tra un sistema di potere che concedeva onori e rilevanza politica in rapporto a quanto lo stesso riceveva in termini di sacrificio economico e, qualora fosse servito, anche umano dai suoi membri attivi. La peculiarità di questo nuovo equilibrio sta tutta nella indistinzione sostanziale tra le strutture di potere e i membri fisici che ne componevano le diverse articolazioni. Indistinzione da cui deriva l'assenza della dicotomia individuo/stato nel contesto delle antiche realtà politiche, assenza certamente dovuta alla mancata elaborazione sia del concetto di individuo quale titolare di diritti soggettivi, “frutto compiuto del solo giusnaturalismo moderno” sia del concetto di “stato” (come persona giuridica distinta dai cittadini e dagli stessi governanti) “che vide la luce unicamente nell'elaborazione teorica e nella prassi dell'assolutismo cinque-seicentesco”: così E. STOLFI, *Polítes e civis*, cit., p. 24

¹⁷⁴ Di recente la teoria di Dumézil – la cui argomentazione si inserisce su quanto già il Brugmann aveva individuato per il termine *census*, ossia un campo semantico a partire dalla radice indoeuropea **kens-*, da cui sarebbero derivati il latino *censeo*, il greco *κόσμος*, l'antico iranico *čámsati* – è stata ripresa da V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 35, ove viene riportata anche la tesi del Pisani, seguita poi dal Mazzarino, secondo cui *census* deriverebbe dalla radice primitiva *kent-tu-s*, il cui significato sarebbe “centinaio”, e da cui *census* sarebbe poi passato a significare “contare per centinaia”. In particolare secondo il Mazzarino *ensor* sarebbe, in epoca arcaica, il magistrato “che conta per centurie”: cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 188-189.

¹⁷⁵ G. DUMÉZIL, *Servius et la fortune*, Paris, 1943, p. 188, cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 35-36.

¹⁷⁶ In questi termini P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei comitia centuriata*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, Napoli, 1953, pp. 1-32, ove nello specifico l'autore sostiene che

piuttosto immediate ripercussioni politiche¹⁷⁷, si può comunque affermare che il nuovo sistema di reclutamento¹⁷⁸ e di organizzazione dei membri della città produsse la graduazione di diritti e doveri secondo quella che i filosofi greci concepirono come “eguaglianza geometrica”¹⁷⁹. Questo ancoraggio a una

riunioni del *populus* potrebbero essere esistite anche prima del V sec. a.C. ma il potere deliberante fu ad esse attribuito solo dalle XII tavole. Cfr. anche ID., *Primordia civitatis*, cit., pp. 680 ss., R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., pp. 157 e ss; *contra* F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, cit., pp. 153 ss., A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, in *Roma arcaica* cit., pp. 311 ss. (già in *SDHI*, 4 (1938), pp. 368-377).

¹⁷⁷ Si veda *infra* parte III, capitolo 2.

¹⁷⁸ La figura di Servio Tullio è collegata anche a una fase di importante allargamento della cittadinanza: si veda Dionigi, *Romanae Antiquitates* 4, 22, 3 ove si fa riferimento all'introduzione della prassi di conferire la cittadinanza agli schiavi manomessi (cfr. G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, cit., pp. 193 ss.). Su quest'ultimo aspetto si veda anche E. STOLFI, *Polítes e civis*, cit., pp. 27 ss.; ID, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, pp. 63 ss.; A. GIARDINA, *L'Italia romana*, cit., pp. 7 ss. Sull'allargamento della cittadinanza collegato alla riforma serviana M. B. G. NIEBUHR, *Storia Romana*, II, cit., pp. 91 ss. (per una diversa interpretazione della riforma tributa si veda già G. F. PUCHTA, *Corso delle istituzioni del popolo romano*, trad. it., Milano-Verone, 1858, pp. 34 ss.), T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, I, trad. it., Firenze, 1967, pp. 79 ss.; con un'attenzione in particolare sul tempio di Diana sull'Aventino, fulcro di un programma di unificazione delle popolazioni del Lazio si veda P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 666 ss. (l'Alföldi, pur non mettendo in dubbio l'esistenza del santuario, ne posticipa la fondazione, collocandola “inside the time limits of that victory [*scil.* Lago Regillo] and the decemvirate”, in A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 85 ss.; *contra* A. MOMIGLIANO, *Sul «dies natalis» del santuario federale di Diana sull'Aventino*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 117 ss.), cfr. anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972, pp. 69-70. Di accrescimento della cittadinanza in un duplice senso, sia attraverso l'inclusione di nuovi soggetti sia attraverso “la trasformazione degli ambigui clienti dei singoli aristocratici in membri chiaramente classificati della *civitas romana*” parla A. MOMIGLIANO, *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 110-111, già in *Storia e storiografia antica*, Bologna, 1987, pp. 175-229. Con specifico riferimento alle tematiche dell'*asylum* e del *servorum dies festus*, si veda anche V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 139 ss., che pone in risalto “la svalutazione dei legami di sangue come strumento di auto-identificazione: i Romani non erano la stirpe discendente dal loro fondatore, così come l'esercizio del potere regale nella loro città non «doveva» derivare da un'identità gentilizia”.

¹⁷⁹ Aristotele riporta la definizione di eguaglianza geometrica (la cui qualificazione “geometrica” è per altro già utilizzata dai matematici), e a essa riferisce l'essenza stessa della “giustizia distributiva”: si veda *Etica Nicomachea*, 5, 1131b,10-20: καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν γεωμετρικὴν οἱ μαθηματικοί: ἐν γὰρ τῇ γεωμετρικῇ συμβαίνει καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον ὅπερ ἐκάτερον πρὸς ἐκάτερον. ἔστι δ' οὐ συνεχῆς αὕτη ἡ ἀναλογία: οὐ γὰρ γίνεται εἰς ἀριθμῶ ὄρος, ᾧ καὶ ὁ. τὸ μὲν οὖν δίκαιον τοῦτο, τὸ ἀνάλογον: τὸ δ' ἄδικον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον. γίνεται ἄρα τὸ μὲν πλεόν τὸ δ' ἔλαττον, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων συμβαίνει: ὁ μὲν γὰρ ἀδικῶν πλεόν ἔχει, ὁ δ' ἀδικούμενος ἔλαττον τοῦ ἀγαθοῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ κακοῦ ἀνάπαλιν: ἐν ἀγαθοῦ γὰρ λόγῳ γίνεται τὸ ἔλαττον κακὸν πρὸς τὸ μείζον κακόν: ἔστι γὰρ τὸ ἔλαττον κακόν

valutazione laica dell'individuo, slegata da imm modificabili criteri genetici, unito all'inquadramento dello stesso in distretti territoriali (che fungevano anche da base per il reclutamento dell'esercito e per la riscossione del *tributum*)¹⁸⁰ sulla base del nuovo criterio della residenza, determinò la nascita di un nuovo soggetto: il *civis*.

A quest'ultimo si apriva ora la strada del merito individuale¹⁸¹: ossia la possibilità di accedere a livelli sempre più rilevanti di sovranità dipendeva ora dalla sua capacità di accumulare ricchezza (probabilmente inizialmente essenzialmente immobiliare), di ben amministrarla, di essere un *pater* rispettoso del *mos maiorum* e un buon *miles*.

μᾶλλον αἰρετὸν τοῦ μείζονος, τὸ δ' αἰρετὸν ἀγαθόν, καὶ τὸ μᾶλλον μείζον. τὸ μὲν οὖν ἐν εἶδος τοῦ δικαίου τοῦτ' ἐστίν. (“I matematici chiamano geometrico questo tipo di proporzione, infatti nella proporzione geometrica il tutto sta al tutto come ognuno dei termini sta all'altro corrispondente, e tale proporzione non è continua, dato che non vi è un solo termine, di numero, per indicare la cosa e la persona. Questo tipo di giusto è ciò che segue la proporzione. Quindi l'ingiusto è sia il troppo che il poco, il che si dà anche in pratica, infatti, rispetto al bene chi agisce ingiustamente ne ha troppo e chi subisce l'ingiustizia troppo poco. E riguardo al male vale il contrario: infatti il male minore è preferibile di molto al male maggiore, ma ciò che è preferibile è un bene, e ciò che lo è di molto è un bene maggiore”: cfr. per la traduzione C. NATALI, in A. MASSARENTI (a cura di) *Aristotele*, Milano, 2006, p. 369). Ma si veda già Platone, *Leggi*, 6, 757 d-e, ove l'eguaglianza geometrica “capace di assegnare agli ineguali l'uguaglianza (*scil.* appunto in proporzione)” è l'unica in grado di accedere alla giustizia autentica, mentre l'eguaglianza aritmetica (“nella misura, nel peso, nel numero”) non viene esclusa del tutto, ma “bisogna servirsi di essa, attraverso l'elezione a sorte, solo quando ciò sia necessario a placare i malumori della folla”: *Leggi*, 6, 757 d-e. Cfr. T. A. SINCLAIR, *Il pensiero politico classico*, trad. it., Roma-Bari, 1961, p. 296; M. POHLENZ, *La libertà greca*, cit., pp. 44 e 115; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., pp. 74 e 75. J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit. pp. 738–739, ulteriormente specificando l'analisi delle fonti (essenzialmente limitata a Platone e Aristotele) del Nicolet in relazione al concetto di “eguaglianza geometrica”, ritiene di poterne riferire l'origine alla filosofia pitagorica.

¹⁸⁰ Livio, trattando della quadripartizione della città ad opera di Servio Tullio, ricava l'etimologia del termine *tribus*, che appunto deriverebbe da *tributum*. Si veda Livio, *Ab urbe condita* 43, 13: *Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibus qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, ab tributo; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinere.*

¹⁸¹ Questo dato fu certamente tutt'altro che secondario nella positiva valutazione di Servio Tullio. Secoli dopo le sue riforme, in un contesto grandemente mutato, Cicerone critica aspramente il vuoto formalismo ottimate, che pretende di trasformare in privilegio politico l'appartenenza a una nobile stirpe (di una nobiltà affatto diversa da quella arcaica). Gli echi della riforma che aveva rotto gli (ancora più esclusivi e rigidi) argini gentilizi alla cogestione della comunità cittadina, dovettero allora costituire un solenne e mirabile precedente, per chi si opponeva – anche da parte ottimate – alle più grette e intransigenti dinamiche elitiste della *nobilitas*.

Certo non mancarono attriti e resistenze: già l'episodio dell'augure Atto Navio, che si era opposto al raddoppio delle centurie romulee della cavalleria *suoque insignes reliquere nomine*¹⁸² ad opera di Tarquinio Prisco, ne era stato un preludio, così come la sconfitta dei Fabi al fiume Cremera¹⁸³ ne fu il degno epilogo. Le vecchie strutture gentilizie comunque non erano più in grado di reggere alla prova della storia.

Scardinata la chiusura etnica delle *gentes* patrizie, attraverso l'istituzione del culto della Diana aventiniense, Servio determinerà inoltre un diverso rapporto con gli stranieri/latini, e un conseguente cospicuo afflusso di nuovi *cives* nell'*urbs*. Quest'ultimo dato non pare essere secondario: Cicerone, Livio, Dionigi furono dei *provinciales*, contemporanei o distanti appena una generazione dalla guerra sociale. L'immagine del re "cosmopolita", estensore della cittadinanza ai Latini, e artefice della supremazia romana non "contro", ma "nella" lega latina, non poteva che favorire, in particolare fra i *provinciales*, l'accostamento di Servio alla *libertas*.

Resta comunque un dato: Servio, secondo le fonti canoniche, incarnò un potere monarchico e fra gli studiosi non è mancato chi ha riferito l'antitesi tra *res publica* (*res populi, libertas*) e *regnum*, proprio al periodo della monarchia etrusca, fase in cui si è ritenuto che la *libertas* sarebbe stata esclusiva prerogativa dei "conquistatori etruschi", mentre solo con la costituzione della *res publica*, si sarebbe stabilita la *libertas communis et indivisa* di cui parla Tacito¹⁸⁴. A questo proposito pare opportuno osservare come non solo il termine *libertas*, ma anche il simmetrico opposto *regnum*,

¹⁸² Livio, *Ab urbe condita* 36, 2; cfr. anche Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 71 ss.

¹⁸³ Su cui, per tutti, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 70.

¹⁸⁴ Così G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, cit., pp. 47–48 (cfr. anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 76 ss.). Tale impostazione può apparire criticabile in due aspetti fondamentali: il primo è relativo al fatto che presuppone un'interpretazione del periodo etrusco come "conquista" e totale asservimento delle *gentes* latino-sabine, che – come si avrà modo di vedere nella seconda parte – risulta tutt'altro che sicura; il secondo è che, seppur presente nella pubblicistica di parte ottimata (in particolare in Cicerone), tale opposizione *res publica (libertas) - regnum* fu probabilmente il frutto di dinamiche politiche e contrasti tra fazioni sviluppatasi solo a partire dal II sec. a.C. In definitiva, si ritiene anacronistico riferire tale contrapposizione concettuale a un periodo che, peraltro, nel suo essere assolutamente instabile (oltre che ovviamente remoto e per noi estremamente carente di documentazione), risulta poco adatto a divenire oggetto di netti confronti (*rectius* antitesi) concettuali, vista la non sempre agevole (così in particolare come si vedrà per il potere incarnato da Servio Tullio) classificazione all'interno di una tassonomia politico-istituzionale, delle forme di potere in cui si esplicava l'amministrazione cittadina.

non sembri sfuggire a un uso legato e condizionato dalle contingenze della lotta politica interna¹⁸⁵ e da finalità propagandistiche esterne¹⁸⁶.

¹⁸⁵ È stato rilevato come il topos della contrapposizione tra *libertas* e *regnum* sia relativamente tardo, mentre più risalente sia quella tra *libertas* e tirannide. In particolare il Gabba ritiene di poter ricondurre l'origine dell'odio per il *regnum* all'epoca delle guerre con le monarchie ellenistiche, dei Gracchi e delle lotte fra le fazioni (E. GABBA, *Il Brutus di Accio*, cit., p. 382). Del resto lo stesso Sallustio (*Bellum Iugurthinum* 31, 7, 8), certamente non filo-ottimate, fa dire a C. Memmio (tribuno graccano del 111 a.C.): *occiso T. Graccho, quem regnum parare aiebant (scil. nobiles)*: cfr. G. MIGLIORATI, *Il Brutus di Accio e l'opposizione ai Gracchi*, in M. SORDI (a cura di), *L'opposizione nel mondo antico*, Milano, 2000, p. 165.

Il Venturini ritiene che l'accusa di aspirazione al regno “viene presentata come fittizio pretesto per una persecuzione politica non tanto contro i Gracchi e M. Flavio Flacco quanto contro la *plebs*, ossia contro il movimento popolare”: cfr. C. VENTURINI, “*Libertas*” e “*dominatio*” nell'opera di Sallustio, cit., p. 640. Tale ultima prospettiva interpretativa risulta particolarmente importante anche alla luce del fatto che in altre fonti i Gracchi vengono dipinti più che altro con le fosche tinte dei tiranni, piuttosto che con quelle dei *reges*. In Diodoro (*Bibliotheca historica*, 34, 33, 6-7) Scipione Nasica uccide Tiberio perché questo mostra aspirazioni tiranniche; in Plutarco (*Gracchi*, 17) Blossio di Cuma invita Tiberio a non temere i nefasti presagi tanto quanto le accuse (ad opera dei suoi detrattori) di atteggiamento tirannico che gli avrebbero provocato una mancata audizione del popolo. Più esplicita l'*adfectatio regni* di Tiberio Gracco in Cicerone, *Laelius* 12, 41, ove Lelio afferma: *Ti. Gracchus regnum occupare conatus est, vel regnavit is quidem paucos menses*.

Emblematici invece di un atteggiamento non ostile alla monarchia sono i passi del *De re publica*, 2, 47-48: *Vidētisne igitur ut de rege dominus extiterit, uniusque vitio genus rei publicae ex bono in deterrimum conversum sit? hic est enim dominus populi quem Graeci tyrannum vocant; nam regem illum volunt esse, qui consulit ut parens populo, conservatque eos quibus est praepositus quam optima in condicione vivendi, sane bonum ut dixi rei publicae genus. sed tamen inclinatum et quasi primum ad perniciosissimum statum. (48) simul atque enim se inflexit hic rex in dominatum iniustiore, fit continuo tyrannus, quo neque taetrius neque foedius nec dis hominibusque invisius animal ullum cogiderari potest; qui quamquam figura est hominis, morum tamen inmanitate vastissimas vincit beluas. quis enim hunc hominem rite dixerit, qui sibi cum suis civibus, qui denique cum omni hominum genere nullam iuris communionem, nullam humanitatis societatem velit? sed erit hoc de genere nobis alius aptior dicendi locus, cum res ipsa admonuerit ut in eos dicamus qui etiam liberata iam civitate dominationes adpetiverunt*. Cfr. sulle fonti citate cfr. anche G. MIGLIORATI, *Il Brutus di Accio*, cit., pp. 165 ss.

¹⁸⁶ E del resto, nel tumultuoso contesto delle lotte politiche dell'ultima parte del I sec. a.C. vi fu un generale recupero delle maggiori figure relative all'epoca monarchica. Come ha rilevato il Syme “non tutto dei sette re era stato tirannico. Alcuni erano stati irreprensibili: Numa il Sabino, che aveva messo ordine nella religione del primo Stato, Servio Tullio, autore di una costituzione timocratica ma anche amico della plebe romana. A ragione potrebbero essere considerati virtuosi *homines novi*”: R. SYME, *Livio e Augusto*, cit., p. 50. Si veda Livio, *Ab urbe condita* 4, 13, 17. A proposito di tale immagine non ostile dei re di Roma, è stato di recente ribadito in dottrina come “il potere dei re può essere calmo e moderato (una *tranquilla moderatio*) – mentre la *superbia* dell'ultimo re, per contrasto, non ha fatto che rendere *laetiores* la *libertas*. Ma ciò non significa che essa abbia potuto esistere, o sia esistita sotto i *reges* precedenti perché *libertas* è appunto esercizio di diritti civili nel funzionamento regolare

Così, se certamente l'epoca dei Gracchi fu caratterizzata dal timore (evidentemente da parte degli ottimati) per la figura del demagogo *adfectator regni*¹⁸⁷, già agli inizi del II sec. a.C., durante le campagne militari contro le monarchie ellenistiche¹⁸⁸, è collocabile un uso propagandistico della contrapposizione *regnum-libertas*. Ad opinione del Mazzarino¹⁸⁹ solo allora sorgerebbe "l'antipatia dei Romani verso la monarchia"¹⁹⁰, e ciò spiegherebbe

delle istituzioni repubblicane": così M. MAZZA, *La prefazione di Livio: una rivisitazione*, in L. TROIANI, G. ZECCHINI (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano*, Roma, 2005, p. 47, cfr. anche G. GIORGINI, *Il concetto di libertà nella tradizione repubblicana: una rassegna concettuale*, in *Etica & Politica*, 1 (1999), liberamente consultabile al sito www.units.it. Contro l'uso (o l'abuso) della moderna categoria "diritti civili" (ma lo stesso dicasi per altre categorie moderne come "diritto soggettivo" e "Stato") per definire lo status di cittadino nelle realtà antiche, si veda E. STOLFI, *Polites e civis*, cit., pp. 22 ss.

¹⁸⁷ Timore che pare richiamare più una contrapposizione tra libertà e tirannide, che una tra libertà e regno. In questo senso si richiamano le parole del De Martino: "... l'accusa di aspirare al regno era più propria degli ottimati, i quali avevano interesse a difendere gelosamente lo spirito del regime aristocratico. Per questa via si dovette far strada l'equiparazione con la tirannide greca, la quale era stata di solito strumento della democrazia": F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli, 1966, p. 122. In relazione alla derivazione del concetto di isonomia dall'ambiente aristocratico, in quanto sorto in seno alle aristocrazie in opposizione alla tirannide, pagine di estrema importanza restano quelle di S. MAZZARINO, *Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica*, Firenze, 1947, pp. 221 ss.

¹⁸⁸ Cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I, Roma dalle origini alla monarchia*, rist., Firenze, 1980, p. 387 e S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 172-173. Significativo lo scontro dialettico (attestato da Livio, 31, 29-31) tra ambasciatori romani e ambasciatori macedoni, allo scoppio della seconda guerra macedonica (199 a.C.), di fronte al Consiglio della lega etolica. Il rappresentante romano L. Furio Purpurione dovette replicare punto per punto alle accuse dell'oratore macedone, il quale aveva condotto un'analisi serrata e implacabile dell'ultimo secolo di storia, smascherando la natura imperialistica e aggressiva della politica estera romana, e dimostrando che le alleanze a difesa degli alleati erano stati il pretesto per intervenire con le armi in zone estranee alla loro influenza: cfr. B. GENTILI - G. CERRI, *Le teorie del discorso storico nel pensiero greco e la storiografia romana arcaica*, Roma, 1975, p. 52.

¹⁸⁹ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 172 e s.

¹⁹⁰ Emblematico il passo di Livio (*Ab urbe condita* 33, 30-33) in cui, dopo la vittoria del 196 a.C. sul re macedone, tutta la Grecia esaltava il popolo che aveva lottato per la libertà degli altri. Nello specifico riportiamo le parole di Livio 33, 33: *esse aliquam in terris gentem quae sua impensa, suo labore ac periculo bella gerat pro libertate aliorum, nec hoc finitimis aut propinquae uicinitatis hominibus aut terris continentibus iunctis praestet, sed maria traiciat, ne quod toto orbe terrarum iniustum imperium sit, ubique ius fas lex potentissima sint; una uoce praeconis liberatas omnes Graeciae atque Asiae urbes: hoc spe concipere audacis animi fuisse, ad effectum adducere et uirtutis et fortunae ingentis*. Si veda anche Polibio, *Historiae*, 18, 29: con particolare riferimento alla prospettiva storiografica di Polibio, che assiste al

anche l'atteggiamento benevolo verso Servio Tullio (ma anche verso altri re), probabilmente frutto di una tradizione allora già consolidatasi.

Escludendo le esigenze legate alla propaganda, tenderei a proporre una chiave di lettura diversa rispetto alla contrapposizione *libertas/regnum* (ovvero *res publica/regnum*). Pur non negandola, il che costituirebbe un errore, ne ridurrei la portata.

Scipione, nel *De re publica*, predilige la monarchia tra le forme semplici o pure di governo, il che certamente ne fa la miglior forma fra le peggiori, ma nella stessa opera tale – seppur misero – primato viene da Cicerone giustificato sul piano della storia, ripercorrendo i vari regni succedutisi da Romolo in avanti e, con l'ovvia esclusione dell'ultimo dei Tarquini (emblematicamente designato tiranno)¹⁹¹, tracciando l'immagine di monarchi illuminati, che condividevano l'amministrazione cittadina con un sistema già complesso di istituzioni: curie e senato.

Ma un passo ulteriore, che non sembra esser stato opportunamente analizzato, è compiuto da Livio. Questi, come visto nel precedente capitolo, reticente ad accogliere le immagini di un'arcaicità romana evoluta e complessa, presenta addirittura la monarchia come una necessaria fase dell'evoluzione storica romana. Quasi in una prospettiva storicistica *ante litteram*¹⁹², Livio afferma che *neque ambigitur quin Brutus idem qui tantum gloriae superbo exacto rege meruit pessimo publico id facturus fuerit, si libertatis immaturae cupidine priorum regum alicui regnum extorsisset. Quid enim futurum fuit, si illa pastorum convenarumque plebs, transfuga ex suis populis, sub tutela inviolati templi aut libertatem aut certe impunitatem adepti, soluta regio metu agitari coepta esset tribuniciiis procellis, et in aliena urbe cum patribus serere certamina, priusquam pignera coniugum ac liberorum caritasque ipsius soli, cui longo tempore adsuescitur, animos eorum consociasset?*¹⁹³

definitivo declino politico del mondo ellenico sotto l'incipiente imperialismo romano, cfr. P. CARTLEDGE, *Historiography and ancient Greek self-definition*, cit., pp. 36 ss.

¹⁹¹ Si veda Cicerone, *De re publica*, 2, 47: *Videtisne igitur ut de rege dominus extiterit, uniusque vitio genus rei publicae ex bono in deterrimum conversum sit? hic est enim dominus populi quem Graeci tyrannum vocant.*

¹⁹² Le prime attestazioni del termine 'Historismus' (in Schlegel) o di 'Historism' (in Novalis) sono da collocarsi negli ultimi anni del XVIII secolo: cfr. F. TESSITORE, *La questione dello storicismo oggi*, in *Contributi alla storia dello storicismo*, 4 (1998), p. 232.

¹⁹³ Livio, *Ab urbe condita*, 2, 1, 2.

La monarchia si presenta qui come una tappa imprescindibile nell'evoluzione della coscienza del popolo romano e l'ordinamento repubblicano nasce attingendo alle norme fissate dal penultimo sovrano illuminato e precursore (il ponte cui accenavamo poc'anzi), di modo che, a parte le limitazioni all'*imperium* consolare costituite dalla collegialità e dall'annualità, nulla debbono inventare Bruto e Collatino¹⁹⁴.

Del resto la netta contrapposizione *regnum/libertas* risulta in insanabile contraddizione con la tendenza a considerare la legge votata dal popolo sin dai primordi come “sola base del diritto e della costituzione”¹⁹⁵.

Da Giunio Graccano¹⁹⁶ a Cicerone¹⁹⁷, fino a Pomponio¹⁹⁸, ma anche nella moderna storiografia (in particolare con Niebuhr e Mommsen)¹⁹⁹ viene trasmessa l'immagine di una Roma che a partire dalla sua fondazione ha,

¹⁹⁴ Cfr. Parte III, Capitolo 3, § 2.

¹⁹⁵ U. COLI, *Regnum*, cit., p. 35. Sul punto, più di recente, risulta condivisibile l'analisi di R. LAURENDI, *Leges regiae e ius papirianvm. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma, 2013, pp. 44 e ss., che pone un (si ritiene) opportuno confronto tra la prospettiva Dionisiana, definita dalla studiosa “statica”: ove Roma viene rappresentata quale κτίσις di tipo greco e, in coerenza con quest'immagine, si attribuisce al fondatore Romolo la “costituzione di tutto l'apparato dello stato”, e quella della storiografia Romana “che interpreta retrospettivamente la storia arcaica nell'ottica di una dinamica e progressiva affermazione dei diritti politici e civili contro il monopolio del patriziato: la coscienza politica e giuridica di Catone nelle *Origines* è in antitesi, più di quanto accada fra gli autori di tutte le altre opere, alla visione “individualistica” che sarà successivamente caratteristica di Dionigi”: *Op. cit.*, p. 45.

¹⁹⁶ Nelle cui concezioni storico-costituzionali, non a caso, è stato visto un modello alternativo rispetto a quello catoniano. Mentre in Catone (si veda Cicerone, *De re publica*, 2, 2; cfr. parte II, Capitolo 1) sarà l'esperienza stratificatasi negli anni il fondamento della costituzione romana, e la ragione stessa del suo successo, in Giunio Graccano prevale una lettura diversa – e evidentemente destinata a molto successo, anche nella speculazione di eruditi politicamente distanti dalle sue posizioni filo-popolari – dove “il voto popolare sarebbe alle origini di tutta la costituzione romana”: cfr. G. VALDITARA, *Leges e iurisprudencia*, cit., p. 45.

¹⁹⁷ Nel *De re publica* viene appunto proposta questa immagine decisamente partecipativa della monarchia romana. A partire da Numa, il quale fu il primo che *ipse de suo imperio curiatam legem tulit* (2, 13, 25), tutti gli altri re – Tullo Ostilio (2, 17, 31), Anco Marcio (2, 18, 38), Tarquinio Prisco (2, 20, 35) e Servio Tullio (2, 21, 38) – eccettuato ovviamente Tarquinio il Superbo, sono presentati come dei re “democraticamente” eletti. Cfr. G. GIORGINI, *Il concetto di libertà*, cit.

¹⁹⁸ (*Lib. sing. ench.*) D. 1, 2, 2, 1-9 e 14-16.

¹⁹⁹ Cfr. per una critica a tale interpretazione della storia arcaica romana S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., pp. 1 ss.

seppur in forme diverse ed evolutesi nel tempo, attribuito la sovranità al popolo, pur sotto il governo dei re²⁰⁰.

Servio Tullio, da questo punto di vista, rappresenta una tappa fondamentale²⁰¹: Tacito, che esaltava, come visto, la *libertas communis et indivisa*, è lo stesso che definisce Servio “come il vero *sanctorum legum*”²⁰², colui che avrebbe introdotto nell’ordinamento la legge, intesa come atto normativo votato dal popolo, cioè *lex populi Romani*”²⁰³.

Le 50 leggi scritte (su delitti e contratti)²⁰⁴ e la creazione di giudici privati, intervenendo sul *cavere* e sull’*agere* dell’attività pontificale, avrebbero escluso un controllo – seppur indiretto – dei pontefici stessi sui processi. Esse avrebbero costituito il primo baluardo e il fondamento della lotta per l’*isonomia*: la legge scritta tentava di limitare per la prima volta l’arbitrio aristocratico dell’*interpretatio* pontificale²⁰⁵.

²⁰⁰ Ma certamente anche gli aspetti più lusinghieri della storia monarchica romana si prestano a letture di carattere celebrativo. A tal proposito gli argomenti già sostenuti dal Coli, in riferimento alla prassi di anticipare alla monarchia caratteristiche e istituti dell’epoca repubblicana con la propagandistica finalità di presentare un popolo romano “libero per eccellenza” (aggiungerei in maniera quasi congenita) e che, “pur avendo avuto una monarchia in epoca arcaica come gli altri popoli, (*scil. i romani*) non fossero mai stati servi, neppure sotto i re” (U. COLI, *Regnum*, cit., p. 38), sembrano non distanti dalla recente riaffermazione (cfr. M. MAZZA, *La prefazione di Livio*, cit., pp. 41 ss.) dell’antitesi ideologica tra *regnum* e *libertas*. Ciò nella misura in cui l’encomio del periodo monarchico si ritenga esser stato volutamente proposto per contingenti esigenze di propaganda. Il Mazzarino ha dal canto suo criticato le concezioni del Niebuhr e del Mommsen, che avevano proposto l’immagine di una “monarchia costituzionale”: cfr. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., *passim*.

²⁰¹ Il Vernole, riportando un passo di Appiano (*Bellum civile* 1, 16) ove per la prima volta viene testimonata la presenza delle statue dei re e del console *Brutus* sul Campidoglio, riferisce tale collocazione al VI sec. a.C. La finalità sarebbe quella “di recuperare l’età regia come parte della storia unitaria della città e di considerare i suoi venerandi protagonisti alla stregua di *maiores*. Il ruolo specifico del re *Servius Tullius* appare, in questo contesto, fondamentale: egli chiude infatti la serie dei re positivi (giacchè il *Superbus*, con ogni probabilità, non era stato inserito nel gruppo) fungendo, insieme a *Brutus*, da tramite, da collegamento con la *res publica* e le sue istituzioni”: così V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 102.

²⁰² Tacito, *Annales*, 3, 26, 4.

²⁰³ Così G. VALDITARA, *Leges e iurisprudentia*, cit., p. 28.

²⁰⁴ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4. 13. 1.

²⁰⁵ G. VALDITARA, *Leges e iurisprudentia*, cit., pp. 28 ss. La lotta fra il modello isonomico della *lex* e quello aristocratico del *responsum*, avrà ben più incisivi sviluppi in epoca repubblicana, con la legislazione decemvirale, quando “fra la comunità e i suoi *mores* [...] si alzava ora l’ombra laica di un legislatore accettato dal popolo”. Ciononostante “il modello della *responsum*” risulterà vincente rispetto al “modello della *lex*” di matrice greca. Esso costituirà una forma di disciplinamento sociale affidata ad un cerchia di sapienti (inizialmente

Cicerone – che in questo deve molto alla speculazione polibiana – fu il primo a parlare della costituzione mista come di un “*quartum genus rei publicae*”²⁰⁶, il cui elemento caratterizzante era l’*aequa libertas*: ‘*tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis*’²⁰⁷.

In questa formula si può trovare il senso ultimo della *libertas* ciceroniana, intesa come “quella legge ugualmente obbligatoria per patrizi e plebei e l’eguaglianza dei diritti politici fondamentali”²⁰⁸. La *libertas* romana è equa poiché dialetticamente definita dal rapporto con la *dignitas*²⁰⁹, e non a caso nel passo successivo a quello appena citato Scipione riporta con parole decisamente critiche quella che sembrerebbe essere (il testo è purtroppo lacunoso) la critica da un punto di vista democratico alla costituzione mista repubblicana²¹⁰: ordinamento in cui la titolarità dei suddetti diritti politici fondamentali si riduce a mero formalismo e procedura.

solo aristocratici), che anche nell’epoca successiva all’emanazione delle XII tavole, riusciranno ad assicurarsi attraverso la loro ineludibile capacità ermeneutica un ruolo fondamentale nel “dettare le regole della convivenza fra i cittadini”: in questi termini A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 80 ss.; cfr. anche E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, in L. LANTELLA, E. STOLFI, *Profili diacronici del diritto romano*, Torino, 2005, pp. 30 ss. Per un confronto con l’antica Grecia, ove invece sarà il secondo modello, quello intrinsecamente politico della *lex* a prevalere, si veda E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 28 ss.

²⁰⁶ In una prospettiva certamente ancora influenzata dal discorso polibiano, ma in cui si abbandonava il determinismo che in Polibio regolava la successione e progressiva generazione delle forme di governo, a favore invece di una prospettiva teleologica in cui un gran peso rivestivano le capacità dei governanti, valorizzando così l’azione dell’uomo e quindi le sue concrete abilità politiche: cfr. M. MICELI, ‘*Governo misto*’, *quartum genus rei publicae e separazione dei poteri*, in M.P. BACCARI, C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, vol. 1, Napoli, 2006, pp. 677 ss.

²⁰⁷ Cicerone, *De re publica* 1, 43

²⁰⁸ Queste le parole del Wirszubski all’esito di un confronto tra «*aequa libertas*», «*aequum ius*», «*aequae leges*», in C. WIRSZUBSKI, *Libertas.*, cit., p. 23; cfr. anche anche J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit*, cit., pp. 29–30.

²⁰⁹ Cfr. da ultimo E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 168. Per la distanza rispetto al concetto di *eleuthería* greca si veda anche M. POHLENZ, *La libertà greca*, cit., p. 145.

²¹⁰ Cicerone, *De re publica* 1, 47: (*Scipio*) *et talis est quaeque res publica, qualis eius aut natura aut voluntas qui illam regit. itaque nulla alia in civitate, nisi in qua populi potestas summa est, ullum domicilium libertas habet; qua quidem certe nihil potest esse dulcius, et quae si aequa non est ne libertas quidem est. qui autem aequa potest esse—omitto dicere in regno, ubi ne obscura quidem est aut dubia servitus, sed in istis civitatibus in quibus verbo sunt liberi omnes? ferunt enim suffragia, mandant inperia magistratus, ambiuntur, rogantur, sed ea dant [magis] quae etiamsi nolint danda sint, et quae ipsi non habent unde ali petunt; sunt enim expertes imperii, consilii publici, iudicii delectorum iudicum, quae*

Nell'ottica democratica²¹¹, così, il complesso sistema di pesi e contrappesi, sbilanciato in modo da attribuire un ruolo determinante alla componente aristocratica (il senato), che già agli occhi del greco Polibio costituiva il dato di superiorità della costituzione romana²¹², rendeva la *libertas* una vuota parola (...*sed in istis civitatibus in quibus verbo sunt liberi omnes?*).

In questa accezione *libertas* costituiva “il minore dei diritti politici, che in realtà in linea di principio ammettevano vari gradi di *dignitas*”²¹³: la

familiarum vetustatibus aut pecuniis ponderantur. in libero autem populo, ut Rhodi, ut Athenis, nemo est civium qui.

²¹¹ Sul passo ha opportunamente rilevato P. CATALANO, *Il principio democratico in Roma*, in *SDHI*, 28 [1962], pp. 319-320: “si ha qui già chiaramente il nucleo delle critiche che molti democratici moderni rivolgono alla c.d. democrazia liberale, in cui il popolo esercita il potere sovrano solo nei comizi elettorali. [...] In Roma il problema è, come vedremo quello di sottrarre poteri all'*imperium* magistratualee all'*auctoritas* senatoria per darli al popolo. [...] il problema della democrazia è quello di far sì che quando il popolo conferisce i poteri, conferisca qualcosa che realmente abbia”.

²¹² Il Mantovani ha sottolineato che l'analisi di Polibio prevede due distinti livelli: uno essenzialmente formale, nell'ambito del quale le tre forme di governo (monarchia/coppia consolare, aristocrazia/senato, democrazia/assemblee) coesistono in un sistema di pesi e contrappesi perfettamente equilibrato, al cui interno ciascuna istituzione seppure “sovrana nella propria sfera di competenza («*kyria*»)” non può abusare dal proprio potere perché inibita dalle altre. L'altro è un livello d'analisi sostanziale, ossia rivolto all'osservazione delle reali dinamiche di potere nel governo della *res publica*. Qui Polibio compie la celeberrima comparazione tra il modello romano e quello cartaginese, e afferma che il vero motivo per cui Cartagine “decadeva”, mentre Roma, nonostante le sconfitte subite si avviava a rivestire un ruolo di primissimo piano nel Mediterraneo, stava nel fatto che mentre la costituzione di Cartagine era sempre più sbilanciata verso un modello costituzionale di tipo democratico, in cui le decisioni (“il potere deliberativo”) proprio in quanto demandate al popolo, risultavano essere spesso inadeguate, a Roma erano i “migliori” a decidere, mentre il popolo era chiamato il più delle volte a ratificare scelte già assunte dal Senato. Sempre il Mantovani evidenzia come già con Cicerone l'analisi della distribuzione dei ‘*tria mória*’ aristotelici addivene ad esiti diversi da quelli polibiani. Cicerone (cfr. *De re publica*, 1, 47) partendo da una prospettiva ancora più realista legata all'osservazione della contingenza politica repubblicana, e al di fuori di ogni finalità puramente teorico-sistemica, sostiene che il ‘*consilium publicum*’ (sostanzialmente il potere deliberativo) rientri nell'effettiva competenza del Senato. Nel discorso ciceroniano la costituzione romana non solo nella sostanza, ma anche nella forma risultava sbilanciata verso un modello oligarchico di governo. Il popolo, svuotato del potere deliberativo, trovava la sua sfera di *libertas* essenzialmente nella *provocatio* e nell'*auxilium* tribunizio: cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto e la costituzione in età repubblicana*, cit., pp. 224 ss. Come vedremo *infra*, è proprio in Cicerone che possiamo trovare uno dei due appigli ad una possibile riferibilità della *provocatio* all'epoca regia, e, verosimilmente, proprio a Servio Tullio.

²¹³ Cfr. nota 208.

maggior parte del popolo (*rectius* dei cittadini²¹⁴), che sostanzialmente non aveva accesso al potere deliberativo, trovava la sua sfera di *libertas* essenzialmente nella *provocatio* e nell'*auxilium* tribunizio.

Era garantita una formale e generale partecipazione di tutti i cittadini all'amministrazione della cosa pubblica, ma, in sostanza, la maggior parte erano "esclusi"²¹⁵ dal supremo potere, dalle consultazioni pubbliche, dalle liste

²¹⁴ Il Santoro nell'ambito di un discorso ove – partendo dallo studio di alcuni passi gaiani – sono stati analizzati i concetti di *ius Quiritium* e *civitas Romana*, ponendone in opportuno risalto le differenze, ha rilevato come nel concetto di *ius Quiritium* "il momento della cittadinanza è espresso dal sostantivo *Quirites*, ormai specificatosi, in senso nazionale, rispetto al significato (*virites* = *viri*) che aveva alle origini. Ma il peso della nozione grava sul *ius*, e *ius* indica quel potere del soggetto in base al quale egli può dirsi libero e capace di *potestates* sulle persone e cose a lui sottoposte": così R. SANTORO, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*, XXX [1967], p. 257. Prosegue oltre l'Autore rilevando come "il potere, sul quale la proprietà civile si basa, è il *ius Quiritium*. La manumissione implica l'acquisto di un potere, ancora una volta il *ius Quiritium*, a fondamento della libertà, che mediante tale atto si consegue. È evidente come la manumissione non possa avvenire efficacemente se non mediante la dismissione del *ius Quiritium* spettante al proprietario civile e l'assunzione di un analogo potere da parte del manomesso, che solo così può diventare libero (*ex iure Quiritium*) ed al tempo stesso capace di acquistare potestà (anch'essa *ex iure Quiritium*) su persone e cose": così *Op. cit.*, p. 259.

Sul punto, condivisibile risulta l'analisi dell'Amirante di un passo di Cicerone (*pro Caec.*, 33, 96) ove si trova l'espressione *liber esse ex iure Quiritium*, espressione che lega in un nesso inscindibile il possesso dello status di cittadino romano (e quindi la soggezione allo *ius Quiritium*) e la libertà, che proprio quella soggezione garantisce in termini peculiari, non solo in riferimento al mondo servile, ma anche rispetto alle altre *civitates*. "La *libertas* che il *ius Quiritium* garantisce, e cioè la *libertas* di chi può affermare '*civis Romanus sum*' (Cic. in *Verr.* 2, 5, 62, 161-62), non ha eguali; il suo status è lo status di chi ha costruito il *ius civile* e può continuamente creare dentro il *ius civile* nuove situazioni. Soltanto egli, libero *ex iure Quiritium*, può dar luogo a una *iusta libertas* se manomette un suo schiavo; e se è *iusta* la *libertas* che il cittadino romano può creare manomettendo un proprio schiavo, è altrettanto *iusta* la *servitus*, alla quale il cittadino può dar luogo acquistando uno schiavo": così L. AMIRANTE, *Sulla provocatio ad populum fino al 300 a.C.*, cit., pp. 77 ss.

²¹⁵ Certo, uno dei problemi fondamentali era quello relativo al criterio dell'esclusione. Abbiamo già visto come, sempre nel *De re publica*, Cicerone non lesini critiche alla chiusura della *nobilitas* più intransigente nei confronti degli *homines novi*: la graduazione dei diritti appariva giusta ed era l'unica in grado di escludere il caos e la tirannia del governo popolare, ma tale graduazione doveva trovare fondamento non in aprioristiche posizioni di rendita aristocratica ma piuttosto misurarsi sul campo del valore individuale, in quel campo in cui 'aristocrazia' tornava ad assumere il suo senso più proprio, etimologico, di "governo dei migliori". Del resto, come opportunamente sottolineato dal Ferrary, Cicerone cercherà dopo gli evidenti insuccessi della politica sillana (platealmente evidenti con la riabilitazione, già nel 70 a.C., dei poteri tribunizi) di tutelare la supremazia senatoria mediante una nuova e moderata politica di concordia, la quale per esistere non poteva certo fare a meno di compromessi e concessioni alle istanze dei *populares*: cfr. J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit. p. 768.

dei giudici²¹⁶, da cose che sono, invece, commisurate e proporzionate «*familiarum vetustatibus aut pecunis*»²¹⁷.

Già il Gabba ebbe modo di porre in rilievo il fatto che, nonostante Servio venga presentato come un sovrano favorevole alla plebe, promotore dei culti plebei e di misure redistributive, tra le sue riforme, paradossalmente, non si menzioni proprio la *provocatio*, considerata peraltro “il principale caposaldo della libertà”²¹⁸.

Ma due passi – uno di Fenastella (Fenest., F6 P = Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, 108, 30) e uno di Cicerone (*De re publica* 2, 31) – testimoniano l’esistenza di una tradizione che anticipa l’istituzione della *provocatio* già in epoca regia²¹⁹, il che ha fatto supporre che tale introduzione fosse collocabile sotto il governo di Servio Tullio²²⁰, mentre la Marastori, che peraltro propone un interessante parallelismo con le quasi coeve riforme di Solone ad Atene²²¹, ritiene che “sia possibile che a Servio, come a Solone, sia stata attribuita l’istituzione del diritto d’appello e che la tradizione romana

²¹⁶ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 36, 1, ove Servio Tullio in un atteggiamento difensivo rispetto agli attacchi di Tarquinio, e timoroso di una congiura aristocratica, ricorda ai senatori come lui per primo creò delle leggi “riguardanti le cose più importanti”, cui egli stesso si sottomise, rimettendo il giudizio delle controversie ai senatori, cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l’ideologia sillana*, cit., p. 131.

²¹⁷ M. MICELI, ‘*Governo misto*’, cit., p. 683.

²¹⁸ C. WIRSZUBSKI, *Libertas*, cit., p. 42. Si veda Livio, *Ab urbe condita* 3, 45, 8, ove viene definita ‘*arx tuendae libertatis*’; in 3, 55, 4 ‘*unicum praesidium libertatis*’, in 3, 56, 6, ‘*vindex libertatis*’, in Cicerone, *De re publica* 3, 44, ‘*patrona civitatis ac vindex libertatis*’, cfr. *De oratore* 2, 199: è la *libertas ex iure Quiritium* o *civitas libertasque* per le quali cfr. per tutti L. AMIRANTE, *Sulla provocatio ad populum fino al 300 a.C.*, cit., pp. 77 ss.

²¹⁹ Condivisibili risultano ancora le osservazioni che sui due passi propose S. DI MARZO, *Storia della procedura criminale romana. La giurisdizione dalle origini alle XII tavole*, Palermo, 1898, pp. 97 ss., che giustamente riferisce la *provocatio* non nei confronti del *rex* quanto dei *duumviri*.

²²⁰ Cfr. E. GABBA, *Il Brutus di Accio*, cit., p. 381.

²²¹ Si veda sull’abolizione dei debiti, sulla liberazione dal *nexum*, sulla *seisáchtheia* soloniana, sulla già vista divisione delle terre pubbliche, il confronto fra Dionigi [9, 6, 8] – Livio [1, 47] – Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 6, 1-4; Plutarco, *Solon*, 15, 3; sulla divisione delle tribù e l’istituzione del censo cfr. Dionigi [4, 15 e 4, 16-19] – Livio [1, 42-43] – Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 7, 3-4; 8, 1 – Plutarco, *Solon*, 18, 1-3; sulle riforme della giustizia, con l’attribuzione a Roma delle cause a giudici senatori, e ad Atene con la concessione del diritto d’appello all’Eliea ai Teti: Dionigi [4, 25; 4,32] – Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 9, 1 – Plutarco, *Solon*, 18, 4.

abbia poi ‘dimenticato’ o sfumato il legame del sesto re con questa istituzione così importante²²².

Quest’ultima interpretazione mi sembrerebbe poco probabile, anche alla luce del fatto che proprio la *provocatio* risulta un istituto mai posto in forse, anche dalle più oltranziste politiche aristocratiche²²³.

Tenderei quindi a ritenere che il termine *provocatio* costituisca un anacronismo delle fonti (Cicerone in particolare), mediante il quale ci si sarebbe riferiti a quella prassi, già possibilmente contenuta in *pontificalibus libris*, in cui si “accennava genericamente ad una ingerenza popolare nei comizi”²²⁴.

Servio Tullio ebbe quindi agli occhi degli eruditi repubblicani due meriti fondamentali: l’istituzione del censo e del *gradus dignitatis fortunaequae*²²⁵ – aspetto, come visto, probabilmente ritenuto poco lusinghiero da chi, influenzato da tendenze democratiche, sarebbe stato favorevole ad allargare ulteriormente il grado di partecipazione al governo della repubblica²²⁶ – e, attraverso la riferita opera legislativa, l’introduzione di un

²²² Così S. MARASTONI, *Servio Tullio e l’ideologia sillana*, cit., p. 65 ss.

²²³ E del resto, pur non potendo approfondire in questa sede il problema, non ci si può comunque esimere dal sottolineare come la stessa norma *de capite civis*, inserita nelle XII tavole, sembri essere il frutto di un compromesso nell’ambito del conflitto patrizio-plebeo, in un periodo in cui alla garanzia popolare nei confronti dell’*imperium* magistratuale (la *provocatio* appunto) non corrispondeva alcuna tutela nei confronti dei “processi rivoluzionari plebei”. Ritengo pertanto che la conquista da parte del patriziato di una così importante garanzia nei confronti dei poteri tribunizi (che solo per sommi capi possiamo considerare come una sorta di estensione della *provocatio*), non giustifichi – e anzi si ponga in contrasto – con il supposto silenzio della tradizione ottimate: per le questioni relative alle diverse interpretazioni della norma *de capite civis* cfr. per tutti E. TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione: repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli, 2008, pp. 170 ss.

²²⁴ B. SANTALUCIA, *Processo penale*, in ID. (a cura di), *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 150 n. 16. Ma già il Di Marzo, che aveva giustamente rilevato come anche Dionigi (*Romanae antiquitates* 3, 22) “stimò che il processo di Orazio fosse il primo, in cui il popolo decidesse della vita di un cittadino”, leggendovi non tanto un riferimento ad un vero e proprio istituto già definito, quanto un riferimento a una consuetudine – questa si probabilmente già operante in epoca arcaica – che consentisse, per i casi più eclatanti, un ricorso al “giudizio popolare” di ultima istanza: cfr. S. DI MARZO, *Storia della procedura criminale romana*, cit., pp. 96 ss.

²²⁵ Livio, *Ab urbe condita* 1, 42, 4.

²²⁶ Non è forse un caso che Silla, come testimoniato da Appiano, collegherà “esplicitamente il ripristino dei comizi centuriati e le altre riforme dell’88 a.C. alla restituzione della *libertas*”: così S. MARASTONI, *Servio Tullio e l’ideologia sillana*, cit., pp. 43-44; cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 59. Si veda Appiano, *Bellum civile* 1, 59: Εἰσηγοῦντό τε

modello isonomico²²⁷, la cui adozione non esclude affatto l'esplicito rigetto di una teoria democratica di euguaglianza politica assoluta fra tutti i cittadini²²⁸: se da un lato l'isonomia fu il presupposto fondamentale della democrazia, sarebbe erroneo, dall'altro, considerarli meri sinonimi.

L'*aequa libertas*, che per la plebe aveva rappresentato una fondamentale e basilare funzione di argine rispetto allo strapotere dell'aristocrazia patrizia, così delineata, presenta non poche analogie con la "democrazia dei tribunali" istituita dalla costituzione soloniana, che, agli occhi di Aristotele²²⁹, costituirà l'origine stessa della democrazia ateniese.

È questo un modello di ordinamento che con definizione molto pertinente è stato considerato espressione di una tipologia di uguaglianza che "pur indifferente rispetto a ciò che originariamente distingue", rendeva poi uguali i soggetti nella loro nuova sfera di appartenenza: la *polis*²³⁰. Uguaglianza davanti alla legge della città e, parallelamente, libertà nelle

μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ' ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰς χειροτονίας μὴ κατὰ φυλάς, ἀλλὰ κατὰ λόχους, ὡς Τύλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίνεσθαι, νομίσαντες διὰ δυοῖν τοῖνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆς βουλῆς ἐς τὸ πλῆθος ἐσφερόμενον οὔτε τὰς χειροτονίας ἐν τοῖς πένησι καὶ θρασυστάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνομένων δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμὰς. "Proponevano che nessuna cosa non ancora sottoposta preventivamente al Senato fosse proposta al popolo, essendo così stato anche nell'uso antico, ma finito da molto tempo, e che le votazioni avvenissero per centurie, come il re Servio Tullio aveva prescritto, avendo considerato che, tramite questi due mezzi, né alcuna legge veniva proposta alla plebe prima che al senato, né che le votazioni che avvenivano tra i poveri e i più tracotanti anziché tra quelli che vivevano nella ricchezza e nella prudenza, avrebbero dato più occasioni a sedizioni": riporto la traduzione di S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., p. 54. Il De Martino, scettico rispetto alla supposta riforma che tra III e II sec. a.C. avrebbe ridotto le centurie della prima classe da 80 a 70, legandole quindi all'organizzazione tributa (2 centurie, una di *iuniores* e una di *seniores*, per ognuna delle 35 tribù) – *contra*, afferma la plausibilità di tale riforma (sulla base di Cicerone, *De re publica*, 2, 40) C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., pp. 282 ss. – ritiene piuttosto che la riforma sillana avesse invece abrogato le leggi di Caio Gracco (in particolar modo la *lex Sempronia de comitiis centuriatis*) in base alle quali si procedeva alle votazioni nei comizi non più nell'ordine stabilito dal censo, ma secondo sorteggio: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, cit., p. 59.

²²⁷ Di recente lo Stolfi lo ha considerato come il "filone greco (isonomico o della sovranità della legge) confluito nella concezione repubblicana della *libertas*": E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 175.

²²⁸ J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit., p. 739.

²²⁹ Su questo punto, davvero rilevante, ci soffermeremo nel capitolo successivo.

²³⁰ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, Bologna, 1988, p. 304.

leggi²³¹: in una società caratterizzata da disuguaglianze²³² istituzionalizzate (basti pensare al censo, o al discrimine di probabile matrice etnica tra patrizi e plebei), l'idea di una generale subordinazione alla legge (esplicantesi anche negli istituti delle tutele tribunicie e della *provocatio*) fu una conquista mai posta in dubbio dalle dispute fra le fazioni²³³.

La stessa *libertas*, pur fermamente riconosciuta dagli ottimati, come è vero che lo stesso Silla ebbe cura di non intaccare i diritti di assistenza dei tribuni²³⁴, fu per essi – come giustamente rilevato dal Wirszubski – il limite massimo di tutela e di partecipazione (seppur solo nella forma passiva di un freno posto al pericolo di un abuso del potere da parte degli aristocratici) concesso ai plebei.

Ma tutto il tema connesso con l'amministrazione della giustizia rivestirà un ruolo centrale nelle lotte di potere di epoca repubblicana e influenzerà variamente il discorso storiografico. Anche nel Servio democratico

²³¹ Si veda Cicerone, *Pro Cluentio*, 53, 146 e *De lege agraria*, 2, 102. Sulla concezione della libertà dei cittadini, come “libertà grazie e in virtù delle leggi” e non come “libertà dalle leggi”, si veda da ultimo E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., pp. 174 e ss.

²³² Disuguaglianze da esaminare nel ristretto campo della comunità politica, da cui ovviamente erano escluse le donne, gli stranieri, gli schiavi, e chi non era atto alle armi.

²³³ Essa era del resto il vero elemento di discrimine tra ciò che era stato il regime monarchico, in cui il popolo era in balia del re e della sua buona condotta (discorso diverso, come vedremo nel capitolo 3 della parte I, vale per le *gentes* aristocratiche) cosicché laddove questa difettesse (come era stato nel caso dell'ultimo Tarquinio), niente poteva arginare gli arbitri e le violenze e, invece, il regime repubblicano in cui l'*imperium* consolare trovava argini e barriere, che ne contrastavano le spinte sempre presenti a degenerazioni tiranniche. Si vedano le parole di Cicerone, *Leggi*, 3. 15-16: *Quaesitum igitur ab illis est, placeretne unum in civitate esse magistratum cui reliqui parerent. Quod exactis regibus intellego placuisse nostris maioribus. Sed quoniam regale civitatis genus, probatum quondam, postea non tam regni quam regis vitiis repudiatum est, nomen tantum videbitur regis repudiatum, res manebit si unus omnibus reliquis magistratibus imperabit. Quare nec ephori Lacedaemone sine causa a Theopompo oppositi regibus, nec apud nos consulibus tribuni. Nam illud quidem ipsum quod in iure positum est habet consul, ut ei reliqui magistratus omnes pareant, excepto tribuno, qui post exstitit ne id quod fuerat esset. Hoc enim primum minuit consulare ius, quod exstitit ipse qui eo non teneretur, deinde quod attulit auxilium reliquis non modo magistratibus, sed etiam privatis consuli non parentibus.* Ma più oltre (*Leggi*, 3. 19 ss.) Cicerone, rispondendo alle critiche di Quinto verso il tribunato (per lui pessima istituzione: *Nam mihi quidem pestifera videtur*), ne sottolinea anche la funzione di baluardo contro gli arbitri e le propozioni del popolo: *Sed vis populi multo saevior multoque vehementior, quae ducem quom habet interdum lenior est, quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi cogitat, populi impetus periculi rationem sui non habet.*

²³⁴ J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit., p. 763.

di Dionigi, si ricorda l'attribuzione della funzione giudiziaria ai senatori²³⁵. In ciò pare evidente l'eco di una di quelle questioni fondamentali attorno a cui si svolse la lotta politica tra II e I sec. a.C.: la gestione dei tribunali permanenti (*quaestiones*), e del relativo *munus iudiciorum*, che, durante la dittatura sillana, una *lex Cornelia* tolse agli *equites* (a cui, a loro volta, era stato attribuito dalla *lex Sempronia iudiciaria* del tribuno Caio Gracco) e affidò ai senatori²³⁶.

Il senato, visto come un timoniere privato del controllo di una nave (la *res publica*) in un mare in tempesta²³⁷, durante la fase delle guerre civili, era considerato come l'unica istituzione capace di garantire la *concordia ordinum*. E, agli occhi degli ottimati, l'unica costituzione in grado di garantire la concordia²³⁸ tra le classi (in cui il controllo della "nave" era saldamente nelle mani del suo "timoniere") era quella di Bruto e Publicola, i quali non avevano inventato nulla, ma si erano semplicemente limitati ad applicare le regole lasciate dal saggio Servio Tullio²³⁹.

È nell'ambito di tale tendenza revisionistica che gli eruditi di parte ottimata operarono un recupero e una valorizzazione della figura di Servio Tullio, nella convinzione che la reazione – presto materializzatasi nelle riforme di Silla – contro i "progetti rivoluzionari" dei *populares* (in particolare

²³⁵ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 36, 1.

²³⁶ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, cit., pp. 88 ss.

²³⁷ Questa la metafora utilizzata da Cicerone, *Pro Sestio*, 45-46: '*Cum vero in hanc rei publicae navem, [46] ereptis senatui gubernaculis fluitantem in alto tempestatibus seditionum ac discordiarum*' (cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., p. 89) sulla scia per altro di un topos che da Platone (*Repubblica* 488a; *Politico* 302a; *Leggi* 758a) in avanti sarà ricorrente in gran parte della speculazione filosofico-politica antica. In Platone la metafora della nave e del timoniere è però adottata con intenti molto più polemici: nella *Repubblica* infatti l'equipaggio è composto dal "popolino" e timoniere diventa il demagogo.

²³⁸ Una *concordia* affatto diversa da quella che, ispirata alla *homónoia* greca, aveva caratterizzato le lotte per la parificazione politica dei plebei, culminate con le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C., il plebiscito *Ogulnio* del 300 a.C. e la *lex Hortensia* del 287 a.C., e che quindi si era tradotta in un'estensione della partecipazione politica. A partire dal II sec. a.C. *concordia* diviene "lo slogan dei partigiani dell'ordine costituito", tendenti non tanto alla "conservazione" di un dato ordinamento, ma, con le politiche di contrasto ai Gracchi prima e con la dittatura Sillana infine, ad un vero e proprio restringimento delle prerogative popolari affermatesi nel corso di secoli di dinamiche (tutt'altro che pacifiche) politiche, in un'ottica fortemente reazionaria: cfr. J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit. pp. 767 ss.

²³⁹ MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., p. 92.

dei Gracchi) altro non fosse se non un ripristino della costituzione timocratica di Servio²⁴⁰.

Le riforme di Servio Tullio avrebbero nel tempo cambiato l'ordinamento romano, e di tale dato dovettero essere consci anche gli annalisti e gli storici romani. I riferimenti alla figura del re fondatore Romolo e l'esplicito richiamo alla politica serviana durante la dittatura di Silla costituiscono importati indizi di una generale consapevolezza da parte degli eruditi romani che Servio fu molto più di un re: egli fu propriamente un rifondatore della città²⁴¹.

Anche Silla si presenterà come provvisto di un potere certamente anomalo rispetto alla prassi costituzionale repubblicana, e in tale anomalia non mancherà di richiamarsi²⁴² proprio a Servio Tullio, al fine di allontanare da sé l'accusa di aspirare alla tirannide²⁴³.

Nel racconto di Livio, Servio solo alla fine del suo regno “oserà”²⁴⁴ presentarsi al popolo, riunito nella nuova assemblea dei *comitia centuriata*,

²⁴⁰ S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., pp. 43 ss.

²⁴¹ Come del resto si presenterà Silla, già nelle allusioni suscitate dal titolo con cui la *lex Valeria* gli attribuiva una dittatura affatto peculiare: ‘*dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*’, non limitata nel tempo, non soggetta alle limitazioni della *lex Porcia*, con poteri illimitati di disporre del patrimonio pubblico, “di fissare le frontiere dell’Italia e dell’Impero, di fondare o dissolvere città in Italia, di provvedere alle provincie ed ai regni ad esse vicini, cioè ai protettorati, di nominare i magistrati sostituendosi ai comizi, di designare i proconsoli ed i propretori, di dettare le leggi sulla repubblica”: così F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, cit., p. 73. Tra le fonti più significative, Appiano, *Bellum civile* 1, 99; Plutarco, *Silla*, 33.

²⁴² In realtà attualmente non possediamo una diretta testimonianza sillana circa il parallelo tra lo stesso Silla e Servio Tullio: risulta però condivisibile la teoria proposta di recente dalla Marastoni che ritiene plausibile una derivazione del brano appiano (*Bellum civile* 1, 59) – in cui la riforma sillana dei comizi centuriati viene esplicitamente riferita al ripristino della costituzione serviana – dalle *Memorie* di Silla, attraverso la mediazione di Livio: cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., pp. 55 ss.

²⁴³ Cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., pp. 13–14.

²⁴⁴ In Livio, *Ab urbe condita* 1, 46, 1, l'espressione ‘*ausus est*’, non pare scelta a caso. Il Servio di Dionigi viene “eletto”, prima delle sue riforme tributa e centuriata, negli egualitari *comitia curiata* (*Romanae antiquitates*, 4, 8, 2); in Livio invece sono i nuovi comizi centuriati organizzati sulla base della *discriptio centuriarum vel classicum* (Festo, *De verborum significatione*, s.v. *pro censu classis iuniorum*; s.v. *procum patricium*), a “eleggere” Servio Tullio. E nella prospettiva di Livio elettori erano certamente le 80 centurie della prima classe di fanti e le aristocratiche 18 centurie di cavalieri (cfr. Livio, *Ab urbe condita* 1, 43, 11, ove il Patavino orgogliosamente nota che non si scese mai così in basso da pervenire ad *infimos*, ossia a far votare gli appartenenti all’ultima – e più numerosa – classe), e cioè l’élite di governo cittadino, nell’ambito della quale un ruolo preponderante e trainante ebbero

che per la prima volta quindi svolgono la loro funzione elettorale. Allo stesso modo una *lex*, proposta dall'*interrex* e presidente dei comizi L. Valerio Flacco e votata dai comizi centuriati attribuirà²⁴⁵ a Silla la carica di '*dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*', con poteri molto più ampi della dittatura tradizionale²⁴⁶.

In un passo di Gellio²⁴⁷, a proposito della definizione del *pomerium*, non a caso viene proposto un interessante parallelo tra Servio Tullio, Silla e Cesare: gli unici ad aver esteso²⁴⁸ la sacra cinta pomeriale prima dell'imperatore Claudio (che portò sino a includere al suo interno il monte Aventino), esercitando un potere quasi costituente che si materializzava anche nell'ambito spaziale²⁴⁹.

Gli annalisti e gli storici romani riconobbero l'eccezionalità del potere espresso da Servio e – come in molti altri aspetti della storia romana – vi fu una rapida bipartizione tra un filone storiografico filo-popolare che lo

certamente i *patres* senatori (cfr. su quest'ultimo punto C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, trad. it. Roma, 1982, pp. 342 ss.). Su tutto ciò in particolare, A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., pp. 133-134: cfr. Parte III, Capitolo 2, § 2.

²⁴⁵ Cicerone, *Ad Atticum* 9, 15, 2 parla emblematicamente di '*creatio*' e non di '*dictio*'; Appiano, *Bellum civile*, 1, 59, dal canto suo, utilizza il termine *ceirotonoàsi*, che la Marastoni ritiene sia riferibile all'attività elettorale dei comizi: cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., pp. 77 ss.

²⁴⁶ Cfr., per tutti, G. VALDITARA, *Diritto pubblico romano*, Torino, 2013, pp. 59 ss.

²⁴⁷ *Noctes Atticae* 13, 14, 4.

²⁴⁸ Nel passo il potere di allargare il pomerio viene attribuito a chi "avesse arricchito i popolo romano di terra strappata ai nemici".

²⁴⁹ Da questo punto di vista risulta interessante come queste figure di legislatori e creatori di un nuovo ordinamento non sembrino molto distanti da quella definizione di *nómos* che diede Carl Schmitt a proposito della fondazione e divisione del territorio nelle colonie. La spartizione della terra ai coloni fu l'atto che rese spazialmente visibile l'ordinamento politico e sociale di un popolo: era davvero il "nómos della terra" (nel senso di C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale e nello «jus publicum Europaeum»*, trad. it. Milano, 1991, spec. p. 59). Non a caso Servio Tullio fu artefice di una nuova distribuzione spaziale della comunità cittadina, attraverso l'istituzione dell'ordinamento tributo che, fra le altre cose, sciolse i vincoli di sangue gentilizi attraverso il nuovo criterio di classificazione dei *cives* (anche ai fini fiscali e militare) costituito dalla residenza. Ma è sempre Gellio che, citando un passo di Tuberone (fr. 4 Peter), risale a Servio Tullio e alla sua istituzione del sistema censitario – nel cui ambito i cittadini venivano classificati non solo in riferimento alle proprie sostanze ma anche in base all'età (fino a 46 anni *iuniores*, oltre *seniores*) – per ricostruire l'origine della distinzione tra giovinezza e vecchiaia a Roma. Cfr. *Noctes Atticae*, 10, 28, 1-2.

caratterizzava con tratti tipicamente tribuniti²⁵⁰ (di cui uno dei *tòpoi* era costituito dalla “questione agraria”) e uno filo-ottimate che ne faceva il padre *ante litteram* di una repubblica dai tratti fortemente aristocratici²⁵¹.

Ma anche volendo prescindere dalle diverse influenze ideologiche di annalisti e di storici antichi, si potrebbe ragionevolmente supporre che gli effetti della riforma centuriata – forse l’istituzione che fu decisiva a rendere l’immagine di Servio come di un simbolo della libertà repubblicana – e anche quello basilare ed immediato (o perlomeno meno discusso), costituito dall’inquadramento del nuovo soggetto *miles-civis* in un sistema slegato dalle logiche aristocratiche, non si produssero tutti da un giorno all’altro, né ne fu probabilmente subito apprezzata la portata riformatrice (o rivoluzionaria)²⁵².

È noto che nelle società antiche (a Roma come in Grecia)²⁵³, una riforma è generalmente giudicata positivamente se configurabile come ripristino di uno *status quo ante*²⁵⁴. Un’etica collettiva sostenuta dalla ferma

²⁵⁰ Tratti probabilmente dovuti alla tradizione inaugurata dall’annalista Licino Macro: cfr. J. C. RICHARD, *Recherches sur l’interprétation populaire de la figure du roi Servius Tullius*, in *Revue de philologie de littérature et d’histoire anciennes*, 61 (1987), pp. 206 ss.; cfr. M. SORDI, *I poteri dell’ultimo Cesare*, in G. URSO, *L’ultimo Cesare*, Roma, 2000, p. 310.

²⁵¹ E che da ultimo la Marastoni, sulla scia del Gabba, riconduce ad una storiografia filossilana: cfr. S. MARASTONI, *Servio Tullio e l’ideologia sillana*, cit., p. 5

²⁵² Si veda Parte III, Capitolo 2.

²⁵³ Anche in Grecia (e ad Atene in particolare) vi era la ferma convinzione che fosse esistita un’età dell’oro, un tempo passato anche remoto (basti pensare alla tendenza in alcune fonti – si vedano Demostene, *Contra Neaeram*, 75; Isocrate, *Panathenaicus*, 128; Hyperide, *Contra Athenogenem*, 22 – a riferire la *patrios politeia* al mitico unificatore dell’Attica Teseo), in cui tutto “fosse migliore e che conseguentemente la strada verso il miglioramento fosse orientata verso il passato e non verso il futuro”: così M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 430; cfr. E. R. DODDS, *The Ancient Concept of Progress*, in E. R. DODDS (ed.), *The Ancient Concept of Progress and Other Essays on Greek Literature and Belief*, Oxford, 1973, pp. 1 ss. C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, trad. it., cit., pp. 445 ss., individua nel concetto di ‘*auxēsis*’ (“crescita”) un “terzo concetto” in grado di rappresentare un equivalente della moderna idea di progresso, utilizzabile per la Grecia antica.

²⁵⁴ A mero titolo di esempio (peraltro emblematico di tale aspetto quasi antropologico che fa dell’uomo antico un uomo che “procede con la testa rivolta indietro”) basti pensare alle riforme graccane (in particolar modo di Tiberio). Esse, lungi dall’essere – come potrebbe sembrare a un primo e superficiale sguardo – espressione di un programma progressista o “rivoluzionario”, erano lo strumento attraverso cui ricondurre la società romana (con un occhio particolare alle strutture economiche) a uno stadio precedente, in cui il nerbo di Roma era costituito dalla figura del medio-piccolo proprietario di terra che produce, si arma e combatte. Non a caso il prodotto che, con lo Schiavone, abbiamo individuato come il primo e più importante effetto della riforma di Servio Tullio. Ritengo pertanto di distaccarmi parzialmente dall’analisi proposta dal De Martino in riferimento alla riforma di Tiberio e al suo fallimento. Lo studioso afferma infatti che questa sia fallita perché non avrebbe mai messo

convinzione dell'inarrivabile saggezza degli antenati e della necessità di rivolgersi costantemente ad essi nella ricerca delle soluzioni migliori per il presente, difficilmente avrebbe accolto di buon grado letture rivoluzionarie ed eversive della riforma serviana²⁵⁵.

La suddette suggestioni di carattere antropologico, pur per taluni aspetti inevitabilmente congetturali, trovano una più fondata giustificazione sul piano storico-giuridico di una riforma che, per lo meno inizialmente, avrebbe potuto ulteriormente sanzionare una prevalenza sociale ed economica delle *gentes* patrizie (già esclusive detentrici dell'accesso ai collegi sacerdotali) prima fondantesi su un piano essenzialmente etnico e sacrale²⁵⁶ (in

in discussione in primis “la politica imperialistica, che era la prima fonte delle profonde alterazioni della società” (cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, cit., pp. 404-407). Probabilmente è vero, ma dal momento che non sappiamo se tale finalità rientrasse nel progetto politico di Tiberio, il fatto che non fosse stata adeguatamente perseguita risulta, in fin dei conti, irrilevante. Ritengo piuttosto che nelle premesse al suo discorso, il De Martino aveva forse individuato il nucleo della prima riforma graccana: “Egli (*scil.* Tiberio) rispecchiava anche il pensiero di quella frazione della nobiltà, che considerava con timore la decadenza del sistema tradizionale, la fine della piccola proprietà e la diffusione del lavoro degli schiavi, tutte cause dell'involuzione del costume nazionale e della perdita di vigore militare”: così F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, cit., p. 405.

²⁵⁵ Del resto già il Gabba ha sottolineato come “l'interpretazione dionisiana dell'origine di Roma come fondazione coloniale di tipo greco comporta la necessità di postulare che agli albori stessi della città tutto, o pressoché tutto, l'apparato istituzionale dello stato, compresi gli elementi del corpo civico si presentasse come compiuto”: così E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 136. Il che consente allo storico di Alicarnasso di considerare la storia di Roma come “un'evoluzione senza scosse”: così *loc. cit.*, p. 137.

²⁵⁶ Da questo punto di vista un vero rompicapo è certamente costituito dalla cavalleria romana, e in particolar modo dai cosiddetti ‘*sex suffragia*’. Il fatto che in origine le centurie degli *equites* – di cui i *sex suffragia* rimarranno anche nell'ambito dei nuovi comizi centuriati e persino in epoca repubblicana contraddistinte dai vecchi nomi gentilizi (*Tities*, *Ramnes*, *Luceres*, distinti ulteriormente in *priores* e *posteriores*) – ebbero anche una funzione religiosa, sarebbe testimoniato da un passo dei *Fasti Praenestini*, in cui si trova la conferma che tre comandanti delle centurie dei *celereres* – i ‘*tribuni celerum*’ – esistevano ancora in tempi successivi come capi religiosi: ‘*Sali faciunt in Comitio saltu [adstantibus po]ntificibus et trib(unis) Cele(rum)*’. Cfr. A. MOMIGLIANO, *Procum Patricium*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 243 ss. Come avremo modo di approfondire trattando nello specifico della riforma serviana (cap. 2, parte III) è molto dibattuta in dottrina la questione inerente l'identificazione fra i *procum patricium* (cfr. Cicerone, *Orator*, 46, 156; Festo, *De verborum significatione* (249 M. = 290 L.), s.v. *procum patricium*) e i ‘*sex suffragia*’, e quindi l'esistenza di una corrispondenza biunivoca tra cavalleria e patriziato. Il Momigliano (A. MOMIGLIANO, *Procum Patricium*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 241 ss.) e il Nicolet (C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., pp. 338 ss.) giustamente fanno notare che da un passo di Livio (43, 16, 14) veniamo informati che nel 169 a.C. i *sex suffragia* votavano dopo 12 centurie di cavalleria (aggiunte da Servio Tullio), e dopo la prima classe. Ciò costituirebbe una prova

una parola aristocratico), con una diversa sanzione, finalmente laica e politica. Nei capitoli successivi si avrà modo di riflettere ulteriormente sul fatto che nel contesto di un'economia sostanzialmente pre-monetaria²⁵⁷, in cui pur nella progressiva emersione delle prime forme di ricchezza mobiliare, un peso nettamente prevalente doveva essere rivestito dallo sfruttamento della terra, tale riforma contribuirà a consolidare una prevalenza sociale ed economica preesistente di alcuni gruppi gentilizi (e forse già di qualche famiglia plebea ricca).

Inizialmente l'ordinamento timocratico di Servio (così come anche, ad Atene, quello di Solone) potrebbe esser stato, nei fatti, tutto meno che rivoluzionario, conferendo una legittimazione politica a un quadro di potere già esistente. Inoltre è presumibile che ben presto l'esclusivismo patrizio, prima di matrice essenzialmente etnica e religiosa, adeguasse i suoi canoni al nuovo contesto.

indiretta (fra le più rilevanti) che i *sex suffragia* non fossero da identificare con il patriziato, dato che difficilmente quest'ultimo avrebbero votato dopo la prima centuria di fanti. Il dato appena rilevato non può certamente essere sottovalutato, cionondimeno qualche perplessità residua rispetto al rilevato aspetto religioso che certamente si collegava alle prime centurie della cavalleria, e che – fra l'altro – potrebbe esser stato alla base dell'opposizione dell'augure Atto Navio rispetto al loro raddoppio. Ciò, in qualche misura, sembrerebbe implicare un rapporto comunque stretto tra centurie di cavalleria e patriziato (ma si veda *infra* parte III, cap. II), se solo si pensa che fino al 300 a.C. i sacerdoti furono monopolio esclusivo dei patrizi.

²⁵⁷ In relazione alle classi di censo introdotte da Servio le fonti fanno riferimento a distinzioni certamente posteriori, tenuto conto che pur nella differenza tra le diverse descrizioni della riforma, in tutte queste i discrimini sono quantificati in moneta coniata. In Livio (1, 43, 1) si parla di assi, in Polibio (4, 23, 15) di dracme, in Dionigi (4, 16, 2) di mine, ciò è stato ritenuto un evidente anacronismo. Timeo di Tauromenio ci informa che fu Servio Tullio il primo a “segnare il bronzo” (*aes signatum*) con immagini di animali, pecore e bovini (da cui il termine *pecunia*), sostituendo i vecchi pezzi bronzei non segnati (*aes rude*). Tale dato è stato confermato dal ritrovamento di lingotti bronzei, risalenti al VI sec a.C., nel Lazio e nell'Italia tirrenica, con un tipo costante di marchiatura detta “ramo secco”: si veda F. SERRAO, *Diritto privato economia e società*, I, Napoli, 2006, pp. 111-112; A. SCHIAVONE, *L'età delle origini*, in ID. (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino, 2005, p. 15. È un fatto che la circolazione monetaria vera e propria (ossia circolazione di moneta coniata) non sia comunque anteriore al IV sec. a.C. Il De Martino, a proposito di questa problematica, ha notato che Dionigi considera 10 assi corrispondenti a una dramma, che a sua volta “aveva corso alla pari del denario romano; così egli ragguaglia 10 assi a un denario. Tale ragguaglio è possibile solo per l'asse ridotto del 260 a.C., allorché si coniò per la prima volta il denario e non già per l'asse librare o semilibrale del periodo precedente. È quindi innegabile che le cifre del censo tramandati dagli scrittori antichi riguardano valori monetari successivi al 269 e precedenti al 217 a.C., allorché l'asse fu ulteriormente ridotto alla sedicesima parte di un denario”: così F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 185-186, ma cfr. anche C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., p. 282.

Le parole del Serrao, in proposito, riescono ad esprimere perfettamente questo processo: “non è da credere che nel nuovo assetto istituzionale sopra descritto le antiche *gentes* siano da considerare liquidate e poste fuori gioco. Esse non sono gruppi sovrani ma, adeguandosi alla situazione obiettiva, si trasformano in una classe che va solidificandosi e precisandosi nei suoi contorni, nei suoi programmi e nei suoi interessi man mano che lo stato unitario si va coagulando e rafforzando. La formazione delle classi e l’inizio della lotta fra le stesse si appalesa direttamente proporzionale al processo di formazione della *civitas*. Una volta che essa è sorta la meta che i patrizi si pongono non è la sua distruzione e il ritorno all’antica federazione gentilizia, ma la sua conquista dall’interno, il suo possesso, il suo dominio”²⁵⁸.

Ciò non toglie che sarà nel lungo periodo che andranno valutati gli esiti per certi aspetti eversivi della nuova istituzione.

La *libertas* introdotta da Servio fu quindi anche (e forse soprattutto) una *libertas* di stampo *ab origine* aristocratica o oligarchica e non democratica, così come aristocratico sarà l’ambiente in cui avranno origine le prime istanze isonomiche in Grecia²⁵⁹. Eppure in entrambi i casi si determinò un passaggio epocale: il declino dell’aristocrazia di sangue e l’avvento di un’aristocrazia del censo, mai perfettamente coincidente con una mera oligarchia, ma piuttosto determinatasi nel suo essere un’élite economica, etica (nella misura in cui imponeva una morale collettiva dominante) e sociale²⁶⁰.

Pietra angolare di tale *libertas* fu il censo, la giusta (e quindi equa in senso geometrico) distinzione fra i cittadini, l’unico strumento in grado di garantire una selezione rigorosa del ceto di governo, tra coloro che per condizioni economiche e sociali si ritenessero adeguati all’espletamento delle funzioni politiche²⁶¹ e di operare quindi le scelte migliori per la collettività.

²⁵⁸ F. SERRAO, *Diritto privato economia e società*, cit., p. 76.

²⁵⁹ Cfr. per tutti, S. MAZZARINO, *Fra oriente e occidente*, cit., pp. 222–223.

²⁶⁰ Specialmente a Roma anche un’aristocrazia del sapere, ed in particolare del sapere giuridico. Si veda in particolare A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., *passim*.

²⁶¹ Anche perché interessati personalmente al benessere della *res publica*, come garanzia e presupposto del benessere e della sicurezza (anche economica) individuale. Emblematico in questo senso Dionigi (4, 19, 3): “ἐποίει δὲ τούτων ἕκαστον οὐκ ἄτερ αἰτίας, ἀλλὰ πεπεισμένος, ὅτι πᾶσιν ἀνθρώποις ἄλλα τῶν πολέμων ἐστὶ τὰ χρήματα καὶ περὶ τῆς τούτων φυλακῆς ἅπαντες κακοπαθοῦσιν: ὀρθῶς οὖν ἔχειν ὤφετο τοὺς μὲν περὶ μειζόνων κινδυνεύοντας ἄλλων μειζονας ὑπομένειν κακοπαθείας τοῖς τε σώμασι καὶ τοῖς χρήμασι, τοὺς δὲ περὶ ἐλαττόνων ἦττον ἐνοχλεῖσθαι κατ’ ἀμφοτέρα, τοὺς δὲ περὶ μηδενὸς δεδοικότας μηδὲν κακοπαθεῖν, τῶν μὲν εἰσφορῶν ἀπολυομένους διὰ τὴν ἀπορίαν, τῶν δὲ στρατειῶν διὰ τὴν

L'importanza del criterio proporzionale di attribuzione degli obblighi e del grado di partecipazione all'amministrazione della città era del resto comunemente riconosciuto anche da teorici affatto diversi nelle loro costruzioni filosofico-politiche.

Non è un caso se sia Platone che Aristotele, pur in contesti speculativi affatto differenti, ma – come segnalato dal Ferrary²⁶² – con una probabile comune derivazione dalla filosofia pitagorica, assegnavano un ruolo fondamentale al censo²⁶³.

I comizi centuriati, in cui, come si è visto, furono eletti i primi due magistrati della *res publica*, avrebbero rappresentato forse l'assemblea più idonea (in particolare rispetto al sistema assembleare democratico ed egualitario “una testa, un voto”) a garantire il sistema di governo della (futura) polibiana “costituzione mista”.

Essi garantivano una graduazione piramidale della rilevanza del suffragio: in un vertice dalla base numerica certamente ristretta e – perlomeno inizialmente – assolutamente omogenea dal punto di vista etico e sociale, si concentrava tutta l'efficienza deliberativa del suffragio, mentre nelle classi via via inferiori, la cui base numerica aumentava in misura inversamente

ἀνεισφορίαν”. “Egli (*scil.* Servio Tullio) non adottò nessuna di queste misure senza una motivazione, me persuaso che per tutti gli uomini le ricchezze sono frutto del bottino di guerra, per la cui custodia si sottopongono a dure fatiche; riteneva giusto che chi affrontasse pericoli in vista di obiettivi più alti si sottoponesse a sofferenze maggiori sia nell'impiego della propria persona che dei propri averi, mentre coloro che lottavano per premi inferiori, affrontassero fatiche inferiori sia fisicamente che economicamente, mentre chi non si cimentava per alcuno scopo, non dovesse subire alcun fastidio e fosse esentato dai contributi, per la mancanza di mezzi, come da campagne militari a causa della esenzioni dai tributi”: cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 231. Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., p. 75.

²⁶² J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma*, cit. pp. 738–739.

²⁶³ Platone, *Leggi*, 744b, ove il filosofo ateniese, in una speculazione molto più aderente al piano storico e fattuale rispetto a quella della *Repubblica* o del *Politico*, abbandona ogni velleità assolutamente egualitaristica, e riconosce la necessità di istituire classi di censo proprio per rapportare l'attribuzione di “cariche, tributi e distribuzioni (di terre)” non solo ai criteri aristocratici del sangue e del valore guerriero, ma anche secondo un equo discrimine in base alla ricchezza; Aristotele nella *Politica* fa più volte riferimento al censo come una caratteristica sia delle oligarchie che delle democrazie. A seconda poi che i parametri economici di accesso alle cariche vengano nel primo caso (oligarchia) abbassati o nel secondo (democrazia) innalzati, possono conseguirsi delle opportune correzioni alle due forme costituzionali: tali correzioni vengono inquadrate da Aristotele in uno dei metodi fondamentali attraverso cui costituire una *politeía* (si veda *Politica* 1291b).

proporzionale al censo, la titolarità del voto tendeva sempre di più a coincidere con un vuoto privilegio nominale.

Era la trasposizione nell'istituzione assembleare della dialettica tra *libertas* e *dignitas*²⁶⁴.

Tale *libertas* fu per la plebe solo un punto di partenza, così come in un certo senso l'*epheisis* concessa da Solone al *dêmos* era stata il primo fondamentale passo verso il futuro ordinamento democratico. Ottenuta la protezione “nella legge” contro la coercizione patrizia (e in questo, un ruolo fondamentale ebbe ovviamente l'*intercessio* tribunizia), il movimento plebeo si porrà nuovi e più alti obiettivi, implicanti non più solo una difesa da un potere costituito, quanto una più diretta partecipazione a questo potere, anche a costo di stravolgerne le forme di esercizio.

Un filo conduttore pare legare le conquiste plebee e le politiche dei *populares* che avranno il loro apice – peraltro effimero e precario – con i Gracchi e le loro riforme: esso ha impresso, in forme diverse nelle varie fasi della storia repubblicana, una direzione politica orientata verso modelli partecipativi assimilabili a quelli assembleari ateniesi. Evidentemente un'idea distante dalla *libertas* cui aveva dato luogo Servio Tullio con le sue riforme.

Capitolo 3 – Aristotele e il modello soloniano di *politéia*

L'analisi delle immagini proposte dagli antichi in merito alle figure politiche più importanti dell'età arcaica ci conduce – per quanto riguarda il versante greco della nostra indagine – ad affrontare la controversa questione relativa all'interpretazione, nello specifico aristotelica, che fu data delle politiche e delle riforme soloniane.

Nell'affrontare tale problematica, terremo nuovamente conto della (già segnalata) tendenza, generalmente caratterizzante gli intellettuali antichi, a

²⁶⁴ Ma la storia repubblicana, nell'evoluzione della lotta per il potere, ebbe modo di indebolire la logica del sistema: la lotta tra cavalieri e Senato (entrambi potentati economici) dell'ultimo secolo della repubblica ne è un chiaro esempio.

trasporre nel periodo arcaico tematiche, concetti e realtà che oggi, anche grazie ai progressi nella ricerca archeologica ed epigrafica, vengono collocati in più appropriati (ovvero meno risalenti) periodi storici²⁶⁵.

Fosse per colmare una carenza di informazioni²⁶⁶ o per giustificare e legittimare una riforma, ancorandola a una veneranda “età dell’oro”²⁶⁷ ovvero ancora per il semplice riferimento a vulgate affermazioni nel tempo, le ragioni che si celano dietro la rilevata tendenza forniscono una fondamentale chiave interpretativa al fine di definire come gli intellettuali antichi giudicassero il loro tempo e le loro costituzioni.

Come Servio Tullio, anche la figura di Solone non è sfuggita a tale tendenza: così in lui si è visto l’autore di un riforma costituzionale che avrebbe istituito un sistema di governo democratico²⁶⁸ ad Atene, già agli inizi del VI sec. a.C.

²⁶⁵Cfr. Capitolo 2, nota 237.

²⁶⁶ Un esempio si è visto nel primo capitolo in riferimento all’inserimento della dinastia albana nel racconto su Roma arcaica, che probabilmente servì a colmare il grande lasso di tempo intercorrente tra la presa di Troia (circa 1080 a.C. in base alla cronologia di Eratostene: cfr. F. MORA, *Il pensiero storico-religioso*, cit., p. 159; cfr. anche D. MUSTI, *Introduzione alla storia greca*, Roma-Bari, 2003, p. 21) e la fondazione di Roma.

²⁶⁷ Secondo il topos esiodeo (si veda *Opera et dies*, vv. 108 ss.) tempo mitico e perduto – risplante all’età di Crono – di prospera felicità, ove gli uomini vivono come dei, senza pene e senza angosce e dove anche il clima, addolcito da una perenne primavera, rendeva la natura non ostile, ma calda e accogliente; si veda anche Platone, *Repubblica*, 468e; *Cratilo*, 397e e ss.; *Politico* 271d e ss.

²⁶⁸ Già il riferimento all’aggettivo democratico risulta denso di conseguenze. Nonostante infatti oggi sia il termine “democrazia” che i suoi derivati tendano nella coscienza comune ad indicare una generica, se non universalistica, connotazione positiva di un dato ordinamento – “quanto più democrazia ha assunto un significato elogiativo universalmente riconosciuto, tanto più ha subito una evaporazione concettuale diventando l’etichetta più indefinita del suo genere”: così G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Bologna, 1987, p. 28 – l’origine e la storia del termine ‘*demokratía*’ vanno (o meglio andavano) in tutt’altra direzione. Già a livello semantico i due composti *dêmos* e *krátos* presentano una significativa polisemia. Vedremo come il termine ‘*dêmos*’, passerà dall’indicare la totalità del corpo civico (dei *politai*) a indicare la parte (o, nel contesto dell’agone politico, la fazione) che concretamente assumeva le decisioni, e quindi la maggioranza, composta dai meno abbienti. Mentre ‘*krátos*’, significava essenzialmente la forza, il potere, con le connesse ambivalenze di forza legittima e giusta o di sopraffazione (cfr. D. MUSTI, *Demokratía*, cit., p. 22; nonché E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 55 e 56). Nel senso deteriore di prevalenza (violenta) della parte povera della *polis* – quindi deteriore in relazione a entrambi i composti – lo troviamo nell’opuscolo anonimo *La costituzione degli ateniesi*, attribuito a Senofonte ma la cui paternità è fortemente dibattuta, e che ad opinione del Canfora (propenso ad attribuirlo al filo-oligarchico Crizia) “contiene la più antica e originale «critica della democrazia» come sistema oppressivo e deleterio, ma a suo modo perfetto: *Demokratia* nasce come parola di

Solone, secondo Aristotele, rivestì l'arcontato nel 592/1 a.C.²⁶⁹. Gli ateniesi, divisi allora in due fazioni in contrasto, i nobili e il popolo, in un contesto costituzionale definito dallo Stagirita "completamente oligarchico"²⁷⁰ e reso fortemente instabile da un'aspra lotta civile (*stasis*), decisero infine (entrambe le parti in lotta) di affidare a Solone il compito di riformare la *politeia*, ponendo fine al caos della lotta interna alla *polis*. Solone emerge dunque in un contesto di instabilità politica e sociale e, non a caso, il suo arcontato – di cui gli storici non hanno mancato di sottolineare gli aspetti di eccezionalità²⁷¹ – si pone cronologicamente tra due tentativi di instaurazione

rottura non di convinenza": così L. CANFORA, *La democrazia come violenza*, Palermo, 1988, p. 53. Questa immagine della democrazia avrà molto seguito nella successiva speculazione filosofico-politica: così sia in alcuni luoghi di Platone (si veda *Repubblica* 557a) che di Aristotele (si veda il celebre passo della *Politica* 1290a 30-40) "in linea di principio essa non racchiude in sé neanche l'implicita legittimazione derivante dal concetto di «maggioranza»" (cito ancora da L. CANFORA, *La democrazia come violenza*, cit., p. 53), limitandosi ad indicare la semplice prevalenza, a prescindere dal numero, della fazione dei poveri. Anche le immagini aristoteliche delle riforme soloniane risultano in parte affini a questa idea. Solone non fu un legislatore meramente "democratico", egli non stravolse il precedente ordinamento, ma adottò anche programmi e misure democratiche (*ante litteram*) in quanto poste per aiutare il *dêmos*, e in particolare i contadini poveri dell'Attica, soggiogati dal punto di vista economico e politico; cfr. i condivisibili rilievi già formulati da G. FASSÒ, *La democrazia nell'antica Grecia e la riforma agraria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 13 (1959), pp. 956 e ss., il quale ribadendo come "per Aristotele la democrazia è il governo dei poveri [si fa riferimento al passo di *Politica*, 3, 7-8, 1279b] a vantaggio dei poveri", rileva altresì che le democrazie greche erano forse più vicine al tipo odierno della democrazia socialista che a quello della democrazia liberale" (*op. cit.*, p. 956).

Per quanto concere nello specifico il principio maggioritario, la Loraux ha perfettamente colto come, nella persistenza delle dinamiche agonali (seppur ora essenzialmente politiche) della *polis* democratica, votare significava "accettare di separarsi. Va aggiunto però: accettare al tempo stesso che questa partizione porti con sé la vittoria di una parte della città con l'altra. [...] Tuttavia, se dei greci hanno chiamato il voto *diaphora*, ciò è indice del fatto che la procedura maggioritaria, pensata sul modello della vittoria (*nikē*) o della superiorità (*kratos*), non godeva di una legittimità indiscutibile nel contesto della concezione greca del politico": N. LORAUX, *La città divisa. L'oblio nella memoria di Atene*, trad. it., Vicenza, 2006, p. 170.

²⁶⁹ G. LOZZA, *La costituzione degli Ateniesi*, Milano, 2011, p. 31 n.17.

²⁷⁰ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 2, 1.

²⁷¹ I titoli di 'διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα' attribuitigli da Aristotele, *Respublica Atheniensium* 5, 2 (ma si veda, in termini sostanzialmente analoghi, Plutarco, *Solon* 14, 3) esprimerebbero la larghezza dei poteri conferiti al legislatore ateniese. Secondo l'opinione del Jacoby, Aristotele trasse l'informazione circa le peculiari funzioni (e poteri) di Solone dalla lista degli arconti: cfr. F. JACOBY, *Atthis. The local chronicles of ancient Athens*, Oxford, 1949, pp. 174-175.

della tirannide: quello ciloniano²⁷², stroncato sul nascere, seppur a prezzo di una sacrilega repressione nel sangue che inaspri ulteriormente le tensioni nella *polis*, e poi quello riuscito di Pisistrato che decreterà anche il parziale fallimento delle politiche soloniane.

Come ogni fase storica caratterizzata da un aspro conflitto, le tensioni nell'Attica del VI sec. a.C. costituiscono premessa di rilevanti trasformazioni politiche e sociali che, nello specifico, si tradurranno nell'avvento della democrazia.

Di queste fu artefice (e interprete nella peculiare forma poetica dei suoi carmi) Solone, mentre le successive letture – compresa quella aristotelica²⁷³ – non sembra siano sfuggite ad anacronismi e a retroproiezioni di successivi conflitti.

Ma nella misura in cui si ammette l'esistenza di tali anacronismi e retroproiezioni, risulta necessario chiedersi – in ossequio alle medesime esigenze cui si è cercato di dar risposta nel precedente capitolo – quali peculiari aspetti della politica di Solone ne determinarono, nelle fonti del IV sec. a.C., l'immagine di “fondatore della democrazia”²⁷⁴.

Nel cercare un tentativo di soluzione a tale quesito, l'esame dei testi aristotelici potrebbe rivelarsi particolarmente congeniale. L'occhio dello Stagirita ebbe certamente giovamento nel condurre un'analisi storica della politica e della costituzione, libero dalle pressanti esigenze ideologiche della “militanza” civica²⁷⁵ ateniese. Ne risulta un pensiero in perenne evoluzione – lontano dagli stilemi spesso rinvenibili nei testi retorici – ove non mancano ripensamenti e cambiamenti di prospettive, e che dà l'impressione di non

²⁷² Erodoto, *Historiae* 5, 71; Tuciddide, *De bello Peloponnesiaco* 1, 126; Plutarco, *Solon* 12. Purtroppo manchiamo della versione aristotelica a causa di una lacuna della *Costituzione degli ateniesi*, lacuna in parte ricostruibile attraverso l'epitome di Eraclide di Lembo – erudito peripatetico e dignitario alla corte di Tolomeo VI: cfr. G. LOZZA, *La costituzione degli Ateniesi*, cit., p. 161 (fr. 2).

²⁷³ “*In primis* l'opposizione democrazia/oligarchia, ma anche usi specializzati del lessico della riconciliazione come *diallasso* e i suoi derivati oppure *symballo* o *symbibazo*”: così G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione sociale nell'Atene di Solone*, in *Dike* 14 (2011), p. 5; si veda anche A. COZZO, «*Nel mezzo*». *Microfisica della mediazione nel mondo greco antico*, Pisa, 2015, pp. 330 e ss.

²⁷⁴ Demostene, *Contra Androtonem*, 30; Eschine, *Contra Ctesiphontem*, 257; Iperide, *Contra Athenogenem*, 22. Cfr. M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 433.

²⁷⁵ Secondo la formula di P. VEYNE, *I Greci hanno conosciuto la democrazia?*, in C. MEIER, P. VEYNE (a cura di), *L'identità del cittadino e la democrazia in Grecia*, trad. it., Bologna, 1989, pp. 73 ss.

addivenire mai a definitivi approdi di sapere²⁷⁶, attraverso un metodo argomentativo che, pur alternativo alla dialettica platonica²⁷⁷, sembra spesso procedere dialogicamente²⁷⁸.

Anche al fine di meglio interpretare il discorso aristotelico, non ci si può esimere da un'analisi storica, seppur in questa sede sommaria, della figura del legislatore ateniese.

Solone operò le sue riforme in un contesto costituzionale aristocratico²⁷⁹, e, come farà Servio Tullio a Roma, riorganizzò la cittadinanza

²⁷⁶ Non a caso ciò che nella prospettiva aristotelica distingue le «scienze teoriche» dalle «scienze pratiche» (appunto la *'politiké epistémé'*) è l'oggetto stesso a cui esse si rivolgono: nel primo caso realtà dotate di "immutabilità" e "fissità perenne" – di cui si occupano la matematica e la metafisica –, nel secondo realtà che non permettono di conseguire lo stesso grado di certezza per via della loro instabilità: cfr. G. ZANETTI, *Il pensiero politico di Aristotele*, in C. DOLCINI (a cura di), *Il pensiero politico dell'età antica e medioevale*, Torino, 2000, p. 37.

²⁷⁷ Cfr. T. IRWIN, *I principi primi di Aristotele*, trad. it., Milano, 1996, pp. 176 ss.

²⁷⁸ Nella *Politica* Aristotele risulta spesso controbattere a tesi contrarie alle sue: così è in maniera esplicita nel mai sopito confronto – spesso aspro e che non lesina colpi bassi (si veda in particolare *Politica* 2, 1261a ss. ove Aristotele critica la costituzione ideale strutturata nella *Repubblica*, e ancora di più in *Politica* 2, 6, 1265a-b ove accusa falsamente il Platone delle *Leggi* di non aver predisposto un controllo delle nascite [si veda in realtà *Leggi* 5, 739e]) – con il maestro Platone. A non ben definiti interlocutori (forse i sofisti Ippia o Antifonte) sembra poi rivolgersi nel ribadire la naturalità della schiavitù in *Politica* 1, 3, 1253a ss.: cfr. G. CAMBIANO, *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiavitù*, in M. I. FINLEY (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, trad. it., Roma-Bari, 1990, pp. 27 e ss; cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 178-179; da ultimo ID., *Stásis, pólemos e dikaios pólemos. Immagini del fenomeno bellico e nozione di "guerra giusta" nella Grecia antica*, in M.A. FINO (a cura di), *Diritti in guerra. Atti del convegno internazionale Bellum iustum. Aosta, 5-7 Dicembre 2007*, Roma, 2012, pp. 49 e 50. In due passi poi, Aristotele rimanda a dei ἑξωτερικοῖς λόγοις (si vedano *Politica* 3, 6, 1278b 30-31 e 7, 1, 1323 21-22), in letteratura accostati a opere (dialoghi appunto) della giovinezza di cui restano pochi frammenti: cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, Napoli, 1992, pp. 8 ss., ove, peraltro, viene proposto il carattere dialogico della *Politica*, in quanto raccolta di lezioni e quindi "dialogo di chi parla con se stesso e con gli altri" (cfr. *Ibidem*, p. 9).

²⁷⁹ Il dato che, come visto, Aristotele qualifichi nella *Costituzione degli ateniesi* l'Atene precedente l'arcontato di Solone come "oligarchica" è da interpretare tenendo conto di due aspetti che mi paiono decisivi: il primo risiede nel riferimento a una prima forma di organizzazione censitaria (e quindi in base al criterio della ricchezza) nell'epoca draconiana (si veda *Athenaion politeia*, 3, 1 ss.). Ma in modo più decisivo tale qualificazione sembra essere espressione della "concezione morale" dello "Stato" (in questi termini G. REALE, *Il pensiero*, in A. MASSARENTI [a cura di] *I grandi filosofi. Aristotele*, vol. 3, Milano, 2006, pp. 154 ss.). La condizione di estrema miseria di πελάται e degli ἐκτῆμοροι, e l'avidità dei γνωρίμοι non potevano in questa prospettiva essere inquadrati in un contesto politico-costituzionale aristocratico (forma retta di costituzione).

e l'accesso alle cariche pubbliche sostituendo il criterio del censo al criterio aristocratico del sangue.

Inoltre anche Solone, come Servio Tullio, risulta aver affrontato il problema della terra e quello connesso dei debiti. Ma mentre per quanto riguarda il “sesto re di Roma” le notizie e le interpretazioni circa una presunta distribuzione delle terre – con connessa abolizione dei debiti – sembrano risentire in misura accentuata delle problematiche e dei toni caratterizzanti l'agone politico del II sec. a.C. (in particolare dell'epoca graccana)²⁸⁰, per quanto concerne Solone, pur nella molteplicità di letture presenti nella storiografia²⁸¹, generalmente non si dubita che l'arconte ateniese affrontò in modo decisivo la problematica dei contadini impoveriti dell'Attica²⁸², seppur rifuggendo (almeno questa risulta la tesi maggioritaria)²⁸³ la soluzione estrema di una distribuzione (o redistribuzione) della terra²⁸⁴.

Solone, come poi Servio Tullio a Roma, realizzerà un allargamento della cittadinanza, ma non accogliendo esuli stranieri e capitani di ventura, piuttosto favorendo il rientro in patria dei cittadini fuggiti dalla schiavitù o peggio venduti all'estero come schiavi²⁸⁵.

È bene precisare come prima di Solone e, per certi aspetti addirittura di Clistene (e della sua riforma tributa: cfr. W. JAEGER, *Paideia. La formazione dell'uomo greco*, vol.1, trad. it., Firenze, 1943, p. 223), il criterio del sangue – e quindi un criterio propriamente aristocratico – fosse ancora determinante nell'individuare la classe dirigente, sebbene l'emersione di forme alternative (già laiche) di classificazione della cittadinanza (o forse inizialmente del solo esercito), perfino antecedenti allo stesso Solone, non sia assolutamente da sottovalutare, tenuto conto, nella nostra prospettiva di confronto sincronico, che viceversa prima dell'età serviana Roma si trovava governata da istituzioni – eccetto paradossalmente la più importante, ossia il *rex* – selezionate esclusivamente in base al criterio aristocratico/gentilizio del sangue; su quest'aspetto cfr. Parte III, Capitolo 4; § 2.

²⁸⁰ S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, cit., pp. 25 ss.

²⁸¹ Da ultimo cfr. M. FARAGUNA, *Hektemoroi, isomoiria, seisachtheia: ricerche recenti sulle riforme economiche di Solone*, in *Dike* 15 (2012), pp. 171 ss.

²⁸² *Contra* si veda C. FLAMENT, *Que nous reste-t-il de Solon? Essai de déconstruction de l'image du père de la πατριος πολιτία*, «LEC» 75 (2007), pp. 289 ss., ove viene proposta una lettura – credo eccessivamente – scettica delle pagine di Aristotele e Plutarco su Solone (e quindi delle loro fonti), ritenute una mera retroiezione di problemi inerenti l'Atene del IV sec. a.C., mentre le elegie e i giambi di Solone sarebbero “inexploitables sur le plan historique”; cfr. Parte III, Capitolo 4.

²⁸³ *Contra*, ad esempio (fuori dalla bibliografia strettamente storico-giuridica), cfr. C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., pp. 55 ss.

²⁸⁴ M. H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., pp. 54 e ss; cfr. M. FARAGUNA, *Hektemoroi*, cit., pp. 171 ss., ove bibliografia.

²⁸⁵ Fr. 36 West., vv. 8-12 (Aristotele, *Respublica Atheniensium* 12, 4; cfr. Plutarco, *Solon*, 15):

Successivamente organizzerà la cittadinanza in quattro classi di censo (pentacosiomedimni²⁸⁶, cavalieri, zeugiti, teti) – sulla cui base parzialmente allargherà le maglie dell’accesso²⁸⁷ al governo cittadino, da cui resteranno comunque esclusi i teti – e scriverà “leggi uguali sia per il malvaglio sia per il buono”²⁸⁸, espressione di quel principio del *tò íson*, indicato più tardi da Plutarco come strumento essenziale a regolare e mediare il conflitto sociale²⁸⁹.

Le riforme soloniane, da lui effettivamente attuate o attribuitegli²⁹⁰, valsero quindi a Solone (e si cercherà di capire se a torto o a ragione) agli occhi di parte della pubblicistica del V e del IV sec. a.C. e in particolare di Aristotele²⁹¹, il titolo di “fondatore” della democrazia ateniese.

πολλοὺς δ' Ἀθήνας, πατρίδ' εἰς θεόκτιτον,
ἀνήγαγον πραθέντας, ἄλλον ἐκδίκως,
ἄλλον δικαίως, τοὺς δ' ἀναγκαίης ὑπὸ
χρειοῦς φυγόντας, γλώσσαν οὐκέτ' Ἀττικὴν
ιέντας, ὡς ἂν πολλαχῆ πλανωμένους
(Ad Atene, patria fondata dagli dèi, molti
io ricondussi che erano stati venduti, l'uno ingiustamente,
l'altro giustamente, alcuni esuli per il terribile
bisogno, incapaci ormai di parlare la lingua attica,
tanto avevano errato ovunque!):

[traduzione di G. LOZZA, *La costituzione degli Ateniesi*, cit., p. 45].

²⁸⁶ Considerando attendibile la notizia di Aristotele (*Costituzione degli ateniesi* 3, 1 ss.), la prima classe sarebbe (probabilmente) stata aggiunta da Solone ad altre preesistenti: cfr in tal senso già G. DE SANCTIS, *Ἀτθίς. Storia della Repubblica ateniese dalle origini alle riforme di Clistene*, Torino, 1912, pp. 232–233.

²⁸⁷ Fra i moderni la misura di questo allargamento della partecipazione politica è ancora controversa: cfr. L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari, 2004, p. 34.

²⁸⁸ Fr. 36 West., v. 18 (Aristotele, *Respublica Atheniensium* 12, 4)

²⁸⁹ G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., pp. 8 ss.

²⁹⁰ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 8, 1–4; 9, 1 ss.; Aristotele, *Politica* 1274 a; Demostene, *Contra Leptinem*, 90–93; ID., *Contra Timocratem*, 148; ID. *Contra Androtionem*, 25–30; 30–32; Isocrate, *Areopagiticus*, 24–25; Iperide, *Contra Athenogenem*, 22; Eschine, *Contra Ctesiphontem*, 38 e *Contra Timarchum*, 22–23; Plutarco, *Solon*, 18–24. Cfr. M. H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 434. Risulta evidente che Solone, come sarà successivamente Servio Tullio a Roma, costituirà un polo di attrazione molto forte per coloro che cercavano di legittimare e magnificare una determinata riforma politica. Così come a Roma sembra esistere un principio di residualità in base al quale tutto ciò che non venisse riferito al fondatore Romolo (e in parte a Numa) veniva attribuito a Servio Tullio, così ad Atene un riforma era giusta se ed in quanto attribuibile o a Teseo o a Solone.

²⁹¹ Demostene, *Contra Androtionem*, 30; Eschine, *Contra Ctesiphontem*, 257; Iperide, *Contra Athenogenem*, 22. Cfr. M. H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 433.

Ovviamente costituirebbe certo un errore, anche alla luce di quanto già segnalato circa la peculiarità delle testimonianze aristoteliche, approssiarsi meccanicamente ai passi dello Stagirita, estrapolandoli dal loro contesto.

A questo proposito un'interessante proposta interpretativa – la si è già accennata – in riferimento alla *Politica* di Aristotele è quella di vedervi una raccolta di lezioni²⁹². Proposta questa, che risulta “moderata” nel suo offrire una valida alternativa a letture che, esasperando le discrepanze e le contraddizioni esistenti tra i diversi libri dell'opera (in particolare tra il III e i libri IV/VI), hanno suggerito uno stravolgimento dell'ordine tradito²⁹³.

Ciò posto, è molto probabile che l'opera raccolga testi riferiti a periodi diversi, con una profondità d'analisi che si acuisce nel tempo²⁹⁴, raggiungendo una notevole complessità nel blocco dei libri IV/VI (redatto sicuramente dopo il 336 a.C.)²⁹⁵, nell'ambito di una tendenziale autonomia tra le singole parti²⁹⁶.

Per quanto concerne poi la *Costituzione degli Ateniesi*, probabilmente scritta negli ultimissimi anni di vita di Aristotele, possiamo affermare che si tratta di un'opera peculiare non certo per il genere – niente affatto inedito²⁹⁷ –

²⁹² La suggestiva proposta del Laurenti troverebbe conferma in un'opera, annoverata nell'elenco di Diogene Laerzio (*Vitae philosophorum* 5, 1, 12) dal titolo *Πολιτικῆς ἀκροάσεως ὡς ἢ Θεοφράστου α' β' γ' δ' ε' σ' ζ' η'* [Lezioni di politica come quelle di Teofrasto in VIII libri], ove il “come” starebbe ad indicare – analogicamente ad altri casi segnalati dal Laurenti – che l'argomento fu trattato da entrambi, Aristotele e Teofrasto (mentre altrove la stessa preposizione “come” indicherebbe l'incertezza sulla paternità dell'opera). La coincidenza del numero dei libri rafforzerebbe poi l'idea che l'opera corrisponda sostanzialmente a quella comunemente intitolata *Politica*: cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., p. 37 ss.

²⁹³ Si vedano le versioni di F. SUSEMIHL, *Aristotelis Politica*, III ed., Lipsia, 1882; cfr. anche W. L. NEWMAN, *The Politics of Aristotle*, Oxford, 1887.

²⁹⁴ Come lo stesso Laurenti non nega: cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., p. 46 ss.

²⁹⁵ In *Politica* 5, 10, 1311 b si fa esplicito riferimento alla congiura ordita da Pausania contro Filippo.

²⁹⁶ Così, da ultimo, R. KRAUT, *Introduzione alla politica di Aristotele*, in Aristotele, *Politica* vol. 1, Milano, 2014, p. XCI.

²⁹⁷ Risultano opere precedenti, e certamente conosciute dallo stesso Aristotele, appartenenti al genere. Crizia scrisse *Costituzioni* in versi, tramandateci nel *corpus* teognideo (cfr. G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 6). Ma al filo-oligarchico cugino di Platone è stata attribuita anche la già menzionata *Costituzione degli ateniesi* (cfr. L. CANFORA, *La democrazia come violenza*, cit., pp. 9 ss.; G. LOZZA, *La Costituzione degli ateniesi*, cit., p. 6. Il Musti sembrerebbe invece propendere per una datazione più bassa – successiva ai “colpi di stato” del 411 e del 404 – e per una paternità senofontea: cfr. D. MUSTI, *Demokratia*, cit., pp. 57 ss.), tramandateci dalla tradizione epigrafica tra le opere di Senofonte, in stretta connessione con una *Costituzione degli Spartani* (opera appunto della maturità di Senofonte).

quanto per l'approccio tendenzialmente scevro da intenti pedagogici e in cui le rare valutazioni soggettive di Aristotele risultano sempre "filtrate attraverso le fonti cui attinse"²⁹⁸.

Fatta questa doverosa (e necessariamente sintetica) premessa si può affrontare con maggiore consapevolezza l'analisi dell'immagine di Solone e della sua politica in Aristotele.

Di Solone viene citato un frammento poetico già nel I libro della *Politica*: "non c'è limite di ricchezza per gli uomini chiaramente fissato"²⁹⁹. Qui lo Stagirita, che sta affrontando la contrapposizione tra economia e crematistica, sembra fraintendere il senso chiaramente ammonitorio di Solone, il quale fissò in forma poetica un'etica sociale che aveva già colto e denunciato l'intrinseca irrazionalità della ricchezza (o perlomeno di certe esasperazioni ad essa connesse) la quale, "oggetto di ogni sforzo umano", non ha in sé "né scopo, né misura"³⁰⁰.

Invero, la stessa filosofia aristotelica attingerà a temi e concetti tipicamente soloniani³⁰¹, recuperandoli e trasponendoli in un impianto

²⁹⁸ G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 7.

²⁹⁹ Solone, *Elegia alle Muse* (Fr. 1), v. 71.

³⁰⁰ Le parole tra virgolette – e riferite proprio all'analisi del verso in esame – sono di W. JAEGER, *Paideia*, cit., p. 235.

³⁰¹ Abbiamo già avuto modo di parlare nel capitolo precedente del concetto della "eguaglianza geometrica". Ebbene anche quest'ultimo non è parso essere completamente estraneo a influssi e tematiche soloniane. Plutarco (*Solone*, 14, 4) cita un detto di Solone che costituirebbe anche la sua specifica linea di condotta: "l'uguaglianza dei diritti non porta guerra". Il τὸ ἴσον a cui si fa riferimento, da intendersi non "come stretta uguaglianza, ma come proporzionalità nella distribuzione dei diritti" (così G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., p. 8), fu anche la causa del grande fraintendimento sia da parte dei possidenti che dei nullatenenti, che diedero una lettura unilaterale delle intenzioni del legislatore ateniese. Sempre il Cuniberti (*op. cit.*, p. 8 nt. 28) afferma: "È evidente la concezione geometrica del *to ison* soloniano: se da un lato questa indicazione sembra rimandare alla codificazione operata da Aristotele nel V libro dell'*Etica Nicomachea* (1131 a-b), si mostrerà in questa sede che *to ison* è contenuto evidente e originario del pensiero politico attribuibile a Solone. In questa prospettiva l'idea di giustizia distributiva in proporzionalità geometrica sembra permeare queste vicende di Atene arcaica, evidenziando quanto la sperimentazione nella prassi politica preceda la teorizzazione e la codificazione di IV secolo nel pensiero politico". E forse non è un caso se proprio in *Politica* 4, 11, 1295b 25-28, Aristotele – utilizzando l'espressione *to ison* – si esprima in questi termini: κοινωνεῖν τοῖς ἐχθροῖς. βούλεται δὲ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι καὶ ὁμοίων ὅτι μάλιστα, τοῦτο δ' ὑπάρχει μάλιστα τοῖς μέσοις. ὥστ' ἀναγκαῖον ἄριστα πολιτεῦεσθαι ταύτην τὴν πόλιν ἐστὶν ἐξ ὧν φαμέν φύσει τὴν σύστασιν εἶναι τῆς πόλεως ("una città tende a essere costituita quanto è più possibile da eguali che si assomigliano e ciò si realizza soprattutto fra i membri delle classi medie. Pertanto, necessariamente, la città meglio amministrata sarà quella formata da questi cittadini che noi diciamo costituire il suo elemento

speculativo (certamente più articolato e complesso) ove – come testimoniato dalle pagine del II libro dell'*Etica Nicomachea* – la virtù si presenta come medietà tra due estremi³⁰², e, in particolare nella *Politica*, alla medietà economico-sociale caratterizzante i *mésoi*³⁰³ corrisponde una medietà etica, intesa come capacità di obbedire alla ragione³⁰⁴.

Non sarebbe azzardato, quindi, supporre che Solone, o meglio la sua immagine di uomo, prima che di politico e legislatore³⁰⁵, dovette essere molto vicina all'idea, che ebbe Aristotele, di uomo virtuoso (e non solo di cittadino virtuoso), due categorie non perfettamente coincidenti nel pensiero aristotelico³⁰⁶. Solone fu infatti il saggio *διαλλακτής καὶ ἄρχων*³⁰⁷ che dopo

naturale”: trad. di R. RADICE, T. GARGIULO, *Politica. Libri I-IV*, in Aristotele, *Politica*, cit. p. 241. Il Laurenti traduce in questo caso il termine *polis* con “stato”: cfr. R. LAURENTI, *Politica*, in AA.VV., *Aristotele*, vol. 2, Milano, 2008, p. 608). Aristotele, nel contrapporre la *κοινωνία πολιτικῆς* dei liberi e degli uguali alla città formata da padroni e schiavi, e facendo appunto riferimento al *to ison*, potrebbe voler esprimere un'idea di equidistanza dagli estremi costituiti dai troppo poveri e dai troppo ricchi (cfr. per ulteriori spunti critici P. ACCATTINO, *L'anatomia della città nella Politica di Aristotele*, Torino, 1986, pp. 92 ss.).

³⁰² Cfr. M. MICELI, 'Governo misto', cit., p. 669.

³⁰³ Aristotele, *Politica* 4, 11, 1295b 1-5; si veda anche IV 3, 1289b 30-31.

³⁰⁴ Non è un caso se già nella *Politica* (IV, 11, 1296a 13-12), ma poi anche nella *Costituzione degli Ateniesi* (5, 3), Aristotele – non sappiamo quanto fondatamente – affermerà l'appartenenza di Solone al ceto medio. Nella *Politica*, in particolare, viene affermato che tutti i migliori legislatori (tra cui, oltre Solone, Licurgo e Caronda) appartennero alla classe dei *mésoi*.

³⁰⁵ Ma anche in riferimento alla sua specifica attività legislativa in *Politica*, 2, 12, 1237b, Solone è ricordato come positivo esempio di un autore di costituzioni che regolò l'equilibrio della proprietà (o della sua distribuzione) con la sua legislazione (*νομοθετέω*).

³⁰⁶ Aristotele affronta le problematiche connesse con questa distinzione nel libro III della *Politica* (si veda in particolare *Politica*, 3, 4, 1277b ss.). Ancora una volta la risposta non è netta, ma ragionata attraverso un complesso percorso argomentativo. Inizialmente si sostiene che “si può essere buoni cittadini pur senza essere uomini buoni”, fino ad arrivare alla conclusione dell'evidenza che non sia la stessa cosa la virtù dell'uomo buono e del buon cittadino. La monistica virtù dell'uomo buono, infatti, si scontrerebbe con la molteplicità delle costituzioni. Ma quando l'analisi viene impostata su un altro piano, si ha un parziale mutamento di prospettiva: nella città vi sono comandanti e comandati e diverse ne sono le virtù specifiche, chi comanda deve essere *ἀγαθὸς καὶ φρόνιος*, mentre chi è comandato non necessita di entrambe le virtù, ma solo della prima. Tenendo presente che lo stesso Aristotele giunge a indentificare la virtù del buon governante e quella propria dell'uomo buono (si veda *Politica*, 3, 4, 1277a 20-23), l'unico caso in cui la virtù del governante e dei governati possa riunirsi unitariamente, tendenzialmente coincidendo con la virtù dell'uomo buono *tout court*, è in un sistema che attraverso la “rotazione delle cariche” formi cittadini in grado sia di comandare (ossia titolari del solo comando che si addice ai liberi: ossia la *πολιτικὴ ἀρχή*), che di ubbidire (si veda *Politica* 3, 4, 1277b 10-20: *διὸ λέγεται καὶ τοῦτο καλῶς, ὡς οὐκ ἔστιν εὖ ἄρξαι μὴ ἀρχθέντα. τούτων δὲ ἀρετὴ μὲν ἕτερα, δεῖ δὲ τὸν πολίτην τὸν ἀγαθὸν ἐπίστασθαι καὶ*

aver dato leggi che garantivano “la costruzione di un livello istituzionale in grado di accogliere le istanze (*scil.* di giustizia) del cittadino e portare a compimento le procedure che assicurano la giustizia”³⁰⁸, rifiuterà la tirannide³⁰⁹ come supremo suggello di un’azione politica e legislativa essenzialmente volta all’affermazione di quel principio di responsabilità che si sostanzia nel diritto (e nel dovere) di partecipare all’amministrazione cittadina³¹⁰, che è alla base di qualsiasi forma di autogoverno di una collettività (nonché necessaria premessa di un qualsiasi sistema di rotazione

δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν, καὶ αὕτη ἀρετὴ πολίτου, τὸ τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν ἐπίστασθαι ἐπ’ ἀμφοτέρα. καὶ ἄνδρὸς δὴ ἀγαθοῦ ἄμφω, καὶ εἰ ἕτερον εἶδος σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ἀρχικῆς [Perciò si dice a ragione che non si può comandare bene senza aver obbedito. Ora la virtù di chi comanda e di chi obbedisce è diversa, ma il bravo cittadino deve sapere e potere obbedire e comandare ed è proprio questa la virtù del cittadino, conoscere il comando che conviene a uomini liberi sotto entrambi gli aspetti. Queste due capacità sono proprie anche dell'uomo buono, pur se la temperanza e la giustizia necessaria al comando sono d'una specie diversa: cfr. traduzione di R. LAURENTI, *Politica*, cit., p. 551]): su questi argomenti cfr. P. ACCATTINO, *L'anatomia della città*, cit., pp. 35 e ss; R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., pp. 66 ss. Significativamente, nel libro sesto della *Politica* (6, 2, 1317a-b) Aristotele affronterà nuovamente la tematica dell’alternarsi di *árchein* e *árchestai* (già per altro presente in Platone: si veda *Leggi*, 761c e 942a), facendone uno degli indici di democraticità di un ordinamento: cfr. T. A. SINCLAIR, *Il pensiero politico classico*, cit., pp. 315 ss.; D. MUSTI, *Demokratía*, cit., pp. 289 ss.; G. ZANETTI, *Il pensiero politico di Aristotele*, cit., pp. 54 ss.; E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 164. Mentre in *Politica*, 7, 9, 1329a Aristotele, dopo aver ristretto a due le classi dello stato ideale, da una parte i militari e dall’altra i consiglieri (e i giudici), attribuisce le due diverse funzioni alle stesse persone, utilizzando come criterio di alternanza il tempo e quindi il vigore fisico per i soldati e poi la saggezza per le funzioni di consigliere e di giudice: cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla Politica di Aristotele*, cit., p. 64.

³⁰⁷ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 5, 2.

³⁰⁸ Così G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., p. 14.

³⁰⁹ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 11, 2.

³¹⁰ Basti pensare alla legge (da Aristotele attribuita a Solone in *Athenaion politeia* 8, 5) che comminava l’*atimía* per coloro che, nel caso di *stásis*, non si fossero schierati a sostegno di una o dell’altra parte. Il Cuniberti – propenso per altro a metterne in forse l’autenticità – ne ha comunque proposto una lettura in cui il provvedimento viene visto come “da un lato finalizzato a creare nella procedura di legge un luogo di soluzione del conflitto, dall’altro a richiedere al cittadino partecipazione e decisione”: così G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., p. 10 n. 38. Ma il singolare contrasto insito nell’attribuzione di una tale disposizione a una figura di “mediatore” e “conciliatore” come Solone, ritengo possa trovare una più opportuna giustificazione, vedendovi, come proposto dallo Stolfi, “il riflesso del *páthos* politico tipicamente ateniese, con la conseguente condanna della neutralità (anche in quanto propizia a ogni iniziativa tirannica da altri intrapresa)”: così E. STOLFI, *Immagine della guerra nell’antica Grecia: <stásis>, <pólemos> e <dikaíos pólemos>*, in *Rivista di studi militari*, 1 (2012), p. 18, ove altra bibl.

delle cariche)³¹¹, e che – in definitiva – colloca l’uomo (*rectius* il *πολίτης*) in una nuova etica collettiva laica, ove si appropria della propria sorte, divenendo altresì causa dei propri mali³¹².

Questo mutamento civile e culturale³¹³, prima ancora che politico, tentato (e innescato)³¹⁴ da Solone, doveva essere ben presente ad Arsitotele quando ne fece uno di quei legislatori (insieme allo spartano Licurgo) non solo autori di leggi (*νόμων δημιουργοί*), ma anche di costituzioni (*πολιτεία*)³¹⁵, e quindi l’artefice di una delle undici *metabolái* (la terza, per l’esattezza)

³¹¹ Già nel celebre dibattito tra Otane, Megabizo e Dario, riportato da Erodoto (3, 80) – in cui caratteri del governo popolare (peraltro ancora emblematicamente denominato isonomia: cfr. Parte III, Capitolo 4, nota 1512) sono l’esercizio a sorte delle magistrature e il controllo dei magistrati attraverso il sistema della rendicontazione – Otane raccomanda di dare il potere al popolo perché “nella massa sta ogni potere”. Tale principio maggioritario è stato considerato come “la più importante conseguenza di ciò che allora si definiva porre il potere o il dominio in mezzo ai cittadini. [...] In questo ordinamento essi erano signori di se stessi (*autocrátes*)”: così C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 270.

³¹² A tal proposito, restano – a mio avviso – di fondamentale importanza le pagine di W. JAEGER, *Paideia*, cit., pp. 230 ss.

³¹³ Testimoniato anche da importanti mutamenti semantici in relazione a un termine affatto centrale nel nostro discorso. Mi riferisco qui, in particolare, all’evoluzione di significato che segna la storia del termine *dêmos*, tracciata con molta chiarezza in W. DONLAN, *Change and shift in the Meaning of Demos in the Literature of the Archaic Period*, in «PdP» 25 (1970), pp. 381-395, ora in ID., *Aristocratic Ideal and selected Papers*, Wauconda, 1999, pp. 225-236. Il Donlan, partendo dall’epoca micenea, in cui *da-mo* indicherebbe “the land belonging to a community and the people which inhabits”, e percorrendo la storia del termine attraverso le sue ricorrenze nell’epica omerica, ove verrebbe confermata, in generale, la connessione “between two concept: land and people are one”, ma in cui già pare profilarsi in alcuni passi una distinzione tra gli abitanti liberi del territorio – *dêmos* appunto – e i loro capi (si veda Il. 11, 704; 18, 490-508; *Od.* 7, 150; 8, 157), arriva a porre un momento cruciale di svolta proprio con Solone. Nei frammenti poetici di quest’ultimo infatti, il riferimento al termine ‘*dêmos*’ indicherebbe un “definitive shift in focus”, in cui la distinzione tra i liberi abitanti del territorio e i loro capi si fa netta e quasi assoluta, e sembra procedere verso la più tarda dicotomia tra ‘*dêmos*’ (inteso come “masse popolari”) e il ceto aristocratico dei proprietari. Una tendenza, appunto: Solone, come opportunamente afferma Donlan, “did not make the kind of sharp, judgmental distinction seen in the late fifth and fourth centuries, but a careful examination of the text shown that Solon was approaching a social meaning for *δημος*”: *op. cit.*, p. 228. Cfr. anche M. FARAGUNA, *Hektemoroi*, cit., p. 176.

³¹⁴ Solone nel breve termine non registrò un successo: la già ricordata tirannide dei Pisistratidi sembra dimostrarlo con evidenza. Cionondimeno la svolta era stata realizzata, il *dêmos* cominciò allora a pensarsi come soggetto politico, portatore di peculiari istanze, e di possibili soluzioni alternative a quelle espresse dalle vecchie strutture aristocratiche: cfr. in particolare C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., pp. 53 ss.

³¹⁵ Aristotele, *Politica* 2, 12, 1237b 30.

attraverso cui si dipana la storia costituzionale di Atene, dai tempi di Ione fino alla contemporaneità di Aristotele³¹⁶.

Un primo esplicito riferimento alle riforme soloniane viene infatti posto da Aristotele a conclusione del secondo libro, considerato come l'iniziale *pars destruens*³¹⁷ del suo trattato: si tratta cioè di una critica preliminare dell'esistente³¹⁸ che preparerà poi l'analisi e le proposte aristoteliche dei capitoli successivi.

Solone è quindi indicato non come un mero speculatore, un ideatore di architetture costituzionali con il semplice *lógos*³¹⁹: egli per Aristotele incarnò piuttosto un potere costituente, come – non molto più tardi – lo incarnerà Servio Tullio a Roma, un potere che darà alla *polis* ateniese una “nuova forma di vita”³²⁰, e quindi una nuova *τάξις* tra le sue parti³²¹.

In *Politica* 2, 12, 1273b ss., Aristotele sembra riferire l'idea di altri sulla costituzione istituita da Solone, piuttosto che la propria, e quanto quest'idea fosse da lui condivisa lo si può solo congetturare attraverso le successive evoluzioni del suo pensiero sulla storia costituzionale ateniese.

³¹⁶ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 41, 2 ss.

³¹⁷ In questi termini R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., pp. 54 ss.

³¹⁸ Un “esistente” che comprende alcune tra le più discusse e analizzate costituzioni storiche: quella spartana, quella cretese, quella cartaginese; ma che in particolare si rivolge criticamente a quelle costituzioni elaborate dalla precedente speculazione filosofica (tra le quali vengono analizzate quelle di Falea di Calcedonia e di Ippodamo di Mileto) e in cui il confronto con il maestro Platone (sia il Platone della *Repubblica*, che quello delle *Leggi*) ha un ruolo affatto centrale.

³¹⁹ Per utilizzare la terminologia che riscontriamo in Platone, nel celebre passo delle *Leggi* (739b), ove viene proposta un sorta di graduatoria – che personalmente ritengo smentisca quanti sostengono che il Platone delle *Leggi* rinneghi quello della *Repubblica* – nel cui ambito vengono descritte tre forme costituzionali, dove al decrescere della perfezione (massima nella prima, sostanzialmente coincidente con quella elaborata nella *Repubblica*), cresce però la realizzabilità sul piano della storia (così abbiamo la seconda che è quella realizzata, mediante il *logos*, nelle *Leggi*, e la terza che dovrà realizzarsi *ergon* (di fatto) con la fondazione della colonia cretese di Magnesia).

³²⁰ Secondo la terminologia di *Politica*, 4, 11, 1295a 40: ‘ή γάρ πολιτεία βίος τίς ἐστι πόλεως’.

³²¹ La *polis* è un insieme organico di comunità (non a caso in Aristotele, *Metafisica*, 1045a, 7-10 viene utilizzato il termine *holon*, “cioè un intero organico dove la somma delle parti non costituisce il tutto”: così G. ZANETTI, *Il pensiero politico di Aristotele*, cit., p. 43; cfr. P. ACCATTINO, *L'anatomia della città*, cit., pp. 1 ss.): essa esiste per natura, rispondendo alle naturali esigenze dell'uomo che è appunto un “animale politico” (*Politica*, 3, 6, 1278b) e che non può raggiungere il proprio fine se non all'interno della *polis* stessa. Famiglie prima e villaggi poi, sono stadi intermedi che infine trovano la loro ultima *ratio* nella *polis* che, perfetta nella sua autosufficienza e autarchia, rappresenta un *prius* logico rispetto all'individuo stesso: cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., pp. 52 ss.

“Di Solone, alcuni ritengono che sia stato un bravo legislatore, che distrusse l'oligarchia troppo sfrenata, liberò il popolo dalla schiavitù e pose le fondamenta alla democrazia tradizionale (*πάτριος πολιτεία*), congegnando abilmente la costituzione: e infatti il consiglio dell'Areopago è un elemento oligarchico, l'elezione dei magistrati aristocratico, l'organizzazione dei tribunali democratico.

Pare tuttavia che Solone non abolì le istituzioni esistenti prima di lui, cioè il consiglio e l'elezione dei magistrati, ma che fondò la democrazia ammettendo nei tribunali tutti i cittadini. Per questo alcuni lo criticano d'aver distrutto l'altra parte del corpo politico, facendo arbitro di tutte le decisioni il tribunale che è eletto per sorteggio. E poiché tale tribunale acquistò vigore, ci furono quelli che, compiacendo il popolo come si fa con un tiranno, trasformarono la costituzione nell'attuale democrazia: Efielte diminuì la potenza dell'Areopago³²² e anche Pericle: Pericle stabilì la paga per i membri dei tribunali e questo sistema ciascuno dei demagoghi lo spinse progressivamente verso l'attuale democrazia.

Pare tuttavia che questo accadesse non per intenzione di Solone, ma piuttosto per opera delle circostanze (in realtà il popolo, essendo stato l'artefice della vittoria navale durante le guerre mediche, salì in superbia e si prese per capi gente di scarso valore, nonostante l'opposizione delle classi più elevate) e in effetti pare che Solone abbia dato al popolo l'autorità assolutamente indispensabile di eleggere i magistrati e di controllarne l'operato (perché senza questa autorità il popolo sarebbe schiavo e sul piano di guerra) e fece esercitare tutte le magistrature dai nobili e dai facoltosi, dai pentacosimedimni, dagli zeugiti, e dalla terza classe, quella cosiddetta dei cavalieri: ce n'era pure una quarta, dei teti, che non partecipavano ad alcuna magistratura.”³²³.

³²² Sulle ragioni di tale riforma si veda C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., pp. 151 ss.

³²³ Traduzione di R. LAURENTI, *Politica*, cit., p. 540. Aristotele, *Politica* 2, 12, 1273b-1274a: ‘Σόλωνά δ’ ἐνιοὶ μὲν οἴονται νομοθέτην γενέσθαι σπουδαῖον: ὀλιγαρχίαν τε γὰρ καταλῦσαι λίαν ἄκρατον οὖσαν, καὶ δουλεύοντα τὸν δῆμον παῦσαι, καὶ δημοκρατίαν καταστήσαι τὴν πάτριον, μείζαντα καλῶς τὴν πολιτείαν: εἶναι γὰρ τὴν μὲν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλήν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ τὰς ἀρχὰς αἰρετὰς ἀριστοκρατικόν, τὰ δὲ δικαστήρια δημοτικόν. ἔοικε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι, τὴν τε βουλήν καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἴρεσιν, τὸν δὲ δῆμον καταστήσαι, τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων. διὸ καὶ μέμφονται τινες αὐτῷ: λῦσαι γὰρ θάτερα, κύριον ποιήσαντα τὸ δικαστήριον πάντων, κληρωτῶν ὄν. ἐπεὶ γὰρ τοῦτ’ ἴσχυσεν, ὥσπερ τυράννῳ τῷ δήμῳ χαριζόμενοι τὴν πολιτείαν εἰς

Aristotele, nel primo capoverso, riferisce che “alcuni sostengono” che Solone abbia distrutto l’oligarchia, liberando il popolo dalla schiavitù e ponendo le basi della democrazia tradizionale, ma lui non sembra allinearsi pedissequamente a tale idea.

In realtà la conformazione della *politeia* soloniana con l’articolazione in un elemento oligarchico (il consiglio dell’areopago), uno aristocratico (l’elezione della magistrature)³²⁴ e uno democratico (l’istituzione dei tribunali popolari) sembrerebbe piuttosto rispecchiare, nell’ambito della prospettiva adottata nel IV libro della *Politica*, una delle tre forme di aristocrazia, la terza nello specifico – quasi coincidente con la *politia*³²⁵ – elaborate nella complessa e mutevole speculazione aristotelica.

Aristotele in *Politica*, III, 8, 1279a 34 ss. considera “aristocrazia” il governo di pochi (ma più di uno)³²⁶ che o sono i migliori, o governano in vista del fine migliore per la *polis*³²⁷.

τὴν νῦν δημοκρατίαν μετέστησαν: καὶ τὴν μὲν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴν Ἐφιάλτης ἐκόλουσε καὶ Περικλῆς, τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε Περικλῆς, καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἕκαστος τῶν δημαγωγῶν προήγαγεν αὐξῶν εἰς τὴν νῦν δημοκρατίαν. φαίνεται δ’ οὐ κατὰ τὴν Σόλωνος γενέσθαι τοῦτο προαίρεσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ συμπτώματος (τῆς ναυαρχίας γὰρ ἐν τοῖς Μηδικοῖς ὁ δῆμος αἴτιος γενόμενος ἐφρονηματίσθη καὶ δημαγωγὸς ἔλαβε φαύλους ἀντιπολιτευομένων τῶν ἐπιεικῶν), ἐπεὶ Σόλων γε ἔοικε τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αἰρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν (μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὢν ὁ δῆμος δοῦλος ἂν εἴη καὶ πολέμιος), τὰς δ’ ἀρχὰς ἐκ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν εὐπόρων κατέστη πάσας, ἐκ τῶν πεντακοσιομεδίμων καὶ ζευγῶν καὶ τρίτου τέλους τῆς καλουμένης ἰπάδος: τὸ δὲ τέταρτον τὸ θητικόν, οἷς οὐδεμιᾶς ἀρχῆς μετῆν’.

³²⁴ Il sorteggio era considerato infatti l’unico metodo democratico di selezione dei governanti, il solo che attraverso una scelta lasciata al caso redendeva assolutamente uguali le possibilità di accesso alle cariche dei *polítai*, prescindendo quindi da tutti quegli elementi come il valore militare, l’abilità oratoria, la ricchezza, potenzialmente in grado di convogliare la scelta su un candidato piuttosto che su un altro, in base a criteri, quindi, aristocratici od oligarchici (sullo stretto legame tra sorteggio e democrazia si vedano Platone, *Repubblica* 557a e Aristotele, *Politica* 6, 2, 1317b): cfr. D. LOTZE, *Il cittadino e la partecipazione al governo della «polis»*, in S. SETTIS (a cura di), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, II.2, Torino, 1997, p. 388; M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., pp. 82 ss. e 338 ss.; E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 72 ss.

³²⁵ Anche la *politia* (che ha la peculiarità di essere denominata con il generico nome con cui si designano tutte le costituzioni) è una costituzione mista, ma si caratterizza rispetto alla costituzione mista aristocratica per il venir meno del titolo della virtù, come criterio di scelta dei governanti. “I titoli di cui la *politia* tiene conto sono soltanto ricchezza e libertà e le parti che godono dei diritti politici sono ricchi e poveri”: così P. ACCATTINO, *L’anatomia della città*, cit., p. 88; cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla politica*, cit., pp. 94 ss.

³²⁶ Bisogna tenere presente che nell’ambito del libro III della *Politica* lo schema in base al quale vengono distinte le tre costituzioni rette – monarchia, aristocrazia e *politia* – e le loro

Ma presto rendendosi conto che tale forma di governo (ove si verificava la, già menzionata, perfetta coincidenza tra virtù politica e virtù dell'uomo buono) è puramente teorica e irrealizzabile³²⁸, propone altri modelli – meno perfetti – di governo aristocratico: aristocrazie in cui le cariche vengono distribuite sia in base alla virtù, sia in base ad altri elementi (come a Cartagine in cui veniva considerata la ricchezza oltre che la virtù)³²⁹, e poi aristocrazie che derivano da una combinazione di tre elementi: quello caratterizzante l'aristocrazia pura, costituito dalla virtù; quello oligarchico della valutazione della ricchezza; e infine quello democratico, che – come già in Platone³³⁰ – si caratterizza per la libertà e la pretesa dell'assoluta eguaglianza tra i cittadini³³¹.

Questa circostanza sembra essere sfuggita in letteratura, ove, per lo più, si è accostata semplicemente la costituzione soloniana – disegnata dalle testimonianze aristoteliche – a una forma di “democrazia moderata”, sostanzialmente coincidente con la *politéia*³³². Di tale interpretazione in questa sede non si vuole certo negare l'esattezza, semmai sottolinearne il carattere di esito finale, di approdo all'interno di un percorso speculativo spesso tortuoso e

deviazioni – tirranide, oligarchia e democrazia – è costituito dal fondamentale criterio del numero dei governanti. Questo è lo schema basilare che già rinveniamo in Erodoto (*Storie*, 3, 80) nel celebre dialogo tra Otane, Megabizo e Dario: cfr. M. PRÉLOT, *Storia del pensiero politico*, vol.1, trad. it., Milano, 1975, pp. 21 ss.. Ma successivamente (libri IV-VI) Aristotele adotta un criterio diverso – che più che sostituire, integrerà quello del libro III – ossia quello della capacità economica dei cittadini che esprimono un governo, già adottato nei dialoghi platonici: cfr. R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., pp. 72 ss.

³²⁷ R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, cit., pp. 94 ss.

³²⁸ R. WEIL, *Aristotele et l'Historie*, Parigi, 1960, p. 346.

³²⁹ Si veda *Politica*, 4, 7, 1293b. Ma anche qui giungere a una definizione definitiva è impossibile: in *Politica*, 2, 11, 1273a ss. della costituzione cartaginese veniva riferito che presenta una componente oligarchica e una democratica, ma con una prevalenza della componente oligarchica, vista la selezione dei magistrati, ove si attribuisce un grande rilievo al censo. Senonché in *Politica*, 5, 12, 1316b, di Cartagine viene detto che “è retta a democrazia”.

³³⁰ Si veda Platone, *Repubblica*, 557b.

³³¹ Mentre gli oligarchici eccedono nel ritenere che l'ineguaglianza nel possesso di ricchezze giustifichi e legittimi ogni altra forma di ineguaglianza (in particolare anche politica, con la conseguente esclusione delle fasce meno abbienti della popolazione dalla *politeia*), i democratici, viceversa, eccedono nel considerare che all'eguale libertà debba corrispondere una eguaglianza in tutto (anche economica): cfr. *Politica*, 3, 9, 1380a: καθάπερ εἶπομεν, τοὺς μὲν ὀλίγους εἶναι τοὺς δὲ πολλοὺς. εὐποροῦσι μὲν γὰρ ὀλίγοι, τῆς δὲ ἐλευθερίας μετέχουσι πάντες.

³³² Così M. POHLENZ, *La libertà greca*, cit., p. 129; cfr. da ultimo E. BERTI, *Aristotele e la democrazia*, in C. ROSSITTO, A. COPPOLA, F. BIASUTTI, *Aristotele e la storia*, Padova, 2013, p. 40 e 47.

non privo di ripensamenti e mutamenti d'analisi, i cui esiti, rapportati alle premesse, non sono affatto scontati³³³.

Del resto, nello stesso passo appena citato, Aristotele sembra quasi voler difendere la riforma di Solone – nei cui confronti evidentemente riservava un giudizio molto positivo – dalle accuse di aver innescato il processo degenerativo che aveva portato alla democrazia a lui contemporanea³³⁴ (quella restaurata da Trasibulo dopo il 404 a.C.), entro una prospettiva in cui la persistenza di certi aspetti della democrazia radicale aveva probabilmente oscurato, ai suoi occhi, quella evidente (per lo meno per gli

³³³ Già il Musti aveva lucidamente compreso che, in riferimento alla vulgata che vide in Solone il fondatore della democrazia, riportata nel citato *Politica*, 2, 1273b 35 – 1274 a, Aristotele “è di avviso un po’ diverso: Solone non ha innovato, per quanto riguarda la Bulè e il modo di elezione, però certo ha istituito un governo popolare, aprendo i *dikstéria* a tutti”: così D. MUSTI, *Demokratía*, cit., p. 282. Personalmente condivido l’intuizione del Musti, anche se ritengo sarebbe stato probabilmente più opportuno considerare l’apertura dell’accesso ai *dikastéria*, nell’ottica aristotelica della *Politica*, non come l’istituzione di un governo popolare *tout court*, quanto come l’introduzione di una “componente popolare (o democratica)” in una *politeia* mista ove il censo aveva introdotto un criterio oligarchico nella selezione delle cariche cittadine – tanto è vero che lo stesso Aristotele vide nella persistente funzione di guida e indirizzo dell’Areopago, prima della riforma timocratica di Solone, occupato in modo esclusivo dalle famiglie aristocratiche, un elemento appunto oligarchico (cfr. G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., p. 14 n. 54).

³³⁴ Processo che egli attribuisce in particolare a Efilte, il quale diminuì i poteri dell’Areopago (si veda anche *Athenaion politeia*, 25, 1 ss.) e a Pericle, colui che introdusse per la prima volta la *μισθοφόρα* per la partecipazione ai *δικαστήρια* (si veda *Athenaion politeia*, 27, 1 ss., ove si sottolinea anche il rafforzamento da parte di Pericle della potenza navale ateniese), ma, più in generale, alla superbia che crebbe nel popolo impiegato nella flotta ateniese durante le guerre persiane. Il repentino sviluppo dei contingenti di marina che si ebbe in quel periodo (nell’ambito del quale un ruolo decisivo fu notoriamente svolto dall’acuta lungimiranza politica di Temistocle: si vedano Erodoto, *Historiae*, 7, 144; Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 1, 14), e nell’ambito del quale un decisivo ruolo fu effettivamente svolto dai teti impiegati come rematori nelle triremi, ebbe certamente importanti conseguenze politiche che, nella misura in cui si indirizzarono verso un allargamento della partecipazione a fasce di popolazione prima esclusa, diedero un notevole impulso all’evoluzione del sistema democratico ateniese. Non a caso già nelle *Leggi* (706b) di Platone rinveniamo un giudizio negativo sulla politica talassocratica ateniese. Il Meier, pur condividendo la tesi aristotelica relativa a questo specifico processo (ateniese), in cui “in breve tempo al militare fece seguito il politico”, sembra, al tempo stesso, voler smentire una generalizzazione del peso attribuito alle riforme militari (e in particolare il riferimento sembra volersi indirizzare a quei determinismi di certa storiografia paleo-marxista che avevano attribuito un ruolo determinante all’oplitismo), la cui influenza nel determinare un allargamento dei “diritti politici” non fu la stessa in ogni contesto greco: così C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., pp. 70 ss.

storici moderni) cesura esistente tra la democrazia periclea e quella ristabilita dopo i due “colpi di stato” oligarchici degli ultimi anni del V sec. a.C.³³⁵.

Aristotele, che attribuisce a Dracone una prima riforma timocratica in cui i diritti politici sarebbero stati attribuiti a coloro i quali fossero stati in grado di armarsi da opliti³³⁶, sembra voler sottolineare come Solone sia stato l'artefice di un compromesso sociale prima, e politico poi (attraverso cui avrebbe “distrutto l'oligarchia”), che, pur estendendo la facoltà di partecipazione politica a fasce di popolazione prima escluse in ragione delle misere condizioni economiche – attraverso l'istituzione di tribunali popolari, e l'estensione del diritto di voto anche ai teti³³⁷ – comunque non stravolse l'esistente impalcatura costituzionale, e soprattutto rifiutò espressamente la tirannide.

La tesi, seppur tendenzialmente corretta dal punto di vista formale, nella misura in cui tende a oscurare la grande svolta operata dalla politica di Solone – e tale tendenza pare proprio rivolta a scongiurare l'istituzione di un nesso con il sistema democratico del IV sec. – dovette presto risultare debole allo stesso Aristotele, che specialmente nel trattato sulla *Costituzione degli ateniesi* attribuirà connotati decisamente più democratici alle riforme soloniane.

Aristotele nel passo della *Politica* citato sostiene che Solone “attribuì al popolo l'autorità assolutamente indispensabile di eleggere i magistrati e di controllarne l'operato” – attraverso la procedura di rendicontazione (*εὐθυναί*)³³⁸ – ma già nel libro terzo della *Politica* è costretto ad ammettere l'estrema rilevanza di tali attribuzioni, tutt'altro che marginali, che creano una evidente asimmetria all'interno di un sistema ove la capacità giuridica a coprire cariche (elettive o sorteggiate) era determinata sulla base di selettivi criteri economici, mentre il diritto di voto, e di partecipazione ai tribunali che avrebbero valutato e giudicato l'operato del magistrato, erano attribuiti indiscriminatamente a tutti i *polítai*³³⁹.

³³⁵ Cfr. D. MUSTI, *Demokratía*, cit., pp. 283-284.

³³⁶ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 4, 2.

³³⁷ Si veda anche Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 7, 3.

³³⁸ Si veda Aristotele, *Politica* 3, 11, 1281b 30.

³³⁹ Si veda Aristotele, *Politica* 3, 11, 1282a 25 ss.: ‘δοκεῖ γὰρ ἄτοπον εἶναι τὸ μειζόνων εἶναι κυρίους τοὺς φαύλους τῶν ἐπεικῶν, αἱ δ' εὐθυναὶ καὶ αἱ τῶν ἀρχῶν αἱρέσεις εἰσὶ μέγιστον: ἅς ἐν ἐνιαυτῷ πολιτείαις, ὥσπερ εἴρηται, τοῖς δήμοις ἀποδιδόασιν: ἡ γὰρ ἐκκλησία κυρία πάντων τῶν τοιούτων ἐστίν. καίτοι τῆς μὲν ἐκκλησίας μετέχουσι καὶ [30] βουλευέουσι καὶ δικάζουσι

Naturalmente che il potere di giudicare l'operato del magistrato – dal canto suo obbligato a una severa rendicontazione – incidesse notevolmente sull'esercizio stesso della magistratura era chiarissimo ad Aristotele; mentre non sarei altrettanto netto nel supporre un suo giudizio assolutamente negativo su questa prassi.

Dietro al controverso giudizio sulla *politéia* soloniana mi sembra si celi, infatti, una delle aporie del pensiero filosofico-politico di Aristotele.

Da un lato la dottrina aristotelica del potere – che nella *Politica* sembra recidere il nesso platonico tra potere politico e potere patriarcale o padronale³⁴⁰ – mostra tutta la sua grandezza nell'aver concepito una comunità che per esser definita “politica” deve necessariamente comporsi di liberi e di uguali³⁴¹.

Dall'altro però resta, come traccia indelebile dell'educazione platonica, quel principio che è stato definito sofocratico³⁴², e che dovrebbe consentire l'accesso alle cariche di governo politico in base ad un severo criterio di competenza (competenza che per l'uomo di governo coincide con la virtù stessa) e che inevitabilmente comporta l'innescarsi di dinamiche elitiste.

Così in *Politica* 3, 11, 1281a, 35 ss. Aristotele cerca di rimediare alla suddetta contraddizione sostenendo che “i molti” (*πλήθος*) presi nel loro insieme possono essere migliori dei singoli “uomini buoni”³⁴³ – o comunque di una minoranza di uomini buoni (*ἀρίστοι μὲν ὀλίγοι δέ*) – e che a essi debba

ἀπὸ μικρῶν τιμημάτων καὶ τῆς τυχούσης ἡλικίας, ταμειούσι δὲ καὶ στρατηγοῦσι καὶ τὰς μεγίστας ἀρχὰς ἄρχουσιν ἀπὸ μεγάλων’, (In realtà sembra assurdo che di affari importanti siano sovrani più gli uomini dappoco che gli uomini ammodo, e il rendiconto e l'elezione dei magistrati sono una cosa di importanza suprema: in talune costituzioni le demandano, come s'è detto, al popolo, in quanto l'assemblea è sovrana di tutte queste operazioni. Eppure fanno parte dell'assemblea e sono consiglieri e giudici persone di censo esiguo e di qualsiasi età, mentre l'ufficio di tesoriere, di stratego e le cariche più importanti le coprono persone di censo rilevante: cfr. per la traduzione R. LAURENTI, *Politica*, cit., pp. 564-565.)

³⁴⁰ Nel *Politico* (266e) di Platone troviamo il concetto di ‘ἀνθρωπονομικὴ δηλωθείση τέχνη’, ossia “l'arte di condurre al pascolo gli uomini”, come specie particolare del genere costituito dall'allevamento degli animali in gruppo: cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 126.

³⁴¹ E. BERTI, *Storicità ed attualità della concezione aristotelica dello Stato*, in “*Verifiche*”, 7 (1978), pp. 305-358 (stampato anche in “*Fenomenologia e società*”, 2 [1979], pp. 186-219); cfr. M. POHLENZ, *La libertà greca*, cit., p. 128.

³⁴² M. PRÉLOT, *Storia del pensiero politico*, cit., pp. 55 e ss; mentre in E. BERTI, *Aristotele e la democrazia*, cit., p. 39 si parla di “tecnocrazia”.

³⁴³ “La somma della virtù dei molti può in certi casi stare a petto della virtù presentata dai singoli uomini virtuosi”: così P. ACCATTINO, *L'anatomia della città*, cit., p. 54.

garantirsi non l'accesso alle cariche più alte, rispetto alle quali sarebbero inadeguati per mancanza della giustizia e della saggezza, ma – come livello minimo di diritti politici – l'accesso agli organi deliberanti e giudiziari³⁴⁴.

Non a caso viene nuovamente citata la riforma di Solone³⁴⁵, che sembra essere ispirata proprio a un tale principio. Ma ancora una volta l'approdo non è univoco: lo stesso Aristotele, riprendendo un paragone dalle marcate ascendenze platoniche (quello del medico), torna a domandarsi se, in fondo, non vi sia qualcosa di profondamente sbagliato nel conferire un potere decisionale (sia dal punto di vista della scelta della magistratura, sia, ovviamente, del successivo giudizio sul suo operato) a una moltitudine di inesperti.

La risposta al quesito risulta quasi approssimativa: qualora la moltitudine sia di livello non troppo basso³⁴⁶ varrà il principio della somma delle virtù – pur mediocri – dei singoli, specificandosi inoltre come, in alcuni casi, “l'autore dell'opera” (ὁ ποιήσας) non sia il miglior giudice, in particolare quando dell'opera svolta hanno una conoscenza anche coloro che non posseggono una tecnica specifica³⁴⁷.

Risulta evidente come la concezione aristotelica dell'ordinamento politico sia influenzata dalla concezione di “cittadino”³⁴⁸, e, di fatti, il nesso tra ordinamento e cittadino è posto esplicitamente dallo stesso Aristotele nel libro terzo³⁴⁹.

³⁴⁴ E. BERTI, *Aristotele e la democrazia*, cit., pp. 38 ss.

³⁴⁵ Aristotele, *Politica* 3, 11, 1381b 30.b

³⁴⁶ Aristotele avverte subito che questo sistema non può essere applicato in ogni popolo e, pur non esplicitandolo, possiamo ritenere che questa precisazione valga implicitamente a riferire tale possibilità escusivamente ai popoli greci.

³⁴⁷ Aristotele, *Politica* 3, 11, 1382a 14-23. Subito dopo (in *Politica*, 1282a 32-b 1) lo Stagirita sottolinea come non il singolo votante dell'assemblea, o il singolo consigliere del collegio giudicante sia il magistrato, ma piuttosto l'assemblea o il collegio stesso, l'organo collettivo che riunisce i singoli, e, all'interno del quale, a seguito della somma dei censi individuali, si registra una maggiore consistenza economica rispetto a quella di quanti (pur ricchi individualmente) hanno possibilità di accedere alle magistrature superiori proprio in virtù della loro ricchezza: si veda P. ACCATTINO, *L'anatomia della città*, cit., p. 55; cfr. E. BERTI, *Aristotele e la democrazia*, cit., p. 41.

³⁴⁸ Ma, del resto, nella concezione antica – e in parte abbiamo accennato a questo argomento nel capitolo precedente, in riferimento a Roma – e ateniese in particolare, la *polis* altro non è se non l'insieme dei cittadini, e con il termine *politía* si indicava sia il corpo civico che la costituzione: in questi termini cfr. per tutti E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 62.

³⁴⁹ Aristotele, *Politica* 3, 1, 1274b ss.

Ebbene, se “cittadino in senso assoluto non è definito da altro che dalla partecipazione alle funzioni di giudice e alle magistrature”³⁵⁰, non possiamo non riconoscere in questa definizione “una definizione del cittadino democratico”³⁵¹, ma anche una definizione di “una forma *sui generis* di magistratura”³⁵²: un magistratura, oltretutto, non definita nel tempo³⁵³.

Così quando Aristotele nella *Costituzione degli Ateniesi* – probabilmente da collocare nella fase più matura della sua speculazione filosofico-politica – nell’indicare i provvedimenti più democratici nella *politéia* soloniana³⁵⁴ si riferisce in particolare all’*ἔφεσις*, asserendo che “quando il popolo è padrone del voto, diviene anche padrone della costituzione”³⁵⁵, riconduce le riforme di Solone a quel grado di rilevanza e quella dimensione di “svolta” (per certi aspetti rivoluzionaria) che nella *Politica* sembrava essere più opaca.

Il Solone di Aristotele (nello specifico, quello della *Costituzione degli ateniesi*) non opera più in un’ottica di esplicito formale rispetto del previgente ordinamento³⁵⁶, seppur sempre nell’ambito di un programma politico ove le riforme introdotte si configurano come un freno allo strapotere oligarchico³⁵⁷.

³⁵⁰ Aristotele, *Politica* 3, 1, 1275a.

³⁵¹ Così G. ZANETTI, *Il pensiero politico di Aristotele*, cit., p. 60; cfr. E. BERTI, *Aristotele e la democrazia*, cit., p. 51.

³⁵² Così E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 66 n. 29.

³⁵³ Secondo la bipartizione tra magistrature a termine e magistrature a tempo definito operata in *Politica*, 3, 1, 1275a.

³⁵⁴ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 9, 1: δοκεῖ δὲ τῆς Σόλωνος πολιτείας τρία ταῦτ’ εἶναι τὰ δημοτικώτατα: πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον τὸ μὴ δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἔπειτα τὸ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων, τρίτον δὲ ᾧ καὶ μάλιστα φασιν ἰσχυκέναι τὸ πλῆθος, ἢ εἰς τὸ δικαστήριον ἔφεσις (Nella costituzione soloniana sembra che i provvedimenti più democratici fossero i seguenti tre. In primo luogo e principalmente la proibizione di prestare sulle persone, poi la facoltà data a chiunque di vendicare gli offesi, e in terzo luogo il provvedimento che si ritiene abbia dato al popolo la massima forza, ossia il diritto di appello al tribunale”: traduzione di G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 39)

³⁵⁵ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 9, 1.

³⁵⁶ *Athenaion politeia*, 7, 1, si dice: ‘πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους, τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν. ἀναγράψαντες δὲ τοὺς νόμους εἰς τοὺς κύρβεις ἔστησαν ἐν τῇ στοᾷ τῆ βασιλείῳ καὶ ᾧμοσαν χρῆσεσθαι πάντες’. Qui Aristotele sostiene che Solone “organizzò” la costituzione e sostanzialmente abrogò tutte le leggi draconiane (ma si veda anche Plutarco, *Solon*, 17), eccetto quelle sui delitti di sangue. Ricordando come sia lo stesso Aristotele a fissare nella *Politica* – come già visto – la distinzione tra legislazione (e legislatori *tout court*) e costituzioni (e autori di costituzioni), restringerei il campo dell’“abrogazione” in senso tecnico alle disposizioni che regolavano i

Certo è che la sua politica e le sue riforme, nella misura in cui favorirono – attraverso la legge sulla *stasis* e il provvedimento che consentiva a ‘ὁ βουλόμενος’ di ergersi a vendicatore degli offesi³⁵⁸ – l’emergere nel *dêmos*³⁵⁹ della consapevolezza di avere un ruolo nella gestione del potere

rapporti tra i singoli. Ma nella misura in cui Aristotele attribuisce allo stesso Dracone l’istituzione di una costituzione timocrazia e perfino di una Bulè di 400 membri, ove addirittura si accedeva già tramite il sorteggio dei candidati che fossero superiori ai trent’anni (si veda *Respublica Atheniensium*, 4, 2 ss.), il predicato ‘διατάξας’ (organizzato) non può che riferirsi anche alla parziale riforma dell’asserita costituzione draconina.

³⁵⁷ Che la politica di Solone mirasse a porre un freno alla sfrenatezza (*hybris*) dei nobili possidenti, non ci deve condurre a errate supposizioni sulla sua figura. Solone, tralasciando ogni considerazione sulle sue fortune, fu un nobile e anche le sue riforme più popolari – come la *seisáchtheia* e il diritto di accedere alle giurie dell’Eliea – paiono esser state pensate per la tutela di un ordine che si stava autodistruggendo, piuttosto che per l’istituzione di uno nuovo. Come aveva felicemente intuito lo Jaeger, l’evocazione del pericolo della tirannide, cioè del dominio di un solo membro (e quindi di una sola famiglia) aristocratica in grado di far leva sull’exasperazione popolare (si vedano in particolare i versi dei *Tetrametri a Foco*, fr. 29 Gent.-Pr.), non poteva che rivolgersi agli aristocratici, i quali, pur collettivamente atterriti da una tale eventualità, presi singolarmente sembravano piuttosto impegnati a rendersene artefici: cfr. W. JAEGER, *Paideia*, cit., pp. 229 ss.

³⁵⁸ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 9, 1. Provvedimento, questo, che in un contesto di conflitto civile, non poteva non caricarsi anche – e forse soprattutto – di valenze politiche. Emblematicamente in Plutarco, *Solon*, 18, il provvedimento viene collegato esplicitamente alle misure adottate “per porre rimedio alla debolezza del popolo”, e viene anche riportato un detto di Solone il quale, essendogli stato chiesto quale fosse la città meglio ordinata, avrebbe risposto quella nella quale chi non è stato offeso perseguirà i malvagi non meno che gli offesi stessi. Questo concetto risulta chiaramente riecheggiato (ed estremizzato) nella *Repubblica* di Platone (5, 462 b-c-d-e), ove prospettando, nella divisione e nel conflitto interno il male più grande della città, viceversa il filosofo ateniese considera un sommo bene quella comunione di intenti e di fini che rende la città un corpo, alla stregua di un organismo umano, ove l’urto subito da una parte (un dito nell’esempio) viene avvertito da tutto il corpo nel suo insieme. La concezione politica platonica è caratterizzata da un antropomorfismo e da un organicismo dello “stato” che ne implica l’inscindibile unità (in questi termini M. MICELI, *Governo misto*, cit., p. 667). In Platone “lo stato non è affidato alle escogitazioni dei singoli, ma ha esso stesso una struttura immodificabile ed eterna, per la quale è reso possibile all’uomo raggiungere il Bene”: così E. SEVERINO, *La filosofia antica*, Milano, 1984, p. 103. Per una critica alla concezione platonica dello stato espressa nella *Repubblica*, si veda Aristotele, *Politica* 2, 3, 1261b 15.

³⁵⁹ Abbiamo già avuto modo di analizzare l’evoluzione anche semantica del termine *dêmos*, soprattutto all’interno dei frammenti poetici soloniani, e si è anche visto come Solone con la sua politica cercasse soprattutto di porre rimedio alla assoluta incapacità degli aristocratici di comprendere i pericoli insiti nella loro avida politica esclusivista. Risulta probabile che nel perseguire tali fini Solone evocò una nuova forza, il *dêmos* appunto, che non avrebbe più arretrato d’un passo rispetto ai tragurdi raggiunti, via via più consistenti, nella competizione per l’esercizio del potere nella *polis*. Ragion per cui, quando viene sostenuto che con Solone “l’una e l’altra parte mostreranno una tendenza al disimpegno nell’ambito di una lotta politica

all'interno della *polis*, e nella misura in cui attribuirono allo stesso *dêmos* l' incisivo strumento del voto in tribunale³⁶⁰, facendone – a tutti gli effetti – un comprimario a fianco dei vecchi clan aristocratici nel teatro della politica ateniese, non potevano non venire risucchiate nell'orbita del termine e dell'idea di *demokratía*, “che all'epoca sua (*scil.* di Aristotele) e delle sue fonti, tendono a travalicare i confini temporali, risalendo, al di là di Clistene, fino a Solone (o perfino fino a Teseo, come mostrano altre testimonianze antiche) e perciò a scavalcare i confini delle situazioni reali e delle costituzioni”³⁶¹.

Che nella *Costituzione degli ateniesi* possiamo scorgere una interpretazione della politica di Solone in senso decisamente democratico, si può evincere da alcune considerazioni.

In questa sede è Aristotele stesso a collegare l'arcontato di Solone con l'*ἀρχή*³⁶² della democrazia e a considerare l'arconte del VI sec. a.C. come il primo *προστάτης τοῦ δήμου*³⁶³. Inoltre, diversamente che nella *Politica*, qui è

che pareva destinata ad essere, inesorabilmente, senza via d'uscita” (così G. FERRARA, *La politica di Solone*, Napoli, 1964, p. 109), si cade nell'errore di considerare il *dêmos* come parte della contesa, soggetto in campo, laddove invece sembra piuttosto essere ancora oggetto della vessatrici famiglie aristocratiche, e, semmai, potenzialmente potersi prestare a fungere da leva per aspiranti tiranni. È solo a seguito della politica di Solone che “il popolo” acquisirà gli strumenti politici che gli consentiranno di divenire una parte in lotta. Per questo ritengo che se disimpegno vi fu, quest'accusa potrebbe legittimamente essere indirizzata solo nei confronti della fazione dei nobili.

³⁶⁰ Il riferimento aristotelico al fatto che l'istituzione del tribunale popolare ad Atene da parte di Solone rese il popolo “padrone della *politeia*” si spiega tenendo presente il peculiare contesto costituzionale ove, mentre le controversie tra privati erano attribuite al potere giurisdizionale di singole magistrature (monocratiche o collegiali: ad esempio gli arconti, l'Areopago, i tesmoteti), e solo nel caso di ricorso all'*epheisis* della decisione sarebbero stati investiti le corti dei *dikasteria* dell'Eliea, gli stessi tribunali (e l'Eliea in generale) vantavano invece una grande facoltà di controllo sull'assemblea, sul consiglio della Bulè, sui magistrati, in breve sulla politica cittadina. Non a caso si è parlato in dottrina di una “democrazia di tribunali”, che parrebbe proprio quella frutto delle riforme soloniane, e che sarebbe ben diversa dalla “democrazia di assemblea” (secondo le definizioni di Hansen) che sarà realizzata ad Atene solo a partire dalle riforme di Clistene: cfr. M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia*, in M. BREONE, M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Roma-Bari, 1981, p. 25; A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, II, trad. it., Alessandria, 2001, p. 3; M.H. HANSEN, *La democrazia*, cit., pp. 435 ss.; D. VENTURA, *Giustizia e costituzione in Aristotele. Che cos'è la "filosofia pratica"?*, Milano, 2009, p. 70; E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli, 2012, p. 42 n. 44.

³⁶¹ D. MUSTI, *Demokratía*, cit., p. 283.

³⁶² Aristotele, *Respublica Atheniensium* 41, 2.

³⁶³ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 28, 2.

per bocca d'altri (un tale Clitofonte³⁶⁴, partecipe del “colpo di stato” oligarchico del 411 a.C.) che la *politeia* soloniana viene allontanata – non senza contraddizione – dalle caratteristiche della democrazia³⁶⁵.

Questo il resoconto aristotelico delle parole di Clitofonte all'assemblea che, in pratica autoesautorandosi, decretò la fine della democrazia e l'avvento al governo della Bulè dei 400: “E Clitofonte si trovò d'accordo con Pitodoro, ma aggiunse che gli eletti avrebbero dovuto esaminare anche le leggi antiche che Clistene aveva dato alla nascita della democrazia, affinché decidessero per il meglio tenendo conto anche di queste. Egli infatti pensava che la costituzione di Clistene non fosse democratica, ma più o meno simile a quella di Solone”³⁶⁶.

Certo, al di là del contraddittorio riferimento prima a un Clistene che *καθίστη τὴν δημοκρατίαν*, e, subito dopo, al fatto che la sua costituzione non fosse ritenuta democratica “ma più o meno simile a quella di Solone”³⁶⁷, il passo sembra confermare una tendenza ad estendere il concetto di democrazia a situazioni e strutture costituzionali, che più che rispondere nei fatti all'attributo “democratico”, rappresentavano i modelli ideali cui tendere al fine di riformare la forma di governo dell'Atene del IV sec. a.C.³⁶⁸.

Sebbene l'Aristotele della *Costituzione degli Ateniesi* risulti meno titubante rispetto a quello della *Politica* nel fare di Solone un leader democratico, resta il fatto che proprio nel trattato sulla storia e sulla struttura

³⁶⁴ Probabilmente un discepolo di Socrate, che viene ricordato – insieme a Teramene – in Aristofane, *Rane*, 967: cfr. G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 83.

³⁶⁵ Cfr. in particolare D. MUSTI, *Demokratía*, cit., pp. 284 ss.

³⁶⁶ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 29, 3: ἐξεῖναι δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶ βουλομένῳ γράφειν, ἴν' ἐξ ἁπάντων αἰρῶνται τὸ ἄριστον. Κλειτοφῶν δὲ τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ Πυθόδωρος εἶπεν, προσαναζητῆσαι δὲ τοὺς αἰρεθέντας ἔγραψεν καὶ τοὺς πατρίους νόμους, οὓς Κλεισθένης ἔθηκεν ὅτε καθίστη τὴν δημοκρατίαν, ὅπως ἂν ἀκούσαντες καὶ τούτων βουλευσῶνται τὸ ἄριστον, ὡς οὐ δημοτικὴν ἀλλὰ παραπλησίαν οὖσαν τὴν Κλεισθέτους πολιτείαν τῇ Σόλωνος: cfr. per la traduzione G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 83.

³⁶⁷ Sul punto giova segnalare che Aristotele invece non pare aver dubbi sul fatto che con Clistene “la costituzione divenne molto più democratica”: si veda Aristotele, *Respublica Atheniensium* 22, 1.

³⁶⁸ Del resto il Canfora, che di recente ha fatto riferimento proprio a questo passo, ricorda come “il meccanismo messo in moto da Clistene fu chiamato molto dopo «democrazia». [...] Sarebbe giusto e storicamente fondato considerare l'innovazione clistenica soprattutto come un grande rimescolamento del corpo civico”: così L. CANFORA, *Il mondo di Atene*, Roma-Bari, 2011, p. 60.

dell'ordinamento ateniese lo Stagirita può percorrere una strada argomentativa che nella *Politica* gli era preclusa.

Egli infatti, senza in alcun modo cedere alla *verve* polemica dell'omonimo e anonimo opuscolo e senza assumere il tono pedagogico che aveva caratterizzato il trattato sulla "fenomenologia delle costituzioni"³⁶⁹, ma semplicemente elencando e analizzando i protagonisti e le riforme che caratterizzarono le undici *metabolái*, riesce a mostrare limpidamente che una democrazia diversa, rispetto a quella a lui contemporanea, non solo era possibile, in quanto già esistita, ma anche auspicabile.

Secondo Aristotele Atene conobbe almeno sei diverse costituzioni democratiche (nell'ambito delle undici complessive), che, partendo da quella istituita da Solone, arrivano a quella restaurata dopo il ritorno degli esuli da File e dal Pireo, passando attraverso la tirannide di Pisistrato³⁷⁰, l'arcontato di Clistene, la fase delle guerre persiane ove – seppur mantenendo le istituzioni democratiche – un rinnovato ruolo di guida fu svolto dall'Areopago, quella di Efialte, e infine la democrazia restaurata nell'intermezzo di tempo tra i due "colpi di stato" oligarchici.

Nell'evoluzione e nelle transizioni da una costituzione all'altra emergono colpe e responsabilità (le stesse cui in *Politica* 2, 12, 1273b-1274a, viene solo fatto un rapido cenno), ed emerge inoltre la preferenza di Aristotele per la *politéia* soloniana, che per la sua morigeratezza poteva perfino esser presa a modello dagli oligarchici moderati per i progetti politici proposti nell'Atene sofferente degli ultimissimi anni del V sec.

Scomparso ogni riferimento a elementi aristocratici³⁷¹, la costituzione soloniana descritta nelle pagine della *Costituzione degli Ateniesi* si presenta a tutti gli effetti come una *politéia* o *politía*, ossia una costituzione ove partecipano sia la componente oligarchica che quella democratica, ma

³⁶⁹ R. LAURENTI, *Introduzione alla politica*, cit., pp. 88.

³⁷⁰ Di cui in *Costituzione degli ateniesi*, 14, 1, "si dice godesse fama di uomo quanto mai democratico", mentre in *Costituzione degli ateniesi*, 28, 2, viene da Aristotele esplicitamente annoverato tra i capi della fazione democratica.

³⁷¹ Qui infatti le magistrature vengono sorteggiate fra un certo numero di candidati proposti dalle tribù: si veda Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 8, 1: sulla differenza tra quanto viene riportato nella *Politica* e quanto riportato nella *Costituzione degli Ateniesi*, sulla nomina delle magistrature si veda P.J. RHODES, *The reforms and law of Solon: an optimistic view*, in J.H. BLOK, A. P. M. H. LARDINOIS, *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, Leiden, 2006, pp. 253-254.

soprattutto dove un ruolo determinante dovrebbe essere rivestito dal ceto medio³⁷².

“... possono essere bene amministrati quegli stati in cui il ceto medio è numeroso e più potente, possibilmente delle altre due classi, se non di una delle due, che in tal caso aggiungendosi a una di queste fa inclinare la bilancia e impedisce che si producano gli eccessi contrari”³⁷³.

Ad Atene questo non avvenne³⁷⁴: la frattura nella cittadinanza, polarizzatasi in una parte ricca e filo-oligarchica e una povera, presto portatrice di istanze democratiche e reclamante una riforma agraria redistributiva, ebbe come esito l'avvento della tirannide di Pisistrato. Evento storico, che, nella misura in cui mostrò palesamente la fragilità della mediazione soloniana, forse potremmo considerare la ragione di quel pudore che impedì ad Aristotele di legare esplicitamente il nome di Solone alla *politía*, proprio nel passo ove, con malcelato sconforto, notava che “una forma media di costituzione non è stata mai realizzata (o molto di rado e presso pochi): in realtà un solo uomo, tra coloro che un tempo hanno avuto l'autorità suprema, decise di dare questo ordinamento”³⁷⁵.

³⁷² E si è già visto come Aristotele cerchi di dimostrare come anche Solone fu un *mésos polítes*.

³⁷³ Si veda Aristotele, *Politica* 4, 11, 1295b 35-40: ἄρα ὅτι καὶ ἡ κοινωμία ἢ πολιτικὴ ἀρίστη ἢ διὰ τῶν μέσων, καὶ τὰς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις ἐν αἷς δὴ πολὺ τὸ μέσον καὶ κρεῖττον, μάλιστα μὲν ἀμφοῖν, εἰ δὲ μὴ, θατέρου μέρους: προστιθέμενον γὰρ ποιεῖ ῥοπήν καὶ κωλύει γίνεσθαι τὰς ἐναντίας ὑπερβολάς. διόπερ εὐτυχία. Traduzione di R. LAURENTI, *Politica*, cit., p. 609.

³⁷⁴ Ma del resto lo stesso Aristotele è costretto a rilevare in *Politica*, 4, 11, 1296a 20 ss. che a causa dell'esiguità del ceto medio, l'una delle due classi (quella dei ricchi o quella dei poveri), alla fine, ha sempre la meglio, istituendo un regime o democratico o oligarchico, in entrambi i casi, comunque, deviato e volto al perseguimento dell'interesse parziale delle fazioni al governo.

³⁷⁵ Si veda Aristotele, *Politica* 4, 11, 1296a 35: εἷς γὰρ ἀνὴρ συνεπέισθη μόνος τῶν πρότερον ἐφ' ἡγεμονία γενομένων ταύτην ἀποδοῦναι τὴν τάξιν.

PARTE II– Nascita ed evoluzione di due nuclei urbani

Capitolo 1- Dalle prime consorterie tra *gentes* all'unità politica dell'*urbs*

1 - Le *gentes* e le prime forme di aggregazione

Nell'*incipit* del secondo libro del *De re publica* Scipione, circondato dagli amici, trepidanti nell'attesa che inizi a discutere sulla migliore costituzione, dà abbrivio alla sua esposizione riportando quanto sostenuto da Catone il Censore, proprio in merito alla superiorità della costituzione romana rispetto ad altre, spesso assunte come modelli esemplari (in particolare il riferimento è a Creta, Sparta e Atene)³⁷⁶.

*'Is dicere solebat ob hanc causam praestare nostrae civitatis statum ceteris civitatibus, quod in illis singuli fuissent fere quorum suam quisque rem publicam constituisset legibus atque institutis suis, ut Cretum Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheniensium, quae persaepe commutata esset, tum Theseus tum Draco tum Solo tum Clisthenes tum multi alii, postremo exsanguem iam et iacentem doctus vir Phalereus sustentasset Demetrius, nostra autem res publica non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed aliquot constituta saeculis et aetatibus'*³⁷⁷.

Certo, Scipione nel prosieguo smentirà Catone, elencando re legislatori e fondatori di istituzioni, ma nel concetto catoniano³⁷⁸ vi è comunque un fondo di verità, e, in particolare nell'ambito della nostra specifica tematica, ne possiamo oggi estrapolare un fondamentale criterio di interpretazione della storia, da cui non si può prescindere, in generale, nello studio delle civiltà antiche e, in modo ancora più stingente, del loro periodo arcaico e pre-storico.

³⁷⁶ Il che testimoniarebbe come “il tema della fondazione “istantanea” potrebbe essere emerso anche successivamente, nella coscienza degli antichi e in quella dei moderni”: così F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, Napoli, 1998, III ed., p. 44.

³⁷⁷ Cicerone, *De re publica* 2, 2.

³⁷⁸ In cui è stata vista “l'esaltazione di quelle che sono le basi stesse del diritto consuetudinario”, e che si mostra, per certi versi, alternativa rispetto a quella adottata da Giunio Graccano, per il quale il voto popolare sarebbe alle origini di tutta la costituzione romana: cfr. G. VALDITARA, *Leges e iurisprudencia*, cit., p. 45.

Se da un lato le testimonianze archeologiche convergono nell'indicare il VII sec. a.C. come periodo di svolta e di definitivo passaggio da agglomerati di capanne e piccoli villaggi a una struttura urbana ove sono percepibili “i segni della vita politica e religiosa della città antica”³⁷⁹, certo l'evoluzione architettonica e civile non cancellò d'un colpo le vecchie strutture pre-civiche³⁸⁰, che anzi trovarono nell'*urbs*³⁸¹ un nuovo campo d'azione.

Roma arcaica era composta da un popolo di pastori e agricoltori guerrieri, costituenti una società che si presenta insieme frammentata in consorterie di famiglie, le *gentes*, e unita da vincoli religiosi e, verosimilmente, non meno importanti esigenze prettamente economiche.

Troviamo già un quadro di peculiare caratterizzazione della Roma arcaica: il connubio tra una idea di “collettività” (o della *koinonia politikē*)³⁸²,

³⁷⁹ C. AMPOLO, *Le origini di Roma e la «Cité antique»*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* T. 92, 2 (1980), p. 569. I segni esteriori del suddetto mutamento, riportati alla luce dalle ricerche archeologiche susseguitesi nel secolo scorso, sono costituiti in particolare:

1) dalla edificazione, nella zona del Foro, di case in pietra e dalla pavimentazione del Foro stesso, nella zona ove più tardi sorgerà la *regia*, con la costruzione di un cippo (dalla probabile funzione religiosa). Sempre nella zona del Foro, è stato rinvenuto un pozzo votivo – anch'esso risalente al VII sec. – probabilmente già riferibile al culto di Vesta (“va tenuto inoltre presente che l'insieme di *regia* e culto del focolare della città, corrispondono perfettamente da un punto di vista funzionale al priteo delle *poleis* greche”: così ID., *op. cit.*, p. 569).

2) Già a partire dal 625 a.C. fu effettuata una nuova pavimentazione, estesa anche alla zona del *comitium*. Aspetto significativo del crearsi di un primo spazio politico nella città.

3) Restano invece controversi i dati ricavabili da un deposito votivo (fine VII – inizio VI sec. a.C.) rinvenuto nel Campidoglio, e di cui si tende ad escludere si tratti di un santuario di Giove Capitolino: Cfr. *Ibidem*, pp. 567-575; cfr. ID., *La nascita della città*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (dir. da), *Storia di Roma*, I, Torino, 1988, pp. 153-180.

³⁸⁰ Di cui pure abbiamo importanti testimonianze archeologiche: le necropoli scoperte nell'area palatina agli inizi del secolo scorso mostrano che vi erano abitanti sino dall'età villanoviana (II millennio a.C.): cfr. P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, vol. 1, rist., Milano, 1958, p. 62. In particolare, a seguito degli scavi effettuati nell'«area sacra» di Sant'Omobono – nella zona settentrionale del Foro Boario – sono stati riportati alla luce frammenti di ceramica appenninica risalente al periodo compreso tra il XIV e il XIII sec. a.C., testimoniando che nelle zone contigue al Foro – alle pendici del Campidoglio – transitavano già pastori, che ivi trovavano pascoli e, soprattutto, potevano approvvigionarsi di sale: cfr. F. COARELLI, *I santuari, il fiume, gli empori*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, *Storia di Roma*, cit., pp. 135-136.

³⁸¹ Sulle peculiarità dei diversi modelli cittadini antichi della *pólis* – “creazione esclusivamente greca” – e dell'*urbs* – in un “contesto di tramite tra il mondo greco e quello etrusco” – si veda in particolare G. PUGLIESE CARRATELLI, *Dalla 'polis' all' 'urbs'*, in AA. VV., *Principi e forme della città*, Milano, 1993, pp. 3 ss. Cfr. anche G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2005, pp. 23 ss.

³⁸² In questi termini C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 153 ss.

che fin dai suoi albori si presenta talmente forte e pervasiva, da finalizzare le azioni dell'individuo alla sua perpetuazione e al suo rafforzamento³⁸³ (del resto non potrebbe essere altrimenti per la sopravvivenza di un popolo che era perennemente in guerra), e la contrastante esistenza di tenaci forze centrifughe e disgregatrici della necessaria unità dello "stato"³⁸⁴, senza dubbio il fenomeno che più di tutti caratterizzerà l'evoluzione dell'ordinamento romano, prima monarchico e poi – in forme di conflitto più evolute – quello repubblicano.

La tematica che affronta lo studio e le ipotesi sulla struttura e sulle forme di potere e organizzazione della fase anteriore alla "fondazione" della città è caratterizzata da un groviglio di tesi, spesso nettamente contrastanti tra loro, in cui è arduo orientarsi, inoltre spesso per la mancanza di fonti si è costretti a procedere – inevitabilmente – per congetture.

Un approdo raggiunto dagli studiosi, che potremmo considerare generalmente condiviso, consiste nel rifiutare quella tendenza ideologica ottocentesca, in base alla quale per potersi parlare di "diritto" era necessario pensare la presenza di qualche forma di "stato"³⁸⁵.

Accantonata quindi le tesi del Niebuhr, che considerò la *gens* un prodotto artificiale del primordiale "stato romano"³⁸⁶, l'idea che l'emergere di

³⁸³ Emblematico di quest'atteggiamento è l'episodio mitistorico del padre dell'Orazio che, intervenendo nel processo del figlio, ne prende le difese – dopo che questi aveva ucciso la sorella – affermando che riteneva giusta l'uccisione della figlia, per mano dello stesso fratello, e che anzi egli stesso avrebbe punito il figlio, in forza della patria potestà, se non fosse intervenuto a fermare le illazioni della sorella (la quale imprecava contro di lui per aver ucciso il suo innamorato Curiazio): si veda Livio *Ab urbe condita* 1, 26, 9; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 22.

³⁸⁴ Il termine "Stato" sarà usato – per dirlo con lo Stolfi – in "un'accezione poco impegnativa: essenzialmente come entità pubblica a proiezione territoriale". Oggi la storiografia più accorta sembra generalmente concorde nel dubitare sulla correttezza dell'uso del termine, nella sua accezione più propria, in riferimento alle realtà costituzionali del mondo antico. Cfr. E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., p. 1 n. 1. In particolare solo nella Roma del periodo del dominato è parsa approssimarsi a una forma di organizzazione politica e amministrativa vicina – seppur non coincidente – a quella del moderno stato: cfr. A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Diritto e giuristi nella storia di Roma*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino, 2010 II ediz., p. 65.

³⁸⁵ Cfr. O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, in F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano, I – Storia costituzionale di Roma*, Torino, 2014, p. 19.

³⁸⁶ La tesi del Niebuhr, fortemente influenzata dalla concezione aristotelica della "*politéia*" come antecedente logico necessario rispetto alle altre strutture di relazioni umane (famiglia prima e tribù poi: cfr. *Politica*, 1253a ss.), e basandosi su un – invero isolato – appiglio testuale (Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 7) sostanzialmente affermava che la suddivisione, riferita dalla tradizione a Romolo, in dieci curie di ciascuna tribù non poteva non

una comunità politica cittadina si fosse svolta per la progressiva unione dei gruppi gentilizi risulta prevalente³⁸⁷, sebbene di recente posta in discussione³⁸⁸.

corrispondere alla suddivisione nelle *gentes*, per un totale di trecento *gentes* suddivise nelle tribù (*Rammes, Tities, Luceres*): cfr. M.B.G. NIEBUHR, *Storia romana*, II, trad. it., Pavia, 1833, pp. 1 ss.

³⁸⁷ Pur sempre in una prospettiva fortemente statualista, il Mommsen ha sostenuto che “sulla casa romana è fondato lo Stato romano, tanto per i suoi elementi, quanto per la sua forma”, presupponendo che l’unico discrimine tra *familia* e *gens* fosse la sussistente memoria delle generazioni precedenti nel primo caso, e, nel secondo rapporto (esteso a tutti i rami di un’unica, comune, discendenza), la capacità di indicare solo l’ascendente comune – spesso ammantato dal mito – senza però che si riuscisse a indicare i gradi intermedi: cfr. T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, cit., pp. 73 ss.

Successivamente, la più decisa attribuzione di una funzione prettamente politica alla *familia* e alla sua più vasta agglomerazione (la *gens*), è stata sostenuta dal Bonfante, il quale ha inoltre supposto – come prova indiretta dell’“esistenza originaria di un gruppo familiare superiore” – l’originarietà della successione per designazione da parte del *pater* di un suo successore, non nella semplice titolarità dei beni, quanto nella sovranità della casa: cfr. P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 70 ss. (*contra* per tutti cfr. B. SANTALUCIA, *Successioni a causa di morte e donazioni*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Diritto privato romano*, cit., p. 217). La tesi del Bonfante, in aperta antitesi a quella del Niebuhr, ha al contempo rigettato gli opposti schematismi della teoria patriarcale (che dal Vico in poi accentuava il ruolo del nucleo familiare e del *pater* all’interno di esso), e di quella dell’originario matriarcato del Bachofen (con la rilevanza attribuita ad un primitivo stato di matriarcato e di ginocrazia: cfr. J.-J. BACHOFEN, *Il matriarcato. Ricerche sulla ginocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, trad. it, Torino, 1988, pp. 90 ss.), trasposto poi nella teoria giuridico-politica della “schiatta” o dell’“orda”, intesa come vero “stato” primitivo da cui poi sarebbero sorte, per disgregazione, le unità minori (cfr. E. MEYER, *Geschichte des Altertums*, I, Stuttgart, 1893, pp. 12 ss.).

Più articolata la posizione del De Martino che, seppur confermando sia l’idea di una preesistenza della *gens* alla “città di Roma” sia il carattere politico della *gens*, riguardo a quest’ultimo apporta delle ulteriori precisazioni. Nello specifico la politicità non risiederebbe semplicemente – come sosteneva il Bonfante – nell’ordine e nella difesa del gruppo, ma piuttosto nel potere di coercizione, il che contrasta profondamente – nella prospettiva del De Martino – con il carattere fortemente egualitario della *gens* primitiva, e lo porta a posticipare l’attributo della politicità delle *gentes* al periodo in cui si ebbe l’ingresso nella *gens* della clientela, e con esso il sorgere della disuguaglianza: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 11 ss. (cfr. anche ID., *La costituzione della città*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (dir. da), *Storia di Roma*, cit., pp. 346 ss.)

Sull’anteriorità della *gens* rispetto alla *civitas*, che anzi fu il frutto dell’aggregazione di quei villaggi primitivi (*pagi*) ove erano stabilmente stanziati i gruppi minori, insiste anche il De Francisci. L’importanza attribuita dal suddetto autore alle prime forme di stanziamento in (*vici* e) *pagi*, lo porta a escludere il carattere politico della *familia* e l’idea connessa della sovranità del *pater*, proprio in quanto inserite in un contesto già più ampio di autonomia politica: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. pp. 153 ss.

Il Guarino ha ribadito la necessità di considerare l’ordinamento gentilizio come antecedente al sorgere della città unitaria, se non si voglia che le *gentes* rimangano “un

Le diverse concezioni circa l'anteriorità o la posteriorità della formazioni delle *gentes* rispetto alla compiuta costituzione dell'*urbs*, non mancano di ripercuotersi sulla rappresentazione che della loro struttura viene, di volta in volta, proposta. Ma, pur nella pleora di tesi diverse e spesso contrastanti, ancora una volta, possiamo trarre qualche dato di rilevante e singolare uniformità. Così, anche il Niebuhr, che sembrava relegare il fenomeno dei gruppi gentilizi a una mera forma di organizzazione dello "stato" cittadino, non arrivava a negare la possibile sussistenza di un legame naturale (o meglio, familiare) tra i membri delle singole *gentes*³⁸⁹.

mistero inspiegabile". Del resto, lo stesso autore sottolinea come nonostante le fonti insistano nel presentare i gruppi gentilizi come partizioni operate dalla *civitas*, nelle stesse troviamo episodi (come quello dell'accoglienza a Roma della *gens* Claudia, o quello della battaglia dei *Fabii* al Cremera) che "postulano assai chiaramente l'organizzazione interna extra-cittadina e il carattere 'politico', sovrano delle antiche *gentes*": A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 58 ss.

Anche il Franciosi ha sostenuto che la "storia più antica di Roma è storia di *gens*", sostenendo con diversi argomenti, anche di carattere antropologico e sociologico, l'anteriorità storica del clan gentilizio, rispetto al nucleo familiare: G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica, dall'età arcaica al principato*, Torino, 1989, pp. 22 ss. Più di recente, ha ribadito l'anteriorità dell'ordinamento aristocratico gentilizio rispetto all'unitaria *civitas*, lo Schiavone. Anzi proprio nel manifestarsi di tendenze elitiste in alcuni gruppi gentilizi, anche attraverso la conquista militare (di una guerra ancora combattuta tra bande e non da veri e propri eserciti), troviamo una decisa accelerazione verso più complesse forme di organizzazione del potere, quindi verso la città: cfr. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 46.

³⁸⁸ Cfr. note 386 e 387.

³⁸⁹ Non la nega, anche se certo non la afferma. E anzi prende spunto proprio dall'esempio di definizione che Cicerone – sulla base delle autorevolissime indicazioni attribuite a Q. Mucio Scevola – propone in *Topica*, 6, 29 (*Gentiles sunt inter se qui eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum maiorum nemo servitutum servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. Nihil enim video Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse*; si veda anche Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Gentilis: Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et si, qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius: 'Gentiles mihi sunt, qui meo nomine appellantur'*) per sostenere la non necessità del legame familiare tra i componenti della *gens*. In realtà già l'utilizzo del *nomen* potrebbe costituire un indizio della sussistenza di un legame familiare – seppur remoto e labilissimo – tra i *gentiles*, a meno di non voler supporre l'assurdo che la *cooptatio* dei membri (cioè "l'atto di integrazione di nuove famiglie", che non implicasse un rapporto di discendenza: O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., p. 19) fosse il solo attraverso cui nasceva e si sviluppava il clan aristocratico. Importanti poi le parole dello Schiavone, che prendendo spunto proprio dallo stesso passo dionisiano (*Romanae antiquitates* 2, 7) che dava fondamento alla teoria niebuhriana dell'artificiosità delle *gentes*, afferma: "l'osservazione comparativistica di Dionisio sulla somiglianza tra *curia* romana e *phratria* [...] riconducono senza possibilità di dubbio l'organizzazione curiata alle relazioni di parentela precittadine": così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 58.

L'esistenza di un legame parentale tra i membri originari della *gens* risulta difficilmente controvertibile. Inoltre, pur presupponendo la peculiarità del vincolo parentale di *agnatio*, sarebbe difficile pensare che la comunanza del *nomen*³⁹⁰ e dei *sacra* – connessa con i riti dei defunti³⁹¹ – e l'esistenza di un diritto di successione, seppur residuale, tra i *gentilicii*³⁹², non trovassero origine in un legame di sangue tra i membri originari di ciascuna *gens*, e, come vedremo, in embrionali sedi di formazione condivisa delle decisioni del gruppo.

Come e quando questo legame si instaurò importa un secondo livello di indagine che presuppone una premessa metodologica.

Scorrendo la bibliografia non si può non notare una sempre maggiore tendenza a evitare i netti schematismi della storiografia ottocentesca e soprattutto l'abuso delle moderne categorie giuridiche e politiche.

Nello specifico, si è progressivamente cercato di studiare il fenomeno della formazione delle aristocrazie come un fenomeno in divenire, che nella sua evoluzione ha accompagnato³⁹³ – e in gran parte determinato – l'emergere della città, con le prime forme rudimentali di edilizia, i primi spazi pubblici, i primi templi cittadini. L'idea risulta condivisibile, e si allinea con i dati che emergono dalle fonti e dai reperti archeologici.

Il costituirsi dell'unità cittadina produsse anche quel fenomeno paradossale, cui abbiamo già fatto cenno, e che si tradusse in un iniziale assoluto protagonismo dei clan familiari più importanti, che indubbiamente furono “potere costituente” e forza politica di indirizzo nei primordi dell'*urbs*, ma proprio nell'elaborare forme più complesse di organizzazione preparavano il terreno della loro crisi, progressiva e apparentemente inarrestabile durante la

³⁹⁰ Si vedano Cicerone, *Topica*, 6, 29 (cfr. nota 389); Festo, *De verborum significatione*, s.v. *gentilis*: *gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is, qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius: 'gentiles mihi sunt, qui meo nomine appellantur'*.

³⁹¹ Fondamentali a questo proposito gli studi archeologici del Torelli che parrebbero dimostrare come “la comunità laziale e villanoviana organizzano le comunità dei defunti per gruppi sovralfamiliari o per *curiae*, e dunque ancora una volta in maniera simmetrica a quella dei vivi: nel far ciò si seguiva un vero e proprio rituale di *exterminatio*: disponendo i morti in un luogo separato da quello dei vivi: come recitano le XII Tavole, *intra urbem mortuum neve urito neve sepelito*”: così M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 130-131.

³⁹² *Tabula 5, 4-5: Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. 5. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam (habeto).*

³⁹³ In questi termini, di recente, O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., p. 20.

monarchia (*rectius* tirannide)³⁹⁴ etrusca, sino alla rivolta aristocratica culminante nella cacciata di Tarquinio il Superbo e nell'istituzione dell'ordinamento repubblicano.

Quanto detto non esclude che – proprio nel solco di quell'indirizzo metodologico che rifugge da netti schematismi e determinismi – il processo di coagulazione dei vari gruppi gentilizi sia avvenuto nel tempo, e a partire da un periodo molto precedente il compiuto formarsi della città. Partendo da primitive comunità di cacciatori e raccoglitori etnicamente omogenee, formatisi gruppi più o meno grandi di *familiae*, nel tempo stanziatisi in sedi fisse dove praticare forme rudimentali di allevamento e agricoltura (*vici* e *pagi*)³⁹⁵, è verosimile che una complessa fase di relazioni, anche conflittuali, abbia poi prodotto la formazione dell'unità politica (ora etnicamente eterogenea).

Proprio a partire da tale formazione noi abbiamo le prime esplicite testimonianze non solo della rilevanza, ma financo dell'esistenza delle *gentes*³⁹⁶, nella misura in cui le loro attribuzioni e facoltà³⁹⁷, i loro culti³⁹⁸,

³⁹⁴ Si veda la Parte III.

³⁹⁵ Il De Francisci, sulla scia del Mommsen, riferisce il termine *vicus* a un gruppo di abitazioni, o un villaggio o un mercato, caratterizzante diverse popolazioni del centro Italia (Livio, *Ab urbe condita* 2, 62, 4 menziona il termine nell'ambito di uno scontro bellico con i sabini, riferendolo ad un territorio extraurbano). Numerosi sono poi i riferimenti nelle fonti ad un ordinamento pagense. Plutarco (*Numa*, 16) ne riferisce l'istituzione a Numa Pompilio, ma così già Dionigi (*Romanae antiquitates* 2, 76, 1), che poi però attribuisce la creazione a Servio Tullio di luoghi fortificati (*πάγῳι*) nelle alture del territorio romano. Il De Francisci fa però notare come Dionigi sia probabilmente caduto in un equivoco derivato dall'assonanza tra il greco *πάγος* (rupe, monte) e il latino *pagus*. Ricordiamo poi che lo stesso Dionigi (2, 55, 5; 5, 31, 4) ricorda i *septem pagi* (rurali) che Romolo avrebbe tolto agli Etruschi di Veio e che più tardi furono ceduti a Porsenna: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 136 n. 167. Dal punto di vista più prettamente economico il Capogrossi Colognesi, nell'ambito dei suoi approfonditi studi sulle forme e sull'organizzazione delle attività agrigole arcaiche, ha proposto di vedere nel *pagus* “un comprensorio rurale integrato dalle terre comuni destinate all'allevamento”: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *'Pagus' e comunità agrarie in Roma arcaica*, in *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma, 1986, pp. 89 ss.; cfr. ID., *La terra e la sua città*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (dir. da), *Storia di Roma*, cit., pp. 273 ss.

³⁹⁶ Vedremo nel paragrafo seguente come le più antiche curie (*curiae veteres*) siano tutte contraddistinte da un aggettivo non gentilizio, ma originato dal mito o dalla toponomastica, mentre le *curiae novae* di età storica siano tutte denominate con appellativi gentilizi. In dottrina ciò è stato considerato il segno che solo allora le *gentes* acquisirono un potere tale da imporre il proprio nome alle strutture curiate: cfr. M. TORELLI, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, cit., pp. 247 ss. e O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., p. 21; ma la persistenza di un toponimo gentilizio per quanto riguarda le più antiche tribù rustiche potrebbe essere collegata non tanto al gruppo gentilizio, quanto al *pagus* (e quindi al

spesso risaltano per il contrasto o comunque per l'estraneità rispetto alle nuove, unitarie, istituzioni cittadine. Ma non vi fu solo "estraneità" e "contrasto": costituitasi l'unità politica cittadina, il nuovo soggetto pubblico recepì alcuni culti gentilizi³⁹⁹, come per esempio il culto di Ercole, che in

distretto territoriale) – come testimoniato da Festo, *De verborum significatione*, s.v. *lemonia* (*tribus a pago lemonio appellata est a porta Capena via Latina*) – che aveva già preso il nome dalla *gens* più importante in esso stanziata.

³⁹⁷ Nelle fonti (Cicerone, *Philippicae*, 1, 32; Livio, *Ab urbe condita*, 6, 20; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *M. Manlium*; Plutarco, *Quaestiones romanae*, 91; Gellio, *Noctes Atticae* 9, 2, 11) troviamo un riferimento a un *decretum gentis*, relativo al caso del patrizio Marco Manlio, che, dopo aver dimostrato il suo valore durante l'assedio gallico del 390 a.C., e deluso per non esser stato eletto tra i tribuni consolari nel 385 a.C., abbracciò la lotta politica dei plebei sostenendone le rivendicazioni. Per questo fu successivamente processato e condannato a morte per precipitazione dalla rupe Tarpeia. Dopo la sua morte pare che la *gens* Manlia abbia proibito per il futuro che alcuno portasse il nome "Marco Manlio". La notizia, seppur relativa a un caso molto specifico, è importante, in particolare per quanto riportato da Cicerone, *Philippicae*, 1, 32, ove la cogenza del decreto sembra esser estesa a tutti i patrizi, il che ci fa presumere un probabile recepimento da parte dell'ordine patrizio nel suo complesso, che nel periodo precedente il compromesso *Licinio Sextio*, coincideva sostanzialmente con il ceto di governo della repubblica. Certo, dato il carattere particolare (*ad personas*) della disposizione – e a prescindere da un eventuale rispetto della procedura legislativa, di cui non disponiamo di alcuna notizia – non potremmo comunque attribuirle valore di *lex*.

³⁹⁸ Abbiamo diverse testimonianze di culti specifici dei vari clan gentilizi: in particolare, in Livio, *Ab urbe condita* 5, 52, 4 viene proposto l'accostamento tra divinità pubbliche e private (*..deos publicos priuatosque..*), senonchè proprio il successivo esempio del giovane Gaio Fabio, di cui viene riferito che durante l'assedio gallico si fece ammirare sia dai compatrioti sia da nemici, per esser sceso dall'*arx*, andando a compiere il rito prescritto dalla *gens* Fabia sul Quirinale, ci suggerisce di identificare i culti privati – e quindi le divinità private – con i vecchi culti e riti gentilizi. In Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 65, 1, l'istituzione a Roma del culto di Vesta viene attribuita a Romolo. In particolare Dionigi riporta la vulgata che tale culto fosse originario di Alba Longa (in cui pare esistesse un antico santuario) e che la madre dello stesso Romolo ne fosse una sacerdotessa, per questo ad un certo punto viene sostenuto che 'διαρούμενοί τε διχῆ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ μὲν αὐτῶν κοινὰ ποιοῦντες καὶ πολιτικά, τὰ δὲ ἴδια καὶ συγγενικά' ("si fece un duplice culto (*scil.* di Vesta) uno della città, e uno gentilizio"); si veda anche Festo, *De verborum significatione*, s.v. *publica sacra*. In Cicerone, *De haruspicum responsis*, 32, L. Pisone – console del 58 a.C. – viene accusato di aver distrutto il santuario di Diana posto sul Celio, ove i "vicini" – probabilmente i discendenti del clan che aveva seguito Celio Vibenna quando si trasferì a Roma nel VI sec. a.C. – del posto celebravano annualmente i riti gentilizi (cfr. R.E.A. PALMER, *The arcaic community of the Romans*, Cambridge, 1970, p. 126 nt. 3). Il passo è importante proprio in quanto riporta l'esempio di un contrasto – seppur distante dal periodo che trattiamo – tra i culti privati delle singole *gentes* e le istituzioni (anche religiose) della *res publica*.

³⁹⁹ Alcuni culti gentilizi sono stati tramandati dalle fonti: In Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Aureliam familiam*, troviamo il culto del Sole riferito alla *gens* Fabia; in Cicerone, *De haruspicum responsis*, 15, 32 il culto di Diana è attribuito alla *gens* Calpurnia; sacrifici specifici pare fossero celebrati della *gens* Claudia (si vedano *Ateius Capito* in Festo (Paul.) *De*

letteratura è stato riferito alle antiche tradizioni delle *gentes* dei *Potitii* e dei *Pinarii*⁴⁰⁰, così come risulta tuttoggi arduo non individuare un'origine gentilizia nei due collegi dei *Luperci Quinctiani* (da *Quinctii*) e dei *Luperci Fabiani* (dai *Fabii*)⁴⁰¹, relativi rispettivamente al Palatino e al Quirinale, che molto probabilmente, a seguito dell'assorbimento dei villaggi (*pagi*) ad opera dei montani, furono unificati in un unico sacerdozio⁴⁰². L'esistenza di culti comuni, di sepolture comuni, e di tutto un articolato e fittissimo sistema rituale da un lato, e dall'altro l'attualissima evenienza del conflitto, della guerra per bande a cadenza praticamente stagionale, implicano certamente l'esistenza di un luogo (anche fisico)⁴⁰³ di confronto e deliberazione più o meno collegiale⁴⁰⁴

verborum significatione, s.v. *propudialis poercus*; Dionigi, *Romanae antiquitates* 11, 14; Cicerone, *De domo*, 34, 116; Macrobio, *Saturnalia*, 1, 16, 7); il rito del *tigillum sororium* (connesso con il leggendario scontro tra i Curiazi e gli Orazi), quello di *Iuno sororia* e di *Ianus Curiatius* viene attribuito alla *gens Horatia* (si vedano Festo (Paul.), *De verborum significatione*, s.v. *sororium*; Livio, *Ab urbe condita* 1, 26, 13; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 22); in Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 10, 316 e in Macrobio, *Saturnalia*, 1, 16, 7, il culto di Apollo viene riferito alla *gens Iulia*; in Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 2, 166; 3, 407, alla *gens Nautia* viene attribuito il culto di Minerva: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 170-171.

⁴⁰⁰ Cfr. già A. DE MARCHI, *Il culto privato di Roma antica. II. La tradizione gentilizia e collegiale*, Milano, 1903, pp. 3 ss.

⁴⁰¹ Ovidio, *Fasti*, 2, 373 ss., collega i *Fabii* a Remo e i *Quintilii* a Romolo, da cui il Mommsen ha supposto che questi ultimi precedessero gli altri durante le sacre processioni: cfr. T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, cit., p. 71 n. 5.

⁴⁰² Discorso parzialmente diverso si deve fare in riferimento alla distinzione tra *Salii palatini* e *Salii collini*. I primi secondo la tradizione furono istituiti dal re Numa, in numero di 12 – corrispondente al numero dei sacri ancili – (Cicerone, *De re publica*, 2, 14, 26; Livio, *Ab urbe condita*, 1, 20, 4; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 2, 70; Ovidio, *Fasti*, 3, 387 ss.), mentre i secondi sono attribuiti a Tullio Ostilio (Livio, *Ab urbe condita*, 1, 27, 7; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 2, 70, 1; Cassio Dione, fr. 7, 5). I *Salii* erano un collegio sacerdotale diffuso anche in altri centri del Lazio arcaico: abbiamo notizia di *Salii* a Veio, ad Albalonga, mentre a un singolo salio fanno riferimento le Tavole Egubine (cfr. O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., p. 60), e avremo modo di approfondire il significato che potrebbe celarsi dietro l'istituzione di un doppio collegio nell'ambito del capitolo III di questa parte. Per il momento basti segnalare che la distinzione non sembra da riferire esclusivamente a un discorso di influenza tribale di presunti villaggi precivici. Certo resta il fatto che il legame tra il primo collegio e il Palatino e quello tra il secondo e il Quirinale, potrebbe anche importare un gioco di equilibri religiosi (ma anche politici) tra due centri di cui, anche nell'ambito della compiuta unità cittadina, si riconoscesse l'assoluta rilevanza.

⁴⁰³ Varrone, *De lingua Latina*, 5, 155: *Curiae duorum generum: nam et ubi curarent sacerdotes res divinas, ut curiae veteres, et ubi senatus humanas, ut Curia Hostilia, quod primus aedificavit Hostilius rex.*

⁴⁰⁴ Pur non potendo avanzare che congetture su questo argomento, possiamo certamente trarre qualche elemento importante dalla modalità di espressione del consenso. Questa – in età

dove decidere sulla sanzione da applicare ai membri ribelli o indegni⁴⁰⁵ oppure dove assumere le decisioni in merito alla guerra: la *curia*. Quest'ultimo termine deriva probabilmente da *cōvīria* e indica appunto un insieme di *viri*, ossia uomini adulti, atti alle armi, che si radunavano in un luogo (che assunse lo stesso nome, o viceversa, per trasferimento sull'asse metaforico, diede il nome all'assemblea)⁴⁰⁶ per *genera*⁴⁰⁷, al fine di decidere appunto su una questione di interesse comune, ma probabilmente anche per celebrare collettivamente i *sacra gentilizi*⁴⁰⁸. Pur non potendo certo attribuire caratteri di statualità a queste forme arcaiche di partecipazione ad un primo spazio comune di decisione o di celebrazione del culto, esse costituirono certamente i futuri modelli a cui l'evoluzione economica, sociale e militare imprimerà l'impronta del politico.

Ma un ulteriore aspetto problematico, quando si affronta la questione relativa alle strutture preciviche, è costituito dal rapporto tra le *gentes* e la *familia*, cui di recente si è tornato ad attribuire una rilevanza politica preponderante⁴⁰⁹ o, tendenzialmente esclusiva⁴¹⁰, seppur – ancora una volta – non coincidente con il carattere della “statualità”⁴¹¹.

storica – era il *suffragium*, cioè il *fragor plaudentium et acclamantium*, che parrebbe connettersi con un tipo di “assemblea” in cui alla proposta dichiarata dal *rex* corrisponde una rumorosa acclamazione: cfr. A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei 'comitia curiata'*, in ID. (a cura di), *Le strade del potere: maiestas populi romani imperium coercitio commercium*, Catania, 1994, p. 66; cfr. M. TORELLI, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, in *Storia di Roma*, cit., p. 241. Il Capogrossi Colognesi ritiene che nelle comunità preciviche un ruolo permanente fosse attribuito “all’assemblea degli uomini in arme, che restava, insieme al parere degli «anziani», dei *patres* del gruppo, competente per le decisioni relative alla vita della comunità”: così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Milano, 2009, p. 16.

⁴⁰⁵ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 175.

⁴⁰⁶ Sulle modalità di formazione del discorso giuridico dei romani cfr. E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., pp. 172 ss.

⁴⁰⁷ Gellio (15, 27, 5), riportandosi a quanto contenuto nel primo libro *ad Q. Mucium* di Lelio Felice, scrive: *Item in eodem libro hoc scriptum est: Cum ex generibus hominum suffragium feratur, 'curiata' comitia esse; cum ex censu et aetate, 'centuriata'; cum ex regionibus et locis, 'tributa'*. Dove il termine *genera* pur potendosi riferire sia a *gens* che a *familia*, indica comunque che anche le curie dell'*urbs* avevano una base parentela: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 176 n. 390.

⁴⁰⁸ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 241.

⁴⁰⁹ In questi termini O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., pp. 20 ss., ove la famiglia è ritenuta “il nucleo fondamentale della prima unità cittadina”, in particolare, la *familia proprio iure* – secondo la definizione ulpiana in (46 *ad. ed.*) D. 50, 19, 195, 2 – nell'ambito della quale il *pater familias* disponeva praticamente di poteri assoluti. La tesi

Effettivamente non può negarsi che a fronte di labili tracce che permettono solo di scorgere, molto spesso tramite induzioni dai dati contenuti nelle fonti⁴¹², una struttura organizzata nelle arcaiche consorterie gentilizie, i

sostenuta dal Licandro non sembra svuotare completamente di contenuto la rilevanza delle *gentes*. Se da un lato ne viene sostenuta la posteriorità e l'artificialità rispetto all'istituzione familiare, dall'altro – come abbiamo già visto – non viene negato, come all'esito di paralleli percorsi di sviluppo della *civitas* e dei consorzi gentilizi, che “la struttura gentilizia finisce così per imprimere la sua impronta alle strutture politiche e religiose”: così *op. cit.*, p. 20.

⁴¹⁰ Più perentori sembrano essere i termini in cui è affrontata la questione dal Valditara, il quale ritiene che “la *familia* è a Roma la più antica comunità politica. Essa appare caratterizzata da originarietà, vale a dire non deriva la sua legittimazione e la sua esistenza dal riconoscimento effettuato da altri soggetti (per esempio: lo stato, la *civitas*). Dalla spontanea, volontaria aggregazione di più *familiae* nasce la *civitas*, che sarà permeata per tutta la sua storia, fino alla tarda repubblica, dal consensualismo”: così G. VALDITARA, *La familia all'origine della civitas: le basi della libertà dei romani*, in AA. VV., *Fides Hymanitas Ivs. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, Napoli, 2007, pp. 5747-5748.

⁴¹¹ A tal proposito si allontanano dalla prospettiva del Bonfante sia il Valditara, che – più di recente – il Licandro. In particolare il Valditara sottolinea come lo stato si caratterizzi per la sua continuità, a prescindere dalla persistenza dei governanti: cfr. G. VALDITARA, *La familia all'origine della civitas*, cit., p. 5748; cfr. anche O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., p. 24.

⁴¹² Così è in particolare per la controversa tematica inerente l'esistenza o meno di un *pater gentis* o di un *princeps gentis*. Il Mommsen considerava la *gens* una struttura sostanzialmente acefala: cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., p. 74, seguito dal Frezza che ne sottolineava il carattere “anarchico”: cfr. P. FREZZA, *Intorno alla legenda dei Fabi*, in *Studi in onore di C. Ferrini*, Pavia, 1943, p. 302; cfr. anche ID., *La costituzione cittadina*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, I, Milano, 1947, p. 393. Il Coli ha invece sostenuto la possibilità che esistesse un *princeps gentis*, da intendere come *primus inter pares*, solitamente il *pater* più autorevole per età ed esperienza: cfr. U. COLI, *Regnum*, in SDHI, 17, 1951, p. 74. Il De Martino, pur nella esiguità di appigli testuali, ha ritenuto verosimile l'esistenza di un capo permanente della *gens*, la cui presenza quindi non si legava a contingenze eccezionali: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 10. Ritornando in parte su posizioni già espresse dal Coli, il De Francisci, pur non negando la verosimiglianza dell'esistenza di un capo della *gens*, ha sottolineato come non fosse dimostrabile che il *pater gentis* costituisse una figura permanente e istituzionalizzata. Piuttosto questo doveva essere legato a contingenti eventi eccezionali e avrebbe trovato la legittimazione del proprio potere nelle sue abilità e nel carisma personale – sarebbe questa la figura del *ductus*: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 181. Il Guarino ha sostenuto che “se ed in quanto una *gens* si costituiva, essa non mancava mai di un luogo di insediamento centrale, cioè di un *pagus* o anche di un minuscolo *vicus*, in cui si raccoglievano i *patres familiarum* sotto la presidenza di un *princeps gentis* da loro stesso prescelto”: così A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 60. Il Franciosi ha identificato il momento in cui emerge il capo del gruppo gentilizio con l'avvio della “fase aristocratico-patrizia”, successiva a quella comunitaria arcaica: G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 23. *Contra* cfr. G. VALDITARA, *La familia all'origine della civitas*, cit., p. 5748 e, da ultimo, il Licandro, che è sembrato attestarsi su una posizione mediana vicina a quelle già viste del Coli e del De Francisci. Nello specifico, non viene negata dal suddetto autore la possibilità che in eventualità

poteri e le attribuzioni del *pater* all'interno della *familia*⁴¹³ si stagliano prepotentemente nella storia di Roma, in forme sostanzialmente immutate sino alla tarda repubblica.

Tenderei comunque a escludere che l'estensione dei poteri patriarcali si ponga come alternativa, o addirittura in antitesi, rispetto alla possibilità di pensare l'esistenza di clan gentilizi capaci di intervenire autoritativamente in diversi aspetti della vita di gruppo. Del resto, anche nella nostra prospettiva di confronto sincronico (*lato sensu*) tra Roma e Atene, risulta di fondamentale importanza tenere debitamente conto di quegli studi di antropologia e sociologia storica⁴¹⁴ dai quali si evince che in una fase preistorica, caratterizzata da un'economia di sussistenza (essenzialmente pesca, caccia e raccolta), "gli elementi aggreganti o di istituzionalizzazione del matrimonio furono abbastanza labili"⁴¹⁵.

Pur senza cadere negli schematismi propri di Bachofen⁴¹⁶, potremmo individuare due stadi: uno "primitivo" in cui l'assenza di gradi nei

straordinarie emergesse un *princeps gentis* – lo studioso sottolinea come proprio il termine '*princeps*' non possa accostarsi meccanicamente a '*pater*' – ma in una prospettiva tendente a escluderne – in quanto non ancora debitamente provato – un ruolo istituzionalizzato: O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., pp. 25-26.

⁴¹³ In età arcaica (e fino all'età repubblicana) effettivamente la *familia* risulta essere una "familia potestativa" in cui il *pater* esercitava appunto un potere tendenzialmente illimitato sui *filii* (la cui condizione non differisce molto dagli schiavi), sulla moglie (*manus*), e, ovviamente sugli schiavi. Emblematico di questa condizione di dominio quasi assoluto è lo *ius vitae ac necis*, ossia il potere di vita o di morte sui membri della familia. Il *pater familias* ha inoltre la totale ed esclusiva titolarità del patrimonio e degli acquisti che i suoi sottoposti (carenti di "capacità giuridica" e almeno sino al periodo dell'espansione mediterranea, avvenuta nel III sec. a.C., anche della "capacità d'agire") eseguono per lui: cfr. E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., pp. 72 ss. e 89 ss.

⁴¹⁴ Cfr. L.H. MORGAN, *La società antica. Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà*, trad. it, Milano, 1974, *passim*; cfr. F. ENGELS, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan*, liberamente consultabile al sito <http://www.centrogramsci.it>, pp. 60 ss.

⁴¹⁵ G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 19.

⁴¹⁶ Bachofen considera come "punto di partenza del genere umano" il periodo caratterizzato dal "puro *ius naturale* dell'indifferenziato rapporto dei sessi". Questo, prima di evolvere allo stadio del "puro *ius civile*, cioè al matrimonio congiunto con il diritto paterno e la sovranità paterna", transiterebbe dallo stadio intermedio della ginocrazia matrimoniale, stadio che, data la sua posizione mediana nel processo di sviluppo della civiltà, manterrebbe caratteristiche proprie dello *ius naturale*: "la preponderanza della nascita matriarcale, dalla madre", con le connesse conseguenze in termini di "eredità matrilineare dei beni e diritto di successione riservato unicamente alle figlie". Ma avrebbe altresì caratteristiche proprie del successivo stadio dello *ius civile*: "il principio del matrimonio e la conseguente autorità della

rapporti all'interno della *gens* (e contrariamente a quanto avviene per la parentela nella *familia*) si potrebbe spiegare con la precedenza di forme di matrimonio collettivo esogamico⁴¹⁷ (probabilmente tra gruppi di fratelli e sorelle)⁴¹⁸, con una parità di status tra fratelli, e con forme collettivistiche di organizzazione del gruppo a cui corrispondeva una, altrettanto collettiva, educazione della prole⁴¹⁹; e uno più evoluto, in cui la progressiva privatizzazione della produzione comportò una parallela “privatizzazione della prole”⁴²⁰, che si otterrebbe mediante l'istituzione del matrimonio monogamico.

Nel primo stadio, anche senza addivenire all'affermazione del matriarcato o della ginecocrazia, si può certamente supporre un ruolo della donna molto più centrale e rilevante, come è dimostrato anche dal fatto che le divinità più antiche del contesto mediterraneo sono femminili⁴²¹.

Ma oltre al lento e progressivo svilupparsi dell'economia arcaica – con la caccia progressivamente sostituita dall'allevamento e la raccolta dalle prime forme di agricoltura estensiva – che certamente dovette sin dai primordi rompere l'equilibrio del precedente stadio collettivistico, un momento di sicura gerarchizzazione all'interno del clan ma anche di strutturazione dello stesso in termini “politici” o “pre-politici”, dovette essere costituito dagli

famiglia”. Lo stesso Bachofen assume proprio l'esperienza romana come emblema del sorgere del “diritto paterno, puramente spirituale, che subordina la donna all'uomo e trasferisce al padre tutta l'importanza che già fu della madre”. A questo punto la domanda fondamentale è: quando si sarebbe verificato tale processo? Ad opinione del Bachofen, tale processo sarebbe da porre in relazione alle mitiche (o perlomeno mitistoriche) figure di Teseo e Romolo, che fondano un nuovo “stato, unito sul principio paterno”. In tale prospettiva viene considerata la *potestas* maritale come “fondamento e premessa del sorgere dello stato”, sia a Roma che ad Atene: in questi termini cfr. J.-J. BACHOFEN, *Il matriarcato*, cit., pp. 90 ss. e 143 ss.

⁴¹⁷ Già Engels aveva perentoriamente dimostrato come la tesi mommseniana dell'esistenza di un rigido principio endogamico all'interno della *gens* fosse estremamente contraddittorio: cfr. F. ENGELS, *L'origine della famiglia*, cit., pp. 62 ss.

⁴¹⁸ È la situazione che aveva osservato Cesare nelle sue campagne galliche. Si veda *De bello gallico*, 5, 14, 4: *Uxores habent deni duodenique inter se communes et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis; sed qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est*. Cfr. G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 19.

⁴¹⁹ Ciò potrebbe spiegare inoltre il carattere non individuale della successione dei *gentiles*: cfr. G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 110. Vi è peraltro chi ha pensato a una riespansione della proprietà collettiva del gruppo gentilizio: cfr. C. FADDA, *Diritto della persona e della famiglia. Corso di diritto romano 1909-1910*, Napoli, 1910, p. 153.

⁴²⁰ Locuzione utilizzata da G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 21.

⁴²¹ Cfr. G. FRANCIOSI, *Famiglia e persona in Roma antica*, cit., p. 20.

spostamenti, dalle migrazioni, e dagli scontri tra i diversi gruppi. A questo proposito è stato anche rilevato come l'istituto dell'*interregnum* – dall'evidente risalenza all'epoca monarchica – “sembra rappresentarsi come espressione di momenti federativi e funzionale al raggiungimento di equilibri politici”, in un contesto ove il primo spazio politico della città potrebbe verosimilmente risultare il frutto di una federazione di *gentes*⁴²².

I tardi episodi dei Claudii⁴²³ (emigrati a Roma – secondo la tradizione – con un seguito di 5000 *clientes*) e dei Fabii⁴²⁴ (che addirittura intraprendono una sorta di guerra privata al Cremera) non potrebbero comprendersi se non fossero inquadrati come le ultime propaggini di un stadio in cui erano le *gentes* (e i *patres* al loro interno) gli assoluti protagonisti della civiltà romana arcaica.

La progressiva “privatizzazione” della ricchezza e delle relazioni familiari che attribuiscono un ruolo sempre più importante alla figura del *pater*, opera pur sempre all'interno di un soggetto collettivo più grande, che a sua volta si articola al suo interno in gruppi più o meno vasti.

Del resto, viene difficile pensare che l'assoluto potere accentratore del *pater* (anche volendolo supporre come un dato originario e caratteristico dei popoli italici), svanisse con lui, alla sua morte, dissolvendosi automaticamente nei diversi rivoli rappresentati dai *filii* maschi: il *consortium ercto non cito*⁴²⁵ ossia il dominio non diviso tra i coeredi alla morte del *pater*

⁴²² In questi termini F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 38.

⁴²³ Livio, *Ab urbe condita*, 2, 16, 4.

⁴²⁴ Livio, *Ab urbe condita*, 2, 48-49; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 9, 15.

⁴²⁵ Gaio 3, 154a: *Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas quae appellabatur ercto non cito, id est dominium non diuiso: erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur: ceterum autem diuidere est: unde caedere et secare [et diuidere] dicimus.*

Sebbene sia evidente che in età post-serviana la ragione politica che si celava dietro all'istituto del *consortium* fosse da ricercare nella possibilità per i *sui heredes* di mantenere collettivamente il medesimo censo del *pater*, fino al raggiungimento di una certa consistenza patrimoniale da parte dei *filii* (cfr. A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 56; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persona in Roma antica*, cit., p. 12; da ultima F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi risvolti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, pp. 39 ss.), non possiamo tuttavia escludere che lo stesso costituisse lo sviluppo di antiche forme di continuazione (se non collettivistica, policefala) della “*familia*”, da intendersi come complesso di persone (fra cui i clienti), schiavi, beni, culti. Riportiamo a tal proposito la definizione di *consortium* che ha suggerito A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 55: “Il *consortium* era una sorta di unione solidaristica, nella quale i *fratres* sacrificavano più o

non sembra esser altro che il risvolto patrimoniale di una vera e propria “grande famiglia” acefala, gestita in solido dai *sui heredes* (*fratres consortes*)⁴²⁶.

L'uomo nella società arcaica del Mediterraneo “pre-civico” (seppur in Grecia già nell'ambito di quelle forme più complesse di organizzazione del potere rappresentate emblematicamente dai palazzi minoici e micenei), la cui condizione possiamo evincere dai dati dell'archeologia e, per il versante greco, anche dai poemi epici, sembrerebbe doversi necessariamente pensare all'interno di “organizzazioni” più o meno vaste che – verosimilmente nate nell'ambito di rapporti familiari paritariamente instaurati tra clan (al loro interno etnicamente omogenei) – progresso delle forme di produzione agricole ed esigenze militari contribuirono a gerarchizzare e articolare al loro interno, ovvero a mutare (o, in singoli casi, addirittura a distruggere) dall'esterno.

meno largamente la loro indipendenza singola alla direzione, liberamente riconosciuta da tutti, di uno di loro, il più degno, e quindi solitamente il più anziano”.

⁴²⁶ G. FRANCIOSI, *Famiglia e persona in Roma antica*, cit., pp. 10 ss. Sempre il Franciosi ha ritenuto che le tre tipologie di successione (quella dei *sui heredes*, quella degli *adgnati* e quella dei *gentiles*) costituissero dei “cerchi concentrici” corrispondenti alla successione rispettivamente della piccola famiglia, della famiglia agnatizia (*familia communi iure*) e della *gens*: cfr. *op. cit.*, pp. 110-111.

2 Continuità e trasformazione delle istituzioni preciviche

Come suggerito dal titolo del presente paragrafo, e come già si è visto nel precedente sulla scia del passo catoniano, la storia di Roma è notoriamente una storia di conservazione e trasformazione.

Rispetto agli albori della città, la locuzione che forse rappresenta meglio questo stato di tensione tra continuità e discontinuità è quella di “centro protourbano”: esso rappresenta una sorta “di profezia *ex eventu*, cioè assume o come presupposto o come conseguenza inevitabile il fatto che ci fosse unità”⁴²⁷.

L’unità cittadina non fu certo realizzata in una singola azione, e molte nuove istituzioni furono una rielaborazione di vecchie strutture preciviche, che spesso lasciarono traccia di sé (soprattutto, ma non solo nell’ambito sacrale, per molti secoli dopo il definitivo raggiungimento di una unità politica stabile.

La tradizione ci offre infatti diverse prove della presenza di strutture preurbane, che già nel paragrafo precedente abbiamo considerato come tendenzialmente coincidenti con il campo d’azione delle *gentes*.

Comincerei ricollegandomi a quanto già visto in merito alla presenza di un ordinamento pagense nel territorio che sarà poi sede dell’unificazione cittadina. Questo territorio, in epoca protostorica, rendeva tutt’altro che agevoli gli insediamenti umani. Le zone basse lungo il corso del Tevere erano paludose e insalubri, soggette a frequenti inondazioni e fino al VII secolo a.C. – ossia fino al periodo in cui si assistette alla comparsa delle prime testimonianze dell’avvenuta unificazione urbana⁴²⁸ – le caratteristiche del territorio favorivano la frammentazione dei villaggi piuttosto che l’unificazione cittadina⁴²⁹.

Tali villaggi di capanne (i *vici*, che il Devoto collegava etimologicamente a *οἶκος* greco)⁴³⁰, solitamente stanziati nelle alture, avevano già una zona di esclusiva pertinenza, il *pagus* appunto. Ancora non

⁴²⁷ C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 164.

⁴²⁸ Cfr. nota 379.

⁴²⁹ C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 164-165.

⁴³⁰ G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*, Bologna, 1940, p. 8.

conosciamo con precisione la reale struttura dei *pagi* ed è anche probabile che al suo interno possano situarsi ulteriori sottopartizioni territoriali come (oltre ai *vici*)⁴³¹ *fora*, *templa* e forse anche *oppida*⁴³² e *castella*⁴³³.

Ma questo dato fattuale, come giustamente osserva il Capogrossi Colognesi, non ci permette di identificare “il tipo di rapporto funzionale tra essi”. In breve, non siamo ancora in grado di sapere con certezza (come pare emergere in parte della letteratura)⁴³⁴ se il *pagus* costituiva, o meglio costituiva sempre, “la sommatoria di strutture territoriali minori, ciascuna dotata di un proprio ambito territoriale e la cui somma costituisce l’ambito territoriale del *pagus*. Oppure se il *pagus* costituisca una struttura territoriale autonoma, in grado di contenere anche le altre strutture territoriali, ma che non si esaurisce in queste”⁴³⁵.

Certo è che tracce dell’ordinamento pagense sono presenti anche in epoca storica⁴³⁶: segnaliamo in particolare la cosiddetta *lustratio pagi*⁴³⁷, una cerimonia religiosa consistente in una processione lungo il confine del *pagus*

⁴³¹ Numerosi i riferimenti che troviamo nelle fonti a *vici*, sia in riferimento ad altri popoli (Livio, *Ab urbe condita* 2, 62, 8 ne parla in riferimento ai Sabini; Festo, *De verborum significatione* s.v. *vici* li riferisce anche a Marsi e Peligni), sia in riferimento a Roma (Dionigi, *Romanae antiquitates*, 3, 22, 8 fa riferimento al *Vicus Cuprius* – ma sembra identificarlo più con una strada che con un territorio – Livio, *Ab urbe condita* 24, 47, 15-16 fa riferimento ad un *Vicus Iugarius*; Varrone, *De lingua latina*, 5, 46 riferisce il *Vicus Tuscus* alla – considerata sempre meno mitica – vicenda di Celio Vibenna: cfr. per altri riferimenti a fonti e bibliografia P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 134.

⁴³² Centri fortificati inclusi nel *pagus*: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 44; cfr. anche P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. p. 138.

⁴³³ Il Weber ha comunque sostenuto che “solo il *pagus* ha il carattere di una «corporazione territoriale»: il *vicus* è sempre un insediamento compatto e in quanto tale, nel periodo preurbano, esso è il cuore del *pagus* oppure uno dei tanti villaggi che ne fanno parte”: M. WEBER, *Storia economica e sociale dell’antichità. I rapporti agrari*, trad. it, Roma, 1992, pp. 252-253.

⁴³⁴ T. MOMMSEN, *Storia di Roma*, cit., pp. 48 ss.; cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 133 ss.

⁴³⁵ Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pagi sanniti e centuriatio romana*, in *Scritti scelti*, II, Napoli, 2010, pp. 537 ss.

⁴³⁶ Anche in piena età imperiale, compiuta ormai l’unificazione dell’Italia nell’ordinamento municipale romano, il quadro generale degli insediamenti nell’Italia centro-meridionale continuerà ad essere prevalentemente caratterizzato da unità abitative frammentate in *pagi* e *vici*: U. LAFFI, *Problemi dell’organizzazione paganico-vicana nelle aree abruzzesi e molisane*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, p. 624.

⁴³⁷ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 302.

tesa a procurarne la fertilità⁴³⁸ e che ancora in epoca storica era compiuta dal *magister pagis* (cui spettava anche la celebrazione dei riti connessi all'antica festività dei *paganalia*)⁴³⁹, il quale aveva altresì compiti amministrativi e di organizzazione del territorio agricolo. Egli è stato visto come una sorta di “rappresentante” degli interessi del *pagus*, mentre i particolaristici interessi dei singoli *vici* (e quindi dei loro abitanti) sarebbero stati rappresentati dai *magistri vicorum*, a cui sarebbe spettata inoltre la celebrazione dei riti *compitalicii*⁴⁴⁰.

Si è già visto come nelle fonti siano presenti riferimenti a un ordinamento pagense, inteso alla stregua di un'istituzione del periodo monarchico⁴⁴¹. Nella nostra prospettiva, presupponendo la preesistenza delle prime forme di agglomerazione in villaggi, proprio il legame che gli antichi storici ed eruditi fissarono tra *pagus* e istituzioni dell'*urbs*, facendone un frutto delle primordiali costituzioni regie, ci conferma come le vecchie strutture preciviche non furono cancellate dalla nuova dimensione politica, che anzi proprio sulla base di esse venne progressivamente costituendosi.

A tal proposito un esplicito legame tra i *pagi* e la partizione serviana dell'*ager Romanus* in *tribus* è contenuta nel celebre (e lacunoso) papiro di Ossirinco 2088⁴⁴². Il frammento, inserito nel XVII volume dei papiri e la cui paternità è ancora dibattuta in letteratura⁴⁴³, contiene una rapida

⁴³⁸ Per le critiche a Mommsen, che l'aveva considerata come un modo attraverso cui il *pagus* di età storica registrava la proprietà privata, si veda già M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, cit., p. 253.

⁴³⁹ Festività ricordata dal problematico passo di Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 15, 3, ove l'istituzione dei *pagi* viene (come vedremo meglio nel prosieguo) dall'Alienate erroneamente attribuita a Servio Tullio: cfr. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., pp. 251-252, il quale insiste sull'antiorità dell'ordinamento pagense, perlomeno rispetto all'epoca serviana.

⁴⁴⁰ Cfr. S. ACCAME, *La legislazione romana nel I sec. a.C.*, in *Scritti minori*, vol. I, Roma, 1990, p. 310.

⁴⁴¹ Cfr. nota 395.

⁴⁴² Ma il valore storico della fonte è stato messo in discussione. In particolare segnaliamo come il Nicholls ritenga le informazioni che da esso si sono tratte come “inconclusive and unusable”: cfr. J. J. NICHOLLS, *The Reform of the Comitia Centuriata*, in *The American Journal of Philology*, Vol. 77, No. 3 (1956), pp. 233-234; cfr. G. V. SUMMER, *Aspects of the history of the comitia centuriata in the middle and late Republik*, in *Athenaeum*, 50 (1962), p. 62.

⁴⁴³ Come ricostruito dal Traina, il De Sanctis in una lettera inviata al Jones (cfr. *infra* nt. 423) ne propose l'attribuzione ad un antiquario di età augustea. Jones, destinatario dell'autorevole suggerimento, propose il nome di Fenestella. Hunt pensò a Verrio Flacco (cfr. l'*excursus* delle interpretazioni del frammento in G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, in *Annali Scuola*

summa dell'opera riformatrice di Servio Tullio, e – nella *editio princeps* dell'Hunt, che nella ricostruzione del frammento si avvalese degli autorevoli suggerimenti di De Sanctis, Stuart Jones, Castiglioni, Pasquali e Rostagni⁴⁴⁴ – in particolare, la seguente indicazione: ‘*u perdit · divisit · pagosque · in tribu[s] distribuit? / ? post] ea · in oppido · qui (quo) [[.o]]sque · pago · civis · habitabat /] esque · pagis · milites · conquirebantur · et tributum?*’⁴⁴⁵.

Servio Tullio avrebbe quindi distribuito i *pagi*⁴⁴⁶ nelle tribù ed eseguito la leva nel luogo in cui il *civis habitabat*⁴⁴⁷: notizia che troverebbe delle corrispondenze con un passo varroniano (*De vita pupuli romani* [*apd. Nonium*, p. 62 Lindsay])⁴⁴⁸, ma soprattutto con Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 15⁴⁴⁹. Qui lo storico greco riprende le opinioni di Fabio Pittore⁴⁵⁰, di Venonio e Catone, e compie quel singolare e contraddittorio riferimento ai *πάγοι*⁴⁵¹ (laddove l'istituzione dei *pagi* era stata precedentemente riferita dallo

Normale Superiore di Pisa, s.3.17 [1987], pp. 389-406). Il Levi invece, in antitesi allo Hunt e sulla base di condivisibili osservazioni, escluse che l'autore del frammento potesse individuarsi in un lessicografo, ribadendo la verosimiglianza dell'ipotesi già avanzata dal Jones che si trattasse di Fenestella: cfr. M.A. LEVI, *Servio Tullio nel POxy. 2088*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 41 fasc. 4 (1928), pp. 511 ss. Il Traina, da ultimo, pur recependo molte notazioni del De Sanctis, ha ritenuto di doversi distaccare dalla periodizzazione da quest'ultimo, proponendo una collocazione cronologica più alta (II sec. a.C.) e l'attribuzione a un grammatiko: cfr. G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, cit., pp. 397 ss.

⁴⁴⁴ Sulla storia legata alla ricostruzione del frammento papiraceo cfr. su tutti G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, cit., pp. 389-406.

⁴⁴⁵ Cfr. il testo dello Hunt riportato e analizzato in M.A. LEVI, *Servio Tullio nel POxy. 2088*, cit., pp. 511 ss.

⁴⁴⁶ Mentre nella lettera inviata dal De Sanctis al Jones e contenente le prime impressioni dello storico italiano sul frammento, più che a una distribuzione di *pagi* preesistenti si fa riferimento – anche sulla scia di Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 15 – a una creazione di *pagi* da parte di Servio Tullio. La lettera del De Sanctis è stata interamente trascritta in G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, cit., pp. 390 ss. L'Ampolo ritiene invece che Servio avesse distribuito i *pagi* nelle varie tribù romane: cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 168,

⁴⁴⁷ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 674. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra e la sua città*, cit., pp. 276 ss. e G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, cit., pp. 402 ss.

⁴⁴⁸ ‘*Et extra urbem in regiones XXVI agros viritim liberis divisit*’.

⁴⁴⁹ Il Franciosi ha trovato una conferma del rapporto tra tribù e *pagi* preesistenti, stabilito nel testo del papiro, in due passi di Festo-Paolo: sv. *Lemonia tribus* (L. 102) e sv. *Subura regio* (L. 403): cfr. G. FRANCIOSI, *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, cit., pp. 6-7.

⁴⁵⁰ Il quale era al corrente di una divisione della *χώρα* in 26 parti, che, unite alle 4 urbane, davano un totale di 30 tribù: cfr. E. GABBA, *Il regno di Servio Tullio*, in *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, p. 115.

⁴⁵¹ Si veda *supra* nt. 376.

stesso Dionigi a Numa), ma soprattutto il riferimento a una partizione dell'agro romano in 26 *tribus* (o *regiones*, per utilizzare la terminologia varroniana) appare in contraddizione con quanto sostenuto nel capitolo precedente (4, 14) circa un inquadramento di tutta la cittadinanza nelle 4 *tribus urbanae*⁴⁵².

In letteratura è stato ipotizzato che altre fonti di Dionigi (Varrone?), consapevoli che la divisione in tribù come riportata da Fabio fosse successiva a Servio Tullio, cercando di conciliare la testimonianza dell'annalista su una ripartizione territoriale in 26 *φολά* con l'ipotizzata realtà del VI sec. a.C. avrebbero potuto sostenere che 26 fossero i *pagi* che sarebbero stati distribuiti in un numero di tribù rustiche probabilmente inferiore (17?)⁴⁵³.

Resta il fatto che le vecchie strutture territoriali gentilizie nelle fonti compaiono come elementi cardine in riferimento ai primi ordinamenti territoriali, seppur – come nel caso appena visto – solo per correggerne la collocazione cronologica.

Che l'originaria organizzazione del territorio romano fosse articolata in *pagi* e che questi si conservassero in alcuni casi fino in epoca repubblicana e perfino imperiale sembra poi confermato da un'iscrizione di età augustea (CIL XIV 2105)⁴⁵⁴ che attesta come l'Aventino – notoriamente escluso da perimetro pomeriale fino all'estensione di questo operata dall'imperatore Claudio⁴⁵⁵ – aveva lo status di *pagus*⁴⁵⁶.

A questo punto un dato importante, che funge da premessa allo studio delle relazioni tra ordinamento pagense e successiva divisione tributa della popolazione nell'*ager Romanus*, è costituito dalla discrepanza tra il numero delle *gentes* e quello dei *pagi*. Già il Mommsen aveva opportunamente osservato che, sebbene esistesse una *gens* Cornelia, una tribù corneliana e un *pagus* corneliano, non si potesse semplicemente supporre una esatta coincidenza tra le tre strutture (altrimenti non potrebbe spiegarsi la suddetta discrepanza numerica).

⁴⁵² Cfr. E. GABBA, *Il regno di Servio Tullio*, cit., p. 115.

⁴⁵³ E. GABBA, *Il regno di Servio Tullio*, cit., p. 115.

⁴⁵⁴ ... *Magis(istro) paganor(um) Aventin(ensium)*. Su cui cfr. F. COARELLI, «*Magistri capitolini*» e mercanti di schiavi, in *Index*, 15 (1987), pp. 184 ss.

⁴⁵⁵ Gellio, *Noctes Atticae*, 13, 14, 4.

⁴⁵⁶ R. THOMSE, *King Servius Tullius*, cit., p. 214.

Ciò posto, certamente non può negarsi l'esistenza di uno stretto legame fra di esse⁴⁵⁷. Il Capogrossi Colognesi ha supposto che probabilmente "il sistema paganico, sviluppatosi in rapporto con i distretti territoriali delle genti più importanti politicamente ed economicamente o, comunque, più significative per l'assetto del primitivo territorio romano, non assorbisse poi in modo ugualmente uniforme e organico anche le terre delle altre genti"⁴⁵⁸.

Si tenga conto inoltre che, mentre nel territorio che costituì il centro urbano troviamo le prime forme di appartenenza a carattere dominicale, attraverso la suddivisione negli *heredia*⁴⁵⁹ (che spiegano la precoce istituzione delle quattro tribù serviane)⁴⁶⁰, il territorio dell'*ager* era tendenzialmente⁴⁶¹ suddiviso in zone soggette a forme collettive di appartenenza gentilizia e corrispondenti al sistema paganico⁴⁶², anche se non dovettero mancare le prime forme di appartenenza individuale.

⁴⁵⁷ Già T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., p. 117; cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma*, cit., p. 277.

⁴⁵⁸ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città e la sua terra*, cit., p. 277; ma si vedano anche le acute osservazioni di Weber, che sottolineava come il compito principale cui Roma attese per tutta l'età arcaica fosse quello di procedere al sinecismo dei gruppi gentilizi aristocratici stanziati nei *pagi*. Talvolta questo processo fu pacifico – si veda il celebre episodio di *Atta Clausus* e della sua *gens* – altre volte fu conseguenza dello smantellamento di altre comunità ("inurbamento forzato"), ma comunque spiegherebbe perché le prime 16 tribù rustiche portavano nomi gentilizi. Quello che certamente non dimostra questo processo è che la totalità di questi terreni fosse soggetta alla signoria gentilizia, né che originariamente le *gentes* fossero un'istituzione comune a tutti i liberi: cfr. M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari*, cit., pp. 256-257.

⁴⁵⁹ Corrispondenti ai *bina iugeri* della tradizione gromatica (si vedano Varrone, *De lingua Latina*, 5, 35 e Columella, *De re rustica*, 5, 1, 7), e che già il Mommsen aveva affermato essere "uno spazio che non può corrispondere ad una tenuta rurale, ma appena ad un orto". Cfr. T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, I, cit., p. 231.

⁴⁶⁰ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città e la sua terra*, cit., p. 279.

⁴⁶¹ Ma non esclusivamente. Il rigido schema mommseniano (T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., pp. 161 ss.) che, inquadrando una bipartizione tra territorio urbano costituito da piccoli lotti assegnati in dominio e territorio extraurbano caratterizzato da proprietà gentilizia gestita in comunione, coglie in generale le caratteristiche degli arcaici rapporti tra uomo e terra, necessita però di essere ulteriormente specificato e problematizzato. È infatti probabile che accanto ai territori gestiti in comunione dalle *gentes*, vi fossero le prime frazioni assegnate all'esclusivo sfruttamento di alcuni singoli nuclei familiari, e che queste assegnazioni od occupazioni aumentassero progressivamente anche grazie al successo delle campagne militari.

⁴⁶² Si trattava ovviamente di zone gestite non collettivamente da tutte le *gentes*, ma dai singoli gruppi gentilizi (o al più da alcuni gruppi insieme), che provvedevano a delimitarne il territorio e a gestirlo (e quindi difenderlo) in autonomia. Differenza importante fra i *vici* e i *pagi* consiste infatti nel dato che, mentre per quanto riguarda i primi nulla di certo sappiamo

Sarà lo sviluppo e il progressivo affermarsi del sistema dei lotti assegnati (od occupati da) singole *familiae* che costituirà uno dei moventi delle riforme del VI sec. a.C., ma che, ancora una volta, non cancellerà d'un colpo le strutture precedenti.

Così quando si realizzò la riforma tributa, tesa a elaborare un nuovo ordinamento del territorio romano in *dominium ex iure Quiritium*, questa non incluse tutto l'*ager Romanus*, e anzi forse nemmeno la maggior parte di esso, proprio perché una parte consistente era ancora costituita da terre su cui si esercitava la signoria collettiva delle *gentes*⁴⁶³.

Il nuovo sistema di inquadramento fonderà tutti i territori – prima cellule sostanzialmente autonome e autogestite – in un unico territorio, soggetto al potere dell'*urbs*, ma i *pagi* non verranno eliminati: essi saranno piuttosto divisi nelle nuove partizioni e con essi le *gentes*, sebbene definitivamente private del loro potere esclusivo sul territorio, confluiranno quali attrici di prim'ordine nel nuovo soggetto politico⁴⁶⁴.

Ciò spiegherebbe – anche non volendo attribuire un ruolo assolutamente egemone alle *gentes*⁴⁶⁵ – perché alcune tribù extraurbane furono denominate con toponimi gentilizi (per esempio la Claudia, la Cornelia, l'Emilia, la Menenia, l'Orazia, la Papiria, la Romilia, la Sergia, la Veturia)⁴⁶⁶.

In effetti gran parte delle innovazioni anche costituzionali nell'*urbs* passarono attraverso mutamenti sostanziali nel rapporto tra l'uomo e la terra. Il progressivo allargarsi del territorio romano, con il parallelo incremento della popolazione e quindi l'ingresso di clan gentilizi o di singoli nuclei familiari estranei alle originarie partizioni territoriali pagensi, unito all'emergere di nuove esigenze di controllo della popolazione connesse con

circa un'eventuale delimitazione, questa doveva certamente caratterizzare i secondi, come infatti testimonia Siculo Flacco, *De conditione agrorum*, 164, 25: "*saepe significanter finiuntur*". Ciò si deduce anche dalla già menzionata *lustratio pagi*, una particolare cerimonia religiosa che consisteva in una processione lungo il confine del *pagus* tesa a procurarne la fertilità e che, come visto, in epoca storica era compiuta dal *magister pagis*. Ma anche l'etimologia del termine *pagus* ci viene in soccorso per meglio comprendere le possibili caratteristiche di questa delimitazione. Il termine deriva infatti da *pangere*, e quindi etimologicamente designa "ciò che è conficcato", possiamo quindi pensare a delle pietre di confine: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp.137 ss.

⁴⁶³ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città e la sua terra*, cit., p. 280.

⁴⁶⁴ Cfr. G. FRANCIOSI, *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, cit., p. 6.

⁴⁶⁵ Cfr. in tal senso la bibliografia segnalata alla nota 377.

⁴⁶⁶ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 673.

l'innovativa istituzione censitaria, portarono presto a forme nuove di organizzazione del territorio, anzi all'emergere del territorio stesso e delle sue partizioni (le *tribus*), come nuovo criterio di inquadramento del *civis* (ora a pieno titolo tale). Come testimoniano *POxy* 2088 e il passo dionisiano, il *pagus* che comprendeva il territorio delle *gentes* più antiche e forse più influenti, oltre a frazioni via via inglobate di pertinenza di nuovi gruppi inclusi nel corpo civico, costituì comunque la base topografica – seppur spesso modificato per adeguarlo alle nuove esigenze organizzative – della più evoluta suddivisione in tribù⁴⁶⁷.

La persistenza dei culti gentilizi anche in epoca storica e di una zona di sepoltura comune⁴⁶⁸, testimoniano ancora una volta che non tutto andò perso.

Ma prima di arrivare alla riforma tributa serviana (o per lo meno alla parte più certa di essa, costituita dall'istituzione delle quattro tribù urbane), Roma aveva conosciuto una tripartizione del primo corpo civico (e del territorio) nelle cosiddette tribù etniche *Ramnenses* o *Rammes*, *Tities* e *Luceres*. Questa sembrerebbe essere comunque posteriore rispetto al formarsi (o allo stanziarsi) delle prime *gentes* nel territorio romano.

In particolare, l'idea che le tre tribù etniche corrispondessero a “poli preurbani” è stata sottoposta a critica⁴⁶⁹, proponendosi invece di

⁴⁶⁷ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 176 ss.; A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 105; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra e la sua città*, cit., pp. 276 ss.

⁴⁶⁸ “La *gens* patrizia Claudia, quando da Regillo emigrò a Roma, ricevette un pezzo di terra e inoltre un luogo di sepoltura comune nella città. Ancora sotto Augusto, la testa di Varo caduta nella selva di Teutoburgo, fu portata a Roma e riposta nel *gentilitius tumulus*; la *gens* (*Quinctilia*) aveva dunque ancora un tumulo particolare”: così F. ENGELS, *L'origine della famiglia*, cit., p. 61.

⁴⁶⁹ Il Mommsen considerò i *Rammes* – di cui peraltro sostenne con forza la “latinità” – come i primi abitanti stanziali del territorio su cui poi sarebbe sorta Roma, e a cui poi si sarebbero uniti i *Tities* e i *Luceres*: cfr. T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, cit., pp. 57 ss. Il De Martino ha invece sottoposto a critica le teorie che consideravano le tribù etniche alla stregua di partizioni etnico-territoriali, in particolare sulla base della comune origine etrusca dei tre nomi riferita in Varrone, *De lingua Latina*, 5, 9 (cfr. anche D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 39), ma poi anche sulla base della considerazione che, se si fosse trattato di un'organizzazione territoriale della popolazione, quest'ultima avrebbe reso inutile quella successiva, attribuita dalla tradizione a Servio Tullio. Secondo il De Martino le tribù erano “preesistenti alla città dominata dagli Etruschi” ed erano sostanzialmente ripartizioni gentilizie, costituite in particolare in vista di esigenze militari: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 93-94; cfr. anche A. GUARINO, *La*

considerare le stesse come una artificiale partizione della popolazione a fini prevalentemente militari⁴⁷⁰.

Anche nelle fonti, del resto, vi è un prevalente riferimento alla tripartizione delle antiche tribù genetiche come essenzialmente funzionale al reclutamento e all'organizzazione militare. Sebbene in alcuni passi l'onomastica delle tribù sia legata a origini etniche, o meglio a eponimi di stirpe diversa⁴⁷¹, comunque, in epoca storica, la tripartizione permarrà solo nell'ambito delle centurie della cavalleria.

Inoltre tale tripartizione sembra essere successiva a una originaria bipartizione tra la comunità palatina e quella collina (posta sul Quirinale), emblematicamente rappresentata dalla mitica diarchia di Romolo e Tito Tazio, e dalla già rilevata duplicità di alcuni collegi sacerdotali⁴⁷².

La perfetta articolazione della popolazione in 3 tribù, 30 curie e 300 decurie: tribù che avrebbero dovuto fornire 3000 fanti (1000 ciascuno) e 300 cavalieri (100 ciascuno)⁴⁷³, e che avrebbero avuto un terzo della rappresentanza in Senato – per non parlare della corrispondenza con la triade precapitolina: Giove, Marte, Quirino – è chiaramente espressione di quella

rivoluzione della plebe, cit., p. 63 e F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, cit., p. 71. Il Bernardi ha proposto una spiegazione “territoriale” dei nomi delle tre tribù: così i *Titii* per esempio, potrebbero essere connessi con l'annessione del gruppo sabino stanziato sul Quirinale, i *Ramnes* sarebbero il gruppo prossimo al *rumon*, cioè il Tevere, i “fiumaioli” del Palatino, e infine i *Luceres* sarebbero quelli insediati nei luci delle colline meridionali, cioè i latini collegati con i gruppi etnici dei Colli Albani: cfr. A. BERNARDI, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, I, cit., pp. 181 ss.

⁴⁷⁰ O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., p. 28.

⁴⁷¹ Così in Livio, *Ab urbe condita*, 13, 8; in Varrone, *De lingua Latina*, 5, 9. Dionigi, *Romanae antiquitates*, 2, 7 non fa alcun riferimento ai nomi delle τριβῆι romulee. Una tradizione concorde menziona – in una chiave prettamente militare – una duplice tripartizione in *Ramnes*, *Titii* e *Luceres primi* (o *priores*) e *secundi* (o *posteriores*), attribuita nello specifico a un raddoppiamento delle centurie dei *celereres* da parte di Tarquinio Prisco: cfr. Cicerone, *De re publica*, 2, 20, 36; Livio, *Ab urbe condita*, 1, 36, 2; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Sex vestae sacerdotes*; e s.v. *sex suffragia*. L'Ampolo sottolinea tuttavia che, nonostante il legame tra il nome delle tribù ed eponimi di stirpe diversa, nelle fonti non viene mai affermato esplicitamente che i cittadini fossero ripartiti nelle tre tribù su base etnica: cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 175 n. 48.

⁴⁷² Tanto è vero che, come rileva il De Martino, sia i *Ramnes* che i *Titii*, la cui etimologia sembra non a caso legarsi rispettivamente a Romolo e a Tito Tazio, ebbero particolari diritti nella scelta di alcuni sacerdoti, rispetto ai *Luceres* che sembrano intervenuti più tardi nelle attività sacrali dell'*urbs*: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 91-92.

⁴⁷³ F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 43.

“tenace pressione disciplinatrice” che “portava i remoti protagonisti della vita comunitaria a filtrare la realtà attraverso un reticolo di simmetrie e di corrispondenze simboliche”⁴⁷⁴. Inoltre il riferimento varroniano a un tale *Volnius*⁴⁷⁵, che sosterebbe l’origine etrusca delle tre denominazioni, sembrerebbe tutt’altro che improbabile⁴⁷⁶, e avvalorerebbe la tesi che vede nelle più antiche tribù gentilizie delle istituzioni territoriali, con un fondamento sociale più che etnico e che, nel processo di unificazione dell’*urbs*, avrebbero costituito anche dei centri di reclutamento⁴⁷⁷.

Certo è che la struttura tribale della città romana appare un dato quantomeno congenito con la sua formazione e poi caratterizzante tutto l’arco della storia monarchica e alto-repubblicana⁴⁷⁸, nonché un elemento di importatissima similitudine (seppur non omogeneità)⁴⁷⁹ con la struttura delle *poleis* greche.

Come di recente ribadito dall’Ampolo⁴⁸⁰, per quanto concerne lo studio dell’arcaismo greco – sulla scia delle importanti intuizioni di Weber e dei successivi studi di Roussel⁴⁸¹ e Finley⁴⁸² –, le originarie aggregazioni etniche non erano organizzate in tribù ma in distretti (*merē*): solo le *poleis* avranno le tribù. Così nel contesto italico, mentre poco o niente sappiamo circa un’eventuale struttura tribale⁴⁸³ delle città etrusche, la fondamentale

⁴⁷⁴ Le parole sono di A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 48-49.

⁴⁷⁵ Varrone, *De lingua Latina* 4, 9.

⁴⁷⁶ Potremmo, per esempio, congetturare che gli Etruschi, cui fra l’altro probabilmente non era estranea un’organizzazione gentilizia, tripartirono la popolazione in zone ove, pur nella oramai compiuta unità cittadina, le *gentes* più importanti mantenevano una peculiare caratterizzazione etnica: così nella zona del Quirinale si trovavano le antiche *gentes* sabine, in quella del Palatino le più antiche *gentes* di origine latina e nella zona del Celio le prime *gentes* etrusche stanziatesi a Roma.

⁴⁷⁷ In questi termini O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, cit., pp. 31-32.

⁴⁷⁸ La struttura tribale parrebbe riflettersi anche nelle lotte politiche (cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 170-171): i magistrati plebei saranno dei tribuni, così come poi lo saranno i *tribuni militum consulari potestate*: tribuni eletti con potere consolare durante il cosiddetto “conflitto degli ordini”.

⁴⁷⁹ Si veda nota 361.

⁴⁸⁰ C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 169-170.

⁴⁸¹ D. ROUSSEL, *Tribù et cite. Études sur les groupes sociaux dans les cites grecques aux époques archaïque et classique*, Besançon-Paris, 1976, pp. 17 ss.

⁴⁸² M. I. FINLEY, *Ancient History. Evidence and Models*, London, 1985 (trad. it *Problemi e metodi di storia antica*, Roma-Bari, 1987, pp. 140 ss.).

⁴⁸³ Mentre risulta certa, per quanto riguarda la struttura sociale delle “oligarchie” etrusche, l’esistenza di *gentes*, aventi un sistema onomastico simile a quello romano: cfr. R. BLOCH, *La civiltà etrusca*, cit., p. 58.

testimonianza documentale contenuta nelle Tavole iguvine, permette di stabilire importanti relazioni di analogie e differenze. Il termine *trifu* in esse contenuto – corrispondente al latino *tribus* – sarebbe da riferire a tutta la comunità (*tota*) e non a una parte di essa: comunità da intendersi quale partizione del gruppo etnico (=Stamm) e non divisione interna alla città-stato come a Roma⁴⁸⁴. Questo traccerebbe una singolare differenza della situazione ordinamentale romana con le vicine nazioni latine – di cui del resto abbiamo già segnalato la persistenza anche in epoca tardo repubblicana di strutture pagenzi distanti dal più evoluto modello poleico romano (e da quello greco) – e una contiguità invece con le esperienze elleniche, ove la *polis* si presentava articolata funzionalmente in tribù⁴⁸⁵.

L'anello di congiunzione più importante tra le vecchie e cellulari divisioni territoriali e le nuove partizioni di una sovrana unità cittadina sembrerebbe esser costituito a Roma dalla *curia*: la riunione dei *patres* e dei loro sottoposti (i *clientes*) per *genera*⁴⁸⁶, al fine di partecipare collettivamente ai *sacra* comuni⁴⁸⁷, o per assumere decisioni comuni o, eventualmente, suffragare le decisioni di un *ductus*. Le stesse *curiae veteres* (che la tradizione colloca alle pendici del Palatino, nei pressi della linea pomeriale)⁴⁸⁸ potrebbero far pensare a un periodo in cui ciascuno dei *pagi* avesse un simile spazio dedicato alle riunioni dei membri più autorevoli del villaggio⁴⁸⁹. Di recente poi è stato supposto che alla primordiale fase di coagulazione dei primi villaggi, sarebbe corrisposta una, altrettanto primordiale (e peculiare), caratterizzazione dell'*interregnum* alla stregua di una “forma iniziale di governo fra gruppi, che prelude al governo del singolo”⁴⁹⁰.

⁴⁸⁴ In questi termini A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, in *Roma arcaica*, cit., p. 299 (già in *Quarto contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1969, pp. 273-327); cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 169 ss. Il De Francisci aveva invece attribuito a *trifu* il significato di “territorio del popolo Iguvino”: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 537. Ma si vedano in relazione all'etimologia del latino ‘*tribus*’ e dell'ubro ‘*trifu*’, anche le osservazioni di E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, cit., p. 198.

⁴⁸⁵ C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 172.

⁴⁸⁶ E il luogo stesso sede della riunione.

⁴⁸⁷ Come rilevato dal Weber i *sacra* comuni delle curie erano *sacra publica*, mentre i *sacra* delle *gentes* erano riti di carattere privato: M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, cit., p. 257.

⁴⁸⁸ Si veda Tacito, *Annales*, 12, 24.

⁴⁸⁹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 176.

⁴⁹⁰ F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 43; cfr. *infra* capitolo 3.

Di fatto, le competenze dei *comitia curiata* – eccezion fatta per la *lex curiata de imperio* che formalmente attribuiva l'*imperium*⁴⁹¹ – in epoca storica, e in particolare segnalerei quella connessa con le formalità dell'*adrogatio* e del *testamentum*⁴⁹², sembrerebbero essere il retaggio di una prassi interna ai singoli clan gentilizi, che avrebbero gestito in primordiali forme assembleari le vicende che fossero state d'interesse per l'intero gruppo, fra cui appunto – di certo non secondario – l'ingresso di un nuovo *pater* (e quindi della sua *familia*) nella *gens*.

Trovo altrimenti difficilmente giustificabile la ragione per cui anche in epoca storica e post-serviana la *civitas* avrebbe dovuto aver interesse a sanzionare nei comizi un atto i cui risvolti, in particolare dopo le riforme serviane, censitaria e tributa, avrebbero inciso solo ed esclusivamente sul gruppo gentilizio, ormai peraltro destinato a un progressivo e inarrestabile declino.

⁴⁹¹ E che in quanto tale si ricollega a un periodo, quello della monarchia etrusca, di forte affermazione della comunità cittadina, rispetto alla frammentazione gentilizia. Essa era “il giuramento di fedeltà dei *vir* delle *curiae* al *rex* in quanto titolare dell'*imperium*: un giuramento necessario non solo a vincolare i *Quirites* alle decisioni supreme del *rex-imperator*, ma a svincolarli, sotto il profilo dell'organizzazione militare e delle relative esigenze, dalla obbedienza alle *gentes* e ai relativi *patres*”: così A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 100-101.

⁴⁹² Già il Weber, a proposito dell'arcaica comunità pagense, rilevò che “ogni qual volta la comunità si considera un'associazione di guerrieri [...] le decisioni relative alla prole venivano prese in comune: se i giovani non andavano lontano per procacciarsi della terra da lavorare, allora erano i comizi curiati a stabilire, su istanza del padre, quale dei figli maschi doveva entrare in possesso della quota di terreno disponibile e quali membri della *proles* dovevano restare invece *proletarii*, cioè sprovvisti di terra”: così M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, cit., pp. 249-250.

3 Culti e armi: un modello antropologico

Come ogni società agli albori della propria civiltà, la sfera del sacro aveva nella Roma monarchica un'influenza totalizzante su ogni aspetto dell'esistenza umana⁴⁹³, e comunque assai maggiore rispetto a quella caratterizzante la più laica società del periodo storico⁴⁹⁴. Questa considerazione vale chiaramente per qualsiasi società arcaica. Roma presenta però delle peculiarità nel suo rapporto con la sfera del divino e del soprannaturale che vale la pena di sottolineare, in quanto saranno alla base di una delle più grandi invenzioni dell'Occidente: il diritto, come tecnica autonoma di disciplinamento sociale⁴⁹⁵.

Inoltre l'analisi – seppur rapida e focalizzata su peculiari aspetti – della vita religiosa di Roma arcaica, mostra una grande varietà di diverse influenze mediterranee, che, stratificatesi nel corso dei secoli, affiorano in diversi aspetti di un complesso e strabiliante sistema di riti e prescrizioni di carattere magico e sacrale⁴⁹⁶.

Bisognerà in particolare concentrare lo sguardo sul peculiare atteggiamento dell'uomo romano nei confronti dei suoi déi e dei suoi (invero ben pochi) miti. La generale analogia tra il mondo degli dei romani e greci, che appare in un'ottica estremamente semplificata e superficiale, può trarre in inganno, dato che – almeno per la prima fase di sviluppo della civiltà romana, ancora non soggetta alle influenze della cultura ellenistica – si traduce in una semplice analogia formale. In realtà le differenze sono enormi, e hanno radici antropologiche.

Come anticipato nel paragrafo precedente, Roma probabilmente nacque dal progressivo coagularsi di gruppi gentilizi etnicamente omogenei al loro interno ma eterogenei fra loro, e in cui la componente latina dovette svolgere un ruolo affatto preminente⁴⁹⁷. Questa considerazione non esclude

⁴⁹³ Cfr., per tutti, E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 25.

⁴⁹⁴ M. KASER, *Religione e diritto in Roma arcaica*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 1993, p. 151 (già in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, vol. 3, [1949], pp. 77-98).

⁴⁹⁵ A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., spec. p. 46.

⁴⁹⁶ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 265.

⁴⁹⁷ In particolare il Torelli, tramite il supporto di fonti letterarie e lo studio di importanti reperti archeologici, ha ritenuto che nel periodo compreso tra XI e IX secolo a.C. si sia registrata una decisa subalterità culturale delle “nazioni” protoetrusche rispetto a quelle protolatine. Le

che, in un dato momento, collocabile – anche sulla base delle scoperte archeologiche realizzate negli ultimi decenni⁴⁹⁸ – approssimativamente nel VIII / VII sec. a.C. e quindi tendenzialmente coincidente con le date trasmesse dalle fonti, sorse l'esigenza di imprimere una sanzione sacrale e quindi definitiva alla costituenda città, tenuto conto che, se sinecismo vi fu, questo non fu certamente semplice e indolore⁴⁹⁹.

La testimonianza plutarchea⁵⁰⁰ circa il complesso rito di fondazione di matrice etrusca, predisposto dal mitistorico fondatore Romolo, seppur non immune da anacronismi⁵⁰¹ e anticipazioni, resta fortemente

prime, infatti, a seguito dei sempre più frequenti contatti con i più evoluti vicini, recepirono quasi in virtù di un processo osmotico figure religiose mediante le quali, più che integrare un *pantheon* già di per sé abbastanza ricco, acquisirono ritualità il cui significato sociale dovette essere molto importante agli occhi di quei gruppi dai quali nasceranno le *poleis* etrusche, e che già a partire dall'VIII sec. a.C. acquisiranno un ruolo egemone nell'Italia centrale, invertendo la precedente subalternità: cfr. M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 57 ss.

⁴⁹⁸ Cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 153-180.

⁴⁹⁹ Tendenzialmente i popoli italici, frazionati in una pluralità di villaggi autonomi e autogestiti, al più confederati in leghe religiose (si veda per Roma il *septimontium*) opposero resistenze al sorgere di un più complesso ordinamento politico, ma in genere nel territorio italico si assisterà alla trasformazione di questi piccoli centri autonomi, in frazioni amministrative organizzate funzionalmente alla sovrastruttura cittadina (cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 153 ss.). A tal proposito la leggenda narra che, dopo la presa degli auspici, Romolo getterà dall'Aventino una lancia di Corniolo nel Palatino: questa conficcandosi nel terreno si trasformerà subito in un albero rigoglioso (Plutarco, *Romulus*, 20). Il Carandini fa suggestivamente notare – ma, ad onor del vero, sembra trattarsi di mera suggestione – che, tenendo presente che concordemente le fonti riferiscono che la benedizione del Palatino e la conseguente fondazione della “Roma Quadrata”, si tennero il 21 Aprile (giorno in cui si celebravano le *Parilie* o *Palilie*, festività in onore della dea Pale, protettrice dei pastori e delle greggi), si potrebbe congetturare che la presa degli auspici e l'episodio della lancia di corniolo avvenissero all'incirca verso il 23 Marzo, giorno in cui si celebravano i *Tubilustria* e iniziavano le campagne militari: avremmo quindi una verisimile trasposizione simbolica e mitica di una probabile resistenza del *septimontium* alle istanze unificanti di un *dux* palatino (laddove il Palatino è uniformemente ammesso costituire il nucleo primigenio di Roma): cfr. A. CARANDINI, *Roma il primo giorno*, Roma-Bari, 2007, pp. 39 ss.

⁵⁰⁰ Plutarco, *Romolo*, 11, ci informa che Romolo, dopo aver sepolto Remo e due pastori, si occupò della costruzione della città, e mandò dall'Etruria a chiamare chi insegnasse le sacre cerimonie e lettere, fu quindi fatta una fossa tonda dove oggi si trova il comizio, e vi furono poste dentro le primizie. Infine ognuno (dei nuovi “cittadini”) portò una zolletta presa dal luogo di provenienza e mischiatele tutte insieme le gettarono dentro la fossa, che fu chiamata *Mundo*, “col nome usato da essi a significare l'Olimpo” (τὸν ὀλυμπον ὀνόματι μουνδον').

⁵⁰¹ Plutarco localizza la sacra fossa (il *mundus*) nel comizio. Parrebbe evidente qui un anacronismo dovuto al fatto che sia la cinta muraria che il circolo del *pomerium* erano stati allargati a partire dai Tarquini: egli quindi riferisce la sacra fossa di fondazione a un assetto cittadino sicuramente più recente (in Ovidio, *Fasti*, 810-824, la fossa è localizzata sul

allusivo di una realtà in fermento e ansiosa di un definitivo approdo a forme stabili e pacifiche di convivenza, che nell'arcaica società dei villaggi palatini e collini non poteva non coincidere con la creazione di un unico, comunemente riconosciuto, spazio sacro⁵⁰². In una società pre-storica come quella oggetto del presente studio “l'idea stessa di uno spazio pubblico nacque propriamente come idea di uno spazio religioso. E questo è anche spazio fisico oltre che mentale: in questa età ogni area comune era anzitutto un luogo di cerimonie e di riti”⁵⁰³.

Una simile premessa è necessaria alla comprensione di come la sfera del sacro, che innerva di sé ogni ambito – e anche i più intimi e, apparentemente, insignificanti⁵⁰⁴ – dell'esistenza dei primi romani, fu un

Palatino): cfr. G. PIERACCINI, *La fossa di fondazione di Roma è un mundus?*, consultabile al sito www.Loescher.it/mediaclassica, p. 1. Già il Magdelain aveva rilevato che: “La localisation la plus appropriée de cette miniature d'univers est au centre de la ville au comitium, comme le veut Plutarque, qui n'a pour tort que d'en faire un dépôt de fondation, alors qu'il explique le mot mundus parl'Olympe. Le lien qu'il postule avec le tracé rituel du pomerium résulte simplement de la confusion du mundus Cereris avec le mundus-dépôt. Les puits en forme de coupole découverts au début du siècle sur le Palatin ont été à juste titre écartés du débat. En résumé, il y avait à Rome d'une part un mundus Cereris sans doute au comitium et un soi-disant dépôt de fondation au Palatin, le monument Roma Quadrata, deux choses totalement distinctes”: A. MAGDELAIN, *Le pomerium archaïque et le mundus*, in *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain*. Rome. École Française de Rome, 1990, pp. 187-188.

⁵⁰² Spazio sacro che comunque testimonia una già evoluta capacità di pensiero teologico. Plutarco collega la fossa di fondazione all'Olimpo, al mondo celeste. Ma se scorriamo le fonti (Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Mundus*; Macrobio, *Saturnalia* 1, 16-18; Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros* 3, 134.) vediamo che *mundus* è un termine soprattutto connesso con il mondo degli inferi, il cosiddetto *mundus Cereris* dove si troverebbe il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, i Mani. L'apparente conflitto tra il primo senso di *mundus*, riferito all'universo (al cosmo), e il secondo in riferimento agli inferi, fa emergere nuovi risvolti della prima religione romana, troppo spesso relegata a mera ritualità irrazionale (cfr. su tutti H.J. ROSE, *Primitive culture in Italy*, Methuen, 1926, pp. 44-45). Autorevoli studi glottologici hanno dimostrato come *mundus* sarebbe un termine che al duale indica ellitticamente cielo e terra (cfr. anche per la bibliografia G. PIERACCINI, *La fossa di fondazione di Roma è un mundus?*, cit., pp. 6 ss.), e in questa prospettiva il Magdelein osserva la caratteristica di trovarsi di fronte a una struttura che è da vedere come un “microcosme qui résume le ciel et la terre”: abbiamo un luogo che racchiude simbolicamente cielo terra e inferi, in una sintesi che lo stesso definisce “poco romana”, essendo l'idea di “cosmo” tendenzialmente assente nella religione romana arcaica: cfr. A. MAGDELAIN, *Le pomerium archaïque et le mundus*, cit., p. 187, nonché G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, trad. it, Milano, 1977, p. 167.

⁵⁰³ A. SCHIAVONE, *L'età delle origini*, cit., p. 8.

⁵⁰⁴ Pervasività che suscitò la saccente ironia di Sant'Agostino (si veda *ex multis: De civitate dei*, 6, 9, 3), ad esempio, in relazione a quelle entità che “d'ora in ora e poi di minuto in

fattore determinante nell'elaborazione delle forme attraverso cui si elaborarono strutture e istituzioni della politica⁵⁰⁵ (appunto sin dagli albori dell'*urbs*), e si costruì, progressivamente, una logica che, scaturente da vetuste pratiche rituali, acquisì progressivamente un autonomo statuto formale e razionale⁵⁰⁶.

Presupposta la creazione di un primo spazio sacro comune, è necessario brevemente presentare i caratteri peculiari dell'approccio con cui l'uomo romano si relazionava con la sfera magico-religiosa⁵⁰⁷. E il primo dato

minuto, con indiscrezione crescente si danno il cambio per facilitare la tragicommedia della notte di nozze”: così G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., p. 46.

⁵⁰⁵ Intesa in quel senso lato e, in particolare, comprensivo del concetto di “guerra” che il Curi ha studiato ponendo in relazione il celebre passo eracliteo ove la guerra è vista come padre e re di tutte le cose (fr. 53 DK: sul quale cfr. E. STOLFI, *Stásis, pólemos e díkaios pólemos*, cit., pp. 23 ss., ove bibl.) con successivi rilievi platonici. Nello specifico nel *Protagora* (322b) della guerra si parla come di “una parte della politica” (πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὐπω εἶχον, ἥς μέρος πολεμική): a tal proposito il Curi ha cercato di dimostrare come il termine ‘*meros*’ sia da intendersi, più che letteralmente come “parte”, come “parte assegnata”, “destino” in quanto riconducibile a *meiromai* (da cui deriva *moira*). Per Platone dunque la guerra sarebbe il destino della politica. Non a caso nella *Repubblica* essa costituisce il principio che segna il transito dallo “stato dei porci” a quello “gonfio di lusso”, ed è altresì “fattore di organizzazione in classi della società”: in questi termini cfr. U. CURI, *Pensare la guerra. L'europa e il destino della politica*, Bari, 1999, pp. 30 (spec. nt. 57) e 31. Ma già il Craig aveva rilevato che “perhaps one of the stranger things about Plat's *Politeia* is its subtle preoccupation with war. [...] war must be regarded as the fundamental fact of political life”: L.H. CRAIG, *The War Lover. A Study of Plato's Republic*, Toronto-Buffalo-London, 1994, pp. 14 e 17; cfr. anche, di recente, G. CARILLO, *Le cagne di Atteone. Unità e scissione della Polis*, in ID. (a cura di), *Unità e disunione della polis*, Avellino, 2007, p. XLIII.

⁵⁰⁶ Cfr., anche in relazione al giudizio di Max Weber su quelle caratteristiche della ‘democrazia plebiscitaria’ ateniese che ostavano all'elaborazione di diritto inteso alla stregua di un sapere razionale e formale (come fu quello romano), E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 48 e ss; cfr. ID., *Stásis, pólemos e díkaios pólemos*, cit., pp. 29-30.

⁵⁰⁷ Tenderei a concordare con la tesi del Dumézil, il quale in polemica – spesso dai toni aspri – con il Rose (cfr. *supra* nt. 476) – ha respinto l'immagine di una religione romana arcaica come caratterizzata da una meccanicistica evoluzione da forme di “predeismo” (o “dinamismo”) verso la successiva acquisizione della nozione di spirito e di dio personale (“deismo”). In particolare Dumézil mi sembra abbia convincentemente dimostrato la universale compresenza in tutte le religioni (di ogni epoca) di elementi di più elevato pensiero teologico e, al contrario, di puri automatismi rientranti più nell'ambito della magia che della religione: in particolare poi la tesi del Dumézil sembra trovare conforto nell'ambito della linguistica, laddove la presenza del termine *deus* in latino, di chiara matrice indoeuropea (vedico -*devá*; scitico -**daiva*; gallico - *devo-*; scandinavo - *tívar*) smentirebbe ogni tesi o ipotesi assolutamente “predeistica”. *Contra* cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 202 ss.

rilevante pare essere il seguente: in generale troviamo un atteggiamento antitetico rispetto a quello che caratterizza l'uomo greco.

Di recente lo Stolfi ha chiaramente tracciato il tratto più caratterizzante della mentalità romana arcaica proprio nell'ambito di un fruttuoso confronto con l'antica civiltà greca, evidenziando quindi la netta cesura tra quella che viene definita "una formidabile inventiva mitologica e cosmogonica" caratterizzante l'uomo greco e invece, utilizzando un rilievo polibiano, il "tragediare della religione romana"⁵⁰⁸.

La religiosità greca risulta chiaramente protesa verso una continua e interminabile ricerca dell'origine e dei "perché" di ogni aspetto rilevante della vita. Tale ricerca non si sofferma esclusivamente sui "fenomeni" (come gli eventi naturali) ma procede insinuandosi a esplorare gli angoli più reconditi dell'animo umano. Non è un caso, quindi, se da questa mentalità nascerà e si svilupperà la speculazione filosofica, come continua ricerca e amore del vero.

A Roma nulla di tutto questo: al di là delle assonanze nominalistiche gli dei del *pantheon* romano hanno, a differenza degli dei dell'Olimpo, "tanto più determinato il loro campo d'azione, quanto più vaga e indeterminata è la loro personalità"⁵⁰⁹. Eccettuati i miti connessi con la fondazione della città che, come visto, scontano ingenti apporti e influenze della storiografia greca (o meglio magno-greca), l'uomo romano non sembra porsi troppi problemi rispetto all'origine dell'universo: egli concepisce una pletera di enti ciascuno con un campo d'azione molto circoscritto, ed è maniacale nel sottoporre anche le più semplici azioni umane alla supervisione di una divinità o di un essere soprannaturale.

Estremizzando, si può dire che al romano arcaico non interessa il "perché": egli è tutto proteso alla pedissequa esecuzione del "come". Un'infinità di regole e procedure verbali e gestuali, molto rigide nel non ammettere alcuno sviamento, ne scandiscono il quotidiano e la loro ferrea osservanza sembrava poter assicurare il controllo sulla propria esistenza, quando vissuta in pace con gli déi⁵¹⁰. A tal proposito è stata segnalata

⁵⁰⁸ E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 25.

⁵⁰⁹ G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., pp. 261-262.

⁵¹⁰ Abbiamo già segnalato l'esempio delle presenze soprannaturali che si ritenevano presiedere alla prima notte di nozze. Il De Francisci fa invece riferimento ai *numina* degli alberi: gli Arvali (12 sacerdoti dediti al culto di *Dea Dia*) se dovevano estirpare dal bosco sacro degli alberi abbattuti da un fulmine o dal vento, invocavano quattro potenze: *Deferenda* (asportare),

“l’assenza di qualsiasi «mistero» religioso nell’atto centrale della loro religione. Vediamo soltanto regole e gesti, che enunciano la superiorità o l’immortalità di cui godono gli dei romani, e che rivelano le gerarchie su cui si fonda la comunità terrena dei romani, degli dei fino all’ultimo degli umani”⁵¹¹.

Scrivo in proposito lo Schiavone: “la cerimonialità appariva il presupposto di ogni equilibrio, che si irradiava su qualunque costruito mentale non solo religioso”⁵¹². E anche dal punto di vista dell’architettura istituzionale, abbiamo avuto modo di vedere come una perfetta sequenza di corrispondenze (la tripartizione dell’*urbs* in *tribus*, a loro volta divise in 30 curie, ulteriormente frazionate in 300 decurie, e via dicendo) regolava con un ordine perfetto la vita politica e militare della Roma arcaica⁵¹³.

Una simile tendenza non fu certo patrimonio esclusivo dell’*ethnos* romano, ma essa, pur riscontrabile con modalità simili sia in contesti greci sia nell’oriente mediterraneo, non si presenta però con l’intensità, la profondità e il radicamento caratterizzanti l’esperienza romana⁵¹⁴.

Commolenda (tagliare), *Coinquenda* (spaccare), *Adolenda* (bruciare), ciascuna corrispondente alle singole azioni necessarie a eliminare l’albero abbattuto: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 231. Qui, in realtà, l’autore riferisce tali invocazioni a un’unica divinità, ritenendo assurdo attribuirle a divinità particolari, che avrebbero dovuto essere abbattute o distrutte. Il De Sanctis invece, prendendo come esempio della maniacale ritualità dei romani le 12 invocazioni proferite dal flamine, sacrificando a Cerere e a Tellure, sembra più propenso a riconoscerle come invocazioni indipendenti, riferite a divinità autonome: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., p. 263. Più complessa, e forse più pertinente l’analisi proposta dal Dumézil: egli non ritiene che i cataloghi degli *indigitamenta* siano “dei vivai di divinità”, ossia rappresentino uno stadio primordiale da cui poi, anche grazie all’influenza greca, sarebbero nate divinità con una personalità più definita e un campo d’azione maggiore, piuttosto essi sarebbero l’espressione di un atteggiamento antropologico peculiare dell’uomo romano. “Il Romano (scil. quando ad esempio si rivolge all’ente con le espressioni ‘sive deus sive dea’ o ‘sive mas sive femina’) poteva certamente decidere il sesso di una divinità e, come il greco o l’indiano, ricorre all’affabulazione. Non lo faceva, a causa d’una peculiarità, d’una qualità dello spirito che non fu certo sua esclusiva, ma che egli sviluppò in modo sorprendente: la prudenza. Giuristi per vocazione, i suoi magistrati, i suoi pontefici, conoscevano l’importanza delle formule e la necessità dei rapporti fra uomo e dio così come quelli fra uomo e uomo, di non andare oltre neppure di una sillaba all’inventario dei fatti conosciuti. Altri con le parole sono giunti al lirismo, hanno sognato e amplificato; il romano per lungo tempo compose enunciati esatti e utili, la cui eleganza letteraria non è quella della poesia”: così G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., p. 51. Si veda anche J. SCHEID, *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei Romani*, Roma-Bari, 2005, pp. 62 e ss.

⁵¹¹ J. SCHEID, *Quando fare è credere*, cit., pp. 250-251.

⁵¹² A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 48-49.

⁵¹³ A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 48-49.

⁵¹⁴ Cfr. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 49.

Non a caso lo Stolfi cita la vicenda di Edipo⁵¹⁵, il re tebano che incrociò il suo destino proprio sulla strada intrapresa per evitarlo. In Grecia non esiste un complesso di riti, il cui rispetto pedissequo costituisca una garanzia per l'uomo di fronte alla fatalità del destino: Edipo sarebbe stato un buon re, rispettoso delle leggi e al servizio del suo popolo, eppure il fato lo aveva condotto a uccidere il padre e all'incestuoso matrimonio con la madre: la distanza con Roma non potrebbe essere maggiore.

L'antropologica propensione disciplinatrice romana non poteva non trovare – specie nel periodo arcaico – un campo privilegiato d'intervento nelle ritualità connesse con la guerra. In effetti, citando i passi di Eraclito e Platone, abbiamo potuto apprezzare una assoluta centralità del fenomeno bellico anche nel mondo ellenico: fenomeno che imprimeva quel peculiare carattere agonale alle varie “manifestazioni dell'animo greco” (dal teatro, allo sport, alla retorica)⁵¹⁶, e che nella speculazione filosofica⁵¹⁷ diveniva un fattore “costitutivo e fondante, provvisto di caratteristiche divine”⁵¹⁸.

A Roma però, proprio la fitta e ramificata trama rituale che investiva ogni aspetto del conflitto – dalle armi inizialmente simboleggianti la divinità stessa e sulle quali riti propiziatori dovevano sprigionare una potenza efficace per la vittoria⁵¹⁹, alle più complesse procedure rituali per la stipula dei

⁵¹⁵ E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 25.

⁵¹⁶ In questi termini cfr. E. STOLFI, *Immagini della guerra nell'antica Grecia*, cit., p. 8 n. 3; cfr. L. CANFORA, *Il mondo di Atene*, cit., pp. 49 ss.

⁵¹⁷ In particolare, il riferimento è al già citato frammento di Eraclito (fr. 53 DK): “La guerra di tutte le cose è padre, di tutte è re”: essa, assimilata a Zeus, come il padre degli dei ha la funzione di attribuire a ciascuno la sua parte nel cosmo: “mostrando gli uni come dei, gli altri come uomini, gli uni rendendoli schiavi, gli altri liberi”. Mentre in un altro passo eracliteo viene scritto che “la guerra è comune e la giustizia è conflitto, e tutto accade secondo conflitto e necessità”: cfr. U. CURI, *Pensare la guerra*, cit., p. 30; E. STOLFI, *Stásis, pólemos e díkaios pólemos*, cit., pp. 25 ss.; ID., *Immagini della guerra nell'antica Grecia*, cit., pp. 10-11.

⁵¹⁸ E. STOLFI, *Immagini della guerra nell'antica Grecia*, cit., p. 8.

⁵¹⁹ Le lance di Marte conservate nella *Regia* erano considerate capaci di muoversi spontaneamente, come fossero animate da spiriti: si veda Livio, *Ab urbe condita*, 24, 10, 10: “*hasta Martis Praeneste sua sponte promotam*”, e in Plutarco (*Romolo*, 29) il cognome Quirino di Romolo viene collegato alla *curis* (ossia lancia in sabino). Queste spettacolari manifestazioni di potere delle armi secondo Dumézil (*Religione romana arcaica*, cit., pp. 37 ss.), contrario a vedervi il segno di un predeistico dinamismo, presupponevano comunque la presenza del dio anche in quei casi in cui sembrano animate di forza propria. A ben vedere, specie in alcune arcaiche pratiche come il macabro rituale della *caelibaris hasta* (si veda Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Caelibaris hasta*) parrebbe proprio l'oggetto in sé caricarsi di misteriosi poteri, che presuppongono un contatto per trasmettersi: P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 262. Vera e propria funzione di palladio fu

trattati e per la dichiarazione di guerra – avrà l'effetto di elaborare un'idea della guerra che proprio nella conformità a regole e procedure rituali (e quindi, in seguito, al *ius*) avrebbe potuto trovare una dimensione di giustizia (*bellum iustum*)⁵²⁰.

Che le origini di questo complesso insieme di rituali siano molto antiche, preistoriche, sembra confermato da autorevoli studi archeologici⁵²¹, cui pure si è fatto cenno in questo paragrafo⁵²², e che dimostrano come in un dato momento – approssimativamente collocabile tra l'XI e il IX sec. a.C. – i sempre più frequenti contatti tra protolatini e protoetruschi si tradussero in una serie di prestiti religiosi che questi ultimi presero dai primi, culturalmente più evoluti. Il dato è tutt'altro che secondario, in quanto testimonianza di una, per certi versi inattesa, iniziale superiorità culturale degli insediamenti latini rispetto ai vicini tirrenici⁵²³. Se si guarda agli aspetti socio-culturali connessi

riconosciuta agli *ancilia*, gli scudi sacri. Secondo la leggenda – si vedano Dionigi, *Romanae antiquitates*, 2, 70, 3; Varrone, *De lingua Latina*, 7, 43; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Mamuri Veturi*; Plutarco, *Numa*, 13 – un ancile (o scudo bilobato, di forma ovale con due curve rientranti ai due lati più lunghi) sarebbe caduto dal cielo, e il re Numa ne avrebbe fatto costruire altri 11 esemplari (il che crea un corrispondenza con i mesi dell'anno dal sapore fortemente romano) per evitare che i nemici lo potessero sottrarre alla città. Il collegio dei *Salii* il 1° Marzo, ossia quando cominciavano le campagne belliche dovevano *ancilia movere*, mentre in Ottobre, alla fine della guerra e dopo aver partecipato alla celebrazione dell'*October equus* e dell'*armilustrum* dovevano *ancilia condere*: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 263.

⁵²⁰ A Roma – in un contesto in cui sin dalle origini si ha una complessa articolazione di figure sacerdotali con un campo operativo ben definito: cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 28 ss. – la guerra è un fenomeno che sin dagli albori rientra nelle competenze sacrali dei feziali (su cui cfr. A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*. Milano, 2003, pp. 43 ss.; B. ALBANESE, *Res repetere e bellum indicere nel rito feziale: Liv. 1, 32, 5-14*, in *Scritti in onore di Antonino Pensavecchio Li Bassi*, vol. 1, pp. 1-23; G. TURELLI, «*Audi iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011, pp. 37 ss.) che avrebbero dovuto con i loro riti “liberare i cittadini-soldati dalla paura del sangue versato”: così F. SINI, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico religioso romano*, in A. CALORE (a cura di), “*Guerra giusta?*” *Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano, 2003, p. 60; cfr. E. STOLFI, *Stásis, pólemos e díkaios pólemos*, cit., p. 31.

⁵²¹ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 39 ss.

⁵²² Cfr. nota 497.

⁵²³ I quali pure avranno modo di restituire i prestiti civili e culturali di cui si erano giovati i loro antenati, quando, a partire dall'VIII sec. a.C. e in forme eclatanti nei secoli VII e VI a.C., esprimeranno una forza preponderante nel panorama italico e soprattutto nel contesto laziale, testimoniata proprio a livello simbolico da quelle insegne dell'*imperium* (la toga curule, gli anelli senatori ed equestri, le *phalerae* militari, il *paludamentum* del comandante, la toga pretesta, la quadriga del trionfatore, la sella curule) che, pur nel mutato assetto costituzionale,

con i prestiti religiosi, si comprende infatti la necessità di omologare le strutture sociali ancora embrionali delle società protoetrusche con le più evolute forme di organizzazione espresse dai protolatini⁵²⁴.

In particolare, analizzando i rituali connessi con le divinità che i protoetruschi assunsero nel loro *pantheon* (Marte, Minerva, Iuno, Nettuno, Silvano, Saturno)⁵²⁵ si comprende come la celebrazione delle “importate” festività religiose fosse intimamente connessa con almeno due aspetti basilari dell’organizzazione civile arcaica: le scansioni temporali e le pratiche arcaiche caratterizzanti le prime forme di agricoltura, e le celebrazioni di carattere iniziatico, funzionali a elaborare criteri di formazione e di regolamentazione dei primi ordinamenti sociali, con le loro prime articolazioni e distinzioni (o meglio disuguaglianze)⁵²⁶.

I due aspetti poi presentano conessioni e punti di tangenza tanto più rilevanti quanto più si procede a ritroso nel tempo: così lo stesso dio Marte (caratterizzantesi nell’ambito della triade precapitolina principalmente per connotati guerrieri)⁵²⁷ che presiedeva ai riti delle iniziazioni maschili⁵²⁸, risulta il destinatario della vetusta celebrazione dell’*October equus*⁵²⁹, in cui non mancano riferimenti all’aspetto agricolo della precivica civiltà dei *montes*⁵³⁰.

fregeranno i magistrati della *res publica*: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 71-72 e 105; cfr. già V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957, p. 16 e più di recente G. VALDITARA, *Lo stato nell’antica Roma*, Catanzaro, 2008, p. 32.

⁵²⁴ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 57.

⁵²⁵ E altre ancora, per le quali rinviamo a M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 39 ss.

⁵²⁶ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 63.

⁵²⁷ G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 189 ss.

⁵²⁸ Questi ultimi presentano un’interessante affinità con le iniziazioni generalmente praticate nel mondo ellenico e dorico in particolare, consistendo in un allontanamento dei giovani esaminandi dall’abitato e nella sottoposizione a prove specifiche che possiamo pensare – per i maschi – strattamente connesse con la formazione militare: cfr. M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 46.

⁵²⁹ La festa, celebrata il 15 Ottobre, consisteva in una corsa di carri (secondo Polibio, *Storie*, 12, 4, si trattava di cavalli da guerra). Il cavallo di destra del carro vincitore veniva sacrificato a Marte, e di esso venivano tagliate testa e coda: la prima diveniva oggetto di una misteriosa contesa tra i *Sacravienses* (gli abitanti della *Via Sacra*) e i *Suburanenses* (gli abitanti della *Subura*), mentre la coda veniva rapidamente portata alla Regia al fine di sgocciolare il sangue nell’altare: cfr. Plutarco, *Quaestiones romanae*, 97. Festo, *De verborum significatione*, s.v. *October equus*, ci informa che, all’esito della battaglia tra *Sacravienses* e *Suburanenses*, se avessero vinto i primi la testa del cavallo sarebbe stata appesa alla *Regia*, se avessero vinto i

E non è un caso se il collegio dei *Salii* soprintendesse sia alle ritualità connesse con l'inizio e la fine delle campagne belliche⁵³¹, sia alle cerimonie connesse con l'iniziazione maschile⁵³².

L'iniziazione dei giovani e l'*October equus* (che è stato interpretato come testimonianza di un primo "Marte agricolo")⁵³³ presentano evidentemente una marcata impronta "guerriera". A tal proposito collegherei proprio i riti iniziatici maschili al vetusto rituale del *ver sacrum* ("primavera sacra"): quest'ultimo consisteva nel voto con cui una determinata comunità si vincolava nei confronti del dio a sacrificare inizialmente animali e persone, successivamente solo animali, ma comunque ad allontanare i nati della successiva primavera, una volta divenuti adulti⁵³⁴. Protettore dei giovani

secondi sarebbe stata appesa alla *Turris Mamilia*: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 241 e cfr. G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 197 ss.

⁵³⁰ Che l'*October equus* sia da riferire a una fase pre-civica sembrerebbe confermato da alcune considerazioni: le celebrazioni hanno come attori principali i *Sacravienses* e i *Suburanenses* e sembrerebbero concernere quella fase di prima federazione sacra fra gli insediamenti dei montes (*Palatium, Germalus, Velia, Cispius, Oppius, Fagutal, Coelius – septem montes* – cui in seguito si aggiunse la *Subura*) e testimoniata dalla ricorrenza del *Septimontium* (di cui appunto Varrone, *De lingua Latina*, 6, 24 ci riferisce che erano *feriae non populi sed montanorum modo*). Inoltre, come osserva opportunamente il De Francisci il riferimento ad una *Turris Mamilia*, ossia a una sorta di "propugnacolo" gentilizio, sembra evidentemente da collegare a una fase di autonomia gentilizia. Inoltre proprio i *Mamilii* in epoca storica risultano classificati tra le *familiae plebee*, il che evidentemente esclude che la *turris* possa esser sorta in un periodo successivo al VI o peggio al V sec. a.C.: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 165.

⁵³¹ Cfr. *supra* nt. 492.

⁵³² Marzo è evidentemente (già il nome richiama tale attinenza) dedicato al dio guerriero Marte: dal rito compiuto dai *Salii* con i sacri *ancilia*, agli *Equirria* del 14 Marzo, alla danza saliare che mima le movenze della guerra il 19 Marzo (*Quinquatrus*). Ma Marzo è anche il mese dedicato alle iniziazioni giovanili con la successione 15, 17, 19 Marzo, rispettivamente rivolti alle celebrazioni dei riti in onore di *Anna Perenna*, dei *Liberalia* e del *Quinquatrus Minervae*: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 326-327; V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 91-92 (che rileva come un ruolo affatto peculiare – come sembra emergere da alcune fonti – pare fosse riservato alla figura di Tanaquilla/Gaia Cecilia, che pare avesse avuto il merito di inventare gli abiti utilizzati dai giovani in occasione dell'ingresso nell'età adulta, così come le toghe regie indossate da Servio Tullio); cfr. M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 48.

⁵³³ H.J. ROSE, *Some Problems of Classical Religion*, Oslo, 1957, pp. 1-17; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 241. *Contra* cfr. G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 197 ss.

⁵³⁴ Cfr. G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 195 ss.; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 311; L. AIGNER FORESTI, *La tradizione antica sul 'ver sacrum'*, in M. SORDI (a cura di), *Coercizione e mobilità nel mondo antico*, Milano, 1995, pp. 141 ss.

espulsi dalla comunità era Marte, spesso simboleggiato da un animale sacro che avrebbe guidato la nuova comunità nomade sino allo stanziamento in un territorio e alla fondazione di un nuovo insediamento⁵³⁵ (che spesso proprio dall'animale avrebbe preso il nome)⁵³⁶: esito di un processo che dobbiamo supporre generalmente tutt'altro che pacifico.

Anche il rito dell'*October equus*, che pure ha evidenti connotati agricoli⁵³⁷, sembra tuttavia espressione di una fase in cui – lontani ancora i tempi di un dominio romano nel Lazio – la guerra garantiva annualmente la protezione dell'*ager Romanus* contro le razzie nemiche.

Il quadro d'insieme che emerge è quello di una società arcaica fortemente instabile e votata al conflitto, in cui – rispetto all'esperienza arcaica ellenica, caratterizzata da più evolute forme di potere centralizzato (palaziale) – la generale parcellizzazione in gruppi gentilizi tendenzialmente autonomi e perennemente in conflitto fra loro costituì un freno all'emergere di più evoluti soggetti politici e il trapasso dalla società aristocratica a quella “politica” fu più lento e, in larga parte del territorio italico, incompiuto⁵³⁸. E anche quando i primi romani ebbero la consapevolezza di esser riusciti nell'impresa di creare un soggetto più grande e più stabile rispetto alle vecchie comunità di villaggio, la persistenza di ingenti forze centrifughe (oltre tutto, paradossalmente,

⁵³⁵ Cfr. G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 191-192.

⁵³⁶ I Piceni sarebbero nati da un *ver sacrum* sabino (si veda Plinio, *Naturalis historia*, 3, 110) e avrebbero assunto il nome dalle insegne raffiguranti un picchio (si veda Festo, *De verborum significatione*, s.v. *picena regio*); gli Irpini avrebbero tratto il loro nome da *irpus* – “lupo” in Sannitico – (si veda Strabone, *Geografia*, 5, 4, 12); mentre sempre il lessicografo Festo (*De verborum significatione*, s.v. *sacrani*) ci informa che gli abitanti di Reate (sabini) furono chiamati *sacrani* proprio perché nati a seguito di un *ver sacrum*: cfr. L. AIGNER FORESTI, *La tradizione antica sul 'ver sacrum'*, cit., p. 143.

⁵³⁷ Da Verrio Flacco (Festo, p. 241, 21 Lindsay) sappiamo che la testa del cavallo immolato veniva ornata di pani poiché il sacrificio era compiuto *ob frugum eventum*. Quest'ultima fonte è stata interpretata a supporto della tesi di un primigenio “Marte agricolo”, a cui le celebrazioni dell'*October equus* si sarebbero rivolte al fine di garantire l'abbondanza del raccolto l'anno successivo (cfr. H.J. ROSE, *Some Problems of Classical Religion*, cit., pp. 1-17). In realtà ci sentiamo di dover condividere l'analisi di Dumézil, il quale sottolinea che la locuzione ‘*ob frugum eventum*’ più che rivolta a propriare il raccolto futuro sia da interpretare con volta a ringraziare il dio Marte per aver garantito (verosimilmente proprio tramite le battaglie vittoriose) la buona riuscita del raccolto trascorso. Una conferma si trarrebbe proprio dal fatto che la testa del cavallo venisse coronata non con il frutto naturale dei campi (spighe o semi) ma con il termine finale della produzione, il pane: cfr. G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 200-201.

⁵³⁸ Cfr. *supra* nt. 417.

incarnate dagli stessi gruppi gentilizi artefici del nuovo soggetto) dovette presto portare all'elaborazione di quei caratteristici *tabú*⁵³⁹ che interdivano qualsiasi riferimento alla guerra proprio in una civiltà bellicosa come quella romana.

La manifesta simbologia del *mundus* palatino testimoniata da Plutarco, e la creazione di uno spazio sacro – ove la sacralità era garanzia e tutela della unità politica – in cui era interdetto ogni simbolo del conflitto bellico, fanno da speculare contraltare alla primigenia “vocazione imperialista” romana emblematicamente simboleggiata dalla profezia romulea⁵⁴⁰ sul futuro dominio del mondo e al cui inveramento avrebbe dovuto contribuire l'educazione militare dei *cives*. La peculiare congenita ansia disciplinatrice romana che investì il fenomeno bellico, costruì una complessa trama di regole rituali⁵⁴¹, costruite ricalcando le forme che regolavano il conflitto fra privati *cives* (il processo)⁵⁴², la cui corretta esecuzione avrebbe dovuto determinare la giustizia e la *pietas* della guerra⁵⁴³, e quindi porsi come

⁵³⁹ Caso emblematico e notorio è il divieto di radunare i comizi centuriati *intra pomerium* (cfr. da ultima G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino, 2012, p. 116), ma anche i santuari del dio Marte furono sottoposti alla ferrea regola di non poter esser posti all'interno dell'*urbs* (sappiamo da Plutarco [*Romolo*, 11, 1] che secondo “l'etrusca disciplina”, la stessa pedissequamente seguita da Romolo, l'*urbs* stessa era da considerarsi un *templum*, dovendo quindi avere alla base una delimitazione augurale).

⁵⁴⁰ Si veda Livio, *Ab urbe condita*, 1, 16, 7; mentre la stessa profezia sul dominio universale si carica in Virgilio (*Aeneis*, 6, 851-853) di valutazioni di ordine morale: “la guerra intesa come funzionale alla pace”: così I. LANA, *Cicerone e la pace*, in A. CALORE (a cura di), “*Guerra giusta*”? *Le metamorfosi di un concetto antico*, cit., p. 6; cfr. A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, cit., pp. 13-14.

⁵⁴¹ Al concetto di “Normativität” delle relazioni “internazionali” romane, in riferimento ai *Verhaltenserwartungen* (principi comportamentali) che i Romani seguivano nei rapporti con gli altri popoli, fa riferimento D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronztafel von Alcántara*, München, 1989, p. 118; cfr. A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, cit., p. 18.

⁵⁴² Sui parallelismi esistenti tra i riti feziali finalizzati alla *belli indictio* e il processo privato arcaico (*per legis actiones*) cfr. B. ALBANESE, *Res repetere e bellum indicere*, cit., pp. 52 ss.

⁵⁴³ Varrone, *De vita populi Romani*, frg. 75 R: “[...] *quod bellum nullum nisi pium putabant geri oportere: priusquam indicerent bellum is, a quibus iniurias factas sciebant, fetiales legatos res repetitum mittebant quattuor [...]*”. La *rerum repetitio* – ossia una sorta di previa istanza risarcitoria (o meglio restitutiva) rivolta alla comunità avversa – è connessa al costume romano di non combattere alcuna guerra che non fosse ‘pia’. Il Turelli, sottolinea come l'aggettivo non sia scelto a caso, poiché la *pietas* caratterizza il *bellum* insieme alla *iustitia*. Ad assicurare la sussistenza di tale requisito era finalizzato l'invio di quattro feziali a *res repetere* prima di *bellum indicere*: Cfr. G. TURELLI, «*Audi iuppiter*», cit., p. 97.

garanzia di vittoria. Rispetto alla logica greca che sin dalle pagine di Erodoto, ma poi in particolare in Tucidide, sembra rivolta a una continua ricerca delle *aitíai* (le cause) del conflitto – ricercando una legittimazione più sul piano etico-politico che su quello formale e giuridico⁵⁴⁴ – a Roma “è probabile che la corretta realizzazione di forme solenni venisse concepita, in età remota, come garanzia di conformità sostanziale ad una volontà divina, giusta per definizione”⁵⁴⁵.

Nel corso dei secoli, con l’affermarsi della politica imperialista, l’aderenza ai canoni del *bellum iustum* tenderà a sfumare (seppur ancora la speculazione ciceroniana non sembra estranea all’“orizzonte giuridico-politico del sistema feziale”)⁵⁴⁶ a favore di una concezione propagandistica, in cui l’uso delle armi era ritenuto funzionale al mantenimento della *pax*. Questo sarà per secoli il senso della missione universale di Roma: solo l’equivalenza tra *urbe* e *orbe* ne avrebbe potuto assicurare la pace e con essa l’*aeternitas*⁵⁴⁷.

⁵⁴⁴ E. STOLFI, *Stásis, pólemos e díkaios pólemos*, cit., p. 57.

⁵⁴⁵ B. ALBANESE, *Res repetere e bellum indicere*, cit., p. 37. Nel senso che anche nelle procedure feziali non sfuggisse una valutazione della giustizia sostanziale della guerra cfr. I. RAMELLI, *Il concetto di “iure caesus” e la sua corrispondenza con quello di “bellum iustum”*, in M. SORDI (a cura di), *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, Milano, 2002, p. 16.

⁵⁴⁶ A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., p. 170

⁵⁴⁷ A. GIARDINA, *L’Italia romana*, cit., pp. 63 ss.

Capitolo 2- L'Attica dal declino dei regni micenei alla nascita delle *poleis*

1 Dal periodo dei grandi palazzi a quello dei secoli bui

Oggi abbiamo testimonianze (strumenti in quarzo) di insediamenti umani in Tessaglia e in Calcide risalenti al Paleolitico inferiore, mentre il Peloponneso e, in generale, la Grecia centrale (e le Cicladi) mostrano resti archeologici risalenti al Paleolitico Medio e Superiore⁵⁴⁸.

Le prime testimonianze di insediamenti stabili risalgono invece al periodo compreso tra il IX millennio e il VI millennio a.C., fase in cui viene individuato il passaggio all'era neolitica.

Rispetto alla preistoria laziale, che mostra una società dai caratteri decisamente primitivi – seppur già nei secoli XI e X con significative differenze tra protolatini e protoetruschi⁵⁴⁹ – sino agli albori della storia, nel versante greco della nostra ricerca già a partire dal 3000 a.C. i centri di Sesklo e di Dimini (in Tessaglia), presentano testimonianze di una società più complessa e organizzata⁵⁵⁰, con tipologie di insediamento che parrebbero già più evoluti della pre-storica società gentilizia che popolava i villaggi laziali.

Con il graduale passaggio all'età del bronzo (III millennio a.C.) assistiamo a un tendenziale spostamento a sud dei centri più importanti: non più quindi Tessaglia e Macedonia, ma il Peloponneso (storicamente significativo, in particolare, il centro di Lerna) e poi le isole Cicladi e Creta.

L'avvento del metallo – che potrebbe anche implicare movimenti di popoli (invasione?) dall'Anatolia – determina significativi mutamenti economici e sociali, i cui segni tangibili sono costituiti dalle prime forme “pre-scrittorie” di organizzazione di magazzino, una prima elementare gerarchizzazione della società, e l'espulsione delle sepolture dal centro

⁵⁴⁸ Cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, Napoli, 2015, p. 11.

⁵⁴⁹ Cfr. Parte II, Capitolo 1, par. 1c.

⁵⁵⁰ In particolare sono state rinvenute tracce di sistemi di difesa dell'insediamento, e, soprattutto tracce di un grande edificio in muratura (*megaron*). L'economia sembra esser stata basata principalmente su un'agricoltura di raccolta – anche se probabilmente non mancavano le prime rudimentali forme di coltivazione di grano e di orzo – e sull'allevamento (forse nelle forme della transumanza): cfr. Cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 12.

abitato⁵⁵¹. L'aumento della popolazione e il progresso delle tecniche agricole producono – come testimoniato dall'opulenza delle sepolture – una progressiva rottura dell'ordinamento egualitario neolitico, mentre compaiono già le prime tipologie di “palazzi pubblici”⁵⁵² e le prime forme di fortificazioni⁵⁵³.

Già in riferimento a questa fase è sorto un (tuttora irrisolto) dibattito, sulla possibilità di invasioni di popoli dal Nord attraverso l'Illiria, o da oriente.

Dibattito connesso con la più generale questione relativa alla discrepanza tra storiografia e archeologia in merito all'analisi dei cambiamenti etnici e socio-politici susseguitisi nel tempo. La scoperta di nuovi strati archeologici ha sempre più determinato l'emergere di un approccio cauto da parte degli archeologi rispetto ai supposti mutamenti che hanno trasformato le civiltà insediate in Grecia nell'età preistorica e arcaica.

A questo proposito resta sempre valida l'analisi del Musti: “la storia coglie il movimento dei soggetti storici; questi movimenti si compiono attraverso eventi che riguardano individui, popoli, Stati, che la memoria storica è in grado di cogliere, fermare nelle sue maglie, trasferire ai posteri. L'archeologia coglie trasformazioni interne, movimenti che hanno una vischiosità che non permette di vedere cesure e passaggi netti, quali sono segnati dagli eventi; coglie l'incessante trasformazione degli oggetti e degli stili, che è insieme e nello stesso punto conservazione e trasformazione”⁵⁵⁴.

⁵⁵¹ Questi ultimi due aspetti corrispondono a quelle caratteristiche che hanno indotto il Carandini a qualificare come centro proto-urbano – quindi non solo federazione religiosa ma già lega dai connotati propriamente politici – la lega religiosa del *Septimontium*, nell'ambito della quale i dati archeologici sembrerebbero confermare un allontanamento delle sepolture dai villaggi e una progressiva distinzione tra abitato e zone rurali: cfr. A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani*, Torino, 2006, p. 129.

⁵⁵² Elenchiamo i siti di più rilevante interesse archeologico in questo senso: a Lerna troviamo la cosiddetta “casa delle tegole” e il “Building BG”, a Kolona la “casa bianca”, un edificio fortificato a Tebe, a Zygouries la “Casa dei *pithoi*”: cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 13.

⁵⁵³ D. MUSTI, *Storia greca: linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana*, Roma-Bari, 1990, p. 42; cfr. ID., *Introduzione alla storia greca*, Roma-Bari, 2003, pp. 9 ss.

⁵⁵⁴ Così D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 80.

Un dato sembra essere sicuro: a partire dall'età del bronzo le primordiali strutture palaziali vengono abbandonate⁵⁵⁵ (forse distrutte), cambiano le forme della produzione ceramica⁵⁵⁶, e si intensificano gli scambi commerciali con l'oriente anatolico⁵⁵⁷.

Nel periodo di passaggio dal protoelladico II al protoelladico III (2500 / 2300 a.C.) si segnala un rapido sviluppo degli insediamenti cretesi, laddove invece nel Peloponneso e, in generale, nel continente greco – con l'abbandono o la distruzione delle prime strutture palaziali – si assiste a un tendenziale rallentamento del progresso civile.

Creta rappresenta certamente un sito strategicamente rilevante, costituendo, nei fatti, il baricentro nelle rotte tra oriente e occidente. Già tra la fine dell'età del Bronzo antico e l'inizio del Bronzo medio vi sono testimonianze archeologiche⁵⁵⁸ che convergono nel rappresentare una grande stratificazione sociale e contatti con diverse zone del Mediterraneo (in particolare con l'Egitto), mentre i primi palazzi risalgono già al II millennio a.C.⁵⁵⁹. Attorno a queste forme palaziali si raccolgono i primi centri abitati, mentre le più complesse esigenze di una società sempre più progredita determinano l'emergere di veri e propri archivi, ove vengono sistemate tavolette con annotazioni riguardanti l'organizzazione delle derrate: è la comparsa della scrittura sillabica – la lineare A⁵⁶⁰ – ancora affiancata a forme più elementari di scrittura geroglifica.

⁵⁵⁵ Per esempio la “Casa delle tegole” a Lerna viene prima distrutta e poi ricostruita, mentre altri siti vengono abbandonati definitivamente: cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 14.

⁵⁵⁶ In particolare una ceramica già lavorata al tornio di colore grigio: la cosiddetta “Grey Minyan Ware”: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 45; ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., pp. 11 e ss; L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 15.

⁵⁵⁷ La civiltà greca, a differenza di quella romana, sembra aver sviluppato sin dagli albori della propria storia una naturale propensione alla navigazione (cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 14). Già in epoca neolitica l'Attica intrattiene contatti con l'Egeo e con Egina, mentre con l'avvento dell'era minoica (in particolare dalla fase “palaziale” in avanti, 1900 a.C.) si parlerà di vera e propria “talassocrazia”.

⁵⁵⁸ Segnaliamo in particolare le grandi tombe a *thòlos* della piana di Mesarà: cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 17.

⁵⁵⁹ Strutture palaziali sono presenti a Cnosso (1900 a.C.), Mallia, Festo, Zarkros.

⁵⁶⁰ Cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 18; il Musti sembra invece propenso a riferire la Lineare A al periodo neopalaziale: cfr. D. MUSTI, *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 13.

Dal 1700 a.C. in avanti si registra una nuova fase di distruzioni dei primi palazzi cretesi, presto però sostituiti da sedi architettonicamente più grandi e complesse, con decorazioni più sontuose e che rappresentano centri di potere (oltre che, probabilmente, zone di culto) all'interno di una più capillare organizzazione del territorio circostante.

In particolare “un sistema a ragnatela fortemente gerarchizzato consente ai palazzi di gestire anche territori lontani”, probabilmente tramite “ville” decentrate che fanno comunque riferimento al palazzo⁵⁶¹.

La mancata decifrazione della scrittura Lineare A non ci permette ancora di accedere a un'approfondita conoscenza delle forme di potere e di organizzazione della società minoica, ma è importante ricordare come è proprio a questo periodo che si riferisce la prima memoria storica dei Greci.

Quando Tucidide (ma si vedano anche Platone⁵⁶² e Diodoro Siculo⁵⁶³) nel I libro della *Guerra del Peloponneso*⁵⁶⁴ riferisce la tradizione orale secondo cui Minosse fu il sovrano più antico a procurarsi una flotta e a dominare la parte più estesa del mare greco, trasmette l'idea di qualcosa di molto più significativo rispetto a una semplice abilità o pratica della navigazione: si ha l'immagine di un dominio militare, dal carattere quasi

⁵⁶¹ L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 18.

⁵⁶² Platone, *Leggi*, 706b.

⁵⁶³ Diodoro Siculo, *Bibliotheca historica*, 4, 59, 3.

⁵⁶⁴ Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 1, 4: Μίνως γὰρ παλαιάτατος ὢν ἀκοῆ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλείστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἤρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας: τό τε ληστικόν, ὡς εἰκόσ, καθήρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῶ (Minosse fu il più antico, tra quanti conosciamo per tradizione orale, a procurarsi una flotta e a dominare la parte più estesa del mare detto attualmente greco. Resse le isole Cicladi e ne colonizzò per primo il maggior numero, dopo averne espulsi i Cari e avervi preposto come governatori i suoi figli. Naturalmente cercava, per quanto era in suo potere di spazzar via dalle rotte marittime la pirateria per agevolare l'afflusso dei suoi tributi). Tracce minoiche sono presenti persino in territorio italico (anche se non è da escludere che siano stati proprio i Micenei, i quali scalzarono i minoici anche dal dominio del mare, divenendo eredi della loro cultura, a portare in Italia espressioni della cultura cretese): il De Francisci in particolare ricorda la bipenne di origine egeo-anatolica, che molto probabilmente è stata portata in Italia da quei navigatori che hanno recato alla foce del Sele la *Potnia* minoica (divinità femminile associata ad animali: il serpente e il leone in particolare) venerata con il nome di *Hera* e il cui culto è provato dai ritrovamenti di gigli di terracotta (il giglio è un fiore il cui stamo ha proprio la forma di una bipenne): cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 259; sul valore di amuleto sacro dell'accetta (e della bipenne) cfr. A. TAMARELLI, *Enciclopedia Treccani s.v. Accetta e s.v. bipenne*, consultabile al sito www.treccani.it.

territoriale, sul mare⁵⁶⁵. Non a caso già in questa fase troviamo le prime forme di dominio coloniale⁵⁶⁶ e forse di di “protettorato”, implicanti una dipendenza di tipo principalmente economico, sotto la forma di obbligo di prestazione tributaria⁵⁶⁷.

Nel 1450 a.C. circa si pone un'altra importantissima transizione storica. Abbiamo infatti testimonianze di nuovi rilevanti mutamenti: la più importante è certamente la comparsa della scrittura Lineare B, una scrittura sillabica “greca” arcaica⁵⁶⁸.

Da questo momento in avanti si dovrà più opportunamente parlare di civiltà micenea⁵⁶⁹, anche se le testimonianze archeologiche e la stessa lingua “Lineare B”⁵⁷⁰ mostrano un debito della nuova civiltà rispetto ai minoici.

Il cambiamento fu probabilmente determinato dal sopraggiungere di popolazioni indoeuropee (i cosiddetti protogreci)⁵⁷¹ nel Peloponneso, le quali – sotto il probabile influsso minoico⁵⁷² – stabilirono forme di insediamento e di organizzazione della collettività incentrate, ancora una volta, sul ruolo preponderante del palazzo⁵⁷³.

In breve – come abbiamo già segnalato nel precedente capitolo in relazione al Lazio pre-storico – ci troviamo dinanzi a fenomeni di lungo corso

⁵⁶⁵ In questi termini cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 49; cfr. ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., pp. 13-14.

⁵⁶⁶ Nelle Cicladi, a Citera e probabilmente anche a Rodi e a Cipro: cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 18.

⁵⁶⁷ Potrebbe essere questa l'interpretazione delle mitistoriche vicende di Teseo e del minotauro narrate da Diodoro Siculo, *Bibliotheca historica*, 4, 61 ss. e da Plutarco, *Teseo*, 15 ss.

⁵⁶⁸ Ci troviamo quindi agli albori della società elladica, visto che la civiltà minoica fu una civiltà “non greca”: L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 19.

⁵⁶⁹ Il termine “Micene” è dovuto all'archeologo Heinrich Schliemann, l'archeologo “autodidatta” (su cui cfr. P. JANNI, *Miti e falsi miti*, Bari, 2004, pp. 225 ss.) scopritore, fra l'altro, del circolo di tombe a fosse nei pressi di Argo, risalenti al XVI sec. a.C.: cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 20.

⁵⁷⁰ Probabile adattamento della Lineare A per rispondere all'esigenza di rappresentare parole greche: cfr. D. MUSTI, *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 14.

⁵⁷¹ In realtà sarebbe più opportuno parlare di “achei”: Greci (o in questo caso protogreci) infatti rimanda all'appellativo ‘*Graecus*’ con cui i romani indicavano le stirpi elleniche, mentre il termine “acheo” compare già in alcuni documenti ittiti: cfr. M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, trad. it., Torino, 1965, p. 12.

⁵⁷² Anche le testimonianze archeologiche, specie quelle riferite ai corredi funerari, testimoniano un livello di abilità artigiana impensabile se non letto nell'ottica di un decisivo influsso minoico: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 51.

⁵⁷³ Cfr. M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, cit., p. 11.

caratterizzati da una simultaneità di cambiamenti e di relazioni di continuità tra fasi storiche consecutive. Ma a partire dal 1450 / 1400 a.C. la cesura risulta più netta ed evidente: a Cnosso si insedia un dominio miceneo e tutto ciò che resta della cultura minoica, sopravvive come “patrimonio gestito dai micenei”⁵⁷⁴.

Di questi ultimi si è supposto che fossero un popolo di guerrieri, probabilmente mercenari al soldo delle monarchie orientali⁵⁷⁵, ma le testimonianze delle tavolette in Lineare B⁵⁷⁶, nello specifico quelle relative ai palazzi di Cnosso e di Pilo, ci forniscono rilevanti indizi di una complessa e articolata organizzazione centralistica, il cui centro nevralgico era ovviamente il palazzo.

Il vertice del potere palaziale era incarnato dal *wánax* (WA-NA-KA), sovrano politico e probabilmente anche vertice sacerdotale⁵⁷⁷, affiancato da un comandante militare, il *lawaghétas* (RA-WA-KE-TA), il cui esatto rapporto rispetto al sovrano – se si esclude un sicura subordinazione, testimoniata dall’inferiore porzione di territorio a esso spettante⁵⁷⁸ – è ancora fortemente dibattuto⁵⁷⁹.

⁵⁷⁴ D.MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 52.

⁵⁷⁵ Già nelle tombe aristocratiche scoperte dallo Schliemann le decorazioni si caratterizzano per la presenza del carro da guerra (cfr. L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 20). L’uso del carro da battaglia di derivazione micenea si trova anche in Omero – come noto l’*Iliade* riflette una realtà complessa e stratificata su quattro livelli cronologici: età micenea (XVIII-XIII sec. a.C.); età oscura (XII – fine XI sec. a.C.); il periodo compreso fra il tardo e il medio arcaismo, età coeva all’autore (o agli autori) – ma molto acutamente nota il Finley che questo era uno dei tanti aspetti della civiltà micenea citati senza che se conoscesse l’uso o il significato: “Un particolare divertente è quello dei carri da battaglia. Omero ne aveva sentito parlare, ma non sapeva propriamente come fossero usati in guerra. Così i suoi eroi, di regola, partono dalla tenda col carro, dopo circa un chilometro hanno l’accortezza di smontare, e poi combattono a piedi”: così M.I. FINLEY, *Il mondo di Odisseo*, trad. it., Roma-Bari, 1978, p. 50; cfr. ID., *Gli antichi greci*, cit., p. 17 e L. CANFORA, *Storia della letteratura greca*, Roma-Bari, 2001, p. 11.

⁵⁷⁶ Decifrate da John Chadwick, J. T. Killen and J.-P. Olivier: cfr. J. CHADWICK, J. T. KILLEN AND J.-P. OLIVIER, *The Knossos tablets*, Cambridge, 1971.

⁵⁷⁷ Nelle tavolette in Lineare B il termine *wánakes* sembra infatti indicare le divinità protettrici della dinastia, mentre nell’epos omerico ricorre spesso ad indicare le divinità protettrici degli eroi: cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, in L. FIRPO (dir. da), *Storia delle idee politiche economiche e sociali. I. L’antichità classica*, cit., p. 5.

⁵⁷⁸ Per quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti di appartenenza della terra, non sembra esservi unanimità d’interpretazioni in letteratura: il territorio era distinto in *kotona* (*ktoînai*) *ki-ti-me-na*, e in *kotona ke-ke-me-na*, mentre il *témenos* indicherebbe quella porzione di territorio in esclusiva appartenenza e disponibilità del *wánax* e del *lawaghétas*, nella proporzione tra i

Nelle tavolette si fa poi cenno a dei *te-re-tai* (*telestaí*), forse funzionari addetti ai templi⁵⁸⁰, che pongono, a loro volta, nuove irrisolte questioni relativamente al loro rapporto rispetto al *lawaghétas*. Solitamente a quest'ultimo si è attribuita una funzione di comando supremo sull'esercito – i *lawoi*, una sorta di aristocrazia guerriera che si è ritenuta distinta dal *dâmos* – e una sovraordinazione anche sugli stessi *telestaí*, ma il Musti rileva opportunamente che dalla tavoletta Er 312 emerge una misura uguale di semenza spettante rispettivamente al *lawaghétas* e a ciascuno di tre *telestaí* (cui invece non sembra spettassero porzioni di *témenos*), il che fa supporre che entrambe le figure rappresentassero delle alte autorità nell'ambito dell'organizzazione palaziale, tendenzialmente pariordinate, nella loro uguale subordinazione al *wánax*⁵⁸¹.

due – attestata dalla tavoletta di Pilo Er 312 – di 3 a 1. Secondo il Musti i *kotona ki-ti-me-na* “rappresenterebbero proprietà coltivate o piuttosto private”, mentre ad opinione della Cantarella – secondo cui la regola nei regni micenei sarebbe stata l'assenza di proprietà privata – solo eccezionalmente frazioni di tali terre venivano assegnate in concessione a membri della classe sacerdotale. Per quanto riguarda invece i *kotona ke-ke-me-na*, ad opinione del Musti costituirebbero “proprietà non coltivate, o piuttosto ‘lasciate’ (in concessione), e perciò proprietà comunali, dei *dâmoi* (o forse solo gestite dai *dâmoi* per conto del sovrano)”, per la Cantarella costituirebbero una forma di “proprietà della collettività che veniva assegnata ai privati secondo forme di concessione diverse”: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 56 e 57; ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 16 ed E. CANTARELLA, *Itaca, eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano, 2004, p. 39. Apparentemente la distanza tra le due posizioni è sottilissima, ma forse è possibile coglierla nella sua sostanza tenedo presente che mentre nell'ottica del Musti il sistema delle “concessioni” (*o-na-to*, ossia beneficio o “usufrutto”) *pa-ro da-mo* (cioè a beneficio del *dâmos*) si potrebbe ricondurre – ma il Musti, dato lo stato delle fonti, non va oltre l'ipotesi – a una “proprietà formale” del *wánax* eminente su tutti i tipi di appartenenza relativi ad altri soggetti, per la Cantarella non solo la titolarità del *témenos* da parte del *wánax* e del *lawaghétas* sarebbe da riferire a situazioni eccezionali, ma la stessa esistenza di un sistema di concessioni, proprio in quanto slegato da una formale appartenenza in capo al sovrano, testimonierebbe l'esistenza di un sistema collettivistico e l'assenza della proprietà privata.

⁵⁷⁹ Nel *lawaghétas* è stato visto un generale dell'esercito (Palmer), o una sorta di principe ereditario (Chadwick), ma il termine scompare nelle fonti post-micenee (restando solo il sostantivo *lawoi* che ne costituisce la radice, al plurale, con il significato di uomini in armi), il che rende infruttuoso qualsiasi confronto con la successiva realtà dell'alto arcaismo greco: cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 5.

⁵⁸⁰ L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 24.

⁵⁸¹ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 55; cfr. ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 15.

Altra figura misteriosa che compare dagli archivi palatini di Pilo è quella degli *e-qe-ta* (*hepétai?*) ossia “quelli che accompagnano il sovrano”⁵⁸², ma nulla di più specifico sappiamo sulle loro funzioni.

Molto più importanti, seppur ancora una volta dobbiamo segnalare lo stadio embrionale delle ricerche, sono i riferimenti a istituzioni che anche dal punto di vista lessicale sembrano richiamare una significativa contiguità al lessico omerico e classico: troviamo infatti riferimenti al (già menzionato) *dâmos*, ai *qa-si re-u* (*qasirewe*), generalmente associati al *basileús*, e alla *ke-ro-si-ja* (*gherousía?*).

È stato supposto che il termine *dâmos* sia da inquadrare nel contesto di una società caratterizzata da una netta polarità fra, da un lato, un’aristocrazia guerriera (i *lawoí*), facente riferimento diretto al *lawaghétas* e, per il suo tramite al *wánax*, e dall’altro un ceto di contadini liberi residenti sul territorio controllato dal palazzo (magari in base a un sistema di suddivisione e ordinamento territoriale).

Il *dâmos* costituirebbe insomma “una entité administrative locale à vocation agricole” che, sebbene sottoposta al potere sovrano del palazzo, sembra godere di una certa autonomia amministrativa⁵⁸³. Tale autonomia è stata interpretata in una sorta di antitesi al sistema palaziale, e a quella ipotizzata aristocrazia *ante litteram* costituita dal *lawaghétas* e dai suoi subordinati (i *lawoí*)⁵⁸⁴. Mentre il Musti ha ritenuto che sia il ridimensionamento del ruolo del *lawaghétas* sia l’assenza di qualsivoglia riferimento ai *lawoí* come ad un corpo separato nelle tavolette in Lineare B, suggerirebbero letture più caute rispetto a una ipotizzata, netta contrapposizione tra il palazzo/(centro abitato) e la campagna⁵⁸⁵.

Il *qa-si re-u* – al plurale *qwasilewes* – potrebbe indicare il “capo” (ma forse, più specificamente il “capo officina”) di quella primordiale forma

⁵⁸² L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 24.

⁵⁸³ In questi termini cfr. M. LEJEUNE, «*Le δᾶμος dans la société mycénienne*», in *Revue des études grecques*, vol. 78, 1965, pp. 1 ss. Cfr. anche G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 5.

⁵⁸⁴ M. LEJEUNE, «*Le δᾶμος dans la société mycénienne*», cit., pp. 1 ss. La Cantarella, in riferimento alla contrapposizione tra “società di corte” e “società contadina”, propone l’accostamento all’immagine di una società feudale, con la rigidità delle sue divisioni e le sue *corvées*: E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 42.

⁵⁸⁵ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 55-56. In effetti avevamo già esaminato, seppur in sintesi, uno studio teso a dimostrare come le prime attestazioni letterarie del termine *dêmos* indichino chiaramente l’insieme della popolazione residente e non una parte di essa: cfr. *supra* nt. 297.

di aristocrazia dislocata nei villaggi⁵⁸⁶ che, una volta crollato il sistema palaziale miceneo, rappresenterebbe – insieme al *dâmos* – uno di quegli aspetti di continuità confluiti ed evolutisi nel contesto della società dei cosiddetti “secoli bui”.

Tale evoluzione poi avrebbe nel tempo ridotto a poco più di una mera assonanza lessicale le similitudini tra il *basiléus* omerico e quello indicato nelle tavolette micenee⁵⁸⁷.

Come di consueto, la sfera del sacro, baluardo di ogni forma di conservazione civile, rappresenta il più evidente elemento di connessione tra due fasi storiche. A questo proposito si ritiene oggi che il *qa-si re-u* avesse importanti competenze sacerdotali, come quelle notoriamente connesse in epoca arcaica e classica alla più nota carica di *basiléus* (o, successivamente – ad Atene – di arconte *basiléus*)⁵⁸⁸.

Accanto ad esso opera poi la *ke-ro-si-ja*, probabilmente una primordiale forma di assemblea di anziani, di verosimile estrazione gentilizia⁵⁸⁹, che, emblematicamente, risulta accostata solo al *basiléus* e non al *wánax*⁵⁹⁰, confermando l'ipotesi della formazione di una embrionale organizzazione aristocratica nel seno della centralistica e dirigistica⁵⁹¹ società micenea.

La decifrazione delle tavolette in Lineare B ci ha consegnato il profilo di una società complessa e stratificata⁵⁹², difficilmente riducibile alla

⁵⁸⁶ Cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 41. I documenti decifrati sembrano mettere in relazione il *qa-si re-u* con la lavorazione del bronzo necessario a produrre le armi (cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 6; D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 56; ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., pp. 15-16; L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 24). Nelle società primitive viene generalmente riconosciuta una “potenza” e un ruolo affatto preminente (quasi “sciamanico”) a coloro che possiedono la tecnica della lavorazione dei metalli: cfr. per il contesto italico P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 207-208 e M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 64.

⁵⁸⁷ Cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 84 ss.

⁵⁸⁸ Cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005, p. 19.

⁵⁸⁹ G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 7.

⁵⁹⁰ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 56; ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., pp. 15-16.

⁵⁹¹ “Mai, dopo la scomparsa dei regni micenei, la vita collettiva sarebbe tornata ad essere così attentamente coordinata, regolata e programmata da un'autorità centrale”: così – sulla scia del Finley – G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 5.

⁵⁹² Nelle tavolette micenee sono menzionati dei *do-e-ro* – la corrispondente parola greca *doûloi* indica gli schiavi – in contrapposizione agli *ereuterós* (successivamente *eleuthéros* indica il soggetto libero). A tal proposito la Cantarella sembra propendere per un'esclusione della schiavitù che caratterizzerà l'arcaismo e l'età classica, pensando piuttosto a forme di

semplice dicotomia tra il vertice del potere palaziale e i *dâmoi*, secondo un'assimilazione al modello delle "regalità idrauliche" mesopotamiche. La presenza di una "aristocrazia" intermedia con funzioni militari e amministrative e la probabile presenza di sfere di autonomia rilevante nei *dâmoi* in cui era diviso un territorio effettivamente troppo grande per l'esiguità del personale di palazzo, suggeriscono chiaramente soluzioni più complesse⁵⁹³.

Le testimonianze archeologiche⁵⁹⁴ attestano che a partire dal XIII secolo a.C. comincia l'inarrestabile declino della civiltà micenea: declino e non fine repentina, riproponendosi, ancora una volta, l'inestricabile intreccio tra mutamento e continuità.

Seppur i cosiddetti "secoli bui" – circa quattro secoli – successivi al declino della fiorente civiltà micenea continuano tuttora a meritarsi quel poco lusinghiero epiteto, vista la persistente assenza di fonti documentali⁵⁹⁵, il progresso degli studi archeologici permette in parte di supplire a tali carenze e di interpretare con rinnovata consapevolezza le fonti successive, che raccontarono in forma poetica la società greca arcaica: in questo caso, essenzialmente, l'epica omerica.

Nella sempre meno salda convinzione che la fine dei regni micenei sia stata causata esclusivamente dall'invasione dei popoli dorici – di cui costituirebbe trasposizione mitica la narrazione sul ritorno degli eraclidi in Grecia⁵⁹⁶ – si è anche proposto di considerare le stirpi parlanti il dorico come fasce subalterne della popolazione che in un dato momento avrebbero scalzato

dipendenza consistenti nell'obbligo di prestazione di servizi (essenzialmente possiamo pensare al lavoro agricolo) e nella prestazione tributaria (probabilmente di derrate): cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 42.

⁵⁹³ Cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 57 ss.

⁵⁹⁴ Il palazzo di Cnosso viene distrutto già nel 1380 a.C. – anche se poco dopo troviamo un insediamento a Cidonia – mentre a partire dal XII sec. a.C. vengono distrutti i palazzi di Micene, di Pilo e di Tirito: cfr. Cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 66; L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., pp. 27 ss.

⁵⁹⁵ Certo i segnalati progressi degli studi archeologici, stratigrafici e linguistici hanno permesso di allargare l'orizzonte delle nostre conoscenze, ma "nulla può supplire all'assenza di scritti greci contemporanei, letterari o religiosi": così M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, cit., p. 19, riecheggiando ancora una volta la condivisibile asserzione del Momigliano, con cui abbiamo iniziato il presente scritto.

⁵⁹⁶ Cfr. da ultimi L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, cit., p. 27.

il potere palaziale⁵⁹⁷, il che spingerebbe alle estreme conseguenze l'idea di una trasformazione "dall'interno" della società micenea.

Oggi si è tendenzialmente propensi a inquadrare la fase del declino miceneo e quello che (apparentemente) si presenta come un regresso alla preistoria delle regioni elleniche, come l'effetto di diverse concause: dovettero influire fenomeni naturali, instabilità interna e l'avvento dei Dori. Ma certamente non tutto della nuova società fu del tutto "nuovo" e non tutto della vecchia fu perso o svanì di colpo⁵⁹⁸.

Se certo costituirebbe un errore riferire la nascita della *polis* a un mero "illanguidimento della vecchia società micenea", non sarebbe fuorviante supporre che anche i nuovi "conquistatori" dori, quando decisero di stanziarsi sul territorio acheo, innestassero progressivamente la loro arcaica struttura tribale nelle più complesse partizioni territoriali in cui si articolava la precedente struttura palaziale micenea, e che anzi queste ultime, eliminato l'opprimente potere accentratore del *wanax*, trovassero una nuova condizione di autonomia e libertà.

L'*Iliade* e l'*Odissea*, sorte in questi secoli "bui" intesero mettere in scena, rispettivamente, da un lato le vicende dei principi micenei nel periodo di massima potenza dei loro regni e dall'altro il periodo della crisi successiva all'impresa troiana⁵⁹⁹, ma la narrazione epica, fissata tra IX e VIII sec. a.C. – ovviamente libera dalle strettoie filologiche – spazia liberamente nel tempo – si potrebbe dire procedendo di anacronismo in anacronismo – cosicché spesso elementi attinenti alla civiltà micenea vengono "spiegati" alla luce della mutata realtà sociale dei nuovi tempi⁶⁰⁰.

⁵⁹⁷ J. CHADWICK, "Who where the Dorians?", in *La parola del passato*, 31 (1976), pp. 103-117.

⁵⁹⁸ In particolare un esempio delle persistenze culturali micenee sarebbe costituito dalla produzione ceramica cretese, che ebbe un notevole sviluppo proprio in concomitanza con la fase del declino dei palazzi: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 62 ss.

⁵⁹⁹ L. CANFORA, *Storia della letteratura greca*, cit., p. 10.

⁶⁰⁰ Già *supra* nt. 546 – sulla scia del Finley – abbiamo fatto riferimento all'incomprensione della funzione del carro da battaglia che emerge in alcuni passi dell'epos omerico. Il Camassa a questo proposito rileva come, sebbene il modo di combattere di riferimento sia quello tipico del duello eroico-aristocratico (ma cfr. per il panorama arcaico italico, in relazione a reperti archeologici che rappresenterebbero tali modalità "eroiche" di combattimento M. TORELLI, *Dalle aristocrazie alla nascita della plebe*, cit., p. 246), non manchino casi in cui i guerrieri si stringono a formare schiere serrate (in una sorta di oplitismo *ante litteram*): cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni greche*, cit., p. 8.

Certo è che corre molta distanza tra il *wánax* miceneo e il *basiléus* omerico⁶⁰¹.

In Omero il “re” non si presenta più, come noto, quale un sovrano assoluto, vertice di un ordinamento dirigitico e quasi “burocratico”, ma piuttosto appare alla stregua di un *primus inter pares*, che concentra nella sua figura funzioni civili, religiose e militari, e che sovente ne condivide l’esercizio con un consiglio di anziani e un’assemblea del popolo in armi che a esso si affiancano⁶⁰².

Vi è poi una prevedibile graduazione in questa evoluzione verso forme monarchiche sempre meno espressive di un potere assoluto con similitudini rispetto alle monarchie orientali.

L’allontanamento dalle forme di potere palaziale di matrice micenea si presenta a uno stadio ancora iniziale nell’*Iliade*. La narrazione dell’ultima fase del conflitto troiano, infatti, mostra ancora una monarchia relativamente salda⁶⁰³, seppur già caratterizzata da un irriducibile pluralismo nel cui ambito una molteplicità di *basileûs*, coalizzatisi sotto il comando unico “del re dei re”, Agamennone⁶⁰⁴, partecipano alla spedizione panachea dandosi modelli di organizzazione già intrinsecamente politici⁶⁰⁵.

Troviamo infatti le prime forme di riunioni assembleari, spesso convocate da Agamennone⁶⁰⁶, ma, in alcuni casi⁶⁰⁷, dallo stesso Achille (l’eroe che l’esercito acheo aveva riconosciuto essere più forte di Agamennone⁶⁰⁸, ma

⁶⁰¹ Così come notevole è la distanza che separa il centralistico palazzo miceneo dalle più modeste sedi delle regalità omeriche. Questa dicotomia risulta in tutta la sua evidenza dal confronto tra la complessa e aricolata struttura palaziale emersa dalla decifrazione delle tavolette in Lineare B e la semplicità elementare dell’organizzazione del territorio del *basileus* (invero decisamente più ristretto) che troviamo rappresentata nella figura del porcaro Eumeo, una sorta di “amministratore” delle terre di Ulisse: cfr. M.I. FINLEY, *Il mondo di Odisseo*, trad. it., Bari, 1978, pp. 173-174 ed E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 43.

⁶⁰² C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, II ed., Bologna, 2011, p. 23.

⁶⁰³ Cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 9.

⁶⁰⁴ *Iliade*, 9, 69. Agamennone è chiamato *anax* (molto prossimo al *wánax* miceneo) sia quando esercita il comando militare, sia quando esercita un potere giudicante: si veda *Iliade*, 9, 96: cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 225.

⁶⁰⁵ E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 96 ss.

⁶⁰⁶ *Iliade*, 2, 50 ss.; 9, 9 ss.

⁶⁰⁷ *Iliade*, 1, 54; 19, 34-36.

⁶⁰⁸ *Iliade*, 2, 239 e 769.

che deve, ciononostante, arrendersi alla volontà di questi, capo da tutti riconosciuto)⁶⁰⁹.

Le riunioni achee sono ancora una remota ombra delle assemblee ateniesi: sono assemblee decisamente monche sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento, sia per quanto riguarda gli effettivi poteri decisionali.

Nel secondo libro dell'*Iliade* Ulisse, con lo scettro di Agamennone in mano, simbolo del potere che solo legittima la parola⁶¹⁰, si rivolge agli altri *basileês* per convincerli a non abbandonare la spedizione e batte violentemente chi, di lignaggio indegno, vocifera. Il guercio Tersite, che pure osa prendere la parola, viene subito riportato all'ordine e Ulisse gli "percuote le terga con lo scettro e con la spada"⁶¹¹. L'assemblea poi non esprime ancora un voto, ma un'acclamazione – come avverrà a Roma nei comizi curiati e probabilmente nei primi comizi centuriati – che sanziona una volontà regia tendenzialmente ancora indipendente dall'assemblea stessa.

Così Agamennone sembra attribuire grande peso alla "volontà" assembleare quando in realtà questa si sovrappone (confermandola) alla sua, mentre non sembra curarsene più di tanto – come nell'emblematico episodio di Criseide – quando l'assemblea non asseconda il suo volere⁶¹².

⁶⁰⁹ E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 82. Si potrebbe vedere nell'antitesi tra Agamennone e Achille il simbolo del declino della società fondata sul modello eroico della pura forza e dell'autoaffermazione a discapito di una in cui un generale consenso – seppur espresso in forme ancora lontanissime da quelle decisamente più incisive di epoca storica – diviene fonte e legittimazione del potere.

⁶¹⁰ Si veda la celebre descrizione dello scudo di Achille in *Iliade*, 18, 497-508, relativa a un processo avente ad oggetto una composizione pecuniaria (*poinë*) tra l'omicida e un membro della famiglia dell'ucciso. Per quel che in questa sede rileva, osserviamo come i *ghérontes*, ciascuno dei giudici seduti in circolo, "avesse tra le mani lo scettro dell'araldo, con il quale, dopo essersi alzato in piedi, giudicava a sua volta": cfr. nt. seguente e bibliografia indicata alla nt. 587.

⁶¹¹ *Iliade*, 2, 212 ss. "Mettendo subito fine a quella violazione isolata del comportamento corretto": così M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, cit., p. 19. Sul significato dello scettro, nello specifico in riferimento alla celebre descrizione della scena di un processo, incisa sullo scudo di Achille (si veda *Iliade*, 18, 497-509), il Fusai – sulla scia del Thür (cfr. G. THÜR, *Zum δικάζειν bei Homer*, in *ZSS*, 87 (1970) pp. 426-444) – scrive: "Siamo molto lontani dai tempi in cui (*scil.* lo scettro) faceva parte del corredo personale del sovrano. Esso costituisce adesso il simbolo della forza comunitaria che nella corte e nell'assemblea del popolo viene consegnato a quello che parla: così S. FUSAI, *Il processo omerico. Dall'histōr omerico all'histoiē erodotea*, Padova, 2006, p. 39.

⁶¹² E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 96 ss.

Nell'*Odissea*, invece, sembrerebbe già testimoniato uno stadio più avanzato dell'evoluzione monarchica: la decennale vacanza del trono di Itaca ha richiamato un gruppo di pretendenti aristocratici – ma emblematicamente chiamati *basilêes* – la cui legittimazione sembra fondarsi solo sulla pura supremazia e capacità di autoaffermazione⁶¹³. Molti di essi, provenendo da altre isole, potevano lì rivestire un ruolo istituzionale che giustificasse l'epiteto con cui venivano onorati, ma molti altri erano itacesi, e il fatto che potessero ugualmente essere appellati come *basilêes*, ha fatto ritenere che con quest'ultimo termine si indicasse, non solo il capo della comunità politica, ma anche il capo dei diversi *oikoi*⁶¹⁴.

Il tragico contraso tra Telemaco e i Proci sembrerebbe dunque trasmettere l'immagine di una società parcellizzata in clan familiari, ove sia svanita la certezza nella successione al potere che il criterio dinastico probabilmente garantiva nel palazzo miceneo: ci troviamo chiaramente dinanzi all'ascesa di gruppi gentilizi locali i cui esponenti (i *basilêes*) giungono progressivamente a contendersi il potere di comunità più estese (rispetto ai *dâmoi* e alle *kômai*), magari favorendo processi di unificazione territoriale e politica⁶¹⁵ (come vedremo succedere in Attica).

Chi fosse giunto al vertice del potere, poi avrebbe generalmente riconosciuto un ruolo quasi pariordinato agli altri *basilêes* (non a caso abbiamo parlato di *primus inter pares*)⁶¹⁶, e ai membri più anziani (secondo una consuetudine che già argomenti semantici ci hanno portato a legare ai precedenti regimi micenei), che avrebbero costituito un consiglio di saggi coadiuvante il sovrano nelle sue diverse sfere di potere di intervento⁶¹⁷.

⁶¹³ “(Scil. il re) non era soggetto a controlli formali, dipendendo dalla sanzione del suo valore, dalla sua ricchezza e dalle sue relazioni. Un re debole non avrebbe resistito a lungo alla sfida di rivali potenti o di nemici esterni. Egli non aveva né uno «stato» né una «comunità» che potessero effettivamente appoggiarlo affrendo leggi e tradizioni in suo sostegno”: così M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, cit., p.18.

⁶¹⁴ E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 89 ss.

⁶¹⁵ Cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 10.

⁶¹⁶ Una testimonianza di questa condizione della regalità arcaica sarebbe costituita da Scheria, ove Alcino si definisce “il tredicesimo re dei feaci”. Egli non risulta qui il capo supremo di una coalizione, ma l'elemento di spicco all'interno di un gruppo fortemente omogeneo: si veda *Odissea*, 8, 390 ss.. Cfr. G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, cit., p. 10; D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 86.

⁶¹⁷ Così per esempio, nella già citata descrizione dello scudo di Achille, si ha un riferimento a una pratica certamente più recente, in cui giudici sono gli anziani riuniti nell'*agorà* alla presenza del popolo e non più una carica monocratica: cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco*

Possiamo certamente concordare con la lucida analisi del Musti, secondo cui il lascito più importante della società micenea alle successive esperienze “costituzionali” arcaiche sarebbe costituito dal ruolo centrale dell’acropoli: non più però quale vertice accentratore di potere politico, militare ed economico, ma “centro latamente simbolico” di potere politico e religioso che funge da collante di una società in cui il potere risulta latamente diffuso in diversi centri (clan gentilizi)⁶¹⁸.

In conclusione, si sta assistendo alla nascita dell’aristocrazia: come è stato scritto, “uno dei presupposti della città antica, non una sua espressione”⁶¹⁹, e molte sono a questo proposito le analogie – che avremo modo di approfondire ulteriormente nel successivo capitolo – con la situazione che, con qualche secolo di ritardo, si determina nel versante occidentale della nostra ricerca, in quel Lazio che, a un certo punto della sua storia, espresse ordinamenti e strutture di potere non molto distanti da quelle che ricaviamo da un’attenta lettura di Omero.

antico, Milano, 1982, pp. 276 ss.; E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 226 ss.; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., pp. 98 ss.; S. FUSAI, *Il processo omerico*, cit., pp. 3 ss.

⁶¹⁸ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 75.

⁶¹⁹ Così C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 162.

2 L'Attica nell'età arcaica.

È ora necessario focalizzare la nostra attenzione sulla particolare situazione attica, che mostra tratti di specificità notevoli in riferimento al generale panorama greco tra VIII e VII sec. a.C.

Dal punto di vista territoriale l'Attica comprende una superficie di circa 2600 km², prevalentemente montuosa, con poche pianure: le valli dei fiumi Cefiso e Ilisso, la piana di Maratona e la piana di Eleusi⁶²⁰. La conformazione del territorio, vista la scarsità di zone pianeggianti, non risulta particolarmente propizia alle coltivazioni cerealicole, mentre il terreno si mostra particolarmente adatto alla coltivazione della vite e dell'ulivo⁶²¹.

Questa articolazione territoriale – così come abbiamo visto, in termini tendenzialmente analoghi nel territorio del *septimontium*⁶²² – sembra aver favorito “la formazione di poteri locali separati e distinti”⁶²³, tanto è vero che, sebbene Atene fu sede di un palazzo miceneo – posto sull'acropoli e allusivamente ricordato da Tucidide⁶²⁴ –, in essa e nell'Attica in generale, “il potere miceneo non sembra aver avuto né espressioni né dimensioni comparabili con quelle che competono ai palazzi dell'Argolide o di Pilo”⁶²⁵.

Bisogna considerare, infatti, che con la decadenza dell'accentratore sistema palaziale miceneo, espressione di una potenza dirigistica e di una primordiale economia redistributiva, il bisogno divenne “il movente essenziale dei popoli”⁶²⁶. Così, come ricorda Tucidide⁶²⁷, vi fu un periodo in cui la Grecia non era abitata stabilmente: popolazioni etnicamente disomogenee e organizzate in villaggi occupavano in modo precario il territorio, sfruttandolo con rudimentali forme di agricoltura, e con la

⁶²⁰ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 149; cfr. ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 47 e C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 65.

⁶²¹ C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 65.

⁶²² Cfr. capitolo I, paragrafo 1b.

⁶²³ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 149; ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 48.

⁶²⁴ In Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 2, 15, 4 ss., viene ricordato un tempo remoto – precedente perfino a Teseo – in cui “era considerata città, ciò che ora è l'acropoli”, e di cui rimanevano vestigia sacrali di quello che fu, verosimilmente, un antico centro di potere.

⁶²⁵ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 149; cfr. ID., *Introduzione alla storia greca*, cit., p. 48.

⁶²⁶ N. LORAUX, *Nati dalla terra*, cit., p. 45.

⁶²⁷ Si veda Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 1, 2.

consapevolezza che, nella caccia continua alla terra migliore, nuovi arrivati sarebbero giunti a rivendicare lo stesso con la forza.

Nel mutevole contesto civile dei “secoli bui”, due notevoli eccezioni furono l’Arcadia e – per quel che in questa sede rileva – l’Attica, che anche (e soprattutto) in epoca storica poterono esibire il prestigioso carattere dell’autoctonia⁶²⁸.

Ora, perché un popolo possa vantare l’autoctonia non bastava la mera discendenza da un primo nato dal suolo⁶²⁹: la continuità di tale derivazione deve infatti essere protetta di generazione in generazione da ingerenze esterne⁶³⁰.

Così Erodoto, pur riferendo l’autoctonia sia agli Arcadi che ai Cinuri, dei secondi si affretta ad affermare che “stando soggetti agli argivi, con il passare del tempo divennero perfettamente dori”⁶³¹, mentre solo i primi – è quello che traiamo implicitamente, ma evidentemente dal discorso erodoteo – seppero arginare proficuamente la pressione degli invasori, così mantenendo il marchio di una superiorità che presto – e in particolare ciò sarà vero per Atene – servirà a legittimare pretese di primato politico e militare⁶³².

L’Attica per “l’aridità del suo territorio”⁶³³ non richiese forse nessuna resistenza, se è vero che a languide forme del potere miceneo corrisposero, nella fase arcaica, poche o nulle sollecitazioni dall’esterno.

Le sue peculiarità territoriali, connesse con le caratteristiche dei suoi primi insediamenti, influenzeranno non poco l’evoluzione politica e

⁶²⁸ Cfr. capitolo 1, nota 85.

⁶²⁹ Come poteva essere per gli Ateniesi il mitico re Erittonio.

⁶³⁰ Così anche Pericle (Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 2, 36) celebrerà nel noto epitaffio l’autoctonia degli ateniesi. Scrive a tal proposito N. LORAUX, *Nati dalla terra*, cit., pp. 46-47: “[...] il guadagno essenziale di uno sviluppo fondato sull’autoctonia risiede nella possibilità di esaltare la perennità di Atene e la sua vitalità sempre rinnovata attraverso il filo della catena di generazioni, [...] nel celebrare l’autoctonia si annulla il tempo in una incessante ricreazione dell’origine. Per dare un nome a questo inizio che in ogni generazione rinasce nella sua integrità, gli oratori ricorrono volentieri alla parola *aiôn* che indica «la forza della vita [...] che si mantiene senza fine, nella freschezza del sempre nuovo». Essi esprimono così ciò che per gli Ateniesi, si gioca nella tensione della prima volta e della sua ripetizione: il desiderio di strappare alla durata sia l’origine sia il presente, nella atemporalità del rinnovamento delle generazioni autoctone”.

⁶³¹ Si veda Erodoto, *Historiae*, 8, 73, 1 ss.

⁶³² Cfr. N. LORAUX, *Nati dalla terra*, cit., p. 43; cfr. capitolo 1, nota 85.

⁶³³ Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 1, 2, 5.

costituzionale di questo territorio: evoluzione che porterà nel tempo alla nascita della democrazia.

Sebbene ancora nel “limbo della preistoria”⁶³⁴, il mito di Teseo e le vicende connesse con le gesta dell’eroe civilizzatore ateniese – simmetricamente corrispondente a ciò che ha rappresentato Eracle nel mondo dorico – rappresentano la trasposizione simbolica di quel fondamentale processo di unificazione o di “colonizzazione”⁶³⁵ dell’Attica, che costituirà l’origine di quella costante tensione tra centro cittadino e periferia, tra spinte livellatrici e istanze autonomistiche dei nuclei aristocratici.

Teseo fu eroe civilizzatore ma non eroe fondatore, e in questo aspetto probabilmente la sua figura – sebbene di gran lunga più indefinita e certamente di carattere mitico – mostra maggiori tratti di contiguità con Servio Tullio che con Romolo.

Egli infatti risulta già inserito all’interno di una dinastia (quella dei cecropidi), visto che prima di lui vengono ricordati ad Atene quattro re: Cecrope, Erittonio, Pandione, e il padre di Teseo stesso, Egeo.

Dopo Teseo troviamo la successione di altri sette monarchi cecropidi, seguiti poi dalla dinastia dei medontidi: *basileîs*, che già in parte della tradizione vengono ricordati come arconti a vita⁶³⁶.

A partire dal 753 a.C. sarebbe iniziato il periodo degli arconti decennali, seguito poi dalla fase degli arconti annuali, iniziata con l’arcontato di Cecrope nel 683 / 682 a.C..

Torneremo nello specifico dell’evoluzione costituzionale dell’Atene arcaica: per il momento basti segnalare come sia nella regolarità della successione⁶³⁷ (dinastia di re, dinastia di arconti a vita, arcontato decennale e, infine, arcontato annuale), ma – è stato rilevato – anche

⁶³⁴ In questi termini A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 49.

⁶³⁵ È – come vedremo *infra* – una delle proposte avanzate da K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l’emergere della politica*, in S. SETTIS (a cura di), *I Geci. Storia Cultura Arte Società*, II, Torino, 1996, pp. 1047 ss.

⁶³⁶ Il Musti rileva che, ammettendo la verosimiglianza della tradizione sugli arconti a vita, questa testimonierebbe la presenza di una sorta di *dynasteía* oligarchica, non tanto ristretta come quella dei Bacchiadi di Corinto, ma comunque non molto dissimile: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 150.

⁶³⁷ In questi termini cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 150.

nell'esiguità dei nomi ricordati⁶³⁸ (del resto come "i sette re di Roma"), è stato visto molto artificio.

Artificio della stessa natura di quello di cui avevamo richiamato il sospetto in riferimento, per fare un solo importante esempio, alla dinastia albana⁶³⁹.

Ma, seppur nell'ambito di una postuma necessità, avvertita dalla tradizione letteraria, di creare uno spiraglio di luce in quei quattro secoli che "restano pressochè avvolti nell'oscurità"⁶⁴⁰, è indubbio che un ruolo affatto peculiare è rivestito da Teseo, ritenuto autore di un'unificazione esclusivamente istituzionale e non demografica⁶⁴¹, e probabilmente immagine simbolica di un periodo caratterizzato da effettivi e rilevanti mutamenti.

Tucidide⁶⁴², scrivendo del tempo dei primi re, presenta una situazione in cui il territorio dell'Attica sarebbe stato caratterizzato da comunità autonome che solo per esigenze di difesa si sarebbero affidate alla direzione di un unico re⁶⁴³.

Il contesto, come evidente, sembra presentare una notevole analogia a quel mondo laziale arcaico caratterizzato da un perenne stato di tensione tra "bande", ove, come visto, lo stesso sorgere dell'istituto dell'*interregnum* è stato supposto essere la manifestazione di un momento federativo funzionale al raggiungimento di obiettivi politici⁶⁴⁴.

In questo frammentario contesto politico viene inserita l'opera di Teseo, il quale avrebbe realizzato un'unificazione dei vari agglomerati attorno ad Atene, già sede in passato di un *megaron* miceneo, e che costituiva ora un polo religioso attrattivo rispetto agli sparsi insediamenti della *chora*⁶⁴⁵.

⁶³⁸ Cfr. K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., 1045.

⁶³⁹ Cfr. capitolo 3, nt. 250.

⁶⁴⁰ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., 1045.

⁶⁴¹ Cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 150 nonché C. BEARZOT, *La polis greca*, Bologna, 2009, pp. 19-20.

⁶⁴² Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 2, 15, 1 ss.

⁶⁴³ C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 65.

⁶⁴⁴ F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 38; cfr. Parte II, capitolo 1, paragrafo 1a.

⁶⁴⁵ Abbiamo già accennato a una similitudine con Servio Tullio che – per quanto "eretica" rispetto a una secolare tradizione storiografica che, perlomeno da Plutarco in avanti, ha fissato il parallelismo tra le figure di Romolo e Teseo – ci sentiamo ora di ribadire. Teseo non sembra aver istituito il centro sacrale e politico (*ante litteram*) nell'acropoli ateniese, così come invece unanimemente la tradizione attribuisce a Romolo la delimitazione pomeriale e la creazione di un primo "coalizzante" spazio religioso. Quando Diodoro Siculo (*Bibliotheca historica*, 4, 61, 8)

Sul carattere di tale unificazione, e sulla sua collocazione cronologica si registrano diverse ipotesi. Il Musti, seppur propenso a non destituire completamente di valore i dati delle fonti, i quali delinearrebbero un'unificazione più di carattere "giuridico-politico-sacrale" che demografico⁶⁴⁶, collocandola già a partire dal XIII sec. a.C., sottolinea come la marginalità della presenza micenea in Attica, unita alla struttura territoriale e alla presenza di notevoli forze centrifughe presenti in particolare nel territorio extraurbano, suggerirebbero di ridimensionare l'entità del processo di unificazione⁶⁴⁷.

Più di recente, la Bearzot, sostanzialmente concorde con il Musti sul carattere non demografico (come già segnalato, gran parte della popolazione continuò a risiedere nella *chora*) della unificazione operata da Teseo⁶⁴⁸, posticipa notevolmente gli inizi del processo di unificazione dell'Attica, collocandolo a partire dall'VIII sec. a.C.⁶⁴⁹. Tale processo si

afferma che "dopo la morte di Egeo, Teseo, succedutogli al trono, governa sul popolo nel rispetto della legge, e fece molte cose per il progresso della sua patria. La più famosa che compì fu l'unione dei demi, che erano di piccole dimensioni ma molti di numero, nella città di Atene", (μετὰ δὲ τὴν Αἰγέως τελευτὴν Θησεὺς διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν ἦρχε τοῦ πλῆθους νομίμως καὶ πολλὰ πρὸς αὐξήσιν τῆς πατρίδος ἔπραξεν. ἐπιφανέστατον δὲ συνετελέσθη τὸ τοῦς δήμους, ὄντας μικροὺς μὲν τοῖς μεγέθεσι, πολλοὺς δὲ τὸν ἀριθμὸν, μεταγαγεῖν εἰς τὰς Ἀθήνας': cfr. per la traduzione G. CORDIANO, M. ZORAT, *Biblioteca storica. Volume secondo (libri IV - VIII)*, cit., p. 193), sembra presupporre – ma così del resto è adombrato anche in Tucidide (2, 15) – che Atene rivestisse già un ruolo centrale non indifferente. Diodoro rispetto a Tucidide non riferisce nulla su un eventuale scioglimento dei "consigli e delle magistrature" delle altre città attiche ma, nella misura in cui la testimonianza tucididea non sembra in alcun modo collegarsi a un'imposizione violenta o peggio a un'occupazione militare, dobbiamo pensare che già di fatto Atene vantasse una centralità (magari di carattere essenzialmente sacrale) preminente e generalmente riconosciuta. L'immagine di Teseo, come del resto quella di Servio Tullio, sembra collegarsi all'istituzione di un nuovo ordinamento territoriale, strutturato nell'ottica di rafforzare l'unità della *polis*, rispetto alla frammentazione delle consorterie gentilizie. Tale parallelismo, che qui abbiamo proposto in una nota a piè di pagina, avrà ben altri contorni e ben altra sostanza quando dal mitico Teseo passeremo ad analizzare Solone e le sue riforme: lì l'analogia con il *tyrannos* romano sarà molto più accentuata.

⁶⁴⁶ Gli ateniesi sarebbero quindi rimasti anche dopo Teseo legati ancora per otto secoli alla loro residenza: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 150.

⁶⁴⁷ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 152.

⁶⁴⁸ Unificazione quindi dal "carattere politico, che non comporta cambiamenti sul piano insediativo, ma solo creazione di strutture unitarie": così C. BEARZOT, *La polis greca*, cit., p. 20.

⁶⁴⁹ C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 65.

sarebbe poi concluso definitivamente nel VI sec. a.C. con l'assorbimento delle comunità di Eleusi e Salamina.

Il Raaflaub, riflettendo sul presupposto che l'Attica in epoca storica si mostra tripartita in comparti territoriali ben distinti, e richiamandosi alla natura impervia della regione, più idonea alla frammentazione che all'unificazione – e quindi nello specifico alla nascita di almeno tre *poleis* e non di una – suggerisce due ipotesi (solo di questo trattasi all'attuale stato delle fonti): la prima è quella di un processo di colonizzazione, progressivamente irradiantesi da Atene, e che avrebbe investito un territorio tendenzialmente disabitato⁶⁵⁰.

La seconda chiave di lettura è sostanzialmente coincidente con la prospettiva della Bearzot, ipotizzando una graduale annessione, in cui però rari sarebbero stati i momenti di resistenza e quindi i conflitti: aspetto che, peraltro, aiuterebbe a spiegare la carenza di testimonianze⁶⁵¹.

Il dato della frammentazione in piccole comunità più o meno indipendenti era del resto un elemento che caratterizzava non solo l'Attica, ma in generale tutto il territorio ellenico. Ma certo l'Attica e il suo processo di unificazione o di "colonizzazione" si caratterizzarono peculiarmente, pur nell'ambito del pluralistico contesto ellenico: come rilevato dal Finley⁶⁵², anche Tebe tentò più volte, fallendo sempre, di unificare la Beozia, mentre per quanto riguarda Sparta e l'assoggettamento della Laconia prima e della Messenia poi⁶⁵³, vi fu in questi processi un aspetto di occupazione militare e di violento soggiogamento – probabilmente presto fissatosi nella rigida distinzione etnica e politica tra spartiatati, perieci e iloti⁶⁵⁴ – di cui non abbiamo alcuna traccia nella storia ateniese.

Tutto ciò premesso, sembra doveroso ricordare che – se solo per un momento si torni a osservare l'età arcaica in Grecia da una prospettiva più

⁶⁵⁰ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1047. Ipotesi che confermerebbe quanto oggi generalmente sostenuto in letteratura rispetto al ruolo che ebbero le tribù nel processo formativo della *polis*. Esse probabilmente non rappresentarono le vecchie strutture confluite nella nuova, ma furono un prodotto di quest'ultima o, al più, possono aver preceduto la *polis*, "ma solo per prepararne l'avvento": D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 77; cfr. parte II, capitolo 1, paragrafo 1b.

⁶⁵¹ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1047.

⁶⁵² M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, cit., p. 28.

⁶⁵³ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 141 ss.

⁶⁵⁴ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 144-145.

alta, greca appunto (e non più limitata all'Attica, regione pur così importante da meritarsi un occhio di riguardo) – ogni pretesa di individuare aspetti peculiari in questo o in quel processo di formazione politica si riduce, inevitabilmente, in un'arbitraria petizione di principio, o peggio in una tautologia.

Affrontare lo studio della Grecia antica significa, infatti, confrontarsi con “un mondo gremito di comunità politiche, ciascuna gelosa della propria autonomia”⁶⁵⁵: un mondo che nel suo intrinseco pluralismo, tendenzialmente sfugge a un inquadramento unitario.

Il tentativo di estrapolare una regola nelle diverse analisi storico-giuridiche o storico-politiche, cozza inevitabilmente con la molteplicità delle eccezioni (l'unica vera regola del mondo greco), che anche dal punto di vista lessicale dovrebbero suggerire allo studioso un più opportuno uso del plurale – diritti greci e non diritto greco⁶⁵⁶, origini delle *poleis* e non origine della *polis*⁶⁵⁷ – rispetto a un troppo astratto e antistorico singolare.

Quanto detto non esclude che vi furono situazioni o caratteristiche, generalmente accomunanti il contesto ellenico⁶⁵⁸. Una fondamentale “invenzione” infatti – seppur attraverso direttrici diverse e pur approdando a forme eterogenee di attribuzione e, eventualmente, distribuzione della sovranità – caratterizzò tutto il territorio grecoquente: la nascita di quei soggetti complessi che furono le *poleis*: “fenomeno urbano e soprattutto civile, costituito da uomini che si riconoscono in culti e leggi comuni”⁶⁵⁹.

Nell'ambito di un discorso politico-costituzionale questo rappresenta certamente il più importante “prodotto” di quell'insieme multiforme che fu il mondo ellenico.

⁶⁵⁵ Così E. STOLFI, *Stásis, pólemos, dikaios pólemos*, cit., p. 29; cfr. per qualche indicazione numerica sul numero di *poleis*, quando “la dispersione dei Greci a oriente e ad occidente fu completa” cfr. M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, cit., p. 28; M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 91; D. ASCHERI, *Al di là di Atene e di Sparta: la “polis normale” e il “terzo mondo greco”*, in E. GABBA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno. Atti delle giornate di studio 21-22 febbraio 1997*, Como, 1999, pp. 3 ss.; C. BEARZOT, *La polis greca*, cit., p. 17.

⁶⁵⁶ E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 3 ss.

⁶⁵⁷ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 79.

⁶⁵⁸ Ovvero che proprio la comunanza di lingua, cultura e religione, rende e rese possibile parlare di un “mondo ellenico”, ma certamente questo soggetto – per certi versi evanescente – ideale comprese al suo interno processi politici e visse evoluzioni civili affatto variegiate e spesso divergenti.

⁶⁵⁹ C. BEARZOT, *La polis greca*, cit., p. 17.

Quando Aristotele⁶⁶⁰, nel definire l'essenza dello "polis", affianca all'elemento organizzativo la descrizione e la definizione del cittadino, coglie già la peculiarità della polis: un corpo politico, che diviene tale nella misura in cui i singoli elementi, nelle diverse forme e possibilità di volta in volta elaborate (e quindi nelle diverse costituzioni), partecipino coscientemente alla costituzione e alla difesa di uno spazio ideale di comune spettanza.

La presenza di una mera organizzazione⁶⁶¹, anche se resa appariscente a livello spaziale dalla costruzione delle mura⁶⁶², non determina per ciò stesso il formarsi di una polis e quindi di una comunità politica⁶⁶³: non basta essere una comunità, è piuttosto necessario "essere una comunità di cittadini partecipi d'una costituzione"⁶⁶⁴, con tutto ciò che ne deriva anche per

⁶⁶⁰ Aristotele, *Politica* 2, 1, 1274b ss.

⁶⁶¹ Aristotele (*Politica*, 3, 9, 1279b) per esempio osserva come non basti porre in essere un'alleanza a scopo difensivo, o anche a scopo economico e commerciale: altrimenti anche i Cartaginesi e Tirreni dovrebbero considerarsi quali cittadini di un'unica polis.

⁶⁶² Aristotele aveva ben chiaro quello che è sembrato sfuggire in particolare in alcuni moderni studi archeologici: la mera organizzazione spaziale di una collettività all'interno di mura difensive, non è affatto indice dell'esistenza di una polis e quindi di una comunità politica. Riportiamo le parole dello Stagirita (1276a 25): "si può chiedere quand'è che uno stato, i cui abitanti stanno nello stesso luogo, s'ha da considerare uno e lo stesso? Non certo in rapporto alle mura, ché sarebbe possibile porre un muro solo intorno al Peloponneso. Un caso del genere ce l'offre forse Babilonia e le altre simili, che circoscrivono nei loro confini più un popolo che una città: e infatti, a quanto dicono, Babilonia era stata conquistata da tre giorni e una parte della città non se n'era accorta" ("δέ και τῶν τὸν αὐτὸν κατοικοῦντων ἀνθρώπων πότε δεῖ νομίζειν μίαν εἶναι τὴν πόλιν; οὐ γὰρ δὴ τοῖς τεῖχεσιν: εἴη γὰρ ἂν Πελοποννήσῳ περιβαλεῖν ἐν τεῖχος. τοιαύτη δ' ἴσως ἐστὶ καὶ Βαβυλῶν καὶ πᾶσα ἣτις ἔχει περιγραφὴν μᾶλλον ἔθνοῦς ἢ πόλεως: ἥς γέ φασιν ἐλασκυίας τρίτην ἡμέραν οὐκ αἰσθῆσθαι τι μέρος τῆς πόλεως"): cfr. per la traduzione R. LAURENTI, *Politica*, cit., p. 547. Quando si è cercato di collocare l'origine della polis nei territori dell'Asia Minore, uno degli argomenti principali fu proprio quello relativo ai siti archeologici che testimoniavano un precoce sviluppo urbano e la presenza di mura difensive, ma se solo si pensa che Sparta non ebbe mai una cinta fortificata ci si trova nella necessità di rimeditare quelle posizioni che operarono una "sopravalutazione positivista del dato geografico, e anche una sopravalutazione dell'influsso orientale, proprio su quel terreno – la creazione della polis – che è il più peculiare dell'esperienza storica greca": così D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 79; cfr. di recente C. BEARZOT, *La polis greca*, cit., p. 18. L'idea di un'origine ionica della polis fu sostenuta – sulla scia del Beloch – in particolare da G. DE SANCTIS, *Storia dei greci*, I, Firenze, 1939, p. 177.

⁶⁶³ Polis e comunità politica costituiscono un'evidente endiadi, sia in Grecia che a Roma. "L'ambito politico, e quindi anche lo spazio della cittadinanza, si delineano [...] quale l'unica vera dimensione pubblica dell'uomo greco e romano: fuori dall'óikos o dalla domus è solo polis o res publica": così E. STOLFI, *Polites e civis*, cit., p. 26. Non è certamente un caso se "l'uso linguistico greco privilegi, nella definizione della comunità cittadina, l'etnico (gli Ateniesi) rispetto al toponimo («Atene»)": C. BEARZOT, *La polis greca*, cit., p. 20.

⁶⁶⁴ Aristotele, *Politica* 3, 3, 1276b.

quanto riguarda la giusta estensione del territorio e il giusto numero di residenti che devono popolare la *polis*, perché tale si mantenga⁶⁶⁵.

In realtà già le due *poleis* più importanti di epoca classica, Sparta e Atene, presenteranno dimensioni che certamente non corrisposero ai canoni elaborati da Platone o da Aristotele.

Nel primo caso, mancherà un vero e proprio centro urbano: tenuto conto che i cittadini spartani vivevano *κατὰ κόμας* (e, sebbene limitati nel numero forse a soli 9000 spartiati⁶⁶⁶, esercitavano un potere assoluto su un territorio e su una popolazione ben più vasti rispetto ai “villaggi spartiati”); nel secondo invece sorgevano due centri urbani, l’*ἄστυ* e il Pireo, mentre Atene corrispondeva, in realtà, a tutto il territorio dell’Attica⁶⁶⁷.

Le direttrici furono quindi diverse, come diverse furono le forme definitive, ma – nella sostanza – il modello di organizzazione civile fu il medesimo (un modello analogo a quello che contestualmente veniva seguito nei territori italici, che certo dovettero fare tesoro delle esperienze costituzionali della grecità d’occidente).

⁶⁶⁵ Abbiamo appena ricordato come Aristotele non considerasse Babilonia un vero e proprio “stato” (*rectius* una vera e propria *polis*), stante le eccessive dimensioni del territorio e la popolazione troppo numerosa, e lo stesso nel libro VII intenderà dimostrare come condizione indispensabile per l’esistenza dello stato è che questo abbia un numero tale di abitanti che costituisca il minimo indispensabile in vista dell’autosufficienza per un’esistenza moderatamente agiata conformemente alle esigenze di una comunità civile. Quello del controllo della “giusta” dimensione della *polis* è del resto un topos della speculazione filosofico-politica antica. Già il Platone della *Repubblica* (libro 5) – con tratti decisamente eugenetici – ma poi anche in quello delle *Leggi* (5, 739 e) e contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso Aristotele (cfr. *supra* nt. 261), aveva profuso notevoli energie speculative nella regolamentazione delle dimensioni della *polis*. Cfr. M.I. FINLEY, *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari, 1984, p. 4.

⁶⁶⁶ Padroni di altrettanti κλήροι, ossia lotti di terreno generalmente coltivati dagli Iloti in condizione di forte dipendenza (potrebbe trattarsi di una vera e propria servitù rurale): si veda Plutarco, *Licurgo*, 8; cfr. U. COZZOLI, *Proprietà fondiaria ed esercito nello stato spartano nell’età classica*, Roma, 1979, pp. 22 ss. e D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 144.

⁶⁶⁷ Questi due importantissimi esempi dimostrano, come suggerito dal Biscardi, quanto riduttivo sia parlare di città-stato in riferimento alla *polis*: questa non è infatti, come visto, riducibile a una città (almeno nei due esempi e modelli più importanti della Grecia antica), ma certamente non è nemmeno uno stato, “non essendo identificabile con una persona giuridica pubblica, che si diversifichi dalla massa dei cittadini e vi si sovrapponga, ma consiste [...] in una collettività di uomini liberi, ciascuno dei quali partecipa alla sovranità dell’aggruppamento politico di cui è membro, e gode di privilegi che distinguono i cittadini dai non cittadini”: A. BISCARDI, «*Polis politeia politeuma*», ora in *Scritti di diritto greco*, a cura di E. CANTARELLA e A. MAFFI, Milano, 1999, p. 222.

La leggenda di Teseo è intimamente connessa con l'adeguamento alle forme di convivenza del modello poleico, e non pare di secondaria importanza che, proprio sui processi della sua formazione, un ruolo determinante venga attribuito a un monarca.

Il credito vantato dalla figura di Teseo nella tradizione democratica ateniese, e non solo in quella conservatrice isocratea⁶⁶⁸, ma anche in Demostene⁶⁶⁹, oltre a testimoniare di per sé l'esistenza di un originario ordinamento monarchico, ci induce – così come la avevamo esclusa (entro certi limiti, anche cronologici) per Roma⁶⁷⁰ – a escludere un'aprioristica avversione degli ateniesi per la forma di governo monarchica.

La diversità dei processi storici ad Atene e a Roma determinerà successivamente una diversa attitudine nei confronti della costituzione monarchica: così ad Atene, a differenza che a Roma, non si conservò quella ostilità (spesso funzionale a mere esigenze di propaganda) per la nozione stessa di *basiléus*⁶⁷¹.

La *polis* fu, tradizionalmente, a parte pochissime e secondarie eccezioni, unione di città (da intendersi come centro urbano) e territorio⁶⁷²: così nel mito di Teseo è già presente una latente tensione – e la corrispondente ricerca di un equilibrio – tra il centro cittadino (con l'*agorà* che già dall'epoca micenea era il centro politico e religioso della regione) e la campagna. Le immagini del re moderato, fanno da contraltare a quelle dei *dynatoi*, i nobili del contado che, come i *patres gentilicii* nella Roma arcaica, rivendicheranno una sfera di autonomia politica, contrastando eccessivi accentramenti di potere⁶⁷³.

Questa contrapposizione è anche l'emblema della caratteristica debolezza dell'istituto monarchico nella Grecia arcaica, che fu “condizione in negativo” del successivo sviluppo politico, di quella “tendenza all'isonomia” che costituirà il vero e proprio motore della storia greca⁶⁷⁴.

⁶⁶⁸ Si veda Isocrate, *Panathenaicus*, 126 ss.

⁶⁶⁹ Si veda Demostene, *Contra Nearam*, 75.

⁶⁷⁰ Cfr. Parte I, capitolo 2.

⁶⁷¹ Cfr. G. GIORGINI, *La città e il tiranno*, Milano, 1993, pp. 31-32.

⁶⁷² M.I. FINLEY, *Economia e società nel mondo antico*, cit., p. 6.

⁶⁷³ D. MUSTI, *La storia greca*, cit., p. 152.

⁶⁷⁴ Le parole tra virgolette sono del Meier, ed è alle sue fondamentali pagine che rinviamo in merito alla nascita di quelle condizioni favorevoli per l'emergere dei primi ordinamenti isonomici: cfr. C. MEIER, *La nascita della categoria del politico*, cit., pp. 60 ss.

L'assenza di un potere centrale forte si tradusse infatti in una possibilità diffusa di ricercare e accumulare ricchezze attraverso il commercio, la pirateria e la colonizzazione: vi furono talmente tante città, a loro volta costituite da tanti nuclei di famiglie e consorterie, che tendenzialmente le monarchie non ebbero la forza di monopolizzare i guadagni e di incanalarli nel rafforzamento o nel consolidamento di forme assolutistiche di potere⁶⁷⁵.

A tal proposito registriamo un ritardo dell'aristocrazia ateniese che non visse le due "valvole di sfogo" della crisi del VII sec. a.C.: la fondazione di colonie e la tirannide.

Atene in questo periodo partecipò infatti solo marginalmente all'esperienza coloniale, e non conobbe (almeno in quel periodo) una esperienza di governo tirannico ma, nel VII secolo a.C., solo un tentativo (stroncato sul nascere) di istaurarne uno con Cilone e i ciloniani⁶⁷⁶.

Il territorio dell'Attica, suddiviso nelle quattro tribù genetiche (Argadei, Egicorei, Geleonti, Opleti), al loro interno articolate in fratricole, a cui ulteriormente si affiancava la suddivisione in γένη, θίασοι e ὀργεῶνες⁶⁷⁷, mostra già in epoca monarchica l'esistenza di una società stratificata dai tratti aristocratici⁶⁷⁸.

Vi è quindi un marcato contrasto tra la situazione ateniese dell'età "oscura", quando l'Attica in generale è sotto diversi punti di vista all'avanguardia nel panorama greco⁶⁷⁹, e la situazione dei secoli VII e VI a.C., la cui crisi emerge con chiarezza dalle immagini della poesia di Solone⁶⁸⁰.

A questo proposito una linea interpretativa possibile è quella delineata da Snodgrass⁶⁸¹, il quale ritiene che l'unificazione dell'Attica fosse stata conclusa nell'VIII sec. a.C., e che tale processo avesse richiesto la spesa

⁶⁷⁵ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico*, cit., pp. 60 ss.

⁶⁷⁶ G. CAMASSA, *Atene. La costruzione della democrazia*, Roma, 2007, p. 11.

⁶⁷⁷ Rispecchianti un'antica distinzione genetica: nei primi gruppi si annoverano infatti gli eupatridi, nei secondi le famiglie "popolari", dei terzi potevano far parte perfino i meteci: cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 49.

⁶⁷⁸ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 49.

⁶⁷⁹ Anche dal punto di vista culturale ed artistico. Ad esempio, sul fatto che "the earliest Protogeometric was produced in Athens", si veda A. M. SNODGRASS, *The dark age of Greece: An archeological Survey of the Eleventh to the Eight Centuries B.C.*, New York, 2001, p. 44.

⁶⁸⁰ G. CAMASSA, *Atene. La costruzione della democrazia*, cit., p. 17.

⁶⁸¹ A.M. SNODGRASS, *I caratteri dell'età oscura nell'area egea*, in S. SETTIS (a cura di), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, cit., pp. 213 ss.

di notevoli risorse materiali e spirituali, necessitando quindi, a conclusione del medesimo processo, un lunga pausa di assestamento.

Se le fonti avessero ragione circa la cronologia del processo di unificazione, si dovrebbe perfino ammettere che l'Attica "sia riuscita ad affrontare prima e meglio delle altre regioni greche la realtà nuova dei secoli oscuri, proprio perché l'unificazione raggiunta durante l'età micenea le risparmiava le difficoltà connesse alla destabilizzazione e alla frammentazione che segnano, nella parte restante della Grecia, i secoli successivi al XII. Ma una società improntata all'*ancien régime* sarebbe stata, a sua volta, in affanno dinanzi ai problemi inediti dell'alto arcaismo, problemi cui ad esempio il movimento coloniale forniva una risposta"⁶⁸².

Certo è che al declino dei secoli bui corrisponde, come prevedibile, una generale carenza di informazioni documentali, tale che molti aspetti dei processi che determinarono l'evoluzione costituzionale dell'Attica ancora ci sfuggono. Siamo comunque in grado di affermare che, conclusasi "l'epoca dei re", il potere sarebbe transitato dalla monarchia (su base divina) a un'aristocrazia (signori), anche se, almeno inizialmente, non troppe dovettero essere le differenze, visto che si parla comunque di una tipologia di "arcontato vitalizio"⁶⁸³.

È poi probabile che l'evoluzione verso un ordinamento aristocratico fu compiuta gradualmente: nello specifico attraverso delle figure istituzionali che progressivamente affiancarono il *basiléus*, assumendone alcune funzioni e alcuni poteri. Così inizialmente troviamo quello che in età romana fu chiamato "arconte eponimo" (con competenze collegate al diritto familiare)⁶⁸⁴, a cui presto si affiancò un "arconte polemarcho" con funzioni militari⁶⁸⁵.

Ovviamente non vi è alcuna certezza in dottrina sull'origine (anche cronologica) delle attribuzioni e delle funzioni di tali magistrature, e molte notizie – di cui pure daremo conto fra breve – sono verosimilmente da attribuire a un'epoca successiva rispetto all'VIII sec. a.C.

⁶⁸² Così G. CAMASSA, *Atene. La costruzione della democrazia*, cit., p. 19; cfr. A.M. SNODGRASS, *I caratteri dell'età oscura*, cit., pp. 191 ss.

⁶⁸³ C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 66.

⁶⁸⁴ Ma probabilmente in origine anche con la competenza di dirimere le controversie sull'appartenenza dei beni: cfr. A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 7.

⁶⁸⁵ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 50.

Non parrebbero esserci dubbi, invece, sul fatto che il *basiléus* fu ad Atene (così come a Sparta e a Roma) affiancato e coadiuvato, probabilmente *ab origine*, da un “consiglio degli anziani” (a Sparta troviamo la Gherousía, e a Roma il Senato)⁶⁸⁶, cui già abbiamo avuto modo di parlare in merito a quella fondamentale funzione giurisdizionale, e di cui conserviamo traccia nella descrizione dello scudo di Achille.

A questo proposito è da ritenere emblematico che proprio nello scudo non compaia più il *basiléus*, mentre in dottrina si è supposto che con il termine ‘*γέρων*’ si designasse non solo un anziano per età, ma anche un uomo di rango (nella sostanza un aristocratico)⁶⁸⁷.

Una certa ostilità che trapela da alcune fonti antiche riguardo a questa fase “politico-costituzionale”, potrebbe spiegare anche questa progressiva esautorazione di funzioni.

In Esiodo, nel poema didascalico *Le opere e i giorni*, i “re-*basileis*”⁶⁸⁸ sono additati come esempio di amministrazione corrotta della giustizia: “re mangiatori di doni” (*andres dorophagoi*: vv. 220-221)⁶⁸⁹, ma quest’ostilità non raggiunse un livello tale da divenire un topos letterario come sarebbe divenuto a Roma a partire del III sec. a.C..

Dopo questa fase ne sarebbe comunque succeduta una caratterizzata da un arcontato decennale, e infine la fase degli arconti annuali (la cui lista comincia a partire dall’anno 682/681)⁶⁹⁰, i quali non sarebbero stati scelti solo in base al criterio prettamente aristocratico della nascita, ma tenendo conto anche della ricchezza.

Tali magistrati, la cui preesistenza rispetto al legislatore Dracone è testimoniata nella *Costituzione degli ateniesi* di Aristotele⁶⁹¹, sarebbero stati

⁶⁸⁶ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 50.

⁶⁸⁷ Cfr. S. FUSAI, *Il processo omerico*, cit., p. 37.

⁶⁸⁸ Anche gli storici moderni, parlando di questa fase successiva all’epoca micenea, utilizzano ancora termini come *basileis* o re-*basileis*. È stata dunque rilevata una stretta contiguità tra questa forma di arcontato vitalizio e l’istituzione monarchica che, del resto, sopravviverà – con la carica dell’arconte *basiléus* – “come fossile monarchico” nell’Atene democratica: cfr. C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 66.

⁶⁸⁹ Sul punto, per tutti, E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 223; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 18.

⁶⁹⁰ Cfr. da ultimo C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 66, dove si ricorda che la lista è comunque incerta fino agli inizi del V sec. a.C..

⁶⁹¹ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 3, 1 ss., in cui è scritto: “L’ordinamento dell’antico regime prima di Dracone era il seguente. Eleggevano i magistrati fra i nobili e i ricchi, e questi

nove. Il primo era l'arconte re (o arconte *basileus*), che in base a un fenomeno assimilabile a quello avvenuto a Roma riguardo al *rex sacrorum* (o *sacrificulus*), erediterà le funzioni sacrali del vecchio *basiléus*⁶⁹². Per quanto riguarda le sue funzioni giurisdizionali, egli aveva giurisdizione quando vi fosse stata una disputa in merito a un sacerdozio, o in merito a una procedura culturale (per esempio quando due famiglie disputavano per decidere a quale delle due spettasse l'espletamento di una liturgia). Gestiva il controllo sulle proprietà sacre, di cui successivamente trasferirà alla Bulé gli affitti. Ma soprattutto aveva competenza in due campi, entrambi connessi con la religione: le cause di empietà e di omicidio⁶⁹³.

In particolare, dalla legge di Dracone sappiamo che la competenza a giudicare sarebbe stata dei 51 Efeti, sotto la guida dell'Arconte Re⁶⁹⁴.

Il secondo era l'arconte polemarco, posto originariamente al vertice della gerarchia militare e competente nelle questioni di guerra⁶⁹⁵. Egli cesserà di essere un magistrato militare all'inizio del V sec. a.C., ma le funzioni e i poteri, sia esecutivi che giurisdizionali, che continuerà ad avere testimoniano chiaramente le sue precedenti prerogative in ambito militare. Una sua particolare competenza giurisdizionale era quella riferita alle cause che vedevano coinvolti i meteci, con particolare riguardo alla sfera del diritto di famiglia (nell'ambito di queste alcune verranno devolute ai Quaranta – quando questi saranno istituiti da Pisistrato –, altre invece restarono attribuite

dapprima rimanevano in carica a vita, poi per dieci anni. I magistrati più importanti e antichi erano il re, il polemarco e l'arconte. Il primo di loro fu il re – una magistratura avita –, poi fu creata la carica di polemarco, perché alcuni re si rivelarono inetti in guerra; e per la stessa ragione spinti dal bisogno, gli ateniesi fecero venire Ione” (ἦν δ' ἡ τάξις τῆς ἀρχαίας πολιτείας τῆς πρὸ Δράκοντος τοιάδε. τὰς μὲν ἀρχὰς καθίστασαν ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην. ἦρχον δὲ τὸ μὲν πρῶτον διὰ βίου, μετὰ δὲ ταῦτα δεκαέτηιαν. [2] μέγισται δὲ καὶ πρῶται τῶν ἀρχῶν ἦσαν βασιλεὺς καὶ πολέμαρχος καὶ ἄρχων: τούτων δὲ πρώτη μὲν ἡ τοῦ βασιλέως αὕτη γὰρ ἦν πάτριος, δευτέρα δ' ἐπικατέστη πολεμαρχία, διὰ τὸ γενέσθαι τινὰς τῶν βασιλέων τὰ πολέμια μαλακοῦς, ὅθεν καὶ τὸν Ἴωνα μετεπέμψαντο χρείας καταλαβούσης'). Cfr. traduzione in G. LOZZA, *La Costituzione degli Ateniesi*, cit., p. 25.

⁶⁹² Sotto l'aspetto del potere esecutivo la sua autorità riguardava i Misteri, le dionisie Lenee, le gare dei carri, e in generale tutte le feste antiche (Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 57, 1): cfr. A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 8.

⁶⁹³ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 8; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 19; E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 105 ss.

⁶⁹⁴ R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 94.

⁶⁹⁵ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 50; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 19.

al Polemarco che svolgerà, in questo caso, il ruolo di ἡγεμών, ossia presidente del tribunale)⁶⁹⁶.

Infine – come già visto – troviamo un arconte eponimo, il cui appellativo deriva dal fatto che egli dava il nome all'anno e il cui primo atto, non appena entrato in carica, consisteva nella promessa solenne (comunicata al popolo ateniese per mezzo di un araldo) che chiunque avrebbe continuato a possedere fino al termine del suo arcontato tutto ciò che aveva prima che egli entrasse in carica⁶⁹⁷.

L'Hansen⁶⁹⁸ ha ritenuto di dover legare tale dichiarazione alle riforme di Solone, e in particolare al rifiuto dello stesso di ridistribuire la terra ai contadini. Da quel momento questa solenne promessa avrebbe dovuto assicurare la cittadinanza da eversivi programmi demagogici. Questo ci induce a pensare che prima del IV sec. a.C. (periodo cui si riferisce Aristotele) l'arconte avesse competenza giurisdizionale in merito a tutti i casi concernenti l'appartenenza, mentre più tardi questa competenza sarà limitata alle controversie riguardanti la famiglia, in rapporto alla "proprietà" o ad altri aspetti⁶⁹⁹.

Tali materie sono riportate da Aristotele⁷⁰⁰ e riguardano casi di maltrattamento dei genitori; orfani o ereditiere⁷⁰¹; cattiva amministrazione dei patrimoni degli orfani; azioni contro tutori; contro genitori accusati di aver dissipato il patrimonio di famiglia per malattia o follia; divisioni di "comproprietà"; nomina di un tutore; istanza per ottenere una tutela⁷⁰².

I tre arconti erano coadiuvati ciascuno da due assistenti: i paredri (πάρεδροι). Scelti dall'arconte nei cui confronti dovevano prestare servizio, questi erano "pubblici ufficiali autorizzati ad agire in loro (*scil.* degli arconti)

⁶⁹⁶ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 9.

⁶⁹⁷ Si veda Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 51, 2.

⁶⁹⁸ M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese*, cit., p. 55.

⁶⁹⁹ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 7.

⁷⁰⁰ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 56, 6.

⁷⁰¹ Pare per esempio che anche nel caso in cui il padre avesse designato, nell'ambito dell'atto di ultima volontà, il tutore dei figli minori istituiti eredi, sarebbe comunque stato necessario un provvedimento (una ratifica?) da parte dell'arconte eponimo, il quale inoltre avrebbe provveduto, in assenza di tale designazione, a nominare formalmente il tutore. Egli pare avesse anche il potere di irrogare multe a coloro che avessero turbato lo svolgimento delle feste in onore di Dioniso: cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., pp. 59 e 138.

⁷⁰² A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 8.

vece⁷⁰³; in epoca storica post-soloniana prima di entrare in carica avrebbero dovuto superare l'esame di conformità, volto a stabilire che chiunque assumesse un incarico pubblico avesse avuto i requisiti per detenerlo: la *δοκιμασία*⁷⁰⁴; mentre al termine dell'incarico sarebbero stati sottoposti all'*εὔθουειν*, ossia un esame cui era sottoposto il magistrato circa la condotta tenuta nell'esercizio del suo incarico⁷⁰⁵ (un vero e proprio rendiconto).

Più tardi sarebbero stati istituiti i tesmoteti⁷⁰⁶ (*thesmothétai*, custodi di *thesmoí*), “con il compito di conservare e applicare il diritto, rivelandolo con le decisioni”⁷⁰⁷.

Per quanto riguarda le corti, possiamo dire che nel periodo più arcaico – prima che Solone “gettasse il seme per lo sviluppo delle corti

⁷⁰³ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 11.

⁷⁰⁴ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 201; cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 38.

⁷⁰⁵ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 208; cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., pp. 21, 38, 133, 136.

⁷⁰⁶ Questi erano sei arconti che non avevano, pare, funzioni esecutive, eccetto quelle concernenti l'amministrazione della giustizia. Sull'origine di tale magistratura vi sono tuttora molti dubbi in dottrina. L'Harrison, per esempio, non sembra incline ad attribuire molto credito alla testimonianza aristotelica secondo cui i tesmoteti furono istituiti al fine di registrare le ordinanze (molto probabilmente degli arconti) e conservarle. Egli ipotizza che questa potrebbe essere solo un'ipotesi, avanzata dallo Stagirita, “peraltro tutt'altro che valida”. Tuttavia tale giudizio, sempre secondo l'Harrison, potrebbe essere interpretato come indicazione che Aristotele traeva sulla base delle originarie competenze dei tesmoteti: essi avrebbero agito in origine come assistenti degli altri arconti, quando questi ultimi sedevano in giudizio, registrando le decisioni e “stilando così una sorta di giudizio dei precedenti”. A questo proposito l'Autore osserva che sarebbe stato difficile, se questo fosse stato realmente il loro compito, che ad essi poi fossero attribuite competenze giurisdizionali autonome, senza contare il fatto che sarebbe divenuta superflua l'istituzione dei paredri, mentre probabilmente i tesmoteti registravano le norme che intendevano seguire nei giudizi su materie non rientranti nelle competenze degli altri magistrati. Questi θέσµατα sarebbero stati cristallizzati in forma scritta e resi pubblici come νόμοι: cfr. A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 12. Segnaliamo la tesi del Gioffredi, il quale invece ritiene che i tesmoteti non siano stati dei semplici giudici: “il termine θεσμός da cui prendono il nome, non è la sentenza, ma un principio che vige o si viene formando per tradizione [...] e pur tuttavia i tesmoteti statuiscono il diritto nel caso concreto con i loro giudizi, ma poiché sovrintendono e curano la giurisdizione propria e degli altri, lo ricercano, lo statuiscono e lo compilano in occasione dei giudizi, in tal modo lo fissano anche per il futuro”: così C. GIOFFREDI, *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, p. 61. È possibile poi, che i tesmoteti, sin dalle origini, svolgessero un importantissimo compito insieme con l'Areopago, applicando le sanzioni per i comportamenti incostituzionali (νομοφλακία): cfr. A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 13; cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 51.

⁷⁰⁷ Cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 19.

popolari⁷⁰⁸ – la giurisdizione per i casi di omicidio non era demandata solo alla decisione del magistrato (l'arconte *basiléus*), ma questi avrebbe dovuto sottoporre il caso (espostogli prima dai parenti della vittima) all'Areopago⁷⁰⁹.

Il nome di questa istituzione deriva dal fatto che i suoi membri si riunivano sul colle di *Ares* (nei pressi dell'Acropoli). Questi erano tratti dalle file degli ex arconti – dei quali Aristotele si appresta a ricordare che venivano scelti in base al criterio oligarchico del censo unito a quello aristocratico della nobiltà – e restavano in carica a vita⁷¹⁰.

Per quanto concerne le forme di partecipazione popolare, stando ad Aristotele⁷¹¹, l'ordinamento di Dracone – il cui intervento legislativo sarebbe da collocare intorno al 624 a.C.⁷¹² – introdusse una concessione di diritti politici per tutti coloro che fossero stati in grado di procurarsi un armamento pesante oplitico (gli ὄπλα παρεχομένοι)⁷¹³: essi avrebbero in particolare avuto una importante funzione elettorale, in riferimento all'elezione degli arconti.

Tale funzione sarebbe stata esercitata sulla base di un ordinamento timocratico. Ma vedremo come la gravissima crisi economica e sociale che colpì l'Attica avrebbe reso sostanzialmente inoperanti le possibilità insite nel nuovo modello costituzionale: è verosimile ritenere che lo sfruttamento e l'asservimento del ceto medio avrebbe ostato rispetto a una sua fattiva partecipazione non solo alla politica cittadina, ma – cosa ancora più grave – allo stesso esercito oplitico⁷¹⁴.

Potrebbe costituire un anacronismo il fatto che Aristotele includa l'introduzione della Bulè (consiglio di 401 cittadini) fra le riforme di Dracone, mentre è probabilmente da attribuire all'arcontato di Solone⁷¹⁵.

⁷⁰⁸ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 36.

⁷⁰⁹ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La Procedura*, cit., p. 36.

⁷¹⁰ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 3, 6 ss.

⁷¹¹ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 4, 2.

⁷¹² Cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 19.

⁷¹³ Rileva il Cataudella come tale locuzione fosse di sicura derivazione arcaica: difatti nel IV secolo a.C. con ὄπλα παρεχομένοις potevano indicarsi pure i nullatenenti – purchè avessero un reddito minimo – mentre nel passo essi vengono, non solo a coincidere con i cittadini, ma anche con i titolari del diritto elettorale passivo, che di certo – specie per quell'epoca – non potrebbe essere slagato dallo status di proprietario fondiario: cfr. M.R. CATAUDELLA, *Atene fra VII e VI secolo. Aspetti economici e sociali dell'Attica arcaica*, Catania, 1966, pp. 196 ss.

⁷¹⁴ Cfr. Parte III, Capitolo 4, § 1.

⁷¹⁵ R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 20. Anacronismo che è peraltro singolare, in quanto per Aristotele (*Politica*, 1317b) l'organo più democratico era proprio il consiglio di quelle comunità ove l'assemblea popolare non poteva riunirsi spesso (cfr. C. MEIER, *La nascita*

Il tentativo di instaurare una tirannide da parte di Cilone, nel suddetto contesto, costituirà “un riallineamento provvisorio della storia dell’Attica alla storia greca”⁷¹⁶, ma proprio ad Atene la *stasis* tra la fazione aristocratica, il cui interesse era proteso a una conservazione dei privilegi politici ed economici, e la fazione che faceva demagogicamente leva sullo scontento popolare – in particolare dei contadini – non si risolse infine attraverso l’instaurazione del potere assoluto di un *mónarchos* o di un *týrannos* che sciogliesse le tensioni interne e le diverse questioni (sia quelle comuni della pace e dell’ordine sociale, sia quelle settoriali ed egoistiche, delle singole fazioni)⁷¹⁷.

Gli Ateniesi, benché naturalmente attratti dalla soluzione tirannica, sceglieranno Solone: scelta che, invero, possiamo ritenere a buon diritto, risultò celare una visione “certamente unilaterale e parziale dell’elezione all’arcontato e del discorso sull’eunomia”⁷¹⁸, nel senso che la fazione popolare fu sicuramente portata a valorizzare gli aspetti del “discorso politico” soloniano connessi con la questione delle terre e – probabilmente solo di riflesso, e sulla spinta degli esponenti economicamente più influenti di questa fazione – con le istanze partecipative al governo cittadino, mentre la fazione aristocratica fu probabilmente indotta ad affidarsi al legislatore da una lettura fortemente conservatrice dalla *mesótes* soloniana⁷¹⁹.

Divenuto arconte, “la mossa” di Solone “consiste da un lato nell’opporli a ciascun partito, dall’altro nel difenderli tutti e due sollecitandoli alla riappacificazione: «egli combatte e contesta entrambi a favore (*hypér*) di entrambi, e dopo ciò esorta a far cessare in comune (*koiné*) la rivalità esistente»⁷²⁰.

della categoria del politico, cit., p. 128), il che sembrerebbe aggiungere ragioni ideologiche alle già cogenti ragioni storiche che militano per un’attribuzione della Bulè a Solone.

⁷¹⁶ G. CAMASSA, *Atene. La costruzione della democrazia*, cit., p. 21.

⁷¹⁷ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 109. Di recente ha osservato A. COZZO, «*Nel mezzo*», cit., p. 326: “chi veniva richiesto per occuparsi della soluzione dei conflitti sociali finiva col concentrare nelle sue mani un potere notevole. Infatti, un modo per raggiungere una posizione politica egemone consisteva proprio nel fare in modo di avere assegnato quel compito senza richiederlo esplicitamente”, cosa che, evidentemente, non fece Solone.

⁷¹⁸ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 109; cfr. di recente G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., p. 8.

⁷¹⁹ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 109.

⁷²⁰ Così A. COZZO, «*Nel mezzo*», cit., p. 332.

Alla fine entrambe le parti resteranno parimenti deluse dalla politica dell'arconte e, di conseguenza, l'approdo a una soluzione tirannica costituirà una eventualità non più evitabile.

Capitolo 3- Forme di organizzazione del potere.

A conclusione di questa seconda parte è necessario “tirare le somme” di un discorso che ci ha visto analizzare – seppur necessariamente in modo parziale – i complessi processi attraverso cui si sono progressivamente formati, nel Lazio e nella Grecia arcaici, centri urbani autonomi, stabili e dotati di spazi politici deputati all'esercizio della sovranità e dei culti cittadini.

Risulta evidente come esista una marcata distanza (se non una vera e propria antitesi) tra le originarie premesse storiche greche e quelle romane, rispetto alle rispettive politiche riformatrici del VI sec. a.C., che caratterizzarono con tratti invece tendenzialmente analoghi i due contesti politici.

In Grecia, a un periodo caratterizzato da un sistema fortemente centralistico e dirigistico, impersonato dal *wanax* miceneo, e ben simboleggiato dallo sviluppo dell'architettura palaziale, si sostituì – in base a un processo i cui tratti salienti restano ancora largamente oscuri – un sistema caratterizzato da un'aristocrazia che eroderà progressivamente il potere del sovrano (non più *wanax* ma *basileus*), il quale forse non raggiunse mai un livello di potere tale da imporsi in modo stabile ai capi dei diversi clan aristocratici.

A Roma assistiamo, almeno in apparenza, a un processo diametralmente opposto: un figura che accentra in sé funzioni civili, religiose e militari (il *rex*) prima si affianca e poi, progressivamente, cerca di sostituirsi (senza mai riuscirci completamente), a un sistema di potere aristocratico preesistente.

Vedremo come in entrambi i contesti, sebbene partendo da processi evolutivi dei rispettivi ordinamenti praticamente opposti, si avranno esiti largamente coincidenti: instabilità politica e sociale, e conseguente sbocco tirannico del potere centrale. Testimonianza questa – al di là dei riferimenti più o meno attuali alle conclusioni che, a partire dal XIX sec., furono tratte dalla linguistica comparativa – dell'esistenza di un'influenza culturale, politica e religiosa (basti pensare al mitistorico episodio della spedizione delfica ordinata da Tarquinio il Superbo)⁷²¹ che, proveniente dall'oriente ellenico, cambierà radicalmente anche il volto politico-costituzionale dell'occidente mediterraneo, e nello specifico di Roma.

La coincidenza che si verificherà nei primi anni del VI sec. a.C. a Roma e ad Atene, in virtù di politiche di riforma sociale e costituzionale sostanzialmente analoghe, rappresenta per diversi aspetti – fra cui, certamente non secondaria, la presenza di fonti documentali – un “polo luminoso” fortemente attrattivo per chi intenda analizzare la tematica delle origini. Ma costituirebbe certo un esame parziale quella che, concentrandosi solo sugli esiti, tralasci le premesse che – per quanto ancora avvolte nell'oscurità – mostrano similitudini e analogie altrettanto rilevanti.

È vero, le società pre-romane del Lazio – seppur probabilmente già culturalmente più elevate delle circoscrizioni civiltà proto-etrusche – non conobbero nulla di lontanamente paragonabile alla complessità dell'organizzazione micenea, e, seppur tangenzialmente sfiorate mediante contatti essenzialmente commerciali dalla cultura dei “grandi palazzi”, mostreranno livelli civili e culturali certamente più arretrati sino alle soglie dell'età arcaica.

Eppure, a seguito dell'inarrestabile declino della società palaziale, emergono anche nella più evoluta Grecia forme di potere, tendenzialmente coincidenti con quelle che in base a un processo praticamente inverso si affermarono nel Lazio. Da un lato troviamo un processo di progressiva disgregazione, dall'altro un tentativo di coagulazione attorno a un centro di potere. Questi due processi in un dato momento sembrano incontrarsi in un “punto mediano” di marcata analogia: le forme di potere monarchico precedenti all'emergere delle tirannidi del VI sec. a.C.⁷²².

⁷²¹ Si veda Livio, *Ab urbe condita*, 1, 56, 5; cfr. Parte III, Capitolo 3, § 1.

⁷²² Ove più che di analogia sarebbe opportuno parlare di influenze reciproche e costanti.

Le immagini caratterizzanti la prima monarchia romana – quella della fase latino-sabina – non risultano essere molto distanti dal quadro che, seppur nella difficoltà di leggere tra le righe dell'*epos* omerico, sembrò caratterizzare la Grecia post-micenea.

Una monarchia la cui precarietà e debolezza è già testimoniata dalla tendenziale ritrosia a ogni consolidamento dinastico⁷²³ del potere centrale. Così come sorprendentemente simili sono le analisi proposte in letteratura sui caratteri peculiari della monarchia arcaica ellenica, emergenti in particolare dalla drammatica vicenda di Telemaco e dei Proci, e ciò che può essere dedotto dalla misteriosa e arcana figura del *rex nemoriensis*, probabilmente emblema della regalità nel Lazio arcaico⁷²⁴.

Così, opportunamente la Cantarella⁷²⁵ ha posto in risalto la distanza che corre tra il regno di Ulisse e quello, per esempio, di Nestore o di Priamo.

Questi ultimi, pur molto anziani, regnano rispettivamente a Pilo e a Troia, e la loro veneranda età, più che un impedimento, risulta uno scrigno di rispettabile saggezza.

A Itaca invece Ulisse regnava, nonostante Laerte fosse ancora in vita, ma oramai palesemente inadeguato a rivestire funzioni di comando⁷²⁶. Cadute le certezze dell'epoca micenea, fu la mera forza a legittimare il potere, e la sua persistenza a garantirne la continuità. Nessuna sovrastruttura etica, religiosa o meramente simbolica avrebbe potuto colmare l'assenza della forza necessaria a fondare il comando della comunità cittadina (tendenzialmente

⁷²³ “Se di fatto come spesso avviene i figli dei re defunti succedono ai padri, questo accade solo perché, di regola, la famiglia del re è la più forte. Anche al momento della successione, il fondamento del potere sta in una forza che, quanto più è indiscussa, tanto meno ha bisogno di manifestarsi con le armi: e che resta, in questo caso, il fondamento sottinteso della legittimità”: così E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 93-94.

⁷²⁴ Ma si vedano le importanti pagine di S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 39 ss., sulla regalità del Lazio arcaico in confronto a quella sicula.

⁷²⁵ *Itaca*, cit., pp. 92 ss.

⁷²⁶ A stento riesce a sovrintendere ai lavori sul suo terreno quando il “cuore glielo permette”: si veda *Odissea*, 1, 189-193; cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 92.

coincidente con l'esercito cittadino)⁷²⁷, così che l'alternarsi delle umane vicende, ne determinava inevitabilmente la "precarietà"⁷²⁸.

Ulisse regnava, ma lo fece finchè presidiò Itaca. Quando seguì Agamennone nella spedizione troiana, ad Itaca si creò un vero e proprio vuoto di potere. Telemaco, sebbene figlio del re, non risulta essere provvisto di alcuna legittimazione dinastica alla successione⁷²⁹. Anzi dai versi dell'*Odissea* apprendiamo che "Nessuna, / Dacchè Ulisse levò nel mar le vele, / Qui si tenne assemblea"⁷³⁰.

Mentre quando questa viene finalmente convocata dal figlio di Ulisse, al fine di trovare un sostegno contro i soprusi dei Proci, lo stesso Telemaco dichiara: "Non di gente, che a noi si avvicina armata, / Nè d'altro, da cui dipenda il ben comune, / Io vegno a parlarvi"⁷³¹: il che risulta quanto meno singolare.

Se ci trovassimo infatti in un contesto dinastico, nulla potrebbe e dovrebbe meritare l'attributo della "pubblicità" più dell'usurpazione subita dal legittimo successore al trono⁷³². Ma evidentemente non era quello il contesto istituzionale itacense.

Del resto, è emblematico in questo senso il fallimento di Telemaco, che, convocata l'assemblea, non otterrà alcun aiuto dai suoi concittadini (lungi evidentemente dal pensarsi in alcun rapporto di sudditanza con il figlio di Ulisse). Essi rifiutano di aiutarlo a liberare l'isola dai Proci e gli negano perfino la nave con cui sarebbe partito per reperire informazioni sul padre⁷³³.

Ma è lo stesso Telemaco che, provocato da Antinoo, risponde rassegnato che molti sono invero i pretendenti al trono di Itaca, sia giovani che vecchi (ed emblematicamente utilizza per loro il titolo di *basilêes*)⁷³⁴, e che –

⁷²⁷ Come ha rilevato M. FINLEY, *Il mondo di Odisseo*, cit., pp. 88-89, il verbo "regolare" ('*basileuein*') è sovente accompagnato dal termine significante "con la forza" ('*iphi*'): si veda Iliade, 6, 478; cfr. da ultimo E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 94.

⁷²⁸ M. FINLEY, *Il mondo di Odisseo*, cit., pp. 92 ss.

⁷²⁹ A tal proposito risultano condivisibili i rilievi di E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 87 ss.

⁷³⁰ Si veda *Odissea*, 2, 37-38-39: 'ὥς φάτο, χαῖρε δὲ φήμη Ὀδυσσεύος φίλος υἱός, / οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν ἦστο, μενοίνησεν δ' ἀγορεύειν, / στή δὲ μέση ἀγορή'.

⁷³¹ Si veda *Odissea*, 2, 55 ss.

⁷³² Cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 89.

⁷³³ Si veda *Odissea*, 2, 243-252 e 285-288; cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 89.

⁷³⁴ Cfr. capitolo 2, paragrafo 2a.

se anche Ulisse fosse morto – una volta salito al trono il nuovo re, non avrebbe potuto comunque togliergli la signoria su schiavi e casa⁷³⁵.

In un contesto ove solo la forza legittima il comando e il pubblico potere, assistiamo a un regresso verso una dimensione privata delle pretese del giovane Telemaco: egli, consapevole della propria debolezza, non sembra curarsi tanto dell'eventualità di divenire il *basileus* di Itaca quanto si cura invece di mantenere la *basileia* del proprio *oikos*⁷³⁶.

Anche a Roma assistiamo a un contesto civico che presenta notevoli similitudini con l'arcaismo greco. Come abbiamo avuto modo di vedere, è molto probabile che una struttura politica unitaria a Roma non sia nata dal nulla, ma si sia sviluppata inglobando e, molto lentamente, plasmando strutture di potere preesistenti.

Si è visto come i colli erano già abitati nell'età del bronzo, e le popolazioni furono presto indotte dalle necessità economiche e dalla comunanza dei culti a organizzarsi in stanziamenti di villaggi.

In questi vivevano le *familiae*, che si caratterizzavano per una assoluta preponderanza del *pater*, ossia l'ascendente più anziano, unico titolare dei rapporti giuridici ed economici facenti capo alla *familia* stessa.

Le *familiae* non erano però nuclei isolati ma vivevano in stretti legami reciproci, in organismi più grandi che le inglobavano: le *gentes*. Queste ultime probabilmente rappresentavano i veri centri di potere dei vecchi villaggi, prima del sorgere dello spazio cittadino. Abbiamo visto poi come i *patres* fossero soliti riunirsi per le comuni celebrazioni religiose e per le decisioni di comune interesse nelle *curiae*.

Quando, in occasione di campagne militari o di particolari frangenti, come ad esempio le migrazioni, si decise di affidarsi a un *ductor*, i *patres* più anziani e autorevoli mantennero una particolare autorità, riconosciuta anche dallo stesso condottiero, in quanto essi agivano con una potestà originaria esercitata nell'ambito dei diversi villaggi.

Tale potestà era sicuramente accompagnata dall'*auspicium* che essi possedevano come capi dei rispettivi gruppi⁷³⁷. Ruolo parimenti importante avevano i sacerdoti. I loro compiti si erano nel tempo specializzati, dando luogo a una settorializzazione in collegi, ciascuno con proprie

⁷³⁵ Odissea, 1, 507 ss.; cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., p. 89.

⁷³⁶ Cfr. capitolo 2, paragrafo 2a.

⁷³⁷ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 547.

specifiche competenze. Anche questi erano autorevolissimi centri di potere in una società arcaica; le loro ritualità e le loro pronunce infatti (in particolare nel caso dei pontefici) contribuirono alla determinazione e fissazione dei *mores maiorum*, un sistema direttivo assolutamente pervasivo, costituito da quei comportamenti doverosi, soprattutto nei confronti della sfera del divino, il cui rispetto garantiva la *pax deorum* e la pacifica e serena perpetuazione della comunità.

A Roma, i primi re dovettero verosimilmente fare i conti con strutture di potere già radicate, che mai furono completamente soppiantate o escluse. Le prime curie, per esempio, erano primordiali assemblee dei *patres gentilizi*, che quando mancava il *rex* venivano convocate dal Pontefice Massimo (e tale prassi si mantenne anche successivamente).

Tali assemblee prendevano il nome di *comitia calata*, dal *Kalator*, l'araldo che chiamava il popolo nei *comitia* più antichi⁷³⁸. Essi continueranno a funzionare durante tutta la monarchia, anche dopo l'istituzione delle nuove trenta *curiae* quali distretti di leva, per l'*inauguratio* del *rex*, dei *Flamines maiores* e delle *centuriae* dei *celeres*, la prima cavalleria, arruolata per tribù⁷³⁹.

I collegi sacerdotali, inoltre, continuarono in larga parte ad utilizzare la cooptazione come metodo di arruolamento di nuovi membri.

Le *gentes*, come abbiamo avuto modo di vedere⁷⁴⁰, già prima della monarchia, possedevano centri fortificati, che spesso sopravvissero in epoca protostorica, come la *turris Mamilia*, cui è collegato il rito dell'*October equus* o le case fortificate dei *Valerii* sulla Velia o ancora i *loca munita* dei *Coeli*⁷⁴¹, citati da Varrone⁷⁴².

In definitiva, i primi monarchi dovettero operare all'interno di una trama di poteri e competenze notevolmente complessa e radicata. Per questo non appare più condivisibile il punto di vista che fu espresso dal Coli⁷⁴³, e in questa sede risulta utile porne in risalto i limiti, anche al fine di meglio afferrare le sostanziali caratteristiche dell'arcaismo romano e le asserite analogie con le società politiche arcaiche elleniche.

⁷³⁸ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., pp. 198 ss.

⁷³⁹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 546.

⁷⁴⁰ Cfr. nota 530.

⁷⁴¹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 184-185.

⁷⁴² Varrone, *De lingua Latina*, 5, 8: '*Hinc post Caelis obitum, quod nimis munita loca tenerent neque sine suspitione essent, deducti dicuntur in planum*'.

⁷⁴³ U. COLI, *Regnum*, cit., pp. 1 ss.

Il Coli contrappose i concetti di *populus* e di *civitas* a quello di *regnum*, considerandoli antitetici: considerazione che, se in astratto risulterebbe pur condivisibile, una volta applicata meccanicamente al contesto arcaico romano (ma – come si è visto – discorso analogo potremmo fare per la Grecia) pone non pochi problemi.

La *civitas* giustamente presuppone che il *populus* non sia solo oggetto ma anche soggetto di governo. Ma possiamo essere così sicuri che sotto il governo dei re di Roma ci fossero solo sudditi, passivamente governati da un *dominus*, che avesse *omnis potestas*⁷⁴⁴, in quanto *potentissimus*⁷⁴⁵?

In realtà la situazione ritengo si presentasse in termini più complessi. Il Coli, analizzando a supporto della sua tesi la terminologia utilizzata dalle fonti (tarde) in relazione alla qualificazione dei *regna*, osserva come questi venissero spesso contrapposti ai *liberi populi* o *civitates*⁷⁴⁶, senonchè proprio i dati a cui fa riferimento per supportare la sua tesi sembrano mostrare una pronunciata tendenza propagandistica⁷⁴⁷.

Molto problematica, se non fuorviante, è poi la concezione del *populus* come persona giuridica⁷⁴⁸. Del resto – come rilevato dallo Stolfi –

⁷⁴⁴ Si veda Pomponio (*liber singularis enchiridii*) D. 1, 2, 2, 14.

⁷⁴⁵ Si veda Festo, *De verborum significatione*, s.v. *ordo acerdotum aestimatur deorum*.

⁷⁴⁶ Coticchè – viene rilevato – i sudditi delle monarchie, quelle poche volte che vengono menzionati, lo sono col nome geografico di provenienza (ad esempio: *Macedones*, *Illyrii*, *Numidae*). Viene poi analizzato dall'autore il diverso regime dei *foedera*, stipulati con popoli liberi o con le monarchie. Scrive il Coli: “il trattato di uno Stato-città è virtualmente eterno, quello con uno stato monarchico cessa con la morte del re che lo ha concluso”. La motivazione giuridica risiederebbe in ciò: mentre nel primo caso, contraente è il *populus*, persona giuridica non soggetta a morire, nel secondo contraente è il *rex*, e il vincolo durerebbe limitatamente alla sua stessa vita: cfr. U. COLI, *Regnum*, cit., p. 18.

⁷⁴⁷ È infatti evidente che, nel periodo in cui Roma si stava affermando come potenza egemone nel Mediterraneo – impegnata prima nel conflitto decisivo contro Cartagine, e poi in una politica espansionistica verso il Mediterraneo orientale – gli eruditi romani avvertissero l'esigenza, nell'ambito di una “ricostruzione organica del passato” dell'*Urbs*, di presentare Roma agli altri popoli in una luce migliore, replicando quindi alle molteplici e sempre più aspre accuse mosse nei confronti della sua politica imperialista. “Questa funzione diplomatico-propagandistica dell'opera storiografica spiega [...] anche l'uso della lingua greca da parte degli storici romani (si pensi a Cincio Alimento, Fabio Pittore, Cassio Dione), negli stessi anni in cui Nevio ed Ennio cantavano la storia di Roma in versi latini, rivolgendosi evidentemente a un ben diverso pubblico, cioè alla comunità dei loro cittadini”: in questi termini cfr. B. GENTILI - G. CERRI, *Le teorie del discorso storico*, cit., p. 52. Cfr. su questi argomenti, parte I, capitolo 2.

⁷⁴⁸ Infatti, sebbene il *populus*, almeno in epoca repubblicana, costituisse “il centro d'imputazione massimo del corrispondente ordinamento generale che in esso si puntualizza e

anche in quei casi in cui più esplicito appare il riferimento delle fonti⁷⁴⁹ ad un concetto di persona “riferito ad entità diverse dagli esseri umani”⁷⁵⁰, tale opzione terminologica nella prospettiva del mondo antico non implica un preciso collegamento con alcuna soggettività giuridica⁷⁵¹.

Lo dimostra limpidamente il fatto che con il termine “persona” venissero indicati anche gli schiavi⁷⁵². Pertanto risulta condivisibile l’opinione secondo cui l’impiego “incerto e saltuario”⁷⁵³ del termine ‘*persona*’ nelle fonti sia imputabile “non solo ad un difetto di astrazione (come abbiamo visto, nell’analisi dell’Orestano), o a una riluttanza a duplicare *sub specie iuris* gli elementi naturali [...] piuttosto, si spiega in quanto quell’opzione lessicale, non avrebbe affatto risolto il problema della titolarità di diritti in capo a enti pluripersonali o a base patrimoniale”⁷⁵⁴.

Posta questa precisazione semantica, è necessario sottolineare come l’errore qui si trasferisca facilmente dal piano giuridico a quello storico: infatti uno dei principali problemi che presenta la qualificazione di contesti

con esso si identifica” (così R. ORESTANO, *Il problema delle «persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 213), ciò non toglie che – nonostante questo protagonismo nella storia costituzionale di Roma – “la stessa struttura dell’ordinamento repubblicano, in cui l’esercizio del potere faceva capo al senato, alle magistrature e alle assemblee popolari, rendeva difficile per gli antichi medesimi stabilire a chi appartenesse il potere e come potesse esser definita la *res Romana*”(op. cit., p. 207). Certamente il dato più importante, sottolineato dall’Orestano, consiste nel fatto che in effetti i romani non sembra si siano posti, riguardo al concetto di ‘*populus*’, alcuna preoccupazione teorica; il che li porta a riferire molte relazioni genericamente al concetto di *publicus*, senza indicare a chi concretamente fossero imputate: cfr. *Ibidem*, p. 214. Anche quando, il più delle volte a dire il vero, il loro schema di riferimento fosse costituito dal *populus Romanus*, esso era “inteso come una realtà concreta e vivente, che non aveva ai loro occhi necessità di ulteriori specificazioni”(p. 214). Osserva poi l’Orestano che, considerando ciò che scrivono i filosofi o gli storici, in cui pure si trova un tentativo di spiegazione del termine – basti pensare a Cicerone, che parla del *populus* come di una *societas civium* (si veda Cicerone, *De re publica*, 1, 32), o di una *iuris societas*, o ancora di *homine iure sociati* (si veda Cicerone, *De re publica*, 1, 32) e a Livio che lo qualifica come *corpus* (si veda Livio, *Ab urbe condita* 1, 8, 1) – si deve comunque rilevare un’assenza di astrazione nel concetto di ‘*populus*’.

⁷⁴⁹ Si vedano in particolare: Cicerone, *De officiis*, 1, 34, 124, (in cui è scritto: ‘*Est igitur proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis ...*’); Frontino, *De controversiis agrorum*, 2, che fa riferimento al concetto di *persona coloniae*: cfr. E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, pp. 153-154.

⁷⁵⁰ E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 153.

⁷⁵¹ E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., pp. 152 ss.

⁷⁵² E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., pp. 139 ss.

⁷⁵³ E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 157.

⁷⁵⁴ E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 157.

storici con terminologia giuridica attualizzante, è quello di imporre allo storico un bivio.

Per cui se non di cittadini si tratta, allora necessariamente essi sono, o meglio dovrebbero essere, sudditi. Soluzione alquanto discutibile sotto almeno due punti di vista: il primo è che tale alternativa è solo moderna e di per sé non in grado di dire l'ultima parola sul livello di apertura di un certo ordinamento alla partecipazione popolare⁷⁵⁵.

Tale contrapposizione (cittadini-sudditi) applicata all'antica Roma, è poi opinabile anche alla luce di un'ulteriore considerazione: nonostante un processo di secolare e progressivo accentramento del potere nelle mani di un singolo (che, a partire dalla dittatura cesariana – ma forse già da quella sillana – raggiungerà il suo apice nel Dominato)⁷⁵⁶, il *populus* sarà sempre costituito, almeno formalmente, dall'insieme dei *cives*⁷⁵⁷ anche sotto l'impero.

Se l'indistinzione è, dunque, ciò che caratterizza i primordi della civiltà umana, applicare schematismi così netti potrebbe significare “fare una violenza alla storia”, e allora non sarebbero più gli avvenimenti e i processi a determinare il giudizio storico, ma, viceversa, la qualificazione dello storico, spesso attualizzante, a plasmare gli avvenimenti e le fonti, nel tentativo di far coincidere giudizio postumo e presunta realtà antica.

Probabilmente è vero che i primi romani non furono ancora dei *cives*, come lo saranno i romani in età repubblicana, ma chi si spingerebbe tanto oltre dal considerare i *patres* gentilizi dei semplici sudditi (soggetti all'unico potere del *rex*)? O a considerare tali i membri del collegio pontificale? O di quello degli auguri? Certo il *rex* dovette rivestire una posizione preminente anche riguardo agli altri collegi religiosi, ma ciò non

⁷⁵⁵ Del resto, non credo che nessuno sosterebbe, argomentando dall'essere i britannici “sudditi”, che la Gran Bretagna sia oggi un regime in cui il potere è accentrato nelle mani del monarca.

⁷⁵⁶ In cui evidentemente assistiamo a un “processo di dissoluzione del *populus*, che inteso come realtà d'insieme concreta e operante, cessa di esistere. Pur continuando ad esistere, i *cives* saranno in una posizione del tutto diversa rispetto all'ordinamento, che viene a riassumersi ed esprimersi nella persona dell'imperatore e il suo potere ricondotto ad un fondamento teocratico”. Cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle «persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 270.

⁷⁵⁷ Ancora in una costituzione del III sec. d.C. di Valeriano e Gallieno, si incontra l'ambigua dizione ‘*cives nostri*’: cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle «persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 272.

esclude che esso rimanesse in una posizione quasi “precaria” rispetto al mondo complesso che lo circondava.

Un primo dato: la tradizione tramanda solo sette re nell’arco di circa duecentoquaranta anni. Troppo pochi per non pensare che altri, probabilmente, siano stati cancellati dalle liste ufficiali (anche nella storia dell’Attica arcaica c’è chi ha rilevato l’esiguità dell’elenco dei *basilêes*)⁷⁵⁸. Questo rilievo sembra indicare già un controllo – presumibilmente nelle mani dei collegi sacerdotali aristocratici – sui mezzi di trasmissione della memoria collettiva, estraneo ai poteri del *rex*, e tanto incisivo da poter eventualmente condannare il medesimo a un oblio totale.

Quegli individui che, nella meccanicistica dicotomia sudditi / sovrano, rappresenterebbero dei meri oggetti di statuizioni autoritative, sarebbero in realtà in grado di eliminare il loro “signore” dalla storia.

Abbiamo visto – leggendo tra le righe dell’epica omerica – come nella Grecia arcaica l’emersione di gruppi gentilizi aristocratici rappresentò un saldo argine contro le naturali tendenze dinastiche, insite in ogni forma di potere monarchico.

Anche a Roma, l’equilibrio dei poteri fra il *rex* e l’arcipelago delle *gentes* aristocratiche, ottenuto mediante gli istituti dell’*interregnum* e dell’*auctoritas patrum*, impedì da un lato lo stabilirsi di dinastie regali, dall’altro permise di garantire un costante controllo sull’operato del *rex*.

Si è più volte fatto riferimento alla condivisibile opinione del D’Ippolito, il quale ha visto nell’*interregnum* “l’espressione di momenti federativi”⁷⁵⁹, che, pur in forme affatto diverse e già nell’ambito di un potere monarchico consolidato, potrebbero aver caratterizzato anche quel mondo frastagliato di cui parla Tucidide in relazione all’Attica arcaica⁷⁶⁰.

L’*interregnum*, della cui risalenza all’epoca monarchica non si dubita più⁷⁶¹, funzionalmente costituiva un meccanismo di “circularità del potere”, che si attivava nel momento di assenza – per morte – del *rex*, e che

⁷⁵⁸ Cfr. capitolo 2, § 2.

⁷⁵⁹ F. D’IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 38.

⁷⁶⁰ Cfr. capitolo 2, paragrafo 2b.

⁷⁶¹ Rimando alle (ritengo ancora condivisibili) considerazioni di P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 549-550.

prevedeva una turnazione al vertice cittadino tra i *patres* membri delle decurie in cui era organizzato il vecchio “senato monarchico”⁷⁶².

Tale circolarità, è stato opportunamente fatto notare, sembra prevedesse un termine minimo di cinque giorni, ma non uno massimo, il che significa che questo meccanismo sarebbe stato potenzialmente funzionale “anche a lunghe attese” nella ricerca di una scelta che potesse imporsi con il più largo consenso possibile⁷⁶³.

Come nell’Itaca “occupata dai Proci” è difficile pensare che nell’arcaica Roma tale scelta fosse inizialmente operata sulla base di parametri diversi dalla mera forza creatrice di consenso. Il monarca romano, da intendersi come l’evoluzione del primitivo *ductor*, seppur certamente acquisì maggiore stabilità con l’*inauguratio* divina, che ne rafforzò l’istituzione mediante il suggello sacrale, restava cionondimeno costantemente sottoposto al severo giudizio delle istituzioni aristocratiche che ne valutavano la persistente idoneità a porsi al vertice del governo (e dell’esercito) cittadino: la monarchia romana, come quella ellenica, non fu quindi nè dinastica né teocratica.

A rendere incontestabile l’analogia tra la Grecia e il Lazio arcaici, in relazione al rifiuto del criterio dinastico, soccorre un’ulteriore considerazione: come nell’Itaca orfana di Ulisse, una parte dei pretendenti occupanti “la reggia” sembra provenga da diverse città⁷⁶⁴ o come dimostrano le eroiche fatiche che portarono il mitico Teseo da Trezene a insediarsi e a governare l’Attica⁷⁶⁵, anche a Roma le fonti trasmettono l’immagine di una città sorprendentemente (anche agli occhi degli stessi greci antichi, che invece lamentavano l’ottusa chiusura delle *poleis* di epoca storica) aperta.

Latini, Sabini, Etruschi, appaiono come una minaccia continua alla pace di Roma e ciononostante l’*urbs* sembra escludere – almeno agli albori della sua storia – qualsiasi preclusione etnica in riferimento al vertice politico e sacrale della città: dei sette re ricordati dalle fonti, solo Tullio Ostilio sembra essere stato un romano⁷⁶⁶: un dato certamente sensazionale.

⁷⁶² Cfr. F. D’IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 37.

⁷⁶³ F. D’IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 37.

⁷⁶⁴ E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 89 ss.

⁷⁶⁵ Si veda Diodoro Siculo, *Bibliotheca historica*, 4, 59 ss.

⁷⁶⁶ Non tengo conto di Romolo, che si considera il primo romano: Roma da lui prese il nome, ma cionondimeno egli era già stato un cittadino di Alba; per cui si ha quello che possiamo

Il tempestoso panorama civile che caratterizzò l'arcaismo mediterraneo, scosso costantemente da movimenti di popoli e da un generale quadro di forte instabilità, potrebbe aver determinato una fase di tendenziale anarchia nei criteri di successione alla guida dei mutevoli consorzi civili: il che, sostanzialmente, ci riporta ad affermare l'esistenza di una "legge del più forte" come unica vera regolatrice dei rapporti di potere esistenti nelle nascenti comunità cittadine.

A Roma vi sarebbe un'importante testimonianza di questo tempo primordiale di tendenziale anomia nella successione al comando politico, militare e religioso: un'arcaica figura abitava il bosco del lago di Nemi, un re-sacerdote dai tratti arcani e misteriosi, la cui origine si era persa in un oblio profondo, che i romani tentarono di colmare con successive costruzioni mitiche.

Egli era il *Rex Nemoriensis*, sacerdote particolarissimo, dedito al culto di Diana Aricia nel sacro bosco di Nemi⁷⁶⁷; anzi era considerato un vero e proprio sposo della dea vivente sotto le spoglie di albero sacro intangibile (se non dai pretendenti al sacerdozio)⁷⁶⁸.

Il macabro rituale consisteva nel legare la durata del sacro ufficio alla mera capacità di resistenza dello stesso sacerdote rispetto agli attacchi che altri pretendenti gli avrebbero rivolto per soppiantarlo: si trattava di una perenne prova di sopravvivenza.

"Anno per anno, d'estate o d'inverno, col tempo buono o con la bufera, egli doveva proseguire la sua solitaria vigilia, e se cedeva ad un tormentato sonno lo faceva a rischio della sua vita. Una diminuita vigilanza, la più piccola diminuzione nella forza delle sue membra o nella destrezza della sua guardia, lo metteva nel più grave pericolo; l'imbiancarsi dei suoi capelli poteva segnare la sua condanna a morte"⁷⁶⁹.

definire il "paradosso del fondatore". O si immagina un fondatore apolide e senza storia e passato (cosa impensabile, specie per l'uomo arcaico) o si accetta che il primo cittadino sia insieme, inevitabilmente, uno straniero.

⁷⁶⁷ Per un approfondimento della figura del *Rex Nemoriensis*, e delle relazioni tra prime forme di regalità e aspetti magico sacrali, cfr. il classico libro di J.G. FRAZER, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*, I, trad. it., Torino, 1973, pp. 1-47 e 233-250.

⁷⁶⁸ Personificazione di Ippolito, l'uomo che fu profondamente amato da Artemide (Diana), e che Artemide salvò dalla collera di Afrodite, che era stata da lui rifiutata.

⁷⁶⁹ J.G. FRAZER, *Il ramo d'oro*, cit., p. 8.

Questa bieca procedura parrebbe essere lo specchio di una mentalità tipica dei popoli italici⁷⁷⁰, e dei latini in particolare, visto che il culto di Diana fu soprattutto il culto federale dei popoli latini. Una procedura che sembra tenesse conto più del “merito” del condottiero di una comunità, che di altri attributi come la stirpe o il censo. Colui che fosse stato in grado di prendere il potere, avrebbe governato, e lo avrebbe fatto fino a quando un soggetto più forte, astuto e capace, non fosse a sua volta riuscito a scalzarlo e a prenderne il posto.

Ma le singolarità non finiscono qui: un aspetto ancora più peculiare risiede nel fatto che avrebbe dovuto essere uno schiavo a compiere, o perlomeno a tentare di compiere, il truce rito di successione, avendo prima l'accortezza di staccare un ramo dall'albero sacro a Diana⁷⁷¹. Il che ci riporta alla leggendaria vicenda di Servio Tullio, su cui pure torneremo, e che lo vuole figlio di una schiava di Cornicolo e “conquistatore” del regno dopo la morte di Tarquinio Prisco, grazie alle sue spiccate qualità morali e militari.

Ci allineeremo dunque – nella disputa sulla precedenza o posteriorità del santuario di Diana sull'Aventino rispetto a quello aricino – alla tesi del Momigliano, il quale, con convincenti argomenti, ha supposto che il santuario di Aricia fosse in realtà una derivazione di quello aventiniense⁷⁷².

Come più di recente sottolineato dal d'Ippolito, la suddetta tesi implica che, accettando la tradizione che considera Servio Tullio il fondatore del tempio e del culto di Diana sull'Aventino⁷⁷³ (tempio federale⁷⁷⁴ nel quale

⁷⁷⁰ Per esempio il popolo degli Umbri, ancora in epoca storica, era solito risolvere le controversie tra i membri della comunità mediante un duello tra le parti in controversia. Chi avesse vinto, uccidendo l'avversario, sarebbe stato considerato vincitore dalla “causa”: cfr. J.G. FRAZER, *Il ramo d'oro*, cit., p. 250.

⁷⁷¹ Simboli, lo schiavo della fuga di Oreste – che dopo aver ucciso Toante, re del Chersoneso Taurico, fuggì con la sorella Ifigenia in Italia, portandosi un simulacro della Diana Taurica nascosto dentro un fascio di sterpi – e il ramo di quel ramo d'oro che Enea colse su indicazione della Sibilla prima di accingersi a compiere, temerario, il viaggio nell'oltretomba: J. G. FRAZER, *Il ramo d'oro*, cit., p. 10.

⁷⁷² A. MOMIGLIANO, *Sul «dies natalis» del santuario federale di Diana sull'Aventino*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 117 ss.

⁷⁷³ Cfr. lo scrupoloso esame di fonti e dottrina in R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., pp. 291 ss.

⁷⁷⁴ Si vedano Varrone, *De lingua Latina*, 5, 43; Livio, *Ab urbe condita*, 1, 45, 2; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 25, 3 ss.; Aurelio Vittore, *De viris illustribus*, 7, 9.

sarebbero stati fra l'altro conservati il *foedus Latinum*⁷⁷⁵ e la *Lex Icilia de Aventino publicando*⁷⁷⁶ l'origine del *rex Nemoriensis* sarebbe da considerarsi romana.

In definitiva, “la lega latina, della quale Roma faceva parte a pieno titolo, testimoniava con questo rituale il simbolo più antico della presa del potere regio”⁷⁷⁷.

Risulta particolarmente arduo – oltre che metodologicamente inopportuno – cercare di porre ordine attraverso schematiche ricostruzioni postume a un contesto, come quello dell'arcaismo greco e romano, in cui l'unico criterio valido sembra essere, come più volte suggerito, quello risultante dai rapporti di forza tra i clan, in cui non mancarono gruppi mercenari al soldo del miglior offerente⁷⁷⁸, e in cui un'estrema mobilità sociale renderà possibile, per fare un solo esempio eclatante, che un giovane profugo corinzio (Prisco Tarquinio) proveniente da Tarquinia, potesse divenire re a Roma⁷⁷⁹.

In particolare, per quanto riguarda il contesto “latino”, segnaliamo come risultino inevitabilmente parziali e tendenzialmente viziati da artificio i diversi tentativi che dal Frazer⁷⁸⁰ al Bachofen⁷⁸¹, ma più recentemente anche

⁷⁷⁵ Si veda Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 26, 5, ove l'Alicarnate riferisce che che Servio Tullio fece incidere le leggi che avrebbero regolato i rapporti tra le città della lega – compresi la regolamentazione del mercato e delle feste comuni – in una stele di bronzo, ancora presente ai suoi tempi e che avrebbe presentato “greche lettere” (‘αὕτη διέμεινεν ἡ στήλη μέχρι τῆς ἐμῆς ἡλικίας ἐν τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ κειμένη γραμμάτων ἔχουσα χαρακτῆρας Ἑλληνικῶν, οἷς τὸ παλαιὸν ἡ Ἑλλάς ἐχρῆτο’).

⁷⁷⁶ Si veda Livio, *Ab urbe condita*, 3, 31, 1; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 10, 32; Varrone, *De lingua Latina*, 5, 7, 43.

⁷⁷⁷ F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 50.

⁷⁷⁸ Probabilmente già i micenei lo erano stati, al soldo delle monarchie orientali; cfr. capitolo 2, § 2.

⁷⁷⁹ Ne parleremmo in modo più approfondito nella successiva parte III.

⁷⁸⁰ Che ritenne di aver trovato una risposta nell'applicazione a Roma di tre regole congiunte di successione al trono – caratterizzanti anche altri popoli “primitivi” – ossia: l'esogamia, il matrimonio *beena* e la regalità femminile. In particolare l'unione di questi tre criteri avrebbe comportato la necessità che il successore al trono fosse uno straniero, il quale avrebbe sposato la figlia del re solo dopo aver lasciato la casa e la patria di provenienza (matrimonio *Beena*), e dopo aver superato una prova di forza (Frazer propone la cerimonia del *Regifugium*, come possibile residuo di una tale competizione). Egli avrebbe in tal modo acquisito il nome della famiglia reale, trasmessogli dalla moglie sulla base del principio matriarcale di trasmissione del potere: cfr. J.G. FRAZER, *Il ramo d'oro*, cit., pp. 241 ss. Seppur suggestiva, tale ricostruzione confligge con la struttura familiare italiana, e romana in particolare. Perché una

dal Carandini⁷⁸² sono stati proposti in merito alla decifrazione di presunte regole di successione nella Roma monarchica.

In realtà risulta evidente che proprio le vetuste procedure e istituzioni connesse con la successione siano sorte a Roma nell'ambito di quell'evoluzione che determinò il passaggio da un primordiale egualitarismo aristocratico al progressivo accentrarsi del potere in una carica monocratica, vitalizia e, soprattutto, elettiva.

Presupponendo, sulla base delle argomentazioni svolte nel primo capitolo della presente parte, un preesistente ordinamento gentilizio che esprimesse – sulla spinta di diversi moventi, come le nuove esigenze connesse all'agricoltura o con la difesa degli insediamenti e dei terreni – soggetti federali più complessi, magari gravitanti attorno a un centro sacrale (come fu il Palatino), è probabile che i centri federati, almeno inizialmente, fossero reticenti a cedere “quote di sovranità” al nuovo soggetto in formazione.

Quando il d'Ippolito scrive che la *patrum auctoritas* “sembra [...] essere il residuo di un momento storico in cui il senato fu l'unica assemblea sovrana di gruppi federati”⁷⁸³ coglie probabilmente un dato di importante verosimiglianza. “Nel momento in cui l'*imperium* del re e poi dei consoli si fondò come potere duraturo e istituzionalizzato, venne meno la sovranità

società così fortemente patriarcale e patrilineare, avrebbe dovuto seguire un criterio opposto basato sul genere, proprio per scegliere il vertice del governo cittadino?

⁷⁸¹ Secondo cui tali pratiche di successione al potere avrebbero costituito residui di quello che il Bachofen considera “il punto di partenza del genere umano”, cioè il periodo caratterizzato dal “puro *ius* naturale dell'indifferenziato rapporto dei sessi”: J.-J. BACHOFEN, *Il matriarcato*, cit., p. 90; cfr. nota 416.

⁷⁸² Il quale, basandosi sul dato di fatto che spesso i nipoti salivano al trono, mentre mai succedevano i figli, trae da ciò una regola consuetudinaria di successione. Egli scrive: “a Roma nessun figlio di re poteva succedere al padre, ma un nipote sì e anche un figlio, purchè dopo un re di casata diversa. Così Romolo era succeduto a nonno Numitore, Anco Marcio era succeduto al nonno Numa, i figli di Anco tenteranno di succedere a Tarquinio Prisco senza riuscirci, e Tarquinio il Superbo succederà al nonno Tarquinio Prisco, dopo aver soppresso Servio Tullio”: così A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, Milano, 2010, p. 38. La prima obiezione naturalmente riguarda Romolo, che fu Re a Roma, mentre Numitore regnava ad Alba Longa: quindi manca il presupposto dell'identità del regno. Per il resto il discorso mi sembra contrasti fortemente con l'istituto dell'*interregnum*. Perché dilungarsi in una così laboriosa procedura, se vi fosse stata una norma di successione, di cui fra l'altro il Carandini omette di spiegare la *ratio*, visto che, nipoti o figli che siano, avrebbero pur sempre dato luogo a una dinastia?

⁷⁸³ F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 40.

alternata del senato attraverso gli *interreges* temporanei e all'organo rimasero, sotto forma di *auctoritas*, le vestigia dell'antico potere di comando”⁷⁸⁴.

Al di fuori di ogni postuma elaborazione di criteri di successione, a me pare evidente che la storia arcaica di Roma – e per certi aspetti delle coeve *poleis* greche – si giocò tutta sulle tensioni tra i gruppi aristocratici e i centri di potere monarchico. Ma, nella misura in cui proprio le monarchie (e successivamente le tirannidi)⁷⁸⁵ sembra fossero espressione della stessa società aristocratica, che in determinati momenti, alla luce di particolari contingenze, ritenne opportuno affidarsi alla guida del “migliore” (o presunto tale) al suo interno, allora la storia arcaica diviene una storia di tensioni e precari equilibri all'interno di una società aristocratica, combattuta tra forze centrifughe e forze centripete.

L'*auctoritas* senatoria, con il suo promanare dal consenso patrizio (e non dal singolo membro, che ne sarebbe sfornito) e la circolarità dell'*interregnum* – che in epoca storica, emblematicamente, sarà prerogativa dei soli *patres*⁷⁸⁶ e non di quella sorta di nobiltà artificiale costituita dai (*patres-*) *conscripti*⁷⁸⁷ – che si attuava alla morte del re, proprio nel momento in cui gli *auspicia ad patres redeunt*, ci consegnano l'immagine di un centro di potere aristocratico dal cui seno nacquero le forme di potere monocratiche (regie e tiranniche) e che, al contempo, elaborò degli strumenti “istituzionali”⁷⁸⁸ che gli permisero di esercitare un controllo sulla scelta del

⁷⁸⁴ F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., pp. 40-41.

⁷⁸⁵ Abbiamo già avuto modo di citare la felicissima interpretazione dello Jaeger, secondo cui l'evocazione del pericolo della tirannide, cioè del dominio di un solo membro (e quindi di una sola famiglia) aristocratica, in grado di far leva sull'exasperazione popolare (si vedano in particolare i versi dei *Tetrametri a Foco*, fr. 29 Gent.-Pr.), non poteva che rivolgersi agli aristocratici: cfr. *supra* nt. 339.

⁷⁸⁶ Ossia i membri che facevano parte di diritto del Senato in quanto discendenti di quel nucleo di famiglie che costituì la prima forma di unità cittadina.

⁷⁸⁷ Soggetti che vennero successivamente inseriti nella *nobilitas* senatoria dal *rex* o dai magistrati: si vedano Livio, *Ab urbe condita*, 1, 35, 6; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 68, a proposito dell'inclusione di cento nuovi senatori nell'assemblea patrizia da parte di Tarquinio Prisco.

⁷⁸⁸ Ovviamente le virgolette sono rese necessarie dal contesto arcaico, fatto di procedure e ritualità che, pur rispondenti anche a esigenze già prettamente politiche di mantenimento di un pacifico equilibrio tra diversi centri di potere, erano cionondimeno intessute di arcane pratiche magico-religiose.

rex, evitando il più possibile di abbandonarsi totalmente alle aspirazioni al governo basate sulla mera forza e sul consenso dei seguaci⁷⁸⁹.

Così, come rilevato dal d'Ippolito, l'analogia tra l'*interregnum* (che può essere esercitato a turno solo dai *patres*) e la *patrum auctoritas*, "la determinano come funzione autoconservante del Senato patrizio dell'età monarchica" che "per essere effettiva, per conservarsi come forza di controllo e di orientamento [...] richiede la temporaneità degli altri centri di comando"⁷⁹⁰: ancora una volta l'aristocrazia pone un'argine alle naturali tendenze dinastiche insite nella monarchia.

A differenza della *patrum auctoritas*, la prerogativa di trarre gli auspici – e quindi la possibilità di muoversi all'interno di una legittima sfera di sovranità, in cui i singoli atti siano posti in essere con l'assenso degli dei – non rimaneva in capo a un ente collettivo (il Senato)⁷⁹¹, ma era esercitabile solo individualmente dai *patres* che, nell'ambito dell'*interregnum*, a loro volta traevano questo potere dall'appartenenza all'assemblea.

Quando, per svariate ragioni e in risposta a molteplici problemi, si consoliderà una forma monarchica di potere, la formula *auspicia ad patres redeunt*, non significherà tanto un risorgere di una potestà di comando nel consesso patrizio, quanto una situazione in cui, venuto meno il titolare del comando (individuale), ritornerà ai *patres* la facoltà di individuare attraverso il personale esercizio della pratica auspicale – che a differenza dell'*auctoritas* spettava quindi singolarmente ai *patres* – un nuovo soggetto legittimato ad esercitare il comando supremo⁷⁹².

Certo è che per quanto queste complesse procedure – inestricabilmente intessute di pratiche magico-sacrali – fossero sorte per garantire un potere di controllo dell'aristocrazia sui suoi componenti più audaci (era pertanto, in definitiva, l'aristocrazia che controllava se stessa), dovette essere chiaro fin da subito che singoli *patres*, ciascuno dotato di potere auspicale, avrebbero potuto "tendere a imporre agli altri la superiorità del

⁷⁸⁹ Cfr. F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 42.

⁷⁹⁰ In questi termini F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 40.

⁷⁹¹ "L'*auctoritas patrum* non è la somma dell'*auctoritas* dei singoli, l'esistenza del consesso è condizione indispensabile perché ciascuno possa partecipare di essa": F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 40.

⁷⁹² F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., pp. 42-43.

proprio atto auspicatorio⁷⁹³: tendenzialmente le stesse forme rituali (e giuridiche) elaborate per dare un ordine al governo cittadino potevano prestarsi ai medesimi giochi di potere.

Fino a quando non emergerà un vero e proprio “contro-potere” – la plebe a Roma e il *demos* ad Atene – le pur complesse regole elaborate dai collegi sacerdotali aristocratici, poste e applicate dallo stesso ceto, elasticamente interpretate e distorte in una società in cui regnava l’oralità, non furono in grado di arginare efficacemente le spinte autocratiche che provenivano di volta in volta dai clan più in auge.

Nella perenne tensione tra “centro” e “periferia” del potere, i tentativi di ingabbiare i gruppi familiari non aristocratici in consuetudini, più o meno diffusamente riconosciute dalle famiglie aristocratiche, dovettero inevitabilmente scontrarsi sia con momenti particolari che richiesero guide forti e accentratrici, sia con individualità ingombranti e resistenti a qualsiasi controllo dall’esterno.

Peraltro le fonti ci presentano nitidamente qual era la sanzione per il peccato di tracotanza del *rex*: la morte. Di sette re (otto se consideriamo pure Tito Tazio) i cui nomi sono stati tramandati dalle fonti antiche, solo Numa e Anco Marzio moriranno di morte naturale⁷⁹⁴, mentre tutti gli altri verranno uccisi. Vi era dunque un controllo sulla monarchia, un controllo pervasivo che prevedeva una sanzione capitale.

Il fatto poi che questa fosse la regola nei rapporti di potere tra aristocratici e *rex*, non fa che confermare l’esistenza del perenne stato di tensione tra il centro e la periferia del potere cittadino, stadio che sembra aver mantenuto un equilibrio di forze sino all’avvento della monarchia etrusca, che – come vedremo – stravolgendo (*rectius* eludendo) le regole dell’*interregnum*, degli auspici e del voto comiziale, segnerà un periodo di totale esautoramento (seppur momentaneo) delle *gentes* aristocratiche romane.

Tornando a ragionare in una prospettiva generale (“mediterranea”) ed estremizzando, si potrebbe affermare che tutti i fenomeni storico-politici rilevanti ebbero la loro culla nelle società aristocratiche cittadine. Le monarchie nacquero, come visto, in un contesto aristocratico e solo in Grecia mantennero labilissime tracce – essenzialmente ridotte a un mero dato

⁷⁹³ F. D’IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 43.

⁷⁹⁴ Cfr. G. FRANCIOSI, *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, III, Napoli, 1995, pp. 67-68.

lessicale – delle precedenti forme di potere palaziale; le prime istanze isonomiche videro la luce nelle aristocrazie cittadine in opposizione alla tirannide⁷⁹⁵, anch'essa del resto espressione dell'aristocrazia; la stessa democrazia fu fino a Pericle sottoposta alla guida più o meno illuminata di aristocratici⁷⁹⁶.

Certo, nuovi fenomeni e nuove forme di potere – in particolare ciò sarà vero per la tirannide e, ovviamente, per la democrazia ateniese – saranno favorite dall'emersione di nuovi ceti e, progressivamente, di nuovi soggetti politici⁷⁹⁷, ma sia il *demos* ateniese che la plebe romana acquisiranno coscienza di sé e interverranno, proponendo (spesso veementi) istanze partecipative, all'interno di un sistema costituzionale già sostanzialmente delineato dalle aristocrazie cittadine: anzi saranno queste ultime, come abbiamo visto con Solone, e come per certi versi avvenne nella Roma dei re etruschi⁷⁹⁸, a evocare con le loro politiche nuovi soggetti politici, cavalcando e istituzionalizzando movimenti inizialmente espressione di un mero malcontento sociale, sorto nell'ambito di più evoluti contesti economici.

⁷⁹⁵ In relazione alla derivazione del concetto di *isonomía* dall'ambiente aristocratico, pagine di capitale importanza restano quelle di S. MAZZARINO, *Fra oriente e occidente. Ricerche di storia greca arcaica*, cit., pp. 221 ss.; cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 37, ove si sottolinea come “i circoli aristocratici ateniesi esaltarono Armodio e Aristogitone, che a una tirannide familiare (quella dei Pisistratidi) hanno sostituito l'*isonomía*”.

⁷⁹⁶ Aristotele nell' *Athenaion politeia* (28, 1 ss.) rileva come “finchè Pericle fu a capo della fazione democratica, la politica si mantenne piuttosto buona, ma alla sua morte peggiorò senz'altro. Innanzitutto il popolo scelse allora un capo screditato presso la gente per bene, mentre prima erano sempre uomini onesti a guidare il popolo” (“ἕως μὲν οὖν Περικλέους πολὺ χεῖρω. πρῶτον γὰρ τότε προστάτην ἔλαβεν ὁ δῆμος οὐκ εὐδοκιμοῦντα παρὰ τοῖς ἐπιεικέσιν: ἐν δὲ τοῖς πρότερον χρόνοις αἰεὶ διετέλουν οἱ ἐπιεικεῖς δημαγωγοῦντες”: cfr. per la traduzione G. LOZZA, *La costituzione degli Ateiesi*, cit., p. 79), successivamente, nello stesso capitolo, lo Stagirita prosegue elencando tutti i capi nobili (fra cui lo stesso Solone, di cui altrove aveva sostenuto l'appartenenza – solo per quanto riguarda il dato patrimoniale – al ceto medio) del partito democratico, sino a Cleone che, con i suoi modi vili e il suo altrettanto vile lignaggio, segnò a suo avviso l'inizio della decadenza nella politica dell'Atene democratica: si veda C. MEIER, *La nascita della categori del politico in Grecia*, cit., p. 123.

⁷⁹⁷ Si veda per quanto riguarda la riforma di Clistene C. MEIER, *La nascita della categori del politico*, cit., p. 120.

⁷⁹⁸ È la tesi sostenuta da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. e ss.; cfr. ID., *La costituzione della città-stato*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, cit., p. 350; cfr. F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, cit., p. 38.

Le aristocrazie al potere, prima ancora di porsi il problema di trovare un equilibrio più o meno conveniente con nuovi soggetti che si proponessero come alternativi al loro mondo, avevano già creato un sistema complesso di istituzioni e limiti al potere politico, proprio in ragione del fatto che – seppur nell’ambito di una tendenziale uniformità etica e di costumi – il loro stesso mondo era stato animato da tensioni, spesso anche laceranti.

Nella III parte partiremo proprio da questo scenario, e valuteremo le possibili influenze e i possibili scopi che determinarono – all’incirca nello stesso periodo, a Roma e in Grecia – l’emergere delle prime legislazioni scritte (che proprio in quanto tali, non potevano che rivolgersi a una cerchia ristretta di destinatari, confermando in parte quanto abbiamo sostenuto in questo capitolo) connesse con pressanti istanze isonomiche e antitiranniche; l’emergere di una nuova forma di reclutamento dell’esercito e di nuove connesse forme di organizzazione sociale e della partecipazione civica alla politica cittadina (nascita e sviluppo dell’oplitismo e delle costituzioni timocratiche): tutti aspetti intimamente connessi, in una trama di rapporti e influenze reciproche tanto fitta da rendere praticamente impossibile, e forse metodologicamente sbagliato, la pretesa di slegarne i diversi filoni, proponendone una interpretazione decontestualizzata. Legislazione scritta, esercito oplitico, mutamenti economici, si inseriscono in un quadro complesso, caratterizzato da intensi scambi tra Oriente e Occidente, e in Occidente, tra territori del Mediterraneo occidentale (sostanzialmente Italia e Nord Africa) e del Mediterraneo Orientale (mondo ellenico), e in questo quadro, cercheremo di studiarli come un unico, complesso processo che determinerà il consolidamento e la diffusione di un modello “politico” di organizzazione delle società umane.

PARTE III- Le riforme costituzionali ed economiche del VI sec. a.C.

Capitolo 1- L'avvento della monarchia etrusca

1 Brevi cenni sulle origini di un popolo misterioso

La secolare e irrisolta questione della provenienza degli Etruschi è al contempo fonte di vivo interesse poiché è naturale che laddove più fitte sono le nebbie della storia, maggiore è la possibilità per lo storico di dilettere la sua immaginazione con ipotesi e congetture ma anche di un giusto timore, o perlomeno di una quantomai opportuna cautela.

Certo, la scarsa competenza rispetto a scienze peraltro fondamentali ai fini degli studi etruscologici – data la penuria di fonti letterarie dirette – quali la linguistica e l'archeologica, non possono che operare sullo scrivente come un saldo freno rispetto al primo impeto, alimentando al contempo il secondo, ovvero i dubbi, le riserve, e un certo qual senso d'inadeguatezza.

Sebbene la premessa è parsa doverosa cionondimeno si è ritenuto inopportuno ai fini di una esaustiva (e corretta) esposizione dell'elaborato, rifugiarsi dietro un accomodante “*non liquet*”. Si spera infatti che tale analisi risulti utile, oltre che ovviamente al fine di fissare i pochi punti saldi in materia, a mostrare esempi di metodo da considerare anche per lo studio e la critica di più cogenti – rispetto all'oggetto specifico e alla materia di quest'elaborato – ma altrettanto dibattute questioni dell'arcaismo mediterraneo.

Si è già fatto riferimento ai versi esiodei che trattano di Agrio e Latino, la progenie di Circe e Odisseo, che “regnavano su tutti i Tirreni”⁷⁹⁹. Come rilevato dal Torelli, questa non solo è la prova che già nell'VIII sec. a.C.

⁷⁹⁹ Esiodo, *Theogonia* vv. 1011 – 1015: cfr. nota 29.

popoli Greci furono a contatto con popoli etruschi, ma contribuisce a confermare un altro importante dato: i Greci sono stati, più in generale, “i migliori etnografi dell’*evo antico*”⁸⁰⁰.

Seppur tale giudizio risulta condivisibile, non può esser considerato come un dato assoluto su cui adagiarsi e da cui trarre acriticamente conclusioni sulle civiltà con cui le diverse stirpi greche ebbero un contatto. Se da un lato è vero che l’*etnografia greca* risulta essere la “migliore” fonte letteraria di informazioni per l’*evo arcaico* è altrettanto vero che è tale, anche in quanto è l’unica.

Considerazione che certo non intende togliere nulla alla validità di parte delle informazioni da essa ricavabili, ma che vuole mettere in guardia dai rischi insiti nell’unilateralità, proprio in una materia che sovente si alimenta di confronti sincronici (e questo lavoro, in piccolissima misura, ne è una testimonianza) tra civiltà diverse e coeve.

L’impossibilità di confrontare i dati *etnografici* di Esiodo o di Omero, di Ellanico o di Erodoto, con altri di un autore coevo, latino o fenicio, oltre ovviamente a renderceli particolarmente cari, deve spingerci a cercare altrove (e qui appunto subentrano gli apporti di linguisti e archeologici) gli spunti necessari a vagliarne criticamente i contenuti.

La tappa costituita dalle fonti greche risulta quindi obbligata, sebbene non priva di insidie e pericoli, se solo si trascura che anche nella loro *etnografia*, gli Elleni ebbero modo di dar sfogo al loro fervido “nazionalismo”. Non risulterà superfluo citare nuovamente, a questo proposito, le condivisibili parole del Gabba, circa la prospettiva *etnografica greca*, “il cui intento era quello di ricondurre nell’orbita del mondo ellenico qualsiasi popolazione i Greci incontrassero”⁸⁰¹.

Del resto lo stesso Dionigi – che avvertì nitidamente l’esigenza di far chiarezza sulle origini del popolo etrusco, pur a costo di aprire una digressione di 5 capitoli⁸⁰², e di smentire, fra gli altri, l’autorevolissimo conterraneo Erodoto – abbiamo già appurato⁸⁰³ esser stato certamente mosso anche da contingenti esigenze ideologiche.

⁸⁰⁰ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 58.

⁸⁰¹ E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 22.

⁸⁰² Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 26-30.

⁸⁰³ Cfr. Parte I, capitolo 1.

Non possiamo dire quanto tali esigenze furono determinanti rispetto a una più sincera finalità “scientifica” e – diremmo oggi – “filologica”, ma è altrettanto certo che, una volta individuato e analizzato un atteggiamento antietrusco nell’opera dionisiana, il non tenerne conto proprio nell’ambito della teoria sulle origini dei Tirreni come proposta dallo storico alicarnate, costituirebbe una gravissima miopia.

Proprio Dionigi ha un rilievo tutto particolare nell’ambito della “questione etrusca”. Se in Esiodo troviamo infatti il primo cenno ai *Tυρρηνοί*, il vero “fondatore della questione etrusca è Dionigi d’Alicarnasso”⁸⁰⁴, che nei capitoli da 26 a 30 delle *Romanae antiquitates*, stila una rassegna critica delle diverse opinioni degli storici antichi.

La diatriba, come introdotta per la prima volta dall’Alicarnate, sembra peraltro essersi trascinata, sostanzialmente immutata, nei secoli fino agli storici moderni.

Sono tre i sistemi di riferimento nello studio delle origini degli Etruschi: il primo sviluppa (anche con l’ovvio ausilio delle scienze archeologiche e della linguistica) la teoria erodotea di una provenienza orientale dei Tirreni, un altro – pur esplicitamente formulato solo nel XIX sec. con il Niebuhr e con il Müller, ma che non sembra totalmente estraneo alle testimonianze antiche⁸⁰⁵ – propone la tesi di un’origine settentrionale e, infine, l’ultimo che aderisce, più o meno giustapponendovisi, alla teoria dionisiana dell’autoctonia⁸⁰⁶.

Le opinioni sui Tirreni prima di Dionigi “non avevano avuto, a quanto sembra, carattere di meditata discussione; ma, come la maggior parte delle notizie antiche sulle origini di popoli e città del mondo greco ed italico, erano ai confini tra la storia e il mito”⁸⁰⁷.

⁸⁰⁴ M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 85.

⁸⁰⁵ In realtà autori antichi come Livio (*Ab urbe condita* 5, 33, 7 ss.), Plinio (*Naturalis historia* 3, 133) e Giustino (*Epitoma historiarum philippicarum Pompei Trogi* 20, 5, 8) avevano già collegato i territori del basso Adige con gli Etruschi, ma in base ad un procedimento inverso rispetto agli storici moderni. Questi considerano gli Etruschi, abitanti l’Etruria storica (ossa Emilia occidentale, Toscana, Alto Lazio e Campania settentrionale) come i discendenti di popoli discesi dal nord sotto la spinta di altri popoli (celti in particolare); gli antichi viceversa supposero un moto ascensionale, per il quale gli Etruschi avrebbero dedotto colonie al nord del Pò: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., pp. 129 ss.; si veda anche R. BLOCH, *La civiltà etrusca*, cit., p. 5.

⁸⁰⁶ M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 87.

⁸⁰⁷ Così M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 85.

Nonostante ciò, già i versi esiodei ci forniscono spunti di riflessione tutt'altro che secondari. Leggendo di un tale Latino che avrebbe regnato su tutti i Tirreni, Alföldi non potè fare a meno di supporre che “Hesiod confuse the conqueror and the subjugated”⁸⁰⁸, il che sembrerebbe *ictu oculi* piuttosto ragionevole.

Ma le più recenti ricerche del Torelli⁸⁰⁹, che gettano luce nuova su molti aspetti della vita civile nei territori italici arcaici, ci portano a riconsiderare la prospettiva esiodea.

Si è già fatto riferimento a tali studi archeologici, che hanno permesso di evidenziare un particolare processo di “prestiti religiosi” dal mondo latino arcaico a quello etrusco. La complessità del tema può essere solo sfiorata in questa sede, ma ci limiteremo a un dato che pare essere rilevante: tra le figure religiose e i riti che i Tirreni dei secoli XI, X e IX assorbirono dagli Italici limitrofi, vi è pure l'*auspicium*⁸¹⁰, che – come rilevato da Torelli – per i suoi intimi rapporti con il potere politico e le sue forme di esercizio, è di certo l'istituto più significativo.

Se un aspetto così rilevante nella vita di una comunità cittadina fu oggetto di un “prestito” latino nei confronti degli Etruschi, l'idea di un'iniziale subalternità – probabilmente non limitata ai meri ambiti culturali e sacrali – di questi ultimi rispetto ai popoli italici non risultò più così aliena.

Esiodo nei suoi versi potrebbe aver immortalato il panorama civile italico nella sua “fase eroica” (secoli XI - IX), laddove invece Virgilio riferendosi al re Mezenzio che tiranneggiò⁸¹¹ sui Latini e che – secondo altre

⁸⁰⁸ A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 188-189; *contra* si veda A. MOMIGLIANO, *Le origini della Repubblica romana*, in *Roma arcaica*, cit., p. 141 (già in *Rivista Storica Italiana*, 81 (1969), pp. 5-43): “Quello che si può ricavare dalle fonti è che durante una guerra i Latini promisero di consacrare a Giove la vendemmia di ogni anno, se non fossero caduti sotto il dominio di Mezenzio. E avendo conseguito la vittoria essi mantennero la promessa”.

⁸⁰⁹ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 57 ss.; cfr. nota 497.

⁸¹⁰ Le cui origini il Torelli ha supposto essere panitaliche (dato che è presente anche tra le popolazioni italiche parlanti la lingua osco-umbra): M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 58.

⁸¹¹ In particolare nell'Eneide viene apostrofato con l'eclatante epiteto di *contemptor divum* (*Aeneis* 7, 648; 8, 7)

fonti – ne sequestrò il vino⁸¹², potrebbe aver avuto presente una fase successiva, da collocare tra il VII e il VI sec. a.C.⁸¹³.

Se Esiodo fu il primo testimone (o meglio il primo a scriverne) di un contatto tra le genti elleniche e quelle etrusche, a Erodoto spetta il merito di aver suggerito, attraverso la mitistorica vicenda di Tirreno⁸¹⁴, la celebre teoria di una provenienza orientale degli Etruschi⁸¹⁵.

Sulla verosimiglianza o meno del racconto erodoteo non ci si può pronunciare⁸¹⁶. Sebbene sia probabile che l'aneddoto fosse frutto del genio creativo dell'autore o dei logografi ionic⁸¹⁷, non riporta di certo eventi dal carattere mitico o leggendario.

Sia le carestie che le crisi periodiche di approvvigionamento o di sovrappopolazione, stavano allora nell'ambito dell'ordinario, come lo sono oggi le fasi di crisi produttiva o di aumento dell'inflazione.

Certo è che la vicenda di Tirreno, e l'idea sottesa di una provenienza orientale degli Etruschi ebbero un successo eclatante e, con poche eccezioni e alcuni distinguo, gli antichi seguirono generalmente quest'idea.

Già la prospettiva etnografica erodotea risulta meno influenzata dal pangrecismo che invece caratterizzò in modo evidente Esiodo. Qui “secondo i modelli dell'epica di tradizione omerica, i capostipiti di quei popoli (*scil.*

⁸¹² Anche se l'interpretazione dell'episodio del vino è tutt'altro che pacifica, ed è tale già nelle fonti. Un passo delle *Origini* (fr. 1, 12) di Catone, riportato da Macrobio (*Saturnalia* 5, 9), ove si afferma che *Mezentium rutulis imperasse ut sibi offerrent quas dis primitias offerebant, et Latinos omnes similis imperii metu ita vovisse: iuppiter, si tibi magis cordi est nos ea tibi dare potius quam mezentio, uti nos victores facias*, è stato interpretato come la testimonianza di una soggezione di Roma e dei Latini agli Etruschi: cfr. A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 209-210. Tale interpretazione non ha convinto il Momigliano, che in particolare ha citato la definizione del lemma festino ‘*rustica vinalia*’ (*appellatur mense Augusto XIII kal. Sept. Iovis dies festu, quia Latini bellum gerentes adversus Mezentium omnis vini liberationem ei deo dedicaverunt*): si veda A. MOMIGLIANO, *Quarto contributo*, cit., p. 492. Secondo Ovidio (*Fasti* 4, 885-890), invece, Turno alle prese con la guerra contro Enea si sarebbe appellato a Mezenzio che in cambio del suo aiuto avrebbe chiesto del vino.

⁸¹³ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 61.

⁸¹⁴ Figlio del re lidio Atis che, essendo la Lidia in preda a una terribile carestia, fu posto a capo della schiera destinata ad abbandonare il paese per alleggerire la domanda garavante sulle magre provviste: Erodoto, *Historiae* 1, 94.

⁸¹⁵ Si veda anche Strabone, *Geographikà* 5, 2.

⁸¹⁶ Il Pallottino ha supposto che la vicenda sia il frutto di un'invenzione dei logografi ionic⁸¹⁷ in quella fase di più intensi rapporti commerciali e culturali fra il mondo greco orientale e gli Etruschi: cfr. M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 93.

⁸¹⁷ Secondo il De Sanctis sarebbe invece da attribuire ai navigatori focesi: si veda G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., p. 134.

Etruschi) sono da Esiodo collegati tra loro mediante nessi genealogici con gli eroi del mondo dei *Nostoi*, i «Ritorni», come erano chiamati i poemi che cantavano i diversi destini di quanti, portata a termine l'impresa troiana, avevano tentato di ritornare in patria»⁸¹⁸.

In Erodoto, sebbene un legame fosse comunque fissato tra i Lidi e gli Elleni⁸¹⁹, l'origine degli Etruschi sembra comunque smarcarsi dai *tópoi* omerici, nel suo essere delineata come esterna al mondo grecolocuente.

Ma fu un'estraneità che ebbe modo di riavvicinarsi ben presto al mondo ellenico. Comunemente accettata l'idea di un'origine orientale del popolo stanziato nell'"Etruria storica", gli storici greci che dopo Erodoto affrontarono la questione, riannodarono le trame di un rapporto di derivazione diretto dei Tirreni dai territori greci – perlomeno anche solo da un punto di vista geografico – attraverso i Pelasgi.

Dionigi che – come abbiamo visto nella prima parte – ebbe un evidente interesse a contrastare l'idea di una origine orientale degli Etruschi⁸²⁰, chiarisce subito, prima di esporre le ragioni a fondamento dell'autoctonia⁸²¹, che l'errore in cui incorsero i suoi pur autorevolissimi predecessori fu dovuto al fatto che, effettivamente, i Pelasgi “grazie all'insediamento congiunto con i Tirreni”⁸²², ebbero l'occasione d'imparare le arti del combattimento e della navigazione. Ma la vicinanza in territorio italico non implicava certo per l'Alicarante comunanza di lignaggio e di provenienza.

Tra le tesi passate in rassegna significativa è quella di Tuciddide che, descrivendo la regione denominata *ἀκτιή* (di Tracia) elenca i popoli che vi sono insediati. Esse sono popolate da “barbari bilingui” di cui la maggioranza

⁸¹⁸ M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., p. 60. Stesso discorso avevamo visto valere per Roma: cfr. nota 33 e in particolare si veda su tutti E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, cit., p. 22.

⁸¹⁹ Invero non sappiamo quanto Erodoto sia sarcastico nell'affermare – nell'incipit del capitolo 94 del primo libro – ‘Λυδοὶ δὲ νόμοισι μὲν παραπλησίοισι χρέωνται καὶ Ἕλληνες, χωρὶς ἢ ὅτι τὰ θήγεια τέκνα καταπορνεύουσι’ (“I Lidi hanno usi e costumi press'a poco uguali a quelli dei Greci, tranne che essi avviano alla prostituzione le figlie”: cfr. per la traduzione L. ANNIBALETTO, *Le storie*, cit., p. 87).

⁸²⁰ Cfr. Parte I, capitolo 1.

⁸²¹ Di cui egli stesso ammette non essere stato il primo assertore: si veda Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 26, 2.

⁸²² Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 25.

sono di stirpe pelasgica, ossia τῶν καὶ Ληϊμόν ποτε καὶ Ἀθήνας Τυρσηνῶν οἰκησάντων⁸²³.

Notiamo che, nella prospettiva tucididea, i Pelasgi appartengono a quel complesso di genti pre-elleniche che popolarono i territori della Grecia prima che questa venisse indicata come tale, da un unico nome che sottintendeva anche una comune stirpe e una comune cultura⁸²⁴: di essi si può quindi dire che furono dei βάρβαροι.

Lo stesso Dionigi cita nel capitolo 28 del I libro la teoria di Ellanico di Lesbo⁸²⁵, il quale potrebbe essere stato il primo ad identificare i Pelasgi con i Tirreni, stabilendo che i due nomi sono dovuti ai due diversi stanziamenti: così quando questo popolo abitò le coste egee si chiamò Pelasgio dal re Pelasgo, ma quando – cacciati dai Greci⁸²⁶ – migrarono in occidente e, giusero a Crotone, colonizzando da lì la Tirrenia, presero il nuovo nome di Tirreni⁸²⁷.

In Anticlida troviamo una versione ancora diversa: i Pelasgi prima avrebbero colonizzato Lemno e Imbro, e poi una parte di essi si sarebbe unita a Tirreno nella sua spedizione verso occidente⁸²⁸.

Le suesposte versioni, ove è proposta la coincidenza sostanziale tra Pelasgi ed Etruschi, insieme a quella di Anticlida, sembrano essere del tutto indipendenti dalla versione erodotea⁸²⁹, anche se, in fondo, ne confermano indirettamente la versione: sia la fase storica – che potremmo generalmente chiamare “eroica” – sia la direzione (est-ovest) trovano nuovi, importanti sostenitori.

⁸²³ “I Tirreni che abitarono un tempo Lemno e Atene”: Tucidide, *De bello peloponnesiaco* 4, 109, 4.

⁸²⁴ Tucidide, *De bello peloponnesiaco* 1, 3, 1. La tesi di Tucidide fu inoltre seguita da Sofocle che nella tragedia *Inaco* utilizza perfino l’endiadi Tirreni Pelasgi: si vedano i versi riportata da Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 28, 4.

⁸²⁵ Nello specifico lo storico di Alicarnasso riporta la tesi sostenuta da Ellanico nell’opuscolo *Feronide* (*Hellan. FGrHist* 4 F 4).

⁸²⁶ Anche nella prospettiva di Ellanico notiamo un’opposizione, piuttosto che una sovrapposizione, tra le stirpi pelasgiche e quelle greche.

⁸²⁷ Dionigi cita anche la versione dello storico Mirsilo, il quale capovolgendo la vulgata più diffusa di una migrazione da oriente a occidente dei Pelasghi e del correlativo mutamento del loro nome in Tirreni, sostenne che furono i Tirreni a migrare a oriente e, giunti in Grecia, prendere il nome di Pelasgi (qui avrebbero inoltre costruito le famose mura pelasgiche di Atene): cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 1, 28, 4.

⁸²⁸ La versione anticlidea è contenuta in Strabone, *Geographiká* 5, 4.

⁸²⁹ In questi termini M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 92.

Ancora nei tempi dell'imperatore Tiberio una delegazione degli abitanti di Sardi lesse solennemente dinanzi al senato romano un decreto etrusco che li chiamava "fratelli degli Etruschi", rievocandone la comune origine⁸³⁰, mentre Seneca, esiliato dall'imperatore Claudio, consolava la madre rammentandole la sorte ben peggiore di intere popolazioni che furono costrette a lasciare la loro terra (*Videbis gentes populosque universos mutasse sedem*), tra cui cita pure gli Etruschi che *Asia sibi vindicat*⁸³¹.

Gli storici moderni, e in particolare linguisti e archeologi hanno raccolto nel corso degli anni numerosi dati che parrebbero confermare – se non in toto, negli elementi essenziali – le teorie antiche circa l'esistenza di un legame tra le stirpi che popolarono l'Etruria in epoca arcaica e i popoli orientali che si affacciavano sull'Egeo.

La stretta comunanza linguistica tra la lingua parlata in Etruria e il tirrenico di Lemno, e la comune "impronta metallurgica" tra la Tirrenia e l'Egeo, hanno del resto indotto molti a supporre legami ben più stretti che non un semplice influsso scaturito da scambi culturali ed economici⁸³².

⁸³⁰ Tacito ci ha tramandato l'episodio. Si tratta di una perorazione degli abitanti asiatici che desideravano edificare un tempio dedicato all'imperatore e alla madre. Cfr., *Annales* 4, 55: [...] *Sardiani decretum Etruriae recitavere ut consanguinei: nam Tyrrhenum Lydumque Atye rege genitos ob multitudinem divisisse gentem; Lydum patriis in terris resedissee, Tyrrheno datum novas ut conderet sedes; et ducum e nominibus indita vocabula illis per Asiam, his in Italia; auctamque adhuc Lydorum opulentiam missis in Graeciam populis cui mox a Pelope nomen. simul litteras imperatorum et icta nobiscum foedera bello Macedonum ubertatemque fluminum suorum, temperiem caeli ac ditis circum terras memorabant*. Si veda R. BLOCH, *La civiltà Etrusca*, cit., p. 5.

⁸³¹ Seneca, *Ad helviam matrem de consolatione* 7, 1.

⁸³² Di recente il Torelli sembra abbracciare con rinnovata convinzione la teoria di una derivazione orientale degli Etruschi. Su quest'ultima il Pallottino aveva sollevato non poche riserve, in particolare rivolgendo la sua critica a coloro che pensassero di ricavare teorie etnografiche dai dati archeologici testimoniando una "fase orientalizzante" nell'Etruria storica. Il che risulta condivisibile se solo si pensa che lo stesso criterio potrebbe portare ad esiti assolutamente fuorvianti per quanto riguarda la successiva fase di influenze artistiche e culturali peloponnesiache prima, attiche e ioniche poi. Ma anche l'elemento linguistico non convinse a pieno il Pallottino. Sebbene questi confermò le indubbe analogie tra il Lemno pre-ellenico e la lingua etrusca, non accolse l'idea di una comunanza linguistica.

La rinnovata convinzione di una origine orientale degli etruschi sembra peraltro essere stata fondata, dal Torelli, su nuovi elementi che non ci paiono essere secondari. In particolare il riferimento è proprio alle comuni economie (e alle connesse ritualità) "metallifere". Come noto, tra la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro si registrò una profonda crisi legata proprio all'approvvigionamento dei metalli e a quella specifica fase sembra legato il ricordo di alcune talassocrazie, registrate dalla *lista delle Talassocrazie* riferitaci dal *Chronicon* di Eusebio e da questi attribuita espressamente a Diodoro [...] In

Ad ogni modo, argomenti archeologici e linguistici sono addotti anche da coloro sostengono una derivazione degli Etruschi da settentrione. E se Dionigi, al fine di supportare la sua tesi dell'autoctonia, cita lo storico lidio Xanto, che mai fece cenno nelle sue opere di quel fondatore Tirreno, ed anzi testimonia che figli di Atis furono Lido e Torebo, ai quali spettò il regno e che quindi non si mossero dall'Asia, il De Sanctis a distanza di parecchi secoli sostenne l'inconsistenza della teoria di un'invasione da oriente proprio per l'assenza di adeguati riferimenti nelle fonti⁸³³.

Inoltre, come si era già anticipato *supra*, la teoria di una diretta derivazione dei Tirreni dai terramaricoli discesi agli albori dell'età del ferro dalle Alpi Retiche e dal basso Adige verso i territori della valle del Po e dell'attuale Toscana, sembra trovare appigli proprio in Livio.

Il Patavino, cui l'origine stessa conferì autorevolezza sull'argomento⁸³⁴, afferma infatti: *alpinis quoque ea gentibus haud dubie origo est, maxime Raetis, quos loca ipsa efferarunt ne quid ex antiquo praeter sonum linguae nec eum incorruptum retinerent*⁸³⁵.

Abbiamo già visto come Livio, tendenzialmente disinteressato alla questione etnica, mostri una considerevole obiettività nel trattare la "questione etrusca", ma ciò non può bastare certo a confutare le moderne teorie che tendenzialmente escludono una derivazione degli Etruschi da

questa lista [...] la «talassocrazia» viene ascritta a popoli, i Lidii e i Pelasgi, che tradizionalmente la storiografia identificava o collegava con i Tirreni [...] È proprio allora [...] che dobbiamo immaginare sia avvenuto lo spostamento dall'Egeo nord-orientale di piccoli gruppi di «prospectors», diretti verso la penisola italiana e in particolare verso i distretti metalliferi del Lazio settentrionale e della Toscana meridionale": M. TORELLI, *La forza della tradizione*, cit., pp. 64 e 65; cfr. A. GIULIANO - G. BUZZI, *Etruschi*, Milano, 2002, p. 39. Già sulla base di documenti egiziani che testimoniano un'invasione dell'Egitto da parte dei cosiddetti "popoli del mare" durante il periodo compreso fra XIII e XII sec. a.C., si era supposta un'identificazione tra i *Trš.w* in essi indicati e gli Etruschi (o i Protoetruschi): si veda su quest'ultimo aspetto M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 94.

⁸³³ Cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., pp. 134 ss., ove inoltre egli rileva come vi sia una singolare difformità tra gli insediamenti greci nel meridione d'Italia, posti sulle coste, e quelli etruschi, i cui centri più importanti (tra cui Volterra, Arezzo, Cortona, Perugia, Volsini, Veio e Chiusi) si trovano distanti dalle coste, testimoniando che sono stati fondati da un popolo che non veniva dal mare.

⁸³⁴ Si veda ancora G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit. p. 129.

⁸³⁵ Livio, *Ab urbe condita* 5, 33; si vedano anche Plinio, *Naturalis historia* 3, 133 e Giustino *Epitoma historiarum philippicarum Pompei Trogi* 20, 5, 8.

setteentrione, pur non negando influssi e contatti con quei Reti nella cui lingua lo stesso Patavino vide evidenti tracce tirreniche⁸³⁶.

Come premesso, non è compito di questo elaborato proporre soluzioni alla secolare questione etrusca, ma questa breve e parziale rassegna è la testimonianza del fatto che, a ben vedere, ogni teoria sembra comporsi di parziali verità e, al contempo, di forzature dommatiche.

Ragion per cui non si possono non condividere le parole del Pallottino e la sua lezione di metodo storico. Pensare il popolo etrusco come un blocco unitario sin dagli albori della sua storia ha indotto, per secoli storici antichi e moderni a porsi il problema della provenienza, laddove invece centrale è quello della formazione⁸³⁷. Di certo questa è la prospettiva attualmente dominante in letteratura e che pare essere anche la più proficua. Valga per il lettore questa indicazione: le tre teorie hanno certamente peccato di schematismo nel non vedere ciascuna le proprie incongruenze: “la civiltà etrusca come quella di qualsiasi altro popolo, è il risultato dell’innesto su alcune premesse di dati culturali di svariatissima origine, della loro appropriazione e rielaborazione, di contatti, di incontri e scontri, di affermazioni e di cedimenti, di vittorie e di cadute. Questo vale per tutti i suoi aspetti: sociali, politici, economici, artistici, culturali in senso lato”⁸³⁸. Spostando l’ottica della ricerca verso questa diversa prospettiva, dati apparentemente atitetici che parlano di uno stretto legame con le zone pre-elleniche dell’Egeo, o che legano la lingua etrusca ai popoli retici, o che testimoniano numerose resistenze del substrato mediterraneo e pre-indoeuropeo nella stessa lingua e nella cultura dei Tirreni – corroborando quella tesi dell’autoctonia fortemente sostenuta (ma forse ad altri fini) da Dionigi – acquistano un nuovo valore e un nuovo significato.

Invece di escludersi a vicenda nel vano tentativo di affermare questa o quella aprioristica posizione, contribuiscono così a delineare il quadro di una civiltà complessa ed estremamente aperta, che fu protagonista nel nebuloso arcaismo mediterraneo.

⁸³⁶ Si vedano i rilievi critici mossi a questa teoria da M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., pp. 102 ss.

⁸³⁷ M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., pp. 105 ss.

⁸³⁸ A. GIULIANO - G. BUZZI, *Etruschi*, cit., p. 20.

2 Tarquinio Prisco

La complessità che caratterizza la tematica degli albori della civiltà etrusca risulta sintomatica della condizione dell'arcaismo italico, con la sua mobilità sociale e i continui incontri e scontri di civiltà, la cui identificazione e comprensione si rivelano decisivi all'inquadramento della tematica trattata in questa sede. Da questo punto di vista la storiografia moderna non sembra aver fatto un solo passo indietro rispetto alle acutissime osservazioni del Mazzarino, che ormai più di settant'anni fa, suggerì l'adozione di una nuova – e certamente proficua – prospettiva d'indagine, in merito allo studio delle istituzioni di Roma arcaica.

Abbandonando quell'approccio romanocentrico che era stato la cifra dominante nella storiografia del XIX secolo e che nello studiare le istituzioni degli altri popoli italici in modo incidentale (solo in funzione della comprensione di quelle romane), spesso ne aveva anche erroneamente delineato origini e funzioni, veniva suggerito non lo studio di Roma “attraverso” gli italici, ma piuttosto di Roma “fra” gli italici, ovvero di una *urbs* inserita in un contesto geo-politico estremamente dinamico e mutevole, una *koinè* culturale fatta di reciproche influenze e di coesistenze, ora pacifiche, ora conflittuali, fra popoli diversi⁸³⁹.

Probabilmente nulla come la vicenda di Tarquinio Prisco – il capostipite di quella “dinastia etrusca”, che segnerà praticamente tutto il VI secolo – è sintomatico della vivacità di questa *koinè* culturale. Mentre il motore principale di questo dinamismo fu proprio il carattere specifico dell'*ethnos* tirrenico, lo stesso carattere che ne ha reso, per secoli, inafferrabili le origini.

Gli Etruschi non furono semplicemente un popolo (o meglio dei popoli) di navigatori⁸⁴⁰: essi dettero vita a una vera e propria talassocrazia, e di tale “dominio del mare” non mancano testimonianze nelle fonti⁸⁴¹.

⁸³⁹ Si vedano le pagine fondamentali di S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 11 ss.

⁸⁴⁰ Nel panorama italico sicuramente la società più evoluta e potente della fase arcaica. Solo il crescere della potenza delle colonie greche nel meridione, e chiaramente di Roma, riusciranno infatti a eguagliare e contrastare la potenza delle città etrusche.

⁸⁴¹ Già in Platone, *Leggi* 6, 777c, troviamo un riferimento a τὰ τῶν λεγομένων περιδίων τῶν περὶ τὴν Ἰταλίαν (“coloro che vengono chiamati corsari e che sono in Italia”), che verosimilmente possiamo supporre corrispondere proprio agli Etruschi. Ma si veda esplicitamente Livio 5, 33, 7-8: *Tuscorum ante Romanum imperium late terra marique opes*

Fu proprio nell'ambito di questa signoria marittima che ben presto popoli tirrenici strinsero rapporti con elleni d'Italia, di Grecia, ed egeidi. Del resto questi ultimi già a partire dell'VIII sec. a.C. deducevano colonie nel meridione della penisola italiana e in Sicilia. Così se da un lato molti aspetti della cultura etrusca risultano essere di matrice ellenica (per esempio l'alfabeto), dall'altro questi non venivano puramente assorbiti, piuttosto in molti campi "il contatto tra Greci ed Etruschi si risolse in una rifusione da parte degli Etruschi, degli elementi della cultura greca, o si configurò come un accoglimento di stimoli che dette luogo a creazioni originali"⁸⁴².

A grandi linee questo è il contesto in cui collocare la vicenda di quel Lucumone, divenuto poi, secondo le fonti, il quinto re di Roma con il nome di Lucio Tarquinio.

Prima di sintetizzare la vicenda che portò Lucumone a diventare re, sarà opportuno, preliminarmente, porsi il problema circa una sua verosimile storicità.

Il De Sanctis, pur ammettendo che più Tarquini abbiano regnato su Roma, fu uno dei sostenitori della tesi che Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo rappresentino un'artificiosa duplicazione delle fonti di un unico Tarquinio⁸⁴³.

Valgano a tal proposito i rilievi critici già sollevati dal De Francisci: perché sostenere la necessaria presenza di più Tarquini e poi ridurre ad unità i due attestati nelle fonti?

*patuere. Mari supero inferoque quibus Italia insulae modo cingitur, quantum potuerint nomina sunt argumento, quod alterum Tuscum communi uocabulo gentis, alterum Hadriaticum (mare) ab Hatria, Tuscorum colonia, vocavere Italicae gentes, Graeci eadem Tyrrenum atque Adriaticum vocant*⁸⁴².

⁸⁴² A. GIULIANO - G. BUZZI, *Etruschi*, cit., pp. 36-37.

⁸⁴³ "Ambedue salgono al trono per via d'usurpazione, e hanno l'uno e l'altro una moglie ambiziosa che ve li conforta; e rinvigoriscono del pari l'autorità di Roma sul Lazio, e in Roma fabbricano cloache e si occupano della costruzione del tempio capitolino, il Superbo con la preda fatta nella presa di Pomezia, il Prisco con quella d'Apiole, che è verosimilmente, con altro nome la stessa città, e costringono in forza i cittadini a dar mano a questi lavori": così G. DE SANCTIS, *Storia dei romani* I, cit., p. 375; si veda *contra* A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 92.

E ancora, come conciliare i momenti storici diversi che vedono l'azione di governo dei due monarchi, e soprattutto come conciliare le opposte caratteristiche che la memoria storica ha ai medesimi attribuito?⁸⁴⁴

Attualmente, pur non avendo la certezza assoluta della storicità del primo Tarquinio, possiamo ritenere che la teoria di una sua artificiosa invenzione annalistica determina molti più problemi di quelli che intenderebbe risolvere.

Del resto, le vicende della famiglia di Tarquinio sembrano inserirsi perfettamente nel burrascoso contesto mediterraneo del VI sec. a.C. Discendente dal ricco mercante corinzio Demarato⁸⁴⁵ – che si narra fosse fuggito con i suoi averi quando a Corinto prese il potere il tiranno Cipselo⁸⁴⁶ – Lucumone (questo, secondo le fonti⁸⁴⁷, il nome originario di Tarquinio Prisco),

⁸⁴⁴ “Il metodo di vedere dappertutto duplicazioni, appare fallace quando si consideri che, se lo si applicasse fra una ventina di secoli, si potrebbe discutere della storicità delle due battaglie di Goito e delle battaglie di Novara o della personalità dei tre generali Cadorna, o di quella di un Napoleone I e di un Napoleone III in guerra con la Germania e via dicendo”: così P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 633 nota 48; cfr. anche G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit. pp. 94 e 95.

⁸⁴⁵ Polibio, *Historiae* 6, frag. 58; Livio, *Ab urbe condita* 1, 34, 1 ss.; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 47, 1 ss. Dionigi, che come consueto abbonda di dettagli rispetto a Livio, afferma inoltre che πολλά κεκτημένος ἄλλως τε καὶ τῆς ὀλιγαρχικῆς οἰκίας ὑπάρχων (cfr. 3, 46, 4). Non sappiamo quanto sia attendibile una appartenenza di Demarato all'oligarchia bacchiade, ma sia la condizione economica che la scelta dell'esilio potrebbero convergere in tal senso; si veda a tal proposito anche Cicerone, *De re publica* 2, 34: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 84-85.

⁸⁴⁶ Il mito narra che Corinto fu fondata dal mitico Sisifo, “suscitatore di sorgenti”, e che dopo di lui succedettero 5 generazioni di re. Circa nel 1074 a.C. Alete della stirpe di Eracle, cacciò da Corinto i discendenti di Sisifo e vi instaurò la dinastia degli Eraclidi (1074-891 a.C.). Infine quando regnò un certo Bacchide, la famiglia al potere da lui prese il nome, e si chiamò “Bacchiade”, regnando a Corinto per 5 generazioni. A un certo punto Corinto abbandonò il sistema di governo vitalizio e quindi monarchico (la βασιλεία), e la stirpe al potere divenne una vera e propria oligarchia di circa 200 uomini, fra cui ogni anno venivano eletti “principi” o “pritari”, cui si affiancavano capi dell'esercito o “polemarchi”. Siamo di fronte a magistrature di tipo repubblicano, ma l'accesso alla carica era limitato ai membri della famiglia Bacchiade che ci viene descritta da Erodoto (*Historiae* 5, 92-β ss.) come una vera e propria casta chiusa. Nel 657 a.C. (esattamente 51 anni prima che il nostro Lucumone divenisse re), vi fu un colpo di stato perpetrato da Cipselo, che dopo aver ucciso il pritano Ippolide, sopprime, forte dell'appoggio popolare, la dinastia dei Bacchiadi, e fu subito nominato tiranno: cfr. Erodoto *Historiae* 5, 92-β ss.; Diodoro Siculo, *Bibliotheca historica* 7, 9, 1 ss.; si veda A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., p. 20.

⁸⁴⁷ Livio, *Ab urbe condita* 1, 34, 1 ss.; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 47 ss.

nacque e crebbe a Tarquinia, una delle città etrusche più ricche e importanti del periodo⁸⁴⁸.

Morto prematuramente il fratello Arrunte, Lucumone alla morte di Demarato, erediterà tutte le sostanze paterne, che le fonti non quantificano, ma che da quanto riportato da Polibio, Cicerone, Livio e Dionigi, pare fossero cospicue⁸⁴⁹.

Lucumone, ricco e ambizioso, prenderà una moglie degna delle sue aspirazioni, Tanaquilla⁸⁵⁰, di famiglia nobile e dotta nella scienza augurale⁸⁵¹.

Tarquinio Prisco viene generalmente considerato come il primo monarca etrusco di Roma, ma, a ben vedere, si potrebbero sollevare legittimi dubbi su questa qualificazione.

Noi sappiamo che Demarato si trasferì con la sua famiglia e i suoi averi a Tarquinia, ma nulla ci viene riferito sullo *status* che gli fu attribuito. Di contro le fonti concordemente testimoniano come l'aristocrazia tarquiniese pose una sorta di argine alle aspirazioni di partecipazione al governo del giovane Lucumone, che alla fine (dietro consiglio dell'ambiziosa moglie) decise di abbandonare la città e recarsi a Roma⁸⁵².

Di seguito ciò che è dato sapere dalle versioni di Livio e di Dionigi.

⁸⁴⁸ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 47, 5.

⁸⁴⁹ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 48, 1; Livio, *Ab urbe condita* 1, 34, 4; Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros* 2, 683: si veda A. MOMIGLIANO, *Tre figure mitiche Tanaquilla, Gaia Cecilia, Acca Larenzia*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 371 ss. già in *Miscellanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, R. Università di Torino*, II, 1938, pp. 3 ss.

⁸⁵⁰ Così come Lucumone giunto a Roma – e venuto a conoscenza che ogni cittadino aveva un nome personale e un gentilizio (Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 47, 2) – mutò il suo nome in Tarquinio Prisco, anche Tanaquilla assumerà il nome di Gaia Cecilia: si veda Varrone citato in Plinio, *Naturalis Historia* 8, 194; Plutarco, *Quaestiones romanae* 30, 271e; Paolo Diacono (Fest. Paul. 85, 3L.).

⁸⁵¹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 34, 4; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 46, 5; 3, 47, 1.

⁸⁵² Di certo è condivisibile quanto rilevato dall'Ampolo circa il fatto che – come le numerose risultanze archeologiche paiono confermare – la mobilità sociale orizzontale esistente nel centro Italia dà un grande valore all'episodio di Demarato e del figlio Lucumone. Meno condivisibile è l'idea che la vicenda dell'emigrato corinzio rappresenti il simbolo "dell'integrazione di un *aristos* greco in città etrusche". Più che di integrazione sembrerebbe piuttosto trattarsi di accoglienza, il che di certo non presuppone l'attribuzione della cittadinanza: cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 173 ss; e G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, cit., p. 116.

Livio (1, 34, 5): ‘*Spernentibus Etruscis Lucumonem exsule advena ortum, ferre indignitatem non potuit, oblitaque ingenitae erga patriam caritatis dummodo virum honoratum videret, consilium migrandi ab Tarquiniis cepit*’.

Ancora Livio (1, 40, 2), parlando delle aspirazioni al trono dei figli di Anco scrive: ‘*Tum Anci filii duo etsi antea semper pro indignissimo habuerant se patrio regno tutoris fraude pulsos, regnare Romae advenam non modo vicinae sed ne Italicae quidem stirpis...*’.

Dionigi (3, 47, 1-2): “Questi (*scil.* Lucumone), ricevuta la fortuna paterna, che era cospicua, scelse di dedicarsi alla vita politica, occuparsi degli affari dello stato ed essere tra i primi dei cittadini. Ma egli in ogni settore veniva emarginato dagli uomini del posto e lungi dall’essere annoverato tra i primi, non figurava neppure tra i cittadini della classe media e sopportava con dolore di non avere onori. Sentendo dire, riguardo allo stato romano, che accoglieva con piacere tutti gli stranieri, facendone dei cittadini e onorando ciascuno secondo il merito, decise di trasferire a Roma la sua residenza. Pertanto riuniti i suoi beni, condusse con sé la moglie e quanti degli amici e servi desiderassero seguirlo; numerosi furono coloro che scelsero di partire con lui”⁸⁵³.

Sia in Livio che in Dionigi, che pure avevano una considerazione affatto diversa degli Etruschi, si allude ad una sorta di emarginazione di Lucumone. Dionigi insiste sul fatto che egli non “fu inserito nemmeno fra i più umili”, e questo potrebbe far pensare che non gli sarebbe stata concessa la cittadinanza tarquiniese. Certo, dopo aver approfondito il substrato “anti-etrusco” caratterizzante la storiografia dionisiana, appare quanto meno strano che Dionigi non avesse sfruttato tale dato per offrire l’immagine di un

⁸⁵³ Traduzione di E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 191. ‘ὅς παραλαβὸν τὸν πατρικὸν πλοῦτον μέγαν ὄντα πολιτεύεσθαι τε καὶ τὰ κοινὰ πράττειν καὶ ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀστῶν εἶναι προήρητο. ἀπελαυνόμενος δὲ πανταχόθεν ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων καὶ οὐχ ὅπως ἐν τοῖς πρώτοις ἀριθμούμενος, ἀλλ’ οὐδ’ ἐν τοῖς μέσοις, ἀνιαρῶς ἔφερε τὴν ἀτιμίαν. ἀκούων δὲ περὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ὅτι πάντας ἀσμένως ὑποδεχομένη τοὺς ξένους ἀστοὺς ποιεῖται καὶ τιμᾶ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον, ἐκεῖ μετενέγκασθαι τὴν οἴκησιν ἔγνω τὰ τε χρήματα πάντα συσκευασάμενος καὶ τὴν γυναῖκα ἐπαγόμενος καὶ τῶν ἄλλων φίλων καὶ οἰκείων τοὺς βουλομένους: ἐγένοντο δὲ οἱ συναπαίρειν αὐτῷ προθυμηθέντες συχνοί’.

Per quanto concerne lo studio sull’*exilium* e sui rapporti tra “patriziato romano e patriziato di altri luoghi”, con particolare riferimento alla origine straniera di molte *gentes* romane si veda, su tutti, G. CRIFÒ, *Ricerche sull’exilium. L’origine dell’istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 2 [1962], pp. 231 ss.

monarca di stirpe greca (e non etrusca); ma del resto lo stesso Tarquinio è ricordato da Dionigi come colui che assoggettò le città Etrusche, le quali, attraverso i loro ambasciatori, gli consegnarono le insegne del potere. Inoltre nelle supplicanti parole di questi ultimi non viene fatto alcun riferimento a una comunanza di stirpe con Tarquinio, ma si richiama solo una generica “parentela fra i due popoli”⁸⁵⁴.

Quanto a Livio (e alle sue fonti), egli in maniera ancora più esplicita parla di Tarquinio Prisco come di un nato da uno straniero (*exule advena ortum*)⁸⁵⁵, e attribuisce inoltre ai figli di Anco l'accusa, mossa contro lo stesso Tarquinio, di essere non solo uno straniero, ma perfino di stirpe non italica⁸⁵⁶.

Cicerone, dal canto suo, si limita a riferire che Demarato fu accolto dai Tarquiniesi nella città, e che ivi stabilì il suo domicilio⁸⁵⁷.

L'ipotesi di un re corinzio a Roma può essere in questa sede solo sussurrata come suggestione, cionondimeno pare essere suggestione fondata su quanto le fonti ci tramandano. Piuttosto la suddetta congettura appare intimamente connessa con un problema di estremo rilievo ai nostri fini.

Ci si riferisce all'evidente disarmonia tra qualifica magistratuale (o monarchica) che generalmente si presume esistere dietro la funzione onomastica di Lucumone⁸⁵⁸ e l'evidente emarginazione in cui le nostre fonti pongono Tarquinio – *rectius* Lucumone – prima di giungere a Roma.

Delle due l'una: o Tarquinio, che prima di trasferirsi a Roma era stato generalmente conosciuto come Lucumone fu effettivamente a capo di

⁸⁵⁴ Dionigi, *Romanae antiquitates* 40, 2.

⁸⁵⁵ Ma si veda anche Livio, *Ab urbe condita* 1, 34, 7 ove viene detto che Tarquinia le era patria solo per parte di madre (*cui Tarquinii materna tantum patria esset*).

⁸⁵⁶ Il che potrebbe essere un segno che Livio considerasse gli Etruschi non autoctoni (come invece Dionigi), ma magari di provenienza settentrionale: cfr. capitolo precedente.

⁸⁵⁷ Cicerone, *De re publica* 2, 34.

⁸⁵⁸ Lucumone (reso in latino come *lucumo-onis*, in greco, λουκόμων, λουκοίμων, in etrusco *lauχume, lauχme, luχume*) è generalmente considerato il corrispondente del *rex* romano, o comunque una magistratura monocratica e illimitata nel tempo, caratterizzante sia le singole *poleis* etrusche che l'organismo confederale che li raggruppava nella dodecapoli (Strabone, *Geographia* 5, 2, 2): si veda O. MÜLLER, E. W. DEECKE, *Die Etrusker* I, Stoccarda, 1887, pp. 337 ss., 464 ss.; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani* I, cit., pp. 132-133; S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 113 ss.; M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., pp. 312 ss.; U. COLI, *Regnum*, cit., p. 29; R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 90; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 124-125; R. BLOCH, *La civiltà etrusca*, cit., p. 55.

una compagine cittadina etrusca e noi oggi, come già gli autori antichi, sconosciamo il reale motivo che lo portò ad emigrare a Roma, oppure bisogna attribuire al termine Lucumone un'accezione più specifica rispetto a "capo di una comunità cittadina", e sulla scia del commentatore di Virgilio, Servio⁸⁵⁹, considerarlo piuttosto come figura di vertice di un gruppo (*gens*?).

Allo stato attuale delle fonti non sappiamo quale fosse lo status di Tarquinio Prisco prima del suo ingresso a Roma, ma molto della sua condizione personale è ricavabile dalle versioni degli storici antichi.

In particolare sappiamo esplicitamente da Dionigi⁸⁶⁰ che Tarquinio giunto nell'*Urbs*, portando con sé non solo l'intero patrimonio paterno ma anche un cospicuo seguito di uomini, fu iscritto in una tribù e in una curia e ottenne inoltre un'importante concessione di *ager publicus*.

Ma anche nelle versioni di Polibio⁸⁶¹, Cicerone⁸⁶² e Livio⁸⁶³ si insiste sull'ingente patrimonio di Tarquinio e sul fatto che attraverso di esso questo illustre emigrato tarquiniese riuscisse a conquistarsi rapidamente le simpatie della corte di Anco Marzio.

Presupposta una sostanziale attendibilità di fondo del racconto tradizionale, seppur epurato dalle vicende mitiche e dai contenuti favolistici, si potrebbe fondatamente ipotizzare che sia Tarquinio, ma prima di lui già il padre Demarato, appartenessero a quegli "*homines novi*", provenienti dal più progredito contesto ellenico, che si erano arricchiti mediante i commerci e i traffici marittimi.

Dietro le narrazioni – sostanzialmente coincidenti – sulle vicende della *gens* tarquinia si cela uno dei fenomeni più rilevanti nel processo evolutivo e nei mutamenti politici e sociali dell'età arcaica sia a Roma che in Grecia: l'irruzione della ricchezza mobiliare⁸⁶⁴.

Del resto si è visto come le fonti tacciano sullo status che ebbe Demarato a Tarquinia: eppure l'ingente patrimonio del mercante corinzio

⁸⁵⁹ Del resto in Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros* 10, 202, il termine lucumone compare nell'accezione di magistrato preposto alla curia, mentre in 2, 278 e 8, 65, 465 viene considerato come il sovrano della città: cfr. M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 313.

⁸⁶⁰ Dionigi, *Romanae antiquitates* 48, 2; cfr. anche Cicerone, *De re publica* 2, 35, ove viene scritto che Tarquinio *facile in civitatem receptus esset*.

⁸⁶¹ Polibio, *Historiae* 6 frag. 58.

⁸⁶² Cicerone, *De re publica* 2, 35.

⁸⁶³ Livio, *Ab urbe condita* 1, 35, 9 ss.

⁸⁶⁴ Si veda F. SERRAO, *Diritto privato economia e società*, cit., p. 75.

risulta avergli garantito, se non la cittadinanza, una posizione tale da consentirgli di assicurare al figlio Lucumone il matrimonio con una rampolla della migliore aristocrazia cittadina.

Tale ricchezza si era successivamente trasmessa interamente allo stesso Tarquinio (si ricordi infatti che il fratello Arrunte era morto in giovane età), il quale, seguendo l'esempio paterno, aveva deciso di portarla con sé verso migliori lidi.

Nel confronto tra il mondo aristocratico delle stirpi italiche e il più dinamico contesto etrusco e greco, si cela quindi un ulteriore antagonismo: da un lato l'immobilismo della ricchezza terriera gentilizia, nel cui ambito le prime emersioni del fenomeno servile – e dell'assoggettamento fisico dei debitori – e soprattutto i vincoli clientelari aveva garantito una primazia, presto tramutatasi in esclusivismo, nell'accesso ai sacerdozi e nella conduzione della guerra, dall'altro una grande ricchezza derivante dai traffici mercantili, forse in parte già monetaria⁸⁶⁵, comunque mobiliare, dinamica e facilmente trasportabile, che unita alla perizia militare⁸⁶⁶, riuscì – per la prima volta – a comprare il consenso e l'appoggio di numerosi soggetti liberi e in grado di armarsi a proprie spese⁸⁶⁷.

⁸⁶⁵ Resta comunque il fatto che nell'economia romana la diffusione dell'asse librare in forma lenticolare detto *aes grave* non può farsi risalire a un periodo precedente il IV sec. a.C.: cfr. V. ILARI, *I celeres e il problema dell'equitatus nell'età arcaica*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 98 (1971), p. 148; cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*, cit., p. 152.

⁸⁶⁶ Il Valditara, forse estremizzando, tende a far coincidere i due aspetti, sostenendo che nei passi in cui Dionigi (3, 38 e 3, 39) scrive che Tarquinio forniva le sue χρήματα al re εἰς τὰς πολεμικὰς χρείας ὅσων ἔδειτο, sarebbe singolare se alludesse a una forma di finanziamento economico, in un'epoca in cui i soldati non erano stipendiati e si armavano a proprie spese. Secondo il Valditara sarebbe più probabile che Tarquinio fornisse al re le sue personali cognizioni militari, che erano le ricchezze più importanti a disposizione del giovane immigrato: si veda G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 270 nota 89. Seppur l'apporto dei Tarquini (con il significativo intermezzo del regno serviano) in termini di innovazione della tecnica militare dovette essere importantissimo, tenderei a non tralasciare l'importanza dell'apporto più propriamente economico. Del resto, i due aspetti non si escludono a vicenda e anzi sembrano concorrere nel determinare la fortuna di questi abili condottieri del VI sec. a.C.

⁸⁶⁷ Seppure anche i *clientes*, che vivevano nell'orbita dei clan aristocratici e che si affidavano alla protezione del patrono, fossero formalmente soggetti liberi, nessuno può negare che il legame con quest'ultimo fosse pur sempre costituito da un vincolo che – specie in epoca arcaica – ne rendeva sfumata la distinzione con il mondo più propriamente servile (cfr. E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., p. 80; cfr. ID., *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 171 ss.) – e che solo impropriamente potrebbe definirsi feudale, visto

Non è un caso se proprio Tarquinio è ricordato da Dionigi come il primo a rivestire il ruolo di comandante unico in capo⁸⁶⁸ sia della fanteria che della cavalleria al servizio di re Anco⁸⁶⁹. In tale veste il futuro quinto re di Roma rappresentò un'altra tappa fondamentale in quel processo di sviluppo dell'esercito e delle istituzioni cittadine che – attenendoci a quanto riportato da Livio⁸⁷⁰ – risulta aver avuto inizio già sotto il regno di Tullio Ostilio.

Non vi sono attualmente elementi per valutare l'attendibilità della testimonianza liviana, certo è che questa ci presenta un fenomeno tutt'altro che inverosimile. L'opposizione dell'augure Atto Navio alla volontà di Tarquinio di raddoppiare (*suo insigne nomine*⁸⁷¹) le centurie di cavalleria, e il fatto che pur nel nuovo sistema di reclutamento curiato, la cavalleria continuasse ad

che più che alla terra i *clientes* erano legati al patrono (e lui a loro, in un solido legame sanzionato religiosamente e quindi, in età arcaica, giuridicamente: cfr. E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., pp. 215-216).

Al contrario è probabile che i *sodales* dei mercenari greci o etruschi (come fu probabilmente Tarquinio, Celio e Aulo Vibenna e il *Macstarna* Servio Tullio del ciclo pittorico vulcente) fossero soggetti liberi da vincoli di sorta e, seppur fuori dal esclusivo mondo gentilizio, nondimeno già capaci di armarsi opliticamente.

⁸⁶⁸ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 140 ss. ci sembra aver convincentemente dimostrato che queste figure di ausiliari militari regi siano state in grado unico.

⁸⁶⁹ Si veda Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 39, 2, ove Tarquinio risulta detenere il comando della δύναμις ὑπαίθρος, mentre in 3, 40, 4, risulta condurre τοὺς ἰππεῖς. Ancora più esplicitamente poi in 3, 41, 4 Anco attribuisce i meriti della vittoria contro i Veienti a Tarquinio in qualità di ἡγεμὼν τῶν ἰππέων e per premiarlo lo ascrisse al numero dei patrizi e dei senatori: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 145 ss.

⁸⁷⁰ Livio, *Ab urbe condita* 1, 30, 3: *Roma interim crescit Albae ruinis. Duplicatur civium numerus; Caelius additur urbi mons, et quo frequentius habitaretur eam sedem Tullus regiae capit ibique habitavit. Principes Albanorum in patres ut ea quoque pars rei publicae cresceret legit, Iulios, Servilios, Quinctios, Geganos, Curiatios, Cloelios; templumque ordini ab se aucto curiam fecit quae Hostilia usque ad patrum nostrorum aetatem appellata est. Et ut omnium ordinum viribus aliquid ex novo populo adiceretur equitum decem turmas ex Albanis legit, legiones et veteres eodem supplemento explevit et novas scripsit.*

Se G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., p. 372 – che, del resto, considera di carattere leggendario sostanzialmente tutto il racconto sulla monarchia romana – vede nell'incorporazione degli Albani sul Celio “una delle congetture infondate e contraddittorie sugli aumenti gradualmente della città”, P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 567 considera il riattacco alle *turmae* il sintomo che Livio avesse presente un ordinamento più tardo; cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 367 nota 1; *contra* C. NICOLET, *L'orde équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.C.)*, I, *Définitions juridiques et structures sociales*, Paris, 1966, pp. 113 ss., è propenso a credere alla notizia liviana.

⁸⁷¹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 36, 2; si vedano anche Cicerone, *De re publica* 2, 20, 35 e Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 72.

essere levata per tribù⁸⁷², sono tutti indizi che convergono nel testimoniare l'arcaicità dell'ordinamento equestre, probabilmente già dotato di un suo assetto definito dopo l'ammissione dell'elemento sabino nel primo nucleo cittadino⁸⁷³.

Inoltre già il raddoppio delle centurie di cavalieri è stato visto come una diretta conseguenza di questo sinecismo⁸⁷⁴, e proprio in quest'ottica il raddoppio dei contingenti che sarebbe stato operato già da Tullo Ostilio acquisisce una verosimiglianza, quantomeno cronologica.

È verosimile che la crescita del nucleo urbano⁸⁷⁵ determinò presto l'emergere di nuove esigenze e di nuovi fenomeni. La prassi dei capostipiti delle *familiae* appartenenti ai gruppi gentilizi di riunirsi in *curiae*, si evolse, cosicché da semplici "consorterie di gruppi parentali" le *curiae* divennero progressivamente articolazioni artificiali della nuova comunità palatino-collina, che fungevano anche da quadri di leva per la fanteria⁸⁷⁶.

La predisposizione di un inquadramento distributivo già più complesso – rispetto all'ordinamento delle tribù genetiche – con l'emersione di una elementare gerarchizzazione dell'esercito dovette rappresentare un primo e forse ancora impercettibile segno di indebolimento dei gruppi gentilizi rispetto a uno spazio cittadino "comune".

Non a caso è attribuito a Tarquinio Prisco, in concomitanza con il progressivo allargamento del corpo civico, l'ampliamento di alcune strutture istituzionali portanti dell'ordinamento monarchico romano: l'aumento del numero delle vestali, da quattro a sei⁸⁷⁷, ma soprattutto l'aumento del *corpus*

⁸⁷² L'arcaicità è testimoniata da un passo varroniano (*De lingua latina*, 5, 81) ove si fa riferimento ai *tribuni militum*: 'tribuni militum, quod terni tribus tribubus Ramnium, Lucerum, Titium olim ad exercitum mittebatur'. Si vedano anche Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 7, 3; Plutarco, *Romulus* 20, 2; cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 151.

⁸⁷³ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 572 ss.

⁸⁷⁴ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 572 ss.

⁸⁷⁵ Ricordiamo che – come visto nella Parte 2, capitolo 1 – l'assorbimento del *Collis*, zona già densamente popolata, con propri culti e proprie strutture gentilizie, che le fonti pongono in relazione alla leggendaria vicenda del "ratto delle Sabine" e di Tito Tazio, e che ebbe significativi riflessi per quanto riguarda l'ordinamento militare, è in realtà da collocare verso la fine del VII sec. a.C. Infatti è di quel periodo la sistemazione del foro e del comizio, cosa che ci fa supporre che poco tempo prima tale località (centrale rispetto ai due colli) fosse diventata il comune centro politico ed economico per i Palatini e i Collini.

⁸⁷⁶ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 572; cfr. V. ILARI, *I celeres*, cit., pp. 154-155.

⁸⁷⁷ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 68.

senatorio, con la nomina di altri cento senatori⁸⁷⁸, che Livio si appresta a definire ‘*factio haud dubia regis cuius beneficio in curiam venerant*’⁸⁷⁹.

Ci si trova evidentemente dinanzi a un parziale mutamento del vecchio ordine costituzionale, l’aggiunta di questi cento senatori, fedelissimi del *rex*⁸⁸⁰, determina, per così dire, il sorgere di una nobiltà artificiale: accanto ai vecchi *patres*, ora si aggiungono quelli “scritti insieme”, *conscripti*, alle *maiores gentes*: i nuovi aristocratici⁸⁸¹, verosimilmente membri di quel rampante ceto medio che si era arricchito grazie alle opere pubbliche

⁸⁷⁸ Le fonti sono in realtà piuttosto confuse in relazione al numero dei senatori introdotti da Tarquinio e al numero di senatori già esistenti: Cicerone, *De re publica* 2, 30, 35 si limita a dire che *duplicavit illum pristinum patrum numerum, et antiquos patres maiorum gentium appellavit, quos priores sententiam rogabat, a se adscitos minorum* (ove in più si sottolinea il carattere privilegiato delle *maiores gentes*). Livio sembra confermare i dati del *De re publica*, infatti in *Ab urbe condita* 1, 35, 6, viene detto che Tarquinio *centum in patres legit qui deinde minorum gentium sunt appellati*, il che – se consideriamo che in 1, 17, 5 lo storico aveva attribuito all’età romulea 100 *patres* – conferma nella sostanza un raddoppiamento. Problematico risulta invece conciliare i suddetti dati con quanto viene sostenuto in 2, 1, 10 circa il fatto che Bruto *equestris gradus lectis ad trecentorum summam explenvit* (possiamo solo supporre che Servio avesse provveduto dal canto suo a introdurre altri 100 senatori, e che il dato fosse sfuggito a Livio). Ancora diversa la ricostruzione di Dionigi, secondo cui il numero dei senatori di età romulea sarebbe stato raddoppiato a seguito della fusione con i Sabini di Tito Tazio (*Romanae antiquitates* 2, 47, 1; cfr. Plutarco, *Romulus* 20), cosicché alla morte di Romolo il numero dei *patres* sarebbe stato di 200 (2, 57, 1), mentre Tarquinio non avrebbe raddoppiato i membri del senato ma si sarebbe limitato ad aggiungerne altri 100 (3, 67, 1). Cassio Dione (cfr. Zonaras 7, 8) dal canto suo, riferisce che il numero originario dei senatori sarebbe stato di 100 unità, portato infine a 300 da Tarquinio Prisco: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 593-594.

⁸⁷⁹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 35, 6: sul passo cfr. P. M. MARTIN, *L’idée de Royauté à Rome. De la Rome royale au consensus républicain*, Clermont-Ferrand, 1982, p. 211.

⁸⁸⁰ Siamo di fronte al tipico contegno tirannico volto a puntellare un sistema di potere (fuori dalle regole costituzionali e per questo intrinsecamente fragile) essenzialmente attraverso il consenso, comprato all’interno della comunità e garantito dall’instaurazione di legami matrimoniali con l’esterno: cfr. Capitolo 5. Emblematiche le parole del Guarino: “Questa seconda mossa (*scil.* l’aumento dei *patres*) della quale non è lecito dubitare, fa intendere che egli non basò i suoi quarant’anni circa di potere sul ‘capo ha cosa fatta’, ma si sforzò, come è tipico dei tiranni, di trovare un espediente che in altro modo ‘legittimasse’ il suo titolo di *rex* e lo autorizzasse a trarre come tale gli *auspicia*, cioè i segni divini indispensabili alla messa in opera degli atti che si proponeva di compiere all’interno della *civitas*”: così A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 96.

⁸⁸¹ M. TORELLI, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, cit., p. 257. Sebbene il Momigliano abbia autorevolmente messo in guardia da ogni automatica sovrapposizione tra *patres* e *maiores gentes* e tra *conscripti* e *minores gentes* (cfr. A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei*, in *Roma arcaica*, cit., pp. 212 ss., già in *Les Origines de la République Romaine-Entretiens Fondation Hardt XIII*, Genève, 1967, pp. 199 ss; cfr. ID., *Le origini della repubblica romana*, cit., pp. 150 ss.

intraprese dal nuovo governo cittadino. A tal proposito scrive il Capogrossi Colognesi: “quello che interviene con Tarquinio è qualcosa di vagamente analogo, se mi si permette il paragone, tra la nobiltà napoleonica e quella dell’Ancien Régime: il salto dal carattere graduale e circoscritto di una crescita e da un ricambio «fisiologico» di un gruppo aristocratico all’elevazione in blocco di un nuovo gruppo sociale”⁸⁸².

A questa evoluzione ordinamentale la vecchia aristocrazia non solo non seppe porre un argine, ma probabilmente inizialmente non vi si oppose unanimemente: la storia della monarchia etrusca, pur confusa dalle successive stratificazioni letterarie e dalle distorsioni nazionalistiche, è costruita su un continuo alternarsi di accoglienza di elementi esterni e repulsione degli stessi e delle loro istanze.

Siamo evidentemente al cospetto di una di quelle tappe fondamentali nel processo di formazione e trasformazione del patriziato, che se da un lato decise spesso di affidarsi alla forza di elementi allogeni (esemplare è a questo proposito la storia di Tarquinio), dall’altro non perse occasione per cercare di imporre una supremazia e un esclusivismo progressivamente sempre più antistorici. A tal proposito se un grande merito del Momigliano⁸⁸³ è stato quello di problematizzare la dicotomia patrizi/plebei, mettendo in evidenza le fasi intermedie che portarono poi, ma solo in età repubblicana, alla chiara contrapposizione dei due ceti⁸⁸⁴, è da ribadire quanto il Musti rilevò – all’esito di un’acuta e inedita analisi filologica e storica dei passi dionisiani ove si trattava dell’istituzione e/o dell’allargamento del *corpus* senatorio⁸⁸⁵ – circa un’equivalenza tra *patres*

⁸⁸² L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, cit., p. 64.

⁸⁸³ A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei*, cit., pp. 212 ss.

⁸⁸⁴ “La plebe si va costituendo, come entità sociale e politica consapevole, inseguitrice o portatrice di diritti e poteri, gradualmente: anch’essa dunque si va formando, come entità e variegata unità, nel corso del tempo; ma in qualche modo il dinamismo storico del patriziato, come originario detentore dei diritti politici, si colloca più in alto nel tempo rispetto a quello della plebe. Fra i due processi storici c’è dunque un qualche *décalage*, difficile da definire nei suoi precisi termini cronologici, ma pur tutto compreso all’interno dell’età regia: che alla sua fine, e all’inizio della Repubblica, la distinzione è già ben profilata, e l’inseguimento della plebe, nei confronti dei diritti pertinenti al patriziato, procede irreversibilmente”: così D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., p. 207.

⁸⁸⁵ Si veda in particolare Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 12, 1-4 e 2, 47, 1-4; cfr. anche 3, 41, 4; 3, 67, 1; 5, 13, 2.

*conscripti e minores gentes*⁸⁸⁶. Tale equivalenza, che proprio il Momigliano negò, probabilmente esasperando eccessivamente la sua critica alle fonti, e che il Musti, rileggendo e rivalorizzando la storiografia dionisiana ha convincentemente riaffermato, sta probabilmente nella natura delle cose.

Sembra infatti ragionevole che all'allargamento della comunità corrispondesse un automatico e parallelo allargamento dell'aristocrazia cittadina, né ci sembra più sostenibile la tesi di chi, facendo appello al carattere leggendario dei report antichi, esasperò la contrapposizione tra gli Etruschi e la vecchia cittadinanza latino-sabina, considerando i primi patrizi, e gli altri plebei⁸⁸⁷.

Così, mentre la teoria dualista, che vede nei *conscripti* dei senatori plebei, inferiori per rango, prestigio e prerogative a quelli patrizi, ha una ragion d'essere per l'epoca proto-repubblicana⁸⁸⁸, in età monarchica che si

⁸⁸⁶ D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., p. 207 ss.

⁸⁸⁷ Tesi autorevolmente sostenuta da V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 43 ss., il quale peraltro sembra contraddirsi proprio in relazione all'analisi della cavalleria arcaica: se, come affermò l'insigne studioso (*ibidem*, p. 37), tutto il patriziato servì nella cavalleria e in particolare le più antiche centurie dei *sex suffragia*, non si capisce bene come inquadrare le più antiche centurie romulee, che di certo non furono etrusche e, altrettanto certamente erano la colonna portante proprio dei *sex suffragia*. Si vedano anche le considerazioni di A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 90-91.

⁸⁸⁸ Come rilevato dal Musti, "la tradizione annalistica, confluita in Livio, II 10-11 e in Dionisio, V 13, 2, conosce i *conscripti* per gli inizi della Repubblica, e li distingue (in maniera netta ed esplicita in Livio, ma di fatto, e in maniera solo dissimulata dal sistema di Dionisio, nel passo ora citato dello scrittore greco) dai precedenti *patres*. Due gruppi, dunque. Lo stesso dualismo troviamo in Festo, p. 304 Lindsay, nel lemma *Qui patres, qui conscripti vocati sunt in Curiam?* Questa dunque era la posizione di Verrio Flacco in tale lemma. Altrove, nell'epitome di Paolo da Festo, la formulazione è analoga, sotto i lemmi *Adlecti* (Paul. Fest., p. 6 Lindsay) e *Conscripti* (*ibid.*, p. 36), per quanto riguarda la prospettiva dualistica (p. 6: *nam patres dicuntur, qui sunt patricii generis: conscripti qui in senatu sunt scriptis adnotati* [insomma *conscripti* come *adscripti*]; p. 36: *conscripti dicebantur, qui . . . patribus adscribebantur*). Festo (cioè Verrio Flacco) in tutti e tre i lemmi propone dunque una concezione dualistica, e chiaramente in tutti e tre i passi fa riferimento alle decisioni prese al tempo della fondazione della Repubblica, per riempire i vuoti creati sotto la tirannide del Superbo: il verbo *explere* (p. 304 e 36) o il sostantivo *inopia* (p. 304 e 6) parlano da sé. Tuttavia nel lemma di p. 304, Festo parla di *adlectiones* operate *ex plebe*, e nei lemmi di p. 6 e 36, di provenienza *ex equestri ordine*. L'alternanza è già nella tradizione annalistica: Livio (da Licinio Macro?) parla di nuovi senatori creati da gente di rango equestre (II 1, 10); Dionisio parla più genericamente (V 13, 2) di patrizi creati con la promozione dei κράτιστοι dei δημοτικοί (= plebei). L'opposizione comunque non è così radicale: per Livio (II 1, 11) l'immissione di cavalieri in senato giovò alla concordia fra la plebe e i patrizi: la promozione dei cavalieri è sentita qui come promozione della plebe. Tuttavia, la tradizione sulle novità degli inizi della Repubblica non è, neanche riguardo agli autori della creazione dei *conscripti*,

tratti della nomina dei sabini di Tito Tazio, o degli Albani di Anco, o degli Etruschi di Tarquinio e di Servio, non v'è dubbio che questi concorsero alla formazione del patriziato *tout court*, e quindi *patres conscripti* costituirebbe per questo periodo una vera e propria endiadi⁸⁸⁹.

Se il processo più tardo che porterà la plebe ad acquisire coscienza di sé e della propria condizione subordinata fu lungo e tortuoso, non meno complesso fu quello che caratterizzò il patriziato.

Giustamente è stato rilevato che “il dinamismo storico del patriziato, come originario detentore dei diritti politici, si colloca più in alto nel tempo rispetto a quello della plebe”⁸⁹⁰: esso procede sin dagli albori della città senza sosta, e il patriziato acquisirà una sua forma definitiva solo in epoca repubblicana.

Nè si può dubitare del fatto che l'aristocrazia del VI sec. a.C. non corrispondeva più, in generale, a quella originaria, romulea, ma altrettanto ragionevole è ritenere che essa, attraverso i discendenti dei primi *patres* e delle prime *gentes* latine e sabine, continuasse a vivere, seppur ora come parte (e forse non di primaria importanza) di una nuova e più vasto ceto aristocratico. Perché si è posta la conclusione del processo con l'età repubblicana?

Ebbene non è da ritenere secondario il fatto che la tradizione ricordi come capi della “rivoluzione” due esponenti della *gens* Tarquinia: la grande reazione aristocratica, che fu – per lo meno nelle intenzioni – rivoluzione nel senso etimologico⁸⁹¹, non ebbe come guida due Sabini o due *Fabii*. La congiura di Bruto e Collatino testimonia come l'aristocrazia romana avesse completato allora un processo lungo e tortuoso, passato tra colpi di mano, opposizioni ostinate, inclusioni e riforme, e tale per cui frange delle

del tutto unitaria: il promotore è Bruto per Livio, Valerio per Festo, p. 304”: D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., p. 223.

⁸⁸⁹ La teoria “monista”, ovvero che considera *conscripti* un aggettivo qualificante di *patres*, è stata sostenuta dall'Ogilvie, il quale ha sostenuto che “despite this virtual unanimity (*scl.* delle fonti) the explanation can hardly be correct since the proper term for senators drafted in from outside would be *adscripti* and not *conscripti*”: R. M. OGILVIE, *A commentary on Livy*, cit., p. 236; ma già il Momigliano rilevò come fosse “molto dubbio [...] che Dionigi di Alicarnasso intendesse presentare la formula *patres conscripti* come formula unitaria”: A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, cit., p. 23; cfr. più di recente le osservazioni critiche di D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., pp. 217 ss.

⁸⁹⁰ D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., p. 207.

⁸⁹¹ Cfr. Parte III, Capitolo 2, § 2.

nuova aristocrazia etrusca potessero non solo condividere, ma altresì porsi alla testa di una sovversione che proprio negli esponenti delle più antiche *gentes* romane doveva trovare i principali fautori.

Parallelamente all'ingresso di nuove *gentes* fra i patrizi, ossia di nuovi *patres* in senato, con Tarquinio si ebbe anche il raddoppio delle centurie dei *celereres*⁸⁹². Si ritiene, in parte, plausibile quanto sostenuto dal Valditara⁸⁹³ circa il fatto che sia stato il quinto re a introdurre 3 centurie di *celereres*⁸⁹⁴: sostanzialmente dei fanti a cavallo⁸⁹⁵ funzionali alla falange (che proprio in quegli anni cominciava ad adottarsi nei conflitti) e spesso impiegati proprio in combattimenti oplitici.

Come ci informano due testi, uno di Granio Liciniano⁸⁹⁶ e uno di Festo⁸⁹⁷, a Tarquinio Prisco risalirebbe inoltre l'uso della duplice cavalcatura, che avrebbe ulteriormente distinto fra loro i nuovi reparti bipartiti della cavalleria.

Secondo il Valditara, che pare essere voce isolata sul punto⁸⁹⁸, Tarquinio Prisco dopo aver introdotto i *celereres* e al fine di consentire loro di

⁸⁹² Si vedano Livio, *Ab urbe condita* 1, 15, 8; 1, 59, 7; Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 13, 1 ss.; 2, 64, 3; 4, 71, 6; 4, 75, 1; Plutarco, *Romulus* 10, 2; 26, 2; *Numa* 7, 4; Plinio, *Naturalis Historia* 33, 35; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Celereres*; Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros* 9, 368; 11, 603; Pomponio (*liber singularis enchiridii*) D. 1, 2, 2, 15; 1, 2, 2, 19; Giovanni Lido, *De magistratibus reipublicae romanae*, 1, 9.

⁸⁹³ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 367 ss.

⁸⁹⁴ Si vedano però *contra* P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 541 ss.; V. ILARI, *I celereres e il problema dell'equitatus*, cit., p. 162, che conformemente a quanto sostenuto dalle fonti li interpretano invece come la più antica cavalleria romana.

⁸⁹⁵ Che originariamente la cavalleria fosse costituita da fanti montati a cavallo è un'ipotesi da tempo sostenuta in dottrina, e in particolare la scoperta dell'*Ineditum Vaticanum* – documento risalente al I sec. a.C. da cui pare che i Romani avrebbero dato vita a una vera e propria cavalleria solo durante le guerre sannitiche – incentivò l'idea che inizialmente gli *equites* fossero funzionali alla fanteria e che addirittura l'antico *equitatus* non fosse di estrazione aristocratica, ma piuttosto reclutato direttamente dalla prima classe censitaria: cfr. V. ILARI, *I «celereres» e il problema dell'«equitatus»*, cit., pp. 134 ss., ove bibl.

⁸⁹⁶ Gran. Lic. 2 Fl.

⁸⁹⁷ Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Paribus equis*.

⁸⁹⁸ Generalmente si sostiene che i *celereres* costituissero la primordiale cavalleria pre-civica e che la riforma di Tarquinio si fosse limitata a raddoppiare le centurie già esistenti. La distinzione tra il rango di *priores* e di *posteriores*, sarebbe inoltre testimoniata proprio dal fatto che i primi fossero stati dotati di due cavalli. Si veda, anche per la bibliografia, V. ILARI, *I celereres e il problema dell'equitatus*, cit., pp. 152 ss. ove l'autore – sulla base di Cicerone, *De re publica* 2, 20 e di Festo, *De verborum significatione*, s.v. *sex vestae* – pone un parallelismo proprio tra la riforma della cavalleria, la duplicazione dell'ordinamento cittadino, e la distinzione tra *gentes maiores* e *minores* (ma sulla questione si vedano le già riferite

compiere al meglio anche le manovre della falange, li dotò presto di un secondo cavallo e di uno scudiero (da cui *equites secundi*: in sostanza truppe ausiliarie, probabilmente dei clienti)⁸⁹⁹.

A prescindere dalle moderne interpretazioni, è pressochè assodato che Tarquinio Prisco si sarebbe risolto ad aggiungere altre centurie a quelle dei *Rammnes*, dei *Titius* e dei *Luceres*; tali centurie sarebbero state *suo nomine insigne*.

A questo suo progetto si sarebbe fermamente opposto l'augure Atto Navio, il quale avrebbe imposto al *rex* la subordinazione della progettata riforma all'assenso divino, visto che già le prime tre centurie erano state *inaugurate*. Le fonti poi mostrano il sovrano, indifferente rispetto all'arte augurale, vilipendere l'augure, come fosse il retaggio di un universo ormai definitivamente perduto e superato: un ulteriore attrito tra il nuovo mondo e quello vecchio.

Da una parte si trova un sovrano dalle origini oscure (un po' greco un po' etrusco, poi romano), latore di nuovi culti e nuove tecniche, significativamente descritto come insofferente dell'opprimente procedura cerimoniale con cui le arcaiche strutture di potere, politiche e sacrali, imbrigliavano il governo cittadino, dall'altra un membro di quei collegi, che il prosieguo della storia romana vedrà come le ultime roccaforti patrizie a cedere di fronte alle istanze plebee di parificazione degli ordini.

Ma i tempi non erano ancora maturi per decretare la prevalenza del "nuovo". Tarquinio sfiderà in maniera sfrontata Atto Navio, lo inviterà, scettico e irridente, a spaccare una pietra con un rasoio. E giungerà il prodigio a frenare la sfrontata sicurezza di Tarquinio. Atto Navio spaccherà la cote col rasoio, e Tarquinio sarà costretto, dalle circostanze più che dallo stupore, a onorare l'augure con una statua bronzea sul foro, pare ancora esistente al tempo di Dionigi⁹⁰⁰.

perplexita di A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei*, cit., pp. 212 ss.; cfr. ID., *Le origini della Repubblica romana*, cit., pp. 150 ss.; più di recente si veda contra l'interpretazione del Valditare sulla creazione da parte di Tarquinio degli "scudieri" dei *celereres/opliti*, si veda anche B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia*, in *Minima epigraphica e papyrologica*, 11 (2006), pp. 46-47, su cui avremo modo di tornare più approfonditamente nel capitolo successivo.

⁸⁹⁹ Cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 385.

⁹⁰⁰ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 71, 5.

La sostanza della riforma era salva: Tarquinio aumentò il contingente della cavalleria, probabilmente integrando un esercito levato per curie già armato opliticamente. Arruolò così truppe di ausiliari, strette da un vincolo fiduciario con il *rex* (ma già più propriamente *tyrannos*), tale per cui fuori dai conflitti venivano utilizzati come guardia personale⁹⁰¹.

Fece tutto ciò nel formale rispetto della struttura romulea, quindi mantenendo i vecchi nomi delle tribù etniche che erano state inaugurate e che solo un nuovo intervento divino – letto dai vigili occhi dei sapienti sacerdoti – avrebbe potuto legittimamente modificare⁹⁰².

La vicenda mitistorica dell'augure Atto Navio è il segnale tangibile che tali politiche di trasformazione e di cooptazione sociale non avvennero in modo indolore e senza resistenza da parte della vecchia aristocrazia. Questa dovrà inoltre subire ulteriori cambiamenti, maggiormente lesivi della sua preminenza politica e sociale, soprattutto a causa dei successori di Tarquinio Prisco, ma, alla fine, esploderà in un violento rigurgito di forza, che almeno nelle intenzioni avrebbe dovuto restaurare i vecchi equilibri della prima società romana.

Tornando ora alla figura del *magister equitum*, capo della cavalleria, questa pare inserirsi a pieno titolo nel quadro di riforme dell'accresciuto esercito cittadino.

La pervasività delle funzioni (sacrali, giudiziarie e amministrative oltre che militari) connesse con l'ufficio monarchico non fu più gestibile quando l'allargamento della comunità e i conflitti sempre più impegnativi e numerosi costrinsero il *rex* a circondarsi di ausiliari.

Questi avevano il compito o di sostituirlo in patria per l'amministrazione civile e delle cose sacre, quando si trovava in qualche campagna militare, o viceversa di guidare in sua vece l'esercito, se il *rex* era impossibilitato per urgenti impellenze in patria⁹⁰³.

⁹⁰¹ Si vedano Livio, *Ab urbe condita* 1, 15, 8; Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 13, 3; 2, 29, 1; 2, 64, 3; Plutarco, *Romulus* 26, 2; *Numa* 7, 4. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 381, ha inoltre proposto un parallelo tra i *celeres* guardie del *rex* e i 300 Ἰππεῖς spartani, che – come attestato in Senofonte, *Elleniche* 3, 3, 9 – oltre funzioni militari avevano anche funzioni di polizia interna.

⁹⁰² Si vedano le condivisibili osservazioni di A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 97 - 98.

⁹⁰³ Si sono già visti i passi dove Tarquinio risulta comandante delle truppe – ora di fanteria, ora di cavalleria – al seguito di re Anco Marzio, e vedremo anche come Servio Tullio in

Nel primo caso troviamo la figura del *praefectus urbi*, necessario come dice Tacito⁹⁰⁴, affinché ci fosse a Roma ‘*qui ius redderet ac subitis mederetur*’⁹⁰⁵; nell’altro caso abbiamo le figure degli ausiliari militari, che possiamo identificare come gli antecedenti storici delle cariche del *magister equitum* (capo della cavalleria) e del *magister populi* (capo della fanteria), sorte in epoca repubblicana.

Il Valditara sottolinea il fatto che Dionigi utilizza l’espressione *ὁ τῶν ἰππέων ἡγεμῶν*⁹⁰⁶, in cui l’uso dell’articolo determinativo suggerisce che Tarquinio Prisco nel suo ruolo di ausiliario militare di Anco Marzio, fosse in grado unico⁹⁰⁷. Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che Dionigi nel corso della trattazione non indichi, o comunque non lasci mai supporre al lettore l’esistenza di un eventuale altro ausiliario⁹⁰⁸. Tarquinio Prisco fu quindi *magister equitum*, come Servio Tullio sotto di lui sarà il capo sia dei contingenti della cavalleria latina durante la prima guerra contro gli Etruschi⁹⁰⁹, sia della fanteria latina, nei successivi scontri con i Sabini⁹¹⁰.

Del resto l’unica alternativa alla configurazione di un tale potere come generalmente riferito a tutte le truppe, sarebbe quella di considerare,

Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 3, 2, risulta essere un ἡγεμῶν τῶν ἰππέων, così come sempre in 4, 3, 2, è un ἡγεμῶν τῶν πεζῶν (comandante dei fanti); cfr. Frontino, *Stratagemmi militari* 2, 8, 1. Inoltre in 4, 85, 3 Dionigi ricorda che Tarquinio il Superbo, dovendo tornare a Roma, lascia il comando delle truppe a due ὑπαρχοι: Tito Erminio e Marco Orazio (che non a caso risulterà essere pochi anni dopo collega di Publicola: si veda Livio, *Ab urbe condita* 2, 8, 4): cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 141 ss.; si veda anche P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 597.

⁹⁰⁴ Tacito, *Annales* 6, 11; si vedano anche Livio, *Ab urbe condita* 1, 59, 12; 1, 60, 3; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 82, 1; Giovanni Lido, *De mensibus* 1, 21.

⁹⁰⁵ Contro l’idea di una risalenza del *praefectus urbi* all’età regia R. M. OGILVIE, *A commentary on Livy*, cit., p. 229, ha sostenuto che essa implicasse una distinzione tra *urbs* e *ager romanus* impensabile in quel periodo, ma le condivisibili considerazioni del Valditara, anche alla luce delle nuove scoperte archeologiche, suggeriscono di rivalutare i dati delle fonti: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 236.

⁹⁰⁶ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 41, 4.

⁹⁰⁷ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 141.

⁹⁰⁸ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 141. Ma anche la già segnalata espressione ‘ἡγεμῶν τῶν πεζῶν’ riferita al ruolo ricoperto da Servio Tullio, suggerisce che “per la sua genericità e per l’oggetto del comando non specificamente limitato ad un qualche reparto della fanteria”, si tratti di un potere generale: cfr. *Ibidem*, p. 142.

⁹⁰⁹ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 3, 2. Il Thomsen, che mostra tendenzialmente un approccio iperscettico alle fonti, ritiene invece che “the tradition about Servius’ participation in Tarquinius Priscus’ Sabine war reflects a historical reality”: R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 290.

⁹¹⁰ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 3, 2; cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 65, 6.

prima Tarquinio presso Anco e poi Servio presso Tarquinio, quali *tribuni militum*; ma già sappiamo che tale carica comportava il comando di solo un migliaio di uomini⁹¹¹ (corrispondenti appunto a quelli arruolati sulla base di una tribù etnica), e questa carica in greco veniva designata dal termine ‘*χίλιάρχος*’⁹¹².

È evidente il parallelismo tra il *dictator* e il *magister equitum* di epoca repubblicana, e i loro antecedenti monarchici. In particolare il *magister populi* è nelle fonti presentato come l’antecedente della dittatura⁹¹³.

È stato osservato⁹¹⁴ come tale carica deve essere sorta in un tempo in cui il *populus* non si distingueva ancora dalla *plebs*⁹¹⁵, ma già indicando qualcosa di diverso rispetto ai vaghi concetti di massa o moltitudine cui sembra riferirsi il senso etimologico⁹¹⁶.

⁹¹¹ Cfr. T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, cit., pp. 57-58; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., p. 254 nota 65; S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., p. 188; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 20; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, cit., p. 94; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 575; si vedano però anche le perplessità sollevate da A. MOMIGLIANO, *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*, cit., pp. 94-95; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 142; O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII tav.*, cit., p. 28.

⁹¹² G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 142.

⁹¹³ Varrone, *De lingua Latina*, 5, 82; Cicerone, *De re publica*, 1, 40, 63; Cicerone, *De finibus honorum et malorum*, 3, 22, 75; Cicerone, *De legibus*, 3, 3, 9; Festo, *De verborum significazione*, s.v. *optima lex*; Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, 108, 31; Isidoro, *Origines*, 9, 3, 1.

⁹¹⁴ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 599.

⁹¹⁵ Che fu verosimilmente un prodotto della più matura *civitas* repubblicana, seppur tale fenomeno trovò i suoi fondamentali presupposti proprio nelle riforme del periodo etrusco e in particolare in quello serviano: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 599; sul punto si vedano anche le osservazioni acute (seppur forse non totalmente condivisibili) di A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 131 ss.

⁹¹⁶ Tutt’altro che pacifica l’etimologia di *populus* in letteratura. Il Coli osserva che l’etimologia più plausibile della parola ‘*populus*’ è quella della radice indoeuropea di *πλεω*, *πολύς*, *πλήθος*, *plenus*: qui può aver avuto in origine il senso generico di “moltitudine”, che poi ha lasciato a *plebs*, altra voce generata dalla stessa radice: cfr. U. COLI, *Regnum*, cit., p. 60. Altri hanno collegato il termine alla radice mediterranea **pupl-* del crescere, o anche all’etrusco (in tal caso indicherebbe un concetto affine a quello espresso dai termini *spur-*, *mex* e *tuθ*: cfr. G. DEVOTO, *Nomi di divinità etrusche*, in *SE*, 6 (1932), pp. 243 ss.; M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., pp. 307 ss; cfr., col senso – già più pertinente ad un contesto militaresco – di “massa indistinta e disordinata (come era forse quella che compiva le razzie in epoca arcaica, donde il verbo *populari*)”, P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 599; si veda più di recente G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 204 (su cui torneremo più approfonditamente nel capitolo 2, § 1) e A. BERNARDI, *La Roma dei re tra storia e leggenda*, cit., p. 195.

E verosimilmente ci troviamo già al cospetto di quell'esercito arruolato su base curiata, che potrebbe collocarsi proprio tra VII e VI sec. a.C. (come visto, comunque, successivamente alla fusione con i gruppi del *Collis*)⁹¹⁷.

Già il Valditara ha sostenuto in modo convincente che l'emersione delle due figure del *ἡγεμῶν τῶν πεζῶν* (*magister populi*) e del *γεμῶν τῶν ἰππέων* (*magister equitum*) come ausiliari del *rex* e comandanti unici della nuova legione arruolata per curie e divisa in contingenti di fanteria e di cavalleria, rappresentò una importante rottura dell'ordine gentilizio.

Vedremo meglio nel capitolo successivo come il legame fiduciario tra questi ausiliari e il *rex* spieghi in parte l'anomalia dei loro diretti derivati repubblicani: *dictator* e *magister equitum*, magistrature create rispettivamente dai supremi magistrati e dal *dictator* stesso, senza alcun intervento comiziale⁹¹⁸.

In questa sede si rileva invece come la prassi del *rex* di affiancarsi soggetti di fiducia, nello specifico per quanto riguarda lo svolgimento di compiti militari, determinò una significativa esautorazione delle *gentes* che attraverso il legame – testimoniato già dalla stessa etimologia – tra la più risalente carica dei *tribuni militum* e le tribù genetiche, avevano avuto un controllo diretto dei quadri militari, e quindi di tutto l'esercito pre-olitico⁹¹⁹.

Già nei precedenti capitoli si è tratteggiato un quadro del sistema di potere nel primo nucleo urbano. A un controllo della primordiale assemblea senatoria e a quello dell'esercito si affiancò il controllo politico (oltre che sacrale, attraverso i *collegia* religiosi)⁹²⁰, garantito dal sistema

⁹¹⁷ La nuova procedura di arruolamento, sebbene le curie rimanessero inquadrate sempre nella cornice del vecchio ordinamento tributo, costituiva già un'innovazione rispetto ai vecchi modi della guerra fra gruppi aristocratici. Troviamo quindi dieci curie per ogni tribù genetica, per un totale trenta curie, in grado, secondo le notizie conservateci da Varrone (*De lingua Latina* 5, 16, 3) di fornire circa 100 uomini ciascuna. Ciascun migliaio corrispondeva a una delle tre tribù dei *Ramnes*, *Tities* e *Luceres*, ed era sotto il comando dei tre *tribuni militum*, vi erano poi i *tribuni celerum*, che, oltre al comando delle tre centurie di cavalieri, svolgevano anche funzioni sacrali. Infine, il comando supremo spettava al *rex*, che però poteva già delegarlo a degli ausiliari: il *magister equitum* per la cavalleria e il *magister populi* per la fanteria. Onere di ciascun soldato era quello di provvedere al personale armamento ed equipaggiamento, ragion per cui l'arruolamento sarà circoscritto alle fasce di popolazione la cui condizione economica permetteva di provvedere anche alle esigenze militari.

⁹¹⁸ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 292 ss.

⁹¹⁹ Cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 152 ss.

⁹²⁰ Ma il discrimine tra le due sfere doveva essere in questa fase tutt'altro che netto.

dell'*interregnum* che in definitiva permetteva di governare la città nel suo complesso.

E difatti, conformemente al consueto andamento in base al quale, generalmente, le innovazioni militari nel mondo antico precedono (e spesso suscitano) quelle politiche⁹²¹, le rinnovate esigenze del più numeroso esercito levato per curie, e quindi il nuovo sistema di selezione dei vertici – che non a caso inizialmente furono stranieri provenienti dal più progredito contesto etrusco – ebbe immediate ripercussioni sulle modalità di scelta del vertice politico cittadino.

A questo proposito, una delle prime rotture costituzionali si ebbe con Tarquinio Prisco proprio per quanto riguarda le modalità attraverso cui raggiunse il potere a Roma.

Consultando le fonti è possibile constatare come, attraverso vaghi riferimenti ad una delega di potere da parte del *populus*, gli storici antichi cercavano forse di obliterare un'ascesa al trono presumibilmente illegittima alla luce delle, allora vigenti, procedure e ritualità⁹²².

Scrivendo Livio: “*Eo magis Tarquinius instare ut quam primum comitia regi creando fieret. [...] Haec eum haud falsa memorantem ingenti consensu populus Romanus regnare iussit*”⁹²³.

Secondo Dionigi la procedura dell'interregno fu invece rispettata. Egli scrive: “dopo la morte di Marzio il senato, cui il popolo aveva conferito la facoltà di stabilire l'ordinamento politico che avesse voluto, decise di mantenere l'istituto monarchico e designò gli interregni. Costoro convocarono il

⁹²¹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 597. Del resto è ovvio che fondamentale alla sopravvivenza di una comunità era il rapido adeguamento tecnico e tattico dell'esercito. Le riforme militari, quasi in virtù di un processo osmotico, si trasmise rapidamente dal mondo ellenico (in particolare magno-greco) a quello tirrenico e infine agli italici meno progrediti: cfr. V. ILARI, *I celeri e il problema dell'equitatus nell'età arcaica*, cit., p. 159, ove afferma: “le riforme militari hanno sempre una maggiore uniformità tecnica nei vari paesi, mentre istituzioni e costumi tendono al tradizionalismo”.

⁹²² L'intuizione del Guarino, il quale ha ritenuto che con Tarquinio l'*interregnum* non fosse stato abolito del tutto ma reso eventuale e piuttosto sostituito dall'*inauguratio* risulta in parte condivisibile. L'Autore ritiene che l'*auspicium* che aveva sempre suggellato una scelta effettuata prima – e probabilmente, aggiungiamo noi, già frutto di un compromesso tra gli interessi dei diversi gruppi – fu sostituito da un'*inauguratio* “con valore costitutivo”, non più suggello di una scelta operata in altra sede, ma vera e propria investitura da parte di Giove: cfr. A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 95 ss.; ma si veda sul tema dell'*inauguratio* anche P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 391.

⁹²³ Livio, *Ab urbe condita* 1, 35, 1-6.

popolo in comizi ed elessero Lucio Tarquinio. Una volta confermate anche dai segni divini le decisioni del popolo, egli assunse il regno nel secondo anno della quarantunesima Olimpiade, l'anno in cui riportò la vittoria Cleonida di Tebe ed Eniochide era arconte ad Atene⁹²⁴.

In realtà – come opportunamente segnalò il De Francisci⁹²⁵ – entrambe le versioni si espongono a diversi rilievi critici.

Quella liviana non specifica a che titolo Tarquinio avrebbe convocato i comizi; inoltre, come noto, la nomina del re era di competenza dell'*interrex*, mentre ai comizi spettava essenzialmente una ratifica – comunque necessaria all'attribuzione dell'*imperium* – della scelta già operata⁹²⁶.

Il fatto poi che Livio utilizzi l'espressione '*ingenti consensu populus Romanus regnare iussit*', sembra alludere a un'acclamazione, prassi molto più pertinente a un esercito schierato che a un'assemblea politica.

Ma già l'Arangio-Ruiz aveva acutamente osservato come dietro il fatto che Tarquinio *tutor etiam liberis regis testamento instituetur*⁹²⁷ da re Anco Marzio, si celava l'ombra del criterio dinastico⁹²⁸ e, probabilmente, della tirannide.

⁹²⁴ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 46, 1: 'μετὰ δὲ τὸν Ἄγκου Μαρκίου θάνατον ἡ βουλή πάλιν ἐπιτρέψαντος αὐτῇ τοῦ δήμου πολιτείαν ἦν ἐβούλετο καταστήσασθαι μένειν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἔγνω καὶ ἀποδείκνυσι μεσοβασιλεῖς. οἱ δὲ συναγαγόντες εἰς ἀρχαιρεσίας τὸ πλῆθος αἰροῦνται βασιλέα Λεύκιον Ταρκύνιον. βεβαιωσάντων δὲ καὶ τῶν παρὰ τοῦ δαιμονίου σημείων τὰ κριθέντα ὑπὸ τοῦ πλῆθους παραλαμβάνει τὴν βασιλείαν ἐνιαυτῷ δευτέρῳ μάλιστα τῆς μῆδος καὶ τετραρακοστῆς ὀλυμπιάδος, ἦν ἐνίκα στάδιον Κλεώνδας Θηβαῖος, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἡνιοχίδου': cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, Torino, 2010, p. 190.

⁹²⁵ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 636 ss.

⁹²⁶ A prescindere del valore che si voglia attribuire alla *lex curiata de imperio* (ma oggi generalmente si considera la sua persistenza solo formale in epoca repubblicana come l'indizio di una sua sostanziale rilevanza in epoca arcaica: cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 204-205; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*, cit., pp. 128-129; A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei 'comitia curiata'*, cit., pp. 75; cfr. ID., *Il 'Regnum'*, in P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, *Roma e il diritto*, Napoli, 2010, p. 11 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, cit., p. 34; G. VALDITARA, *Lo stato nell'antica Roma*, cit., p. 12), resta il dato incontrovertibile che la scelta del successore non rientrasse assolutamente tra le competenze comiziali.

⁹²⁷ Livio, *Ab urbe condita* 1, 34, 12.

⁹²⁸ V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 24.

La versione dionisiana, dal canto suo, tace sul ruolo di Tarquinio nella convocazione del comizio⁹²⁹, ma mostra una grave incongruenza nel presentare la scelta del quinto re come operata collettivamente dagli *interreges*, mentre sappiamo che la prassi prevedeva che tale compito spettasse al singolo interrè in carica.

Vediamo ancora le parole di Cicerone:

*‘Itaque mortuo Marcio cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius; sic enim suum nomen ex Graeco nomine inflexerat, ut in omni genere huius populi consuetudinem videretur imitatus. Isque ut de suo imperio legem tulit, principio duplicavit illum pristinum patrum numerum, et antiquos patres maiorum gentium appellavit, quos priores sententiam rogabat, a se adscitos minorum’*⁹³⁰.

Qui il riferimento a una legge ad alcuni è parso un anacronismo⁹³¹, un’anticipazione di una procedura repubblicana, che fra l’altro Cicerone riferisce pure all’elezione di Servio Tullio⁹³².

Ma non è in tal punto che ritengo la versione dell’Arpinate – anche alla luce delle maggioritarie considerazioni sul valore e sulla risalenza della *lex curiata de imperio*⁹³³ – degna di attenzione: piuttosto nel fatto che, prima dell’ascesa al trono, Cicerone testimoni come Tarquinio *socius paene regni putaretur*⁹³⁴, il che – se confrontato con la notizia liviana – sembrerebbe confermare indirettamente l’incipiente criterio dinastico.

Resta comunque verosimile che la prima grande rottura costituzionale perpetrata dai Tarquini, nella persona del *rex* Tarquinio Prisco, si ebbe nella procedura di *creatio* del *rex*.

⁹²⁹ Tra l’altro si ricordi che in Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 41, 4, Anco, attribuendo i meriti della vittoria contro i Veienti a Tarquinio in qualità di ἡγεμῶν τῶν ἱππέων, per premiarlo lo ascrisse al numero dei patrizi e dei senatori, il che lo potrebbe rendere forse idoneo alla carica di *interrex* (ma permangono dubbi riferiti al fatto che si tratta comunque di un *patres* cooptato (*conscriptus*): cfr. A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, cit., pp. 211 ss.; cfr. F. ARCARIA, *Dal tribunato militare alla crisi della repubblica*, in F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano, I – Storia costituzionale di Roma*, cit., p.165).

⁹³⁰ Cicerone, *De re publica*, 2, 20, 35.

⁹³¹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 637.

⁹³² Cicerone, *De re publica*, 2, 21, 3.

⁹³³ Cfr. nota 926.

⁹³⁴ Cicerone, *De re publica*, 2, 20, 35, ma si veda anche Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 48, 3.

Riagganciandoci ora a quanto avevamo esaminato in precedenza⁹³⁵ circa le caratteristiche peculiari della monarchia romana (in particolare nella fase latino-sabina), nell'ambito di un raffronto tra la stessa e la misteriosa figura del *rex Nemoriensis*, si potrebbe già tentare un approssimativo quadro evolutivo dell'istituzione monarchica a Roma.

Il *rex Nemoriensis* è *rex* in quanto titolare di una forza magica, e permane tale finché in grado di esercitarla. Costituirebbe forse un arduo e inconsistente esercizio di erudizione tentare di estrapolare un nesso di derivazione tra l'aspetto sacrale e quello militare, ma di certo i due aspetti furono entrambi presenti già nelle diverse forme monarchiche protolatine⁹³⁶.

I protolatini, antenati dei romani, dovettero verosimilmente affidarsi – in particolare nelle fasi di migrazione – ad un *ductor*, un condottiero scelto in relazione a una valutazione molto pragmatica sui suoi meriti e sulle sue capacità. Ma, come ovvio in una società arcaica, la scelta del condottiero dovette presto caricarsi di elementi magici e rituali: quando il *ductor* fu *inauguratus*, *Iuppiter* stesso si prestò a riconoscere in lui la forza necessaria al comando⁹³⁷.

L'evolversi delle ritualità, parallelamente a quello della stessa società arcaica, sempre più dinamica e complessa – ove l'interazione tra zone più e meno sviluppate intensificò l'emergere delle prime disuguaglianze – esigé una sempre maggiore specializzazione dei collegi sacerdotali, una sempre più articolata distribuzione del potere, e fu questo il campo d'azione delle *gentes*.

In una parola, il *rex inauguratus* fu ingabbiato da un reticolo di prescrizioni e controlli, e il suo potere da originario divenne così derivato⁹³⁸.

Il sistema economico arcaico, che sostanzialmente dopo la transizione dal nomadismo ai villaggi stanziali, si era attestato in forme

⁹³⁵ Cfr. parte 2, capitolo 3.

⁹³⁶ Si vedano le pagine di capitale importanza di S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 39 ss., ove lo studioso siciliano traccia – attraverso la comparazione tra il *rex* latino e il ῥησός siculo – i caratteri fondamentali delle monarchie arcaiche.

⁹³⁷ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 391 ss.; ma si veda anche A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 97, in relazione alla monarchia etrusca.

⁹³⁸ Non si deve infatti dimenticare come gli auspicia siano di pertinenza dei *patres*. Questi attraverso la *lex curiata de imperio* li demandano al *rex*, per poi riassumerne l'esercizio alla morte di quest'ultimo: cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., p. 205.

rudimentali di agricoltura – probabilmente gestita ancora in forma collettivistica – era stato, con il suo immobilismo, lo scrigno del potere gentilizio.

Proprio per questo si è sottolineata la forza rivoluzionaria dell'irruzione di una più progredita ricchezza mobiliare, la cui trasposizione – con l'avvento dei monarchi etruschi – sul piano politico comportò la rottura dei vecchi schemi e delle vecchie procedure: quasi un regresso all'origine, ove la forza non è un attributo proveniente dal dio attraverso la mediazione dei *patres*, ma un dato originario di chi è in grado di accedere al potere supremo.

Afferma Dionigi: ‘ἐν γὰρ τοῖς πρότερον χρόνοις, ὁπότε βασιλεὺς ἀποθάνοι, τὴν μὲν ἐξουσίαν ὁ δῆμος ἐδίδου τῷ συνεδρίῳ τῆς βουλῆς, οἷαν προέλοιτο καταστήσασθαι πολιτείαν: ἡ δὲ βουλὴ μεσοβασιλεῖς ἀπεδείκνυεν: ἐκεῖνοι δὲ τὸν ἄριστον ἄνδρα, εἴτ’ ἐκ τῶν ἐπιχωρίων, εἴτ’ ἐκ τῶν πολιτῶν, εἴτ’ ἐκ τῶν ξένων, βασιλέα καθίστασαν’⁹³⁹.

Nuovamente troviamo il carisma personale come elemento determinante nella scelta del successore⁹⁴⁰.

Ma certo la prospettiva fu più complessa: Tarquinio Prisco fu uno degli attori di un mutamento sociale molto importante e che coinvolse non solo Roma, ma buona parte della penisola italiana.

La mobilità sociale, più volte citata, porterà ben presto alla formazione di una vera e propria *koinè* culturale italiana. Questa sorta di “tessuto connettivo”, in grado di superare le varie divisioni linguistiche, di struttura sociale, di cultura, e che per Roma è testimoniato dai diversi gruppi gentilizi progressivamente annessi nella compagine cittadina, richiedeva una struttura organizzativa della città che favorisse l'integrazione, rispetto all'assoluta chiusura, caratterizzante vecchi gruppi gentilizi e collegi sacerdotali⁹⁴¹.

⁹³⁹ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 40, 2: “nei tempi antichi infatti, quando il re moriva, il popolo conferiva al consiglio del senato la prerogativa di stabilire l'ordinamento politico che aveva in animo di scegliere. Il senato designava gli interregni che a loro volta eleggevano re l'uomo migliore, sia tra gli abitanti della regione, sia tra gli stranieri”: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 251.

⁹⁴⁰ Sembra che lo svuotamento del vecchio potere delle *gentes* riesumi arcaiche procedure di lotta per la successione, che dietro le forme sicuramente più complesse ed elaborate, rispetto al duello del *rex Nemoriensis*, nascondevano la stessa, identica, primordiale, norma di condotta: “la legge del più forte”

⁹⁴¹ C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., pp. 175-176.

Si è già posta l'attenzione sull'ordinamento curiato: il quale agli occhi dell'Ampolo sembra quello che corrisponde meglio alla struttura elastica della città.

È noto inoltre come in Grecia già nel VII sec. a.C. si era adottata la tecnica di combattimento oplitica⁹⁴², forza d'urto incontenibile rispetto ai vecchi eserciti gentilizi. Ma già qui il termine esercito risulta probabilmente improprio, nel suo richiamare un'organizzazione e un addestramento, in definitiva, un ordine: in epoca antichissima invece il combattimento era un fatto individualistico, e sia l'iniziativa che la conduzione delle operazioni era lasciata all'aristocratico sul carro⁹⁴³.

L'oplitismo non significò sempre e ovunque isonomia, ma presuppose sempre organizzazione e tendenziale professionalizzazione delle truppe, e soprattutto un diverso inquadramento del soldato/cittadino nel territorio, di più, l'emersione stessa del territorio come criterio d'inquadramento: la residenza sostituì l'appartenenza al clan.

Ecco quindi come le riforme, curiata prima e centuriata poi, vengono ad assumere i caratteri della necessità. Necessità di adeguarsi al progresso proveniente dall'oriente greco (ionico) e dal sud delle colonie magnogreche, necessità vitale per la sopravvivenza in una compagine animata da un perenne stato di conflitto.

Questo nuovo contesto sociale e queste nuove esigenze richiesero l'intervento di attori nuovi nella scena politica, personaggi in grado di comprendere verso quale direzione soffiava il vento del cambiamento, e di sfruttarne a pieno lo slancio⁹⁴⁴.

⁹⁴² Si veda P. CARTLEDGE, *La nascita degli opliti e l'organizzazione militare*, in S. SETTIS, *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, cit., pp. 693 ss.

⁹⁴³ Questa tipologia arcaica di combattimento è, come visto, rappresentata nell'epica omerica per quanto concerne il contesto ellenico, mentre testimonianze archeologiche (ma secondo K.D. HÜLLMANN, *Römische Grunderfassung*, Bonn, 1932, pp. 9-13, 59, 101, 344, anche linguistiche) ne attestano la presenza anche nei popoli italici: cfr. V. ILARI, *I celeres e il problema dell'equitatus*, cit., pp. 130 ss. In riferimento alle modalità del combattimento eroico J.M. BRYANT, *Military technology and socio-cultural change in the ancient Greek city*, in «*The Sociological Review*», XXXVIII (1990), p. 501, parla di "individualistic hero-ecstasy"; cfr. P. CARTLEDGE, *La nascita degli opliti e l'organizzazione militare*, cit., p. 690.

⁹⁴⁴ Già il re Anco Marzio era stato, a suo modo e forse inconsapevolmente, un preparatore della svolta. Le fonti lo mostrano come un uomo pacifico e amante del popolo: cionondimeno il suo nome è legato al successo di importanti imprese belliche. Egli sconfisse le città di Ficana e Tellene, accogliendone le *gentes* sull'Aventino, ma soprattutto fondò Ostia, aprendo uno sbocco sul mare. Egli fu il primo a introdurre a Roma il culto della dea Fortuna (che sarà

Tarquinio fu probabilmente un perfetto interprete delle mutate condizioni. Certo il carisma personale non era da solo sufficiente per raggiungere il governo di una città come Roma, ma Tarquinio ebbe certamente altre opportunità: come visto, un tesoro smisurato e le innovative competenze belliche dovettero risultare decisive.

L'Etruria, del resto, era un territorio in cui schiere di mercenari⁹⁴⁵ erano in grado di alterare gli equilibri politici, e vedremo come le vicende dei Vibenna e di *Macstarna* ne saranno una chiara testimonianza.

Tarquinio molto probabilmente giunse a Roma con un piccolo esercito personale, addestrato e organizzato alla maniera greca, il che potrebbe rendere verosimile, da un lato, la teoria del Valditara circa l'introduzione dei *celerēs*, e dall'altro potrebbe spiegare la volontà del sovrano etrusco di raddoppiare le truppe di cavalleria *suoque insignes reliquere nomine*⁹⁴⁶.

Ciò premesso, è bene esplicitare che si ritiene comunque da escludere l'ipotesi di un avvento al potere di Tarquinio attraverso un'impresa militare.

Se "violenza" vi fu, probabilmente si trattò di una violenza essenzialmente politica, violenza perpetrata contro le vecchie regole che disciplinavano la successione al potere e che un condottiero straniero, ricco e disinvolto riuscì a eludere.

Inoltre i nuovi ceti artigiani e mercantili, completamente estranei alle strutture di potere dell'oligarchia gentilizia ma già in grado di armarsi e sostenere le campagne militari, dovettero riconoscere in Tarquinio un leader in grado di dar voce alla parte della società romana più dinamica e aperta al cambiamento.

importantissimo per Servio Tullio), uno in città e due al primo e al sesto miglio della via Campana, la strada che congiungeva Trastevere ai campi del sale lungo il mare: cfr. A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., p. 35-36.

⁹⁴⁵ I frequenti contatti e scontri con le colonie greche dovettero presto indurre le "nazioni etrusche" ad adottare la tattica oplitica. L'Ampolo, inoltre, ritiene di non dover limitare tale prerogative solo alle *poleis*, ma di estenderla anche ai potentati privati e gentilizi: "si tenga presente che anche bande a seguito di condottieri (come i Fabi nella battaglia di Cremera) potevano combattere con opliti disposti a falange, come certamente facevano aristocratici greci in lotta fra loro o contro tiranni o popolazioni barbariche (Pisistrato e gli Alcmeonidi in Attica, Alceo a Mitilene, Milziade nel Chersoneso, ecc.)": cfr. C. AMPOLO, *La città riformata*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *La storia di Roma*, cit., cit., p. 227.

⁹⁴⁶ Livio, *Ab urbe condita* 1, 36, 2.

Abbiamo già visto come si è sostenuto che l'ordinamento curiato potrebbe essere riferito a un periodo immediatamente successivo all'assorbimento da parte della comunità palatina di quella del Quirinale. Ma, a prescindere dalla collocazione cronologica, questa tematica ci permette ora di segnalare un'ulteriore differenza fondamentale tra le ricostruzioni storiche di Livio e di Dionigi.

Infatti, come segnalato puntualmente dal Musti, l'organizzazione in tribù e curie viene da alcune fonti collocata in età romulea. Senonché, viste le evidenti e ineludibili influenze etrusche nell'elaborazione delle nuove forme organizzative, le stesse fonti sono costrette a porre già in quell'epoca i primi contatti proprio con lo stesso mondo tirrenico⁹⁴⁷.

In particolare in esse si conosce la venuta di un tale Lucumone, alleato di Romolo nella guerra contro Tito Tazio, da cui avrebbe preso il nome una delle tre tribù (*Luceres*)⁹⁴⁸.

Ma, mentre in Cicerone è esplicito il legame tra il Lucumone alleato di Romolo e l'eponimo *Luceres*, in Dionigi⁹⁴⁹ questa connessione non è esplicita, dato che egli non indica mai il nome delle tre tribù⁹⁵⁰. Omissione che il Musti spiega, sulla scia del Rosenberg, col fatto che Dionigi "intimamente aderisce alla connessione di *Titius* con Tazio e di *Luceres* con Lucumone: ma mentre l'organizzazione in tribù egli la pone all'inizio della storia di Roma, Lucumone compare solo più tardi, nella guerra contro Tazio, e Tazio solo più tardi entra a far parte della cittadinanza romana"⁹⁵¹.

In Livio, invece, l'assenza di qualsiasi notizia sul Celio Vibenna (di età romulea) e su Lucumone (che pare essere un suo doppione), sembrerebbe testimoniare il fatto che il Patavino "rifiuti una radicale

⁹⁴⁷ Basti pensare alla notizia dell'immigrazione a Roma, in età romulea, di Celio Vibenna con i suoi seguaci, cfr. Varrone, *De lingua Latina*, 5, 8; Dionigi, *Romanae antiquitates* 36, 2: si veda D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 39.

⁹⁴⁸ Varrone, *De lingua Latina*, 5, 9; Cicerone, *De re publica*, 2, 14; Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 37, 2.

⁹⁴⁹ In cui, come sottolinea il Musti, Celio Vibenna dopo aver fiancheggiato Romolo nella guerra contro Tito Tazio, sembra scomparire senza lasciare traccia di sé: cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 41.

⁹⁵⁰ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 42.

⁹⁵¹ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 45-46.

romulizzazione dell'apporto demografico e culturale etrusco, che par voler connettere piuttosto con il periodo dei Tarquini⁹⁵².

Il fatto che Livio abbia ragione nel non anticipare le influenze etrusche a un periodo romuleo sembra testimoniato dalle fonti che effettivamente mostrano una connessione tra Tarquinio e i *Titius*, i *Ramnes* e i *Luceres*, dalla esaminata riforma (fermata in parte dall'opposizione dell'augure Atto Navio) della cavalleria; e dal fatto che il Lucumone (di età romulea) non mostra solo similitudini a Celio Vibenna, ma anche rispetto a Lucumone- Tarquinio Prisco: “è un vero secondo di Romolo, come Tarquinio lo era di Anco Marzio⁹⁵³ e giunge a Roma con un certo seguito⁹⁵⁴, da una città etrusca, come Lucumone Tarquinio da Tarquinia ...”⁹⁵⁵.

La storiografia maggiormente “nazionalista” (a cui sembra essere allineato Dionigi), pur non potendo cancellare il grande apporto etrusco, anche per quanto riguarda l'organizzazione cittadina, era portata a rappresentare gli Etruschi in una posizione marginale e ausiliaria, “a cui generosamente li

⁹⁵² D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 42. Fra l'altro per lo storico patavino, come acutamente sottolinea il Musti, *Titius*, *Ramnes* e *Luceres* (per lo meno nel I libro dell'*Ab urbe condita*: 1, 13, 8; 1, 36, 2; 1, 36, 8) paiono indicare essenzialmente delle centuria di cavalieri (che non a caso saranno riformate proprio da Tarquinio Prisco e da Servio Tullio), non delle tribù. Ciò peraltro sarebbe testimoniato dall'etimologia di *tribus* da *tributum*, proposta (1, 43, 13) per le quattro tribù istituite da Servio Tullio. Infatti il Musti fa notare che se Livio avesse accolto, per il periodo preserviano, l'esistenza di tribù, “non gli sarebbe stato difficile ricorrere per *tribus* all'etimologia *tres*, abbastanza istintiva per uno che credesse alla tripartizione originaria, comunque proposta da Varrone, *De lingua Latina*, 5, 9”. Ciò dimostrerebbe – secondo l'Autore che qui riprende un concetto già espresso dal Poucet – che probabilmente la teoria delle tre centurie fu anteriore rispetto a quella delle tre tribù: cfr. *Ibidem*, pp. 42 ss.

⁹⁵³ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 39, 2.

⁹⁵⁴ Dionigi, *Romanae antiquitates* 2, 37, 2.

⁹⁵⁵ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 43. Inoltre, sono intervenuti dei ritrovamenti archeologici a confermare la storicità di almeno uno dei fratelli Vibenna, in riferimento al VI sec. a.C. (ciò in contrapposizione al grande scetticismo che aveva caratterizzato la scuola storica “che si fregiò del nome di «critica» fra l'ultimo quarto del XIX secolo e il primo del XX”: R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e storia. Dati e considerazioni sulla Tavola di Lione e la Tomba François*, in *Polis. IIOAIΣ Studi interdisciplinari sul mondo classico*, 3 [2010], p. 125). Nel 1939 è infatti stato ritrovato nel santuario di Minerva a Veio, il piede di un bucchero risalente alla prima metà del VI secolo a.C., in cui è inciso il nome del dedicante (in etrusco) *Avile Vipinnas*: si veda *ibidem*, p. 125.

destinava Romolo”, evitando in tutti i modi di far trapelare il loro ruolo effettivo, che verosimilmente fu ben più importante e incidente⁹⁵⁶.

Del resto l’influenza etrusca è resa tangibile proprio nelle manifestazioni e negli ornamenti connessi alla nozione di *imperium*, che si esprimeva in forme sempre più appariscenti.

Come attestato da Dionigi, i rappresentanti della dodecapoli etrusca al seguito della sconfitta subita per opera proprio di Tarquinio Prisco (e del *magister* Servio) avrebbero consegnato τὰ σύμβολα τῆς ἡγεμονίας⁹⁵⁷.

Già l’Arangio-Ruiz rilevò che “tutti gli attributi della regalità, conservati per l’epoca repubblicana per le magistrature maggiori, furono riconosciuti dai romani stessi come di origine non latina⁹⁵⁸; il che vuol dire che all’Etruria si riporta il concetto dell’*imperium*, fondamento del diritto consuetudinario romano”⁹⁵⁹.

In senso adesivo all’Arangio-Ruiz, da ultimo, il Valditara ha fatto riferimento a una derivazione dall’Etruria dell’*imperium*, inteso come “nuova concezione del potere di comando, che diventa più assorbente,

⁹⁵⁶ D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., p. 41.

⁹⁵⁷ Si veda Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 61, 1 ss.: “Gli ambasciatori ricevuta questa risposta dal re, partirono e dopo pochi giorni furono di nuovo al suo cospetto riportando non solo semplici parole, ma anche le insegne del potere con cui fregiavano i loro re, una corona d’oro, un trono d’avorio, uno scettro con un’aquila sulla punta, una tunica di porpora con fregi in oro e un mantello di porpora ricamato, in tutto simili a quelli che indossavano i re dei Lidi e dei Persiani, tranne che questo aveva una forma semicircolare, mentre il loro era rettangolare [...] In base a quel che taluni raccontano, gli portarono anche dodici scuri, prendendone ciascuna da ogni città”: cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le Antichità romane*, cit., p. 202; si veda di recente E. TASSI SCANDONE, *Verghe, scuri e fasci in Etruria*, Pisa-Roma, 2001, pp. 219 ss. Sembra invece improbabile e frutto di un anacronismo l’anticipazione dell’utilizzo di questi simboli al tempo di Romolo e della fondazione dell’*Urbs*, contenuti nell’*Ab urbe condita* di Livio: si veda in 1, 8, 1 (ciò pare peraltro in contraddizione con la tendenza di Livio, sottolineata dal Musti, a non anticipare in epoca romulea istituti di matrice etrusca).

⁹⁵⁸ In realtà, non in tutte le fonti si riconosce apertamente tale apporto da parte degli Etruschi. Nuovamente qui si segnala un diverso approccio di Livio e Dionigi in riferimento agli Etruschi e alle loro innovazioni. Livio, come visto (Parte I, Capitolo 1), non ricorda trionfi per i monarchi precedenti Tarquinio Prisco, mentre lo introduce nell’ambito della vittoria riportata da quest’ultimo sui sabini, con la *deditio* di Collazia. In Dionigi invece la prima celebrazione del trionfo viene attribuita a Romolo, dopo la vittoria su Cenina e Antemme: cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca*, cit., pp. 34-35; cfr.

⁹⁵⁹ V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 16; ma si veda anche S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 38 ss.

tendenzialmente assoluto”⁹⁶⁰, e viene inoltre esplicitamente legato “al nuovo ruolo che il comandante militare è chiamato a esercitare, e che implica una supremazia totale sull’esercito oplitico”⁹⁶¹.

Il De Francisci, il quale da un lato ha proposto di collocare perfino nella fase pre-etrusca il raddoppio delle centurie degli *equites* e che dall’altro ha supposto una – riteniamo plausibile – attribuzione a Tarquinio della riforma dell’esercito curiato, risulta voce isolata in letteratura per quanto concerne l’attribuzione allo stesso Tarquinio di una divisione del territorio della comunità in *regiones*, che le fonti sembrano concordemente attribuire a Servio Tullio⁹⁶².

In realtà un labile appiglio è costituito per lo Studioso dal seguente passo di Livio: ‘*quadriam enim urbe divisa regionibus et collibus, qui habitabantur, partes eas tribus appellavit*’⁹⁶³, ove il De Francisci sostiene che lo storico patavino si riferisca ad una divisione del territorio in *regiones* già esistente (e quindi da attribuire verosimilmente proprio a Tarquinio), e sulla quale l’intervento di Servio Tullio si sarebbe limitato al mutamento del nome in *tribus*⁹⁶⁴.

L’Autore fonda la sua argomentazione su ragioni di carattere sacrale. Il termine ‘*regio*’, infatti, era molto risalente, tipico del linguaggio augurale: Varrone⁹⁶⁵, per esempio, ne attesta l’uso nel corso della cerimonia degli argei⁹⁶⁶.

⁹⁶⁰ G. VALDITARA, *Lo stato nell’antica Roma*, cit., p. 32.

⁹⁶¹ G. VALDITARA, *Lo stato nell’antica Roma*, cit., p. 32.

⁹⁶² Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 655 ss.

⁹⁶³ Livio, *Ab urbe condita* 1, 43, 13.

⁹⁶⁴ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 656.

⁹⁶⁵ Varrone, *De lingua Latina*, 5, 45: *Reliqua urbis loca olim discreta, cum Argeorum sacraria septem et viginti in quatuor partis urbis sunt disposita. Argeos dictos putant a principibus, qui cum Hercule Argivo venerunt Romam et in Saturnia subsederunt. E quis prima scripta est regio Suburana, secunda Esquilina, tertia Collina, quarta Palatina*; cfr. anche Gellio, *Noctes Atticae* 13, 14, 1 (ove si trova la connessione tra i termini *urbs*, *regiones* e *pomerium*)

⁹⁶⁶ Era questa una cerimonia molto antica che si teneva il 15 Maggio. Pontefici, Vestali, *praetores* e, secondo Dionigi (*Romanae antiquitates* 1, 38, 3), solo i cittadini autorizzati ad assistere alla cerimonia, si recavano al *pons Sublicium*, e qui, dopo un sacrificio, gettavano sul Tevere 24 fantocci detti Argei. L’antichità della cerimonia è testimoniata dal fatto che i fantocci erano utilizzati in sostituzione di sacrifici umani. Il nome Argei, poi, potrebbe essere spiegato col fatto che quando si diffuse a Roma il mito dell’origine troiana, si attribuì ai soggetti sacrificali – molto probabilmente prigionieri di guerra; ma si veda anche la versione di Festo (s.v. *sexagenarios*), secondo cui si trattava di anziani della comunità – l’epiteto di

La divisione, quindi, si sarebbe caricata di valenze essenzialmente sacrali e potrebbe essere stata eseguita secondo i principi della scienza augurale⁹⁶⁷, circondando l'*Urbs* con un nuovo limite sacro o *pomerium*⁹⁶⁸, ora abbracciante le quattro *regiones*, più il *Capitolium*⁹⁶⁹.

Sebbene non risulti del tutto improbabile riferire una partizione del territorio romano sulla base della scienza augurale proprio a un sovrano etrusco⁹⁷⁰, l'ipotesi suddetta risulta, ciononostante, quantomeno non supportata opportunamente dalle fonti.

Tra l'altro il De Francisci nella sua argomentazione, orientata chiaramente a dare risalto in particolare all'elemento religioso, ritiene di dover escludere una funzione "amministrativa" della partizione territoriale già attribuita a Tarquinio, sebbene proprio quest'ultima – se proprio si ritenesse di

Greci (Ἀργεῖοι appunto), cioè i nemici per antonomasia dei Troiani: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I*, cit., p. 208; A. GIARDINA, *L'Italia romana*, cit., pp. 63 ss.

Secondo una suggestione del De Francisci, questi fantocci erano gli stessi utilizzati in un'altra cerimonia, tenuta il 16 e il 17 Marzo, e che vedeva una lunga processione che sostava in 24 sacelli, anch'essi detti Argei (e in cui dovevano trovarsi appesi i fantocci): cfr. il passo di Varrone nella nota precedente: P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 335.

⁹⁶⁷ Ciò prevedeva la creazione di un *templum*: non si deve pensare a un edificio di culto, bensì a una sorta di sacra delimitazione, con la funzione di delimitare il campo di osservazione dell'augure (o del re-augure: infatti S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, pp. 46 ss., ha persuasivamente dimostrato come sia i primitivi re dei Siculi che dei Romani fossero *reges* e *augures* e loro precipuo attributo fosse proprio il *lituus*), che, servendosi di un lituo delimitava idealmente lo spazio di fronte ad esso, immaginando di proiettare in aria i confini appunto del *templum*: cfr. A. CARANDINI, *Roma il primo giorno*, cit., pp. 39 ss.

⁹⁶⁸ Il Guarino, dal canto suo, ha sostenuto come sia "ragionevole ritenere che il primo pomerio in senso proprio sia stato tracciato in Roma solo dai re etruschi e che gli storici romani, quando parlano di più ristretti pomeri precedenti, confondano col vero e proprio pomerio la cinta fortificata dagli insediamenti pre-etruschi": A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 66.

⁹⁶⁹ Il fatto che nessun sacello argivo fosse collocato nel Campidoglio, e che quindi esso non rientrasse in alcuna delle 4 regioni, non esclude che comunque fosse incluso nel *pomerium*. Come osserva il De Sanctis, i sacelli degli Argei, essendo destinati a un crudele sacrificio di prigionieri di guerra, non potevano essere collocati nel Colle Sacro, che mai fu toccato da piede nemico. Tanto che, quando i generali romani trionfavano, i comandanti vinti venivano condotti incatenati nel foro, e qui sacrificati, mentre il vincitore ascendeva al Colle a rendere grazia a Giove Ottimo Massimo: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I*, cit., p. 395.

⁹⁷⁰ Del resto sappiamo che secondo "l'etrusca disciplina", la stessa pedissequamente seguita da Romolo sulla base dei *libri rituales* fatti portare dall'Etruria, l'*urbs* stessa e le sue partizioni erano considerate una sorta di *templum*, dovendovi quindi essere alla base una delimitazione augurale: si veda Festo, s.v. *Rituales*.

dover attribuire una tale partizione al primo dei Tarquini – potrebbe costituire un movente tutt'altro che secondario.

Tarquino Prisco⁹⁷¹ è infatti il primo re cui la tradizione attribuisce una importante serie di opere pubbliche volte a conferire alla città arcaica un volto architettonico evoluto.

Attività, queste, che dovettero richiedere, oltre ai *munera*⁹⁷² consueti, ingenti prestazioni finanziarie⁹⁷³ e quindi, probabilmente, una già più complessa organizzazione della popolazione nel territorio, sulla cui base riscuotere tali prestazioni.

Qualcosa stava cambiando anche per quanto riguarda le divinità protettrici della città. La vecchia triade, che verrà generalmente indicata dagli storici moderni come triade precapitolina (*Iuppiter, Mars, Quirinus*), sarà sostituita dalla triade *Iuppiter, Iuno, Minerva*, la cui discendenza etrusca è attestata chiaramente in Servio⁹⁷⁴. Così che sorse l'impellenza di trovare una nuova dimora per queste divinità⁹⁷⁵.

⁹⁷¹ Che sarà il primo re di Roma ad abbandonare come dimora il Santuario di Vesta (o meglio la struttura adiacente): egli rimarrà a casa sua, in quel lotto di terra che gli era stato attribuito dal re Anco, sempre nella zone del Foro, in quella che era stata la dimora dei primi re, invece, vennero spostati i culti di Marte e di Ops, anch'essi oramai in decadenza, e i talismani dello "Stato", le *hastae* e i sacri ancili: A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., p. 44.

⁹⁷² Sostanzialmente "prestazioni coatte e gratuite imposte dai re alla popolazione": così F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*, Napoli, 1993, p. 9.

⁹⁷³ Si veda su tutti F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma*, cit., pp. 17 ss.

⁹⁷⁴ Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros* 1, 422: '*prudentes Etruscae disciplinae aiunt apud conditores Etruscarum urbem non putatas iusta urbes, in quibus non tres porte essent dedicatae et tot templa Iovis, Iunonis, Minervae*'.

⁹⁷⁵ Tarquinio consulterà gli auguri per conoscere quale sito fosse gradito agli dei per la costruzione del nuovo edificio sacro e gli auguri indicheranno il monte Tarpeio, poi detto Campidoglio. A questo proposito ci informa Dionigi (*Romanae antiquitates* 3, 69, 3 ss.) che, sorgendo già sul Colle molti altri altari eretti in onore di altri dei, questi dovevano essere trasportati altrove, e lasciare libera l'area per il nuovo tempio. Ma, mentre molti dei consentirono lo spostamento dei loro altari, il dio Termine e la dea *Juventas* diedero un responso negativo agli auguri, non condiscendendo a cedere la sede alle nuove divinità. Dunque i loro altari furono inglobati nel tempio che si stava costruendo. Fu così che che *Terminus* "verrà inglobato nel pronao del tempio di Minerva, dove venne lasciata una apertura sul tetto, visto che il masso rappresentante il dio Termine doveva restare a cielo aperto e *Juventas* troverà posto accanto alla statua della figlia di Giove" (cfr. 3, 69, 5). L'episodio – così come quello riferito al raddoppio delle centurie equestri – parrebbe parimenti

La costruzione del tempio capitolino, che l'archeologia attesta essere uno dei più grandi fino ad allora costruito in suolo italico⁹⁷⁶, sarà solo cominciata da Tarquinio: infatti sarà Tarquinio il Superbo a concludere l'opera, e il tempio verrà dedicato nel 507 a.C. dai primi consoli dell'appena sorta repubblica⁹⁷⁷.

È invece del 583 a.C. la conclusione della statua di Giove, modellata d'argilla e dipinta da Volca di Veio⁹⁷⁸, scultore etrusco. L'opera, non essendo pronto il tempio deputato a ospitarla, verrà provvisoriamente “collocata in un tempietto sul Quirinale che prese il nome di Campidoglio Vecchio”⁹⁷⁹.

Ma le opere decisive al fine di dare a Roma un nuovo volto – il volto di una città compiuta – furono verosimilmente il prosciugamento e la bonifica delle zone basse del territorio, mediante canali di scarico e cloache. Ed è questa un'importanza di cui chiaramente anche gli antichi furono consapevoli, tant'è vero che Dionigi non esita a dire: “dunque tra le tre più sontuose opere di costruzione di Roma, da cui emerge la grandezza del suo dominio, io annovero il sistema di conduzione delle acque, il lastricato delle strade e la rete fognaria, e fondo questa mia opinione non solo sull'utilità della costruzione, riguardo alla quale riferirò i particolari nella sede opportuna, ma anche sulla notevole consistenza della spesa”⁹⁸⁰.

Tentativi di recupero delle zone basse della città pare siano stati cominciati già prima di Tarquinio⁹⁸¹: d'altra parte lungo le pendici del Palatino doveva correre una zona praticabile, visto che “in essa si svolgeva fin da epoca

emblematico dell'opera di mediazione tra la vecchia aristocrazia e la nuove forme di potere cui dovettero attendere Tarquinio e i suoi successori.

⁹⁷⁶ A. BERNARDI, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, cit., p. 200; cfr. F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*, cit., p. 22.

⁹⁷⁷ Si veda G. DUMEZIL, *La religione romana arcaica*, cit., pp. 255 ss.

⁹⁷⁸ Come attestato da Varrone in Plinio, *Naturalis Historia* 35, 157.

⁹⁷⁹ A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., p. 54;

⁹⁸⁰ Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 67, 5: ἔγωγ' οὖν ἐν τρισὶ τοῖς μεγαλοπρεπεστάτοις κατασκευάσμασι τῆς Ῥώμης, ἐξ ὧν μάλιστα τὸ τῆς ἡγεμονίας ἐμφαίνεται μέγεθος, τάς τε τῶν ὑδάτων ἀγωγὰς τίθεμαι καὶ τὰς τῶν ὁδῶν στρώσεις καὶ τὰς τῶν ὑπονόμων ἐργασίας οὐ μόνον εἰς τὸ χρήσιμον τῆς κατασκευῆς τὴν διάνοιαν ἀναφέρων, ὑπὲρ οὗ κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν ἐρῶ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τῶν ἀναλωμάτων πολυτέλειαν: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 207.

⁹⁸¹ Si vedano Cicerone, *De re publica* 2, 17 che attribuisce l'edificazione della curia e del comizio a Tullio Ostilio; cfr. Varrone, *De lingua Latina* 5, 155 e Livio, *Ab urbe condita* 1, 30, 2: cfr. F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma*, cit., p. 21.

preistorica il rito dei Luperci, il cui percorso era contrassegnato da cippi e da are. Lo stesso dicasi per le zone delle *Salinae* ai piedi dell'Aventino, e di quelle del Foro Boario⁹⁸².

Parrebbe incontestabile l'attribuzione ai re etruschi di una razionale sistemazione del corso delle acque, e le ricerche stratigrafiche (già con il Gjerstad)⁹⁸³, hanno poi dato una conferma dell'attribuzione a Tarquinio Prisco dell'opera di prosciugamento del Foro, la cui sistemazione e pavimentazione è collocata all'incirca nel 575 a.C.⁹⁸⁴.

Tale opera dovette rendere necessario l'incanalamento delle acque che scendono dal *Collis*, dalla Subura e dalla Velia: il che peraltro avvalorerebbe i dati forniti da Livio⁹⁸⁵ circa un inizio proprio in quel periodo della costruzione delle mura di difesa⁹⁸⁶, poi portate a termine da Servio.

Spostandoci sulla *vallis Murcia*, c'è da dire che la parte meridionale dove è situata l'ara di Conso, sede di celebrazioni rituali, probabilmente era accessibile già prima di Tarquinio, mentre la zona tra Palatino e Aventino, che volge sul Tevere, pare esser stata bonificata da Tarquinio, che la scelse come luogo su cui edificare il Circo Massimo (con tribune lignee per gli spettatori), sede delle celebrazioni dei *ludi magni*: corse equestri, la cui matrice pare essere etrusca⁹⁸⁷.

Anche per quanto riguarda l'economia cittadina troviamo traccia dell'opera riformatrice di Tarquinio.

⁹⁸² P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 659.

⁹⁸³ Senonchè proprio l'archeologo svedese, nella sua colossale opera *Early Rome*, utilizza le risultanze delle sue ricerche al fine di confutare i dati della tradizione postponendo di 175 anni la data della fondazione: si veda, per una critica condivisibile a tale teoria A. MOMIGLIANO, *La questione delle origini di Roma*, cit., pp. 65 ss.

⁹⁸⁴ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 660.

⁹⁸⁵ Livio, *Ab urbe condita* 1, 36, 1; Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 67, 4.

⁹⁸⁶ Ma si veda anche Livio, *Ab urbe condita* 1, 33, 7, ove prime tracce di fortificazioni sono attribuite già ad Anco Marcio; cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 3, 45, 1 e Festo, s.v. *Quiritium fossae*: si veda F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma*, cit., pp. 18 ss. A Tarquinio è attribuita la restaurazione delle primigenie mura palatine erette da Romolo, attraverso blocchi di pietra squadrate, su cui venivano celebrate le cerimonie svolte alle pendici del monte: le corse sacre a Fauno Luperco e l'*amburbium* (*lustratio urbis* volta ad allontanare i pericoli dalla città: si veda Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Amburbiabes hostiae*); cfr. A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., p. 55.

⁹⁸⁷ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 659.

Plinio riferisce che sotto il suo regno fu introdotta la coltivazione dell'olivo⁹⁸⁸: il che ha lasciato supporre agli storici, fra cui lo Schiavone, l'emersione di forme di coltura intensiva con le prime forme di arboricoltura, affiancate alle più vetuste pratiche di cerealicoltura e di pastorizia⁹⁸⁹.

La base su cui si innestarono tali riforme agrarie, e che chiaramente verrà da esse progressivamente stravolta, si può evincere prendendo nuovamente a oggetto di studio l'*heredium*.

Questo, osserva il Sereni, per le sue caratteristiche “corrisponde a un sistema di rotazione biennale, consacrato in seguito dal *biennium* necessario all'*usucapio* dell'unità fondiaria”⁹⁹⁰. Tale sistema, ancora necessariamente integrato con importanti porzioni di territorio gestite collettivamente (*ager compascus*)⁹⁹¹, sarà sostituito da una sempre maggiore concentrazione di ricchezza e forza lavoro nelle mani di grandi latifondisti.

Livio attribuisce inoltre a Tarquinio Prisco l'apertura, in tutta la zona circostante al foro, di portici e botteghe, successivamente assegnati a privati per l'esercizio di attività commerciali⁹⁹².

In definitiva, se – come è stato ritenuto – Romolo, spostando la sua dimora dal Palatino al Foro, compì forse “l'atto sacrale e politico più decisivo in direzione della città”⁹⁹³, non ci sono dubbi sul fatto che le opere di Tarquinio costituiscono insieme un punto d'arrivo e la fissazione di nuovi, più alti traguardi.

Il governo del primo dei Tarquini determinò la costruzione di un centro urbanisticamente importante, nonché l'emersione dei presupposti per le successive riforme politiche di Servio Tullio. Con Tarquinio abbiamo le prime

⁹⁸⁸ Plinio, *Naturalis historia* 15, 1, 1.

⁹⁸⁹ A. SCHIAVONE, *L'età delle origini*, cit., p. 12.

⁹⁹⁰ E. SERENI, *Città e campagna nell'Italia preromana*, in *Critica marxista*, IV, 1966, pp. 83 ss.

⁹⁹¹ Si vedano sul tema dell'*ager compascus*, per tutti, M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staatsund Privatrecht*, Stuttgart, 1891, pp. 120-125; C. TRAPENARD, *L'ager scripturarius. Contribution a l'histoire de la propriété collective*, Parigi, 1908, pp. 137-151; A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, pp. 41 ss.; G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in «*Athenaeum*», 27 (1949), p. 28 nota 1; cfr. ID., *Ricerche di storia agraria*, Pavia, 1950, pp. 256 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Il regime della terra nell'età repubblicana*, in *La terra in Roma antica: forme di proprietà e rapporti produttivi*, Roma, 1981, pp. 269- 273; U. LAFFI, *Studi di Storia Romana e Diritto*, Roma, 2001, pp. 381 ss.

⁹⁹² Livio, *Ab urbe condita* 1, 35, 10: si veda A. SCHIAVONE, *L'età delle origini*, cit., p. 11.

⁹⁹³ A. CARANDINI, *Remo e Romolo*, cit., p. 245.

opere costruite dalla città in funzione della città, a cui si accompagnò un indubbio rinnovamento artistico, di chiara matrice etrusca; tutti elementi che devono aver favorito una sempre maggiore coesione del corpo sociale. Cionondimeno esistevano ancora forti spinte centrifughe all'interno del corpo civico: i vecchi clan gentilizi.

Nelle alterne vicende del costante conflitto, spesso latente, tra le suddette forze e la opposta tendenza centripeta a calamitare verso il vertice cittadino vecchie e nuove competenze e poteri, emergeranno le riforme più decisive al fine di suscitare uno spazio compiutamente politico nel governo dell'*Urbs*.

3 Servio Tullio tra mito e storia

È un fatto ineludibile che riguardo alla storia dell'arcaica Roma non è possibile fare a meno di leggere i pochi dati oggettivi e ormai assodati, anche alla luce di congetture, ipotesi e interpretazioni soggettive.

Uno degli aspetti certi che, nonostante le diverse ricostruzioni degli storici antichi e moderni, nonostante le alterazioni simboliche del mito, nonostante la scarsità di testimonianze dirette, risalta dal groviglio delle postume ricostruzioni è certamente costituito dal verificarsi di un radicale cambiamento⁹⁹⁴ a partire dal VI sec. a.C.

Le parole dello Schiavone colgono esattamente quale fu il prodotto di tali mutamenti: “la trasformazione che riguarda più da vicino il nostro racconto, è quella che possiamo definire come la nascita della politica a Roma, resa evidente dal primo indebolirsi delle strutture di parentela, sostituita da legami più propriamente di cittadinanza”⁹⁹⁵.

Si cercherà a questo punto, partendo dai dati raccolti sulla biografia di Servio Tullio, di comprendere in che termini si realizzò “l'invenzione” di uno spazio politico a Roma.

⁹⁹⁴ Avremo modo, nei capitoli seguenti, di riflettere sul carattere rivoluzionario o meno di questo mutamento.

⁹⁹⁵ A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 62.

Nel capitolo precedente la prima domanda che ci siamo posti è stata quella relativa alla storicità o meno di Tarquinio Prisco: ora tale domanda incalza con ancora maggior vigore in riferimento a Servio Tullio; consapevoli che tanto più sono ritenute importanti ed epocali le gesta dell'uomo antico, tanto più queste vengono enfatizzate ed edulcorate dalla costruzione mitica.

Questa tendenza non può e non deve però essere indice del sicuro contenuto favolistico, e quindi non possono essere scartate a priori le fonti che tali "miti" raccontano⁹⁹⁶. Piuttosto sembra opportuno sforzarsi di trovare una giustificazione al processo di mitizzazione, chiedendosi cosa abbia indotto gli antichi a costruire attorno a una personalità un complesso di attribuiti e di aneddoti favolosi e stupefacenti.

Anche sulla effettiva storicità di Servio Tullio gli studiosi sono stati alquanto divisi. Il De Sanctis, coerente con lo scetticismo con cui aveva messo in dubbio la storicità dei due Tarquini, a proposito delle riforme riferite al "tipo leggendario di Servio Tullio", ritiene che le stesse altro non fossero che attribuzioni artificiali e postume di riforme repubblicane. Nell'ottica del De Sanctis le principali istituzioni della Repubblica cercarono una legittimazione nella storia, "legandosi all'opera di un autore venerando, che tutte insieme le avesse create"⁹⁹⁷.

È da rilevare, in effetti, come questa prospettiva ipercritica sia oggi generalmente abbandonata dagli storici, i quali attualmente pur controvertendo su una pluralità di problematiche connesse con la figura di Servio, presuppongono, tendenzialmente tutti, la sua realtà storica.

Preliminare rispetto all'approfondimento delle moderne ricostruzioni circa la figura e soprattutto l'attività di governo del re Servio, è l'inquadramento dei dati contenuti nelle fonti antiche.

⁹⁹⁶ Una linea ipercritica in questo senso è quella di Thomsen, che nella sua opera "*King Servius Tullius*", come rileva il Vernole, sembra volutamente tralasciare tutti gli elementi mitici che caratterizzano la figura di Servio, soprattutto nella tradizione latina, e anzi, se essi vengono menzionati, lo sono nell'ambito di un discrimine tra fonti attendibili storicamente e no: cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 12.

⁹⁹⁷ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, cit., p. 378. Ma si vedano già le parole di E. PAIS, *Storia di Roma*, in *Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche*, vol. I, Torino, 1898, p. 327: "considerando un poco più addentro l'indole e la natura di questo re, appare del tutto chiaro che egli è una figura mitologica, da un lato identica a Romolo, dall'altro a Numa Pompilio. [...] tutte le circostanze della sua nascita miracolosa lo fanno riconoscere per una duplicazione di Romolo; lo assimilano invece al secondo re i suoi rapporti con Tanaquilla e la Fortuna".

Questo lavoro, però, presuppone una loro previa classificazione, visto che ci si trova al cospetto di una versione latina e di una etrusca, delle vicende di re Servio.

Le fonti di matrice latina (o maglio romana, considerando che spesso si farà riferimento a documenti in lingua greca), essenzialmente letterarie, sono quelle che dal punto di vista dell'analisi storica presentano più problemi, perché in esse è molto più marcato il processo di mitizzazione della figura di Servio Tullio.

Già il prenome *Servius* solleva non poche questioni. Come sottolinea il Valditara, l'origine della condizione servile, testimoniata dal nome *Servius*, sarebbe ricondotta dalle fonti⁹⁹⁸ al fatto che la madre (*Ocrisia*) fosse stata prigioniera di guerra⁹⁹⁹. Ma la "mobilità avventurosa"¹⁰⁰⁰, collegata con l'attività militare di gruppi etnicamente e socialmente compositi, non sarà di certo sufficiente a spiegare come seppe, un presunto schiavo, diventare re di Roma: aspetto, questo, che richiederà uno studio certamente più puntuale.

Abbiamo diverse versioni sulla nascita di Servio. Secondo una prima vulgata, Servio sarebbe stato il figlio di una schiava di corte, tale *Ocrisia*, posta – dopo la sua cattura – al personale servizio di Tanaquil, moglie di Tarquinio Prisco¹⁰⁰¹.

La donna sarebbe stata condotta a Roma in condizione servile da *Corniculum*, dopo che re Tarquinio Prisco occupò la città. Secondo questa versione, ella sarebbe appartenuta a una buona famiglia nel comune di provenienza, e il figlio sarebbe stato concepito con un nobile corniculano, morto eroicamente in seguito all'assedio delle truppe romane.

A questo punto occorre segnalare una diversa versione tra il racconto liviano e quello di Dionigi. Mentre in Livio (1, 39, 5) la donna sarebbe stata liberata prima del parto, *'ob unicum nobilitatem ab regina*

⁹⁹⁸ Livio, 1, 39, 5; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 1, 2; Plutarco, *De fortuna romanorum* 10, 323; Plinio, *Naturalis historia*, 36, 204; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Nothum*.

⁹⁹⁹ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 46-47, in cui l'origine del racconto della *captiva Ocrisia*, viene collocata, dal punto di vista cronologico, circa nel II secolo a.C. Coerentemente con lo scetticismo che caratterizza il suo approccio alle fonti antiche, il De Sanctis riteneva invece che tali testimonianze si riducessero nel tentativo di spiegare l'origine del nome *Servius*: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, cit., p. 366.

¹⁰⁰⁰ Espressione coniata dal Pallottino in M. PALLOTTINO, *Origini e storia primitiva di Roma*, Milano, 1993, p. 228.

¹⁰⁰¹ Livio, 1, 39, 5; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 1, 2.

*Romana prohibitam ferunt seruitio partum Romae edidisse Prisci Tarquini in domo*¹⁰⁰². In Dionigi (4, 1, 2) Ocrisia, pur essendo manomessa¹⁰⁰³, lo sarebbe stata solo successivamente al parto.

Discrepanza che potrebbe essere spiegata, sulla scia del Valditara, col fatto che la tradizione di una liberazione di Ocrisia sia posteriore rispetto a quella della nascita di Servio in condizione servile, e sia sorta appunto per “evitare di ammettere che Roma fosse stata sottoposta al potere di un servo”, attraverso l’attribuzione dello *status libertatis* a Servio Tullio sin dalla nascita¹⁰⁰⁴.

Cicerone¹⁰⁰⁵ e Plutarco¹⁰⁰⁶ concordano nel ritenere Servio figlio di una serva *Tarquiniensis* e di un *cliens* di Tarquinio.

Festo invece ritiene che Servio fosse nato da una relazione tra una concubina e Spurio Tullio di Tibur¹⁰⁰⁷.

A prescindere dalle diverse letture che sono state proposte dai moderni studiosi¹⁰⁰⁸, la contiguità, se non l’appartenenza, di Servio a un

¹⁰⁰² Il Valditara fa notare come sia molto probabile che questa versione non fosse stata inventata da Livio, ma Livio stesso la avesse tratta dalle sue fonti annalistiche: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 48.

¹⁰⁰³ Quale status sarebbe stato attribuito alla liberta Ocrisia e soprattutto al figlio Servio non è dato sapere: non bisogna infatti dimenticare che lo stesso Dionigi (*Romanae antiquitates* 4, 22, 3) attribuisce proprio a re Servio Tullio l’introduzione della prassi di attribuire la cittadinanza agli schiavi manomessi: cfr. nota 178.

¹⁰⁰⁴ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 48.

¹⁰⁰⁵ Cicerone, *De re publica* 2, 21, 37. Oppurtuna ci sembra poi l’osservazione del Valditara che, richiamando le parole di Scipione Emiliano (*De re publica* 2, 1, 3): *libenter enim etiam verbo utor Catonis*, non ritiene improbabile che la versione ciceroniana (e quindi noi potremmo supporre anche quella plutarcaea) risalissero a Catone: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 43 nota 8.

¹⁰⁰⁶ Plutarco, *De fortuna Romanorum*, 10, 323.

¹⁰⁰⁷ Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Nothum*: *Nothum Graeci natum ex uxore non legitima vocant, qui apud nos spurio patre natus dicitur, quod Servius Tullius qui Romae regnavit, natus est ex concubina Spuri Tulli Tiburtis, nisi forte malumus credere, Oclisia Corniculana captiva eum susceptum matre serviente*: cfr. anche Zonaras, *Annales* 7, 9, 1.

¹⁰⁰⁸ Molti autori hanno sostenuto che non il nome “Servius” fosse derivato da una originaria condizione servile del sesto re di Roma, ma viceversa che “this tradition no doubt represent only an etymological explanation of the name of Servius”: così R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 64; cfr. già le osservazioni di B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte I*, Berlin, 1828, p. 420; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., p. 366; S. ACCAME, *I re di Roma nella leggenda e nella storia*, Napoli, 1970, pp. 250 ss.

Lo Schulze, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Göttingen, 1904, p. 231, ha ritenuto che sia *Servius* che *Tullius*, fossero nomi di origine etrusca. Ma vedi *contra* le condivisibili osservazioni di G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 51.

contesto servile e straniero sembra oggi assodata, e la verosimile risalenza di tale vulgata alla seconda metà del III sec. a.C., parrebbe confermarne l'attendibilità¹⁰⁰⁹.

Già l'Ogilvie¹⁰¹⁰, ponendosi in un'ottica meno scettica rispetto al De Sanctis¹⁰¹¹, non negò che il racconto delle origini di *Servius* potesse celare un nucleo di "genuine history".

Nonostante, come si è visto, non manchi l'artificio e una ovvia tendenza a romanzare le vicende di Servio, le fonti appena citate risultano porsi comunque fuori dallo spazio proprio del mito e della leggenda.

Eppure ben presto dovette risultare chiaro che una figura come Servio Tullio necessitava di più alte origini: la discendenza da genitori latini, dignitosi anche a seguito della sconfitta della loro città (e delle conseguenze che a una sconfitta solitamente conseguivano), non era in grado di sostenere la grandezza del sesto re di Roma; l'opera era stata grandiosa così come grandiosa doveva mostrarsi la discendenza di questo monarca.

Si rese così imprescindibile l'intervento di un Nume, una sua vigorosa iniezione di potenza. Non altrimenti si sarebbero potute giustificare le gesta così importanti di uno schiavo-re¹⁰¹².

Si raccontò quindi di come Ocrisia, deputata a portare le sacre libagioni sul focolare domestico, vedesse spuntare da esso un membro virile di fuoco, proprio al cospetto di re Tarquinio e della nobile consorte Tanaquil. E fu proprio quest'ultima che, perita com'era nell'aruspicina, comprese

Mentre in J. MARTINEZ PINNA, *Tarquinio Prisco y Servio Tulio*, in AEA, 55 (1982), 36, pp. 39 ss., pur negando la derivazione del nome '*Servius Tullius*' dall'Etruria, sembra voler negare il nesso esistente tra il nome proprio '*Servius*' e '*servus*', sulla base del fatto che il fenomeno servile sarebbe posteriore rispetto alla comparsa dell'onomastico *Servius* (p. 37). Giustamente il Valditara, richiamando gli studi del De Martino (si veda F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, cit., pp. 163 ss.), osserva come, seppur la diffusione del fenomeno servile a Roma sia da collocare non prima del IV sec. a.C., risulta verosimile che il termine '*servus*' fosse già presente nel VI sec. a.C.: G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 53.

¹⁰⁰⁹ Cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 49.

¹⁰¹⁰ R. M. OGILVIE, *A commentary on Livy. Books 1-5*, cit., p. 159.

¹⁰¹¹ Il quale, pur sostenendo ciò che oggi non è più sostenibile circa "le leggende dell'età regia", colse un aspetto tuttora significativo, nel riferire le costruzioni mitiche in merito alle origini di Servio Tullio alla necessità di giustificare e forse anche legittimare il regno di un *servus*: cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., pp. 366 e ss; cfr. M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 145; cfr. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 64.

¹⁰¹² In questo senso vedi anche: A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., pp. 66-67.

l'importanza del prodigio, e volle che la serva asseconduesse la lussuria divina, portandone così il frutto in grembo¹⁰¹³.

L'episodio non può non richiamare alla mente un parallelismo con il mito sull'origine divina di Romolo, come riportato da Plutarco¹⁰¹⁴.

Lo storico di Cheronea, che, come già Dionigi, non nasconde lo scetticismo riguardo a questi racconti dal contenuto favoloso, riporta la storia del re albano Tarchetio, del fallo igneo sorto dal focolare della sua regia e della serva che si congiunse con esso generando i due gemelli¹⁰¹⁵, così come era stata tramandata da *Promathion*¹⁰¹⁶.

A tal proposito, richiamandoci a quanto già segnalato¹⁰¹⁷, ci sembra condivisibile l'acuta osservazione del Mazzarino, che collocò cronologicamente la vulgata sulle origini servili dei gemelli (fra l'altro in un contesto ove le influenze etrusche paiono testimoniate dallo stesso nome Tarchetio) non molto distante dall'epoca serviana¹⁰¹⁸.

Stessa origine, stesso glorioso destino.

Romolo fu il fondatore della città, che da lui prese il nome, Servio sarà il rifondatore, colui che ne cambierà irreversibilmente il volto, tanto che ancora Silla riterrà opportuno far riferimento al re Servio per giustificare le sue riforme¹⁰¹⁹.

Agli occhi degli antichi romani, tale era la portata riformatrice dell'opera di Servio, che ben gli si addiceva un mito capace di rievocare immagini dell'opera di fondazione e che rendesse il pubblico immediatamente conscio della portata epocale delle sue azioni¹⁰²⁰.

Analoga alla vicenda mitica del prodigioso concepimento è la versione secondo cui, da piccolo, Servio stesso avrebbe attirato l'attenzione di Tanaquil in seguito a un altro prodigio, riferito da Livio:

¹⁰¹³ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 2, 1 ss. Lo storico di Alicarnasso riporta l'episodio, per deferenza verso una tradizione tralatizia e, a quanto pare, molto diffusa – cfr. 4, 2, 1: ‘ ὅν ἐν πολλαῖς Ῥωμαϊκαῖς ἱστορίαις εὔρομεν ’ (“essa è riportata in molti trattati di storia romana”) – ma sembra non prestare fede a questa versione; cfr. Ovidio, *Fasti* 6, 627 ss.; Plinio, *Naturalis historia* 36, 204; Plutarco, *De fortuna romanorum* 10; Arnobio, *Adversus nationes* 5, 18.

¹⁰¹⁴ Plutarco, *Romulus* 2, 6.

¹⁰¹⁵ Si veda Plutarco, *Romulus* 2, 6.

¹⁰¹⁶ Cfr. nota 133.

¹⁰¹⁷ Cfr. Parte I, Capitolo 1.

¹⁰¹⁸ S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I, cit., pp. 190 ss.; cfr. nota 133.

¹⁰¹⁹ Cfr. nota 226.

¹⁰²⁰ Cfr. Capitolo 2, in particolare nota 247.

Eo tempore in regia prodigium visu euentuque mirabile fuit. Puerο dormienti, cui Seruio Tullio fuit nomen, caput arsisse ferunt multorum in conspectu; plurimo igitur clamore inde ad tantae rei miraculum orto excitos reges, et cum quidam familiarium aquam ad restinguendum ferret, ab regina retentum, sedatoque eam tumultu moveri vetuisse puerum donec sua sponte experrectus esset; mox cum somno et flammam abisse¹⁰²¹.

La regina Tanaquil avrebbe richiamato l'attenzione del re Tarquinio sul fatto miracoloso, interpretandolo come un chiaro segnale divino che il fanciullo *'scire licet hunc lumen quondam rebus nostris dubiis futurum praesidiumque regiae adflictae'*¹⁰²².

Che le fonti sulla storia arcaica siano intessute di elementi tratti dal mito o dalla leggenda è un dato innegabile; non è invece altrettanto sicuro che anche tali contenuti siano, *a priori*, da scartare o da considerare privi di interesse al fine di una ricostruzione storica¹⁰²³.

Nello specifico, come è stato rilevato, da questa narrazione mitica si può trarre una fortissima connessione tra il fuoco e la condizione del fondatore, che a Roma si traduceva nel legame sicuramente privilegiato tra il culto di Vesta e il monarca¹⁰²⁴.

La simbologia del potere che si cela dietro i "miti serviani" è poi resa tangibile dalla sua stessa trasposizione architettonica. Sappiamo infatti che la dimora delle vergini vestali, l'*atrium vestae*, oltre a essere contiguo alla

¹⁰²¹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 39, 1; cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 2, 4. Si vedano anche Cicerone, *De divinatione* 1, 121: *'caput arsisse Servio Tullio dormienti quae historia non prodidit?'*; Ovidio, *Fasti* 6, 635 ss.; Valerio Massimo, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 1, 6, 1; Plinio, *Naturalis historia* 2, 241 e 36, 204; Plutarco, *De fortuna Romanorum* 10; Floro, *Bellorum omnium annorum DCC* 1, 6; Zonaras, *Annales* 7, 9, 2; Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros* 2, 683.

¹⁰²² Livio, *Ab urbe condita* 1, 39, 3. A partire da quel momento i reali consorti decisero che sarebbe stato necessario educare il bambino da uomo libero e, come continua Livio (1, 39, 4), *Inde puerum liberum loco coeptum haberi erudirique artibus quibus ingenia ad magnae fortunae cultum excitantur. Evenit facile quod dis cordi esset: iuvenis euasit vere indolis regiae.*

¹⁰²³ È questo il già segnalato approccio iperscettico ancora adottato dal Thomsen, che proprio a proposito delle versioni mitiche sulla nascita dal fallo igneo e sul prodigio del fuoco ha ritenuto di sostenere che "we find ourselves in the realm of myths, and so there should be no reason, a priori, to deal more extensively with these accounts in the present historical investigation": R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 60. Si veda *contra* V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 12 ss.

¹⁰²⁴ V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 17.

Regia, era chiamato anche *atrium regium*¹⁰²⁵, mentre i resti *Volcanal* sono stati ritenuti risalenti proprio all'età serviana, e ciò sembrerebbe confermare il legame speciale tra il sesto re e l'ideologia del potere connessa con il fuoco (non a caso *signum Vulcani*) e le armi (i cui frammenti sono stati ritrovati proprio nell'area del *Volcanal*)¹⁰²⁶.

Servio risulta essere un predestinato e un prediletto dagli dei¹⁰²⁷, col tempo si era imposto per le sue qualità al punto che gli fu data una delle figlie del re in sposa. Affermatosi poi, in particolare, per le sue virtù militari, si sarebbe conquistato il favore del popolo e dei *patres*¹⁰²⁸, così che quando il re Tarquinio venne brutalmente assalito da due sicari, al soldo dei figli di Anco che bramavano il governo, Servio, incitato da Tanaquil che gli rammentava il vecchio prodigio, si sarebbe convinto ad assumere il potere¹⁰²⁹.

Fu la regina stessa ad architettare la farsa che avrebbe consentito a Servio di salire al trono senza impedimenti. Essa si rivolse direttamente al popolo, nascondendo la morte del marito, e comunicando che era disposizione di re Tarquinio che durante la sua convalescenza fosse Servio a reggere lo stato: *'interim Servio Tullio iubere populum dicto audience esse; eum iura redditurum obiturumque alia regis munia esse'*¹⁰³⁰.

Servio prese subito in mano le regali insegne, simbolo dell'*imperium*; egli avanzava con la trabea scortato dai dodici littori, e nel foro amministrava la giustizia, delle volte fingendo di dover prima consultare il re.

Quando poi si diffuse la notizia della morte del re, Servio si trovava già in una posizione privilegiata, egli *praesidio firmo munitus*¹⁰³¹, *primus iniussu populi, voluntate patrum regnavit*¹⁰³².

¹⁰²⁵ Si veda Livio, *Ab urbe condita* 26, 27, 3. Cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 17.

¹⁰²⁶ Cfr. G. VALDITARA, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, in *SDHI* (1986), pp. 409 ss.

¹⁰²⁷ Cfr. G. VALDITARA, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, cit., p. 410; ID., *Studi sul magister populi*, cit., p. 60.

¹⁰²⁸ Livio, *Ab Urbe condita* 1, 40, 1.

¹⁰²⁹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 641-642.

¹⁰³⁰ Livio, *Ab urbe condita* 1, 41, 5, ove A. ROMANO, *Economia naturale ed economia monetaria nella storia della condanna arcaica*, Milano, 1986, p. 69, ha ritenuto che il *reddere ius*, sia "da interpretarsi, in un senso molto lato, coerentemente d'altra parte con la prosa e la cultura liviana".

¹⁰³¹ Possimo ritenere che si tratti di quegli stessi *celereres* che il Valditara ha supposto essere stati introdotti già da Tarquinio Prisco e che oltre ad essere dei veri e propri fanti a cavallo, erano sovente impegnati in funzioni di polizia interna e di guardia del corpo del monarca: cfr. nota 899.

Troviamo quindi un ulteriore elemento di rottura, questa volta ancora più eclatante rispetto a quelli già segnalati con riferimento a Tarquinio Prisco. Servio Tullio è l’emblema del VI sec. a.C., caratterizzato da una grande e spesso violenta mobilità sociale. E la mobilità presuppone inevitabilmente la possibilità di sovvertire un ordine attuale, uno *status quo*; i mezzi attraverso cui tale prassi sociale viene realizzata paiono regredire ad un arcaico stato della civiltà, l’ordinamento della città latino-sabina viene stravolto, e pur restando tale nelle forme (ma spesso nemmeno in quelle), un nuovo ordinamento “in divenire” sembra progressivamente sostituirlo.

Parrebbe di essere nuovamente al cospetto (su un piano chiaramente ideale) all’arcaica procedura di successione del *Rex Nemoriensis*¹⁰³³.

In realtà, dietro una sovversione che ci è sembrata richiamare l’arcaica “legge del più forte”, regolante la successione nel sacro bosco aricino, si cela il cambiamento di una società sempre più complessa, più dinamica e articolata dal punto di vista economico e sociale, e che approdava a nuove e più efficienti forme di organizzazione militare e quindi – per la parziale sovrapposibilità fra i due ambiti, già segnalata – politica.

È questo il contesto che stiamo pian piano inquadrando: una città giovane, presto affermata come centro urbano di primo piano del Lazio, non

¹⁰³² Livio, *Ab urbe condita* 1, 41, 6 -7. Questa caratteristica dell’ascesa al potere di Servio Tullio costituisce uno di quegli elementi tipici della forma di potere tirannico. Anche nel versante greco l’uso di guardie del corpo, non solo costituiva un costo considerevole per la comunità cittadina, ma era l’emblema stesso della “natura allogena” del potere tirannico: cfr. G. GIORGINI, *La città e il tiranno*, cit., p. 62-63.

¹⁰³³ Non è un caso se, nella versione dionisiana (*Romanae antiquitates* 4, 31, 2), perfino Lucio Tarquinio (poi denominato “il Superbo”), la cui vicenda successiva toccherà il massimo grado di contiguità con il mito d’Ippolito e la violenta simbologia e ritualità connessa con il sacerdozio del *Rex Nemoriensis* (cfr. il successivo Capitolo 3, § 1), proprio lui che assumerà nel modo più esplicito un contegno tirannico sprezzante di ogni regola o prassi costituzionale, accuserà Servio Tullio dinanzi al consesso sentaorio con queste parole: ‘καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ κληρονομεῖν. σὺ δὲ τὰ μὲν χρήματα τὰ καταλειφθέντα ὑπ’ αὐτοῦ παραδέδωκάς μοι, τὴν δὲ βασιλείαν ἀποστρεῖς με καὶ τοσοῦτον ἤδη κατέχεις χρόνον, οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου λαβόν: οὔτε γὰρ μεσοβασιλεῖς σε ἀπέδειξαν, οὔτε ἡ βουλή ψῆφον ὑπὲρ σοῦ διήνεγκεν, οὔτε ἀρχαιρεσίας νομίμοις τῆς ἐξουσίας ταύτης ἔτυχες, ὡς ὁ πάππος τε οὐμὸς καὶ πάντες οἱ πρὸ αὐτοῦ γενόμενοι βασιλεῖς’. “Tu invece mi hai consegnato i beni che mi sono stati lasciati da lui, ma mi privi del regno e lo tieni ormai da così lungo tempo, pur non avendolo ottenuto legalmente. Non ti designarono intatti gli interregni, né il senato ha espresso il voto in tuo favore, né hai conseguito questo potere mediante elezioni legittime, come tutti i re che ti hanno preceduto”: cfr. traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., pp. 243-244.

seconda per importanza ai più vecchi centri etruschi o latini, e anzi pronta a inglobarli progressivamente nella sua orbita.

Accanto alle versioni ufficiali su Servio Tullio, diffuse dall'annalistica romana e poi recepite dagli storici, ne circolavano verosimilmente altre – oggi purtroppo perse – provenienti da una tradizione storiografica etrusca¹⁰³⁴, probabilmente meno ansiosa di trasmettere ai posteri un'immagine gloriosa e spesso leggendaria di re Servio.

Cosa era contenuto in queste fonti “eterodosse” di matrice etrusca?

Si è già accennato al fatto che l'Etruria in particolare, ma in generale tutto il territorio della c.d. *κοινή* culturale italica, a partire dalla seconda metà del VII sec. a.C. e per tutto il VI sec. a.C., fu un territorio di capitani di ventura e di mercenari, potentissimi per il fatto di essere stati i primi a importare nel suolo italico un'arma micidiale: la falange oplitica.

I fratelli Aulo (la cui storicità pare ormai fuori discussione)¹⁰³⁵ e Celio Vibenna appartenevano a questa categoria di condottieri e, stando alle fonti etrusche, anche Servio fu un fidato *sodalis* dei due fratelli di Vulci.

Il primo autore dell'antichità in cui troviamo l'esplicita identificazione di Servio Tullio e Mastarna è l'imperatore Claudio. Questi era un appassionato conoscitore di cose etrusche¹⁰³⁶, tanto che scrisse una *Storia degli Etruschi (Thyrrhenica)* in venti libri¹⁰³⁷, e si ritiene oggi che, avendo sposato Plauzia Urgulanilla, nobildonna di famiglia di origine etrusca, potesse avere una corsia privilegiata nell'accesso a fonti etrusche¹⁰³⁸ (il che

¹⁰³⁴ La cui esistenza oggi non pare più dubitabile. Due testimonianze in particolare sono state assunte come conferma dell'esistenza di una tradizione storiografica etrusca: Varrone citato in Censorino, *De die natali* 27, 6 (*Quare in Tuscis historicis, qua octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro testatur et quot saecula ei genti data sint et transactorum singula quanta fuerint quibusve ostentis eorum exitus designati sint continentur*); e l'imperatore Claudio come vedremo *infra*: cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp.183 ss.

¹⁰³⁵ Si veda su tutti G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 90 ss., ove bibliografia.

¹⁰³⁶ Si veda J. HEURGON, *La vocation étruscologique de l'Empereur Claude*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* (1953), pp. 92-97.

¹⁰³⁷ Si veda Svetonio, *Claudius* 42, 22.

¹⁰³⁸ G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 52 (2003), p. 50; ma si vedano anche le recenti considerazioni di D. F. MARAS, *Ancora su Mastarna, sodalis fidelissimus*, in *Annali della fondazione per il museo «claudio faina»*, XVII (2010), pp. 191 ss., circa una possibile risalenza all'annalistica (e più specificamente a Fabio Pittore) di parte della vulgata sul *sodalis* Mastarna.

presupporrebbe evidentemente anche una conoscenza della lingua etrusca da parte di Claudio).

Il testo è tratto da un'orazione tenuta dall'imperatore nel 48 d.C. in senato, col fine di "perorare l'ingresso in senato delle *civitates trium Galliarum*"¹⁰³⁹, in cui venivano forniti *exempla* di accoglienza a stranieri illustri (fra i quali Numa Pompilio, Tarquinio Prisco, e lo stesso Servio Tullio). Di seguito si riporta una parte del testo di Claudio:

‘ ... *Huic quoque et filio nepotivae eius – nam et / hoc inter autore discrepat*¹⁰⁴⁰ – *insemitus Servivus Tullivus, si nostros / sequimur captiva natus Ocresia, si Tuscos Caeli quondam Vi/vennae sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes. Post/quam varia fortuna exactus cum omnibus relioquis Caelini occupavit, et a duce suo / Caelio ita appellitatus, mutatoque nomine, nam Tusce Mastarna / ei nomen erat, ita appellatus est ut dixi, et regnum summa cum rei / p(ublicae)utilitate optinuit ...*¹⁰⁴¹.

I Vibenna sono poi menzionati sempre da Tacito, in un passo dedicato alla storia del monte Celio: ‘*Haud fuerit absurdum tradere montem eum antiquitus Querquetulanum cognomento fuisse, quod talis silvae frequens*

¹⁰³⁹ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 73.

¹⁰⁴⁰ Si veda Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 6, in cui lo storico di Alicarnasso interrompe la narrazione relativa alle vicende di Servio Tullio, per fare una digressione in cui spiega le ragioni di ordine cronologico per cui non ritiene di accettare le considerazioni di Fabio Pittore e dei suoi seguaci che considerano Tarquinio il Superbo figlio di Tarquinio Prisco. In effetti leggendo il passo non si può non essere pienamente d'accordo con Dionigi.

¹⁰⁴¹ L'orazione è contenuta in una tavola di bronzo, rivenuta presso Lione nel 1528, ma è ricordata anche da Tacito (*Annales* 11, 23 ss.) che, pur riferendo l'orazione dell'imperatore Claudio, non fa alcun accenno a Mastarna, allineandosi così, come sottolineato dal Valditara, con la tradizione annalistica più reticente a trasmettere notizie sulla fase etrusca della vita del sesto re di Roma: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 73. Riportiamo qui la traduzione del testo di recente proposta dalla Laurendi, importante perché pare smentire un equivoco in cui era caduto il De Francisci: “ ... Fra lui e il figlio o il nipote – infatti su questo punto v'è divergenza fra gli storici – si inserì Servio Tullio. Questi, se seguiamo i nostri autori sarebbe nato da una prigioniera di guerra, Ocresia, se seguiamo quelli etruschi sarebbe stato un tempo sodale fedelissimo di Celio Vibenna, e compagno d'ogni sua avventura. Egli, dopo aver incontrato varia fortuna ed essere uscito dall'Etruria coi resti dell'esercito di Celio, occupò il monte Celio, che dal suo comandante chiamò Celio, e mutato il proprio nome – infatti in etrusco il suo nome era Mastarna – ottenne il regno con grande utilità dello Stato ...”: cfr. R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 133-134. L'equivoco consisterebbe nel fatto che il De Francisci, in base alla sua traduzione, sostenne che l'imperatore Claudio “non era ben sicuro se Servio Tullio fosse succeduto direttamente a Prisco Tarquinio o a un figlio o nipote di lui” (cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 638).

*fecundusque erat, mox Caelium appellatum a Caele Vibenna, qui dux gentis Etruscae cum auxilium tulisset sedem eam acceperat a Tarquinio Prisco, seu quis alius regum dedit: nam scriptores in eo dissentiunt. cetera non ambigua sunt, magnas eas copias per plana etiam ac foro propinqua habitavisse, unde Tuscum vicum e vocabulo advenarum dictum*¹⁰⁴²

Un passo di Flacco (tratto dall'epitome festina), sembrerebbe poi attingere alla stessa fonte di Tacito. È bene comunque chiarire che non troviamo più – come nel discorso dell'imperatore – l'esplicita identificazione tra Servio Tullio e *Mastarna*; inoltre il passo festino risulta mutilo proprio nella parte in cui dovrebbe (almeno secondo le ricostruzioni più accreditate) comparire il riferimento a *Mastarna*.

Scriva Verrio Flacco, anche lui erudito di cose etrusche¹⁰⁴³, Fest. s.v. *Tuscum vicum* (486 L.): '*Volci]entes frates Caeles et <A.> Vibenn[ae, quos dicunt ad regem] Tarquinium Romam se cum Max[tarna contulisse, eum (sc. Tuscum vicum) incolue]rint*'¹⁰⁴⁴.

Entrambi i passi citati contengono una versione diversa e, probabilmente, più aderente al vero, rispetto ad altre vulgate¹⁰⁴⁵ che collocavano le vicende dei fratelli vulcenti in età romulea.

Anche alla luce della tradizione etrusca che ci è testimoniata dagli affreschi della tomba François, e che è riecheggiata dall'orazione dell'imperatore Claudio, è da ritenere che la tradizione annalistica e storiografica latina non fosse rimasta completamente impermeabile rispetto a quella etrusca.

¹⁰⁴² Tacito, *Annales* 4, 65.

¹⁰⁴³ A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., p. 75.

¹⁰⁴⁴ Secondo la ricostruzione del R. GARRUCCI, *Dichiarazione di Raffaele Garrucci delle pitture vulcenti*, in *Dissertazioni archeologiche di vario argomento*, Roma, 1866, p. 8; cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 69 nota 157; cfr. anche la ricostruzione di V. GARDTHAUSEN, *Mastarna oder Servius Tullius*, Leipzig, 1882, p. 40 nota 2: '[aut quod Volci]entes frates Caeles et <A.> Vibenn[ae, qui patria expulsi ad regem Tarquinium Romam se cum Max[tarna contulerunt, eum colue]rint'; si veda inoltre F. MÜNZER, *Caeles Vibenna und Mastarna*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 53 (1898), p. 607, il quale non ha escluso che la lacuna possa essere colmata con l'espressione '*cum max[imo exercitu]*': cfr. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 82; V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 177-178.

¹⁰⁴⁵ Si veda Varrone, *De lingua Latina* 5, 46; Cicerone, *De re publica* 2, 8, 4; Dionigi, *Romanae antiquitates* 36, 2 (cfr. anche 2, 42, 2; 43, 2); Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Caelius mons*.

La tendenza, poi, a trasporre gli eventi in età romulea risulta coerente con la prassi di “accumulare sulla figura di *Romulus* materiali storici e leggendari di epoche successive”¹⁰⁴⁶.

Passiamo ora a descrivere l’affresco della tomba François, posto all’interno dell’ipogeo della famiglia aristocratica dei *Saties* a Vulci. La pittura, da collocare intorno al IV sec. a.C., occupa la parte destra del *tablinium* e una piccola parte dell’atrio della tomba, e in essa è contenuta una raffigurazione di una lotta fra guerrieri. Questi sono 10 e appaiono divisi in due fazioni: ciascuno lotta separatamente con un avversario.

Questo l’ordine della sequenza: *Macstarna libera Caile Vipinas* (sono gli unici due non in lotta, in quanto verosimilmente appartenenti alla stessa fazione), *Larθ Ulθes* uccide *Laris Papaθnas velznaχ*, *Rasce* uccide *Pesna Arcmsnas sveamaχ*, e infine *Avle Vipinas* trafigge il petto di *Venθicau...plsays*¹⁰⁴⁷.

Questo per quanto riguarda il *tablinium*, nella parte contigua, nell’atrio della tomba, appare *Marce Camitlnas* che uccide *Cneve Tarχu(nies) rumax*.

Simmetricamente a questa rappresentazione ne troviamo una di matrice mitica, ossia la scena del sacrificio dei prigionieri troiani ai funerali di Patroclo.

L’unità della rappresentazione fra la scena che fa capo a *Macstrna* e ai *Vipinas* e la scena dell’uccisione di *Cneve Tarχu(nies) rumax* (verosimilmente versione etrusca di Gneo Tarquinio romano), anche se fu inizialmente negata¹⁰⁴⁸, oggi si ritiene un dato acquisito¹⁰⁴⁹.

¹⁰⁴⁶ V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 179.

¹⁰⁴⁷ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., pp. 184-185.

¹⁰⁴⁸ F. MESSERSCHMIDT, *Nekropolen von Vulci. Unter Mitarbeit von Armin v. Gerkan und mit einem Beitrag von Konstantin Ronczewski*, Berlin, 1930, pp. 145 e ss; in cui si sosteneva l’assenza di connessione tra la scena dell’aggressione di *Marce Camitlnas* a *Cneve Tarχu(nies) rumax* (nel lato destro del tablino) e la scena della strage dei duci etruschi (lato destro dell’atrio), argomentando dal fatto che fossero poste in pareti differenti; cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 79.

¹⁰⁴⁹ Cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., pp. 184 e ss; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 639-640; G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, cit., pp. 50 ss.; C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., pp. 205 ss.; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 80; V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 188 e ss; A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., pp. 84 e ss; R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., pp. 134 ss.

Ciò posto, cercheremo di analizzare le varie informazioni che traiamo da questo affresco, in quanto esse saranno molto importanti al fine di inquadrare il personaggio “Servio Tullio”, e quindi di comprendere l’essenza della svolta serviana, e l’incidenza che essa ebbe sulla successiva svolta repubblicana.

Partirei dalle osservazioni del Vernole, il quale, d’accordo col Coarelli¹⁰⁵⁰, nel ritenere tutto il ciclo pittorico un sistema organico e complesso, e che in quanto tale può essere decifrato solo sulla base di una lettura globale, non sottovaluta affatto la circostanza che alla scena dei guerrieri in lotta venga simmetricamente accostata la scena del sacrificio dei prigionieri troiani¹⁰⁵¹.

Secondo l’autore, tale scelta stilistica non è casuale ma frutto di una visione del mondo, che “colloca due avvenimenti lontani nello spazio e nel tempo su uno stesso piano simbolico”¹⁰⁵². L’autore quindi non considera il ciclo pittorico di Vulci un equivalente di una narrazione storica moderna, in quanto esso è il frutto di un processo di mitizzazione che, attraverso l’immediato parallelismo con la vicenda troiana, non si limita a tramandare la memoria di un evento storico particolare, ma eleva lo stesso dalla sua condizione “prosaica” e lo trasforma in un simbolo¹⁰⁵³, in quanto tale fuori dal tempo e dallo spazio.

A tal proposito risultano significative le analogie – già segnalate dal Vernole¹⁰⁵⁴ – tra l’assalto notturno del gruppo di Gneo Tarquinio e quello

¹⁰⁵⁰ F. COARELLI, *Le pitture della tomba François a Vulci: una proposta di lettura*, in *Dialoghi di Archeologia*, 2 (1983), p. 45.

¹⁰⁵¹ V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 166 ss.

¹⁰⁵² V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 166.

¹⁰⁵³ Diverse testimonianze archeologiche oggi confermano come la vulgata contenuta nel discorso dell’imperatore Claudio e probabilmente anche la versione del lemma festino trovassero il loro fondamento in un ricco patrimonio mitistorico e leggendario che la tradizione etrusca, di cui oggi rimangono pochissime tracce, aveva costruito attorno alle figure dei Vibenna e di Mastarna. Oltre ovviamente alle stesse raffigurazioni della tomba François, ricordiamo che una coppa a figure rosse del V sec. a.C., recante l’iscrizione *Avile Vpnas naplan* è stata ritenuta essere una dedicazione votiva ad Aulo Vibenna già eroizzato (cfr. J. HEURGON, *La cope d’Aulus Vibenna*, in *Scripta varia*, Bruxelles 1986, pp. 273 ss.; V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 18). Così come nel IV sec. a.C. possiamo collocare la mitizzazione dei due fratelli, chiaramente risultante dallo specchio di Bolsena, ove i due fratelli sono rappresentati mentre assalgono la mitica figura di *Cacus*: cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 18-19.

¹⁰⁵⁴ V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 189.

di Odisseo e Diomede nel campo troiano¹⁰⁵⁵, o anche quello l'incursione di Eurialo e Niso nel campo dei Rutuli, narrato da Virgilio¹⁰⁵⁶.

Le due metà del ciclo pittorico della tomba risultano quindi intimamente connesse e (come scrive Vernole)¹⁰⁵⁷ “il senso di questo simbolismo è chiaro: i Romani, allo stesso modo dei Troiani, da cui si vantavano di discendere, erano destinati ad essere annientati, come inermi vittime sacrificali, o come le pecore sorprese nel recinto da un leone feroce¹⁰⁵⁸”.

Quest'impostazione è importante perché traccia già una prima fondamentale direttiva metodologica, nell'accostarsi a tali reperti, che ben si prestano (certamente più della documentazione scritta) a spregiudicate letture e a ricostruzioni poco fondate. Nondimeno, richiamerei l'attenzione sul fatto che quella del Vernole è un'impostazione che, a mio modesto modo di vedere, non vuole togliere ogni valore di documento storico all'affresco, come aveva già sostenuto il Pais¹⁰⁵⁹, ma semplicemente invita a considerare l'affresco nel contesto simbolico in cui è inserito, e a non estrapolarlo da esso. Prospettiva, questa, che ritengo condivisibile. Del resto, come giustamente ammonisce

¹⁰⁵⁵ Omero, *Iliade* 10, 465-514.

¹⁰⁵⁶ Virgilio, *Aeneis* 9, 452-525.

¹⁰⁵⁷ V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 193. Ma al contempo “Celio potrebbe aver rischiato di fare la fine del prigioniero troiano, a lui corrispettivo, trascinato per i capelli da Aiace Telamonio”: R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 134. Si veda anche A. GIARDINA, *L'Italia romana*, cit., p. 65, ove lo studioso, che – come già visto in Parte I, Capitolo 1, nota 33 – ha interpretato l'adozione del mito dell'origine troiana come affermazione (non di un nesso di derivazione dal mondo greco, quanto piuttosto) di autonomia e indipendenza dallo stesso – suggerisce l'assimilazione tra la posizione del gruppo romano e quella dei troiani da una parte e, dall'altra, quella del gruppo vulcente/etrusco e degli achei/greci.

¹⁰⁵⁸ Si veda Omero, *Iliade* 10, 485-488: ὡς δὲ λέων μῆλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν αἶγεςιν ἢ οἴεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούση, ὡς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπώχετο Τυδέος υἱὸς ὄφρα δωῶδεκ' ἔπεφνεν', (“come un leone piomba fra greggi incustodite, di pecore e capre, e salta fra quelle, feroce, così si lanciava sui Traci il figlio di Tideo, fin che ne uccise dodici”): cfr. V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 189.

¹⁰⁵⁹ All'impostazione critica del Pais, fondata sull'assunto che l'affresco sia del IV sec. a.C., contenuta in E. PAIS, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, vol. 1.2, Roma, 1913-1920, pp. 510 ss., risponde il De Francisci che tale argomento non vale a togliere rilevanza di documento storico all'opera, in quanto un secolo e mezzo, “non è tale da togliere ogni attendibilità alla trasmissione orale di fatti storici svoltisi in un ambiente ristretto e che dovevano aver avuto una profonda eco nell'ambiente etrusco-romano”: così P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 640.

l'Ampolo, "ricostruzione non è certo identico a tradizione, ma non è neanche sinonimo di invenzione o falsificazione"¹⁰⁶⁰.

Tornando all'analisi dell'affresco funerario vulcente, si può *ictu oculi* notare come, mentre alcuni dei personaggi raffigurati rechino una forma onomastica completata dall'indicazione della loro città (Roma, Volsini, Sovane, e forse Faleri), per gli altri non compare nessuna indicazione circa una loro provenienza: cosa che ci induce a pensare che siano proprio di Vulci¹⁰⁶¹.

In quest'ottica risulta condivisibile il rilievo critico della Laurendi¹⁰⁶² a una recente interpretazione del ciclo proposta dall'Ampolo, il quale ha sostenuto che "l'episodio raffigurato deve essere un fatto particolare, cioè un attacco a sorpresa per liberare Mastarna, all'interno di una guerra o di uno scontro più generale che coinvolge molte città o condottieri di vari centri etruschi o latini"¹⁰⁶³. In realtà sembrerebbe evidente che Mastarna si presenta, non come liberato, ma come liberatore di Celio Vibenna.

Per quanto riguarda lo scontro fra le due fazioni, esso potrebbe essere tranquillamente inserito nell'ambito di quel panorama italico in continuo fermento, per le tumultuose azioni di gruppi armati di *sodales*, sovente in grado di spostare gli equilibri politici all'interno delle città.

Nulla garantisce oltre ogni dubbio la storicità dell'evento, ma sono diversi gli indizi a favore di una sua verosimiglianza: la storicità di Aulo

¹⁰⁶⁰ C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 203.

¹⁰⁶¹ Del resto già in Festo i due Vibenna, per i quali non viene indicata la località di provenienza, sono noti come '*Volcientes fratres*'. Più recentemente tale tesi è stata messa in discussione dal Musti, il quale ha ritenuto che, eccettuato il caso di *Camitlnas – Tarchunies* che parrebbero da considerare entrambi romani (e la cui raffigurazione sarebbe da considerare speculare a quella di Eteocle e Polinice), i poleonimi caratterizzanti gli altri personaggi sarebbero da intendere come riferiti ciascuno alla coppia corrispondente: D. MUSTI, *Temi etici e politici nella decorazione pittorica della Tomba François*, in AA. VV., *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale (Atti XIII Convegno Studi Etruschi)*, Pisa-Roma, 2005, p. 485. La Laurendi segnala, opportunamente a nostro avviso, delle contraddizioni nella testi sostenuta dal Musti. In particolare viene sottolineato che i poleonimi sono declinati al sigolare e poi mentre di Aulo Vibenna si conosce la provenienza, il suo avversario è indicato con un etnico (*Ipsalchs*), che probabilmente manca della parte iniziale, ma certamente non è né vulcente né veiente. Ma, sempre la Laurendi, sottolinea una contraddizione nel discorso del Musti, il quale a un certo punto scrive che "Vulci vale come patria ovvia per i Vulcenti famosi, quali i *Vipinas*": cfr. R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 135.

¹⁰⁶² R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 133.

¹⁰⁶³ C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 206.

Vibenna, oggi confermata anche dall'archeologia¹⁰⁶⁴, la presenza di un Tarquinio di Roma, che vedremo si suppone connesso con la dinastia dei Tarquini allora regnante, i poleonimi caratterizzanti alcuni dei protagonisti, che sembrano ancorarli saldamente alla realtà¹⁰⁶⁵, e ancora una supposta anteriorità – questo il dato forse più importante – rispetto al formarsi della storiografia romana di matrice etrusca.

Il Carandini pare essere certo che né Claudio, né Valerio Flacco, né Tacito, né tantomeno le loro fonti, fossero a conoscenza dell'esistenza del ciclo pittorico, che “in quanto affresco tombale, non fu eseguito per essere visto”, se non nei funerali dei *Saties*¹⁰⁶⁶.

Ma proprio questi ultimi dovettero essere l'occasione per celebrare “pubblicamente” le glorie passate del gruppo gentilizio. Di recente la Laurendi ha opportunamente colto questo aspetto, rilevando che “una sequenza di immagini dall'alto significato storico e politico faceva dell'atrio e del tablinio di questa tomba gentilizia qualcosa di molto diverso da una cappella funebre nel senso più privato: infatti non solo le pitture avrebbero accompagnato nell'intenzione dei committenti, i defunti nell'Ade attestandone l'eroicità della *gens*, ma anche, nelle occasioni di apertura per i seppellimenti, avrebbero accolto eminenti individui, che avrebbero avuto accesso ad un monumento celebrativo delle glorie civiche della famiglia *Satie*”¹⁰⁶⁷

La mitizzazione dei fratelli Vibenna e la diffusione in ambito etrusco dei racconti inerenti le gesta loro e dei loro seguaci sembra confermare che Claudio, Verrio Flacco e Tacito (e quindi le loro fonti) non avrebbero potuto porre una così forte connessione tra Tarquinio, i Vibenna e *Macstarna*, se questa non fosse stata già presente nella tradizione etrusca¹⁰⁶⁸, ma non da compiutamente ragione né delle fonti cui attinsero, né del perché questa tradizione fu quasi completamente persa, nel versare latino della storiografia su Servio Tullio.

¹⁰⁶⁴ Cfr. nota 955.

¹⁰⁶⁵ Elemento questo che non credo in contrasto con il processo di mitizzazione, proprio perché come abbiamo più volte detto, compito precipuo del mito è quello di spiegare un'origine.

¹⁰⁶⁶ C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 206.

¹⁰⁶⁷ R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 129.

¹⁰⁶⁸ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., pp. 185.

Il Carandini¹⁰⁶⁹ sostiene un'ipotesi suggestiva, sulla scia – si ritiene – di autorevoli suggestioni già proposte dal Mazzarino¹⁰⁷⁰, circa il reale significato dell'affresco vulcente, e in particolare della sua connessione con la storia romana.

L'ipotesi è la seguente: il dipinto raffigurerebbe uno scontro avvenuto tra due fazioni. Una alleata di Tarquinio Prisco, formata da Celio Vibenna, *Macstrna*-Servio Tullio, un certo Rasce, Aulo Vibenna, fratello di Celio, e Marco Camillo (*Marce Camitlnas*), e l'altra, che comprende gli ulteriori soggetti raffigurati, sarebbe la fazione capeggiata da quel Gneo Tarquinio romano, la cui uccisione è raffigurata a chiusura del ciclo.

Già il Mazzarino¹⁰⁷¹, seguito poi dal Valditara, vide in Gneo Tarquinio un probabile successore del Prisco, mentre secondo il Carandini, questi sarebbe non solo un successore, ma anche il figlio di Tarquinio Prisco. Si colmerebbe in tal modo quel vuoto generazionale che tanto imbarazzo creò agli storici antichi¹⁰⁷², molti dei quali sostennero infine che Tarquinio il Superbo fosse stato il figlio di Tarquinio Prisco¹⁰⁷³.

L'affresco svelerebbe quindi un evento importantissimo e “indicibile” della storia di Roma, che sarebbe stato rimosso dalla memoria collettiva: re Tarquinio sarebbe stato combattuto da Gneo, figlio legittimo e in quanto tale impossibilitato a salire al trono.

Per queste ragioni lo stesso Gneo avrebbe ordito un congiura di aristocratici contro il padre, forse arruolando anche mercenari etruschi.

In soccorso di Prisco Tarquinio sarebbero giunti infine i fratelli vulcenti Vibenna e il *magister (Macstrna)* Servio.

Sempre secondo questa ricostruzione, si dovrebbe presupporre che in una prima azione la fazione di Tarquinio Prisco fu sopraffatta dalla banda degli aristocratici. Nell'affresco infatti si può notare quella che al momento

¹⁰⁶⁹ A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, cit., pp. 84 ss.

¹⁰⁷⁰ Cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 177 ss. e 190-191; cfr., più recentemente, anche G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, cit., pp. 140 ss.

¹⁰⁷¹ Si veda nota precedente.

¹⁰⁷² Lo stesso Claudio, come abbiamo visto, nella sua orazione al senato, dice: ‘...quoque et filio nepotiv eius (nam et hoc inter auctivres discrepat...)’.

¹⁰⁷³ Basti ricordare nuovamente il passo di Dionigi in cui è spiegato nei minimi dettagli perché l'ipotesi che Tarquinio il Superbo fosse figlio di Tarquinio Prisco, sostenuta fra gli altri da Fabio Pittore e da Livio, risultasse agli occhi dell'Alicarnate insostenibile dal punto di vista cronologico: Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 6.

stiamo ipotizzando essere la banda del re, disarmata, denudata e imprigionata¹⁰⁷⁴.

In seguito gli uomini di Servio e di Celio Vibenna sarebbero stati liberati e armati da un certo *Larθ Ulθes*, l'unico vestito e pertanto, presumibilmente, giunto da fuori¹⁰⁷⁵.

Le interpretazioni tendenti a leggere gli affreschi vulcenti alla luce della storia romana non risultano inverosimili, per non dire del fatto che parrebbero risolvere parecchie questioni tuttora controverse.

Avremmo così “un ottavo re di Roma”, che – usurpando il regno paterno – avrebbe retto il governo cittadino per un dato periodo¹⁰⁷⁶.

Si spiegherebbe indirettamente quanto riportato da Tacito circa il fatto che Tarquinio avrebbe ricompensato Celio Vibenna per l'aiuto prestatogli, offrendogli il territorio del colle *Querquetulanus* (che proprio da quel momento fu chiamato Celio).

Ma anche il ciclo pittorico si presterebbe a interessanti interpretazioni: questo infatti inizia con la scena di *Macstrna* che libera *Caile Vipinas*, e si chiude con quella di *Cneve Tarχu(nies) rumaχ* che viene ucciso da *Marce Camitlas*, cioè inizierebbe con la liberazione del futuro re e si chiuderebbe con l'uccisione del re usurpatore. Ma soprattutto questa (romanzata) ricostruzione confermerebbe ineluttabilmente l'esistenza di una regola di successione antidinastica, per cui a Roma sarebbe stato assolutamente vietato che i figli ereditassero dal padre il supremo potere politico e religioso della città.

L'ipotesi risulta molto affascinante e ben articolata, ma la genialità dell'intuizione non risulta opportunamente supportata dalle fonti, sia letterarie che archeologiche.

Troppo grande è il silenzio sulla sponda delle fonti latine, e troppo grande anche per quanto riguarda i pochi riferimenti a una persa storiografia etrusca.

¹⁰⁷⁴ Qui Carandini si spinge a ipotizzare che il luogo di segregazione fosse una segreta della dimora regia ormai in mano nemica. Infatti era prassi, mantenuta anche in età repubblicana, quella di imprigionare i condannati nelle case private dei magistrati.

¹⁰⁷⁵ Cfr. R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 134.

¹⁰⁷⁶ E nell'interpretazione del Carandini anche un legittimo erede di Tarquinio.

In attesa di futuri sviluppi, risulta forse troppo riduttivo fare appello a una presunta rimozione per opera degli ambienti di corte, imbarazzati da una vicenda così tragica e incresciosa.

Il Mazzarino ha indicato Roma, “la grande Roma dei Tarquini”¹⁰⁷⁷, come probabile centro dello scontro, considerando come il possesso dell’*Urbs* risultasse già in quel periodo strategico per chiunque volesse affermare il proprio potere nel Lazio.

Ai nostri fini un dato preme sottolineare: il *Macstrna* del dipinto, con la liberazione di Celio Vibenna, pare essere il protagonista di questa presunta “rivoluzione” contro il governo di *Cnve Tarχu(nies) rumaχ*.

L’imperatore Claudio ne fece un monarca di Roma, identificandolo con il canonico Servio Tullio.

Ma chi era veramente questo *Macstrna*?

Guardando il dipinto si nota come, oltre all’indicazione geografica, per quasi tutti i personaggi raffigurati viene indicato sia il prenome personale, sia il nome gentilizio, mentre solo a *Macstrna* e *Rasce* non viene applicato il sistema onomastico binominale¹⁰⁷⁸. Il Mazzarino trova una sola spiegazione a questa differenza: tali personaggi non erano noti, in quel periodo, per la *gens* a cui appartenevano, ma per un particolare attributo, che ben presto venne usato nei loro confronti in funzione antonomastica.

Il *Macstrna* dell’affresco, o il *Mastarna* dell’orazione di Claudio andrebbero, in questa prospettiva, connessi con il termine *macstrev*, contenuto in un’epigrafe di Tuscania, il quale termine si spiega come un adattamento etrusco del latino *magister*: a Tuscania *macstrev* indica la suprema carica repubblicana¹⁰⁷⁹.

¹⁰⁷⁷ La, oramai nota, espressione è tratta da G. PASQUALI, *La grande Roma dei Tarquini*, in *Nuova antologia*, 16, VIII (1936), pp. 405-416.

¹⁰⁷⁸ Su questo aspetto ha focalizzato l’attenzione in particolare il Pallottino, sostenendo che proprio l’assenza del doppio sistema onomastico, caratterizzante sia *Mastarna* che *Rasce*, stia a testimoniare la bassa estrazione sociale dei due individui e comunque una loro estraneità ai gruppi aristocratici gentilizi: M. PALLOTTINO, *Il fregio dei Vibenna e le sue implicazioni storiche*, in *La tomba François di Vulci. Catalogo della mostra*, Città del Vaticano, 1987, p. 228 ss.; si veda *contra* le considerazioni di G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 123 ss., mentre più di recente D. F. MARAS, *Ancora su Mastarna*, cit., pp. 193 ss., rivaluta le considerazioni del Pallottino proprio nella misura in cui permettono di considerare il *Mastarna/Servius Tullius* come il *sodalis fidelissimus* del *magister* (capo) Cele Vibenna.

¹⁰⁷⁹ L’iscrizione è riportata dal Mazzarino: *eisnev̄c epr̄θnev̄c macstrev̄c*, dove la *-c* finale è l’enclitica, corrispondente al latino *-que*. Esso è lo *zilaθ* supremo con funzione altresì sacra

Il termine *Macstrna*, indicante nella saga volcente questa importante figura della metà del VI sec. a.C., testimoniarebbe che già a partire da quel periodo va posta la penetrazione del termine *magister* in Etruria. E *magister* nel suo senso più specifico¹⁰⁸⁰ (laddove genericamente indica “un capo”) indicherebbe appunto – come rilevato dal Mazzarino – il *magister populi*, il *magister* per eccellenza che non richiede ulteriori specificazioni¹⁰⁸¹, capitano delle truppe di fanteria, e probabile origine della dittatura romana.

In passato non sono mancati autorevoli argomenti tendenti a mettere in dubbio l’identificazione tra Mastarna e Servio Tullio: in particolare il De Sanctis sostenne che l’imperatore Claudio avesse proposto l’identificazione Servio Tullio=Mastarna “perché per lui un usurpatore che succedeva ad un Tarquinio sul trono di Roma, non poteva essere che lo stesso re Servio Tullio della tradizione romana”¹⁰⁸². L’Autore escludeva quindi l’identificazione di Mastarna con Servio Tullio (considerandola una ricostruzione postuma), anche per la diversità tra i due tipi¹⁰⁸³ – il primo un re, il secondo un predone – proponendone invece una con Porsenna¹⁰⁸⁴.

Se leggiamo tali considerazioni, congiuntamente alla teoria che vedeva nei due Tarquini “lo sdoppiamento di una medesima persona”¹⁰⁸⁵, e nel *Purthne* – il titolo etrusco che traduceva il corrispondente latino Mastarna – si comprende come, alla fine, il discorso di De Sanctis si concludesse inevitabilmente con l’identificazione tra Porsenna e Mastarna.

(*eisnev̄c* è da collegarsi con la radice etrusca indicante “divino” e “sacro” [*ais, eis; aiser, eiser, aisuna, aisna*]; cfr. volsco *esari* «cerimonie sacre»; l’umbro *esono*), e di *magister (macstrev)*: cfr. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., p. 178; cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 118; ma si vedano anche le considerazioni di D. F. MARAS, *Ancora su Mastarna*, cit., p. 193, secondo cui “il prestito latino alla base di *macstrev* potrebbe collocarsi piuttosto in un momento più vicino, nell’ambito dei rapporti latino-etruschi di IV-III secolo a.C., quando presso i Romani la carica di *magister* poteva essere rivestita nei confronti di un’istituzione collegiale ovvero di una realtà territoriale minore (p.es. *magister vici* o *pagi*)”.

¹⁰⁸⁰ Così S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., p. 178.

¹⁰⁸¹ Cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 100.

¹⁰⁸² G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I*, cit., p. 452.

¹⁰⁸³ Ma si veda anche A. MOMIGLIANO, *Le origini di Roma*, in *Roma Arcaica*, cit., p. 34, già pubblicato col titolo *The Origins of Rome*, in *Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1984, che risulta coerente con la stessa linea critica del maestro De Sanctis, pur non spingendosi a riproporre l’identificazione tra Mastarna e Porsenna.

¹⁰⁸⁴ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I*, cit., p. 378.

¹⁰⁸⁵ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I*, cit., p. 453.

Ma tale identificazione è oggi comunemente rigettata, anche perchè viene giustamente sottolineato che “nei dipinti di Vulci non compare il termine *magister*, ma già una sua trasposizione etrusca: *Macstrna*. Quest’ultima dunque, e non *Purthne*, rendeva il vocabolo latino. Appare poco probabile di conseguenza che nella tradizione etrusca uno stesso personaggio fosse qualificato con due termini diversi”¹⁰⁸⁶.

Anche l’Alföldi ha rigettato la validità storica dell’identificazione tra Mastarna e Servio Tullio, attribuendola piuttosto ad una delle supposte falsificazioni dell’annalista Fabio Pittore¹⁰⁸⁷. L’autore ungherese, pur nell’ambito della sua critica serrata alla storiografia romana, spinta spesso verso esiti poco condivisibili, ebbe l’indubbio merito di rilevare un (ulteriore) implicito riferimento alla tradizione etrusca tra le righe delle *Romanae antiquitates* di Dionigi.

Si veda il passo (3, 65, 6): *Λατίνων δὲ καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ἔταζεν ἄρχειν ἄνδρα γενναῖον μὲν τὰ πολέμια καὶ φρονεῖν τὰ δέοντα ἰκανώτατον, ζένον δὲ καὶ ἄπολιν*¹⁰⁸⁸.

Effettivamente, leggendolo, risulta strano, come anche di recente sottolineato¹⁰⁸⁹, che Servio, nato e cresciuto nella regia, il cui glorioso futuro si era reso profeticamente manifesto, sin dalla sua tenera età, attraverso “prodigi di fuoco”, e che per tale ragione era stato educato come un prediletto del re, venisse definito come un generico “straniero e apolide”, e ciò proprio quando – già capitano delle truppe latine di Tarquinio – si cimentava in imprese belliche tali da confermare ciò che i segni divini avevano preannunciato da tempo.

¹⁰⁸⁶ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 95.

¹⁰⁸⁷ A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., pp. 133-134.

¹⁰⁸⁸ “A dirigere l’eserito dei Latini e degli altri alleati scelse un uomo, straniero e apolide, valoroso in guerra e molto capace di prendere le decisioni necessarie”: cfr. traduzione di E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 205.

¹⁰⁸⁹ Si vedano le considerazioni di V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., pp. 180 ss., il quale peraltro non esclude che “la differenza tra Dionigi III, 65, 6 e l’immagine tradizionale della carriera di Servius Tullius precedente il suo accesso al trono [...] può essere il frutto di una non felicissima scelta stilistica, alla quale rischiamo di attribuire un significato eccessivo, avendo voluto Dionigi semplicemente ricordare le origini umili di Servius Tullius”: *Ibidem*, p. 182; cfr. R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 137.

La conclusione che l'Alföldi trae dal passo è che “the ζένων δὲ καὶ ἄπολιν of Dionysius is, of course, Mastarna, driven out from Etruria, as Emperor Claudius reported”¹⁰⁹⁰.

Allo stato attuale delle fonti non vi è certezza sulla etnia di Servio¹⁰⁹¹, mentre eccessivamente tranchant risulta l'approdo dell'analisi di Alföldi: l'identificazione tra Mastarna e Servio Tullio nasconderebbe una falsificazione di Fabio Pittore, volta a oscurare un assoggettamento compiuto dagli Etruschi su Roma.

Del resto, proprio le tracce di una perdita, e probabilmente più attendibile, tradizione di matrice etrusca, celata fra le ricostruzioni annalistiche e storiografiche, sembra piuttosto avvalorare la tesi di un'identificazione tra il Mastarna del ciclo vulcente, immortalato proprio in uno di quei cimenti che gli erano valsi l'eroizzazione, e il re Servio Tullio della tradizione latina – non solo quello incidentalmente apostrofato come ζένος δὲ καὶ ἄπολιν in Dionigi – prima (e non a caso) capitano dell'innovativo esercito oplitico di Tarquinio e poi suo successore al governo dell'*Urbs*¹⁰⁹².

In relazione allo studio della parola *Macstarna*¹⁰⁹³, recenti interventi¹⁰⁹⁴ sembrano aver messo in discussione la tradizionale esegesi del termine, cui pure noi abbiamo fatto riferimento.

¹⁰⁹⁰ A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, cit., p. 215.

¹⁰⁹¹ Non è un caso che il Valditara, a prescindere dalla inconfutabilità o meno (che allo stato attuale delle fonti risulta ancora un miraggio) della sua teoria, ha comunque proposto validi argomenti a favore della latinità di Servio Tullio (e della sua condizione di prigioniero di guerra), smentendo quindi – o per lo meno rendendo ai nostri occhi problematico – l'assunto di Alföldi, che ne vide un conquistatore vulcente la cui realtà storica era stata annebbiata dalle successive costruzioni mitiche e miti-storiche romanizzanti: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 47 ss.

¹⁰⁹² Si veda ancora di recente il Maras che, pur identificando nell'annalistica e in particolare in Fabio Pittore, la fonte sia di Dionigi – in quei passi (3, 26, 4; 4, 55, 2; 4, 85, 1) in cui facendo a οἱ πιστότατοι τῶν ἑταίρων sembra aver attinto alla medesima fonte cui successivamente fa riferimento l'imperatore Claudio parlando di *sodalis fidelissimus* – ritiene ciononostante che “la tradizione etrusca, infatti, si contrappone a quella latina secondo Claudio esclusivamente per quanto riguarda l'origine e la storia giovanile di Servio Tullio (che in etrusco era chiamato Mastarna), e non perché introduce un diverso personaggio al quale va trovato un posto nella storia romana arcaica”: D. F. MARAS, *Ancora su Mastarna*, cit., p. 192.

¹⁰⁹³ Che non a caso l'Alföldi – coerentemente con la sua teoria circa un'origine tirrenica di Mastarna e di una sostanziale autonomia rispetto all'immagine del Servio Tullio romano/latino – ritenne essere un nome personale (alla stregua di *Saserna* o *Perperna*): cfr. A. ALFÖLDI, *Early roman and the Latins*, cit., p. 214.

¹⁰⁹⁴ C. DE SIMONE, *Latino magister (“capo”) ~ etrusco mastarna – macstrna: che ordine di relazione?*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 130 (2002) 4, pp. 430-456. Per una

Il Pallottino, che, come visto, puntò l'attenzione sull'assenza sia in *Macstrna* che in *Rasce* del gentilizio¹⁰⁹⁵, ritenne il suffisso *-na*, enclitica funzionale a indicare “appartenenza” o “subordinazione”, in questo caso a un **macstr*, cioè ad un *magister*, un capo¹⁰⁹⁶.

Ciò confermerebbe anche la versione dell'imperatore Claudio, il quale identificò tale *magister* in Celio Vibenna¹⁰⁹⁷, che secondo le versioni di Festo e della sua probabile fonte Verrio Flacco, diede il nome al monte Celio¹⁰⁹⁸.

Recentemente il De Simone¹⁰⁹⁹ ha invece ritenuto, in base a un'articolata dimostrazione linguistica (a cui rimandiamo), di attribuire al suffisso *-na* il valore di astrazione del sostantivo, con la conseguenza che esso finirebbe per indicare non “il magistrato” ma “la magistratura”, intesa come “generica posizione di comando” (chiaramente non più subordinata al comando di altri), il che farebbe di Mastarna, probabilmente, non un seguace ma il capo di un gruppo armato¹¹⁰⁰.

La Laurendi, però, ha ritenuto di discostarsi da tale ricostruzione, in quanto – oltre a critiche di ordine linguistico¹¹⁰¹ – la stessa contrasterebbe, svuotandole di contenuto storico, non solo con “la tradizione romana sull'origine servile di Servio Tullio, quanto e soprattutto con il ruolo che la tradizione etrusca nota a Claudio assegnava a Mastarna, definito *sodalis fidelissimus* e *comes* di Celio Vibenna, due sostantivi che non lo connotano certo come uno schiavo, bensì sicuramente come un personaggio al servizio (e da qui il suffisso *-na*) militare o pubblico del suo duce”¹¹⁰².

critica confronta per tutti R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., pp. 138-139.

¹⁰⁹⁵ Cfr. nota 1076.

¹⁰⁹⁶ M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, cit., p. 245; cfr. ID., *Il fregio dei Vibenna e le sue implicazioni storiche*, cit., p. 228 ss.; Cfr. R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 137.

¹⁰⁹⁷ Cfr. D. F. MARAS, *Ancora su Mastarna*, cit., p. 193.

¹⁰⁹⁸ R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 137.

¹⁰⁹⁹ C. DE SIMONE, *Latino magister (“capo”) ~ etrusco mastarna – macstrna*, cit., p. 454 ss.

¹¹⁰⁰ Si vedano le considerazioni del Valditara che non sembra escludere un ruolo apicale di Mastarna/*Servius Tullius*, prima che giungesse a Roma, magari come prigioniero di guerra: G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 123 ss.

¹¹⁰¹ R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., pp. 138-139.

¹¹⁰² R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 139.

Possiamo concludere l'analisi delle testimonianze etrusche osservando, con la stessa Laurendi, che pare essere senza fondamento la teoria ipercritica¹¹⁰³ volta a svuotare di qualsiasi valore storico il discorso dell'imperatore Claudio, in cui si trova l'esplicita equazione Mastarna=Servio Tullio.

Infatti l'accusa che spesso viene mossa a tale testo, cioè di essere essenzialmente un'orazione volta a persuadere l'uditorio del consesso senatorio – e in quanto tale poco o niente attendibile – non considera che proprio l'importanza e l'autorevolezza dei destinatari del discorso claudino ne escludono la totale inattendibilità.

“L'*ordo sentorius* ha costantemente espresso sia la storiografia che l'erudizione romana, dal III sec. a.C. fino alla fine dell'impero”: quindi il senato avrebbe con buone probabilità scovato prontamente l'inganno. E allora possiamo chiederci, con la Laurendi, perchè “Tacito non avrebbe colto l'occasione di riferirci una tale invenzione, che certo in senato non avrebbe mancato di suscitare facile ironia”¹¹⁰⁴ ?

Del resto oggi non si dubita più sul fatto che le notizie riferite dall'imperatore Claudio facciano riferimento a una tradizione certamente precedente¹¹⁰⁵.

Pare inoltre da escludere una falsificazione a opera delle probabili fonti cui potrebbe aver fatto riferimento l'imperatore Claudio (*Tarquitius, Caecina, Volnius*): “esse infatti sono già tarde rispetto al periodo in cui la tradizione su Servio Tullio era già fissata e dotata di ampia risonanza anche in ambiente italico”¹¹⁰⁶.

Dirimente a tal proposito è stata la scoperta di una *sors* (risalente al IV secolo a.C.), nel territorio delle Marche, dove Servio è connesso con *Fortuna*; segno evidente che già nel IV secolo a.C. la mitizzazione di Servio – in particolare in relazione al suo rapporto privilegiato con la dea che “aveva fatto sí che il valore di *Servius* fosse riconosciuto e valorizzato in senso

¹¹⁰³ Cfr. R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 141, in cui è presente un'ampia bibliografia.

¹¹⁰⁴ R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio*, cit., p. 141.

¹¹⁰⁵ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 96.

¹¹⁰⁶ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 99.

pubblico indipendentemente dalla nascita”¹¹⁰⁷ – fosse diffuso fin nelle Marche e trovasse fondamento in una tradizione ancora più risalente¹¹⁰⁸.

Sostenere l’invenzione tarda dell’identificazione tra Mastarna e Servio Tullio, significa non tenere conto dell’esistenza di una più risalente tradizione. Significa inoltre sminuire oltremodo e oltre ogni verosimiglianza il senso critico degli antichi, sottovalutando la difficoltà (ma forse sarebbe più opportuno il termine “impossibilità”) per un tale “falso” di essere accettato senza riserve e pronte smentite.

Testimonianze letterarie, archeologiche e considerazioni linguistiche concordano nel delineare una figura complessa dietro la discussa identificazione Mastarna/Servio Tullio. Le due tradizioni, quella latina e quella etrusca, lungi dall’escludersi a vicenda, sembrano fotografare due diverse fasi della vita del “VI re”.

A prescindere da qualsiasi riferimento a quel vero e proprio nodo gordiano costituito dall’inquadramento del trapasso monarchia-repubblica, la figura di Servio, che visse e operò nel periodo in cui si crearono le premesse di quel trapasso, e s’impose in esso tanto da divenire – alla luce di antiche e moderne letture – il motore primo e fondamentale del mutamento, è essa stessa il simbolo di un’intera epoca.

Le sue origini tanto oscure da potersi ancorare sia al basso ambiente servile, che all’altissima sfera divina, la sua carriera militare, le sue riforme, con l’introduzione di un esercito organizzato, in grado di realizzare le nuove aspirazioni egemoniche, a loro volta funzionali a inedite esigenze cittadine, e il suggello di tali innovazioni con la predisposizione di nuovi riferimenti culturali (Diana e Fortuna *in primis*), paiono richiecheggare il senso di un rivolgimento apparentemente¹¹⁰⁹ non meno radicale di quello che pose Bruto e Collatino al vertice della nuova Roma repubblicana.

¹¹⁰⁷ V. E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 80.

¹¹⁰⁸ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 56.

¹¹⁰⁹ Ma si vedano le considerazioni svolte nel Capitolo 2, § 2.

Capitolo 2- Le riforme etrusche

1 Le novità costituzionali

Servio Tullio, il Mastarna delle pitture vulcenti, rivestì la carica di *magister populi* sotto il regno di Tarquinio Prisco, così come Tarquinio era stato a capo della cavalleria (e probabilmente anche della fanteria) sotto Anco Marzio¹¹¹⁰. È dunque ragionevole supporre che tale carica non fu una delle istituzioni create *ex novo* con l'avvento del regime repubblicano¹¹¹¹.

Sorte già nel seno della monarchia latino-sabina – seppur nell'ultima fase di quel regime – queste figure di ausiliari militari del *rex*¹¹¹², in un primo momento, dovettero essere funzionali a un rafforzamento dello stesso potere accentratore del monarca.

In quest'ottica, la tesi sostenuta dal Mazzarino¹¹¹³, secondo cui l'avvento del *magister populi* e del *magister equitum* determinò il progressivo superamento della monarchia, con la riduzione del *rex ad sacra*, coglie sicuramente un dato importante, sebbene suscettibile di ulteriori specificazioni.

Le importantissime innovazioni inerenti la sfera militare e politica, che si ebbero sotto i re etruschi, e in particolare la riforma centuriata – destinata ad avere rilevanti ripercussioni politiche – non possono certo oscurare l'altrettanto fondamentale svolta religiosa che vide tra il VII e il VI

¹¹¹⁰ Cfr. capitolo 1 § 2.

¹¹¹¹ Valditara sostiene che le notizie presenti nella letteratura antica circa la figura del *magister populi* avrebbero una probabile fonte nei *libri Augurum*, la cui attendibilità sarebbe garantita dalla natura stessa di questi documenti, originariamente segreti e certamente non rivolti a una pubblica fruizione. Il Valditara ha argomentato tale tesi dal fatto che la fonte più antica in cui viene menzionato il *magister populi* è il *De re publica* di Cicerone, la cui redazione fu iniziata nel 54 a.C. e fu condotta a termine nel 51 a.C. Proprio in questo periodo e precisamente nel 53 a.C. Cicerone era entrato a far parte del collegio degli auguri, il che rende molto probabile che l'autore traesse le sue notizie direttamente dagli archivi sacerdotali: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 186 ss.

¹¹¹² G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 201 ss.

¹¹¹³ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., p. 190, il quale scrive: “si è avuto un *magister populi*, capo di questa fanteria in particolare e in conseguenza di tutto l'esercito, e un *magister equitum*, capo delle sei centurie di patrizi cavalieri. Fu questo il momento in cui il *rex* fu ridotto *ad sacra*, ed anche, con ogni probabilità lo stesso in cui *ad sacra* furono ridotti i *tribuni celerum*”.

secolo a.C. l'affermazione della triade capitolina¹¹¹⁴ e di nuovi culti cittadini, spesso legati anche all'emersione di nuovi ceti. Inoltre la stessa simbologia e le ritualità connesse con l'esibizione del potere militare e quindi politico (basti pensare agli ornamenti caratterizzanti i titolari di *imperium* e alle cerimonie trionfali), che proprio in quegli anni si affermarono a Roma, furono molto probabilmente un portato della nuova classe dirigente etrusca. I santuari di Fortuna, il tempio di Diana (e i loro culti, probabilmente inediti alla prima società latino-sabina), quello Capitolino – forse già iniziato dal Prisco Tarquinio – ma anche le ritualità connesse con il censimento della popolazione, sono evidentemente il frutto dell'azione di un monarca ancora pienamente in grado di rendersi artefice del sacro.

Il termine stesso, *magister populi*, che designa la carica è del resto sintomatico di una sfera limitata di potere. Infatti il *magister* “è *maior*, ma non *maximus*. Proprio il fatto che la sua *maior potestas* pare limitata all'oggetto definito dal termine appostogli sembra dunque rivelare l'estraneità originaria rispetto al *magister populi* di quel *summum imperium* di cui parlano le fonti con riferimento al *dictator*”¹¹¹⁵. Esso quindi è certamente in una posizione di preminenza, rispetto a un gruppo (il *populus*, che – come visto – è da intendere come fanteria oplitica), cionondimeno il suo potere è limitato ai membri di esso, e comunque presuppone al di sopra di esso un potere maggiore che, trovandoci in età monarchica, non può che essere quello del *rex*¹¹¹⁶.

Abbiamo già avuto modo di legare il termine *populus* all'esercizio riformato, e questo stretto legame tra *populus* e un originario significato militare, è stato oggetto di approfonditi studi¹¹¹⁷.

¹¹¹⁴ Cfr. Capitolo 1, § 2.

¹¹¹⁵ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, p. 202.

¹¹¹⁶ G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, p. 203.

¹¹¹⁷ Segnaliamo i passi cui fa riferimento il Valditara: Macrobio, *Saturnalia*, 3, 2, 14, “dove si parla di un *populus*, da intendersi nel senso di esercito, a *Tuscis in fugam versus*”; Festo, *De verborum significatione*, s.v. *Pilumnoe poploe*, che recita: ‘*Pilumnoe in carmine saliarum Romani, velut pilis uti assueti: vel quia praecipue pellant hostis*’. In cui come fa notare il Valditara, *populus* è l'esercito che porta il *pilum*. *Populus/populi* è poi inteso in un'accezione militare da Virgilio, *Aeneis*, 7, 691; 7, 725; 8, 475; 10, 4. Ancora in questo senso in un frammento di Varrone, *De vita populi Romani*, 2, fr. 68, in cui si dice: ‘*quod idem dicebatur consules et pretore, quod praeirent populo, praetores*’. “L'accezione militare del termine *populus* sembra comparire anche nell'endiadi *populus Romanus Quirites*, che la formula usata dai *fratres Arvales*, sembra chiarire nel senso di una contrapposizione tra il *populus* e i *Quirites*, intesi, secondo l'ipotesi più convincente, come «coppia ormai (para)sinonimica anticamente polare» in cui «*Quirites* è il termine indicante le unità aventi diritti nella *civitas*

Appare certamente inscindibile il sorgere di queste figure di ausiliari militari del *rex* con il fenomeno della diffusione dell'oplitismo. Questo fenomeno nacque e si sviluppò originariamente in Grecia, determinando il definitivo superamento del monopolio aristocratico rispetto alla funzione militare, che invece investì fasce sempre più consistenti del *dêmos*, cioè della popolazione contadina residente nel territorio, che “in cambio del contributo dato alla difesa della comunità, richiesero e ottennero una corrispondente integrazione sociale e soprattutto politica”¹¹¹⁸.

Il nesso tra le nuove esigenze connesse con la gestione di una macchina sempre più complessa, com'era certamente la fanteria oplitica, il sorgere delle figure degli ausiliari militari del *rex* a Roma e infine le riforme che questi adottarono per conformare l'esercito cittadino alla nuova tecnica di combattimento, è palese. I risvolti immediati di queste nuove istituzioni lo sono molto meno. Esautoramento del *rex* (con conseguente *reductio ad sacra*) o suo rafforzamento in chiave tirannica?

Si è già accennato al fatto che la teoria del Mazzarino, volta ad accentuare l'aspetto di rottura – pur nell'ambito di un discorso che cercò di conciliare i concetti di evoluzione e di rivoluzione – connesso con queste nuove cariche militari, risulta suscettibile di essere opportunamente articolata. Di recente il Valditara ha rilevato (ci sembra con l'adeguato conforto delle fonti) l'organicità delle nuove cariche a un sistema monarchico tendente però a divenire tirannico.

Le due linee interpretative sembrano cionondimando presupporre entrambe il superamento del vecchio ordinamento gentilizio caratterizzante la monarchia latino-sabina. Le accresciute dimensioni del corpo civico e la maggiore complessità della società romana, determinarono l'emersione di nuovi problemi e nuove esigenze, le cui risposte prevedevano altrettanto inedite competenze e capacità. Se i limiti erano tutti interni alle vecchie

mentre il *populus* è la loro qualificazione militare» (cfr. L. LABRUNA, *Quirites*, in *Labeo*, 8 [1962], p. 348). In quest'ultimo senso, anche la formula feziale di dichiarazione di guerra, tramandataci da Livio, sia nell'espressione *populi Priscorum Latinorum*, sia in quella *populus Romanus*, potrebbe aver conservato traccia dell'antico significato militare: cfr. Livio, *Ab urbe condita* 1, 32, 13, in cui la prerogativa di *bellum indicere* sarebbe stata del *populus*, inteso come comizio centuriato, cioè l'antica assemblea dei guerrieri. Ciò secondo il Valditara “era un probabile residuo di una situazione più arcaica, quando gli stesi soldati decidevano contro chi combattere”: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 208-209-210.

¹¹¹⁸ C. BEARZOT, *La polis greca*, Bologna, 2009, p. 22.

strutture di potere arcaiche, le risposte a tali limiti vennero in gran parte dall'esterno. Gli episodi dell'accoglienza riservata a Tarquinio Prisco e al *magister* Servio sono sintomatici del declino (progressivo e inarrestabile) di un sistema di potere, non già di un progetto rivoluzionario attraverso cui si volle instaurare un nuovo ordine.

Mentre la narrazione delle vicende legate al *purθne*/Porsenna lascia trasparire ciò che all'annalistica dovette sembrare indicibile, e cioè che Roma, esiliati i Tarquini, si trovò a essere occupata per anni da un *rex* (o comunque da un magistrato monocratico)¹¹¹⁹ straniero, solo al caro prezzo di una sostanziale alterazione delle versioni antiche, si potrebbero interpretare in un senso analogo le vicende dei Tarquini.

Invero, a quanto pare, furono gli stessi vertici cittadini non solo ad accogliere, ma a cooptare nelle cariche più influenti i nuovi arrivati.

Risulta evidente come già la monarchia di Anco Marcio trasse giovamento dagli apporti economici e dalle competenze militari che il giovane Tarquinio mise a disposizione del monarca, in cambio di un ruolo di prestigio nell'aristocrazia romana.

Certo è indubbio che la parziale delega di funzioni a queste nuove figure – che chiaramente vi fu – rappresentò in qualche modo il preludio di una futura separazione fra sfera politico-militare e sfera religiosa: ma forse, inizialmente, nulla più di questo.

Anzi, proprio nella prassi che vide l'affermazione del *magister* come successore al trono è da vedersi il sintomo non di una svolta nella forma di governo, ma l'emersione di nuovi attori nell'ambito delle vecchie strutture. Essa in sostanza comportò l'avvento di un criterio essenzialmente tecnocratico della scelta del *rex*, più rilevante persino dei criteri legati all'etnia o ai rapporti di forza tra le vecchie *gentes*¹¹²⁰.

Come nell'Atene democratica del V secolo a.C., in cui le magistrature venivano solitamente sorteggiate, gli strateghi – i quali già “nel primo quarto del V secolo a.C. avevano rimpiazzato i nove arconti come organo esecutivo dotato dei più ampi poteri in seno allo stato”¹¹²¹ – non solo

¹¹¹⁹ Cfr. per tutti S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., pp. 83 ss.

¹¹²⁰ Sia con la monarchia di Tarquinio, che con quella di Servio, troviamo schiere di gentili malcontenti, che tramano nell'ombra, rivendicando un potere il cui fondamento e legittimità dovevano porsi proprio nella loro nobiltà di sangue.

¹¹²¹ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, cit., p. 30.

venivano eletti, ma gli stessi non furono soggetti ad alcuna regola contro la reiterazione dell'incarico, così a Roma le due figure connesse con la gestione del riformato esercito oplitico, dovettero subito essere il frutto di una scelta di opportunità in grado di far saltare i vecchi equilibri: così come ad Atene veniva sacrificato il criterio democratico di scelta del magistrato, a Roma altri criteri – come quello etnico – potrebbero essere stati progressivamente superati da una valutazione maggiormente ancorata agli effettivi meriti individuali.

Soprattutto il *magister populi*, che “sta come un fossile nella costituzione repubblicana”¹¹²², e che in essa darà luogo (come già rilevato) alla magistratura straordinaria del *dictator*, rappresenta certamente l'emblema, insieme con la riforma censitaria, dell'emergere di soluzioni inedite alle nuove esigenze del VI secolo a.C. Ma questo non significò ancora “rivoluzione isonomica”. A Roma, come ad Atene, l'isonomia compiuta, che nella seconda porterà poi alla democrazia, passò per il tramite della tirannide. È nella (e dalla) perversa e paradossale tensione tra la vecchia aristocrazia e il *tyrannus*¹¹²³ che va ricercata la causa della svolta.

Il *magister* possedeva la *téchne* militare e fece giustamente leva su di essa per accedere a quello stesso vertice cittadino a cui in passato potevano aspirare solo pochi e selezionati candidati facenti parte dell'aristocrazia: inizialmente vi fu solo il sovvertimento del criterio di selezione del *rex*, ma quest'ultimo continuò a essere tale in ogni suo aspetto e anzi forse ad aumentare il suo potere.

A un volto monumentale nuovo, connesso con le accresciute dimensioni, si accompagnò in questo periodo un processo di mutamento costituzionale che determinò il nuovo volto politico della città. Tale processo è frutto delle note riforme tributa e centuriata di Servio Tullio, che si esplica nella riorganizzazione politico-militare della città.

Si è già accennato al parallelismo instaurato tra la figura del primo fondatore Romolo e quella di Servio, anche per quanto riguarda le origini mitiche. In questo senso esiste una tendenza nelle fonti, ad applicare nei

¹¹²² P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 606 ss.

¹¹²³ Si vedano le considerazioni finali della Parte II, capitolo 3.

confronti di Servio una sorta di “principio di residualità”, per cui tutto ciò che non è attribuito a Romolo o a Numa, si ritiene opera di Servio Tullio¹¹²⁴.

Questo discorso vale per la moneta, l’organizzazione del tempo, per i luoghi di culto, i pesi e le misure, ed è coerente con l’immagine di rifondatore della città cui si collegano le costruzioni mitiche delle fonti latine.

Come opportunamente rilevato, siamo al cospetto di una tendenza caratterizzante già l’archetipo della figura del legislatore e tiranno del mondo ellenico¹¹²⁵.

Tendenza che evidentemente accomuna Servio Tullio a Solone, la cui opera, come visto, divenne il punto di riferimento imprescindibile di qualsiasi progetto politico ateniese, così che nella violenta opposizione tra filo-democratici e filo-oligarchici, Solone (e l’ordinamento delineato dalle sue riforme, o meglio la lettura che di esse di volta in volta veniva proposta) divenne quasi un idealtipo cui entrambe le fazioni poterono richiamarsi al fine di nobilitare i propri progetti politici¹¹²⁶.

I governi di Solone e di Servio furono il prodotto di una società aristocratica declinante¹¹²⁷, agitata da tensioni e incapace di adeguarsi alle mutate esigenze.

Essi otterranno il potere in questo turbolento contesto, e questo stesso contesto contribuiranno a mutare irreversibilmente: in entrambi fu vista una svolta; essi, in quanto artefici di un nuovo ordine civico, attrassero l’attenzione degli intellettuali antichi, che presto colorarono le due figure con i toni del mito.

Se è chiaro che tale processo comportò anche anacronismi, anticipazioni e contraddizioni, resta il fatto che origine di questi successivi processi di mitizzazione è tendenzialmente un nucleo di verità storica.

Così è per la riforma centuriata: nonostante la presenza di probabili anticipazioni di più recenti prassi o istituti, essa è da attribuire nella sua sostanza al VI secolo a.C., e in particolare all’opera di Servio Tullio.

¹¹²⁴ Cfr. nota 288; si veda C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 219.

¹¹²⁵ C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 219.

¹¹²⁶ Cfr. parte I, capitolo 3.

¹¹²⁷ Declino che ad Atene diverrà definitivo all’epoca della riforma clistenica, allorché è da ritenere che “gli antichi vincoli (*scil.* di sangue) e le antiche tradizioni [...] non siano stati più realmente cogenti”: così C. MEIER, *La nascita della categoria del politico*, cit., p. 120.

Il presupposto del nostro discorso è, come più volte detto, il rapporto strettissimo esistente tra condizioni sociali, organizzazione militare e istituzioni costituzionali.

Il combattimento oplitico, basato non più solo su *clientes* armati alla leggera¹¹²⁸ e al seguito di aristocratici su carri da battaglia o a cavallo, ma su fanti con armatura completa (elmo, lancia, gladio, giavellotto, schinieri e scudo rotondo), “reclutati sulla base di un’appartenenza civica progressivamente costruita sull’identità fra guerriero che combatte, cittadino che partecipa all’assemblea, e proprietario di terra che coltiva e produce”¹¹²⁹, fu la premessa di una nuova forma di organizzazione cittadina.

Un primo dato da tenere presente parlando della riforma centuriata è dunque il contesto sociale in cui essa si inserisce. Si tratta di un contesto, come abbiamo più volte detto, caratterizzato da una grande mobilità sociale, oggi peraltro attestata dalla documentazione epigrafica e dai dati onomastici, in città etrusche come Veio, Tarquinia, Cere, in cui nei secoli VII e VI a.C. erano integrati cittadini aventi un’origine non etrusca¹¹³⁰.

Anche Roma non fu certo da meno; anzi l’apertura etnica dei Romani si spinse sino al punto di consentire l’accesso alla più alta carica cittadina, quella del *rex*, agli stranieri che fossero risultati idonei e meritevoli in tal senso.

Dal punto di vista istituzionale troviamo a Roma una tripartizione territoriale in tribù, in cui erano divisi i vecchi gruppi gentilizi prima

¹¹²⁸ Come ogni mutamento e riforma caratterizzante l’arcaicità romana, anche la riforma dell’esercito ebbe le sue “resistenze”. Così il sistema di combattimento curiato pre-oplitico, ove ogni membro della comunità aveva l’onere e l’onore di partecipare alle campagne belliche, pur prescindendo dalla capacità di armarsi a proprie spese, non fu sostituito d’un colpo dal reclutamento timocratico dei comizi centuriati. Così come è da ritenere che anche esigenze militari, connesse con un più facile spostamento delle truppe stesso alla base della scelta di mantenere truppe armate alla leggera (si veda Dionigi, *Romanae antiquitates*, 3, 39, 3; 3, 40, 5; 3, 50, 7; 3, 52, 2; 3, 63, 2; 3, 65, 1), anche nel periodo di diffusione dell’oplitismo: cfr. G. VALDITARA, *Appunti sull’ordinamento centuriato*, cit., p. 124.

¹¹²⁹ A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p.62.

¹¹³⁰ “Così a Veio una tomba con armi del 650-625 circa apparteneva a un signore di origine latina (*Tite Latine*); a Cere dopo un *Thihvarie* (forma etrusca del nome italico che corrisponde al latino *Tiberius*) ritroviamo, nella seconda metà del VII secolo, dei nomi italici come *Ate Peticina* e *Vestiriina* (corrispondenti ad Atto Peticio e Vestricio) accanto a un latino *Kalatur Phaperna* (cioè *Calator Fabius*) e altri; a Tarquinia verso il 630-600 in un ricco tumulo funerario era l’iscrizione di un personaggio che reca un nome emblematico, *Rutile Hipukrates*, cioè un etrusco con prenome latino e gentilizio greco”: C. AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 173.

organizzati in villaggi. Queste, in un dato momento furono divise in 30 curie, centri amministrativi e distretti di leva per l'esercito di fanteria. Alle curie si apparteneva per nascita o, nel caso dei *clientes*, in relazione alla *gens* di riferimento. È probabile che nell'evoluzione che portò le vecchie curie, veri e propri consessi di autogoverno del gruppo gentilizio – ove ciascun membro esprimeva il proprio voto incidendo direttamente sulla volontà collettiva – a trasformarsi in distretti dell'*Urbs* – ove il voto del singolo influisce solo nella curia di appartenenza, ma la volontà collettiva è determinata dalla somma delle maggioranze espresse in ciascuna curia¹¹³¹ – sia già da connettere con un primo adattamento in senso oplitico dell'esercito cittadino.

La cavalleria poi, massima espressione del potere militare dell'aristocrazia cittadina, veniva arruolata per tribù: in particolare ogni tribù doveva fornire una centuria di cavalieri, che stando alle fonti era “inaugurata”. Quest'ultima caratteristica era stata alla base dell'opposizione dell'augure Atto Navio al tentativo di Tarquinio Prisco di ampliare la cavalleria e cambiare nome alle centurie.

I caratteri propri della cavalleria, così come le riforme che l'hanno interessata nel VII sec. a.C. costituiscono un vero e proprio enigma, mentre la congerie di interpretazioni moderne susseguitesi negli anni, ci sembra lungi dall'attestarsi verso approdi sicuri.

L'autorevolissima disputa tra il Mazzarino¹¹³² e il Momigliano¹¹³³, circa la composizione sociale degli *equites* è il sintomo più evidente di una tale

¹¹³¹ Cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I*, cit., pp. 249-250.

¹¹³² Il quale sostenne l'essenza patrizia della cavalleria: “... l'innovazione tattica era anche una grande rivoluzione politica. La cavalleria è l'arma dei patrizi: in Roma sembra assurdo, normalmente che un patrizio non militi fra gli *equites* (Liv. III 27, 1). Ordinati nelle *turmae*, i patrizi delle tre tribù dei *Tities*, *Ramnes*, *Luceres* militavano fra gli *equites*: e ancora nell'ordinamento centuriato che pur è l'ordinamento oplitico, le sei centurie degli *equites*, godenti la *praerogativa*, hanno appunto il nome di *Tities Ramnes Luceres priores*, *Tities Ramnes Luceres posteriores* (dal che si deve necessariamente dedurre, nonostante la comune opinione, che le curie, in cui esse si suddividono, comprendono, ancora nel VI secolo, esclusivamente i *patres*). I fanti opliti dovevano dunque reclutarsi tra le classi inferiori, pur che fossero economicamente capaci di procurarsi la grave armatura: vale a dire dai plebei abbienti. Era questo il *populus*, la grande «scoperta» della tattica oplitica. E questo *populus* aveva il suo *magister populi*, così come le vecchie classi patrizie il loro *magister equitum*”: S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., p. 183.

¹¹³³ I principali argomenti addotti dal Momigliano sono i seguenti: “... è indicativo che il *magister populi*, un *pater* in origine, non poteva salire a cavallo se non per speciale permesso” (ma si veda su quest'aspetto soprattutto G. VALDITARA, *Perché il dictator non poteva montare a cavallo*, in *SDHI*, 54 [1988], pp. 232-234). “In ogni caso è ben chiaro che il

condizione. Certo lo scenario parrebbe molto più complesso di quanto una netta dicotomia d'ipotesi possa a prima vista far supporre.

Sebbene risulti opportuno rilevare come la teoria del Mazzarino appaia forse eccessivamente schematica, essa ha di certo colto un dato difficilmente controvertibile: l'origine della cavalleria (ma, è qui opportuno precisare, non tutta la cavalleria romana nel corso della sua storia) fu patrizia.

Del resto gli stessi rilievi critici del Momigliano sembrano fare riferimento a un quadro già più complesso, in cui l'accresciuto numero delle truppe, l'organizzazione timocratica di esercito e cittadinanza, l'annessione di numerosi centri urbani – divenuti distretti amministrativi dell'*Urbs* – contribuiscono a far vacillare l'equazione *equites*=patriziato.

Ma ciò non significa che, se riferita agli albori della città, la stessa equazione non possa costituire una chiave interpretativa tendenzialmente esatta o, quantomeno, probabile.

Dal nostro punto di vista ci sembra di vedere che proprio le successive riforme dell'esercito, in particolare quella centuriata, furono gli elementi che intervennero, rendendo sempre più problematica (e, in definitiva, non veritiera) la suddetta corrispondenza biunivoca. Cionondimeno è ragionevole supporre che gli stessi interventi riformatori dovettero necessariamente innestarsi su una struttura dell'esercito con un suo, pur elementare, ordine e che elemento portante di tale ordine fu il ruolo di primo piano svolto dalla prima nobiltà latino-sabina che combatteva a cavallo (e con

patriziato romano nei secoli della sua supremazia ci tenne in primo luogo a controllare la fanteria e che la cavalleria fu subordinata alla fanteria. Il *magister equitum* è nominato dal *magister populi*. Negli stessi anni in cui il patriziato monopolizzò la dittatura (= *magister populi*) non gli fece, a quanto pare, difficoltà di ammettere a un non patrizio di essere *magister equitum*. Come ha osservato [...] Bernardi [...] «il primo *magister populi* è proprio un plebeo [io direi non-*pater*], Sp. Cassio». [...] È altrettanto notevole che il regime repubblicano liquidò presto il potere militare dei *tribuni celerum* di età regia relegandoli *ad sacra*. Le più antiche sei centurie di cavalieri, i cosiddetti *sex suffragia*, votavano dopo la prima classe in età storica, e non c'è ragione di ritenere che abbiano mai fatto altrimenti. Il rapporto tra prima classe e *sex suffragia* è parallelo a quello tra *magister populi* e *magister equitum*": così A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei*, cit., p. 218. Si veda anche F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, in *SDHI*, XVIII (1952), pp. 127 e ss., il quale ha sostenuto che la precedenza data ai cavalieri nelle votazioni, anteriormente alla riforma, rispecchiava sostanzialmente la tattica dell'assalto, nella quale spettava alla cavalleria di sostenere il primo urto contro l'esercito nemico.

il carro): l'originaria aristocrazia, rispetto alla quale, in seguito, i successivi innesti di *gentes* straniere operarono da “agente trasformante”¹¹³⁴.

Stando alle fonti quando Tarquinio Prisco salì al trono, trovò un corpo di cavalleria composto da 600 cavalieri, 300 erano già stati reclutati, levando una centuria per ogni tribù, da Romolo e 10 *turmae* (ogni *turma* forniva un contingente di 30 cavalieri) da Tullio Ostilio – stando alla versione di Livio – al seguito dell'annessione di Alba¹¹³⁵, probabilmente designati ancora col nome delle vecchie tribù romulee¹¹³⁶.

Il processo di riforma dell'esercito cittadino sembra a quel tempo già *in fieri*, e una svolta decisiva dovette aversi proprio quando Anco decise di affidarsi (e affidare l'esercito) al *magister* Tarquinio.

Abbiamo già supposto, sulla scia di riflessioni proposte dal Valditara, che Tarquinio introdusse il corpo dei *celerēs*¹¹³⁷, fanti a cavallo a

¹¹³⁴ Si veda *infra* parte III, capitolo 1, § 2.

¹¹³⁵ Livio, *Ab urbe condita* 1, 30, 1-2: *Roma interim crescit Albae ruinis. Duplicatur civium numerus; Caelius additur urbi mons, et quo frequentius habitaretur eam sedem Tullus regiaie capit ibique habitavit. Principes Albanorum in patres ut ea quoque pars rei publicae cresceret legit, Iulios, Servilios, Quinctios, Geganos, Curiatios, Cloelios; templumque ordini ab se aucto curiam fecit quae Hostilia usque ad patrum nostrorum aetatem appellata est. Et ut omnium ordinum viribus aliquid ex novo populo adiceretur equitum decem turmas ex Albanis legit, legiones et veteres eodem supplemento explevit et novas scripsit*

Dionigi, pur non facendo alcun esplicito riferimento a un aumento dei contingenti di cavalleria, colloca l'ingresso degli Albani nella *civitas* romana sotto la monarchia di Tullio Ostilio, il quale avrebbe stabilito (3, 29, 7) ‘καὶ τὸ μὲν ἄλλο πλῆθος ὑμῶν μετὰ τῶν παρ’ ἡμῖν δημοτικῶν συντελεῖν εἰς φυλάς καὶ φράτρας καταμερισθέν, βουλῆς δὲ μετέχειν καὶ ἀρχὰς λαμβάνειν καὶ τοῖς πατρικίοις προσνεμηθῆναι τούσδε τοὺς οἴκους: Ἰουλίους, Σερουῖλιους, Κορατίους, Κοῖντιλίους, Κλοιλίους, Γεγανίους, Μετιλίους’, (“che la massa del vostro popolo sia integrate con in nostri plebei e ripartita in tribù e fratrie; che prendano parte al senato e ricoprano le magistrature e siano aggiunte ai patrizi le seguenti casate: i Giulii, i Servilii, i Curiazii, i Quintilii, i Celii, i Gegani, i Metilii”): cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 177.

¹¹³⁶ Cfr. B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia*, cit., pp. 44-45.

¹¹³⁷ Già Livio (*Ab urbe condita* 1, 13, 8) pone una distinzione tra le tre centurie di *equites* istituite da Romolo a seguito della pace con i Sabini di Tito Tazio e il corpo dei *celerēs* (*Ab urbe condita* 1, 15, 8) che Romolo adottò come guardia del corpo sia in guerra che in pace. Sembra opportuno considerare quest'ultima notizia una “romulizzazione” di riforme successive, verosimilmente da collocare sotto i Tarquini. Mentre per Plutarco (*Romulus* 41; *Numa* 7) i *celerēs* sarebbero da collocare sotto Tullio Ostilio, nello stesso periodo in cui Livio aveva invece posto le 10 *turmae* arruolate fra gli Albani. Sul punto cfr. V. ILARI, *I «celerēs» e il problema dell'«equitatus»*, cit., pp. 125 ss. e 160 ss., il quale sostiene una tesi esattamente contraria a quella del Valditara, ossia che “in un'antichissima epoca forse precivica indubbiamente i combattimenti erano individuali, e vedevano impiegati guerrieri dotati di carri a due ruote, simbolo del loro rango oltre che mezzo di combattimento [...] è a questo periodo

supporto della fanteria che, levata per tribù, già allora iniziava a muoversi in schieramento compatto. Se ciò fosse vero, troveremmo in età arcaica 600 *equites*, cui Tarquinio aggiunse 3 centurie di *celerēs*, per un totale di 900 soldati a cavallo, di cui – per lo meno per i 600 arruolati sotto i re latino-sabini – è ragionevole supporre un'appartenenza esclusiva alle *gentes* aristocratiche.

Solo successivamente all'introduzione dei 300 *celerēs*, Tarquinio deciderà di raddoppiare il corpo di cavalleria *suoque insignes* (questa ci sembra la ragione per cui Cicerone¹¹³⁸ e Livio¹¹³⁹ concordano nel riferire a Tarquinio l'arruolamento di 1800 cavalieri), scontrandosi per questo con l'augure Atto Navio.

Una simile tesi sembrerebbe indirettamente confermata da Dionigi il quale dopo aver riferito a Romolo l'arruolamento di 300 cavalieri e dopo aver posto (come già segnalato) l'inclusione degli Albani nella *civitas* sotto la monarchia di Tullio Ostilio, in *Romanae antiquitates* 3, 71, 1 afferma che *οὗτος ὁ Νέβιος βουλομένῳ ποτὲ τῷ Ταρκυνίῳ τρεῖς φυλάς ἐτέρας ἀποδειῖσαι νέας ἐκ τῶν ὑφ' αὐτοῦ πρότερον κατειλεγμένων ἰππέων καὶ ποιῆσαι τὰς ἐπιθέτους φυλάς ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἰδίων ἐταίρων ἐπωνύμους μόνος ἀντεῖπε κατὰ τὸ καρτερόν, οὐκ ἔῶν κινεῖν τῶν ὑπὸ Ρωμύλου κατασταθέντων οὐθέν*¹¹⁴⁰.

che probabilmente rialgono i *celerēs*. Più tardi ancora vi fu un vasto rivolgimento sociale originato da necessità militari, [...] Sorse allora [...] il vocabolo *eques*”.

¹¹³⁸ Cicerone, *De re publica* 2, 20, 37: *sed tamen prioribus equitum partibus secundis additis MDCCC fecit equites numerumque duplicavit.*

¹¹³⁹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 36, 7: *Neque tum Tarquinius de equitum centuriis quicquam mutavit; numero alterum tantum adiecit, ut mille et octingenti equites in tribus centuriis essent.*

¹¹⁴⁰ “Tarquinio un giorno voleva istituire tre altre nuove tribù, oltre a quelle dei cavalieri da lui istituite in precedenza, e dare a esse come nome il suo e quello di alcuni amici personali, ma gli si oppose con grande fermezza solo questo Nevio, poiché non consentiva che si cambiasse nulla delle istituzioni di Romolo”: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 210. La notizia riportata da Dionigi, con la non secondaria specificazione del fatto che Tarquinio intendesse intitolare le nuove centurie non solo con il suo nome, ma anche con il nome di suoi amici – presumibilmente elementi di spicco della *gens* giunta a Roma con lui da Tarquinia - sembrerebbe confermare quanto da noi supposto in precedenza circa il fatto che probabilmente Tarquinio integrò nell'esercito di Roma elementi, certamente allora fuori dalla cerchia “patrizia” ma, ciononostante, aventi una posizione tale da portarsi armare da cavalieri a proprie spese: cfr. parte III, capitolo 1, § 2.

Tarquinio pertanto avrebbe aggiunto un corpo di cavalleria¹¹⁴¹ (Dionigi non specifica il numero, ma levandosi allora la cavalleria per tribù, possiamo supporre tre centurie), e solo dopo, avrebbe deciso di raddoppiare (ma non gli fu concesso di cambiarne il nome) le centurie, in modo tale da ottenere 900 *Tities Ramnes Luceres priores* e 900 *Tities Ramnes Luceres posteriores*.

La chiave di lettura appena proposta ci sembra quella maggiormente aderente alla lettera delle fonti.

Certo è che il rebus della riforma equestre, ad oggi, è destinato a rimanere irrisolto o, al più, a dar luogo a ricostruzioni ipotetiche.

Di recente l'Albanese, che non fa riferimento al passo dionisiano in cui si tratta dell'introduzione di un corpo di cavalieri da parte di Tarquinio (abbiamo supposto di 300 cavalieri) prima del raddoppiamento complessivo della cavalleria (che attesterà la cavalleria nel numero complessivo di 1800, su cui concordano Cicerone e Livio) e ripercorrendo una linea interpretativa già presente in letteratura¹¹⁴², ha suggerito l'ipotesi di una "confusione di Cicerone, o della tradizione, che potrebbero avere interpretato come raddoppio d'un precedente numero quella che sarebbe stata l'aggiunta d'un contingente raddoppiato rispetto al precedente: in sostanza non 900 + 900; ma 600 + 1200"¹¹⁴³.

La soluzione suggerita in questa sede, ossia integrare le notizie riportate da Cicerone e da Livio, con il cenno dionisiano a un duplice

¹¹⁴¹ E non a caso dopo le campagne vittoriose contro gli Etruschi che, a seguito della resa della dodecapoli, potrebbero aver provocato un ingente afflusso di nuovi *cives* e quindi di nuovi soldati da arruolare nell'esercito cittadino.

¹¹⁴² Si veda P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 567-568, ove viene sostenuto che la presenza di 1800 *equites* nell'esercito cittadino, a seguito del raddoppiamento tarquiniano, riportata nel testo (emendato) del *De re publica* ciceroniano sarebbe frutto di "una evidente anticipazione, sicché per quanto riguarda il numero la notizia di Cicerone non è attendibile".

Così V. ILARI, *I «celeres» e il problema dell'«equitatus»*, cit., p. 155: "Ci si aspetterebbe che col raddoppiamento i cavalieri fossero in tutto seicento, più i trecento albanici [...] invece i cavalieri sono divenuti improvvisamente milleottocento (e duemilacento con gli Albani), divisi in tre sole centurie al cui interno i più antichi sarebbero chiamati *priores* e gli altri *posteriores*. Come si è arrivati a questa cifra? Ogni tentativo di spiegazione logica è fallito. Si può solo supporre che, se i *priores* di ciascuna centuria hanno due cavalli e i *posteriores* uno soltanto, in ciascuna ve ne dovrebbero essere trecento, cioè novecento in tutto: il totale milleottocento potrebbe essere dipeso dal fatto che [...] il numero dei cavalli di ciascuna centuria (trecento) fu moltiplicato per 6 centurie, anziché per tre".

¹¹⁴³ B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia*, cit., p. 45.

intervento riformatore di Tarquinio per quanto riguarda la cavalleria, potrebbe risultare nonostante tutto più prudente: nella misura in cui è più prudente supporre un'eventuale omissione d'informazione¹¹⁴⁴ che una svista di calcolo talmente eclatante, che difficilmente sarebbe passata indenne dagli annalisti a Cicerone e poi a Livio¹¹⁴⁵.

Avendo considerato plausibile che già con Tarquinio, in connessione con le accresciute dimensioni cittadine, l'esercito comiciò ad essere levato per curie (forse già in quegli anni attestatesi in numero di 30, conformemente con la tripartizione delle tribù) e che proprio in quel periodo si ebbe l'introduzione di un nuovo contingente di fanti a cavallo con la funzione di proteggere i punti deboli (fianchi e spalle)¹¹⁴⁶ della nuova fanteria¹¹⁴⁷, questa ricostruzione potrebbe – ma certo non si ha alcuna pretesa di certezza – permettere di dare una logica complessiva a quanto descritto dalle fonti, e un opportuno appiglio alle ricostruzioni monderne già suggerite da autorevoli studiosi¹¹⁴⁸.

¹¹⁴⁴ In realtà sembrerebbe trattarsi di un'omissione reciproca: Dionigi infatti pur riportando un incremento della cittadinanza a seguito della sconfitta di Alba, non fa esplicito riferimento all'aumento dei contingenti di cavalleria (cosa che diamo per presupposto visto che l'ingresso di alcune *gentes* nel patriziato, non poteva che tradursi in un corrispettivo arruolamento fra i contingenti più prestigiosi dell'esercito); Cicerone e Livio dal canto loro sembrano omettere il riferimento al fatto che con Tarquinio, verosimilmente già prima del raddoppio degli *equites* s'introdussero altre (e diverse) centurie di cavalieri. Ma anche qui il nostro ragionamento piuttosto che congetturale, procede per deduzione: sia l'Arpinate che il Patavino infatti concordano sul fatto che Tarquinio sarebbe giunto a Roma con largo seguito di amici e clienti, per cui abbiamo già (cfr. parte III, capitolo 2) suggerito di considerare l'eventualità che la rapida carriera del *magister* al servizio di Anco fosse dovuta oltre che alla sua ricchezza, all'apporto di nuovi e più attrezzati soldati al servizio dell'*Urbs*, senza l'appoggio dei quali difficilmente avrebbe potuto scavalcare la vecchia aristocrazia latino-sabina.

¹¹⁴⁵ Anche da un punto di vista metodologico riportiamo la condivisibile osservazione del Musti: "L'analisi delle tradizioni sembrerà inutile o disperata, se si considererà isolatamente la posizione di ciascuno scrittore antico; essa si perderà in ipotesi fuorvianti, se ammetterà, per ciascuna diversità, l'esistenza di un filone di tradizione diverso. Altro sarà il frutto dell'analisi, se si considereranno globalmente le tradizioni": così D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., p. 218.

¹¹⁴⁶ L'impiego dei *celeris* supplirebbe alla "vulnérabilité de la phalange sur ses flancs et sur ses arrières": così J.-C. RICHARD, *Note sur la participation militaire dans la Rome archaïque*, in *DHA*, 12(1986), p. 195; cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 379.

¹¹⁴⁷ Cfr. Parte III, capitolo 1, § 2.

¹¹⁴⁸ Il Valditara ci è parso aver convincentemente dimostrato la verosimiglianza di un'introduzione ad opera di Tarquinio Prisco di un corpo di "berittene Hopliten" (cfr. W. HELBING, *Zur Geschichte des römischen Equitatus*, München, 1905, p. 267-287-303),

Inoltre si rende sempre più evidente quel fenomeno, già anticipato, che vede una progressiva “contaminazione” dell’omogeneità aristocratica insita nell’originario corpo civico, che, dal canto suo, non poteva che essere, in ciascuna sua propaggine, espressione della primigenia aristocrazia cittadina.

Il quadro risulta a questo punto, in linea di massima, piuttosto definito: l’accrescimento progressivo della città comportò un parallelo accrescimento del *corpus* sentoriale e dei contingenti militari, in un’ottica ancora pienamente aristocratica.

Sia gli allargamenti del senato con i primi *patres conscripti*¹¹⁴⁹, sia il raddoppio dei contingenti levati dalle tre tribù, contribuirono – seppur all’esito di probabili attriti e contrapposizioni – a formare il patriziato, che non fu mai (come non lo sono mai i ceti o, più modernamente, le classi), una monade sempre uguale a se stessa.

Già la svolta operata dal primo Tarquinio dovette essere molto più consistente di quello che possa far supporre un superficiale (e, per questo motivo, sminuente) confronto con il glorificato successore. Strutturare l’esercito cittadino, articolandolo in una fanteria e in una cavalleria, definendo inoltre una gerarchia già slegata dai legami gentilizi, con un ruolo di assoluto rilievo rivestito dalle nuove figure di ausiliari, *magister equitum* e *magister populi*; trasformare le curie, da autonomi presidi gentilizi, in vere e proprie partizioni (sebbene ancora fondate sull’appartenenza al clan) dell’unitario corpo civico e su cui basare, in particolare, la leva dell’*exercitus*; introdurre nuovi culti e una nuova simbologia del potere, fu l’importante premessa di

mentre perplessità sono suscitate dalla tesi secondo cui dietro l’uniforme testimonianza delle fonti circa un raddoppio delle centurie di *equites* sotto Tarquinio Prisco, vi sarebbe traccia non solo dell’introduzione della cavalleria oplitica, ma anche della predisposizione di un corpo ausiliario di “scudieri” (inoltre si suggerisce di status clientelare), in grado di mettere a disposizione degli stessi *celeres* un secondo cavallo in qualsiasi momento di necessità: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., pp. 385 ss. Benchè sia più che ragionevole supporre che, nella misura in cui siano esistiti cavalieri dotati di *bini equi*, il secondo cavallo non potesse di certo raggiungere il campo di battaglia da solo (*ibidem*, p. 385), e quindi si dovesse ricorrere all’imprescindibile aiuto di “scudieri” *ad hoc*, è alquanto improbabile che questi ultimi fossero stati annoverati, senza alcuna distinzione di sorta (come quelle ricordate a proposito delle due centurie di *fabrii*, collegate – ma non incluse – alla prima, o nella versione dionisiana, alla seconda classe) nella cavalleria: cfr., con riguardo alle medesime perplessità sulla teoria del Valditara, B. ALBANESE, *Sex suffragia*, cit., p. 47.

¹¹⁴⁹ Lo si è visto con l’autorevole supporto di D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, cit., pp. 207 ss.

un'opera di riforma e stutturazione della *civitas*, che con Servio troverà il suo epilogo.

Proprio alla riforma della cavalleria di Servio facciamo ora riferimento, cercando di dare quanto più è possibile il senso di una continuità tra l'opera di Tarquinio e quella di Servio Tullio.

Cicerone in *De re publica* 2, 22, 39 riporta: *'duodeviginti censu maximo. deinde equitum magno numero ex omni populi summa separato, relicuum populum distribuit in quinque classis, senioresque a iunioribus divisit, easque ita disparavit ut suffragia non in multitudinis sed in locupletium potestate essent, curavitque, quod semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi. quae discriptio si esset ignota vobis, explicaretur a me; nunc rationem videtis esse talem, ut equitum centuriae cum sex suffragiis et prima classis, addita centuria quae ad summum usum urbis fabris tignariis est data, LXXXVIII centurias habeat; quibus e centum quattuor centuriis—tot enim reliquae sunt—octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset periculosum'*. Limitiamoci momentaneamente a evidenziare la distinzione, accennata dall'Arpinate, tra le 12 centurie di cavalieri e le sei ulteriori centurie equestri denominate *sex suffragia*.

Se torniamo ora a quanto sostenuto da Livio, a proposito del raddoppio delle centurie degli *equites*, notiamo come il Patavino in *Ab urbe condita* 1, 36, 8 affermi: *'posteriores modo sub iisdem nominibus qui additi erant appellati sunt; quas nunc quia geminatae sunt sex vocant centurias'*.

Giustamente l'Albanese ha supposto che sia Cicerone che Livio si riferissero nei rispettivi passi allo stesso corpo di cavalleria riformato da Servio Tullio¹¹⁵⁰.

Ciò che in *Ab urbe condita* 1, 36, 8 è infatti solo accennato, in 1, 43, 8-9 è reso esplicito: *'ita pedestri exercitu ornato distributoque, equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias; sex item alias centurias, tribus ab Romulo institutis, sub iisdem quibus inauguratae erant nominibus fecit'*¹¹⁵¹.

¹¹⁵⁰ Cfr. B. ALBANESE, *Sex suffragia*, cit., pp. 47 ss.

¹¹⁵¹ Sostanzialmente coincidente quanto riferito in proposito da Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 18, 1: *'αὕτη μὲν ἡ διακόσμησις ἦν ἢ τὸ πεζικὸν ἐκπληροῦσα τῶν τε φαλαγγιτῶν καὶ τῶν ψιλῶν στράτευμα: τὸ δὲ τῶν ἰππέων πλῆθος ἐπέλεξεν ἐκ τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον τίμημα καὶ*

Servio Tullio avrebbe quindi aggiunto 12 centurie di cavalieri, tratte dai *primores civitatis*, distribuendo poi in 6 centurie i 1800 *equites* tratti dalle tribù gentilizie¹¹⁵².

La *débaclé* di Tarquinio nel mitistorico scontro con Atto Navio, divenne un monito per il sesto re, che creò due distinti corpi di cavalleria: uno – le dodici centurie – levato con i nuovi crieri timocratici della riforma censitaria, l'altro – i *sex suffragia* – levato dalle tribù gentilizie e che di esse mantenne prudentemente le denominazioni oltre che le modalità di reclutamento.

È a tal proposito da ritenere che solo ragioni di armonia interna all'organizzazione dell'esercito spinsero ad articolare quest'ultimo in sei distinte centurie.

La riforma serviana della cavalleria, a prescindere dall'attendibilità dei numeri¹¹⁵³, potrebbe aver avuto esiti paradossali: le dodici centurie,

κατὰ γένος ἐπιφανῶν: συνέταξε δ' εἰς ὀκτωκαίδεκα λόχους καὶ προσένειμεν αὐτοὺς τοῖς πρώτοις τῶν φαλαγγιτῶν ὀγδοήκοντα λόχοις; εἶχον δὲ καὶ οὗτοι τοὺς ἐπιφανεστάτους λοχαγούς”(“Questa era dunque l'organizzazione dell'esercito di fanteria che era formato da soldati con armamento pesante e leggero. Scelse inoltre una moltitudine di cavalieri tra coloro che erano dotati del reddito più alto e illustri per stirpe, e li distribuì in diciotto centurie, disponendole al seguito delle prime ottanta centurie di soldati con armatura pesante”: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 230).

¹¹⁵² La notizia contenuta in Livio non si accorda con quanto è riportato da Festo nella definizione del lemma *sex suffragia* (*appellantur in equitum centuriis, quae sunt adiectae ei numero centuriarum, quas Priscus Tarquinius rex constituit*). A oggi non conosciamo la fonte o la tradizione cui faceva riferimento il lemma festino, di certo esso non sembra rispecchiare la probabile sostanza della riforma serviana della cavalleria: quest'ultima non comportò un'aggiunta di sei centurie alle tre centurie di Tarquinio Prisco, ma un'aggiunta di dodici centurie alle tre preesistenti (composte da 1800 cavalieri) che, dal canto loro, furono raddoppiate: cfr. B. ALBANESE, *Sex centuriae*, cit., 49 ove viene peraltro ribadito che “in ogni caso, un riferimento a Servio Tullio, successore immediato del primo Tarquinio e riformatore anche delle centurie equestri, sembra certo sicché i *sex suffragia* considerati da Festo sono da ritenere con ogni probabilità, come ho or ora detto, la stessa cosa che *le sex aliae centuriae* di Livio”; cfr. anche G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 392 nota 111.

¹¹⁵³ In particolare il riferimento è qui all'aggiunta delle dodici centurie di cavalleria, numero che tendenzialmente è ritenuto eccessivo. Già P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 705, ritenne più probabile una collocazione cronologica tra il V e il IV sec. a.C. per le 18 centurie di *equites*, quando la città era posta sotto il comando dei *tribuni militum consulari potestate*. Parimenti A. MOMIGLINO, *Procurum Patricium*, cit., pp. 248-249, ha ritenuto che l'ordinamento centuriato serviano fosse stato composto delle sei centurie chiamate *sex suffragia*, come noto, considerate come non coincidenti con il patriziato. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., pp. 189 ss. ritenne che “the centuriate scheme in Livy and Dionysios,

arruolate sulla base del censo, dovettero essere composte anche – e verosimilmente soprattutto – da elementi estranei alla originaria *nobilitas* latino-sabina, che, dal canto suo, continuò per il semplice fatto di essere tale e quindi per ragioni etniche, di lustro, e di sacrale intangibilità, a far parte della cavalleria nelle centurie cosiddette *sex suffragia*, già peraltro esse stesse di eterogenea composizione, visti gli arruolamenti precedentemente operati da Tarquinio.

Nel momento in cui l'arruolamento di tutto l'esercito cittadino – probabilmente eccezion fatta per le centurie dei *fabri*¹¹⁵⁴ – veniva ancorato alla variabile del censo, la persistenza di un corpo di *equites*, il cui sangue nobile garantiva di diritto l'accesso a un corpo d'élite, a prescindere da qualsiasi valutazione patrimoniale, creava le condizioni per cui proprio quel ceto più vulnerabile rispetto al mutare dei tempi, il "patriziato primigenio" che aveva fondato la sua supremazia cittadina su un sistema di rapporti economici ancora legato a un arcaico comunitarismo agricolo¹¹⁵⁵ e all'accaparramento del bottino di guerra, dovette ben presto, nel nuovo contesto, divenire l'anello debole del sistema.

In ciò si sostanzia il paradosso dei *sex suffragia*, nobilissimi di stirpe ma probabilmente sempre meno in grado di porsi su un piano di parità con i loro omologhi *equites*, appartenenti alla nuova *nobilitas*.

Il fatto che "la cavalleria è a Roma fin dai tempi più remoti di cui abbiamo informazione, una cavalleria pagata dallo stato"¹¹⁵⁶, fu considerato dal Momigliano uno degli argomenti dimostranti l'inesattezza

including the 18 centuries of horsemen, does not refer to the regal period, but to an advanced stage of the Republic"; si veda anche G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., p. 394.

¹¹⁵⁴ Rileva A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 115-116: "... le due importantissime centurie del genio (quella dei *fabri aerari* e quella dei *fabri tignarii*) non erano certo levate in ragione di criteri di ricchezza, ma in ragione di criteri di capacità professionale, ed erano aggregate ancora in tempi storici alla prima classe": cfr. già F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., pp. 196-197.

¹¹⁵⁵ Cfr. M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, cit. pp. 249 ss.

¹¹⁵⁶ A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, cit., p. 218; si veda Livio, *Ab urbe condita* 1, 43, 9: 'Ad equos emendos dena milia aeris ex publico data, et, quibus equos alerent, viduae attributae quae bina milia aeris in annos singulos penderent'; mentre Cicerone, nell'attribuire a Tarquinio Prisco la riforma della cavalleria, afferma: 'etiam Corinthios video publicis equis adsignandis et alendis orborum et viduarum tributis fuisse quondam diligentis', il che ci fa supporre che l'Arpinate ritenesse di collocare l'introduzione dell'*equus publicus* già sotto la monarchia di Tarquinio.

dell'identificazione fra patriziato e *equitatus*¹¹⁵⁷. È peraltro evidente che qualsiasi ragionamento, se condotto in termini “manichei”, e cioè presupponendo una netta distinzione tra cavalleria patrizia e fanteria plebea, porterebbe ad esiti genealmente poco condivisibili e, a tratti, paradossali¹¹⁵⁸.

Ciò posto, risulterebbe difficile e, probabilmente, fuorviante recidere ogni legame tra la cavalleria e il patriziato, nella misura in cui, se è pur vero che in un dato momento – generalmente identificato con il periodo della monarchia etrusca – l'accresciuta importanza della fanteria oplitica dovette attrarre numerosi esponenti appartenenti alla vecchia aristocrazia gentilizia tra le fila del nuovo esercito cittadino, è difficile credere che – per lo meno per quanto riguarda il periodo arcaico – fossero, in proporzione, altrettanto numerosi i plebei che accrebbero le fila della cavalleria, piuttosto è probabile che questa restasse tendenzialmente espressione del mondo aristocratico¹¹⁵⁹.

Per quanto concerne più specificamente la fanteria, questa ci viene descritta da Cicerone¹¹⁶⁰, da Livio¹¹⁶¹ e da Dionigi¹¹⁶², con caratteristiche quasi coincidenti¹¹⁶³.

¹¹⁵⁷ Cfr. A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, cit., p. 218.

¹¹⁵⁸ Sul punto valgono le note (e diffusamente dibattute) osservazioni di A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, cit., pp. 217 ss.; cfr. V. ILARI, *I «celeris» e il problema dell'«equitatus»*, cit., pp. 150 ss.

¹¹⁵⁹ Particolarmente significativo è, da questo punto di vista, un passo di Livio (2, 20, 10 ss.), ove il dittatore Aulo Postumio ‘*ad equites...advolat, obtestans ut fesso iam pedite descendant ex equis et pugnam capessant*’. Atteggiamento questo di prostrazione e quasi di sudditanza, che sembrerebbe testimoniare l'altissima autorità (e autorevolezza) dei cavalieri (poco dopo non a caso chiamati *iuventutis proceres*).

¹¹⁶⁰ Cicerone, *De re publica*, 2, 22, 39.

¹¹⁶¹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 43.

¹¹⁶² Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 16.

¹¹⁶³ Così la descrizione dell'ordinamento centuriato spiegata dall'Alicarnate si distingue da quella liviana in alcuni dettagli riguardanti l'equipaggiamento della IV e della V classe (si veda Dionigi, *Romanae antiquitates* IV, 17, 1 ss.) e, in particolare, nel fatto che Dionigi menziona 2 centurie di suonatori (IV, 17, 3) mentre in Livio troviamo ‘*accensi cornicines tubicinesque in tres centurias distributi*’ (*Ab urbe condita* 1, 43). Ciò significa che il totale delle centurie considerate da Dionigi ammonta a 193, mentre quelle considerate da Livio a 194: cfr. R. THOMSEN, *Servius Tullius*, cit., p. 146; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, cit., pp. 69 ss.

Più rilevanti invece le discrepanze con il racconto ciceroniano. Già il Momigliano (sulla scia di considerazioni del Fraccaro e dell'Arangio Ruiz) aveva ritenuto che Cicerone (*De re publica* 2, 39-40) riferendosi a 70 centurie della prima classe, si fosse riferito non al sistema centuriato originario o serviano, quanto al sistema riformato successivo al 179 a.C., quando si

Si riporta di seguito la versione di Livio (1, 43):

‘Ex iis qui centum milium aeris aut maiorem censum haberent octoginta confecit centurias, quadragenas seniorum ac iuniorum; prima classis omnes appellati; seniores ad urbis custodiam ut praesto essent, iuvenes ut foris bella gererent; arma his imperata galea, clipeum, ocreae, lorica, omnia ex aere; haec ut tegumenta corporis essent: tela in hostem hastaque et gladius. Additae huic classi duae fabrum centuriae quae sine armis stipendia facerent; datum munus ut machinas in bello ferrent. Secunda classis intra centum usque ad quinque et septuaginta milium censum instituta, et ex iis, senioribus iunioribusque, viginti conscriptae centuriae; arma imperata scutum pro clipeo et praeter lorica omnia eadem. Tertiae classis in quinquaginta milium censum esse voluit; totidem centuriae et hae eodemque discrimine aetatum factae; nec de armis quicquam mutatum, ocreae tantum ademptae. In quarta classe census quinque et viginti milium, totidem centuriae factae, arma mutata: nihil praeter hastam et verutum datum. Quinta classis aucta; centuriae triginta factae; fundas lapidesque missiles hi secum gerebant; in his accensi cornicines tubicinesque in duas centurias distributi; undecim milibus haec classis censebatur. Hoc minor census reliquam multitudinem habuit; inde una centuria facta est, immunis militia. Ita pedestri exercitu ornato distributoque, equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias; sex item alias centurias, tribus ab Romulo institutis, sub iisdem quibus inauguratae erant nominibus fecit. Ad equos emendos dena milia aeris ex publico data, et, quibus equos alerent, viduae attributae quae bina milia aeris in annos singulos penderent. Haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera. Deinde est honos additus. Non enim, ut ab Romulo traditum ceteri seruauerant reges, viritim suffragium eadem vi eodemque iure promisce omnibus datum est; sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur et vis omnis penes primores civitatis esset; equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis centuriae, ibi si variaret—quod raro incidebat—secundae classis; nec fere unquam infra ita descenderunt ut ad infimos pervenirent. Nec mirari oportet hunc ordinem qui nunc est post

ebbe un raccordo del numero delle centurie con il numero delle tribù (35[tribù] x 2 = 70): sul punto si veda A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, cit., pp. 316 ss.; C. NICOLET, *La réforme des comices de 179 av. J.-C.*, in *Revue Historique de Droit Français et Étranger*, XXXIX (1961), pp. 355 ss; si veda anche F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, cit., pp. 127 e ss.

expletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Ser. Tullio summam non convenire. Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibus qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, ab tributo; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinere?

Un orientamento molto diffuso in letteratura, specie in passato, riteneva il sistema centuriato così articolato verosimilmente posteriore al VI sec. a.C.¹¹⁶⁴.

Tale corrente ipercritica trovava un suo fondamento nel fatto che le funzioni politiche del comizio, attestate nelle fonti, fossero ritenute impensabili, non solo per la tarda età regia, ma anche per il V sec. a.C., periodo, quest'ultimo, dominato dall'oligarchia patrizia. Da qui la tendenza a spostare in avanti il sorgere dell'assemblea centuria, che veniva fissata ora dopo la parentesi decemvirale, ora in concomitanza con l'incendio gallico, ora, addirittura, con il pareggiamento degli ordini.

Infine questa tendenza alla critica radicale delle fonti si è spinta sino all'estremo di escludere la paternità serviana della riforma militare¹¹⁶⁵, ancora una volta posticipata o al fine di farla coincidere con l'istituzione del comizio, ovvero vedendo in essa il frutto di un'evoluzione lenta e graduale.

Un punto di partenza imprescindibile è senza dubbio costituito dall'analisi del Fraccaro¹¹⁶⁶, il quale propose di considerare la probabile

¹¹⁶⁴ Cfr. ampia bibliografia in F. GRELLE, s.v. *Comitia*, in *NNDI*, III, Torino, 1959, pp. 601-607.

¹¹⁶⁵ In particolare voce isolata è rimasta quella del Nilsson, il quale ha ritenuto, sulla base di un'argomentazione, invero tutt'altro che condivisibile, che l'organizzazione centuriata fosse da riferire a un periodo successivo al decemvirato legislativo. In particolare nell'ottica di quest'ultimo autore la sconfitta dei Fabi al Cremera (477 a.C.) dimostrerebbe che il vecchio modello aristocratico-gentilizio di condurre le operazioni belliche fosse ancora diffuso e attuale in quel periodo. Un altro dato che, nell'ottica del Nilsson, giustificherebbe una più recente collocazione cronologica dell'ordinamento centuriato, sarebbe rappresentato dalla vicenda che coinvolse nel 432 a.C. il dittatore A. Postumio Tuberto, il quale mise a morte il figlio, reo di essere fuorisciuto dalla linea della falange. Ciò nell'ottica dell'Autore costituirebbe un chiaro indizio del fatto che a quel tempo la falange risultasse ancora una novità: M.P. NILSSON, *The Introduction of Hoplite Tactics at Rome: Its Date and Its Consequences*, in *Journal of Roman Studies*, XIX (1929), pp. 1 ss.

¹¹⁶⁶ P. FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atti del II Congresso Nazionale di Studi Romani* (1931), pp. 91 ss.; ID., *Ancora sull'età dell'ordinamento centuriato*, in *Athenaeum* 12 (1934), pp. 57 ss.; ID., *La riforma*

corrispondenza tra le sessanta centurie di *iuniores* delle prime tre classi serviane (con panoplia oplitica completa) e le sessanta centurie di una legione romana¹¹⁶⁷. La struttura dell'esercito romano arcaico veniva in quest'ottica a coincidere con l'antica organizzazione dell'esercito romano¹¹⁶⁸.

Certo l'intuizione fu – e continua a esserlo¹¹⁶⁹ – notevole, ma lungi dal porsi come risolutiva, generò un ulteriore – e ancora oggi ininterrotto – dibattito sull'evoluzione dell'ordinamento serviano. Così se il De Sanctis aveva ritenuto plausibile riferire cronologicamente la legione di 6000 uomini nel periodo in cui i tribuni militari erano stati 6 (ossia nel 405 a.C.)¹¹⁷⁰, il Momigliano – pur articolando ulteriormente le tappe del processo evolutivo che coinvolse l'esercito di fanteria romano – non sembrò distaccarsi poi troppo dalla teoria del suo maestro. In particolare lo storico piemontese – pur condividendo parzialmente la teoria del Fraccaro – sulla scia di un'intuizione già proposta dallo Zancan¹¹⁷¹, ridusse ai minimi termini l'entità dell'intervento serviano.

Originariamente vi sarebbe stata un'elementare dicotomia tra *classis* (ossia cittadini in grado di armarsi, e quindi combattere, da opliti, sostanzialmente coincidenti con la prima classe dell'ordinamento descritto da Livio e da Dionigi) e *infra classem* (coloro che cioè non erano in grado di

dell'ordinamento centuriato, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, Milano, 1930, pp. 105 ss.

¹¹⁶⁷ Subito dopo la pubblicazione del primo contributo del Fraccaro, il De Sanctis, che pure aveva già proposto un'idea diversa dell'originaria struttura – e della successiva evoluzione – dell'ordinamento centuriato, non ebbe alcuna remora a considerare la teoria dello storico bassanese come “una osservazione che è di capitale importanza non solo per la storia dell'esercito romano ma anche per quella degli ordinamenti militari e civili di Roma; una osservazione che può dirsi una soperta”: così in G. DE SANCTIS, in *Le origini dell'ordinamento centuriato*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica*, LXI (1933), pp. 289 ss.

¹¹⁶⁸ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 177.

¹¹⁶⁹ Come nota l'Ampolo, la forza dell'argomentazione del Fraccaro sta “nell'individuare una struttura che rimase inalterata anche quando le centurie furono in realtà organismi che raccoglievano molto meno di 100 uomini (appunto 60 o 30 a seconda dei casi). Inoltre è efficace la spiegazione del mutamento successivo: quando il comando passò a due consoli, si crearono due legioni di 3000 opliti, ma comprendenti gli stessi quadri dell'unica legione d'età arcaica (cioè 60 centurie)”: C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 223.

¹¹⁷⁰ G. DE SANCTIS, in *Le origini dell'ordinamento centuriato*, cit., pp. 289 ss.

¹¹⁷¹ L. ZANCAN, *Per la storia dell'ordinamento centuriato*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, XCIII (1934), pp. 869 ss.

armarsi da opliti)¹¹⁷², nel cui ambito, sostanzialmente, l'ordinamento centuriato altro non era se non l'assemblea delle curie in armi: "le 30 curie diventano automaticamente le 30 centurie"¹¹⁷³.

Solo a partire dal 426 a.C. (ossia dall'anno che vede per la prima volta 4 *tribuni militum consulari potestate*) si avrebbe il passaggio dalle 30 alle 40 centurie, levate non più dalle tribù romulee, ma dalle tribù locali: che importerebbe il distacco definitivo dei comizi dalle curie arcaiche e l'acquisizione di una fisionomia politica dei comizi centuriati¹¹⁷⁴.

Quali le contingenti ragioni politiche di una tale evoluzione? Il Momigliano le collega allo scontro con l'etrusca Veio, e alla connessa esigenza di creare un nuovo esercito, più numeroso ed efficiente: "allora definitivamente la plutocrazia si sostituisce al patriziato"¹¹⁷⁵.

Infine nel periodo successivo al 400 a.C. si sarebbe avuta la *legio* di 60 centurie ricavata da tre classi¹¹⁷⁶.

Già dalla seconda metà degli anni '50 del Novecento la tendenza a posticipare la collocazione cronologica dell'ordinamento centuriato o comunque a frazionarne l'evoluzione attraverso l'introduzione di diverse fasi o tappe, venne tendenzialmente abbandonata in favore di ricostruzioni più aderenti alle fonti. Così il De Francisci, facendo propri anche alcuni rilievi del

¹¹⁷² Il riferimento a tale bipartizione si trova in un'orazione di Catone relativa alla *Lex Voconia*, votata nel 169 a.C., in cui si vietava la successione testamentaria delle donne a cittadini con un patrimonio di 100 mila assi - questa la cifra riportata da Gaio (II, 274: *Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest*), mentre secondo Festo e Gellio il limite sarebbe stato di 125 mila assi: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 180 - che appunto vengono chiamati "classici", termine che, come opportunamente sottolinea il De Martino, "non doveva essere di facile interpretazione, se gli antiquari si preoccupano di stabilirne il significato" (*Ibidem*, p. 180; cfr. J.-C. RICHARD, *Classis-infra classem*, in *RPh*, LI (1977), pp. 229 ss.).

¹¹⁷³ Così A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, cit., p. 313.

¹¹⁷⁴ A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, cit., p. 314.

¹¹⁷⁵ A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, cit., p. 314, ove esplicitamente l'Autore richiama la già segnalata (cfr. nota 1165) teoria del Nilsson, il quale - come visto - aveva ritenuto di porre la costituzione della *classis* di 40 centurie nel periodo successivo al decenvirato legislativo.

¹¹⁷⁶ Nello specifico, secondo il Momigliano, il raddoppiamento della *legio* sarebbe coinciso con il ristabilimento della coppia consolare nel 366 a.C.: cfr. A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, cit., pp. 314 - 315; si veda anche V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 38.

Coli¹¹⁷⁷ – che, sebbene lontano dalle posizioni del Momigliano e del De Sanctis, non solo persisteva nel posticipare l'ordinamento serviano, ma si era perfino spinto a considerarne l'attribuzione a Servio Tullio una vera e propria mistificazione – e ritornando integralmente all'ipotesi del Fraccaro, mostrò, punto per punto, le fragilità di un discorso (come quello del De Sanctis o del Momigliano) che svuotava di fatto il senso della riforma del VI sec. a.C.¹¹⁷⁸.

In sostanza gli storici, pur assumendo come imprescindibile punto di partenza l'analisi e le connesse risultanze del Fraccaro, ora se ne distaccarono, ora vi si attenevano con maggiore aderenza, anche sulla base di diverse considerazioni di ordine cronologico e demografico.

Già il De Sanctis si era posto un problema di certo non secondario: l'esistenza di una fanteria di 6000 *iuniores* avrebbe importato – in base a calcoli che qui non riporteremo – un numero totale di abitanti attorno ai 180-200.000, ritenuto affatto improbabile per l'età arcaica¹¹⁷⁹.

A queste osservazioni il Fraccaro rispose che esse erano il frutto di una premessa erronea, ossia ritenere che *ab origine* l'esercito centuriato fosse suddiviso in *iuniores* e *seniores*, laddove invece, originariamente, tutti coloro che avessero un'età inferiore ai 60 anni e fossero in grado di combattere, venivano arruolati¹¹⁸⁰.

¹¹⁷⁷ U. COLI, *Tribù e centurie nell'antica Repubblica romana*, in *SDHI*, 21 (1955), pp. 187 ss., cercò di smontare praticamente ogni argomento su cui si fondavano le precedenti teorie. Egli rilevò come fosse poco probabile che inizialmente non fossero censiti i *seniores*; escluse poi che si potesse riferire alle origini la distinzione tra *classis* e *infra classem*, considerando come l'esercito si sarebbe ridotto praticamente ai soli detentori di una ricchezza equivalente a centomila assi. Abbiamo già fatto un breve cenno (cfr. Parte I, Cap. 2, nota 144) al significativo riferimento di alcune fonti – nello specifico Livio, 1, 60, 4; Festo, *De verborum significatione*, (L. 290) s.v. *pro censu classis iuniorum*; (L. 290) s.v. *Procum patricium*; (L. 184) s.v. *Ne quis scivit*; (L. 308) s.v. *Quintana classem*; Cicerone, *Orator* 46, 156 – ai *commentarii Servii Tullii*, ebbene questi sono assunti dal Coli come argomento decisivo testimoniante l'esistenza di un ordinamento centuriato *ab origine* corrispondente con quello descritto da Livio e da Dionigi: esso non sarebbe sorto passo per passo, ma tutt'insieme *ex commentariis Servii Tullii*. Ciò posto, la portata “distruttrice” delle critiche dello storico fiorentino, veniva fortemente ridimensionata dal fatto che il punto di partenza di tutto il suo ragionamento fosse la salda convinzione che l'ordinamento centuriato non potesse considerarsi anteriore al 459 a.C. e che, pertanto, anche la *discriptio centuriarum* contenuta nei *commentarii* dovesse risalire a quell'epoca. Si veda contra le condivisibili osservazioni di P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 685 ss.

¹¹⁷⁸ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 683 ss.

¹¹⁷⁹ G. DE SANCTIS, in *Le origini dell'ordinamento centuriato*, cit., pp. 289 ss.

¹¹⁸⁰ P. FRACCARO, *Ancora sull'età dell'ordinamento centuriato*, in *Opuscula II* (1957), pp. 298 ss; in W. SOLTAU (Hrsg.), *Ueber Entstehung und Zusammensetzung der altrömischen*

È chiaro che uno degli aspetti che più ha imbarazzato le ricostruzioni moderne del secolo scorso è stato il rapporto fra i numeri dell'eserito riformato e quelli, corrispondenti, del (supposto) numero della popolazione libera totale¹¹⁸¹. Imbarazzo che ora sembra largamente superato a seguito, in particolare, degli studi del Coarelli¹¹⁸², ove si è suggerita una ricostruzione del territorio romano arcaico corrispondente a circa 2.000 km² a fronte dei soli 822 km² proposti negli studi del Beloch¹¹⁸³.

I più recenti studi sul territorio e la demografia di Roma arcaica consentono ora, a ragion veduta, di riferire all'epoca serviana sia la legione di 6000 fanti, sia una (a questo punto originaria) suddivisione della stessa in centurie di *iuniores* e di *seniores*¹¹⁸⁴.

È possibile poi che non solo l'esercito cittadino non si riducesse alle sole 60 centurie di *iuniores*¹¹⁸⁵ – tratte secondo lo schema 40+10+10 –

Volksversammlungen, Berlin, 1880, pp. 259 ss., sostenne che l'esercito serviano comprendesse solo le centurie di *iuniores* menzionate nei reports di Livio e di Dionigi. Punto di vista questo presto accettato sia in O. GILBERT, *Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum*, II, Leipzig, 1883, p. 398, ove l'esercito centuriato viene considerato come originariamente formato da 84 centurie di *iuniores* distribuite in 4 legioni da 4200 fanti, che in H. DELBRÜCK, *Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte*, Berlin, 1920, pp. 264 ss., ove viene supposta l'esistenza di una legione originaria, successivamente sdoppiatasi quando la coppia consolare sostituì il re.

¹¹⁸¹ Secondo la ricostruzione del Delbrück il totale della popolazione libera di Roma nell'ultima fase del periodo monarchico ammontava a circa 60.000 persone: H. DELBRÜCK, *Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte*, cit., pp. 265 ss. Mentre il Beloch, considerando però un'estensione inferiore del territorio romano dell'epoca aveva stimato una popolazione libera composta da circa 50.000 persone: K.J. BELOCH, *Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte*, I, Berlin, 1926, p. 218.

¹¹⁸² F. COARELLI, *Demografia e territorio*, in *Storia di Roma*, cit., pp. 322 ss; cfr. G. VALDITARA, *Appunti sullo ordinamento centuriato*, cit., p. 103.

¹¹⁸³ K.J. BELOCH, *Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte*, I, cit., p. 215.

¹¹⁸⁴ Sul punto si veda su tutti G. VALDITARA, *Appunti sullo ordinamento centuriato*, cit., pp. 100 ss., ove viene proposto il superamento sia di quelle teorie che consideravano originariamente non esistente la suddivisione tra *iuniores* e *seniores* (e Fraccaro ne era stato già un autorevole sostenitore), sia delle altre che, pur ritenendo indiscutibile che la divisione tra centurie di *iuniores* e centurie di *seniores* fosse sorta con il nascere stesso dell'ordinamento centuriato, posticipavano "cautamente" lo stesso ordinamento al VI sec. a.C. (cfr. U. COLI, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, in *SDHI*, 21 (1955), pp. 188 ss.).

¹¹⁸⁵ Oltre ovviamente ai contingenti di cavalleria, restavano le truppe appartenenti agli *infra classem*, ossia i contingenti di armati alla leggera, espressione dei ceti meno abbienti della popolazione libera o di *clientes*, probabilmente ancorati ai vecchi modelli di combattimento pre-olitico.

delle prime tre classi, ma che all'interno delle stesse non vi fosse un'assoluta omogeneità di armamento e quindi di condizione sociale.

Molti studiosi, a tal proposito, anche di recente hanno con convinzione asserito l'equivalenza tra la *classis* e le 40 centurie di *iuniores* della prima classe, considerando quindi come *infra classem* le restanti classi di censo (dalla seconda alla quinta)¹¹⁸⁶, e quindi anche le 10 centurie della seconda e le 10 della terza facenti parte, nella ricostruzione del Fraccaro, del nucleo originario dell'esercito serviano.

Le fonti cui fanno riferimento gli studiosi favorevoli a considerare plausibile l'identificazione tra *classis* e prima classe di censo dell'ordinamento serviano sono Gellio¹¹⁸⁷ e Festo¹¹⁸⁸, che con l'asserita identificazione sembrerebbero confortare quelle ricostruzioni che ritengono che l'originario esercito serviano si componesse di sole 40 centurie di *iuniores* della prima classe di censo.

Non sono del resto mancate voci critiche a quest'orientamento: in particolare il De Francisci ha ritenuto di discostarsi dalla riferita equivalenza, facendo appello all'evidente polisemia del termine *classis*, che proprio in altri passi di Gellio¹¹⁸⁹ e di Festo¹¹⁹⁰ risulterebbe assumere un significato diverso da quello di "iscritto alla prima classe".

¹¹⁸⁶ Questa teoria, autorevolmente proposta dal Momigliano (cfr. *Studi sugli ordinamenti centuriati*, cit., pp. 311 ss.), ebbe altrettanto autorevoli sostenitori: S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., p. 188; G.V. SUMNER, *The Legion and the Centuriate Organization*, in *The Journal of Roman Studies*, 60 (1970), pp. 67 ss.; A. BERNARDI, *Dagli ausiliari del rex ai magistrati della respublica*, in *Athenaeum*, 30 (1952), pp. 3 ss.; O. HACKL, *Die sogenannte servianische Heeresreform*, Munchen, pp. 31 ss.; E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Zürich-Stuttgart, 1964, pp. 54 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 180. Più di recente in R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., pp. 182 ss. si è sostenuto come i sostenitori della teoria del Fraccaro non siano stati in grado di proporre validi argomenti contro l'idea che nell'organizzazione centuriata originaria la *classis* corrispondesse ai componenti della futura prima classe di censo serviana.

¹¹⁸⁷ Gellio, *Noctes Atticae* 6, 13: "*Classici dicebantur non omnes, qui in quinque classibus erant, sed primae tantum classis homines qui centum et viginti quinque milia aeris ampliusve censi erant. 2 "Infra classem" autem appellabantur secundae classis ceterarumque omnium classium, qui minore summa aeris, quod supra dixi, censebantur. 3 Hoc eo strictim notavi, quoniam in M. Catonis oratione, qua Voconiam legem suasit, quaeri solet, quid sit "classicus", quid "infra classem"*".

¹¹⁸⁸ Festo (p. 100 L.): *infra classem significantur, qui minore umma quam centum et viginti milium aeris censi sunt*.

¹¹⁸⁹ Gellio, *Noctes Atticae* 19, 8, 15: "[...] e cohorte illa dumtaxat antiquiore vel oratorum aliquis vel poetarum, id est classicus adsiduusque aliquis scriptor non proletarius", ove il *que*

In particolare la contrapposizione tra *classicus/adsiduus* e *proletarius* emergente dal passo di Gellio sembrerebbe alludere a una più larga identificazione tra “tutti i *tribules* assegnati alle classi (*scil.* evidentemente tutte e cinque le classi) in base alla sede”, e la *classis* stessa¹¹⁹¹.

Si è già visto come anche per quanto riguarda la cavalleria non sembra esservi stata un'assoluta uniformità – quanto meno dal punto di vista sociale ed economico – fra tutte le centurie, parimenti in riferimento alla fanteria serviana (ossia alle prime 3 classi di censo) è facile notare come a una graduazione economica, data dalla suddivisione in classi di censo, corrisponda una diversa armatura¹¹⁹², che sembra fare venire meno quella fondamentale uniformità e compattezza che dovrebbe caratterizzare un esercito di opliti¹¹⁹³.

Chiaramente, anche nell'immaginario collettivo, la fanteria oplitica richiama alla mente uno schieramento compatto e perfettamente uniforme, una monade quasi impenetrabile.

Ma questo assunto non può eliminare un ragionamento che, nel tentare la ricostruzione dell'esercito serviano, deve necessariamente tenere presente le logiche attraverso cui i Romani, specie dell'età monarchica,

di *adsiduusque* sarebbe da interpretare come esplicativo del termine *classicus*: P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 695.

¹¹⁹⁰ Festo (Paul.) (L. 49): *Classici testes dicebantur qui signandis testamentis adhibebantur*.

¹¹⁹¹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 695; si veda *contra* D. VAN BERCHEM, *Rome et le monde greca au VI siècle avant notre ère*, in AA. VV., in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol*, Paris, 1966, p. 746; J. HEURGON, *The rise of Rome to 264 BC*, Berkeley, 1973, p. 149.

¹¹⁹² L'Altheim giustamente rileva come la panoplia della seconda e della terza classe corrisponda sostanzialmente all'armatura pre-oplitica, indossata da coloro che non fossero stati economicamente in grado di attrezzarsi con la più efficiente (e più costosa) armatura oplitica: F. ALTHEIM, *Römische Geschichte*, II, Frankfurt am Main, pp. 164 ss.; cfr. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 183.

¹¹⁹³ Molti critici della teoria del Fraccaro ritengono di trovare fra i molteplici argomenti a supporto della loro tesi (che generalmente importa l'esistenza di una originaria falange di 40 centurie, corrispondenti alla *classis*) quello relativo al fatto che, assumendo come punto di partenza dell'esercito riformato le 60 centurie (tesi del Fraccaro), mancherebbe la necessaria uniformità caratterizzante l'esercito oplitico. Scrive in proposito G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies. From their origin to the end of the republic*, New York, 1909, p. 72: “As the heavy troops of the Greeks were all armed alike, the Romans probably at first composed their phalanx in a asimilar way, without gradation of equipment”; sul punto concorda anche il Thomsen, il quale ritiene che la suddetta ricostruzione, sembrerebbe più convincente anche alla luce delle caratteristiche della falange, così come ricostruite dal Kienast (*Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens im frühen Rom*, in *Bonner Jahrbücher*, 175 [1975], pp. 93 ss.): R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 185.

operavano le loro riforme, spesso “innestando” innovazioni in preesistenti strutture, ritenute peraltro intangibili¹¹⁹⁴.

Così, se da un lato è vero che aderire all’ipotesi del Fraccaro, considerando la fanteria come composta *ab origine* da 60 centurie, frantumerebbe – in almeno tre parti – l’unità dello schieramento, non più omogeneo e compatto come invece lo sarebbe uno schieramento composto da soldati con il medesimo armamento (e della stessa estrazione sociale), dall’altro, la teoria proposta dal Momigliano, con il supporre l’esistenza di un’originaria corrispondenza tra l’ordinamento centuriato e l’assemblea delle curie in armi, svuota di fatto di qualsiasi contenuto la riforma serviana proprio perché, in fondo, “questo esercito di trenta centurie levato dalle trenta curie sarebbe proprio quello pre-serviano descritto da Varrone”¹¹⁹⁵.

Inoltre bisogna tenere debitamente conto del fatto che – come peraltro già visto¹¹⁹⁶ – a Servio è attribuita anche una riorganizzazione del corpo civico, nell’ambito di una nuova partizione dello stesso nelle tribù territoriali.

Livio ci informa che Servio, a un certo momento del suo governo, divise la città in quattro tribù territoriali, allargandone il corpo civico – si è in proposito già fatto cenno¹¹⁹⁷ all’importanza del santuario federale di Diana sull’Aventino, eretto sul modello della greca Artemine e simbolo del “panlatinismo” di Servio – e i confini pomeriali, mediante l’inclusione dei colli Quirinale, Viminale e Esquilino¹¹⁹⁸.

A tal proposito si è anche visto¹¹⁹⁹ come dalle pagine di Dionigi¹²⁰⁰ risulti una riorganizzazione territoriale ben più ampia e radicale in quanto avente ad oggetto anche – e forse in particolare – l’*ager* extraurbano, attraverso un progressivo (ma mai definitivo) assorbimento dei pagi gentilizii in un nuovo reticolo distributivo, svincolato dai legami aristocratici di sangue.

¹¹⁹⁴ Basti pensare alla riforma della cavalleria realizzata da Tarquinio Prisco.

¹¹⁹⁵ Così P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 693; cfr. Varrone, *De lingua Latina* 5, 81.

¹¹⁹⁶ Cfr. Parte 2, Cap. 1, § 1.

¹¹⁹⁷ Parte 2, Cap. 3.

¹¹⁹⁸ Livio, *Ab urbe condita* 44, 3.

¹¹⁹⁹ Parte 2, Cap. 1, § 1.

¹²⁰⁰ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 14-15.

Ora, che il fine principale di questa nuova suddivisione del corpo civico e, questa volta anche del territorio, fosse di natura militare non mi sembra possa essere ragionevolmente negato¹²⁰¹.

Già con Tarquinio (ma ora in misura decisamente più marcata con Servio) i monarchi di Roma dovettero trovare una soluzione che permettesse di inquadrare – e ciò soprattutto per esigenze militari – un numero sempre maggiore di residenti che godevano a vario titolo dell'ospitalità dell'*Urbs*.

I bisogni della “politica demografica” di una società antica in perenne stato di conflitto e, come conseguenza di quest'ultimo, in costante ampliamento territoriale, di certo non avrebbero potuto trovare risposte soddisfacenti nella vecchia galassia aristocratica. La caratteristica chiusura delle *gentes*, nonché la peculiare frammentazione dell'ordinamento da esse scaturente, al più avrebbe potuto determinare un allargamento delle singole compagnie gentilizie nella forma dell'assoggettamento (o semi-assoggettamento) clientelare.

Ma la costituzione e, di conseguenza, l'allargamento del corpo civico, richiedeva altri attori: i *cives*, soggetti liberi di sesso maschile, residenti nel territorio e autonomamente contribuenti alle funzioni fondamentali dell'*urbs*, in particolare a quella militare.

L'unico modo per costruire un nuovo ordinamento unitario e per regolamentare accesso ed esercizio della cittadinanza nel suo ambito, era quello di legare i nuovi *cives* al territorio. Quest'ultimo, poi, necessariamente doveva essere opportunamente suddiviso per consentire un più rapido ed efficiente conteggio e controllo del nuovo popolo romano¹²⁰², e per facilitare le frequenti e periodiche leve militari.

¹²⁰¹ Condivibili sul punto le parole di Filippo Gallo: “la funzione politica dei vari gruppi (curie, centurie, tribù) in cui è stato successivamente ripartito il popolo romano, non ha avuto carattere originario. Tali gruppi non sono stati creati in vista del voto, della partecipazione politica dei cittadini alla cosa pubblica, bensì per assolvere alle varie e sempre più complesse necessità amministrative del crescente stato, oltretutto a quelle militari”: F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, cit., p. 130.

¹²⁰² Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 15, 3 ss.: ‘διενυκτέρευον ἐνταῦθα. ἄρχοντες δὲ καὶ τούτων ἦσαν, οἷς ἐπιμελὲς ἐγένετο τὰ τ' ὀνόματα τῶν γεωργῶν εἰδέναι τῶν συντελούντων εἰς τὸν αὐτὸν πάγον, καὶ τὰς κτήσεις, ἐν αἷς ὁ βίος αὐτῶν ἦν: καὶ ὅποτε χρεια γένοιτο ἐπὶ τὰ ὄπλα τοὺς χωρίτας καλεῖν ἢ χρημάτων εἰσφοράς κατ' ἄνδρα ἐκλέγειν, οὗτοι τὰ τε σώματα συνήγον καὶ τὰ χρήματα εἰσέπρατον. ἴνα δὲ καὶ τούτων ἡ πληθὺς μὴ δυσεύρετος, ἀλλ' εὐλόγιστος ἦ καὶ φανερά, βωμοὺς ἐκέλευσεν αὐτοῖς ἰδρύσασθαι θεῶν ἐπισκόπων τε καὶ φυλάκων τοῦ πάγου, οὓς ἔταξε θυσίας κοιναῖς γεραίρειν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἅμα συνερχομένους,

Pensare, come inizialmente aveva suggerito il Momigliano, che sino al 426 a.C. sostanzialmente la struttura civica (costituente anche la base per la leva dell'esercito cittadino) fosse rimasta uguale a quella curiata preserviana, significa – come già rilevato – svuotare di contenuto non solo la riforma centuriata, ma anche quella tributa.

Non a caso lo stesso Autore nel più recente contributo “*Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*”, sembra tornare decisamente all'ipotesi del Fraccaro, ammettendo che “la creazione delle nuove tribù locali si prefiggeva idealmente lo scopo di introdurre uomini nuovi nella cittadinanza romana, o piuttosto di trasformare gli ambigui clienti dei singoli aristocratici in membri, chiaramente classificati della *civitas* romana. [...] P. Fraccaro ha dimostrato che la riforma serviana presuppone una legione di sessanta centurie, cioè di 6.000 uomini [...] ma se l'originaria legione curiata era di 3.000 fanti e la nuova legione centuriata di 6.000, deve esserci stato un cospicuo incremento nella disponibilità di uomini al tempo della riforma”¹²⁰³, ossia un significativo incremento della cittadinanza.

Che nel periodo tra VII e VI sec. a.C. si fosse registrato un significativo incremento della popolazione residente nell'*urbs* sembra un dato assodato. Cause, modalità ed effetti di tale incremento furono molteplici. Come visto dal passo di Dionigi (4, 15, 3), la suddivisione in tribù territoriali ebbe verosimilmente anche finalità “fiscali” ma, nella misura in cui le stesse dovevano a quel tempo in larghissima parte essere funzionali a coprire i costi delle campagne militari annuali, la ristrutturazione, l'allargamento e il miglioramento dell'efficienza dell'esercito torna ad essere la ragione prima della riforma.

Analizzando l'evoluzione e il progressivo allargamento del corpo di cavalleria cittadina, abbiamo già visto come progressivamente l'ingresso di

ἐορτήν τινα καὶ ταύτην ἐν τοῖς πάνυ τιμίαις καταστησάμενος, τὰ καλούμενα Παγανάλια: καὶ νόμους ὑπὲρ τῶν ἱερῶν τούτων, οὓς ἔτι διὰ φυλακῆς ἔχουσι Ῥωμαῖοι, συνέγραψεν’ (Anche per queste zone vi erano dei sovrintendenti, che avevano il compito di conoscere i nomi dei contadini iscritti nello stesso pago e i possedimenti nei quali era il loro sostentamento. E ogni volta che si avvertisse la necessità di chiamare alle armi gli abitanti della regione oppure di riscuotere le tasse individuali sui possedimenti, questi radunavano le persone ed esigevano il denaro e, perché la somma di questi non presentasse difficoltà, ma fosse facilmente individuabile e chiara, ordinò loro di erigere altari agli dei che fossero protettori e custodi del pago e dispose che gli abitanti, riunendosi, li onorassero con sacrifici pubblici: cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., pp. 227-228).

¹²⁰³ A. MOMIGLIANO, *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*, cit., p. 111.

nuovi *cives/equites* al servizio dell'esercito di Roma irruppe nell'originario patriziato gentilizio, mutandone progressivamente la natura, ma non stravolgendone strutture e organizzazione¹²⁰⁴.

Ma se nell'ambito della cavalleria più saldo e duraturo dovette rimanere il legame con il mondo aristocratico/curiato pre-serviano¹²⁰⁵, la riforma dell'esercito di fanteria, sia per consistenza che per struttura, dovette esigere una vera e propria riorganizzazione del corpo civico all'interno di un territorio allora in costante allargamento.

Potrebbe corrispondere alla reale articolazione dell'esercito serviano la tripartizione suggerita dal Momigliano “tra *equites*, *classis* e *infra classen*”¹²⁰⁶, ma dietro questa – in fondo semplice – classificazione di carattere militare si cela l'origine di una nuova stratificazione sociale.

Come già rilevato¹²⁰⁷, il sistema censitario presuppone necessariamente che ogni cittadino venga valutato, che venga stimato il suo patrimonio (probabilmente inizialmente in misura preponderante quello immobiliare), e che in base a tale stima si determini la misura del suo contributo alla città, sia dal punto di vista economico che militare.

La nuova forma di inquadramento del *civis* nell'altrettanto nuovo ordinamento cittadino rende plausibile l'esistenza di uno spazio di partecipazione della cittadinanza alle decisioni di rilievo collettivo: il comizio. Certo sarebbe probabilmente inopportuno riferire al secolo VI a.C. l'esistenza di un potere deliberante, ma altrettanto fuorviante risulta l'idea che posticipa

¹²⁰⁴ Giustamente ha rilevato il Guarino come sia da ritenere probabile che i cavalieri serviani fossero scelti in base ad altri criteri rispetto a quello economico e, pur ammettendo che anche loro nel giorno del *lustrum* dovessero convenire con i *pedites* in Campo Marzio, è da ricordare che nei tempi storici il censore provvedeva alla loro leva (la *recognitio* o *recensio equitum*), al pari dei senatori – i successori del consesso dei *patres* – all'interno del pomerio cittadino, ossia nel foro: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 119.

¹²⁰⁵ Tanto che si è ritenuto in letteratura che “after the centuriate reform the gentile units were still to serve as cadres for the levy of the horsemen, and so the equestrian centuries were not included in the class system of the *pedites*”: così R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 193.

¹²⁰⁶ A. MOMIGLIANO, *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*, cit., p. 112; cfr. anche R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., p. 182.

¹²⁰⁷ Cfr. Parte I, cap. 2.

di due secoli – ossia sino al IV sec. a.C. – la genesi del *comitatus* (*maximus* o non)¹²⁰⁸.

Corrisponde a un atteggiamento di condivisibile prudenza riferire l'attribuzione di un vero e proprio potere deliberante ai *comitia centuriata* al tempo delle XII Tavole¹²⁰⁹, però tale prudenza non sembrerebbe potersi spingere sino al punto di rendere politicamente neutra, nella sostanza, l'introduzione dell'esercito centuriato. Tale concezione potrebbe addirittura importare un inverosimile regresso delle forme partecipative, anche rispetto alle arcaiche forme della "Roma curiata" della monarchia latino-sabina.

Migliaia di nuovi cittadini, fuori per ragioni etniche dalle vecchie consorterie gentilizie, avrebbero paradossalmente avuto una posizione peggiore anche rispetto ai *clientes* che, quantomeno, partecipavano nelle curie e votavano in esse, seppur secondo le vincolanti indicazioni del *patronus*.

Parrebbe invece ipotizzabile che, anche se non ancora suggellato da un potere legislativamente attribuito, in forma consuetudinaria si affermasse la prassi di dar luogo a convocazioni del *populus* (si ricordi l'origine semantica sostanzialmente indicante l'esercito di fanteria) connesse con la *creatio* dei magistrati, che – sebbene frutto di una designazione dei predecessori in carica – doveva essere seguita da una presentazione all'*exercitus centuriatus*¹²¹⁰.

Così si potrebbe legittimamente concordare con il De Francisci nel ritenere che prima delle XII Tavole i procedimenti penali diretti dai *duoviri perduellionis* e dai *quaestores parricidii* presupponesse una convocazione dei comizi centuriati¹²¹¹.

Del resto è stato opportunamente rilevato come già il termine latino *exercitus* abbia sempre avuto il duplice significato di forza militare e di

¹²⁰⁸ È l'idea sostenuta in particolare dal Guarino (*L'ordinamento giuridico romano*, Napoli, 1949, p. 54) e criticata con rilievi che risultano condivisibili da P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, cit., pp. 11 ss.

¹²⁰⁹ P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, cit., pp. 1 ss.

¹²¹⁰ P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, cit., p. 16, ove viene precisato come fosse "probabile che questa presentazione fosse accolta dai *suffragia*, cioè dalle acclamazioni delle truppe. Sicché non è possibile paragonare la cerimonia ad una operazione elettorale: e, per questa ragione, dovette rimanere in vigore la più antica *lex curiata (de imperio)*, che accompagnava la solenne assunzione dell'*imperium* ed esprimeva la promessa di obbedienza del popolo al magistrato.

¹²¹¹ P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, cit., p. 17.

comizi centuriati¹²¹², così come “la corrispondenza tra proprietario che coltiva e soldato che combatte, è chiaramente richiamata dalla polisemia del termine *centuria*, indicante non solo l’unità militare e l’unità di voto dei *comitia*¹²¹³, ma anche l’unità di misura della terra, o meglio la designazione di appezzamenti quadrati di terreno”¹²¹⁴: altra polisemia evidentemente densa di significato.

L’origine e le ragioni della riforma sono da ricercare nelle contingenti esigenze militari: la stessa procedura di convocazione del comizio, tramite il suono del corno e del lituo, il fatto che la stessa dovesse tenersi fuori dal *pomerium*¹²¹⁵, nel campo di Marte, mentre sulle mura sventolava un vessillo purpureo, sono tutti elementi di un’evidente simbologia militare, che però, cionondimeno, non può e non deve celare le – noi riteniamo – immediate ripercussioni politiche della nuova istituzione¹²¹⁶.

Così, verosimilmente, le nuove convocazioni dell’esercito centuriato costituirono *ab origine* lo spazio privilegiato ove i *cives* cominciarono, benchè inizialmente nella forma passiva di una mera assistenza all’esplicarsi dell’altrui potere decisionale, ad acquisire coscienza del loro essere collettività, non più collettività solo familiare o clanica, egoisticamente focalizzata sulle esigenze del gruppo gentilizio, non più collettività formata da pochi soggetti liberi al cui servizio si poneva una molteplicità di *clientes*, ma collettività di uguali, sebbene di un’eguaglianza proporzionalmente (*rectius* geometricamente) relazionata alle singole capacità, non solo patrimoniali, dei suoi componenti, e di autonomi cittadini, sebbene di un’autonomia mai completamente slegata dai vincoli di una società rigidamente patriarcale nel

¹²¹² Varrone, *De lingua Latina*, 6, 8, 93, ove i *comitia centuriata* vengono chiamati *exercitus urbanus*: ‘*sed ad comitiatum vocatur populos ideo, quo dalia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare*’. La stessa identificazione la troviamo in Livio, 1, 36, 6, ove viene scritto: ‘*...nihil belli comique postea nisi auspiciato geretur, concilia populi, exercitus vocati...*’: cfr. C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 224.

¹²¹³ Cfr. F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, cit., pp. 127 e ss.

¹²¹⁴ C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., p. 225; cfr. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 62.

¹²¹⁵ Infatti, come ci informa Gellio, non era consentito all’esercito ‘*imperare intra urbem*’. Cfr. Gellio, *Noctes atticae*, 15, 27, 5, in cui è scritto: ‘*... centuriata autem comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit.*’.

¹²¹⁶ Cfr. F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, cit., p. 130. Ancora in epoca repubblicana la ‘*secessio plebis*’ ebbe chiaramente un significato di “sciopero militare”, funzionale a ottenere la parificazione dei diritti con i patrizi; cfr. Capitolo 3, § 2.

privato e da una costante sottoposizione alla preponderante influenza del consesso senatorio nel pubblico¹²¹⁷.

2 Riforma o rivoluzione?

Il titolo di questo secondo paragrafo presuppone una previa precisazione su che cosa debba intendersi per “rivoluzione”.

Naturalmente un simile tema necessiterebbe di ben più ampi spazi esplicativi e una di una ben più specifica competenza filosofico-politica: è sembrato opportuno tuttavia, benchè attraverso un taglio personale (e quindi affatto opinabile), vagliare l’ipotesi di un’intrinseca incompatibilità del concetto di rivoluzione, o meglio di azione rivoluzionaria – per lo meno così come modernamente inteso dalla “guerra civile inglese” in avanti – con il modo di agire e di pensare dell’uomo romano arcaico.

Ancora una volta¹²¹⁸, seppur inizialmente inibiti da legittimi timori e titubanze, legate all’intrinseca multidisciplinarietà dell’argomento, si è ritenuto che la domanda esigesse un tentativo di risposta, proprio al fine di meglio comprendere il cambiamento che si determinò a Roma a partire dal VII sec. a.C..

Cos’è una rivoluzione?

¹²¹⁷ Esattamente quel controllo che ad Atene fu del tutto eliminato attraverso l’esautorazione dell’areopago ad opera di Efialte, riforma che “spezzò l’orizzonte tradizionale della vita politica perché venne meno un’importante controparte dell’assemblea popolare” (così C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 152, il quale ritiene che l’esautorazione dell’areopago abbia addirittura avuto un ruolo più incisivo della stessa riforma clistenica). Non a caso Plutarco (*Pericle*, 7, 8) – richiamando esplicitamente una metafora platonica (si veda *Repubblica*, 562 c/d) – afferma che con questa riforma Efialte diede ai suoi concittadini un calice di libertà talmente colmo da ubriacarli e trasformarli in cavalli imbizzarriti.

¹²¹⁸ È la medesima premessa che si è ritenuto di porre nell’incipit della Parte III, Capitolo 1, § 1: anche in quella sede le tematiche trattate hanno comportato necessari sforamenti in campi disciplinari non di rado esorbitanti rispetto alle specifiche competenze del giurista, benchè storico del diritto.

Si può prendere l'abbrivio, considerando la rivoluzione come un radicale cambiamento politico, che importa anche un sostanziale mutamento delle decisioni politiche.

Riferendo alla nota definizione del Sartori, secondo cui la sfera della politica sarebbe quella delle “decisioni collettivizzate sovrane”¹²¹⁹, il concetto di “rivoluzione”, di delinea il seguente processo: il cambiamento iniziale dell'ente sovrano fonte delle decisioni collettive, e, successivamente, delle decisioni stesse (e quindi, delle finalità da esse perseguite), il cui mutamento – di solito radicale – darà origine, in base a un'inarrestabile reazione a catena, a ulteriori trasformazioni sociali, economiche, culturali *et cetera*.

La rivoluzione per essere tale presuppone un cambiamento che, oltre a essere più o meno radicale, si riferisca globalmente a ogni aspetto di una data società umana.

Condivisibile la chiosa di Raymond Aron, secondo cui “sembra opportuno riservare il termine *colpo di Stato* al cambiamento di Costituzione decretato illegalmente dal detentore del potere (ad esempio Napoleone III nel 1851), o alla presa del potere da parte di un gruppo di uomini armati, senza che questa conquista (sanguinosa o no) comporti necessariamente l'avvento di un'altra classe dirigente o di un altro regime. La rivoluzione implica molto più del «togliti di là, così mi ci metto io»¹²²⁰.

Questo cambiamento radicale deve avere delle caratteristiche ben precise, o meglio deve essere ottenuto attraverso un determinato procedimento, frutto di un altrettanto determinato, consapevole, progetto ideale.

La rivoluzione si lega a una visione escatologica del tempo: “essa prevede un rovesciamento del dominio del male nel dominio del bene, di questo tempo in un altro tempo”¹²²¹. Scrive il Natoli, “l'idea di rivoluzione, a differenza di ogni altra utopia (perché essa sotto certi aspetti è anche utopia), non ha bisogno di tanto futuro, ma di un altro futuro [...]. Lo spirito rivoluzionario è permeato dal carattere apocalittico dell'*éschaton*. Lo spirito dell'utopia ha carattere progressivo sia nell'ordine del tempo che nella determinazione degli scopi. Non si tratta di estirpare il male quanto di

¹²¹⁹ G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Bologna, 1987, pp. 274.

¹²²⁰ R. ARON, *L'Opium des intellectuels*, Paris, 1955, p. 62 ss.

¹²²¹ U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 2002, p. 513.

limitarne i danni, di controllarne gli effetti. Lo spirito rivoluzionario, al contrario, considera lo sviluppo del tempo come movimento accelerato verso la fine e considera la fine come esplosione-dissoluzione del male. Tutti i movimenti di tipo apocalittico-rivoluzionari hanno vissuto il tempo della fine come fase massima di estensione del male e, nel contempo, come occasione propizia per l'irruzione dell'elemento salvifico e risolutore"¹²²².

Il concetto viene ulteriormente specificato dal Galimberti, secondo il quale "... nella rivoluzione la progettualità è dissolta dall'apocalisse dell'*éschaton* come rivelazione totale di quanto era stato fino allora celato, inaugurazione di un mondo nuovo a partire dalla rivelazione avventa"¹²²³.

La rivoluzione trae origine da uno *status quo*, o meglio dai limiti e dalle contraddizioni di un dato presente e fa da levatrice di un nuovo e diverso futuro, salvifico e perfetto, quanto meno nelle intenzioni.

Irruente e, al tempo stesso, transitorio momento fra l'ordinamento passato e quello futuro, la rivoluzione appunto in quanto rivelazione della società nuova sembrerebbe presupporre, non solo la volontà della *pars destruens*, ma anche la volontà della *pars construens*.

"La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution. Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La Révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis; la Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible"¹²²⁴. È evidente come nelle parole del giacobino Robespierre vi sia una perfetta corripendenza biunivoca tra la fase rivoluzionaria e la successiva fase costituente. È la salda volontà di costruire il nuovo ordine, che spinge alla distruzione del vecchio.

Nulla – si ritiene – di più lontano dalla mentalità arcaica.

¹²²² S. NATOLI, *Télos, Skopó, éskaton. Tre figure della storicità*, in *Teatro filosofico*, Milano, 1991, p. 49, citato anche in U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, cit., p. 513.

¹²²³ U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, cit., p. 513, ove viene opportunamente sottolineato come questa prospettiva fosse chiara già all'anarchico Proudhon per il quale "l'idea di Progresso rimpiazza nella filosofia quella di Assoluto. La rivoluzione succede alla rivelazione" (così in P.-J. PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle*, in *Euvres complètes*, Paris, 1946, pp. 344-345).

¹²²⁴ M. ROBESPIERRE, *Textes choisis*, Vol. 3 (1793-1794), *Introduction et notes explicatives* par J. POPEREN, Parigi, 1974, p. 99.

Se la rivoluzione o è “consapevole di sé e del suo progetto” o non è rivoluzione, allora emerge prepotentemente il contrasto con un’arcaica mentalità alla cui stregua l’uomo tende a ricondurre tutto verso un ordine primordiale, ove i modelli di comportamento hanno una possibilità tanto maggiore di incidere nelle future azioni degli uomini, quanto maggiore è la loro risalenza nel tempo, ove le tradizioni dei padri scandiscono il quotidiano operato dei figli e, infine, in cui allontanarsi da esse comportava spesso una sanzione divina oltre che umana¹²²⁵.

La prospettiva dell’uomo antico è fortemente ridotta, perchè frutto di uno strabismo che non permette di guardare altro tempo che il passato, non vi è spazio per alcun “nuovo ordine” diverso da quello eventualmente creato a immagine e somiglianza degli antichi modelli, spesso, peraltro talmente remoti da essere il mero prodotto speculativo di ricostruzioni simboliche o mitiche.

Ma se invece “rivoluzione” fosse intesa secondo il primigenio significato etimologico di “volgere indietro”, “ritornare”, la costante tensione dell’uomo antico (e romano in particolar modo) verso modelli etici e politici remoti – spesso letti attraverso la luce deformante dell’epica nazionalista – ritenuti depositari di un’illimitata saggezza, e in quanto tali, artefici di un’arcaica e inarrivabile “età dell’oro”¹²²⁶, allora sì, in questa prospettiva, le azioni politiche dei Romani ci si palesano come il frutto di un sincero spirito rivoluzionario. Ma solo in quest’ultimo, oggi smarrito, orizzonte semantico, parrebbe lecito parlare di rivoluzioni per l’età arcaica e antica in genere.

Per il resto, anche quando riforme irrupero nell’ordine costituito con la loro portata innovativa, e anche quando ciò avvenne alla stregua di contingenze che le rendevano necessarie e improcrastinabili – come nel caso appunto della riforma serviana, in riferimento alla quale certo non dovettero essere estranee pressanti esigenze di riorganizzazione dell’esercito – ci si guardò bene dal cancellare completamente lo *status quo*. Quest’ultimo, specie nell’età arcaica, resta intangibile, immutabile, anche solo a fungere da presidio formalistico della tradizione.

Certo l’esercito oplitico fu indubbiamente un’innovazione, che difficilmente potrebbe legarsi a più o meno remoti modelli passati, e da essa scaturì un’irreversibile ed epocale trasformazione dell’*Urbs*, ma è altresì

¹²²⁵ Sul punto si veda quanto esposto in seno alla Parte I, capitolo 2, in particolare – anche per quanto riguarda i riferimenti bibliografici – le note 249 e 250.

¹²²⁶ Cfr. Parte I, Capitolo 2, nota 251.

probabile che l'esercito riformato non abbia, per lo meno inizialmente, scalzato d'un colpo le vecchie strutture di potere anche militare nella città: restavano infatti i vecchi contingenti di cavalleria levati per curie, e la gran parte dei fanti – costituenti gli *infra classem* – altro non erano, verosimilmente, se non soldati armati e addestrati alla vecchia maniera prepolitica.

Si generò così una peculiare forma di “società a strati”, in cui nuove istituzioni si sovrapposero a istituzioni più vecchie, destinate nel tempo a svuotarsi di qualsivoglia funzione politica e a essere attratte (sovente) verso una sfera essenzialmente simbolico-sacrale. Di fatto, nulla (o quasi) a Roma veniva cancellato del tutto, e il *rex sacrorum* di età repubblicana, residuo istituzionale con mere funzioni sacrali della vecchia regalità, o le centurie di cavalleria pre-serviane, ne sono la più fulgida dimostrazione.

Se poi spostassimo la nostra visuale solo qualche decennio oltre, pare evidente come anche il “colpo di mano” aristocratico, che nella notoria vulgata tramandataci dalle fonti antiche determinò il passaggio dalla monarchia alla repubblica, solo in virtù di un'analisi superficiale, potrebbe essere ritenuto espressione di un'azione rivoluzionaria.

In realtà, a ben vedere, il progetto aristocratico non pare esser stato rivolto alla creazione di un nuovo e inedito ordinamento politico e sociale, quanto al ripristino dei vecchi equilibri di potere gentilizi, e delle vecchie prerogative dei *patres* aristocratici.

L'avvento della Repubblica a Roma non è descritto come il frutto di una sommossa popolare: esso è l'esito di trame di palazzo, covate nel seno della famiglia reale e coinvolgenti i migliori rampolli dell'aristocrazia cittadina¹²²⁷.

Il popolo, invero solo spettatore, o al più comparsa, del mutamento di regime, proprio in quel contesto vivrà gli anni più duri di lotte e tensioni: la Repubblica patrizia e il suo tenace esclusivismo genererà la nuova coscienza plebea, coscienza di un'angusta e terribile subordinazione, ma anche coscienza di un ruolo fondamentale per l'esistenza stessa della città.

Ancora una volta, esclusivamente qualora si tornasse nuovamente a considerare il primigenio significato di rivoluzione, parrebbe legittimo attribuire una natura rivoluzionaria ai fatti che determinarono il passaggio dalla

¹²²⁷ Cfr. il successivo Capitolo 3, § 1.

monarchia alla repubblica, per lo meno – è doveroso precisare – nella versione tramandataci dalle fonti antiche.

Ma in quell'originario senso, inevitabilmente, si finirebbe per attribuire ai congiurati guidati da Bruto e Collatino un progetto che agli occhi di noi moderni non può che apparire intrinsecamente reazionario¹²²⁸.

L'esempio eclatante del passaggio monarchia/repubblica, da sempre connesso all'immagine di una svolta ben più radicale rispetto alla riforma serviana, parrebbe risultare cionondimento emblematico di come il concetto modernamente inteso di rivoluzione risulti improprio e probabilmente estraneo all'uomo antico.

“[...] Che la violenza abbia nella società ancora un'altra funzione [oltre al male che essa produce], una funzione rivoluzionaria, che essa, secondo le parole di Marx, sia la levatrice di ogni vecchia società gravida di una nuova, che essa sia lo strumento con cui si compie il movimento della società, e che infrange forme politiche irrigidite e morte, di tutto questo nel sig. Dühring non si trova neanche una parola”¹²²⁹. Le parole di Engel e la metafora utilizzata dal Marx, suggeriscono ulteriori spunti critici.

La rivoluzione, assunta ancora una volta come modernamente intesa, presuppone dal punto di vista procedimentale un atto di violenza¹²³⁰, o

¹²²⁸ Discorso parzialmente diverso è quello relativo poi all'effettiva efficacia dei progetti di restaurazione politica (*rectius* rivoluzionari in senso etimologico) a riprodurre esattamente una pregressa situazione sociale, restaurandone altresì i vecchi equilibri di potere. In effetti avremo modo di vedere come la repubblica a Roma non costituirà di certo un mero regresso all'*urbs* di Romolo o di Numa, ma determinerà il sorgere, sulla base delle istituzioni e delle riforme serviane e soprattutto della rinnovata influenza del senato, una nuova forma di potere aristocratico (e oligarchico).

¹²²⁹ V.I. LENIN, *Stato e rivoluzione*, in ID. *Scritti scelti*, Roma, 1965, pp. 857 ss., ove si citano letteralmente le parole dell'*Anti-Dühring* di Engel.

¹²³⁰ Non si contano i teorici della rivoluzione e i rivoluzionari che ammoniscono sulla necessità della violenza per aversi una rivoluzione: cfr. MAO TSE-TUNG, *A proposito di un'inchiesta sul movimento contadino nello Hunan*, in ID. *Scritti scelti*, I, Roma, 1955, p. 22 ss., in cui si trova la celebre frase: “la rivoluzione non è un pranzo di gala, non è una festa letteraria, non è un disegno o un ricamo; non si può fare con tanta eleganza, con tanta serenità e delicatezza, con tanta grazia e cortesia. La rivoluzione è un atto di violenza, è l'azione implacabile di una classe che abbatte il potere di un'altra classe”; cfr. G. CRAINZ, *Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, 2003, p.148, in cui viene citato un passo di Ernesto Che Guevara emblematico “della tensione fra umanità e disumanità della rivoluzione: «L'odio come fattore di lotta; l'odio intransigente contro il nemico, che permette all'uomo di superare i suoi limiti naturali e lo trasforma in una efficace, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere. I nostri soldati devono essere così: un popolo senza odio non può distruggere un nemico brutale. Bisogna portare la guerra fin dove il nemico la porta: nelle

meglio un'azione violenta, che agisce alla stregua di una metaforica "levatrice" della nuova società, nascente dalle ceneri della vecchia¹²³¹.

L'elemento della violenza non è di certo estraneo alle vicende connesse con il governo dei Tarquini in generale e di Servio Tullio in particolare. Si è già avuto modo di vagliare la tesi dell'identificazione tra Servio Tullio, VI re di Roma e il Mastarna del ciclo pittorico vulcente, *sodalis* dei fratelli Vibenna, e di considerarla come un'ipotesi verosimile.

Ma pur ammettendo che vi sia stata una violenta scalata al potere, prima di Celio Vibenna e successivamente di Servio Tullio, è chiaro che questa, lungi dal configurarsi come una rivoluzione, al più avrebbe costituito un'occupazione straniera.

In quest'ottica per esempio il Migliorati pare propenso ad accettare la tesi dell'Alföldi, secondo cui Aulo Vibenna sarebbe stato un re vulcente, escluso poi dalla lista canonica dei re, e coerentemente parla a tal proposito di "occupazione militare etrusca"¹²³².

Anche la già vagliata, recente ipotesi del Carandini (ma, come segnalato, già suggerita da spunti del Mazzarino)¹²³³, circa una lotta interna nella casata reale dei Tarquini, escluderebbe l'ipotesi dell'azione rivoluzionaria da parte di Servio Tullio. Anzi, in quell'ottica molto probabilmente sarebbe stata proprio l'azione di quel Gneo Tarquinio (presunto figlio di Prisco Tarquinio) ad avere avuto i connotati dell'azione rivoluzionaria, visto che degli ipotetici cambiamenti politici conseguenti al

sue case, nei suoi luoghi di divertimento. Renderla totale. Non bisogna lasciargli un minuto di tranquillità [...] farlo sentire come una belva braccata»".

¹²³¹ Al contrario, tendenzialmente l'atto reazionario, pur comportando un indubbio regresso della società a forme e istituti improntati a modelli passati, pare non essere in grado di restaurare integralmente ed esattamente lo *status quo ante*, come emblematicamente dimostra il fatto che la repubblica a Roma non restaurò certamente l'arcaica società gentilizia e le sue strutture di potere ma, pur probabilmente perseguendo in parte tale obiettivo, non poté evidentemente cancellare quanto la riforma serviana aveva comportato in termini politici (e militari), sociali ed economici. Così come, per fare un esempio a noi più vicino, il Congresso di Vienna, volto a ripristinare l'ordine dell'*ancient régime* dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari e napoleonici, non riportò automaticamente l'Europa alle vecchie strutture feudali: piuttosto conquiste di civiltà quali il principio di separazione dei poteri, il diritto di proprietà (inteso come diritto assoluto), il principio di uguaglianza di fronte la legge, costituiranno insieme principi fondanti delle monarchie costituzionali e presupposti dei successivi moti risorgimentali.

¹²³² G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, cit., p. 54, nota 72.

¹²³³ Cfr. Parte 3, Capitolo 1, § 3.

supposto “colpo di mano”, perlomeno uno sarebbe stato certo: il riferimento è ovviamente all’instaurazione di una dinastia, e ciò in palese contrasto con la prassi costituzionale antidinastica vigente nella Roma monarchica.

In questo contesto l’opera sovversiva di Servio/Mastarna si sarebbe quindi indirizzata ancora una volta a ripristinare l’ordine costituzionale che a determinarne un altro. Mastarna sarebbe stato il baluardo di un ordinamento primigenio, risalante al mitico Romolo, e ben rappresentato dal rito connesso con il *rex Nemoriensis*, la cui disciplina di successione al governo seguiva criteri fermamente meritocratici, in netta antitesi con il carattere (per lo meno in astratto) perenne e immutabile del criterio dinastico.

Queste considerazioni non pretendono ovviamente di porsi come negazione della grande portata riformatrice dell’opera dei Tarquini e di Servio Tullio in particolare, il che sarebbe certamente erroneo e fuorviante, quanto rappresentare piuttosto la premessa di un discorso funzionale a dimostrare come “effetti rivoluzionari” non sempre risultino preceduti da “atti o azioni rivoluzionarie” che ne sono la causa, potendo i primi costituire l’effetto di più graduali e non violente riforme.

Potrebbe giovare a tal proposito, azzardando un gioco d’immaginazione e volendo sfruttare a pieno la nostra più ampia visuale (rispetto all’uomo antico), rappresentarsi come, fra qualche secolo, potrebbe essere ricostruita l’evoluzione costituzionale della società cinese del XXI secolo d.C.

A tal proposito, confrontando per esempio la Cina del 1960 con quella dei primi anni 2000, sebbene ci si troverebbe evidentemente al cospetto della stessa forma di governo, il complessivo panorama socio-economico sarebbe ciononostante radicalmente diverso: un diverso sistema di diritto privato¹²³⁴, un diverso e più evoluto sistema economico, una diversa politica estera (frutto di un’inedita posizione di rilievo internazionale), nuove libertà individuale e nuove aspirazioni a libertà ancora negate da un ordinamento sempre meno monolitico.

Anche in questo caso, non fosse per la distanza incommensurabile tra le fonti a disposizione per lo studio della Roma del VI secolo a.C. e quelle

¹²³⁴ Recentemente, come noto, la Cina ha scelto di adottare un sistema di diritto privato di stampo europeo continentale, con un codice civile largamente ispirato ai principi del diritto romano: cfr. S. SCHIPANI, *Il diritto romano in Cina*, in *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico*, Torino, 2005, pp. 57 ss.

cui si può attingere per lo studio delle società moderne, non sarebbe del tutto irragionevole supporre l'esistenza di un cambiamento rivoluzionario intercorso tra i due periodi di riferimento (1960-2000 d.C.).

La realtà nota a noi contemporanei è ben diversa e di certo più articolata.

L'esempio, pur al costo di manifeste forzature, può essere utile a chiarire come il riferimento alla "rivoluzione" spesso, più che improprio, si palesi come approssimativo.

Nella sua nettezza, infatti, esso è in grado di celare un più complesso gioco di equilibri tra cambiamento e conservazione, tra vecchie resistenze e nuove pressioni sociali.

Se "la rivoluzione francese" non può non esser tale, oltre che nel nome, anche nella sostanza, l'espressione "rivoluzione serviana" potrebbe risultare meno appropriata e per certi versi fuorviante.

La forma di governo, al di là dei vari appellativi proposti (monarchia, tirannide, dittatura, magistratura vitalizia), manteneva un suo costante carattere monocratico e vitalizio, un potere concentrato nelle mani di un singolo capo carismatico, che lo deteneva per tutta la durata della sua vita.

Probabilmente la procedura costituzionale attraverso cui si accedeva alla carica era stata di fatto disapplicata, ma questa considerazione varrebbe anche per il predecessore di Servio (o, per lo meno, per quello a noi noto), Tarquinio Prisco, spostando così il quesito indietro di una generazione.

A tal proposito si può certamente escludere che l'azione di governo del primo dei Tarquini fu un'azione compiutamente rivoluzionaria (valga a dimostrarlo l'emblematica vicenda dell'augure Atto Navio).

Cionondimeno anche nella Roma del VII sec. a.C., il panorama economico-sociale, e l'organizzazione stessa della compagine pubblica stava attraversando una fase di profondi mutamenti. I cambiamenti politici e militari, i cui effetti furono tendenzialmente irreversibili, determinarono una decisiva svolta verso un'organizzazione compiutamente politica della compagine cittadina.

Il discorso appena svolto sembra inserirsi a pieno titolo nel quadro di un vecchio dibattito che ha diviso gli studiosi in due "partiti": quello della teoria "evoluzionista", e quello della teoria "rivoluzionaria", quest'ultima in particolare sostenuta già in seno alle fonti antiche.

Tale disputa, sebbene trovi la sua *sedes materiae* naturale nell'ambito dell'analisi relativa al passaggio dalla monarchia alla repubblica, è certamente interessante anche ai nostri fini sia per gli importanti spunti metodologici che suggerisce, sia per le evidenti connessioni con la precipua tematica delle riforme serviane, e soprattutto della figura di Servio Tullio, che di quel trapasso, fu – come visto – un fondamentale presupposto.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di riferirci alle perspicue considerazioni del Mazzarino che, preliminarmente esponendo i limiti delle due tesi, ne propone poi una giusta sintesi e, quindi, il superamento¹²³⁵.

Quali sono le connessioni con Servio Tullio e le sue riforme?

Pur al netto dell'alternarsi della tesi evoluzionistica, già sostenuta da Ihne nel 1847, e rivista in seguito da Beloch e dall'Arangio-Ruiz, e di quella rivoluzionaria fermamente affermatasi con il Mommsen e da successivi studi, anche come reazione alla teoria desantisciana dei tre *praetores*¹²³⁶, e pur prescindendo dalla dibattuta qualificazione come '*dictator*' di quella presunta forma di magistratura ordinaria annuale che, insieme al *magister equitum*, avrebbe composto l'antica coppia magistratuale a collegialità disuguale, pur prescindendo ancora dal nesso di derivazione tra la dittatura latina e quella romana, pur prescindendo da tutto ciò, è evidente che le riforme di Servio Tullio costituirono un elemento acceleratore del processo di trasformazione dell'*Urbs*.

Per quello che è dato intuire leggendo le fonti, un dato emerge con prepotenza: una malcelata difficoltà degli antichi a delineare e definire la forma del potere serviano.

Apparentemente, come rilevato di recente dal Frascetti¹²³⁷, il discorso di Dionigi è il più lineare: Servio sarebbe stato eletto dal popolo, ancora attraverso il vecchio sistema assembleare dei comizi curiati, senza che l'assemblea senatoria ratificasse quella nomina¹²³⁸. Attraverso il sistema

¹²³⁵ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., p. 170; cfr. Parte I, Capitolo 2, nota 145.

¹²³⁶ Sulla critica delle due teorie pagine ancora fondamentali sono contenute in S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano*, cit., pp. 91 ss.

¹²³⁷ A. FRASCETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, in *Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens*, 9-10, (1994), pp. 129 ss.

¹²³⁸ Si vedano Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 40, 1: 'τοῦτον τὸν ἄνδρα λέγουσι Ῥωμαῖοι πρῶτον τὰ πάτρια ἔθη καὶ νόμιμα κινήσαι, τὴν ἀρχὴν λαβόντα οὐ παρὰ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, καθάπερ οἱ πρὸ αὐτοῦ πάντες, ἀλλὰ παρὰ μόνου τοῦ δήμου, δεκασμοῖς δὲ καὶ

centuriato poi avrebbe fatto gravare sulle spalle dei ceti più abbienti (che non necessariamente dobbiamo identificare con il solo patriziato) i costi della guerra, ma in compenso li avrebbe ricambiati “rendendoli padroni di tutta la politica, allontanando i poveri dal governo”¹²³⁹.

Opportunamente quest’autore rileva come tale notizia si dimostri contrastante con il presupposto di Dionigi secondo cui i patrizi avrebbero fortemente avversato Servio Tullio, tanto è vero che a essi farà successivamente ricorso Tarquinio il Superbo per ottenere il regno.

Questo induce il Fraschetti a ritenere che l’immagine dionisiana di un Servio Tullio servitore del popolo e pseudo-rivoluzionario fosse in realtà una costruzione annalistica più tarda, volta per esempio a creare dei voluti parallelismi con le tirannidi e le democrazie greche, in un quadro ideologico più vasto, che, come abbiamo accennato nel primo capitolo, vuole dimostrare che Roma stessa fu sin dall’origine una *polis* greca¹²⁴⁰.

Certo, come si è avuto modo di analizzare compiutamente nei capitoli e paragrafi precedenti, le riforme etrusche dovettero sconvolgere il vecchio orizzonte gentilizio e aristocratico, ma ciò avvenne nel persistere di una visione elitaria, implicita in qualsivoglia costituzione timocratica: è bene ribadire che si sostituì un’aristocrazia di censo a un’aristocrazia di sangue, mentre la componente democratica, già esistente sebbene ancora nella sua forma embrionale, trovò, nei successivi sviluppi costituzionali romani, saldi e quasi sempre preponderanti contrappesi, che ne arginarono possibili sviluppi sul modello della democrazia ateniese del V sec. a.C..

Servio, a Roma, istituì anche una nuova suddivisione territoriale. Questa “corrisponde al nuovo concetto dello stato-cittadino in antitesi a quello dello stato gentilizio. Se il vecchio ordinamento riposava sulle tribù dei *Ramnes*, *Tities*, *Luceres*, le quali erano ripartizioni delle *gentes*, nel nuovo occorre avere un legame con il comune, sia consistente in possessi terrieri,

δωροδοκίας καὶ ἄλλαις πολλαῖς κολακείαις ἐκθεραπεύσαντα τοὺς ἀπόρους: καὶ ἔχει τὰληθῆς οὕτως. “I romani dicono che questo re per primo rivoluzionò i costumi tradizionali e le istituzioni vigenti, poiché ricevette il regno non dal senato e dal popolo, come tutti i re che lo avevano preceduto, ma solamente dal popolo, attirandosi il consenso dei cittadini bisognosi con corrottele, donativi illeciti e molte altre attrattive: questa è la versione giusta”: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 251.

¹²³⁹ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 20, 1.

¹²⁴⁰ A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., p. 129.

sia di ordine puramente amministrativo territoriale”¹²⁴¹, ma con ciò non fu scalzato il vecchio sistema curiato, che matenne ancora le sue prerogative, politiche e religiose, e che solo la lenta ma costante affermazione dei nuovi comizi relegherà in una posizione assolutamente marginale.

Il Fraschetti ha ritenuto che la libertà instaurata da Servio Tullio, quella che aveva fatto dire ad Accio: “*Tullius, qui libertatem civibus stabiliverat*”¹²⁴², fosse una libertà piuttosto aristocratica¹²⁴³.

Ebbene, si ritiene di precisare che essa fu effettivamente elitaria, ma non aristocratica, essa fu a tutti gli effetti “oligarchica”, benchè – come naturale – nei primi anni di vigore l’oligarchia dovette raccogliere fra le proprie fila prevalentemente quegli stessi *patres* gentilizi le cui famiglie e i cui clan avevano governato la politica cittadina pressappoco sin dal suo sorgere.

E del resto il funzionamento dei comizi centuriati anche in epoca repubblicana garantiva sostanzialmente il controllo dello strumento assembleare alla prima classe di fanti e alla cavalleria. Queste (le 80 centurie della prima classe, e le 18 della cavalleria) se concordi erano sostanzialmente arbitre delle decisioni che si dovevano prendere in assemblea¹²⁴⁴. Esse infatti formavano da sole la maggioranza di fronte alle altre 90 centurie e alle cinque centurie aggiunte, e, fra l’altro, erano caratterizzate al loro interno da una sostanziale omogeneità di status sociale ed economico, il che fa supporre anche una relativa concordia circa la linea d’azione da imprimere alla politica cittadina. Orgogliosamente Livio¹²⁴⁵ nota che mai si scese così in basso da pervenire *ad infimos*, ossia a far votare gli appartenenti all’ultima classe, che fra l’altro era la più numerosa¹²⁴⁶.

Proprio nel Patavino la prospettiva è parzialmente diversa e probabilmente più pertinente. “In Tito Livio l’elezione di Servio Tullio a re avviene solo poco prima della sua morte e dunque le riforme da lui attuate sono opera di un reggitore il cui statuto istituzionale non è ben definibile”¹²⁴⁷.

¹²⁴¹ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 167.

¹²⁴² Cfr. Cicerone, *Pro Sestio*, 58, 123.

¹²⁴³ A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., p. 131.

¹²⁴⁴ P. FRACCARO, *La riforma dell’ordinamento centuriato*, cit., p. 105.

¹²⁴⁵ Livio, *Ab urbe condita* 1, 43, 11: cfr. Parte I, Capitolo 2, nota 240.

¹²⁴⁶ A. SCHIAVONE, *L’età della repubblica*, in ID.(a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, cit., p.47.

¹²⁴⁷ A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., p. 132.

Servio Tullio, secondo quanto riportato nell'*Ab urbe condita*, fu il primo a governare *iniussu populi, voluntate patrum*¹²⁴⁸: cioè il “reggitore” Servio Tullio, nella ricostruzione proposta da Livio, governa grazie all’appoggio di quei *patres*: proprio coloro che altresì in Dionigi sembrano osteggiarlo risolutamente. Di fatti, il Servio di Dionigi è una sorta di tiranno che, eletto dal popolo, governa per il popolo e grazie al popolo, che gli fornisce l’appoggio contro i *patrikioi*, molto più simile al Pisistrato della *Costituzione degli Ateniesi* aristotelica, che all’arconte Solone¹²⁴⁹.

Livio sembra inoltre avere ben chiaro come il censo introduca “nel *populus* il *discrimen* e gli *ordines*, mettendo fine all’originario egualitarismo¹²⁵⁰ dei *comitia curiata* e introducendo il voto per classi e centurie”¹²⁵¹.

Nel discorso liviano la dissoluzione del sistema egualitario delle curie, che Livio stesso aveva attribuito già al fondatore Romolo, è completata a opera di Servio Tullio attraverso la creazione delle tribù territoriali, in cui i cittadini sono iscritti in base al domicilio¹²⁵². A differenza di Dionigi, in cui l’elezione era avvenuta nei *comitia curiata*, nella versione liviana Servio, prima elabora la riforma centuriata, e successivamente viene eletto nell’ambito del relativo comizio.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di analizzare¹²⁵³, sulla scia di condivisibili osservazioni del Frascetti¹²⁵⁴, l’espressione utilizzata da Livio: egli afferma che Servio ‘*ausus est ferre ad populum vellent iuberente se regnare*’¹²⁵⁵.

Perché Servio avrebbe “osato” proporre al popolo “se voleva e comandava che egli regnasse”, visto che subito dopo ottiene il regno con un grande consenso.

¹²⁴⁸ Livio, *Ab urbe condita* 1, 41, 6.

¹²⁴⁹ Somiglianza questa che dovette essere presente anche ad Aulo Gellio (*Noctes Atticae*, 17, 21, 4), quando decise di stabilire un’esplicita analogia tra i Tarquini e i Pisistratidi, rilevando la sincronia della loro espulsione nel 510 a.C.: cfr. G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, cit., p. 46 nota 38.

¹²⁵⁰ Chiaramente non tra tutto il corpo civico, ma tra i soli *patres*.

¹²⁵¹ A. FRASCETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., p. 136; cfr. F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, pp. 127-128.

¹²⁵² A. FRASCETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., p. 133.

¹²⁵³ Parte I, Capitolo 2, nota 240.

¹²⁵⁴ A. FRASCETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, cit., p. 134.

¹²⁵⁵ Livio, *Ab urbe condita* 1, 46, 1.

La risposta al quesito è proprio nella tipologia del consenso ottenuto: come già segnalato, non sarebbe questo un consenso semplicemente popolare, facile preda di oculate politiche demagogiche (quelle che in parte avevano caratterizzato la politica del predecessore Prisco Tarquinio), ma di un consenso aristocratico, ossia del consenso della prima classe di fanteria e della nobile cavalleria cittadina.

Non è peraltro un caso che proprio in Livio si affermi la continuità (e contiguità) tra il progetto degli “eroi” fondatori della Repubblica e i principi dell’ordinamento di Servio Tullio (in definitiva l’idea di *libertas* emergente da quell’ordinamento timocratico/oligarchico¹²⁵⁶). Gli aristocratici Bruto e Collatino – personaggi in questo senso quasi speculari degli eupatridi ateniesi Armodio e Aristogitone¹²⁵⁷ – nella vulgata antica fondano la Repubblica con l’idea di ristabilire la *libertas Serviana*. In questa prospettiva la “rivoluzione aristocratica” punta a ristabilire un ordine vetusto, non contro, ma proprio sulla base della politica di Servio. È evidente pertanto come attribuire un carattere rivoluzionario alla riforma serviana possa condurre a esiti paradossali.

Da un lato Livio e le altre fonti già analizzate in seno alla Parte I, Capitolo 2, stabiliscono un esplicito e saldo legame tra i campioni dell’ordine repubblicano e l’ordinamento del VI re canonico, dall’altro sin dagli albori la nuova Repubblica cova un conflitto sempre meno latente (e progressivamente manifestantesi prima in singole eclatanti azioni di disobbedienza e poi in vere e proprie agitazioni di massa) tra patrizi e plebei.

In sostanza dalle fonti è dato riscontrare una sospetta continuità ideologica tra gli aristocratici che fondarono la Repubblica e Servio Tullio, il che – quasi sillogisticamente – pone la stessa ideologia serviana – per lo meno nella lettura che di essa diede la fazione aristocratica¹²⁵⁸ – in antitesi rispetto

¹²⁵⁶ Si veda Parte I, Capitolo 2.

¹²⁵⁷ Intuizione già suggerita dal Pais, il quale sostenne che “non occorre infatti molto acume per vedere che Tarquinio (*scil.* il Superbo) ed i figli di lui, succeduti ad un Tarquinio illustre per gesta di pace e di guerra, i quali, cacciati in bando, ricorrono a principi ed a città straniere, sono in parte foggiate sul modello di Ippia e di Ipparco i figli di Pisistrato. Di Armodio e di Aristogitone, che Ipparco uccisero per ragione di amore e per offesa recata ad una donzella, sono imitazione Valerio Publicola ed Iunio Bruto, vendicatori di Lucrezia”: così E. PAIS, *Storia di Roma*, cit., p. 389. Su questo aspetto si veda il successivo Capitolo 3, § 1.

¹²⁵⁸ Laddove invece in Dionigi, che aveva descritto Servio come il re che ‘μεταστήσων τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας εἰς δημοκρατίαν’ (avrebbe mutato la costituzione trasformandola in una democrazia), questo discorso viene retroposto di una generazione. Nella versione dell’Alicarnate infatti i patrizi, i quali temevano la sua politica filo democratica, avrebbero

alle nuove pretese plebee, queste sí, perseguite attraverso un programma dai contenuti sempre più rivoluzionari.

Eppure anche la plebe fu indubbiamente un prodotto della riforma di Servio. Un enorme numero di soggetti, spesso dotati di un patrimonio tale da consentirgli di armarsi a proprie spese, e per questa ragione arruolati nel nuovo esercito oplitico e accolti in città – e in essa inquadrati nell’ambito della nuova partizione territoriale tributa – si trovarono presto a essere coscienti della loro condizione subordinata. Un vero e proprio limbo in cui al formale riconoscimento di un’appartenenza alla comunità urbana, suggellato attraverso l’oneroso arruolamento nell’esercito, non corrispose un’integrazione nelle vecchie istituzioni di potere. Non nei sacerdozi, caste chiuse appannaggio di poche famiglie aristocratiche, non nelle assemblee curiate, ove i *patres* gestivano anche il consenso clientelare e, infine, non nelle delle magistrature, prerogativa esclusiva dei *patres* aristocratici.

La politica di Servio non ebbe probabilmente finalità rivoluzionarie, eppure finì per generare un nuovo soggetto dalle aspirazioni – si potrebbe azzardare – effettivamente rivoluzionarie.

Si è detto che non sempre effetti rivoluzionari presuppongono “azioni rivoluzionarie”: tale dissociazione sembra emblematicamente rappresentata dai risvolti che ebbe la riforma serviana dell’esercito. Il suo necessario presupposto fu, come visto, un ingente allargamento della compagine cittadina, slegato definitivamente dai vecchi legami gentilizi e ancorato a una nuova partizione territoriale.

Nacque così il concetto di cittadinanza e nacque in un ordinamento estremamente aperto, non per ragioni filantropiche, ma per trovare soluzioni alle contingenti e incalzanti esigenze militari.

I nuovi *cives*, privi di qualsivoglia protezione gentilizia (e, da questo punto di vista, forse, in posizione persino peggiore rispetto agli stessi *clientes*, che quanto meno si giovavano delle prerogative connesse con la *fides*)¹²⁵⁹, detentori di piccoli appezzamenti di terreno o di piccole botteghe artigiane, rinfoltirono la nuova, potente fanteria cittadina.

iniziato a tramare contro di lui, affidandosi poi alle sfrenate ambizioni di Tarquinio: cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 40, 3-4.

¹²⁵⁹ “Si tratta di un vincolo sociale di assoluta centralità nella città arcaica, in virtù del quale si ha una mutua fiducia tra chi (il patrono) garantisce protezione e assistenza e chi (il cliente) promette obbedienza”: così E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., p. 215.

Questi erano la struttura portante di questa nuova arma e non tarderanno ad acquisire coscienza di esser tali, reclamando il giusto riconoscimento di un ruolo politico maggiore e di una più equa partecipazione alla distribuzione della terra¹²⁶⁰.

Che Servio Tullio sia stato una sorta di demiurgo, consapevolmente artefice dell'incipiente conflitto, nonché partigiano *ante litteram* del nascente ceto plebeo, lo ritengo improbabile.

Uomo essenzialmente d'armi – aspetto che lo rende figura più inafferrabile rispetto a Solone, i cui componimenti poetici ci hanno tramandato l'ideologia sottesa alla sua azione di governo – Servio Tullio potrebbe aver retto il governo di Roma dopo un'acuta crisi (non sappiamo se intestina alla famiglia regnante), dai contorni ancora troppo oscuri per pretendere di tracciarli definitivamente.

Risolutore della crisi, egli avrebbe gestito il potere con modalità in parte simili ai tiranni greci, munendosi di un presidio armato (*'praesidio firmo munitus'*)¹²⁶¹, collocando la sua dimora sulla cima dell'Esquilino¹²⁶² e sancendo con lo strumento censitario il declino definitivo del sangue quale criterio di selezione dell'élite cittadina, riforma necessaria a fini essenzialmente militari: sia per rendere più efficiente l'esercito, adeguandolo alla nuova tattica oplitica, sia per allargarne la compagine, in modo da poter sostenere campagne militari sempre più lunghe e impegnative.

Tale ultimo strumento in una prospettiva statica fu probabilmente tutto meno che rivoluzionario, consolidando un quadro di potere già esistente. Ma, a lungo termine, ebbe esiti evidentemente sovversivi.

¹²⁶⁰ A un certo punto la condizione della plebe romana non dovette differire molto da quella del *dêmos* attico. È probabile che in entrambi i contesti le prime emersioni di forme individuali di appartenenza terriera avvenissero in forme del tutto insufficienti a garantire anche solo il sostentamento di un nucleo familiare, e, pertanto, necessitanti di ulteriori fonti di reddito attraverso il sistema dei fitti e delle concessioni delle terre pubbliche, la cui gestione era sia a Roma che ad Atene, pressochè esclusivo appannaggio degli aristocratici. Del resto già il Mommsen in riferimento ai *bina iugera* romulei, affermava: “è uno spazio che non può corrispondere ad una tenuta rurale, ma appena ad un orto”: così T. MOMMSEN, *Storia di Roma*, I, cit., p. 231. Cfr. Capitolo 4, § 1.

¹²⁶¹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 39, 6.

¹²⁶² “Il colle Esquilino appare collegato sia alla tragica morte del re, sia alla sua attitudine antipatrizia, sia alla sua potenziale attitudine tirannica”: così V.E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 62, nota 169.

La riforma centuriata fu inizialmente introdotta in una società caratterizzata da una grande mobilità sociale orizzontale, ma in cui la mobilità sociale verticale era ancora agli inizi: essa in origine non fece altro che suggellare la preminenza dei vecchi gruppi gentilizi.

Risulta infatti arduo pensare che già nel VI secolo a.C. l'emersione di plebei ricchi e il probabile declino di alcuni gruppi gentilizi, fossero tali da garantire a un ingente numero di soggetti estranei all'aristocrazia cittadina i posti nelle prime classi di censo e, men che meno, nella cavalleria.

I *patres* gentilizi univano presumibilmente a una nobiltà di sangue – nobiltà che lo strumento censitario avrebbe sempre più relegato a contesti essenzialmente sacrali e rituali – una, ancora relativamente stabile, preminenza economica, e, pur nell'ambito del riformato esercito cittadino, onori militari di primissimo piano.

Nel lungo termine accadde però che nuove fasce della popolazione poterono farsi largo nella società romana, sfruttando gli spazi creati da un panorama economico progredito e dinamico.

Ma soprattutto con la sostituzione del criterio timocratico a quello aristocratico di sangue, l'appartenenza al clan gentilizio era divenuta un presidio sempre meno saldo della vecchia supremazia cittadina, laddove in epoca pre-serviana era stata in grado di bloccare sul nascere qualsiasi legittima aspirazione di ascesa sociale da parte dei soggetti liberi estranei alle *gentes* aristocratiche.

Capitolo 3- Apogeo e crisi del regno etrusco

1 Tarquinio il Superbo e la deriva tirannica

Tum Tarquinius necessitate iam et ipsa cogente ultima audere, multo et aetate et viribus ualidior, medium arripit Seruium elatumque e curia in inferiorem partem per gradus deiecit; inde ad cogendum senatum in curiam rediit. Fit fuga regis apparitorum atque comitum; ipse prope exsanguis cum sine regio comitatu domum se reciperet ab iis qui missi ab Tarquinio fugientem consecuti erant interficitur. Creditur, quia non abhorret a cetero scelere, admonitu Tulliae id factum. Carpentio certe, id quod satis constat, in forum inuecta nec reuerita coetum virorum euocavit virum e curia regemque

prima appellavit. A quo facessere iussa ex tanto tumultu cum se domum reciperet pervenissetque ad summum Cyprium vicum, ubi Dianium nuper fuit, flectenti carpentum dextra in Urbium cliuum ut in collem Esquiliarum eueheretur, restitit pavidus atque inhibuit frenos is qui iumenta agebat iacentemque dominae Seruium trucidatum ostendit. Foedum inhumanumque inde traditur scelus monumentoque locus est—Sceleratum vicum vocant—quo amens, agitantibus furiis sororis ac viri, Tullia per patris corpus carpentum egisse fertur, partemque sanguinis ac caedis paternae cruento vehiculo, contaminata ipsa respersaque, tulisse ad penates suos virique sui, quibus iratis malo regni principio similes propediem exitus sequerentur¹²⁶³.

Queste le parole utilizzate da Tito Livio per descrivere l'usurpazione compiuta dal Superbo.

Nella successione da Tarquinio Prisco a Servio Tullio il parallelismo, da noi suggerito, con la figura rituale del *rex Nemoriensis* costituiva soltanto un lontano richiamo a un generale principio di prevalenza del più forte: con la violenta ascesa al trono dell'ultimo monarca/tiranno di Roma, tale parallelismo diviene esplicito (per lo meno agli occhi dei moderni) in ogni suo elemento, caricandosi inoltre di rilevanti valenze simboliche.

Tale è infatti la similitudine con il mito connesso alla misteriosa figura del re del bosco di Nemi che il Pais ne ha tratto l'esistenza di una base rituale e sacrale, in quella che per lui era la "leggendaria" ricostruzione della successione tra Servio e Tarquinio¹²⁶⁴.

Nella storiografia più recente sembra oramai assodata la storicità di Servio Tullio e di Tarquinio il Superbo: ciò posto sarà comunque opportuno porre in risalto gli elementi di similitudine con il mito, senza temere altresì che essi possano in qualche modo inficiare le più recenti ricostruzioni storiche, e cercando anzi di trarne opportuni spunti di riflessione.

La fine terribile di re Servio Tullio richiama chiaramente alla memoria la vicenda di Virbio, divinità minore (rispetto alla divina Diana e alla ninfa delle fonti Egeria) del sacro bosco di Nemi, che altri non è se non una

¹²⁶³ Livio, *Ab urbe condita* 1, 48, 5-6-7; cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 39, versione praticamente coincidente con quella liviana.

¹²⁶⁴ "... la storia di Servio, sesto re di Roma, è quella del 'servus rex' di Nemi, che con la fuga doveva sfuggire al pericolo di essere ucciso dal successore, e nello stesso tempo quella del dio solare Virbio, ossia del sole che tramonta e che muore": così E. PAIS, *Storia di Roma*, cit., p. 334; cfr. per una critica a questa interpretazione C. AMPOLO, *La città riformata e l'organizzazione centuriata*, cit., pp. 211.

metamorfosi del greco Ippolito, giovane eroe greco, figlio di Teseo, noto per trascorrere il suo tempo nei boschi, a cacciare con la “vergine cacciatrice” Artemide. La sua viscerale predilezione per Artemide aveva reso il giovane Ippolito immune a qualsiasi altra infatuazione: nessuna donna fu in grado di distogliere il giovane dal suo unico amore, e perfino Afrodite dovette subire un oltraggioso rifiuto. Così a seguito di quest’ultimo, la vendetta divina non tardò a calare sull’inerme Ippolito. Afrodite in collera per l’inaspettato disprezzo, fece infatuare di Ippolito la matrigna Fedra, anch’ella – inevitabilmente – rifiutata dal giovane cacciatore.

Al rifiuto dell’incestuoso amore, corrispose la calunniosa accusa della matrigna – adirata con il figlio – dinanzi al padre Teseo.

A questo punto Teseo, credendo alla colpevolezza del figlio e in collera con lui, si rivolgerà direttamente a suo padre Poseidone, invocando una punizione divina per Ippolito. Così, mentre Ippolito guidava il suo carro lungo la sponda del golfo di Saronico, il dio del mare suscitò dalle onde imponenti un toro selvaggio: i cavalli imbizzarriti scagliarono Ippolito fuori dal carro e lo uccisero, passandoci sopra.

La vicenda prosegue con il salvataggio di Diana attraverso il medico Esculapio, e la fuga di Ippolito in Italia, dove cambierà il suo nome in Virbio, e vivrà da re solitario, affidato alla ninfa Egeria, consacrando la sua vita all’amata dea Diana¹²⁶⁵.

Le similitudini con la vicenda della successione tra Tarquinio e Servio sono palesi: il forte legame tra Ippolito, Diana ed Egeria, sembra essere richiamato dal fortissimo legame, attestato nelle fonti, tra Servio e la Dea Fortuna – fra i quali si narra intercorresse un rapporto amoroso – ma anche tra Servio e la stessa Diana, definita come dea “collatrice de souveranité”¹²⁶⁶, il cui

¹²⁶⁵ Cfr. J.G. FRAZER, *Il ramo d’oro*, cit., pp. 12-13.

¹²⁶⁶ A tal proposito importante risulta l’aneddoto della “vacca ominale” (cfr. J. HUBAUX, *Rome et Véies. Recherches sur la chronologie légendaire du moyen âge romain*, in *Revue des Études Anciennes*, 61 [1959], pp. 225-226) narrato secondo due versioni: da Livio (*Ab urbe condita* 1, 45, 4-5-6; ma cfr. anche Valerio Massimo, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 7, 3, 1; Cassio Dione [cfr. Zonaras, 79] e Aurelio Vittore, *De viris illustribus*, 7, 10) e da Plutarco (*Quaestiones romanae* 4). Una vacca di dimensioni eccezionalmente grandi e dall’aspetto magnifico sarebbe stata condotta da un sabino al tempio di Diana sull’Aventino, al fine di sacrificarla in ottemperanza a una profezia in base alla quale chi avesse compiuto tale sacrificio, avrebbe garantito alla propria città la supremazia su tutte le altre. Nella versione liviana il custode del tempio, memore della profezia, raggirò il sabino, facendolo con astuzia allontanare e procedendo lui stesso a sacrificare la bestia sacra. Nella versione plutarchea è

tempio sull’Aventino intenderà sancire l’unione politica tra Romani e Latini, e favorire l’inclusione sociale dei nuovi elementi che via via giungevano a Roma, già allora fulcro della *koinè* culturale italica.

La morte violenta di Servio è seguita dal tragico episodio del carro, un vero e proprio topos¹²⁶⁷ della letteratura antica, mentre per la prima volta – perlomeno dal fratricidio romuleo – la mano dell’uccisore è la medesima del successore al trono, in perfetta analogia con il rito del *Rex Nemoriensis*.

Il regresso, più volte sottolineato, verso una cruenta procedura di successione, e la conseguente reminiscenza di arcaiche ritualità, durante il regno di Tarquinio il Superbo raggiunse il suo apice e la sua completezza.

Le successive ricostruzioni delle fonti con le loro evidenti sovrastrutture mitiche, potrebbero quindi testimoniare un effettivo decadimento del conflitto politico a Roma, verso la fine del VI sec. a.C.

Del resto, leggendo criticamente le fonti, risulta palese come – al netto del disprezzo e della demonizzazione di cui fu oggetto l’ultimo tiranno etrusco – esista una sorta di continuità tra l’ultimo re e i suoi predecessori.

Nello specifico, tale continuità è palese per quanto concerne l’irregolarità nella successione al trono.

Anche se non ci si può esimere dal rilevare come con il regno dell’ultimo dei Tarquini sia in effetti arduo parlare di successione, risultando

invece lo stesso Servio Tullio a ingannare il sabino e, sacrificando la vacca, a garantire un glorioso futuro a Roma. Il Vernole si mostra fortemente critico nei confronti del Thomsen il quale sembra trascurare volutamente l’episodio mitistorico della “vacca ominale”, considerandolo sfornito di qualsivoglia verosimiglianza e, pertanto, di nessun interesse specifico per lo storico (cfr. R. THOMSEN, *King Servius*, cit., p. 292). L’errore dello storico danese, nella condivisibile critica del Vernole, è tanto più grave in quanto frutto di una analisi parziale delle fonti. Thomsen infatti non prende in alcuna considerazione la versione plutarchea del mitistorico episodio, quella in cui è Servio a sacrificare la vacca alla dea “collatrice de souveraineté” (cfr. G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., p. 358). Ad opinione del Vernole il racconto superficialmente scartato dal Thomsen “mira a dimostrare come la supremazia romana derivi dalla capacità di questi di entrare in rapporto con gli dei secondo strategie di comunicazione e di azione superiori a quelle degli altri popoli, strategie in cui la vigile attenzione e la prontezza nel cogliere le occasioni offerte dagli eventi costituiscono la risorsa principale e l’attitudine più apprezzata e premiata dagli stessi dei”: così E. VERNOLE, *Servius Tullius*, cit., p. 153.

¹²⁶⁷ Oltre al citato episodio di Ippolito, interessanti analogie sono state individuate dall’Ampolo anche in riferimento a passi biblici. In particolare, l’episodio di Tullia che con il suo carro passa sul corpo del vecchio re Tullio, trova un parallelo in *Izebel* sul cui cadavere passa, insanguinando il suo carro, il nuovo re *Iehu* che ha ucciso il vecchio sovrano *Ioram* (*II Re*, 9, 24): cfr. C. AMPOLO, *La città riformata e l’organizzazione centuriata*, cit., p. 213.

certamente più consona l'espressione "colpo di stato", cionondimeno lo stesso risulta essere l'ultimo stadio di un'escalation di "anomalie costituzionali" crescenti, partendo da Tarquinio Prisco e passando anche attraverso il glorificato Servio Tullio.

I "soggetti costituzionali" – con particolare riferimento all'*interrex*, al consesso senatorio e ai comizi – che pur nell'irregolarità dell'ascesa al trono dei precedenti regnanti etruschi, erano sommessamente intervenuti perlomeno a salvare la forma di successioni fuori da ogni regola costituzionale, risultano col Superbo inermi (e inerti) spettatori di una orrida e repentina scalata al potere.

La quasi perfetta corrispondenza con il rito vigente nel santuario nemoriense segna pertanto – come suo fatale e speculare effetto – il punto più distante dalla ordinaria procedura (o perlomeno ritenuta tale dalle fonti) "costituzionale" dell'*interregnum*, del suggello dell'*auctoritas* dei *patres*, e della votazione (o comunque della ratifica) dei comizi mediante la *lex curiata de imperio*.

Certo è che, al di là delle malcelate aggiunte postume dell'annalistica e degli storici antichi, pensate al fine emendare le suddette irregolarità attraverso leggi successive o votazioni popolari, la procedura prevista per la nomina del monarca non fu rispettata nè da Servio, nè da Tarquinio Prisco prima di lui, nè, a maggior ragione, da chi, molto probabilmente, ottenne e resse il trono in maniera così eterodossa da divenire nell'immaginario dei posteri il simbolo stesso del governo tirannico, rendendo altresì, agli occhi in particolare degli eruditi aristocratici, la stessa forma monarchica oggetto del medesimo disprezzo collettivo.

Altro dato di continuità si ritrova nella politica di edilizia pubblica di Tarquinio il Superbo, continuatore di molte opere già iniziate dai suoi predecessori. Al Superbo è per esempio riferito il completamento del Circo, con la costruzione di sedili fissi¹²⁶⁸, il completamento della Cloaca Massima¹²⁶⁹, e la conclusione dei lavori del tempio Capitolino¹²⁷⁰, per i quali avrebbe richiamato artisti dall'Etruria¹²⁷¹.

¹²⁶⁸ Livio, *Ab urbe condita* 1, 56, 2.

¹²⁶⁹ Livio, *Ab urbe condita* 1, 56, 2; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 44, 1; Servio, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 12, 603.

¹²⁷⁰ Con la presa di Suessa Pomezia, e il conseguente ricco bottino di guerra, Tarquinio poté completare il tempio di Giove Capitolino, egli '*concepit animo eam amplitudinem Iovis templi*

L'esigenza di rendere grande la città attraverso la monumentalità delle opere è chiaramente una tendenza tirannica, così come l'introduzione dei pubblici ludi per allietare il popolo¹²⁷².

Anche Pisistrato ad Atene ne aveva compreso l'importanza, tanto è vero che accrebbe il prestigio dei giochi panatenaici¹²⁷³. Non paiono sussistere dubbi sul fatto che a Roma i ludi fossero stati introdotti dagli Etruschi: in questo senso, perlomeno, spingerebbe a pensare la data fissata per la loro celebrazione, il 13 Settembre, ossia l'anniversario della fondazione del tempio di Giove Capitolino, opera intrinsecamente legata alla dinastia dei Tarquini¹²⁷⁴.

È del tutto evidente come a partire dalle ultime decadi del VI sec. a.C. vi deve essere stata una forte accelerazione del processo di avvicinamento dell'istituto monarchico romano alle forme di potere tirannico di matrice greca.

Nonostante, come visto, il Superbo abbia chiaramente agito sulla base di un solco già in parte tracciato dai suoi immediati predecessori, alla sua politica sembra essere mancata quella capacità di mediazione con l'aristocrazia cittadina che aveva permesso, a Tarquinio Prisco prima e a Servio Tullio successivamente, di riformare aspetti rilevantissimi della politica cittadina, e non sempre in un clima di concordia con le vecchie istituzioni aristocratiche.

Molteplici sono i segnali della marcata coloritura tirannica del regno di Tarquinio.

In primo luogo Tarquinio, salito al trono e messa in atto una vasta repressione con lo scopo di epurare l'aristocrazia senatoria da presunti

quae digna deum hominumque rege, quae Romano imperio, quae ipsius etiam loci maiestate esset; captivam pecuniam in aedificationem eius templi seposuit' (: Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 53, 3).

¹²⁷¹ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 706.

¹²⁷² R. M. OGILVIE, *Le origini di Roma*, trad. it. Bologna 1984, p. 74.

¹²⁷³ In particolare Diogene Laerzio (*Vitae philosophorum*, 1, 57) riporta la versione di un tale Deichida di Megara sull'esistenza di vere e proprie interpolazioni nei testi omerici volute da Pisistrato, il quale aveva appunto stabilito che si recitassero durante i giochi panatenaici: cfr. G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, cit., p. 46; si veda anche L. FERRERI, *La questione omerica dal cinquecento al settecento*, Roma, 2007, p. 101.

¹²⁷⁴ G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, cit., p. 46.

oppositori o peggio cospiratori, ritenne opportuno – come del resto già il suo predecessore Servio Tullio – munirsi di una personale guardia del corpo¹²⁷⁵.

Sebbene di gravità differente, entrambi i contegni rispondevano perfettamente al canone del governo tirannico¹²⁷⁶. Già con Servio, che, si ricordi, secondo Livio fu il primo a regnare *praesidio firmo munitus*¹²⁷⁷, è probabile che vi sia stata l'irruzione di una milizia privata: per la prima volta un corpo armato distolto totalmente dalla difesa dell'*Urbs* divenne esclusivamente dedito alla incolumità personale del monarca/tiranno.

L'epurazione fu, per lo meno per quanto ci è dato sapere dalle fonti, l'elemento in più che distinse il governo del Superbo dai due precedenti. Come visto, l'ascesa al potere di Tarquinio non fu suggellata da alcuna partecipazione fattiva delle istituzioni legittime: né il popolo riunito nei comizi, né il consesso senatorio risultano essersi spesi nel tentativo di recuperare a un pur sbiadito tenore di legalità il suo regno. Tarquinio sembra aver agito indisturbato, nello sgomento generale, e libero da qualsivoglia vincolo pattizio o alleanza: per questo ebbe modo di abbattere la scure del suo governo dispotico in modo indiscriminato, indistintamente sia nei confronti del popolo¹²⁷⁸ che dei nobili¹²⁷⁹.

Soprattutto l'efficacia dell'azione repressiva contro questi ultimi fu in strettissima relazione con l'abrogazione del *corpus* legislativo serviano¹²⁸⁰, già baluardo isonomico contro l'arbitrio delle pronuncie pontificali e ora cancellato dall'arbitrio – se possibile deteriore – del tiranno, uomo solo al comando.

¹²⁷⁵ Livio, *Ab Urbe condita* 1, 49, 2; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 41, 3.

¹²⁷⁶ Si veda per quanto concerne l'elemento della guardia del corpo Platone, *Repubblica* 566b; Aristotele, *Politica* 3, 1285a; 5, 1311a; 1313a.

¹²⁷⁷ Livio, *Ab urbe condita* 1, 39, 6.

¹²⁷⁸ Le già menzionate opere edilizie realizzate sotto il governo del Superbo, furono anche il frutto di una severa politica di emarginazione pubblica di vasti strati popolari della cittadinanza, vincolati sempre di più ai *munera* civili (cfr. F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*, cit., pp. 9 ss.) e allontanati da quelli militari. È opportuno a tal proposito segnalare l'ennesima distinzione tra la versione liviana e quella dionisiana. Mentre in Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 56, 1 ss. la fatica dei lavori pubblici si affianca a quella derivante dal servizio militare, in Dionigi, *Romanae antiquitates*, 44, 1 il popolo viene distinto in pochi, supposti fedeli al monarca e per questo idonei a imbracciare le armi, e in molti invece relegati al servizio di pubblici operai, esclusi del tutto dalla funzione militare.

¹²⁷⁹ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 42, 4; Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 49, 2.

¹²⁸⁰ Su cui cfr. Parte I, Capitolo 2.

Tarquinio il Superbo è descritto sia da Livio¹²⁸¹ che da Dionigi¹²⁸², come giudice unico, dal giudizio inappellabile e arbitrario: non più le leggi scritte di Servio a presidiare il recente ordine isonomico (o perlomeno tendente all'isonomia), non più nemmeno la sapienza pontificale, guarentigia di supremazia del vecchio ordine aristocraico, ma la norma e il giudizio del tiranno, arma specificamente rivolta contro i *patres* senatori (vero e temibile contropotere, rispetto a quello impersonato da Tarquinio)¹²⁸³, ma di cui ben presto si sarebbe doluto anche il popolo¹²⁸⁴.

¹²⁸¹ Livio, *Ab urbe condita*, 1, 49, 4: ‘*Quem ut pluribus incuteret cognitiones capitalium rerum sine consiliis per se solus exercebat, perque eam causam occidere, in exsilium agere, bonis multare poterat non suspectos modo aut invisos sed unde nihil aliud quam praedam sperare posset*’.

¹²⁸² Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 42, 2: ‘ὁ δὲ τῶν μὲν θάνατον κατεδίκαζε, τῶν δὲ φυγῆν, καὶ τὰ χρήματα τοῦς τ’ ἀναιρουμένους καὶ τοῦς ἐξελαννομένους ἀφαιρούμενος τοῖς μὲν κατηγοροῖς μικρὰν τινα μοῖραν ἀπέθυεν’. “Egli condannava alcuni a morte, altri all’esilio e confiscava i beni sia di quelli giustiziati sia di quelli esiliati. Agli accusatori assegnava una piccola parte, mentre riservava a sé la quota più cospicua”: cfr. traduzione in E. GUZZI; *Le antichità romane*, cit., p. 253.

¹²⁸³ A un certo punto, in Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 42, 5 viene significativamente rilevato come i patrizi si fossero resi conto di non aver più alcun ruolo negli affari pubblici, e ‘ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν παρρησίαν ἅμα τοῖς δημοτικοῖς ἀφηρέθησαν’, ossia di aver perso la libertà di parola così come i plebei. Il passo è particolarmente significativo perché denota chiaramente come con le forme deteriori di governo tirannico, nello specifico con quello di Tarquinio il Superbo, si realizzasse non solo un regresso rispetto alle nuove riforme isonomiche, ma perfino un ulteriore regresso rispetto a quelle che erano state le prerogative e i privilegi della vecchia società aristocratica. La libertà di parola e la possibilità di persuadere con essa costituiva infatti una delle virtù fondamentali del modello eroico aristocratico (cfr. E. CANTARELLA, *Itaca*, cit., pp. 21 ss.), prima che – in età di regime democratico – si guardasse ad essa “in una prospettiva di eguaglianza (nel suo esercizio) e di libertà (nel suo contenuto)”: così E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 86. Ebbene il governo di Tarquinio pare aver cancellato anche questo antichissimo privilegio di casta, che per esempio nella società omerica, veniva trasmesso tra i membri aristocratici della comunità attraverso la consegna dello *skēptron* (su cui E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 86 ove bibliografia); cfr. quanto già rilevato in relazione a questo specifico aspetto della società “omerica” in seno alla Parte II, Capitolo 2, § 1.

Tarquinio sembra cancellare questa libertà equamente attribuita a tutti (e ai soli) membri del ceto aristocratico, avocandone a sé un esclusivo e sterile esercizio. Nessun senso avrebbe infatti pretendere di persuadere interlocutori senza alcun diritto di replica.

¹²⁸⁴ Emblematiche a tal proposito le parole di Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 43, 1: ‘ταῦτα δ’ ὀρῶντες οἱ δημοτικοὶ δίκαια πάσχειν αὐτοὺς ὑπελάμβανον καὶ ἐπέχαιρον ὑπ’ εὐηθείας, ὡς ἐκείνοις μόνους τῆς τυραννίδος βαρείας ἐσομένης, σφίσι δ’ αὐτοῖς ἀκινδύνου. ἦκε δὲ κἀκείνοις οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἔτι πλείω τὰ χαλεπά’. “I plebei, guardando queste cose, reputavano che i senatori subissero la pena meritata e se ne compiacevano per effetto della loro dabbenaggine, come se la tirannide fosse un peso solo per quelli ed esente da pericoli per

Nella prospettiva dionisiana l'eliminazione della *parrhesía* – seppur nella sua forma più angusta di libertà privilegiata dell'*aghatós*¹²⁸⁵ – da parte di Tarquinio, parrebbe testimoniare l'effettivo ritorno ad arcane forme di potere assoluto.

Se, come rilevato dal Meier, Eschilo nel Prometeo ha testimoniato il processo attraverso cui Zeus “partendo dalla smodatezza tipica della tirannide, dalla crudeltà e dalla unilateralità di colui che ha appunto usurpato il potere, verso un regime più moderato, saggio e incline a rendere giustizia all'intero universo”¹²⁸⁶, con Tarquinio, o meglio con l'immagine che di esso ci hanno trasmesso le fonti antiche, assistiamo esattamente al processo inverso.

Un chiaro segnale dell'accentuata coloritura tirannica del regno di Tarquinio è poi costituito dal diverso modo di gestire la politica estera della città. Sotto il suo regno fu infatti proseguita la politica espansionistica di Roma, già intrapresa dai suoi predecessori, sebbene attraverso metodi del tutto nuovi¹²⁸⁷: o mediante l'instaurazione di legami dinastici fra le famiglie detentrici del potere, o non esitando a usare l'inganno come arma principale contro gli avversari¹²⁸⁸.

Tarquinio impose il rinnovo del trattato dei Latini¹²⁸⁹, già stipulato da Tarquinio Prisco prima e nuovamente da Servio Tullio¹²⁹⁰, al quale in seguito aderirono anche le città degli ernici e solo 2 città volsche¹²⁹¹.

se stessi; invece non molto tempo dopo toccarono proprio a loro le condizioni più gravose”: cfr. traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 254.

¹²⁸⁵ E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 86 ss.

¹²⁸⁶ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 171.

¹²⁸⁷ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 706-707.

¹²⁸⁸ Emblematico è l'episodio del tranello e della conseguente uccisione del latino Turno Erdonio: si veda Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 50-52; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 45-48.

¹²⁸⁹ Nella versione di Livio (*Ab Urbe condita*, 1, 52) risulta chiaro come Tarquinio, nel proporre il rinnovo del trattato con le altre nazioni latine, mascheri di benevolenze ed equità una sostanziale sottomissione di esse: ‘*posse quidem se vetusto iure agere, quod, cum omnes Latini ab Alba oriundi sint, [in] eo foedere teneantur, quo sub Tullo res omnis Albana cum colonis suis in Romanum cesserit imperium; ceterum se utilitatis id magis omnium causa censere ut renovetur id foedus, secundaque potius fortuna populi Romani ut participes Latini fruuntur quam urbium excidia vastationesque agrorum, quas Anco prius, patre deinde suo regnante perpessi sint, semper aut expectent aut patiantur*’. Egli avrebbe dunque potuto appellarsi al diritto antico che faceva di tutto lo “stato” albano e dei suoi coloni un possedimento di Roma, ma non lo ritenne conveniente. Del resto per quanto riguarda l'adesione al trattato da parte degli altri capi latini viene scritto ‘*ceterum et capita nominis Latini stare ac sentire cum rege videbant, et [Turnus] sui cuique periculi, si adversatus esset,*

Come ci informa Dionigi, Tarquinio volle che tale trattato assumesse un carattere perpetuo, e decise di fissare una sede comune per tutti i confederati, in cui riunirsi con cadenza annuale per mercanteggiare, parlamentare e – non meno importante – condividere il momento sacrificale.

L'idea piacque ai maggiorenti delle città alleate, così che Tarquinio decise di fissare la sede di questa rinvigorita alleanza nel luogo ritenuto più idoneo sia per la sua veneranda sacralità che per la sua posizione baricentrica, il monte Albano¹²⁹².

Indicativo della reale sostanza dell'“alleanza” è il fatto che le prescrizioni relative alle celebrazioni rituali e al relativo periodo di tregua vengono unilateralmente stabilite da Tarquinio¹²⁹³.

La pervasiva regolamentazione delle *Feriae Latinae* sembrerebbe porci dinanzi a un vero e proprio trattato, evidentemente imposto in modo unilaterale da parte dei romani alle altre città latine.

Esplicitamente Livio riferisce che Tarquinio fu il primo a utilizzare nei conflitti bellici un'arte del tutto estranea ai romani: ossia l'insidia e l'inganno¹²⁹⁴. Attraverso queste “nuove armi” egli vinse la resistenza dei Gabii, collocandovi il figlio Sesto quale comandante di un presidio¹²⁹⁵.

recens erat documentum’, l’uccisione di Turno stava evidentente come un terribile monito a frenare qualsiasi anelito di ribellione.

¹²⁹⁰ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 48, 3.

¹²⁹¹ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 49, 1.

¹²⁹² Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 49, 1.

¹²⁹³ Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 49, 2: ‘ἐν ᾧ πανηγύρεις τ’ ἀνὰ πᾶν ἔτος ἄγεσθαι καὶ ἐκεχειρίας εἶναι πᾶσι πρὸς πάντας ἐνομοθέτησε θυσίας τε συντελεῖσθαι κοινὰς τῷ καλουμένῳ Λατιαρίῳ Διὶ καὶ συνεστιάσεις, τάξας ἃ δεῖ παρέχειν ἐκάστην πόλιν εἰς τὰ [p. 86] ἱερά, καὶ μοῖραν, ἣν ἐκάστην δεήσει λαμβάνειν. αἱ δὲ μετασχοῦσαι τῆς ἑορτῆς τε καὶ τῆς θυσίας πόλεις τριῶν δέουσαι πεντήκοντα ἐγένοντο’. “Prescrisse con una legge che in questo luogo ogni anno si celebrassero feste generali, che vi fosse una tregua da parte di tutti verso tutti e si eseguissero sacrifici in onore di Zeus, detto Laziale e banchetti comuni. Fissò anche quanto ogni città dovesse versare per i sacrifici e la parte che ciascuno dovesse avere. Le città che presero parte alla festa e al sacrificio furono quarantasette”: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 259.

¹²⁹⁴ Livio, *Ab Urbe condita* 1, 53, 4.

¹²⁹⁵ Cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 58, in cui addirittura si parla di Sesto come re di Gabii. Così l’Alicarnate: ‘ταῦτα πράξας καὶ βασιλέα τῶν Γαβίων τὸν υἱὸν Σέξτον ἀποδείξας ἀπῆγε τὴν δύναμιν. ὁ μὲν δὴ πρὸς Γαβίους πόλεμος τοιοῦτου τέλους ἔτυχεν’. “dopo aver fatto queste operazioni e aver designato re dei Gabii il figlio Sestio, ritirò l’armata. Questa fu la conclusione della guerra contro i Gabii”: cfr. traduzione in E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 266.

La conquista di Gabi risulta particolarmente significativa anche dal punto di vista simbolico. Non solo essa si rivela il frutto delle macchinazioni e delle frodi – ora indirizzate contro nemici esterni – pensate ed eseguite dal tiranno e dai suoi strettissimi congiunti, ma sancisce definitivamente l’antitesi tra il governo di Tarquinio e l’universo aristocratico.

Anche dal punto di vista valoriale le gesta pur efficaci della tirannide tarquiniese si pongono in netta antitesi con le virtù proprie del mondo gentilizio (o patrizio): nessuna azione eroica, nessun codice d’onore, solo il trionfo di uno spietato finalismo che non lascia spazio a titubanze e freni morali.

Così, ancora una volta, la prima e prediletta vittima del tiranno è l’aristocrazia cittadina. In questo contesto possiamo ritenere che nulla come l’episodio dell’ambasceria inviata da Periandro a Mileto al fine di ottenere dal tiranno Trasibulo delucidazioni su “quale fosse il sistema di governo più sicuro da instaurare, per reggere la città nel modo migliore”¹²⁹⁶ e il suo allegorico suggerimento¹²⁹⁷, potesse rendere agli occhi degli eruditi antichi l’idea della feroce politica antiaristocratica condotta da Tarquinio.

Così Sesto, che manda un’ambasceria al padre Tarquinio per ottenere istruzioni sulle azioni da compiere a Gabi, diviene immagine speculare di Periandro, mentre Tarquinio, che non risponde al messo ma inizia a recidere le cime più alte dei papaveri, quella di Trasibulo di Mileto¹²⁹⁸, quest’ultimo ritenuto il vero ispiratore dell’inasprimento della repressione a Corinto¹²⁹⁹.

Sebbene possano legittimamente sollevarsi dubbi sulla storicità dell’aneddoto, evidentemente costruito ricalcando le immagini erodotee, il

¹²⁹⁶ Erodoto, *Historiae*, 5, 92f; cfr. traduzione in L. ANNIBALETTO, *Le storie*, cit., p. 505.

¹²⁹⁷ Erodoto, *Historiae*, 5, 92f, 3: ‘διεξελθὼν δὲ τὸ χωρίον καὶ ὑποθέμενος ἔπος οὐδὲν ἀποπέμπει τὸν κήρυκα. νοστήσαντος δὲ τοῦ κήρυκος εἰς τὴν Κόρινθον ἦν πρόθυμος πυνθάνεσθαι τὴν ὑπόθηκην ὁ Περίανδρος: ὁ δὲ οὐδὲν οἱ ἔφη Θρασύβουλον ὑποθέσθαι, θωμάζειν τε αὐτοῦ παρ’ οἷόν μιν ἄνδρα ἀποπέμψειε, ὡς παραπληγὰ τε καὶ τῶν ἐωντοῦ σινάμωρον, ἀπηγεόμενος τὰ περὶ πρὸς Θρασυβούλου ὁπώπεε’. “(Trasibulo *scil.*) entrò in un campo coltivato, e, mentre passava attraverso i solchi di grano, non faceva che chiedere all’araldo il motivo della sua venuta da Corinto. Intanto, recideva tutte le spighe che vedeva sorpassare le altre e, tagliatele, le gettava a terra; fino a che, in tal modo, non ebbe distrutto la parte più bella e rigogliosa del podere di grano”: cfr. traduzione in L. ANNIBALETTO, *Le storie*, cit., p. 505.

¹²⁹⁸ Si veda Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 41, 3.

¹²⁹⁹ Si veda F. CANALI DE ROSSI, *Tiranni, legislatori e giudici nella Grecia arcaica. Erodoto e la tirannide*, Roma, 2012, pp. 31-32.

substrato su cui tali immagini sono costruite è lungi dal costituire una mera architettura letteraria. La politica di Tarquinio fu, come visto, effettivamente rivolta contro le prerogative e i poteri dei patrizi, mentre delle sue tendenze antiaristocratiche non sembrò giovare affatto il ceto popolare.

Tarquinio, esautorata totalmente l'aristocrazia romana, avrebbe concluso un trattato con gli Equi e uno con gli Etruschi¹³⁰⁰, avrebbe fondato due colonie nel territorio dei Volsci: *Signia*, nella valle del Trero, e *Circeii*, all'estremità del territorio pontino¹³⁰¹. Coerentemente con la politica di stampo tirannico-dinastica, il governo di queste due colonie venne affidato ad altri due figli del Superbo: in particolare Arrunte resse *Circeii*, e Tito resse *Signia*.

Tipico della linea di condotta tirannica era infatti l'instaurazione di legami parentali e dinastici con reggenti di altre città.

Ci si è riferiti in particolare¹³⁰² ai casi di Pisistrato, che avrebbe accettato il matrimonio con la figlia di Megacle, esponente della famiglia aristocratica degli Alcmeonidi e suo avversario, per riottenere la tirannide¹³⁰³; di Tarquinio il Superbo stesso che diede la figlia Tarquinia a Ottavio Mamilio, discendente di Ulisse e Circe, e primo fra i latini¹³⁰⁴; ancora di Agatocle (tiranno di Siracusa nel IV sec.a.C.), il quale sposò Toexena, figlia del faraone Tolomeo I, e diede la figlia Lanassa in sposa a Pirro, re dell'Epiro¹³⁰⁵, ma ancora più esplicitamente Tucidide ci informa del fatto che Ippia, nel periodo più turbolento del suo governo – dopo l'omicidio del fratello da parte di Armodio e di Aristogitone – tentasse insistentemente di intrecciare legami con paesi stranieri, al fine di disporre di un asilo fidato nel caso in cui esplodesse la rivolta. Per questa ragione avrebbe concesso in moglie la propria figlia Archedice a Eantide di Lampasco¹³⁰⁶.

Anche nelle “relazioni internazionali” strategia e azione erano condotte alla stregua di affari domestici, in un contesto ove la sfera del privato,

¹³⁰⁰ Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 55, 1.

¹³⁰¹ Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 56, 3; Dionigi, *Romanae antiquitates* 4, 63, 1. Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., p. 707.

¹³⁰² G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, cit., p. 47.

¹³⁰³ Erodoto, *Historiae*, 1, 60.

¹³⁰⁴ Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 49, 9; Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 45, 1 ss.

¹³⁰⁵ Cfr. S. NERINA CONSOLO LANGHER, *Corcira e l'Adriatico negli equilibri interstatali del Mediterraneo tra IV e III sec. (età di Agatocle e dei Diadochi)*, in L. BRACCESI, B. ROSSIGNOLI, *Hesperia*, 15, *I Greci e l'Adriatico*, Roma, 2002, pp. 77-78.

¹³⁰⁶ Tucidide, *De bello Peloponnesiaco*, 6, 59, 2-3.

ovviamente con riferimento al privato del tiranno, attrae irresistibilmente a sé ogni pubblica incombenza, esautorando del tutto le istituzioni e le pubbliche autorità a ciò deputate.

Così, se si volessero tracciare i tratti fondamentali del percorso che portò infine alla tirannide di Tarquinio e alla fine dell'esperanza monarchica, si potrebbe sostenere che l'evoluzione costituzionale abbia avuto sostanzialmente tre stadi.

L'età di Romolo fu quella in cui sarebbe stata creata la prima, embrionale, unità di popolo, unità essenzialmente sacrale ma già chiaramente indirizzata verso l'imminente unità politica.

Questa sarebbe stata gradualmente costituita attraverso l'operato di Tarquinio prima, ma soprattutto di Servio più tardi. Il primo ebbe il merito di creare un primo spazio urbano fisico degno di questo nome, sostituendo al precario legno la solida pietra; il secondo creò, con la sua riforma centuriata, le premesse di uno spazio urbano propriamente politico, sviluppando e completando le riforme che in questo senso erano già state avviate dal suo predecessore.

Tarquinio il Superbo (terzo stadio) invece, con le sue ambizioni e i suoi eccessi costituisce anche il simbolo di un *modus operandi* sempre più svincolato dai limiti imposti dal rispetto del *mos maiorum*, e che sempre di più rispondeva a un unico imperativo: la detenzione del potere e la sua perpetuazione attraverso un esplicito disegno dinastico.

Con Tarquinio è l'*hybris* del tiranno a trionfare, e non solo nello spazio pubblico: "la tirannide dei Pisistratidi termina nel 511/10 (a.C.). Per una delle coincidenze tipiche della storiografia antica, pressochè gli stessi anni viene datata la fine della monarchia a Roma (509). Il parallelo tra le due liberazioni non si ferma qui. L'occasione per la rivolta è offerta a Roma dalla violenza perpetrata da Sesto Tarquinio, figlio del re Tarquinio il Superbo, ai danni dell'aristocratica Lucrezia. Il primo atto della liberazione ateniese, il tirannicidio, è conseguenza dell'umiliazione inflitta da Ipparco, figlio di Pisistrato, alla sorella di Armodio a causa del rifiuto amoroso opposto dal giovane al principe"¹³⁰⁷.

¹³⁰⁷ Così C. CATENACCI, *Il tiranno e l'eroe. Per un'archeologia del potere nella Grecia antica*, Milano, 1996, p. 142.

L'atroce vicenda di Lucrezia¹³⁰⁸ e la rivolta che ne conseguì, dice molto su Tarquinio e sui suoi congiunti, sull'illusione dell'onnipotenza che a un certo punto li investì, mentre si cominciò a esercitare un potere assoluto e arbitrario, ma tale vicenda ha altresì molto da dirci sui congiurati, sul loro movente e sulle loro reali aspirazioni.

Vedremo già nel capitolo successivo una delle possibili letture della rivolta che istituì la repubblica, ma se si focalizza ora l'attenzione sul parallelismo tra i tirannicidi ateniesi e i congiurati romani, risulta evidente come, al di là delle posteriori ricostruzioni che li resero eroi fondati di due ordinamenti isonomici¹³⁰⁹, si celano ragioni e interessi di fatto esterne rispetto a obiettivi propriamente politici.

Dietro lo sdegno che percorre l'exkursus tucidideo volto a chiarire agli ateniesi svolgimento e ragioni del presunto tirannicidio¹³¹⁰, potrebbe celarsi più di un semplice astio nei confronti di Cleone¹³¹¹, nuovo leader del partito popolare che aveva propagandisticamente sbandierato un nuovo culto per Armodio e Aristogitone.

Ciò che in Erodoto¹³¹² fu solo sussurrato, in Tucidide diviene ragionata e lucida analisi storica: lo scriteriato attentato di due frivoli rampolli dell'aristocrazia ghefirea, scatenato da gelosie, invidie e ripicche amorose, non aveva fatto altro che provocare l'inasprimento del regime per gli anni successivi¹³¹³.

¹³⁰⁸ Su cui cfr., per tutti, M.T. FÖGEN, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, trad. it., Bologna, 2005, pp. 19 ss.

¹³⁰⁹ Si veda, per quanto riguarda il contesto ateniese, Parte II, Capitolo 2, § 2, nota 789.

¹³¹⁰ Tucidide rileva come erroneamente gli ateniesi ritengano che i congiurati avessero ucciso Ipparco mentre questi reggeva la tirannide, mentre in realtà Ippia – primogenito di Pisistrato – sarebbe stato allora al governo della polis: si veda Tucidide, *De bello peloponnesiaco*, 1, 20.

¹³¹¹ Cfr. G. GIORGINI, *La città e il tiranno*, cit., p. 132.

¹³¹² Si veda Erodoto, *Historiae*, 5, 55: 'ἔπει Ἰππαρχὸν τὸν Πεισιστράτου, Ἰππίω δὲ τοῦ τυράννου ἀδελφεόν, ἰδόντα ὄψιν ἐνυπνίου τῷ ἑωυτοῦ πάθει ἐναργεστάτην κτείνουσι Ἀριστογείτων καὶ Ἀρμόδιος, γένος ἐόντες τὰ ἀνέκαθεν Γεφυραῖοι, μετὰ ταῦτα ἐτυραννεύοντο Ἀθηναῖοι ἐπ' ἕτεα τέσσερα οὐδὲν ἤσσαν ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἢ πρὸ τοῦ' ("Ipparco, figlio di Pisistrato e fratello di Ippia, dopo aver avuto in sogno una chiarissima visione, fu ucciso da Aristogitone e da Armodio: la stirpe dei quali risaliva ai Ghefirei. Ma non fu, dopo ciò, per quattro anni affatto più lieve la tirannide ad Atene, la quale fu più oppressa di prima"). Più avanti (6, 109) sarà (non a caso) l'aristocratico Milziade a esaltare i tirannici, nel tentativo di persuadere il polemarcho Callimaco ad attaccare battaglia a Maratona: cfr. G. GIORGINI, *La città e il tiranno*, cit., p. 130.

¹³¹³ Tucidide, *De bello peloponnesiaco*, 6, 54 ss. Sul mutamento dispotico del governo tirannico e di Ippia in particolare scrive il Catenacci: "prima e dopo: quasi tutte le tirannidi

L'aristocrazia nell'annientare la tirannide, o nel malriuscito tentativo di farlo, mostrava gli stessi limiti, la stessa visione parziale e le stesse debolezze, che proprio la tirannide aveva invano cercato di colmare¹³¹⁴.

E sebbene Roma non ebbe un Tucidide che percuotesse con le sue parole di verità le vulgate che glorificarono Bruto e Collatino, possiamo ammettere – a parziale discolpa della storiografia romana – che gli esiti della rivolta contro Tarquinio dovettero essere ben diversi già dall'immediato.

Ciò non toglie che, anche qui come ad Atene, la tirannide diviene un bersaglio non per i suoi mali pubblici, ma per aver violato un *oikos* aristocratico.

Vi è poi qualcosa di intrinsecamente sacrilego nell'incapacità di Tarquinio di relazionarsi con la sfera del divino, e comprenderne i segni. L'incapacità di comprendere l'interpretazione del sogno premonitore¹³¹⁵, o – nella versione liviana – il prodigio del serpente, a cui si ricollega l'insuccesso della spedizione a Delfi, ne sono una chiara testimonianza¹³¹⁶.

hanno due tempi una prima fase positiva o moderatamente negativa seguita da una degenerazione totale. Il perversimento può essere generazionale: a padri illuminati succedono figli dispotici. Ma può anche essere individuale: un evento o una scelta consapevole da parte del principe intervengono a modificarne la condotta (e Ippia incarna il perversimento sia generazionale sia individuale). La natura doppia del tiranno trova efficace espressione concreta nei due tempi delle sue azioni”: C. CATENACCI, *Il tiranno e l'eroe*, cit., pp. 200-201.

¹³¹⁴ G. GIORGINI, *La città e il tiranno*, cit., pp. 60 ss.; si veda il capitolo successivo.

¹³¹⁵ Cicerone, *De divinatione*, 1, 22, dove viene riportata l'interpretazione di una visione onirica di re Tarquinio il Superbo. A questi apparve in sogno un pastore che dirigeva verso di sé un gregge di rara bellezza. A questo punto il re prese da parte due capi consanguinei del gregge, per sacrificare il più grande di essi. Mentre il re procedeva al sacrificio il fratello del capo sacrificale si avventò su di esso e lo incornò, ferendolo gravemente. Alzati gli occhi stremati al cielo, al re apparve un prodigio: il disco infuocato del sole effondendo i suoi raggi si dileguava verso destra, invertendo il suo naturale corso. L'indovino richiesto di interpretare questo sogno dirà al re di stare attento che colui che stimava essere sciocco (ossia Bruto), in realtà non fosse dotato d'ingegno, al di sopra del gregge, non lo sbalzasse dal trono.

¹³¹⁶ Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 56, 4 ss.; Ma si veda anche Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 42, 1 ss., ove Tarquinio più volte rifiuta l'offerta dei libri Sibillini da parte di una misteriosa donna straniera. Questa la prima volta offrì nove libri a Tarquinio, che, non ritenendo il prezzo giusto, rifiutò l'offerta, e la donna andandosene ne bruciò tre. Dopo non molto tempo la stessa si ripresentò al Superbo offrendo allo stesso prezzo solo sei libri. Così oltre al rifiuto questa volta la donna dovette subire anche lo scherno per la bizzarra offerta, tanto che andò via bruciando altri tre libri. Ancora una volta la donna si presentò a Tarquinio con gli ultimi tre libri, offerti sempre al medesimo prezzo. Questa volta il tiranno, affidandosi alla sapienza augurale, comprese come il suo sprezzante rifiuto fosse risultato invisibile agli dei, e acquistati i

Tarquinio sembra vivere un vero e proprio dramma, un trauma che segna il definitivo distacco dalla nobiltà gentilizia.

*'Itaque cum ad publica prodigia Etrusci tantum vates adhiberentur [...]*¹³¹⁷ scrive Livio, mentre non viene fatta alcuna menzione dei vecchi collegi sacerdotali di matrice latina, che preesistevano alla monarchia ed erano espressione delle più antiche e influenti famiglie gentilizie.

Tarquinio il Superbo ebbe la colpa di oltrepassare il limite al cospetto del quale i suoi predecessori si erano fermati. Tarquinio Prisco si era ben guardato dall'ignorare i potenti collegi sacerdotali (si pensi, ancora una volta, alla vicenda mitistorica dell'augure Atto Navio), mentre la politica serviana sembra aver aggiunto nuovi spazi sacri e le connesse nuove simbologie (basti pensare al tempio di Diana e al culto della dea Fortuna) pur senza stravolgere o esautorare i vecchi sacerdoti¹³¹⁸.

L'ultimo re, che pure aveva così tanto aumentato la bellezza della città, e che tanto ne aveva accresciuto l'influenza nel Lazio, sancendone in maniera definitiva e irreversibile, attraverso un trattato, la supremazia sui latini, pagò cara la tracotante presunzione di ignorare le vecchie istituzioni gentilizie, scomodo freno alle sue ambiziose aspirazioni.

D'altronde il collegamento con il santuario di Delfi testimonia in un certo senso la larghezza di vedute di questo sovrano, il suo spirito – pur nella delirante ambizione verso il potere assoluto – era sinceramente mediterraneo, già orientato ai superiori modelli culturali greci.

Così, intimorito dall'apparizione di un serpente fuoriuscito da una colonna lignea, non si accontenterà dei suoi indovini etruschi, né considererà lontanamente l'ipotesi di rivolgersi al collegio degli auguri, quello stesso collegio che fino a poco tempo prima inaugurava il *rex*, sancendone la legittimità del potere.

Manderà invece i figli Tito e Arrunte e il nipote Bruto proprio in quel santuario di Delfi tanto importante sia per il riconoscimento del potere, anche dei tiranni greci, che per lo sviluppo e la diffusione del movimento

libri sacri, scelse tra i cittadini due uomini insigni, affiancati da altri due collaboratori, al fine di custodire i sacri testi, ridotti oramai a tre dalla sua ottusa stoltezza.

¹³¹⁷ Livio, *Ab Urbe condita*, 1, 56, 5.

¹³¹⁸ Basti pensare all'inglobamento dei vecchi altari di *Juventas* e del dio *Terminus* nel nuovo tempio di Minerva: cfr. Capitolo 1, § 2, nota 969.

coloniale: vero e proprio centro ideale del variegato sistema multipoleico delle *poleis greche*¹³¹⁹.

È probabile che questo sempre più esplicito tentativo di instaurare a Roma una tirannide, secondo il modello greco, abbia scatenato infine la rivolta aristocratica che ha portato all'istituzione del regime repubblicano.

Tralasciando il racconto mitistorico dello stupro della matrona Lucrezia ad opera di Sesto, figlio di Tarquinio, è opportuno ribadire in questa sede il quesito già posto dal De Sanctis: perché alla rivolta – suscitata da un'evidente degenerazione in senso dispotico del potere monarchico – corrispose, non un semplice spodestamento, ma addirittura un cambiamento dell'assetto di governo¹³²⁰.

Il quesito sembra avere una sua ragion d'essere anche nella prospettiva “evoluzionista” del De Sanctis, scettico rispetto alle ricostruzioni che implicano la creazione dal nulla di organi del tutto nuovi, da parte di un popolo in cui l'unico principio esistente era la perpetuazione degli usi tramandati dagli antenati.

L'usurpazione patrizia, comunque la si legga, fu il prodotto del progressivo formarsi di una struttura pubblica sempre più complessa.

Più progrediva la città, maggiori erano le attribuzioni di competenze della compagine pubblica che la inducevano lentamente a rendersi – attraverso un sistema istituzionale sempre più articolato – garante della pace sociale e dell'ordine interno, anche con l'ergersi – tramite le nuove magistrature – a giudice in materia penale e civile.

Nell'*Urbs* infatti “il controllo, originariamente solo sociale e commisto di elementi religiosi, fu più tardi devoluto a veri e propri organi «statuali»”¹³²¹.

Si procedette così – solo per fare un esempio – alla creazione¹³²² dei *duumviri perduellionis* e dei *quaestores parricidi*, probabilmente all'inizio non stabili ausiliari del *rex*, ma creati di volta in volta, per l'esigenza di celebrare importanti processi, ma poi, col tempo, divenuti cariche stabili dell'ordinamento cittadino.

¹³¹⁹ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., pp. 76 ss.

¹³²⁰ Cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, cit., pp. 402 ss.

¹³²¹ E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, cit., p. 59.

¹³²² Creazione che il De Francisci lega alla fase di assorbimento del ‘*Collis*’: cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., pp. 612 ss.

Lo stesso dicasi per il versante militare, in cui, come già rilevato, ben presto nacque l'esigenza di creare delle figure di ausiliari del re (*magister equitum* e *magister populi*), che potessero coadiuvarlo nelle sempre più lunghe e impegnative campagne militari.

In definitiva più Roma cresceva, più allargava il suo *ager*, più erano i profughi che in essa affluivano (richiamati dagli asili sacri, come il tempio aventinese di Diana), più cresceva l'ambizione espansionistica (seppure, al momento, confinata ai territori del Lazio), maggiore era l'esigenza di aumentare i centri di potere all'interno dell'organizzazione cittadina.

Ma, nota giustamente il De Sanctis, il solo modo che ha una monarchia assoluta di reggersi in una società sempre più progredita e complessa, "quando l'estensione dello «stato» e la molteplicità dei suoi compiti rendono impossibile al sovrano d'attendere personalmente al tutto, è una gerarchia ben ordinata di funzionari"¹³²³.

Ed è in questo specifico aspetto che crollò, pietra dopo pietra, la struttura monarchica che resse Roma per circa 250 anni.

Creare una tale gerarchia a Roma fu impossibile, come impossibile era stato ad Atene: i funzionari che venivano scelti per entrare a far parte di questo ordinamento di poteri e competenze, estrapolati dai vecchi gruppi gentilizi, "tanto più cercavano di rendersi autonomi nell'esercizio delle loro attribuzioni, quanto più queste crescevano d'importanza"¹³²⁴.

Del resto non poteva essere altrimenti. Essi furono in larga parte espressione di centri di potere che preesistevano al sorgere del primo centro cittadino e alla stessa monarchia, e se esigenze pressanti li avevano indotti a cedere parte della loro sovranità originaria, ciò non importò per essi la definitiva rinuncia a garantirsi, anche nell'ambito della nuova, più evoluta e complessa struttura di potere, un intangibile spazio di autonomia.

¹³²³ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, cit., p. 406.

¹³²⁴ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, cit., p. 406.

2 La conclusione della monarchia etrusca: una rivoluzione aristocratica.

Sebbene non sia l'oggetto specifico della presente ricerca, risulta opportuno aggiungere qualche breve considerazione sulla crisi definitiva della monarchia etrusca, che significò anche il tramonto della forma monarchica di governo e l'avvento di quella repubblicana.

Si è già accennato nei due capitoli precedenti a come il trapasso dalla monarchia alla repubblica rechi, a ben vedere, un'impronta chiaramente aristocratica: il che significa che il moto del cambiamento fu alimentato dalla tensione verso il ripristino delle vecchie prerogative gentilizie.

Perfino la glorificata immagine dei primi anni della nuova Roma repubblicana, ove le fonti antiche ebbero modo di tessere una tela fitta di riferimenti a una *libertas*, invero, fortemente parziale, non è sufficiente a celare la vera natura di un cambiamento, sin dal suo avvento gravido di nuove contraddizioni e di inediti conflitti.

“Tutto avverrà secondo le preghiere dei Romani, qualora vedano che noi patrizi diamo inizio alla liberazione”¹³²⁵: in queste parole di Bruto è il senso autentico di una lotta rispetto alla quale il popolo, pur nella sua multiforme composizione¹³²⁶, ebbe la mera funzione di una leva atta a trasformare l'azione di pochi patrizi scontenti in un moto di rivolta capace di rovesciare la tirannide del Superbo.

I patrizi furono l'anima della rivolta, così come patrizie furono le rivendicazioni e gli obiettivi posti alla base di essa. Tali obiettivi, lungi dall'essere la risultante di un anelito rivoluzionario verso nuove forme di

¹³²⁵ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 71, 3: cfr. traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 275.

¹³²⁶ Il ceto plebeo, lungi dall'avere quell'omogeneità interna caratteristica delle classi sociali dell'età moderna, dovette sin dall'origine segnalarsi per una intrinseca multiformità, se è vero che alle primarie rivendicazioni di natura economica – tendenti essenzialmente ad ottenere un “riforma agraria” – si aggiunsero anche rivendicazioni di natura politica, che furono sollevate evidentemente da una élite di plebei tendenzialmente benestante, i quali ebbero peraltro modo di giovare del malcontento delle fasce plebee più povere al fine di raggiungere i loro obiettivi di parificazione politica: cfr. su questa tematica F. CASSOLA, *Lo scontro fra patrizi e plebei e la formazione della «nobilitas»*, in A. GIARDINA-A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, cit., p. 145.

organizzazione collettiva, sembravano in realtà rispecchiare la volontà di restaurare un vecchio – e forse nella sua esatta essenza dimenticato – ordine aristocratico/gentilizio, nel cui ambito la preminenza etnica di alcune famiglie al vertice dei clan era stata – e si voleva tornasse ad essere – garanzia di controllo dei mezzi di produzione (essenzialmente la terra e il lavoro semi-servile dei *clientes*, oltre alle primissime forme di servitù) e garanzia di controllo sociale e politico, mediante l'accesso esclusivo ai sacerdoti e alle cariche politico-militari.

Tale interpretazione, che di certo attenua il senso della svolta che si ebbe con il cambio di regime, oltre a ripercorrere un tragitto percorso in seno al Capitolo 2 della Parte I – ove si è rilevata la continuità tra il senso che fu dato dai posteri alla riforma serviana e il concetto di *libertas* repubblicana – sembra giovare anche di un rilevante supporto delle fonti.

Sia Livio che Dionigi (come del resto qualsiasi altro erudito antico) furono certamente animati da forme diverse di partigianeria e da influenze ideologiche, e altrettanto certamente ebbero modo di trasferire tali influenze nelle loro opere, entrambe peraltro ugualmente rivolte – seppur in forme e con mezzi letterari diversi – all'esaltazione nazionalistica di Roma.

Ma tale cosapevolezza, come più volte rilevato, non può tradursi nello spietato scetticismo (di ottocentesca memoria) che ebbe la presunzione di riscrivere interamente la storia antica, prescindendo e anzi smentendo quello che di essa testimoniarono gli antichi stessi.

Così a ben vedere sia in Livio che in Dionigi emergono brevi tratti ove l'analisi storica degli autori sembra volgersi a una sincerità e obiettività esternata quasi ingenuamente, e comunque probabilmente aderente alla vera sostanza delle cose, che di certo non corrispondeva all'estrema ostilità verso il governo monarchico generalmente manifestata dai letterati antichi.

Vediamo infatti come in seno al medesimo primo capitolo del secondo libro dell'*Ab Urbe condita* ove – come già rilevato – il Patavino sembra mostrare una – per certi versi – stupefacente impostazione storicistica¹³²⁷, lo storico augusteo precisa come l'origine della libertà, in fondo, vada riportata alla rivolta capeggiata da Bruto e Collatino più per il

¹³²⁷ Cfr. Parte I, Capitolo 2.

fatto che si limitò a un anno la potestà consolare, che perché si fosse in qualche modo menomato il potere dei re¹³²⁸.

In modo ancora più esplicito si esprime Dionigi nel Capitolo 73 del libro IV delle *Romanae antiquitates*, ove Bruto prende la parola per esporre la sua fondamentale¹³²⁹ opinione sulla forma di governo da adottare¹³³⁰.

Qui Bruto afferma come nella circostanza eccezionale del “colpo di stato” non fosse opportuno cambiare l’ordinamento politico mentre, cacciato il tiranno, si sarebbe potuto valutare con la giusta ponderazione l’opportunità di trovare una soluzione migliore rispetto all’ordinamento lasciato da Romolo, Pompilio e da tutti i re che li avevano seguiti: ordinamento, questo, che aveva comunque permesso alla città di crescere fiorente e di dominare sulle altre genti¹³³¹.

Bruto esorta quindi i congiurati “a mutare il nome del governo e a non chiamare più né re né monarchi coloro cui sarà conferito il potere assoluto, ma ad assegnare a costoro un appellativo più misurato e amichevole. La gente infatti osserva i nomi delle cose e sulla base di questi accoglie cose dannose o allontana quelle vantaggiose e tra queste rientra anche la monarchia”¹³³².

¹³²⁸ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 1: ‘*Libertatis autem originem inde magis quia annum imperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres*’.

¹³²⁹ Non bisogna dimenticare infatti che nelle *Romanae antiquitates* (4, 71) Bruto – in quanto comandante della cavalleria e quindi dotato d’*imperium* – è l’unico dei congiurati a essere titolare del *ius agendi cum populo*, per cui sarà lui a esporre al popolo la vicenda di Lucrezia e a proporre l’esautorazione di Tarquinio. E sarà lo stesso Bruto a tranquillizzare Valerio Publicola il quale si era posto il problema su “chi per legge” avesse potuto convocare l’assemblea che avrebbe dovuto esautorare il Superbo (cfr. *Romanae antiquitates*, 4, 71, 6). Il che è al tempo stesso paradossale – per lo meno in un’ottica moderna, alla cui stregua sarebbe di certo assurdo pretendere di rovesciare un regime seguendo pedissequamente le procedure vigenti – ed emblematico dell’antropologico “legalismo” romano e del suo ossessivo rigore formalistico.

¹³³⁰ All’esito di un dibattito fra i congiurati (cfr. Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 72) dall’evidentissima ascendenza erodotea, ove si confrontano le opinioni sulla migliore forma di governo da adottare a Roma, e – così come in Erodoto, *Historiae*, 3, 80 ss. – vengono esaminati i vantaggi del regime monarchico, di quello oligarchico e, infine, del regime democratico.

¹³³¹ Dionigi, *Romanae antiquitates*, 4, 73, 1.

¹³³² Dionigi, *Romanae antiquitates*, 73, 3: ‘*πρῶτον μὲν ἐπειδὴ τὰ ὀνόματα τῶν πραγμάτων οἱ πολλοὶ [p. 120] σκοποῦσι καὶ ἀπὸ τούτων ἢ προσιενταὶ τινα τῶν βλαβερῶν ἢ φεύγουσι τῶν ὠφελίμων, ἐν οἷς καὶ τὴν μοναρχίαν εἶναι συμβέβηκε, μεταθέσθαι τοῦνομα τῆς πολιτείας ὅμιν*

In Dionigi lo stratagemma di cambiare solo il nome a forma di potere che sostanzialmente avrebbe mantenuto lo stesso vigore – seppur con le limitazioni dell’annualità e della collegialità –, oltre a smentire quell’ostilità alla monarchia spesso sbandierata con propagandistica veemenza, rende chiaramente l’idea della marginalità e della duttilità del popolo (ma già potremmo dire della plebe) rispetto a un progetto concepito e realizzato nel cuore dell’aristocrazia cittadina.

Il fondamentale motivo determinante il mutamento di regime era del resto quello di elaborare un sistema in grado di prevenire ed evitare le degenerazioni e gli abusi che, come nel caso della famiglia dei Tarquini, nascevano e trovavano terreno fertile nel seno della stessa aristocrazia.

Il popolo, che solo da poco – attraverso la riforma centuriata – aveva affiancato ai vecchi vincoli e legami gentilizi il più recente e progressivamente esclusivo legame con la *civitas*, non aveva ancora quella consapevolezza e quella coscienza della propria condizione e del proprio ruolo necessarie per divenire protagonista nel tumultuoso periodo della transizione.

Né gli aristocratici più lungimiranti e, diremmo oggi, “moderati” potevano avere in mente altro se non scongiurare le smisurate ambizioni dei loro omologhi infatuati dalle aspirazioni tiranniche. Al di là dei *topoi* letterari qua e là menzionati, specie da Dionigi¹³³³, nessuna minaccia poteva venire da (evidentemente anacronistiche) aspirazioni democratiche: i *patres* non potevano di certo temere qualcosa che non conoscevano e che ancora, di fatto, non esisteva.

È Livio invece a indicare chiaramente il principale obiettivo che si volle neutralizzare con l’istituzione del consolato e il rinvigorimento del senato: e lo fa citando proprio gli scontenti della riforma, in quella fase immediatamente successiva alla cacciata dei Tarquini in cui ancora l’incipiente malcontento plebeo covava latente: *erant in Romana iuventute adulescentes aliquot, nec ii tenui loco orti, quorum in regno libido solutior fuerat, aequales sodalesque adulescentium Tarquiniorum, adsueti more regio vivere. Eam tum, aequato iure omnium, licentiam quaerentes, libertatem*

παραίνῳ καὶ τοὺς μέλλοντας ἔξειν τὴν ἀπάντων ἐξουσίαν μήτε βασιλεῖς ἔτι μήτε μονάρχους καλεῖν, ἀλλὰ μετριωτέραν τινὰ καὶ φιλανθρωποτέραν ἐπ’ αὐτοῖς θέσθαι προσηγορίαν’: cfr. per la traduzione E. GUZZI, *Le antichità romane*, cit., p. 276.

¹³³³ Basti pensare al già menzionato dibattito sulla forma di governo da adottare a seguito della cacciata dei Tarquini.

*aliorum in suam vertisse servitutum inter se conquerebantur: regem hominem esse, a quo impetres, ubi ius, ubi iniuria opus sit; esse gratiae locum, esse beneficio; et irasci et ignoscere posse; inter amicum atque inimicum discrimen nosse; leges rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti; nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris; periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*¹³³⁴.

Sul passo ha rilevato il Cancelli: "... il re è persona viva alla quale si può ricorrere per ogni più particolare circostanza, ed essa può piegarsi quindi a tutte le situazioni concrete (nonché alle pressioni di amici!), e si avvantaggia perciò sulle ipotesi astratte formulate nella lettera morta e inesorabile della legge, che come tale finisce per riuscire più propizia al debole che non al potente"¹³³⁵.

E del resto l'ostilità verso il sistema isonomico inaugurato dalla prima legislazione serviana¹³³⁶ non dovette mancare anche fra gli esponenti della congiura ai danni di Tarquinio, visto che al di là di un generico riferimento alla restaurazione della costituzione di Servio, non viene fatto cenno alcuno nelle fonti a un eventuale rispristino della legislazione sui delitti e sui contratti, già abrogata da Tarquinio. Si dovrà pertanto attendere circa mezzo secolo per avere, con le XII Tavole, un nuovo *corpus* normativo scritto¹³³⁷.

A ben vedere, dunque, ciò che la repubblica recuperò della costituzione serviana, e ciò che le posteriori letture erudite – con specifico riferimento a quelle vicine agli *optimates* – sottolinearono in modo particolare, fu, come già rilevato nel capitolo 2 della prima parte, la graduazione della

¹³³⁴ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 3, 2 ss.

¹³³⁵ F. CANCELLI, *Sull'origine del diritto secondo un motivo ricorrente in scrittori ellenico-romani e Cicerone de re publica* 5.3, in *SDHI*, 37 [1971], pp. 332-333.

¹³³⁶ Cfr. Parte I, Capitolo 2.

¹³³⁷ *Corpus* normativo che, insieme agli alla legislazione soloniana e al codice di Gortina, sebbene per l'ampiezza e le tematiche trattate si distingua dalle altre legislazioni antiche, che spesso intervenivano in modo puntiforme a regolare aspetti specifici, solo impropriamente potrebbe essere definito codice. È stato infatti opportunamente rilevato come la legislazione arcaica, nel tentativo di realizzare una pacificazione sociale, si focalizzasse comunque sugli aspetti più delicati della quotidianità economica e sociale della vita della comunità: in questi termini F. WIEACKER, *Vom römischen Recht: Wirklichkeit und Überlieferung*, Stuttgart, 1944, p. 52. Per quanto riguarda la legislazione soloniana, considerazioni analoghe sono state proposte da K.J. HÖLKEKAMP, *Written Law in Archaic Greece*, in *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, XXXVIII (1992), pp. 87-117 e da K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., pp. 1044 e 1063.

cittadinanza in base al censo, ossia quel principio timocratico parzialmente idoneo a tutelare le vecchie famiglie aristocratiche, titolari esclusive dello sfruttamento dell'*ager publicus*.

La preminenza sociale e politica delle *gentes*, che si ritiene esser stato il principale motivo della rivolta contro Tarquinio, non poteva del resto trovare tutela esclusivamente nella costituzione centuriata.

Quest'ultima, determinando il superamento del criterio aristocratico del sangue, rappresentava comunque una pericolosa "valvola d'ingresso" rispetto a un flusso migratorio che sotto i Tarquini dovette raggiungere il suo apice e che fece confluire nell'*Urbs* nuovi *cives*, spesso portatori di una cospicua ricchezza mobiliare e di nuove tecniche da applicare nelle attività artigianali e nel commercio.

L'unico modo per porre un freno a questo processo, che avrebbe inevitabilmente condotto, nel giro di una o due generazioni al massimo, a una cospicua sostituzione dei vecchi clan al vertice cittadino, fu quello di bloccare l'ingresso di nuovi soggetti nella città, e di arrestare qualsiasi forma di mobilità verticale, restaurando un esclusivismo nell'accesso alle cariche e ai sacerdozi tendenzialmente assoluto, e appropriandosi nuovamente, attraverso l'abbandono definitivo del *corpus* legislativo serviano e soprattutto dell'idea che vi era alla base, della gestione del conflitto fra i *cives* e dell'applicazione (nuovamente arbitraria) del diritto.

È noto inoltre come l'epilogo della monarchia etrusca e l'avvento del nuovo regime sia collegato anche a una significativa fase di recesso economico. Il commercio e l'artigianato praticamente scomparvero, determinando un grave vuoto produttivo, solo parzialmente colmato dallo sfruttamento di *ager publicus*, privilegio esclusivo delle *gentes* patrizie¹³³⁸.

Bloccando i flussi migratori, frustrando l'iniziativa commerciale e avvilendo di conseguenza i ceti artigiani, i *patres* inibirono di fatto le potenzialità insite nella costituzione timocratica serviana, che nel nuovo contesto di chiusura divenne sostanzialmente uno strumento meramente in grado di fotografare lo *status quo*, con le sue classificazioni sociali tendenzialmente immutabili, e anzi fu funzionale a suggellare tale superiorità anche nell'assemblea centuriata e nell'organizzazione dell'esercito.

¹³³⁸ Cfr. D. MANTOVANI, *L'occupazione dell'ager publicus e le regole prima del 367 a. C.*, in *Athenaeum* 85 (1997), pp. 575 ss.

Come rilevato dal Raaflaub, sulla scia di una condivisibile opinione del De Sanctis¹³³⁹, il patriziato repubblicano fu il frutto di una scelta di congelamento dell'élite già esistente che, sino ad allora aperta e inclusiva, decise improvvisamente di non includere più nessuno al suo interno¹³⁴⁰.

Ovviamente la chiusura delle frontiere e dei commerci dovette ben presto trascinare la città in una crisi di approvvigionamento, cosicché l'oligarchia, subendo anch'essa gli effetti della grave fase di recessione, adottò una decisa politica espansionistica, al fine di occupare nuovi territori da annettere all'*ager publicus*.

A quel punto dovette porsi un insormontabile problema, sorto dal cortocircuito evidente tra un sistema che prevedeva l'onere dell'arruolamento nella fanteria per larghissime fasce della popolazione plebea – peraltro sempre più penalizzata nel nuovo contesto economico-sociale – e la chiusura totale a quasivoglia concessione di un ruolo politico alle stesse, frutto dell'ottuso esclusivismo patrizio.

Che le prime forme di lotta dei plebei ebbero la sostanza di una vera e propria astensione collettiva dall'esercito di fanteria risulta evidentemente da alcuni passi di Livio.

Il Patavino ci informa di come, nell'incombenza della guerra volsca, nei primissimi anni del V sec. a.C., in città regnasse lo scontento a causa del disumano trattamento inflitto ai debitori. Costoro *fremebant se, foris pro libertate et imperio dimicantes, domi a civibus captos et oppressos esse, tutioremque in bello quam in pace et inter hostes quam inter cives libertatem plebis esse*¹³⁴¹.

Proprio in quel frangente Livio inserisce l'emblematico episodio dell'ufficiale dell'esercito caduto in disgrazia, che dopo una vita vissuta tra onori e benemerienze militari, era costretto in schiavitù dal suo creditore e sopravviveva mendicando nel foro, vestito di soli cenci, in balia della benevolenza di qualche passante¹³⁴².

¹³³⁹ Il quale, in *Storia dei Romani*, I, cit., pp. 228-229, utilizzò la celebre espressione “serrata del patriziato”.

¹³⁴⁰ K.A. RAAFLAUB, *From Protection and Defense to Offense and Participation: Stages in the Conflict of the Orders*, in ID. (a cura di), *Social struggles in Archaic Rome*, Oxford, 2005, pp. 185 ss.; cfr. anche A. ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma*, Milano, 2000, p. 73.

¹³⁴¹ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 23, 1-2.

¹³⁴² Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 23.

Già nel capitolo successivo il malcontento plebeo si trasforma in una vera e propria diserzione di massa. Sotto la minaccia dell'intervento armato da parte dei Volsci *exsultare gaudio plebes; ultores superbiae patrum adesse dicere deos; alius alium confirmare ne nomina darent*¹³⁴³. Solo la promessa di un "editto" da parte del console Servilio, con cui si sarebbe vietato di incatenare o imprigionare qualsiasi cittadino romano¹³⁴⁴, garantì l'arruolamento di tutti i debitori, i quali accorsero da ogni parte della città e che dobbiamo ritenere costituissero probabilmente la parte più cospicua dell'esercito di fanteria.

Ma successivamente, sconfitti gli Aurunci, i plebei dovettero subire l'altero rifiuto dell'altro console, Appio Claudio, che "sentenziò con la maggiore durezza possibile in materia di debiti"¹³⁴⁵. A questo punto Livio riporta l'esortazione plebea: essi accorsero da Servilio chiedendogli di autarli sia in quanto console ma soprattutto in quanto loro comandante¹³⁴⁶.

Nel medesimo capitolo Livio descrive uno stato di caos assoluto, nel cui contesto la situazione di soccombenza del ceto plebeo, sempre più cosciente delle proprie forze, sembra addirittura ribaltarsi: *vi agebatur, metusque omnis et periculum, cum in conspectu consulis singuli a pluribus violarentur, in creditores a debitoribus verterant. Super haec timor incessit Sabini belli; dilectuque decreto nemo nomen dedit*¹³⁴⁷.

Nel 494 a.C. i consoli Aulo Virginio e Tito Vetusio disposero invano la leva: infatti nessuno dei plebei – che già si riunivano in assemblee sia nell'Esquilino che nell'Aventino – si arruolò¹³⁴⁸. Fino ad arrivare alla celebre secessione dell'Aventino¹³⁴⁹, anch'essa originata da una diserzione collettiva della fanteria.

¹³⁴³ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 24, 2.

¹³⁴⁴ Sebbene viene precisato che tale editto fosse proprio funzionale a consentire l'arruolamento: *Ab Urbe condita*, 2, 24, 6 '... quo minus ei nominis edendi apud consules potestas fieret ...'

¹³⁴⁵ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 27, 1.

¹³⁴⁶ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 27, 2.

¹³⁴⁷ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 27, 9.

¹³⁴⁸ Livio, *Ab Urbe condita*, 2, 28, 1 ss.

¹³⁴⁹ Vi sono delle incertezze sul luogo esatto ove si siano diretti i plebei per organizzare la prima secessione. Secondo un'opinione condivisibile, sarebbe da preferire il Monte Sacro : sul punto G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, II, Firenze 1971, pp. 3 ss.; P. ZAMORANI, *Plebe genti esercito. Una ipotesi sulla storia di Roma (509-339 a.C.)*, Milano 1987, pp. 178 ss.

Peraltro si era già segnalato¹³⁵⁰ come evidentemente esistesse una distinzione tra un corpo di cavalleria essenzialmente patrizio e uno di fanteria, che sebbene verosimilmente dovette accogliere già dall'istituzione delle centurie elementi patrizi, cionondimmeno doveva esser composto in misura prevalente da plebei.

Infatti le politiche serviane avevano incentivato l'immigrazione a Roma e la concessione della cittadinanza principalmente per scopi militari, ragion per cui quando l'aristocrazia cittadina decise di riprendere in mano la città si trovò con l'insorgente problema di gestire un esercito che ormai aveva la sua colonna portante nei plebei della fanteria oplitica e delle truppe ausiliare degli *infra classem*.

La serrata aristocratica, che ebbe libero sfogo una volta cacciato il Superbo, e che sostanzialmente lasciò ai ceti plebei solamente gli oneri militari, per escluderli praticamente da ogni forma di partecipazione politica o di condivisione dei benefici economici, si spinse tanto oltre da far sorgere, pur nel multiforme universo plebeo, una comune coscienza e perfino una linea d'azione tendenzialmente comune.

In definitiva, l'ordinamento uscito dalla cacciata di Tarquinio il Superbo appare sempre di più come una fase di passaggio, instabile e precaria, frutto dei limiti di una aristocrazia oramai incapace di governare tramite le vecchie istituzioni il nuovo mondo, e lascerà prestissimo il passo a un nuovo ordinamento. La svolta delle XII tavole sarà giustamente percepita come una vera e propria rifondazione della comunità, "una comunità nuova perché espressione di una integrazione sociale più radicale di quella possibile per la città patrizia delle origini (*scil.* e a cui vanamanete si erano ispirati i congiurati repubblicani), comportando anzitutto la piena affermazione della figura del cittadino"¹³⁵¹.

¹³⁵⁰ Cfr. Capitolo 2, § 1.

¹³⁵¹ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Sino alle XII tavole e oltre*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, p. 377.

Capitolo 4- Un confronto con Atene

1 L'arcontato di Solone e le sue riforme

Confrontandosi con la figura di Solone non si può non rilevare un primo dato peculiare: nonostante la documentazione di cui disponiamo sul periodo in cui egli operò sia frammentaria e oscura – come è tipico per qualsiasi fonte riferita a un'età arcaica – la nostra conoscenza sull'arconte ateniese può giovare anche di importantissime testimonianze dirette del suo pensiero etico, politico, religioso, poiché ci sono stati tramandati notevoli frammenti della sua opera poetica¹³⁵².

Disporre di fonti dirette consente ovviamente di avere una prospettiva privilegiata, anche se pertinente rimane l'ammonimento del Ferrara secondo cui “questo dato di fatto permette di affrontare la questione soloniana per una via particolare, promettente e altresì rischiosa”¹³⁵³.

Infatti, non solo vi è il problema di far coincidere il Solone dell'*Athenaion politeia* aristotelica o della *Vita* plutarchea (già fra loro non sempre uniformi e non privi di riferimenti anacronistici)¹³⁵⁴ con quello dell'*Eunomia* o dei *Tetrametri* o dei *Trimetri*¹³⁵⁵, ma ci si è chiesto inoltre se i versi soloniani fossero l'ennesimo prodotto dell'immagiario e dei *topoi* tipici della poesia giambica ed elegiaca del suo tempo¹³⁵⁶, declinazione particolare e attica della stessa temperie culturale panellenica, ovvero se in essi fosse da rintracciare effettivamente un discorso specificamente rivolto ai problemi contingenti di Atene nella fase di passaggio tra VII e VI sec. a.C.¹³⁵⁷.

Sul punto è da ritenere che, sebbene effettivamente non manchino nella poetica soloniana tematiche tipicamente panelleniche (e quindi proprie di quel movimento etico che – riprendendo la felice definizione del Nagy – operò una

¹³⁵² G. FERRARA, *La politica di Solone*, p. 12.

¹³⁵³ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 12-13.

¹³⁵⁴ Una posizione fortemente scettica è stata di recente sostenuta da C. FLAMENT, *Que nous reste-t-il del Solon?*, cit., pp. 208 ss., il quale ritiene che l'immagine dell'Atene solonica sia costruita trasponendo tematiche e conflitti propri del IV sec. a.C.

¹³⁵⁵ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 13.

¹³⁵⁶ Di quest'avviso C. FLAMENT, *Que nous reste-t-il del Solon?*, cit., pp. 208 ss.

¹³⁵⁷ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 35; K. A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., pp. 1038 ss.

sintesi evolutiva delle tradizioni, che tendono a essere comuni al maggior numero di luoghi e peculiari di nessuno)¹³⁵⁸ molti versi di Solone non possono di certo essere distolti dallo specifico contesto evenemenziale – l’Attica e i suoi conflitti interni – da cui furono ispirati¹³⁵⁹.

Opportunamente sono state peraltro poste in risalto le sostanziali differenze esistenti tra il discorso poetico soloniano e, per fare un solo, rilevante esempio, quelli di Tirteo e di Esiodo.

In Tirteo il concetto di giustizia risulta praticamente assente e la virtù morale per eccellenza consiste nell’obbedienza. In Esiodo – cui pure Solone attinse nel riproporre la grandiosa visione delle due città rette dalla Giustizia e dalla Violenza¹³⁶⁰ – gli dei erano i tutori dell’ordine sociale, laddove nella visione soloniana invece “dèi e natura non compaiono, in quanto a prosperare oppure a decadere è la società civile”¹³⁶¹.

Nell’ambito di questa problematica di metodo se ne pone un’altra, non secondaria, di merito: l’immagine che le fonti trasmettono di Solone è quella di un uomo nobile (si insiste più su una nobiltà morale, anche se Solone ne vantava anche una sociale) e saggio, “«Elleno», o meglio «Attico», nel senso che questi aggettivi eccelsi hanno assunto nella galleria dei tipi ideali dell’umanità”¹³⁶².

Questi tratti caratteristici del personaggio sembrerebbero prefigurare quasi spontaneamente un successo della sua opera politica, un’azione di governo capace di pacificare e far progredire la società ateniese nei tempi a venire. Ma fu così?

In realtà l’azione politica di Solone, proprio in quanto moderata e mediatrice, lasciò inevitabilmente aperti molti dei preesistenti conflitti¹³⁶³.

¹³⁵⁸ Cfr. G. NAGY, *Pindar’s Homer: The Lyric Possession of an Epic Past*, Baltimore, 1990, p. 54.

¹³⁵⁹ K. A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l’emergere della politica*, cit., pp. 1041-1042.

¹³⁶⁰ Esiodo, *Opera et dies*, vv. 225-247.

¹³⁶¹ O. MURRAY, *La Grecia delle origini*, trad. it., Bologna, 1983, pp. 216-217.

¹³⁶² G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 9; così K. A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l’emergere della politica*, cit., p. 1042: “... un Ateniese appassionato, un acuto pensatore politico, riformatore convinto e progressista, e uomo che si colloca in una posizione di mezzo, metaforicamente e nella realtà, tanto da rifuggire la tirannide”.

¹³⁶³ C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 70; cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., pp. 52 ss. e A. COZZO, «Nel mezzo», cit., pp. 330 e ss.

Aristotele parla di un periodo di anarchia¹³⁶⁴ che seguì la partenza di Solone al termine del suo arcontato: “partito Solone mentre la città era ancora nel disordine, le fazioni rimasero poi tranquille per i successivi quattro anni. Ma al quinto anno dopo l’arcontato di Solone non nominarono l’arconte a causa della discordia civile, e per il medesimo motivo dopo altri cinque anni si fece lo stesso”¹³⁶⁵.

Vi è quindi un’evidente discordia tra le premesse ottimali e ben auguranti, insite nella luminosa personalità del saggio Solone, e gli effettivi risultati della sua azione di governo, la quale non riuscì a porre fine alle lotte intestine che durarono ancora per decenni.

Soltanto dopo la “tirannide di Pisistrato e dei suoi figli, e con il pur sempre travagliato trionfo di Clistene, la *polis* ateniese si assesta su basi più solide”¹³⁶⁶.

Sebbene ciò sia innegabile, non vi è dubbio che fu l’azione politica di Solone a costruire la base per i successivi sviluppi costituzionali.

Punto di partenza fondamentale quando si introducono le riforme di Solone, è certamente la difficile situazione in cui versavano i contadini dell’Attica. In relazione a questo contesto diverse sono state le ricostruzioni storiche proposte nel tempo.

Abbiamo già avuto modo di soffermarci sulla pluralità di letture che sono state suggerite con riferimento alla riforma serviana, e, benchè possa sembrare paradossale, occorre rilevare come proprio in riferimento alle quasi coeve riforme soloniane – nonostante la disponibilità di fonti dirette e per certi versi “autobiografiche” – la ricerca storica sembra ancora lontanissima dall’approdare a risultati generalmente condivisi.

Al contrario, recenti ricostruzioni risultano aver messo in discussione anche quel minimo comune denominatore costituito in passato dalla

¹³⁶⁴ Il termine “anarchia” in un senso letterale può essere inteso come impossibilità di eleggere l’arconte, come derivato dal negativo *an-*, e da *Árchon* (signore, governatore). In questo senso cfr. O. PIANIGIANI, s.v. *Anarchia*, in *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, I, cit., p. 75; cfr. anche C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 70.

¹³⁶⁵ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 13, 1: ‘Σόλωνος δ’ ἀποδημήσαντος, ἔτι τῆς πόλεως τεταραγμένης ἐπὶ μὲν ἔτη τέτταρα διήγον ἐν ἡσυχίᾳ: τῷ δὲ πέμπτῳ μετὰ τὴν Σόλωνος ἀρχὴν οὐ κατέστησαν ἄρχοντα διὰ τὴν στάσιν, καὶ πάλιν ἔτει πέμπτῳ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἀναρχίαν ἐποίησαν’; cfr. traduzione di G. LOZZA, *La costituzione degli Ateniesi*, cit., p. 47.

¹³⁶⁶ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 10.

considerazione della centralità della precaria condizione che affliggeva i contadini dell'Attica e delle connesse istanze per una riforma agraria.

Parrebbe quindi necessario ripartire da lì, ossia dalla, evidentemente, necessaria riaffermazione della imprescindibile rilevanza della questione agraria, troppo rapidamente superata da una parte della storiografia moderna.

Ancora una volta dirimente risulta la connessa disputa sulla rilevanza da attribuire alle fonti, Aristotele e Plutarco in particolare, oltre ai già citati versi soloniani.

Non tutto del “racconto” plutarco e di quello aristotelico è genuinamente attribuibile al VII/VI secolo a.C., e certo notevoli dovettero essere le influenze ideologiche provocate dalle problematiche coeve agli autori a alle loro fonti¹³⁶⁷, ma questo dato di fatto non risulta sufficiente a giustificare lo scetticismo di alcune moderne ricostruzioni.

Del resto se il Rhodes ha avvertito l'esigenza di qualificare la propria, ribadita fiducia nel quadro complessivamente emergente dalla *Vita di Solone* e dai primi capitoli della *Costituzione degli Ateniesi*, come “ottimistica”¹³⁶⁸, ciò deriva chiaramente dal fatto di distinguersi come una delle rare eccezioni nell'ambito di un nuovo, generalizzato scetticismo. Nella prospettiva d'indagine che qui s'intende ribadire la concezione del Rhodes più che “ottimistica” risulta ragionevole e fondata.

Al di là di ogni considerazione sulla probabilità che sia Aristotele che – quanto meno per tramite dello stesso Stagirita – Plutarco abbiamo avuto accesso a parte della legislazione soloniana¹³⁶⁹, le nuove proposte, figlie di un rinnovato scetticismo, sembrano non convincere proprio sul piano della ricostruzione storica.

Inevitabilmente proposte come quella Flament¹³⁷⁰ o dell'Harris¹³⁷¹, generano più domande che risposte, e in alcuni casi vere e proprie aporie.

¹³⁶⁷ Cfr. con specifico riferimento ad Aristotele, Parte I, Capitolo 3.

¹³⁶⁸ P. J. RHODES, *The Reforms and the Laws of Solon: An Optimistic View*, in H. BLOK- A. P. M. H. LARDINOIS (a cura di), *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, Leiden-Brill, 2006, pp. 252 ss.

¹³⁶⁹ P. J. RHODES, *The Reforms and the Laws of Solon*, cit., pp. 249 ss.

¹³⁷⁰ “Même s'il est bien difficile d'en cerner les causes exactes, les troubles qui agitent Athènes ne découlent pas d'un endettement généralisé des paysans; les maux du δῆμος ne sont que les conséquences néfastes d'une στάσις”: C. FLAMENT, *Que nous reste-t-il del Solon? Essai de déconstruction de l'image du père de la πάτριος πολιτεία*, in LEC 75 (2007), p. 313; cfr. M. FARAGUNA, *Hektemoroi*, cit., p. 172.

Ricondurre le ragioni della crisi attica genericamente alla στάσις, e a ragioni esclusivamente politiche, non sembra risolvere in alcun modo il problema, nella misura in cui il passo necessario e ulteriore è indagare le ragioni dello scontro politico, che di certo non possono ridursi a una mera aspirazione partecipativa di un indefinito e astratto “partito popolare”.

Parimenti, ritenere che gli *hektemoroi* costituissero una sorta di clienti obbligati al versamento di una tassa in cambio della protezione accordata dagli aristocratici proprietari terrieri¹³⁷², sembra riecheggiare le tematiche di una vecchia tesi.

Ci si riferisce in particolare a quella teoria che suppose l'esistenza di una classe di contadini subordinata e in condizione semi-servile.

Fustel de Coulanges, per esempio, ritenne che, fino almeno ai tempi di Solone, la terra dell'Attica fosse di pertinenza di due o trecento γένη aristocratici e fosse inalienabile (né trasferibile da un γένος all'altro a sefuito di successione ereditaria). In questo contesto i contadini sarebbero stati sostanzialmente dei servi, senza alcun diritto politico, ma soprattutto esclusi da qualsiasi forma di appartenenza della terra. In conseguenza di ciò, la ricostruzione del Fustel esclude chiaramente non solo l'esistenza stessa della “piccola proprietà” terriera, ma certamente anche la configurabilità dell'ipoteca e di qualsivoglia garanzia patrimoniale, visto che naturalmente in questa prospettiva veniva a mancare il patrimonio stesso su cui costituirlo¹³⁷³. Del resto sarebbero mancati anche i presupposti per configurare anche solo l'eventualità di un idebitamento da parte di una classe di soggetti inevitabilmente legati alla terra dei loro “padroni” e sforniti di qualsivoglia forma di autonomia¹³⁷⁴.

¹³⁷¹ “There is no evidence in Solon’s poems that the leaders of the community were exploiting peasants tied to the soil by the peaceful means of law about land tenure [...] neither the evidence of Solon’s poetry nor the results of archaeological surveys support the view that economic factors brought on the *stasis* Solon sought to end”: così E. M. HARRIS, *Did Solon abolish Debt-bondage?*, in «*The Classical Quarterly*» 52 (2002), p. 427.

¹³⁷² E. M. HARRIS, *A New Solution to the Riddle of the Seisachtheia*, in L. G. MITCHELL, P. J. RHODES, *The Development of the Polis in Archaic Greece*, London-New York, 1997, pp. 103 ss.

¹³⁷³ N. D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, XXII ed., Paris, 1912, p. 73.

¹³⁷⁴ Un rilievo sostanzialmente analogo è stato proposto da B. BRAVO, *Una società legata alla terra*, in S. SETTIS, *I Greci*, cit., p. 540. Autore che peraltro si aggiunge a coloro i quali ritengono probabile che prima di Solone una parte consistente della popolazione di Atene fosse composta da contadini dipendenti (non cittadini) e da salariati, e che utilizza tale rilievo

Già il Weber rilevò come “il feudalesimo” peculiare di alcune zone della Grecia, con specifico riferimento a Creta e soprattutto a Sparta, dove il potere politico era concentrato in una élite di cittadini/guerrieri residenti nella città che traeva sostentamento da terreni dell’estensione compresa tra gli 8 e i 12 ettari, coltivati dagli iloti, non fosse certamente estensibile a tutte le *poleis*: in definitiva, “la servitù di Stato” non costituiva uno stadio generale dello sviluppo ellenico¹³⁷⁵.

Inevitabilmente ogni teoria che presupponga l’esistenza di una classe di sfruttati, legati alla terra degli aristocratici per ragioni di “sangue” e comunque non per sfortunate contingenze economiche, non può che risolversi nella conseguente necessità di considerare l’eventualità di una redistribuzione delle terre, e qualora non facesse ciò, risulterebbe incredibilmente monca.

Chi avrebbe costituito la falange oplitica, già probabilmente presente in età draconiana¹³⁷⁶? È verosimile ritenere che fossero stati solo gli aristocratici? Evidentemente no: ragion per cui supporre l’esistenza di un ceto di clienti subordinato agli aristocratici, magari residuo delle vetuste strutture sociali micenee, importa la necessità di pensare una successiva e (allo stato attuale delle fonti) improbabile riforma o rivoluzione egualitarista che, liberando il popolo dal servaggio e redistribuendo la proprietà fondiaria, avrebbe determinato l’emersione del ceto medio.

Come noto però, quest’ultima non solo è negata dallo stesso Solone – anzi costituisce una delle più rilevanti ragioni di critica nei confronti del suo arcontato¹³⁷⁷ – ma perfino nella temperie dello scontro politico del V e del IV

per un fine diametralmente opposto al nostro: sostenere l’inattendibilità della versione aristotelica.

¹³⁷⁵ M. WEBER, *Storia economica e sociale dell’antichità*, cit., pp. 146 ss.

¹³⁷⁶ Cfr. Parte II, Capitolo 2, § 2. Si veda B. BRAVO, *Una società legata alla terra*, cit., p. 533, ove la “rivoluzione oplitica” viene addirittura fissata in età omerica.

¹³⁷⁷ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 3 [Fr. 34 W]:

οἱ δ’ ἐφ’ ἀρπαγαῖσιν ἦλθον, ἐλπίδ’ εἶχον ἀφνεάν,
κάδ’ ὀκουν ἕκαστος αὐτῶν ὄλβον εὐρήσειν πολύν,
καί με κωτίλλοντα λείως τραχὺν ἐκφανεῖν νόον.
χαῦνα μὲν τότε ἐφράσαντο, νῦν δέ μοι χολοῦμενοι
λοξὸν ὀφθαλμοῖς ὀρῶσι πάντες ὥστε δήιον.
οὐ χρεῶν: ἃ μὲν γὰρ εἶπα, σὺν θεοῖσιν ἦνυσσα,
ἄλλα δ’ οὐ μάτην ἔερδον, οὐδέ μοι τυραννίδος
ἀνδάνει βία τι βέζειν, οὐδὲ πειρίας χθονὸς
πατρίδος κακοῖσιν ἐσθλοῦς ἰσομοιρίαν ἔχειν.

“Essi vennero alla rapina, e avevano una folle speranza,

secolo a.C. sembra non esser mai stata adombrata l'eventualità di una redistribuzione delle terre, nemmeno dall'ala più oltranzista della fazione democratica¹³⁷⁸. È stato peraltro già rilevato come se anche nella democraticissima Atene del IV secolo a.C. le due misure dell'abolizione dei debiti (*apokopè chreôn*) e della redistribuzione della terra (*anadasmós gês*) fossero eseguite – e neppure i più audaci esponenti del movimento sofista, Ippia o Antifonte, pare abbiano mai accennato all'opportunità di tali misure¹³⁷⁹ – nell'oligarchica Sparta, paradossalmente, furono invece realizzati degli esperimenti di redistribuzione dei fondi, e non per rivolte dal basso, ma per iniziativa dei re¹³⁸⁰.

Emblematiche di quanto si è appena rilevato, le parole del Bravo: “Il capitolo 2 dell'*Ἀθηναίων πολιτεία* traccia un quadro della società attica ai tempi dell'*ἀρχαία πολιτεία*, cioè nell'età anteriore alle riforme di Solone. Questa rappresentazione [...] è certamente inaccettabile nella forma in cui ci è data; [...] noi non possiamo credere che la terra, nell'Attica di quel tempo fosse «in mano a pochi», perché, se questo fosse vero, non si capirebbe come

e ognuno di loro si aspettava di ottenere grande ricchezza
e che io, malgrado le mie lusinghe, rivelassi un animo spietato;
allora meditavo follie, e ora, adirati con me,
mi guardano tutti biecamente come un nemico.
Non dovrebbero: perché ciò che dissi lo compii col favore divino,
per il resto non agii vanamente, e non mi piace di fare
qualcosa con forza tirannica, né di dare della grassa terra
della patria una parte uguale ai malvagi e ai buoni”:

cfr. traduzione in G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 43.

¹³⁷⁸ Sul punto si veda V. J. ROSIVACH, *Redistribution of land in Solon, Fragment 34 West*, in *JHS* 112 (1992), p. 154, ove viene sottolineato come “there is no evidence that any democrat ever proposed either measure in fourth-century Athens, and given the nature of Athenian democracy, it is difficult to imagine even the most radical demagogue doing so. Indeed, Athenian democracy aimed only at political equality, and never at the economic egalitarianism feared by conservatives”.

¹³⁷⁹ In questi termini cfr. G. FASSÒ, *La democrazia nell'antica Grecia e la riforma agraria*, cit., p. 958.

¹³⁸⁰ In particolare un primo tentativo si ebbe nel 240 a.C. a opera del re Agide IV che, nel corso della guerra con la Lega Achea, decise di dividere la terra di Sparta in 4.500 lotti da assegnare agli spartani e quella periferica in 15.000 lotti da distribuire ai perieci. Ma la riforma rimase sostanzialmente inattuata. Successivamente altri tentativi furono portati avanti da Cleomene III e da Nabide: cfr. G. FASSÒ, *La democrazia nell'antica Grecia e la riforma agraria*, cit., p. 957.

mai nell'età classica essa fosse in mano a molti: Solone stesso, infatti, dichiara nei suoi versi di non aver ridistribuito la terra ...¹³⁸¹.

Lo studioso è pertanto costretto a svuotare parzialmente di rilevanza storica le pagine aristoteliche riferite all'età arcaica e a ripensare un quadro diverso da quello tracciato dalle fonti: esattamente il percorso opposto a quello che qui si sta tentando di tracciare.

I versi di Solone descrivono una città divisa e in crisi, sull'orlo di un irreversibile declino: l'accusa ai nobili "che si fanno ricchi dietro l'ingiustizia, .. senza alcun riguardo a beni sacri e pubblici"¹³⁸², non sembrerebbe derivare da una generica pulsione filantropica verso la condizione di "non cittadini" asserviti alla terra degli aristocratici e, men che meno, dalla condizione del cetto bracciantile dei *τῆτες*, che solo a partire dal V secolo a.C. avranno un peso tale da influenzare la politica ateniese¹³⁸³.

Vi è nelle parole di Solone il senso di un abuso, di una violenza a *Dike*¹³⁸⁴ perpetrata attraverso illegittime usurpazioni e acquisizioni. Né una tale nettezza, pur volendo concedere a un aristocratico del VII sec. a.C. un generico solidarismo nei confronti dei contadini attici, sembra poter trovare giustificazione se non in un contesto in cui vittima dei sopprusi fossero cittadini di pieno diritto e, loro tramite, l'intera *polis*.

Solone parrebbe essere intervenuto a ripristinare un ordine violato, e se nel farlo avvertì l'esigenza di allargare la partecipazione alle istituzioni cittadine, ciò fu realizzato non mediante l'accoglienza di elementi allojeni (se non in minima parte) – come avvenne a Roma negli stessi anni – ma attraverso provvedimenti che ripristinarono la libertà di una parte cospicua della cittadinanza¹³⁸⁵.

Del resto, Solone sul punto è abbastanza chiaro:

"Al popolo ho dato tanto potere quanto basta,
senza diminuire né accrescere alcun suo diritto"¹³⁸⁶.

¹³⁸¹ B. BRAVO, *Una società legata alla terra*, cit., p. 539.

¹³⁸² Cfr. Solone, *Elegia alle Muse*, in S. BETA, M. BETTINI, *Antologia della poesia greca*, Torino, 2004, p. 363.

¹³⁸³ Cfr. Parte I, Capitolo 2, nota 329.

¹³⁸⁴ Solone, *Elegia alle Muse*, 2, v. 14: "spregiano i fondamenti di Giustizia", in S. BETA, M. BETTINI, *Antologia della poesia greca*, cit., p. 363.

¹³⁸⁵ Cfr. Parte I, Capitolo 3.

¹³⁸⁶ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 1:

δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον γέρας, ὅσσον ἀπαρκεῖ,

Come ha rilevato opportunamente il Cataudella, “è chiaro che il *demos* vittima dei soprusi dei ricchi doveva essere indubbiamente proprietario di qualche cosa, chè al nulla nulla si può togliere e nulla si può aggiungere [...] le origini da cui ha preso le mosse la riforma di Solone sono da ricercare in una crisi della piccola proprietà”¹³⁸⁷.

L’ingordigia degli aristocratici, principale bersaglio dell’invettiva soloniana, prima ancora di rompere un ipotetico ordinamento normativo, violava un sistema sociale ed economico ben radicato.

Il Cassola¹³⁸⁸, all’esito di un bilancio sullo “stato dell’arte” segnalò come – per lo meno fino alla prima metà degli anni ’60 – la maggior parte degli studiosi fosse propensa a ritenere che già prima di Solone fossero esistiti nell’Attica dei proprietari autonomi, in un regime di libera alienabilità della terra, il che permetteva di poter considerare possibile, anche per il VI sec. a.C., l’esistenza di una garanzia ipotecaria¹³⁸⁹ (e quindi, come vedremo, la funzione di “cippi ipotecari” degli *hóroi*).

La *seisáchtheia* soloniana (letteralmente “lo scuotimento dei pesi”) sarebbe allora consistita nell’annullamento dei debiti e, conseguentemente, delle relative garanzie ipotecarie.

Anche chi ha ritenuto vigente un regime d’inalienabilità dei terreni¹³⁹⁰ – di cui peraltro non abbiamo alcuna notizia nelle fonti – sembrerebbe aggirare rapidamente l’ostacolo ritenendo che i prestiti fossero garantiti oltreché sulle persone dei debitori (ma in via residuale), sui prodotti del fondo¹³⁹¹.

Ma tale interpretazione parrebbe da escludersi alla luce del fatto che, a differenza di quanto avveniva a Roma in riferimento alla disciplina del *pignus datum*, che – per lo meno sino all’età imperiale – avrebbe potuto avere a

τιμῆς οὔτ’ ἀφελὼν οὔτ’ ἐπορεζάμενος;

cfr. trad. in G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 43.

¹³⁸⁷ M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo. Aspetti economici e sociali dell’Attica arcaica*, cit., pp. 32-33.

¹³⁸⁸ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroi*, cit., pp. 28 ss.

¹³⁸⁹ Cfr. G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 195 ss.

¹³⁹⁰ A. MARASACCHIA, *Solone*, Firenze, 1958, pp. 106-108, il quale considera la proprietà immobiliare come inalienabile, e quindi, almeno in linea di principio non assoggettabile a ipoteche.

¹³⁹¹ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroi*, cit., pp. 33 ss., ove bibliografia.

oggetto beni sia mobili che immobili¹³⁹², ad Atene sembra sussistesse una netta distinzione tra la garanzia costituita sui beni mobili (*enéchuron*) e quella costituita sui beni immobili, giustappunto testimoniata – in età classica – dalla presenza di *hóroi* recanti le tracce della negoziazione attraverso cui la garanzia veniva costituita¹³⁹³.

Inoltre rileva giustamente il Cassola come, “secondo i sostenitori dell’inalienabilità, sarebbe stato contro gl’interessi dei creditori vendere i debitori come schiavi; pertanto la schiavitù avrebbe dovuto essere eccezionale: invece essa appare come un fenomeno dilagante sia nel testo di Solone (24, 8-15), sia in Plutarco (*Solone*, 13, 5)”¹³⁹⁴.

Di contro ogni teoria che ritenga il fenomeno della vendita all’estero degli schiavi una ripercussione, e la prova inconfutabile, dell’eccesso demografico nell’Attica pre-solonica, si scontra con il fatto – anch’esso, pare, di difficile smentita – che Solone stesso si vanterà di aver ricondotto in patria numerosi cittadini prima costretti a emigrare, senza contare il fatto che (come noto) l’Attica non partecipò, se non in misura molto marginale, al movimento coloniale, proprio nell’epoca in cui questo era il principale espediente adottato nel mondo greco in risposta alle conseguenze della sovrappopolazione¹³⁹⁵.

Il Biscardi poi è portato a escludere la stessa qualifica di schiavi per gli ectemori, argomentando dal fatto che in Plutarco (13, 4) compaiono considerati fra il *dêmos*, “e questo termine nelle fonti allude di regola agli uomini liberi”¹³⁹⁶.

¹³⁹² Cfr., da ultimo, A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto privato romano*, Torino, 2014, pp. 390 ss.; e A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti Fondamenti Discipline*, Torino, 2014, pp. 598 ss.

¹³⁹³ Cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., pp. 127 e ss. Ma si veda già G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 206; D. M. MACDOWELL, *The law in classical Athens*, London, 1978, pp. 142 ss.

¹³⁹⁴ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 57.

¹³⁹⁵ M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., pp. 93 ss.

¹³⁹⁶ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 243; cfr. F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 42, in cui si fa riferimento ad alcuni passi di Solone (5, 1.7; 24, 2.22; 25, 1.6), in cui il legislatore, alludendo agli oppressi, li designa col termine *dêmos*. Inoltre il Cataudella rileva come proprio l’assenza di una formale condizione servile risultasse particolarmente vantaggiosa per i creditori: “infatti, se [...] l’*hectemoros* lavorava la terra del ricco allo scopo di scomputare il suo debito, il creditore, il quale, ovviamente, nello stesso tempo era anche il proprietario, usufruiva della prestazione lavorativa dell’*hectemoros* senza dovergli corrispondere alcun compenso, e neppure doveva dargli il vitto, che invece per necessità avrebbe dovuto dare allo schiavo. Inoltre, quando il padrone forniva al debitore-*hectemoros* il necessario per vivere nel corso dell’annata [...] glielo forniva sotto forma di

Non si può inoltre non rilevare – in aggiunta alle condivisibili osservazioni dei due Autori – come in una società essenzialmente agricola e in ove, solo da poco, era stata introdotta la moneta (benché, secondo Aristotele, all’inizio del VI sec. a.C. molti rapporti sociali fossero ormai mediati dalla moneta)¹³⁹⁷, è ragionevole supporre come, pur in un regime di libera circolazione dei fondi, la volontaria cessione di terreni dovesse verosimilmente essere vicina allo zero (probabilmente maggiori erano i casi di permuta), mentre la circolazione degli stessi ben avrebbe potuto essere incentivata dai rapporti di debito/credito, e dai conseguenti procedimenti espropriativi.

Il Biscardi è invece tornato a escludere che gli ectemoroï sarebbero stati dei “piccoli proprietari” indebitati verso i ricchi¹³⁹⁸, argomentando sulla base dell’analisi di due passi, uno di Aristotele e uno di Plutarco¹³⁹⁹, ove, ad opinione dell’Autore, non vi è alcun elemento idoneo a farci credere che “gli ectemoroï divenissero tali in conseguenza e a causa dell’assunzione di un debito nei confronti di un ricco proprietario”¹⁴⁰⁰.

Se Plutarco si limita a riferire che gli ectemoroï lavoravano la terra dei ricchi – cosa di per sé certamente conciliabile con l’ipotesi che fossero stati dei “piccoli proprietari” –, Aristotele pare essere più esplicito nel riferire che essi lavoravano una terra altrui¹⁴⁰¹.

Tale prospettiva interpretativa però condurrà – come vedremo nel prosieguo – questo studioso alla (a nostro avviso) non condivisibile teoria di una sostanziale redistribuzione delle terre, realizzata da Solone.

prestito, legando sempre più strettamente il debitore a una condizione di schività”: così M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., p. 45.

¹³⁹⁷ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 229.

¹³⁹⁸ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 241.

¹³⁹⁹ Riportiamo i passi nella traduzione suggerita dallo stesso A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 242.

Plutarco, *Solon*, 13, 4: “Orbene, tutto il popolo era carico di debiti verso i ricchi. Difatti coloro che non avevano ricchezze o coltivavano le terre per gli abbienti, corrispondendo ad essi un sesto dei prodotti, ed erano perciò chiamati ectemoroï o teti, oppure, assumendo prestiti su garanzia del proprio corpo, restavano a discrezione dei loro creditori ...”

Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 2, 2: “... ed invero i poveri, coi loro figli e con le loro donne, erano soggetti ai ricchi (ovverosia: dipendevano in tutto e per tutto dai ricchi). E si chiamavano clienti ed ectemoroï: il che esprimeva la condizione alla quale era loro concesso di lavorare i campi dei ricchi”: A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 242.

¹⁴⁰⁰ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 243.

¹⁴⁰¹ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., pp. 242 ss.

Nell'ambito invece del vasto e multiforme insieme di coloro che ritengono esistente già prima di Solone un regime di appartenenza fondiaria diffuso¹⁴⁰², varie sono poi le interpretazioni circa le diverse modalità con cui si esplicava il rapporto di sfruttamento economico da parte dei grandi "proprietari" di terra nei confronti dei piccoli e medi coltivatori.

Il De Sanctis ritenne che i piccoli coltivatori dell'Attica, quando si fossero trovati di fronte a una grave penuria di raccolto, fossero soliti rivolgersi ai grandi "proprietari" per dei prestiti (essenzialmente di cereali) che, se in un primo momento poterono addirittura essere a titolo gratuito, ben presto si trasformarono in prestiti usurari. "Il contadino dichiarava di costituire i propri beni o la persona sua o de' figli in pegno del pagamento del debito o degli interessi"¹⁴⁰³.

Dato lo stadio ancora arcaico dell'economia attica del VI sec. a.C. è ragionevole supporre che il contadino impoverito non disponesse di una gran quantità di beni in natura da dare in garanzia, proprio nel momento in cui si rivolgeva al grande "proprietario" (in genere appartenente al ceto aristocratico degli *eupatrides*) per ottenerne alcuni in prestito: di certo non avrebbe potuto spogliarsi degli strumenti da lavoro (compresi eventualmente gli animali), visto che – punto su cui peraltro fino agli anni '60 del secolo scorso vi era un singolare consenso fra gli studiosi¹⁴⁰⁴ – avrebbe mantenuto la disponibilità del fondo, e sarebbero quindi stati indispensabili per la sua coltivazione.

In letteratura è stata inoltre proposta l'alternativa di riferire all'epoca di Solone la *πρᾶσις ἐπὶ λύσει*¹⁴⁰⁵, cioè una vendita con opzione di riscatto (il cui vero scopo era quello di prestare una garanzia all'acquirente del bene), mentre altri ancora ritengono che le due forme coesistessero¹⁴⁰⁶.

¹⁴⁰² Si eviterà di utilizzare il termine "proprietà", o perlomeno sarà utilizzato sempre virgolettato, in quanto è quantomeno problematica l'esistenza stessa, nell'esperienza greca, di un diritto di proprietà individuale assoluto (o almeno configurato negli stessi termini dell'esperienza romana e cosiddetta tradizione romanistica): cfr. a tal proposito E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 114 ss.

¹⁴⁰³ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 194.

¹⁴⁰⁴ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroi*, cit., p. 29.

¹⁴⁰⁵ Cfr. in proposito a tale forma di garanzia R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., pp. 128 ss.; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., pp. 220 ss.

¹⁴⁰⁶ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroi*, cit., p. 29.

Di conseguenza, in questa prospettiva d'analisi, il dramma dell'Attica stava nel fatto che i prestiti fossero contratti con garanzia sulle persone e sulle terre.

Per indicare gli appartenenti a tali ceti subalterni, non al tempo di Solone (che non ne fa cenno nei suoi componimenti, come non ne troviamo traccia in nessuna legge citata nelle fonti conservateci)¹⁴⁰⁷, ma nelle fonti a esso posteriori – Aristotele e Plutarco in particolare – si utilizzavano due termini: i *pelátes* (πελάτης) e gli *hektémoroi* (ἐκτήμεροι)¹⁴⁰⁸.

I primi sarebbero stati contadini caduti in miseria che lavoravano come salariati presso i ricchi “proprietari”¹⁴⁰⁹. Mentre più difficile risulta tuttora la precisa definizione dei secondi. Aristotele¹⁴¹⁰ e Plutarco¹⁴¹¹ concordano nel ritenerli contadini che pagavano 1/6 del raccolto ai “proprietari”¹⁴¹² fino a compensazione del debito¹⁴¹³.

¹⁴⁰⁷ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1054.

¹⁴⁰⁸ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p.1054; O. MURRAY, *La grecia delle origini*, cit., p. 220; C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 68.

¹⁴⁰⁹ Etimologicamente il termine sembrerebbe far riferimento a coloro “che vanno appresso a qualcuno”: cfr. O. MURRAY, *La grecia delle origini*, cit., p. 220.

¹⁴¹⁰ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 2, 2.

¹⁴¹¹ Plutarco, *Solon*, 13.

¹⁴¹² La porzione di 1/6 sembrerebbe da ricollegare al sistema delle misure degli aridi, nel quale la prima frazione del medimno è proprio la sesta parte, l'ἐκτεμόριον. Sul punto la Talamo ha opportunamente rilevato come la quota di un sesto fosse presente “nei calcoli delle quote d'orzo o di grano relative a momenti che hanno valenza istituzionale” (così C. TALAMO, *Solone e il banchetto pubblico, la terra, la fratria*, in *XVII Miscellanea greca e romana*, Roma 1992, p. 25). Si pensi alle offerte sacre di orzo (sia in quota fissa di un ἐκτεύς, che, ad Eleusi, proporzionale: un ἐκτεύς ogni cento medimni), alla quota di grano offerta da chi partecipa alle assemblee e, in particolare, alle quote offerte nell'ambito dei pasti pubblici (*parasitói*) prima dell'intervento soloniano. Infatti in Plutarco, *Solon*, 24, 5, viene ricordata, fra le altre disposizioni introdotte da Solone, una che dispose la gratuità della partecipazione al banchetto (abolendo l'obbligo di versare il sesto) così da eliminare il discrimine fra chi fosse in grado di versarla e chi meno, e da scardinare i vecchi legami tra i singoli cittadini e i gruppi aristocratici del sissizio: *Ibidem*, pp. 19 ss.

¹⁴¹³ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 195; D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 228; A. ANDREWES, *The growth of the Athenian state*, in *The Cambridge Ancient History*, III, 3, Cambridge, 1982, pp. 360 ss.; O. MURRAY, *La grecia delle origini*, cit., p. 220; P. J. RHODES, *The Reforms and the Laws of Solon*, cit., p. 253; S. FORSDYKE, *Land, labor, and economy in solonian Athens: breaking the impasse between archaeology and history*, in *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, cit., pp. 338 ss.; A. M. BIRASCHI, *Un'ipotesi sugli ectemori*, in *La parola del passato. Rivista di Studi Antichi*, 75 (2006), pp. 265-266; C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 68.

Tale forma di dipendenza economica tra contadini ricchi e contadini poveri potrebbe far pensare a una sorta di “colonia parziaria”, che – nel caso in cui prevedesse il versamento di 1/6 del reddito agrario a titolo di canone – sarebbe, fra l’altro, “eccezionalmente favorevole e non giustificerebbe i lamenti della tradizione sulle loro sofferenze”¹⁴¹⁴.

Ma certo non sono mancate in letteratura voci di dissenso verso un’interpretazione che, se corrispondesse al vero, farebbe dell’Atene soloniana perfino una felice eccezione nell’ambito dei rapporti agrari.

Si è pertanto ritenuto più logico che 1/6 dei prodotti agricoli costituissero il compenso dei contadini piuttosto che il canone da essi versato¹⁴¹⁵. Tale tesi pare sostenuta anche dal Woodhouse, il quale distingue una prima fase del rapporto tra contadino povero e titolare della terra, in cui il contadino povero paga un sesto del prodotto al ricco, e una seconda fase in cui a causa dell’insolvenza e dell’accumulo di arretrati, il contadino povero fosse costretto a versare cinque sestimi del prodotto: questa sarebbe la fase in cui sorgerebbe la figura dell’ectemoro¹⁴¹⁶.

Il Cataudella ha ritenuto che 1/6 del raccolto corrispondesse, non al canone della colonia parziaria, quanto alla quota di scomputo del debito contratto dal contadino¹⁴¹⁷.

¹⁴¹⁴ Così G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., pp. 196 ss. Quest’osservazione conduceva il De Sanctis a optare per una qualificazione di tale rapporto debito-credito come una tipologia di “credito fondiario”, nell’ambito del quale il contadino ricco forniva, in occasione di carestie, al contadino povero l’equivalente del rapporto ordinario del suo piccolo fondo, in cambio del pagamento, a titolo d’interesse, di 1/6 del raccolto, fino a compensazione del debito. Era per il De Sanctis, null’altro che un prestito al 16,66% d’interesse, che in pratica imbrigliava il debitore ponendolo in dipendenza effettiva del creditore, per non dire del fatto che questi avrebbe visto tutti gli anni il suo reddito agrario diminuito. Lo stesso reddito che spesso era appena sufficiente per il sostentamento suo e della sua famiglia. Il Cataudella dal canto suo ha opportunamente rilevato come “un contratto, di qualsiasi natura esso fosse, in cui al contadino venivano riservati i cinque/sesti del ricavato, sarebbe stato a lui estremamente favorevole e tale da non giustificare assolutamente l’esistenza di una congiuntura di gravissima crisi quale è quella che ci viene descritta”: M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., p. 14.

¹⁴¹⁵ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 50; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 20; M. FARAGUNA, *Hektemoroï*, cit., pp. 181-182.

¹⁴¹⁶ W. J. WOODHOUSE, *Solon the liberator. A study of the agrarian problem in Attika in the seventh century*, in *The Classical Review*, 53 (1939), pp. 74 ss.; cfr. F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 34.

¹⁴¹⁷ M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., pp. 15 ss.

Cercare una sintesi tra le moderne ricostruzioni della situazione economico-sociale dell'Attica arcaica risulta praticamente impossibile, oltre che inutile.

Un problema di fondo continua a presentarsi agli studiosi, ossia in che modo inquadrare l'intervento riformatore soloniano – che di certo vi fu e su cui, fortunatamente, nessuno pare dubitare – presupponendo che non vi fu redistribuzione di terre. A meno che, ovviamente, non si ritenga di voler smentire le stesse parole di Solone.

Certo è che, sebbene il passo dell'*Athenaion politeia* (2, 1 ss.) in cui Aristotele sembra presentare il conflitto fra pochi ricchi aristocratici e le masse diseredate come il motore del cambiamento politico ad Atene sia di continuo sottoposto a critica, la condizione effettiva del contado non doveva in effetti essere molto diversa da quella ivi descritta¹⁴¹⁸.

¹⁴¹⁸ Riportiamo la traduzione proposta dal Raaflaub (una delle autorevoli voci critiche sul punto): “avvenne che i nobili e il popolo cadessero per lungo tempo in una sedizione: in effetti il loro regime politico era sotto ogni rispetto oligarchico e particolarmente i poveri erano schiavi dei ricchi, loro in persona, i figli e le mogli. Erano chiamati clienti (πελάται) e ectemori (έκτήμοροι), perché per un sesto del prodotto coltivavano i campi dei ricchi. Tutta la terra era in mano a pochi e, se non pagavano i fitti potevano essere tratti in schiavitù, loro e i figli. I prestiti erano fatti per tutti su pegno della persona, fino all'epoca di Solone”; “μετὰ δὲ ταῦτα συνέβη στασιάζσαι τοὺς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος πολὺν χρόνον. ἦν γὰρ αὐτῶν ἡ πολιτεία τοῖς τε ἄλλοις ὀλιγαρχικὴ πᾶσι, καὶ δὴ καὶ ἐδοῦλεον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αἱ γυναῖκες; καὶ ἐκαλοῦντο πελάται καὶ ἐκτήμοροι: κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίσθωσιν ἠργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς ἢ δὲ πᾶσα γῆ δι' ὀλίγων ἦν, καὶ εἰμὴ τὰς μισθώσεις ἀποδίδοιεν, ἀγώγμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίγνοντο: καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος: οὗτος δὲ πρῶτος ἐγένετο τοῦ δήμου προστάτης”.

Il Raaflaub ritiene che su Aristotele – seguito, peraltro, da Plutarco – influisca un certo condizionamento delle vicende storiche e del pensiero politico del IV sec. a.C. Questa prospettiva di analisi, in cui pare scontato che la terra fosse concentrata nelle mani di pochi grandi proprietari, esagerando i termini del contrasto allora esistente, metterebbe poi in secondo piano, o peggio ignorerebbe, l'esistenza di numerosi contadini indipendenti che disponevano di risorse sufficienti per prestare servizio nell'esercito oplitico e rientrare poi nella terza classe istituita da Solone, ovvero gli Zeugiti. Potremmo quindi inserire il Raaflaub tra i sostenitori della tesi dell'esistenza di una forma di piccola “proprietà”, almeno limitatamente a una fascia del contado (sul punto si vedano anche le recenti osservazioni di V. J. ROSIVACH, *Redistribution of land in Solon*, cit., pp. 153 ss). È peraltro probabile che proprio l'annullamento dei debiti (vedremo che questo potrebbe essere stato uno degli effetti della *σεισάχθεια*) deve aver avuto un ruolo determinante nel risollevare le sorti di una società lacerata da grandi disuguaglianze, facendo infine emergere quella sorta di “ceto medio” che va sotto il nome di Zeugiti. Ma cfr. *contra* le recenti parole di Cuniberti, il quale sostiene che Solone non realizzò l'abolizione dei debiti “anche perché, in una società agraria e premonetaria, avrebbe coinciso in gran parte con la redistribuzione delle terre, ovvero con un provvedimento che, secondo tutti i dati storici e la sua stessa testimonianza (fr. 29b, 10 G.-P.),

Pur prescindendo da ogni considerazione sull'eccesso di formalismo cui spesso è parsa attestarsi anche la critica moderna¹⁴¹⁹, non ci si può esimere in questa sede dal rilevare come, non di rado, l'analisi della condizione contadina nell'attica arcaica, spesso condotta esclusivamente sulla base di un'analisi filologica, palesi in alcuni casi una sostanziale inconsapevolezza di notevoli aspetti della realtà contadina.

Non a caso – e giacchè la realtà socio-politica continua inevitabilmente a influenzare il discorso storico – sembra essersi in parte smarrita in letteratura la sensibilità e profondità d'analisi, derivante probabilmente in gran parte da una conoscenza diretta delle dinamiche tipiche di una società rurale, che

Solone certamente non attuò, se non limitatamente alla remissione dei debiti inequivocabilmente connessa alla liberazione di chi per debiti era divenuto schiavo (anche se probabilmente, in questo caso, la schiavitù è stata soltanto sostituita da un diverso grado di dipendenza che comunque nel tempo risarciva almeno in parte il creditore). Leggendo l'*Athenaion Politeia* e la *Vita* plutarchea ritengo che sia possibile individuare uno dei cardini dell'intervento di Solone in un aspetto forse trascurato e che invece appare decisivo: per la risoluzione delle situazioni conflittuali Solone apre a tutti i cittadini la possibilità di accedere alle azioni giudiziarie sia quale parte lesa sia quale giudice (*Ath. Pol.* 9, 1; *Plut. Sol.* 18, 4.6), ovvero offre a tutti i cittadini la possibilità di trovare una soluzione che li tuteli, contrastando il diritto del più forte con la costruzione di un livello istituzionale in grado di accogliere le istanze del cittadino e portare a compimento le procedure che assicurano la giustizia": così G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione*, cit., pp. 13 e 14.

¹⁴¹⁹ Tale rapporto debito-credito, e ammesso che questo fosse il reale rapporto esistente fra contadini ricchi e contadini poveri, è stato meglio inquadrato, a mio modesto parere, dal Musti, il quale ha rilevato come "se si opera sulla base di una nozione e condizione teoricamente ben definita di proprietà, si trasferisce con ogni probabilità nell'epoca presoloniana e soloniana uno sviluppo dell'idea e delle forme legali distintive della proprietà terriera, che appartiene ad epoca più tarda". Ora, pur a tacer del fatto che l'utilizzo del concetto di proprietà nell'ambito greco è, come già detto, più che problematico, resta il fatto che il sistema delle *misthóseis* (canoni di locazione), che presuppone "un vero e proprio sistema di fitti, una condizione economica in cui è sviluppato il rapporto proprietà-fitto (e perciò si abitano case prese o ridotte a essere prese in fitto, e si coltivano terre in analoghe condizioni) è ciò che caratterizza l'evoluzione dei rapporti sociali e lo sviluppo dell'economia monetaria tra V e IV sec. a.C.". Partendo da questo presupposto, è facile per il Musti ipotizzare che il rapporto ricchezza-povertà si sia presentato ad Aristotele (e di conseguenza anche a Plutarco) sotto le vesti del rapporto affittuario, cadendo con tale qualificazione in un evidente anacronismo. In realtà la situazione ipotizzata dal Musti sarebbe la seguente: dopo la dissoluzione della grande "proprietà pubblica", gestita dal sistema palaziale miceneo, si viene a creare una situazione caratterizzata dalla presenza sulla terra dei suoi coltivatori, che quindi ne diventano i "possessori di fatto" con obblighi tributari verso i grandi "proprietari", gli unici a vantare un titolo legale. Il fatto poi che Aristotele, nel IV sec. a.C. scrivendo su tale forma di arcaica appartenenza (di fatto) ragioni in termini di rapporto di affitto, non costituisce un vero e proprio errore, ma semmai un eccesso di formalizzazione: cfr. D. MUSTI, *Storia greca*, cit., pp. 229 ss.

caratterizzò gli studi sull'età soloniana, perlomeno sino agli anni '60 del secolo scorso.

Ciò posto, non ci si potrà stupire se in alcuni casi studi condotti sul medesimo aspetto pervengano, a distanza di anni, a esiti praticamente opposti.

Così, se il Cataudella, all'esito di una complessa analisi, sia filologica che economica e sociologica, è parso giungere alla condivisibile conclusione che fosse esistita una coincidenza tra *hectmoroi* (e schiavi presoloniani) e gli zeugiti postsoloniani, e che pertanto i primi altro non fossero se non i piccoli proprietari che avevano perduto i loro possessi terrieri in virtù di uno sregolato accaparramento da parte dei *πλοῦστοι*¹⁴²⁰, il Van Wees, di recente, ha ritenuto di condividere un'interpretazione delle fonti che vede gli zeugiti (ovvero gli "yoke-man") "ranked with the greedy elite, rather than with the exploited masses"¹⁴²¹.

Ora, sebbene lo stesso Van Wees, nel suo studio abbia fatto esplicito riferimento agli "independent working farmer" siciliani come classe distinta dai *viddani*, ossia dai "paesants, who seek additional employment and are despised for it"¹⁴²², giunge a conclusioni che si ritengono non condivisibili proprio in relazione a un più prudente confronto con la realtà contadina meridionale e siciliana nello specifico, particolarmente contigua per diverse ragioni al mondo contadino ellenico dell'età arcaica.

È bene peraltro specificare come una classe di "independent working farmer" non è stata assolutamente peculiare di tutto il territorio dell'isola, invero caratterizzato certamente in larghissima parte dal latifondo (e pertanto da una prevalenza del ceto bracciantile), ma fosse piuttosto specifica del territorio ibleo (sostanzialmente corrispondente con le provincia di Ragusa, e con la parte meridionale della provincia di Siracusa)¹⁴²³.

¹⁴²⁰ M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., pp. 61 ss.

¹⁴²¹ H. VAN WEES, *Mass and elite in Solon's Athens: the property classes revisited*, in *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, cit., pp. 352 ss.

¹⁴²² H. VAN WEES, *Mass and elite in Solon's Athens*, cit., p. 356.

¹⁴²³ In particolare la Contea di Modica – il cui territorio copriva gran parte della provincia di Ragusa e piccole porzioni del palermitano – fu particolarmente caratterizzato già nella seconda metà del XV sec. da una peculiarissima concessione di terreni mediante contratti di enfiteusi, che determinarono l'emersione di un ceto di piccoli proprietari che *de facto* pagavano un canone annuo al Conte (cfr. E. SIPPIONE, *Economia e società nella Contea di Modica. Secoli XV e XVI*, Firenze, 2001, pp. XXVI e ss; 169 e ss.).

In proposito all'importanza della diffusione delle concessioni enfiteutiche il Giorgetti ha opportunamente rilevato come la vera differenza fra la colonia perpetua e l'enfiteusi, sta nel

In particolare, in relazione a questo territorio e al ceto di contadini autonomi in esso prevalente (mezzadri e coloni) non si ha difficoltà a sostenere che le condizioni e le tecniche di lavoro fossero, sino a buona parte degli anni '60¹⁴²⁴, pressappoco coincidenti con quelle tipiche dell'età arcaica in Grecia.

Pertanto non si ritiene di condividere la tesi del Van Wees, il quale sostiene che il possesso di 4-6 *ha* di terreno fosse sufficiente a garantire agli zeugiti l'appartenenza all'élite cittadina, in quanto estensioni non molto minori rappresentavano approssimativamente il possesso terriero medio in grado di garantire l'autosufficienza (ma solo quella) a un nucleo familiare nella Sicilia sud orientale degli anni '50¹⁴²⁵, con la notevole differenza che in quest'ultimo caso il lavoro non avrebbe subito le lunghe sospensioni dovute alle campagne militari, che certamente dovevano costringere i contadini attici a sopperire alla carenza di manodopera mediante o lavoratori salariati o schiavi¹⁴²⁶.

Del resto, già il Cataudella aveva condivisibilmente dimostrato come il possesso di una superficie di 12 *ha*¹⁴²⁷, intesa quale media spettante al ceto degli zeugiti, considerando la produzione media annuale intorno ai 120 medimni di orzo, una spesa di circa 50 medimni annui per l'autoconsumo della

fatto che “la colonia perpetua era essenzialmente un'articolazione del latifondo feudale; era un'espressione diretta degli usi di semina e dei diritti che, senza bisogno di specifiche stipulazioni contrattuali, erano tacitamente riconosciuti o subiti in tale contesto e soltanto in esso; era totalmente subordinata a questo tipo di rapporti di produzione e ai loro meccanismi. L'enfiteusi moderna (o livello), invece, era un vero e proprio contratto, deliberatamente stipulato, e non una semplice proiezione consuetudinaria del latifondo feudale”: così G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, 1974, p. 96.

¹⁴²⁴ La sostanziale coincidenza della fascia climatica, la similitudine della conformazione del territorio (arido e collinare), la coincidenza delle colture prevalenti (cereali – orzo e frumento – viti e olivo), l'analogia degli strumenti di lavoro (basti pensare che sino alla fine degli anni '60 gli strumenti da lavoro erano esclusivamente manuali: vanga, falce e aratro e che, per esempio nel modicano, buona parte del territorio rurale verrà fornito di energia elettrica e di acqua corrente solo nel periodo compreso tra gli ultimi anni '70 e primi anni '80 del 1900), non può che condurre a questa conclusione.

¹⁴²⁵ Estensioni anche molto minori di terreno potevano garantire l'autosufficienza solo qualora si trovassero in prossimità dei corsi d'acqua, in quanto la maggiore disponibilità idrica e la maggiore fertilità del terreno potevano permettere un'agricoltura maggiormente intensiva e, in alcuni casi, anche di evitare la rotazione.

¹⁴²⁶ Si veda G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., pp. 506 e ss.

¹⁴²⁷ Che invece – rispetto ai 4/6 considerati dal Van Wees – corrispondono già a un patrimonio da piccola borghesia agraria siciliana, in particolare nel periodo precedente la seconda guerra mondiale.

famiglia, le spese per l'armatura oplitica, l'ammontare dell'imposta zeugitica (che l'autore suppone del 10%), avrebbe garantito un incasso netto di appena il 40% di quello lordo, senza peraltro considerare la possibilità di annate di magra¹⁴²⁸.

Se poi consideriamo che numerosi dovevano essere coloro che, come peraltro rilevato dal Van Wees, avevano la disponibilità di fondi notevolmente meno estesi, si potrebbe perfino supporre che la quota di 1/6 (pur prescindendo dalla sua configurazione) potesse comunque divenire per i contadini particolarmente gravosa.

Non vi è dubbio che, pur prescindendo dal rapporto giuridico configurabile tra questa classe e la terra di pertinenza, vi fosse un'intrinseca debolezza del "ceto medio" contadino, incredibilmente vulnerabile nel concorrere di diversi fattori contingenti¹⁴²⁹ rispetto agli effetti nefasti di una fase recessiva.

Si segnala inoltre come, sia qualora la parte di prodotto (a prescindere dalle proporzioni) spettante all'aristocratico fosse da intendere quale quota di scomputo del debito contratto dall'ectemoro, sia qualora si ritenesse di condividere l'idea che essa corrispondesse al canone di una colonia parziaria, sia ragionevole supporre che la stessa fosse predeterminata e quindi non soggetta alle oscillazioni della produzione¹⁴³⁰: in pratica l'aristocratico non

¹⁴²⁸ M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., pp. 56 ss.

¹⁴²⁹ Si trattasse di una fase di eccedenza democratica (su cui cfr. A. FRENCH, *The economic background to Solon's reform*, in *CQ* 50 [1956], pp. 11 ss.; T.W. GALLANT, *Agricultural systems, land tenure, and the reforms of Solon*, in *Annual of the British School at Athens* 77 [1982], pp. 111 ss.), di una significativa diffusione dell'olivicoltura a scapito della produzione cerealicola (cfr. A. BACCARIN, *Ovicoltura in Attica fra VII e VI sec. a.C. Trasformazioni e crisi*, in *DialAr* 8 [1990], pp. 29 ss.; M. C. AMOURETTI, *Oiléculture et viticulture dans la Grèce antique*, in B. WELLS [a cura di], *Agriculture in Ancient Greece*, Stockholm, 1992, pp. 80 ss.), dell'introduzione del sistema monetario (cfr. E. CAVIGNAC, *L'économie grecque*, Paris, 1951, p. 16), il conflitto contro Megara per il possesso di Salamina (cfr. A. FRENCH, *Solon and the Megarian Question*, in *The Journal of Hellenic Studies* 77, Part 2 [1957], pp. 238-246): ma sulla critica a tali cause (o concause) si vedano le condivisibili osservazioni di M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., pp. 93 ss.

¹⁴³⁰ Si vedano in proposito le condivisibili osservazioni di A. M. BIRASCHI, *Un'ipotesi sugli ectemori*, cit., pp. 264 ss.

Per tornare al proficuo confronto con la realtà agraria italiana (e siciliana in particolare) della prima metà del '900, è da rilevare come prima della legge 12 giugno 1962 n°567, molti contratti agrari prevedessero di fatto la corresponsione alla parte proprietaria di un canone fisso (slegato dalle sorti della produzione) sovente fissato per un ammontare anche maggiore del 50% della produzione media annuale del fondo. Ciò evidentemente rendeva

avrebbe partecipato al rischio connesso con la produzione e si sarebbe giovato a tutti gli effetti di una rendita perpetua.

Aristotele cita come primo provvedimento di Solone “la liberazione del popolo, per il presente e per il futuro, impedendo che si facessero prestiti sulle persone”¹⁴³¹; e noi potremmo anche pensare che questo fu effettivamente il primo, più urgente problema che Solone intese risolvere.

Ciò attribuirebbe peraltro alla riforma censitaria una portata riformatrice sicuramente maggiore rispetto alla situazione inversa, in cui la *σεισάχθεια* fosse intervenuta posteriormente. Infatti la popolazione ateniese (in particolare gli zeugiti), finalmente sgravata dai debiti, si sarebbe giovata di una migliore collocazione nelle classi di censo, aspetto importantissimo soprattutto per quanto riguarda la partecipazione politica e l’attività militare.

Aristotele nell’*Athenaion politeia*¹⁴³² scrive espressamente che Solone abolì i debiti, mentre Androzio, citato da Plutarco¹⁴³³, supponeva che si fosse limitato a imporre una riduzione legale del tasso d’interesse, grazie alla riforma dei pesi e delle misure consistente nell’adozione del sistema ponderale eubonico in luogo (o in aggiunta) di quello egietico¹⁴³⁴, che avrebbe comportato un’automatica riduzione dei debiti di circa il 27%.

Ma già il De Sanctis rilevò come al tempo di Solone la maggior parte dei prestiti dovessero avvenire in natura, senza tener conto del fatto che Androzio, riducendo la riforma a una semplice operazione aritmetica di diminuzione del tasso d’interesse, si pone in disaccordo con Solone stesso, il quale nel frammento in trimetri giambici dell’*Eunomia* (fr. 24), citato da Aristotele scrive:

“... Potrebbe testimoniare per me al tribunale del tempo
la suprema madre degli dèi olimpi
nel modo migliore, la Terra nera, da cui un giorno

particolarmente debole la posizione del mezzadro, che, in ipotesi di crisi di produzione, sarebbe stato comunque costretto a versare il canone o attingendo alle riserve degli anni precedenti ovvero, giustappunto, indebitandosi. Su queste tematiche si veda per tutti G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell’Italia moderna*, cit., pp. 3 e ss.

¹⁴³¹ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 6, 1.

¹⁴³² Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 9, 1.

¹⁴³³ Plutarco, *Solon*, 15.

¹⁴³⁴ Riforma effettivamente compiuta da Solone, ma che certamente, a nostro avviso, non assorbe in sé, come pare sostenere l’attidografo Androzio, la *σεισάχθεια* di Solone: cfr. M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo*, cit., pp. 131 ss.; C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, cit., p. 69.

io tolsi gli *hóroi* conficcati in molti luoghi,
essa che prima era serva e ora è libera”¹⁴³⁵.

Certamente un aspetto che deve aver influito, e che forse ancora influisce, sulla storiografia antica e moderna, in merito alla giusta definizione della *σεισάχθεια* solonica, è il contrasto che pare insanabile tra la figura del legislatore moderato¹⁴³⁶, “il quale si atteggiava a rappresentante della giustizia e in nome della giustizia rifiutava di procedere ad una nuova divisione del suolo”¹⁴³⁷, e un provvedimento così “rivoluzionario” come pare essere la totale abolizione dei debiti.

De Sanctis¹⁴³⁸ scrive in proposito che Solone “non abolì i debiti”, ma impedì l’esecuzione personale dichiarando nulle le ipoteche¹⁴³⁹ prese sulle persone dei cittadini. Questo provvedimento, ritenuto dall’Autore maggiormente conforme alla *mesótes* solonica¹⁴⁴⁰, lascerebbe in realtà

¹⁴³⁵ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 4:

συμμαρτυροίη ταῦτ’ ἄν ἐν δίκῃ Χρόνου
μήτηρ μεγίστη δαιμόνων Ὀλυμπίων
ἄριστα, Γῆ μέλαινα, τῆς ἐγὼ ποτε
ὄρους ἀνεῖλον πολλαχῆ πεπηγότας,
πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα.

¹⁴³⁶ Cfr. Parte I, Capitolo 3.

¹⁴³⁷ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 207.

¹⁴³⁸ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., pp. 207 ss.

¹⁴³⁹ La problematica delle garanzie reali è molto complessa, soprattutto perché grande è il rischio, paventato dall’Harrison, di trattare la materia in termini troppo legati al diritto romano. Nell’ambito di quelli che siamo soliti indicare come diritti di garanzia reali, un’importanza grandissima riveste la distinzione tra proprietà e possesso, ma – e qui è il punto dolente – mentre nel diritto romano erano previste procedure ben diverse per la tutela dell’uno e dell’altra (quali due nozioni tecnicamente ben distinte), non si trovano testimonianze di una distinzione corrispondente nel diritto attico. Detto questo, ad Atene si distinguevano solitamente quattro tipi di garanzia reale: il primo era il pegno, che consisteva nel passaggio di un bene di solito mobile, dal debitore al possessore del creditore, il quale era tenuto a restituirlo al pagamento del debito; la proprietà invece restava al debitore. Il secondo era l’ipoteca: qui il bene, solitamente una porzione di proprietà reale, restava in proprietà del debitore, al creditore era invece riconosciuto il diritto di ottenerne la proprietà in caso di mancato pagamento da parte del debitore. Il terzo era la *πρᾶσις ἐπί λύσει* (vendita soggetta a riscatto), anch’essa solitamente riferita ad un bene immobile, in cui si aveva un trasferimento del bene al creditore, ma il debitore conservava la possibilità di riacquistarlo tramite il pagamento del prestito entro la data fissata: cfr. A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La famiglia e la proprietà*, I, trad. it., Alessandria, 2001, pp. 264 ss.; nonché R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., pp. 127 ss. Sul problematico tema della “lettura dei greci con lenti romane” cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 111 ss.

¹⁴⁴⁰ Ma si vedano più di recente le considerazioni sostanzialmente coincidenti di G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e conciliazione*, cit., pp. 13 ss.; cfr. nota 1416.

impregiudicata la sostanza della riforma: ossia una effettiva abolizione dei debiti¹⁴⁴¹; dichiarate nulle, infatti, le ipoteche sulle persone e sui beni, “cadevano con esse i crediti che n’erano garantiti”, visto che il creditore ipotecario, come già rilevato, non avrebbe avuto in base al diritto attico altra azione che sull’oggetto ipotecato; e quindi “il debitore ipotecario non sarebbe stato tenuto al pagamento se non *propter rem*”¹⁴⁴².

Connesso con la tematica della condizione dei contadini attici al tempo dell’arcontato soloniano è il problema del significato da attribuire al termine *hóroi*, e sulla funzione del relativo oggetto.

In proposito il Cassola fa notare come in dottrina¹⁴⁴³ vi sia largo consenso nel ritene che gli *hóroi*, cui si riferisce Solone nel celebre frammento giambico pocanzi citato, fossero coincidenti con quelli che sono i cippi ipotecari del IV secolo a.C., segno appunto dell’esistenza di un’ipoteca o di una *πρᾶσις ἐπὶ λύσει* nel campo in cui erano infissi¹⁴⁴⁴. In realtà anche tra i fautori di questa teoria (fra cui annoveriamo lo stesso De Sanctis)¹⁴⁴⁵ tale collegamento non è visto da tutti nello stesso modo¹⁴⁴⁶.

Ma tale concezione è stata criticata sia dal Cassola che dal Biscardi sulla base di diversi argomenti. È stato fatto notare, in particolare, che il termine *hóros* non è riferibile, per l’epoca arcaica, ai cippi ipotecari (di cui non abbiamo attestazioni precedenti al IV secolo a.C.), ma semmai ai cippi che segnavano i limiti della proprietà¹⁴⁴⁷. Il che peraltro importerebbe un

¹⁴⁴¹ Il De Sanctis stesso sarà costretto ad ammettere che “il provvedimento di Solone veniva non in diritto ma in fatto ad equivalere a una abolizione dei debiti; sicchè la differenza tra il mio modo di vedere e quello di chi ... sostiene che Solone abolisse esplicitamente i debiti è più di forma che di sostanza”: cfr. G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 208, nota 2.

¹⁴⁴² G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 206.

¹⁴⁴³ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 31, ove ampia bibliografia.

¹⁴⁴⁴ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 42.

¹⁴⁴⁵ Cfr. G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 63, 193-197, 206-209; ID., *Storia dei Greci*, Firenze, 1963, pp. 473, 477.

¹⁴⁴⁶ “La maggioranza ritiene che gli *hóroi* servissero a garantire, e a rendere pubblici, i diritti del creditore mentre il prestito era in corso; invece, secondo H.T. Wade-Gery, essi erano collocati, dopo la scadenza del prestito, sulla terra del debitore insolvente ormai passata al nuovo proprietario. Il Glotz e il Cohen attribuiscono agli *hóroi* una doppia funzione: dapprima essi avrebbero indicato l’esistenza dell’ipoteca, e più tardi il passaggio definitivo della terra al creditore”: così F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 42.

¹⁴⁴⁷ A. BISCARDI, *Diritto Greco antico*, cit., p. 237; cfr. anche F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 42, ove viene rilevato che gli *hóroi* finora noti si riferiscono al IV e al III secolo a.C., mentre agli *hóroi* come segni di confine fanno riferimento già alcune iscrizioni micenee e l’*Iliade*.

significativo parallelismo con l'ambiente rurale arcaico in territorio italico, ove, come visto, le zone esterne al primo centro urbano furono caratterizzate da un ordinamento pagense – con un prevalenza di forme collettivistiche di coltivazione – che anche nel nome richiama l'esistenza di cippi di confine¹⁴⁴⁸.

Si è poi rilevato come Solone nei suoi versi non faccia mai riferimento a una piccola proprietà ipotecata o comunque vincolata. Egli invece parrebbe accusare gli aristocratici di aver occupato terreni appartenenti alla comunità e ai templi¹⁴⁴⁹: gli *hóroi* sarebbero “stati infissi dagli *eupatrides* nelle terre usurpate, sottraendole arbitrariamente alle nuove assegnazioni”¹⁴⁵⁰.

Quindi, sulla base di questa teoria, Solone non avrebbe fatto altro che togliere la terra (precedentemente usurpata) ai nobili eupatridi e riassegnarla ai contadini, liberando altresì i debitori insolventi che subivano la schiavitù in patria o all'estero¹⁴⁵¹.

Il Cataudella¹⁴⁵², invece, sulla base di una diversa interpretazione dei versi di Solone, ha proposto un ulteriore significato della *σεισάχθεια*: come visto, lo studioso ammette la possibilità che già in epoca presolonica si fosse verificato un fenomeno di progressiva acquisizione al “latifondo” di quelle “piccole proprietà” dei contadini attici, che vedevano quindi le loro terre inglobate in quelle degli *eupatrides*.

Ebbene, poiché secondo lo studioso gli *hóroi* – che appunto segnavano i confini dei vari appezzamenti di terreno – sarebbero stati divelti o abbattuti in virtù del suddetto processo di assorbimento, la riforma di Solone sarebbe consistita nel “risollevarle”¹⁴⁵³ i cippi di confine, ricostituendo la piccola proprietà¹⁴⁵⁴.

¹⁴⁴⁸ Cfr. Parte II, Capitolo 2, nota 459.

¹⁴⁴⁹ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 42.

¹⁴⁵⁰ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., p. 42.

¹⁴⁵¹ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroï*, cit., pp. 51- 52.

¹⁴⁵² M. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., pp. 70 ss.

¹⁴⁵³ il Cataudella suggerisce un'interpretazione del verbo ἀναπέω, non nel senso di “togliere”, ma di “sollevare”: M. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., pp. 78 ss.

¹⁴⁵⁴ Il Biscardi dal canto suo ritiene che le riforme di Solone sarebbero andate a beneficio di due categorie di soggetti: infatti, accanto agli ectemoroï che, come abbiamo visto, egli riteneva dei contadini facenti parte del *dêmos* le cui terre sarebbero state usurpate, e che Solone avrebbe beneficiato di una vera e propria redistribuzione, sarebbe esistita un'altra “categoria di persone che si trovavano in condizione di estremo disagio: ovverosia – come risulta da Plutarco (*Solon*, 13, 4) – tutti coloro che, per ottenere dei crediti, erano stati costretti a garantirli con la propria persona e, in conseguenza di ciò, erano diventati ἀγώγμοι”. Tali soggetti in stato di servitù sarebbero stati liberati da Solone, annullando i debiti e vietando per

Allo stato attuale delle fonti non vi è modo di privilegiare una ricostruzione a discapito di altre, eppure non sfuggirà come sia che si ritenga di considerare gli *hektémoroi* i legittimi piccoli proprietari progressivamente spodestati dagli aristocratici creditori, ovvero nel caso in cui gli stessi fossero intesi quali “gli antichi usufruttuari o possessori di terre pubbliche, espulsi dai nobili, e costretti pertanto a indebitarsi, o a lavorare sulle stesse terre pubbliche, non più in proprio, bensì come dipendenti degli usurpatori”¹⁴⁵⁵, è chiaro che l'intervento soloniano fosse rivolto a ripristinare un equilibrio economico violato dall'avidità aristocratica e non a creare un nuovo ordine mediante l'attribuzione di nuove prerogative e diritti a larghe fasce di non cittadini.

Aristotele afferma che prima di Dracone la terra era in mano a poche famiglie, ma già con il primo legislatore ateniese si dovette realizzare la prima forma di costituzione timocratica, con l'attribuzione della cittadinanza e del diritto elettorale passivo agli ὄπλα παρεχομένοι¹⁴⁵⁶.

Ad Atene, prima ancora che a Roma, dovette in tal modo assistersi alla frattura determinata dal contrasto tra le esigenze connesse con la nuova struttura politica dell'esercito cittadino e la caratteristica chiusura del mondo aristocratico, che ancora deteneva il potere politico.

Del resto, ci si continua a chiedere quale fosse il limite ultimo la cui violazione rese la riscossione dei crediti da parte degli aristocratici illegittima. In altre parole, a meno che non si accetti integralmente l'ipotesi del Cassola, ovvero si ritenga che gli aristocratici a un certo punto procedettero a una

il futuro che si stipulassero prestiti con garanzia sulle persone: cfr. A. BISCARDI, *Diritto Greco antico*, cit., p. 244 ss. Tale tesi è stata recentemente sottoposta a due osservazioni critiche da parte del Martini. Egli osserva che in realtà “Solone stesso nell'elegia richiamata sostiene che la terra prima era schiava e ora è liberata, dalla qual cosa di certo non si può supporre una redistribuzione delle terre, perché in tal caso parlare di schiavitù e poi di libertà non avrebbe senso. In secondo luogo il medesimo Solone parrebbe attestare chiaramente di aver fatto tutto, meno che la redistribuzione delle terre”(così R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 23). Queste critiche ci riportano alla teoria dell'esistenza di un sorta di “piccola proprietà” fondiaria, in qualche modo sottoposta a dei vincoli da parte degli aristocratici, i cui segni sarebbero stati delle “pietre di confine”. A tal proposito opportuna risulta l'osservazione dell'Hansen, secondo cui vi sarebbe stato uno stretto legame tra l'arcontato di Solone e la frase solennemente proferita dall'araldo per conto dell'arconte eponimo, con cui venivano rassicurati i cittadini ateniesi, in riferimento all'intangibilità delle terre di loro spettanza: cfr. M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV sec. a.C.*, cit., p. 55.

¹⁴⁵⁵ F. CASSOLA, *Solone, la terra, e gli ectemoroi*, cit., p. 41.

¹⁴⁵⁶ Aristotele, *Respublica Atheniensium* 4, 2.

sistematica usurpazione dei terreni pubblici e templari a scapito di chi ne aveva il godimento¹⁴⁵⁷, è lecito domandarsi perché già agli occhi di Solone, prima che di Aristotele, la riscossione dei crediti da parte degli aristocratici assumesse un tale profilo d'illegittimità da configurare un vero e proprio attentato alla *polis*.

Non sembra potersi trovare altra risposta se non nelle nuove esigenze militari connesse con l'adozione della falange oplitica. Che si trattasse di un'occupazione abusiva dei territori comuni della *polis*, o del pignoramento di parte del raccolto di pertinenza di medio-piccoli proprietari, o ancora dell'espropriazione del terreno di loro spettanza, l'oltranzimo aristocratico toglieva energia vitale al nuovo soggetto politico-militare.

La *polis* nacque insieme con il nuovo esercito. Privare gli ὄπλα παρεχομένοι delle terre, o dei loro frutti, significò falciare le fila dell'esercito, e questo per Solone, che legherà la sua ascesa politica in particolare al successo militare¹⁴⁵⁸, dovette risultare inaccettabile.

Si è già visto¹⁴⁵⁹ come l'arcontato di Solone si ponga in una delle fasi più turbolente della storia ateniese – tra un tentativo di instaurare un governo tirannico e una tirannide realizzata – ed è da ritenere che le prime risposte date dal legislatore avessero l'obiettivo di placare il malcontento e la crisi economica¹⁴⁶⁰.

¹⁴⁵⁷ Terreni già peraltro gravati da pesi e oneri contributivi e la cui gestione in un sistema di governo oligarchico doveva essere certamente nelle mani degli aristocratici stessi.

¹⁴⁵⁸ Come rilevato da G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 38: “i successi militari sanciscono il completamento del primato di Solone in Grecia”. E invero non si può non cogliere nella “prima guerra sacra” un forte elemento religioso oltre che militare. La guerra fu condotta dagli Anfizioni contro i Focesi della città costiera di Cirra, accusati di sacrilegio in sede anfizionica proprio da Solone, che qui mostrerà il nesso – già sottolineato da Plutarco – tra il suo carattere “ateniese” e quello “delfico”, ossia panellenico. Dall'impresa di Salamina poi, Solone esce “glorificato, non semplicemente come audace e vittorioso capo militare, quanto piuttosto come risolutore d'una crisi politica e morale della città ... le nuove generazioni sono state mobilitate – e nobilitate – Atene esce non pacificata, ma trasformata”: *Ibidem*, p. 38.

¹⁴⁵⁹ Cfr. Parte I, Capitolo 3.

¹⁴⁶⁰ Ben più ampio spazio richiederebbe al tal proposito la riforma dei pesi e delle misure attribuita a Solone da Aristotele (*Athēnaion politeia*, 10, 2), con cui il sistema delle misure fidoniane venne sostituito dal sistema eubonico, il quale comportò una sostanziale svalutazione della mina (che da 70 passò a valere l'equivalente di 100 dracme) con l'obiettivo di avvantaggiare chiaramente i debitori (basti pensare al già citato passo di Androzione in Plutarco, *Solon*, 15), ma poi anche di incentivare il mercato interno e le esportazioni (è sempre Plutarco, *Solon*, 24 a informarci su una legge di Solone che pare vietasse l'esportazione di tutti

Ma Solone non limiterà i suoi interventi al campo meramente economico e sociale – cosa che più dovette premere alle fasce maggiormente penalizzate della popolazione – egli, probabilmente sulla spinta di “wealthier landed non-aristocrats”¹⁴⁶¹, scardinerà progressivamente la vecchia società aristocratica.

Benchè già con Dracone dovette assistersi a una rudimentale bipartizione timocratica della cittadinanza¹⁴⁶², ancora estremamente limitata ai soli ceti aristocratici abbienti, ma già caratterizzata da un criterio di selezione economico, costituito quanto meno dalla possibilità di partecipare a proprie spese al nuovo esercito cittadino, le condizioni sociali dell’Attica, con la ricchezza concentrata nelle mani di poche famiglie aristocratiche¹⁴⁶³ e il ceto

i prodotti agricoli meno dell’olio. Il che è evidente da collegarsi al fatto che la produzione cerealicola – calcolata in relazione all’estensione del suolo coltivabile – fosse a stento in grado di coprire il fabbisogno interno). Sul punto si segnala in questa sede la peculiare ricostruzione del Cataudella, che – a seguito di un complesso studio sulle fonti letterarie ed epigrafiche – giunge alla conclusione che Solone non si fosse limitato a sostituire il sistema fidonino – che l’Autore considera coincidente con quello eginetico – ma avesse affiancato a questo, fondato su una mina del valore di 70 dracme, altri due sistemi ponderali basati su mine di 100 dracme ciascuno, ma di valore diverso. In sostanza con Solone il sistema ponderale attico si sarebbe avvalso di tre componenti, la mina eginetico-fidoniana e altre due mine euboniche: M. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., pp. 131 ss.

¹⁴⁶¹ Rosivach ha di recente sostenuto che nel frammento 34 West. – in cui Solone riporta come una parte del *dêmos*, già dedita a uno scellerato latrocinio, lusingasse l’arconte con la vana speranza che questi si tramutasse in tiranno (cfr. Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 3) – Solone non si riferisca a tutta la fazione popolare, bensì a una élite al suo interno, una componente ricca dei contadini autonomi non ancora coinvolta dal sistema di governo aristocratico, ma già in grado di agire come una lobby sui vertici del potere politico ateniese: cfr. ROSIVACH, *Redistribution of land in Solon*, cit., pp. 153 ss.

Così, come già rilevato per la plebe romana (cfr. Parte III, Capitolo 3, § 2, nota 1303), anche il *dêmos* ateniese dovette già ai tempi di Solone caratterizzarsi per una significativa multiformità, tale per cui al suo interno dovette spiccare una élite numericamente minoritaria, ma economicamente molto influente, capace anche di far leva sul generale scontento economico di gran parte del ceto contadino al fine di perseguire rivendicazioni di natura politica.

¹⁴⁶² A prescindere dalle parole di Aristotele, il quale lega le due classi draconiane ad un evidentemente anacronistico criterio monetario (Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 4, 1 ss.), si può condividere l’analisi del Cataudella che ha dimostrato come la costituzione di Dracone fotografi una situazione in cui la terra dell’Attica appartenesse a quelle che saranno le prime due classi dell’ordinamento soloniano (i pentacosimedimni e i cavalieri): M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., p. 203.

¹⁴⁶³ Si veda la sostanziale coincidenza della versione aristotelica per quanto riguarda la condizione sociale dell’Attica prima e dopo l’arcontato di Dracone: Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 2, 2: “Poi avvenne che i nobili e il popolo fossero per lungo tempo in disaccordo [...] Tutta la terra era nelle mani di poche famiglie” (‘μετὰ δὲ τὰτα συνέβη

dei medio-piccoli coltivatori praticamente scomparso in virtù dell'oppressione aristocratica, non permisero verosimilmente al pur rudimentale strumento censitario di esplicitare le sue attitudini di apertura dell'ordinamento cittadino.

Del resto Solone seppur non sembri aver alterato di fatto la struttura dell'ordinamento draconiano, è da supporre che abbia attuato le sue riforme politiche solo dopo quelle economiche (in particolare dopo la *seisáchtheia* e la riforma metrologica), le quali appunto erano funzionali – oltre che, naturalmente, a risolvere una gravissima situazione d'indigenza non più procrastinabile – a permettere la reinclusione del ceto medio zeugitico¹⁴⁶⁴ nell'ordinamento politico e, non meno importante, in quello militare.

La concezione “continuista” della riforma costituzionale solonica, seppur con sfumature interpretative diverse, appare largamente maggioritaria in letteratura, e lo stesso Aristotele afferma che Solone “in base al censo divide i cittadini in 4 classi, come prima: pentacosiomedimni, cavalieri, zeugiti e teti. Distribuì le magistrature fra le prime tre classi: i nove arconti, i tesoriери, i poleti, gli undici e i colacreti, dando a ciascuno la carica corrispondente al suo censo. Ai teti concesse solo la partecipazione all'assemblea e ai tribunali”¹⁴⁶⁵.

Il Musti sostiene che Solone confermò le vecchie articolazioni censitarie, ossia le vecchie classi (*téle*), forse aggiungendone una, la prima, e definendo in base a limiti quantitativi le quattro classi di censo¹⁴⁶⁶.

Il Martini (allineandosi a una tesi dell'Humbert) ritiene che l'intervento riformatore di Solone si sia esplicitato nel senso di estendere – nell'ambito di

στασιάσαι τούς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος πολλὸν χρόνον [...] ἢ δὲ πᾶσα γῆ δι' ὀλίγων ἦν’); cfr. Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 5, 1: “Tale essendo l'organizzazione dello stato e dato che la maggioranza era asservita alla minoranza, il popolo si mise a contrastare i nobili” (‘τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὐσης ἐν τῇ πολιτείᾳ, καὶ τῶν πολλῶν δουλευόντων τοῖς ὀλίγοις, ἀντέστη τοῖς γνωρίμοις ὁ δῆμος’); cfr. traduzione in G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., pp. 23 e 31.

¹⁴⁶⁴ È stato rilevato come le magistrature minori di cui si fa cenno nella costituzione draconiana (cfr. Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 4, 2) risutino certamente superiori sia per numero che per qualità alle magistrature accessibili agli zeugiti nella successiva costituzione soloniana: M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., p. 197.

¹⁴⁶⁵ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 7, 3: ‘τιμήματι διεῖλεν εἰς τέτταρα τέλη, καθάπερ διήρητο καὶ πρότερον, εἰς πεντακοσιομέδιμνον καὶ ἰππέα καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ἀρχὰς ἀπένειμεν, ἄρχειν ἐκ πεντακοσιομέδιμων καὶ ἰππέων καὶ ζευγιτῶν, τοὺς ἐννέα ἄρχοντας καὶ τοὺς ταμίαις καὶ τοὺς πωλητὰς καὶ τοὺς ἑνδεκα καὶ τοὺς κωλακρέτας, ἐκάστοις ἀνάλογον τῷ μεγέθει τοῦ τιμήματος ἀποδιδούς τὴν ἀρχήν: τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον’; cfr. traduzione in G. LOZZA, *La costituzione degli ateniesi*, cit., p. 35.

¹⁴⁶⁶ D. MUSTI, *Storia greca*, cit., p. 232.

una suddivisione in base al censo già esistente – la facoltà di partecipare alle magistrature anche alla terza classe, mentre in epoca più arcaica solo la prima classe avrebbe goduto di tale onore¹⁴⁶⁷. In particolare l'Hansen scrive che prima dell'intervento solonico “per le più importanti cariche gli elettori potevano scegliere solo cittadini della prima classe o – come nel caso degli arconti – delle prime due classi”¹⁴⁶⁸. I teti quindi non avrebbero potuto accedere alle magistrature; tuttavia essi probabilmente sedevano nell'assemblea e nei tribunali. Il che, come sottolinea Claude Mossé, “potrebbe significare che nell'Atene del VI secolo la piena cittadinanza non era più limitata ai soli possessori dell'equipaggiamento oplitico”¹⁴⁶⁹.

Il Raaflaub pare non prendere una posizione, scrivendo che Solone “introdusse, o se non altro ampliò e adattò, una preesistente suddivisione dei cittadini in «classi» in base al prodotto agricolo e, probabilmente, alla funzione militare”¹⁴⁷⁰.

Su quest'ultimo punto è bene precisare come in realtà la classificazione sembrerebbe da ritenere fondata esclusivamente su criteri economico-patrimoniali¹⁴⁷¹, ma certo non si può negare che le ragioni stesse della riorganizzazione censitaria siano in larga parte da ricercare nelle esigenze determinate dall'introduzione della falange oplitica.

Sul punto si è peraltro già fatto riferimento¹⁴⁷² alle opportune osservazioni del Meier, il quale, pur non sminuendo il significato anche politico della creazione della falange oplitica nel VII sec. a.C. in Grecia, mette in guardia da certi automatismi – *rectius* determinismi – della moderna storiografia.

Se da un lato la diffusione della falange oplitica fu uno degli elementi fondamentali per la “preistoria della isonomia”, lo fu non sempre con la stessa “portata” in ogni *pólis*, ove altri fattori ebbero un'incidenza altrettanto rilevante in riferimento al formarsi di quell'esperienza storica. Ciò che avrebbe permesso a questo fattore di prodursi fu “la preesistente situazione costituita dalla dislocazione a vasto raggio del potere, fu la differenziazione ancora

¹⁴⁶⁷ R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p.22.

¹⁴⁶⁸ M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel VI secolo a.C.*, cit., p. 56.

¹⁴⁶⁹ C. MOSSÉ, *Il cittadino nella Grecia antica*, trad. it, Roma, 1998, p. 27.

¹⁴⁷⁰ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1064.

¹⁴⁷¹ H. VAN WEES, *Mass and elite in Solon's Athens*, cit., p. 352 ss.

¹⁴⁷² Cfr. Parte I, Capitolo 3, nota 329.

scarsa della società, ossia la concentrazione relativamente esigua di risorse finanziarie in un luogo”¹⁴⁷³.

E si potrebbe ritenere che proprio quest’ordine sociale dell’arcaicità greca, che a un certo punto dovette pervenire a una articolazione diffusa delle risorse economiche, fosse stato in un dato momento “violentato” dall’incetta di terra di pochi clan nobiliari.

L’invito del Meier ad allargare la prospettiva d’indagine, includendo nel suo campo visuale altri fattori oltre quello propriamente militare, rimane opportuno¹⁴⁷⁴, ma, proprio in riferimento all’esperienza ateniese – e alla specifica condizione dei teti a seguito delle guerre mediche – del V sec. a.C., lo stesso studioso non può che concordare con il giudizio aristotelico: in quel caso, in effetti, “in breve tempo, al militare fece seguito il politico”¹⁴⁷⁵.

Può sostenersi la medesima opinione per quanto riguarda gli opliti dell’età soloniana?

Probabilmente sì, visto che anche aspetti minori della legislazione soloniana convergono verso l’obiettivo di superare in diversi settori i vecchi legami aristocratici, associando i cittadini (ora pienamente tali) nell’unico assorbente legame con la *polis* e le sue articolazioni istituzionali¹⁴⁷⁶.

Del resto, nell’antica Atene – ma lo stesso discorso potrebbe farsi, pressappoco nei medesimi termini, per qualsiasi altra *polis* – ove la vita civile era costantemente dominata dal conflitto (non solo con il modo circostante, ma anche interno, fra le fazioni) e dalla “morte politica”, ove la guerra è strumento primario di acquisizione di ricchezze e la retorica a essa connessa principale

¹⁴⁷³ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 69.

¹⁴⁷⁴ E del resto anche a Roma sarebbe ingenuo credere che le nuove tecniche militari fossero la causa di tutti i mutamenti costituzionali, “come se esse medesime non dovessero a loro volta essere determinate da qualche ragione e fossero piovute dal cielo”: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit., p. 163.

¹⁴⁷⁵ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 70; cfr. Parte I, Capitolo 3, nota 329.

¹⁴⁷⁶ Ricco di spunti a tal proposito il lavoro della Talamo, ove si analizza la legge sui banchetti pubblici (Plutarco, *Solon*, 24, 5), quella che abolì gli *hóroi* (Plutarco, *Solon*, 36, 5) e il provvedimento sulla fratria riportata da Filocoro (328, 35a Jac.) che impediva ai frateri *ghennetai* di respigere gli *orgeoni*, nell’ambito di un programma di governo evidentemente rivolto ad affermare definitivamente l’unità poleica su ogni forma di particolarismo clanico e di egoismo aristocratico: cfr. C. TALAMO, *Solone e il banchetto pubblico, la terra, la fratria*, cit., pp. 19 ss.

veicolo di educazione collettiva¹⁴⁷⁷, marginalizzare la rilevanza dell'esercito potrebbe portare ad esiti fuorvianti¹⁴⁷⁸.

Ad Atene, inoltre, il superamento del vecchio modo di combattere, che vedeva l'aristocratico ben armato e sul carro da battaglia seguito da schiere di armati alla leggera (molto spesso figure clientelari), dovette essere assai più rapido che altrove.

Difatti tale innovazione si ebbe molto più lentamente in zone, come la Tessaglia, dove le vaste pianure (di Larissa e di Tricca) permisero di privilegiare ancora il combattimento a cavallo. Nell'Attica, invece, la conformazione montuosa del territorio determinò l'assenza della cavalleria fin dopo le guerre persiane: e qui i cittadini in grado di armarsi a loro spese costituivano il nerbo della milizia¹⁴⁷⁹.

Prima di Solone i magistrati pare si scegliessero tra gli appartenenti alla classe più abbiente, quella dei cavalieri (*ἵππεῖς*)¹⁴⁸⁰. A tal proposito la mancanza di una cavalleria in epoca arcaica fa pensare che il titolo di cavalieri che indicava già le classi di censo più elevate fra gli Ioni, gli Eubesi, i Tessali, fosse stato trasposto anche ad Atene, pur senza che in essa fosse introdotto l'uso del cavallo, per lo meno in guerra¹⁴⁸¹, e del resto – sebbene permanga qualche dubbio per quanto riguarda gli zeugiti¹⁴⁸² – le altre classificazioni censitarie erano basate su criteri essenzialmente patrimoniali e non militari.

Solone intervenne su di una suddivisione già fissata in modo elementare, probabilmente sancendo con la legge ciò che già era esistente

¹⁴⁷⁷ Cfr. la recente analisi di L. CANFORA, *Il mondo di Atene*, cit., pp. 54 ss.

¹⁴⁷⁸ Giustamente il Canfora ribadisce un concetto che spesso appare sfumato nelle moderne interpretazioni: "la guerra è, nel mondo antico, la norma delle relazioni internazionali, la pace è l'anomalia: perciò nei trattati di pace viene indicata la durata prevista. Sono paci a tempo e quasi sempre il tempo scade prima del previsto": così L. CANFORA, *Il mondo di Atene*, cit., p. 56.

¹⁴⁷⁹ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., pp. 198-199.

¹⁴⁸⁰ R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 22.

¹⁴⁸¹ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 230. Si veda contra, per tutti, K. A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1065.

¹⁴⁸² Secondo C. CICHORIUS, *Zu den Namen der attischen Steuerklassen*, in *Griechische Studien H. Lipsius dargebracht zum sechzigsten Geburtstag*, Leipzig, 1894, pp. 137 ss., il nome deriverebbe dalla denominazione di una fila della falange; si veda contra M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., pp. 49 ss. (spec. nota 28); cfr. H. VAN WEES, *Mass and elite in Solon's Athens*, cit., p. 352 ss.

nell'uso civico¹⁴⁸³, e istituendo anche i limiti quantitativi, che a oggi non sappiamo se perfettamente coincidenti con quelli che ci sono stati tramandati dalle fonti.

Sarebbe stata inoltre introdotta da Solone la prima classe (i pentacosimedimni)¹⁴⁸⁴, probabilmente a scopo prevalentemente tributario¹⁴⁸⁵. Il sistema politico ateniese, infatti, trasse certamente profitto dall'ordinamento censitario, ai fini della riscossione dell'imposta diretta (*εἰσφορά*), probabilmente già imposta prima di Solone¹⁴⁸⁶.

Se la prima classe fu il prodotto di uno scorporamento della già esistente classe dei cavalieri, è ragionevole ritenere che la gran parte del "ceto medio" zeugitico fosse riemerso dalle tenebre di una condizione quasi servile, proprio in virtù delle riforme economiche soloniane. Certo è che il corpo

¹⁴⁸³ Si ricordi infatti che Solone, a differenza di Dracone (e, invece, analogamente a Licurgo), è ricordato da Aristotele non come un semplice autore di leggi (tra i νόμων δημιουργοί), ma anche come un artefice della costituzione (πολιτεία): Aristotele, *Politica* 2, 12, 1237b 30. Da rilevare inoltre come lo Stagirita, nel capitolo 41 dell'*Athenaion politeia*, nell'ambito di quel sunto conclusivo sull'evoluzione costituzionale ateniese, pur menzionando la costituzione draconiana, non indichi il numero ordinale, che progressivamente precede le altre costituzioni, il che potrebbe portarci a sostenere che effettivamente lo Stagirita considerasse solo Solone – e non anche Dracone – come espressione di un potere costituente: ma sul punto si vedano le considerazioni di M. R. CATAUDELLA, *Atene fra il VII e il VI secolo a.C.*, cit., pp.189 ss.

¹⁴⁸⁴ Secondo Aristotele (Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 7, 4), sarebbe appartenuto alla prima classe chi fosse stato in grado di produrre 500 misure di aridi (cereali) o liquidi (olio, vino), mentre per le altre classi sarebbero rimasti i limiti preesistenti a Solone.

¹⁴⁸⁵ Che la riscossione dei tributi debba aver avuto un ruolo molto importante nella sistemazione del censo di Solone lo conferma del resto il fatto che alle classi si diede il nome dei tributi, 'τέλη' (vocabolo altresì utilizzato al fine di indicare l'unità militare): G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 233. Oltre alla riscossione delle imposte, un'altra forma di contribuzione dei cittadini – a cui ciascuno era tenuto in base alle proprie disponibilità economiche – fu attinente al censo solonico: le liturgie. Queste, in realtà, per i costi verosimilmente notevoli, gravavano solo sugli appartenenti alle classi più alte, che a turno avrebbero dovuto provvedere a invitare a proprie spese, in date occasioni, i membri della tribù, organizzare agoni in occasioni di feste, mantenere cavalli per le processioni e per gli agoni ecc. Ma liturgie straordinarie consistevano anche in prestazioni sicuramente meno "piacevoli", come anticipare la somma che si sarebbe raccolta mediante l'imposta (προεἰσφορά), o ancora armare a proprie spese una triremi o condurre ambascerie sacre: cfr. G. DE SANCTIS, *op. cit.*, p. 240.

¹⁴⁸⁶ Dopo la tirannide dei Pisistratidi non si faceva più ricorso alla imposta ordinaria. Negli anni seguenti la costituzione dell'impero marittimo, infatti, le spese erano in larga parte sostenute dagli alleati, come del resto a Roma dopo l'ultima guerra macedonica non fu più percepito il *tributum ex censu*. Ma cionondimeno si riscuotevano senza dubbio contribuzioni straordinarie quando ne sorgeva la necessità: cfr. G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., pp. 232-233.

civico risultò rinvigorito e allargato e, sebbene, come già rilevato, l'intervento di Solone fosse rivolto più a una reinclusione che a una ammissione *ex novo* di elementi stranieri, è bene ora precisare come Plutarco¹⁴⁸⁷ citi una interessante disposizione del corpus legislativo, che stabiliva il divieto di conferire la cittadinanza agli stranieri, se non nel caso in cui fossero stati condannati all'esilio perpetuo, oppure avessero deciso di stabilirsi con tutta la famiglia ad Atene, esercitandovi in entrambe i casi attività economiche¹⁴⁸⁸.

Potrebbe quindi ammettersi che di fronte alle ristrettezze della società ateniese del VI sec. a.C. si fosse invero creata una piccola breccia – seppur, come si vede, sulla base di stringenti criteri che garantissero una stabilità di stanziamento (e di produzione) sul territorio – in una realtà ove, di regola, la concessione della cittadinanza “compare come prerogativa assai limitata e selettiva, come un privilegio”¹⁴⁸⁹.

Altra fondamentale riforma – che non a caso per Aristotele costituiva uno dei tre provvedimenti più democratici della costituzione di Solone – fu l'istituzione dei tribunali popolari e dell'“appello”(ἐφεσις)¹⁴⁹⁰.

Come sottolineato dal Biscardi, l' ἐφεσις, pur dando luogo a un dibattito di fronte al tribunale, non ne costituisce l'atto iniziale: in pratica colui che si opponeva alla decisione del magistrato non sarebbe stato l'attore del successivo giudizio, il cui dibattito pare fosse promosso invece dalla controparte o da altro cittadino¹⁴⁹¹.

Sul fatto che sia stato Solone a introdurre, per primo, una partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia, non paiono esserci dubbi¹⁴⁹². Aristotele¹⁴⁹³ afferma che l'unica forma di partecipazione

¹⁴⁸⁷ Plutarco, *Solon*, 24.

¹⁴⁸⁸ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 213.

¹⁴⁸⁹ E. STOLFI, *Polítes e civis*, cit., p. 28.

¹⁴⁹⁰ In realtà, si utilizzerà il termine “appello” sempre virgolettato, visto che, come chiarisce il Martini, “non sarebbe stato un vero e proprio appello (cioè un'impugnazione di una sentenza già emessa), ma una sorta di «veto», inteso come rifiuto di eseguire la decisione del magistrato” (: così R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 21) che quindi si risolveva nella formale dichiarazione di non accettare altro verdetto che quello emesso dal tribunale popolare. Cfr. anche A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 84.

¹⁴⁹¹ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 84; cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 21.

¹⁴⁹² Cfr. G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 252.

¹⁴⁹³ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 7, 3.

sociale consentita alla classe di censo più bassa (i Teti) nella costituzione di Solone consistesse nell'appartenenza all'*Ekklesiá*, e ai vari *dikasteria*¹⁴⁹⁴.

Abbiamo quindi un dato che costituisce un punto di partenza: con Solone si ebbe, per la prima volta, una partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, e in proposito abbiamo già avuto modo di vedere come tale partecipazione fosse inquadrata diversamente nell'evoluzione del pensiero aristotelico che va dalla *Politica* fino alla *Costituzione degli Ateniesi*¹⁴⁹⁵.

L'Harrison¹⁴⁹⁶ sostiene che, sebbene ci sia molto di anacronistico nel giudizio aristotelico sulla riforma soloniana in esame, in particolar modo per quanto riguarda l'attribuzione a Solone delle corti popolari "espresse al plurale", il giudizio sui *dikasteria* sia abbastanza corretto se riferito però al IV sec. a.C.

Non pare vi siano (al momento) tracce degli stadi attraverso i quali ciò che certamente in origine fu un "appello" – in realtà, come visto, sarebbe più opportuno il termine "veto" – contro la decisione del magistrato, nei casi più gravi rivolto all'intera cittadinanza riunita come corte giudiziaria (*Eliea*), "si trasformasse in una vera e propria udienza di prima istanza della maggior parte delle cause presso *dikasteria*, con numero di componenti variabile, e membri scelti fra i cittadini che avevano i requisiti per svolgerne la funzione"¹⁴⁹⁷.

Sappiamo però che a partire dalla metà del V sec. a.C., la prerogativa del popolo di esaminare i contenziosi, in sostituzione del magistrato, si trasformò nel diritto-dovere di esaminare parecchi casi in prima istanza.

Il popolo fu quindi organizzato in un numero di tribunali la cui composizione variava da 201 a 1501 membri, e il ruolo dei vari magistrati, fra cui gli arconti, diminuì d'importanza, essendosi ridotto all'istruzione della causa per il giudizio (*ἀνακρίνειν*) e alla presidenza del tribunale giudicante (*ἡγεμονία*)¹⁴⁹⁸.

In questo contesto fu consentita, non più solo all'offeso, ma a chiunque lo volesse (*τῷ βουλομένῳ*) l'accusa contro i rei, tranne – paradossalmente agli occhi di noi moderni – per i reati di sangue "la cui repressione era affidata a

¹⁴⁹⁴ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, II, cit., p. 42.

¹⁴⁹⁵ Cfr. Parte I, Capitolo 3.

¹⁴⁹⁶ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, II, cit., p. 42.

¹⁴⁹⁷ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, II, cit., p. 43.

¹⁴⁹⁸ A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, II, cit., p. 3.

una di quelle che, con qualche semplificazione, consideriamo azioni private (*díkai*: in questo caso, *díke phónou*), anziché a un'azione pubblica (*graphé*)”¹⁴⁹⁹.

Provvedimento, questo, che trascende il mero ambito procedurale dello svolgimento del processo e che – come già rilevato¹⁵⁰⁰ – si carica di fondamentali valenze etiche e politiche¹⁵⁰¹.

Negli altri casi si assistette a una attrazione alla “sfera del pubblico” dei procedimenti. I reati comuni furono considerati come delitti contro la comunità cittadina, e, competente per questi delitti era il popolo, che allora condivideva la sua giurisdizione con l'Areopago¹⁵⁰².

Prima dell'intervento di Solone la *polis* puniva solo i “delitti politici” e i “reati di sangue” attraverso *díkai*, ossia sostanzialmente tramite la trasposizione in forma giuridica della vendetta privata¹⁵⁰³. È quindi verosimile che i giudizi sugli altri reati comuni che erano pronunciati dai tribunali eliasici sotto la presidenza dei tesmoteti, fossero tutti istituiti da Solone, il

¹⁴⁹⁹ E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 105. Limitazione che è da riferire non tanto a motivazioni prettamente sacrali, o meglio non solo a queste, ma a vere e proprie ragioni antropologiche. Con le parole dello Stofi possiamo vedere nella peculiare repressione dell'omicidio in Grecia “lo sviluppo di arcaiche visuali che affiorano nelle stratificazioni più risalenti dei poemi omerici, e secondo le quali l'omicidio non è necessariamente percepito come disvalore e come crimine, per collocarlo piuttosto nella peculiare «etica del successo» propria dell'eroe”: così *op. cit.*, p. 107.

¹⁵⁰⁰ Cfr. Parte I, Capitolo 3, nota 352.

¹⁵⁰¹ In un passo di uno scritto minore di Plutarco, *Il Convito dei Sette Sapienti*, ove l'ateniese Mnesifilo, amico e discepolo di Solone, invita i commensali a esprimersi sulla costituzione isonomica, tutti rispondono parlando della democrazia. Per Solone la città che meglio realizza l'ordinamento democratico è quella in cui la facoltà di trascinare in giudizio l'offensore non spetta esclusivamente all'offeso; per Biante la democrazia migliore è quella in cui tutti temono la legge come un tiranno; per Pittaco è quella del popolo, il quale impedisce ai malvagi di governare, ai buoni di astenersi dal governare; per Cilone l'ottima costituzione è quella che presta ascolto alle leggi, non agli oratori; ma infine Periandro rileva che questa democrazia, da tutti lodata, è assai simile a un'aristocrazia: cfr. V. COSTA, *Osservazioni sul concetto di isonomia*, in A. D'ATENA, E. LANZILLOTTA (a cura di), *Da Omero alla costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno*, Roma, 2003, p. 53.

¹⁵⁰² L'Areopago del resto, sotto l'arcontato di Solone, fu tutt'altro che depotenziato. Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 8, 4, precisa che esso era φύλαξ dei *nomoi* ed *ἐπισκοπος* della *politeia*, essendo incaricato della νομοφυλακία. Era cioè “incaricato di vegliare sul rispetto delle leggi e come prima era guardiano dello Stato”: così M. BERTI, *Il «dogma» e l'egemonia dell'Areopago ad Atene. ([Aristot.] Ath. Pol. XXIII 1-2)*, in *DIKE Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 6 (2003), cit., p. 124.

¹⁵⁰³ Cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 105.

quale avrebbe inoltre attribuito agli eliaisti e ai tesmoteti un'ulteriore competenza per quanto riguarda una serie di processi civili¹⁵⁰⁴.

Per concludere, in un contesto in cui – sebbene ricchezza e nobiltà fossero tendenzialmente abbinate – l'incipiente economia monetaria e mercantile¹⁵⁰⁵ favorì la mobilità sociale sia verso l'alto che verso il basso¹⁵⁰⁶, Solone – come Servio Tullio successivamente a Roma – ebbe il merito di sostituire di fatto la ricchezza alla nascita, quale criterio di accesso alla leadership politica.

L'emergere del criterio timocratico – tendenzialmente fonte di oligarchie – potrebbe essere letto come in contrasto col topos tipicamente soloniano della critica alla ricerca smodata del guadagno, ma potrebbe altresì essere interpretato come il porre la ricchezza al servizio della città, l'istituire un sistema di graduazione proporzionale degli oneri politici, che risultasse equo, pur nell'ineliminabile disuguaglianza sociale ed economica del corpo civico¹⁵⁰⁷.

Del resto – come visto – il legislatore ateniese ebbe il merito di responsabilizzare¹⁵⁰⁸ tutti i suoi concittadini (anche il *dêmos*, che proprio in questa fase comincerà a strutturarsi come soggetto politico) nei confronti della città, come dimostra la sua legge sulla *stásis*¹⁵⁰⁹.

Questa, nata nel contesto di una città certamente lacerata da interessi e finalità politiche divergenti, era un provvedimento di Solone che comminava l'*atimía*, per chi, in caso di conflitto interno, fosse rimasto neutrale e indifferente rispetto alle fazioni in contesa.

Opportunamente è stato rilevato come una simile previsione costituisse il “riflesso del *páthos* politico tipicamente ateniese, con la conseguente condanna della neutralità (anche in quanto propizia a ogni iniziativa tirannica da altri intrapresa)”¹⁵¹⁰: la condanna dell'indifferenza rende in tal modo

¹⁵⁰⁴ G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 254.

¹⁵⁰⁵ Inoltre Atene si sarebbe giovata in quel periodo anche dell'apertura delle miniere del Laurio, sulla cui indicazione cronologica le fonti tacciono: cfr. G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, cit., p. 210, nota 2.

¹⁵⁰⁶ K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1064.

¹⁵⁰⁷ Su questo tema si veda Parte I, Capitolo 3.

¹⁵⁰⁸ In questi termini si veda C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., pp. 84-85.

¹⁵⁰⁹ Cfr. Parte I, Capitolo 3.

¹⁵¹⁰ Così E. STOLFI, *Immagini della guerra nell'Antica Grecia*, cit., p. 18; cfr. Parte I, Capitolo 3, nota 305.

cogente l'impegno pubblico, in qualsiasi forma questo si esplicasse, in relazione allo status di ciascun *polites*, e diviene un potente anticorpo contro il morbo tirannico, costantemente latente nell'agone politico.

Solone generò letteralmente il "pubblico" coinvolgendo, in maniera coattiva e per legge, il *dêmos* nell'amministrazione della città. E cuore pulsante di tale amministrazione furono certamente le aule dei tribunali, ove anche i vertici istituzionali più alti, legati ancora a privilegi di casta, si ritrovavano sottoposti al giudizio del popolo.

È evidente che "ponendo questo veto il cittadino agiva come membro di una comunità sovrana"¹⁵¹¹, e il potere a esso conferito trovava un peculiare luogo di esercizio nelle aule di tribunale, ed era tanto incisivo da porsi come contropotere rispetto alle magistrature cittadine ancora legate ad una visione elitista – ma ora in senso oligarchico – e di ceto.

Fu la "democrazia dei tribunali"¹⁵¹².

Il *dêmos* peraltro non divenne mai un partito o una corporazione portatrice di un ben determinato disegno ideologico, ma fu unito nel difendere saldamente le proprie prerogative costituzionali. Non di rado fluttuò nella direzione ad esso impressa da capi autorevoli o da abili demagoghi¹⁵¹³, sovente espressione della più nobile aristocrazia cittadina (basti pensare agli Alcmeonidi), ma mai perse la consapevolezza del proprio ruolo e delle possibilità ad esso connesse, in una parola della propria libertà (e della propria sovranità)¹⁵¹⁴, anche nel caso in cui questa si traducesse nel barattare il consenso in vista di aspettative più o meno fondate di un poco onorevole tornaconto.

Così, nel realizzare la sua concezione Solone non sembra essersi posto in una posizione mediana tra l'interesse privato e quello pubblico, tra l'*oĩkos* e la *pólis*. La potente immagine – fissata in versi nell'*Eunomia* – del male pubblico (*δημόσιον κακόν*) che oltrepassa le porte domestiche irrompendo nella quotidianità, è una chiara espressione della convinzione che rifuggire i problemi pubblici, richiudendosi nel privato dell'*oĩkos* non serve a nulla¹⁵¹⁵.

¹⁵¹¹ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 84.

¹⁵¹² Cfr. Parte I, Capitolo 2.

¹⁵¹³ Cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 48 e ss; cfr. ID., *Stásis, pólemos e díkaios pólemos*, cit., pp. 29-30.

¹⁵¹⁴ M. POHLENZ, *La libertà greca*, trad. it. Brescia, 1963, p. 36.

¹⁵¹⁵ K. A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1069.

“Il pensiero soloniano si angola qui significativamente: i due estremi, la sorte della città e quella del privato si toccano”¹⁵¹⁶.

La sua è una scelta che lo pone totalmente all'interno del *koinón*, e del resto non potrebbe leggersi altrimenti il rifiuto della tirannide, se non appunto come il rifiuto di un interesse privato a beneficio degli interessi della *polis*.

Tutto ciò spiega lo sforzo di Solone di far emergere la sfera del pubblico, “la categoria del politico, che costituirà quella cruna d'ago entro cui doveva passare l'intera storia universale per poter approdare all'Europa moderna”¹⁵¹⁷.

2 Solone e Servio: analogie e differenze

Che nell'arco di pochi anni nelle due città che segneranno maggiormente la storia antica, Roma e Atene, si fossero realizzate due riforme analogamente rivolte a sostituire le vecchie strutture aristocratiche con forme di organizzazione civica propriamente politiche, è un dato si fatto.

Il che non vuol dire necessariamente che la riforma di Servio fu uguale a quella di Solone, o che questa influenzò direttamente l'altra.

Del resto alla domanda se Servio Tullio avesse avuto contezza di ciò che era stato escogitato in Attica pochi anni prima del suo governo, allo stato attuale delle fonti, non possiamo rispondere, se non attingendo a immaginarie supposizioni, congetture, o magari valorizzando “ottimisticamente”¹⁵¹⁸ dati di dubbia attendibilità storica (come, per esempio, è avvenuto in merito alla supposta ambasceria inviata ad Atene prima

¹⁵¹⁶ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 76.

¹⁵¹⁷ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 10.

¹⁵¹⁸ Per riprendere l'espressione di P. J. RHODES, *The Reforms and the Laws of Solon*, cit., pp. 242 ss.

dell'emanazione delle XII Tavole, al fine di studiare l'ordinamento ivi vigente)¹⁵¹⁹.

Si può invece ammettere che, nel complesso, esistesse già dalle ultime decadi del VII secolo a.C. una evidente circolazione di idee che interessò buona parte dei popoli mediterranei.

Tale fenomeno è stato sfiorato nella pur breve analisi sull'origine del popolo etrusco, trattando della diffusione della fanteria oplitica, o ancora, ripercorrendo le vicissitudini dei Tarquini che – secondo le fonti – deriverebbero da una ricca dinastia di mercanti corinzi.

L'archeologia, poi, ha nel tempo tracciato le rotte e delineato le zone d'influenza dei vari popoli, in un Mediterraneo da sempre zona di interscambi e di violenti scontri, e dove raramente i rapporti tra le civiltà si limitarono al mero baratto di vasellame e prodotti agricoli.

È evidente che in un quadro del genere soluzioni inedite ad annosi problemi e innovazioni tecniche non dovettero tardare a diffondersi attraverso i canali più disparati: delle volte in virtù di una contiguità che determinò una rapidissima ed efficace trasmissione di concetti, quasi “osmotica”, come dovette avvenire tra Roma e le contigue *poleis* tirreniche, altre volte – andando a monte del processo – in maniera più lenta, attraverso i contatti che si stabilivano attraverso le rotte commerciali e il continuo scambio di merci, come nel caso dei contatti tra Etruschi ed Elleni.

Solo qualora per Occidente si intendesse il contesto italico e per Oriente quello greco¹⁵²⁰ – ma presto con notevolissime propagini proprio nel meridione della penisola italica – si potrebbe ancora sostenere che molte delle innovazioni sia in campo politico che militare seguirono la tratta est-ovest, e cionondimeno un simile giudizio peccherebbe di superficialità. Basti solo pensare come, per fare un esempio, l'idea che l'irrompere della legislazione scritta nel mondo ellenico fosse un'innovazione da ascrivere alle colonie

¹⁵¹⁹ Si vedano sul punto A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 91 ss.; E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 36; ID., *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli, 2012, p. 10.

¹⁵²⁰ Abusando un po' del loro senso letterale/geografico e a scapito invece del loro ben più pregnante senso “politico”. Da sempre infatti con il termine “oriente” si è fatto precipuo riferimento alla Persia e alle monarchie mesopotamiche, antitesi per antonomasia dei modelli isonomici ellenici prima e romani poi.

ioniche d'Ageo sia stata di recente sottoposta a una condivisibile rimeditazione¹⁵²¹.

Certo la direttrice est-ovest (nei termini suddetti) non implica che, per quel che in questa sede ci interessa, le soluzioni adottate da Solone in Attica debbono a priori intendersi più evolute o più efficaci di quelle escogitate da Servio Tullio a Roma, benché potrebbe certamente essere avvenuto che Servio avesse comunque fatto tesoro di esperienze costituzionali di matrice ellenica, ovvero di queste ultime ma per il tramite delle vicine città etrusche.

Fra l'altro Aristotele stesso collega l'origine della distinzione in ceti – nel caso specifico quello dei militari e quello degli agricoltori – agli arcani legislatori di Creta e dell'Egitto¹⁵²², legando così tale prassi, sostanzialmente, agli inizi mitici delle prime forme di organizzazione collettiva cittadina.

Ciò posto, né Solone né tantomeno Servio Tullio appartennero a caste o potentati dinastici, e il loro problema dovette essere non tanto quello di escludere dal governo fasce ingenti di popolazione, quanto quello di includere (o reincludere) soggetti fino ad allora estranei a ogni forma di partecipazione.

Alla peculiare analogia dello strumento adottato per favorire un tale processo, la costituzione timocratica e la legislazione scritta, corrispose una tendenziale similitudine delle premesse e dei rispettivi contesti politico-sociali.

Indubbiamente le società arcaiche erano da questo punto di vista molto più semplici di quelle attuali, l'economia prevalentemente agricola e la distanza tra una classe di pochi proprietari che detenevano il potere politico e una gran massa di contadini soggetti a varie forme di dipendenza nei confronti dei primi, sono elementi che si ritrovano praticamente in tutte le civiltà dell'evo antico.

Tutto vero, ma, anche in questo caso, solo se si mantenga una prospettiva molto larga, dall'alto; laddove invece si procedesse più in profondità, sarebbe facile cogliere – come si è visto nel corso di quest'elaborato – rilevanti peculiarità sia del contesto romano, che attico,

¹⁵²¹ Si veda G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal Vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma, 2011, pp. 73 e ss.

¹⁵²² Aristotele, *Politica* 1339b.

inevitabilmente frutto di un ambiente diverso, di una cultura e di una religione diverse, di diverse sollecitazioni dall'esterno.

Come diversi furono i soggetti Solone e Servio: il primo fu probabilmente un aristocratico – seppur non di primissimo piano, se Aristotele, in ottemperanza alla sua concezione morale, lo riterrà un membro del ceto medio¹⁵²³ – il secondo addirittura associato a una origine servile.

Su Solone abbiamo un quadro biografico certamente più completo rispetto a quello di Servio Tullio, in certi tratti veramente evanescente e tendente al mito.

Il fatto stesso che del legislatore ateniese sia rimasta una testimonianza diretta, attraverso i suoi carmi, consente di tracciare un ritratto decisamente profondo, che negli anni ha permesso di ricostruire la morale e la concezione dell'etica pubblica di Solone, chiave di lettura importantissima delle sue azioni di uomo politico e di governo.

Se da un lato, ancora una volta, non ci si può esimere dal ribadire come tali fonti privilegiate nascondano molte insidie e spesso suscitino più domande che risposte, dall'altro già la loro presenza risulta evidentemente di un inestimabile valore. Nella penuria di fonti scritte riferite al periodo arcaico i carmi di Solone rappresentano un bagliore in grado di illuminare la fase storica successiva ai secoli emblematicamente detti "bui".

Ciò che Servio pensava e quale fosse l'idea alla base della sua politica si potrà solo congetturare a posteriori, traendo tale congettura dall'analisi delle strutture politiche e istituzionali riconducibili al suo governo.

Ma è questo un terreno particolarmente impervio, che spesso dà per scontate dinamiche e condizionamenti tutt'altro che secondari e soprattutto facilmente soggetto alle inevitabili influenze ideologiche di chi ne scrive.

Di Servio non conosciamo quindi il pensiero, ma possiamo fondatamente ritenere che, per quanto riguarda l'aspetto propriamente costituzionale, il suo intervento riformatore fosse stato a Roma decisamente più incisivo e radicale di quanto non fosse stato quello di Solone ad Atene.

Nel capitolo 2 della parte II¹⁵²⁴, addentrandoci proprio in quel percorso accidentato di cui si è pocanzi detto, ci si chiesti se l'azione politica

¹⁵²³ Aristotele, *Politica* 4, 11, 1296a 13-12; *Athenaion politeia*, 5, 3; cfr. Parte I, Capitolo 3, nota 199.

¹⁵²⁴ Cfr. § 2.

di Servio si potesse ritenere un'azione rivoluzionaria. La risposta che si è ritenuto di dare è negativa.

Congetturando dall'antropologica propensione dell'uomo antico (e romano in particolare) a misurare il tempo presente esclusivamente alla stregua di modelli remoti – spesso mitici – nella quasi totale incapacità di pensare un futuro diverso dal “ciò che era”, si è ritenuto opportuno suggerire la distinzione tra azioni rivoluzionarie ed effetti rivoluzionari.

Questi ultimi non sono stati esclusi in riferimento alle riforme di Servio, sebbene proprio in quella sede si è attribuito maggior spazio al primo aspetto: lì si è cercato di capire cosa mancasse alla politica di Servio Tullio per essere, a tutti gli effetti, rivoluzionaria (perlomeno nel senso che noi oggi attribuiamo al termine “rivoluzione”), mentre in questo ulteriore livello d'indagine sarà opportuno porre in evidenza proprio quegli effetti delle politiche serviane che ne fecero già agli occhi degli antichi un vero e proprio rifondatore della città; ma ovviamente la separazione tra i due piani resta intatta.

Servio non abolì il senato (né ne rimpiazzò i membri) o i collegi sacerdotali, né si erse a rappresentare istanze economiche di parte (oggi si direbbe “di classe”), non cancellò nulla del vecchio ordinamento ma creò le premesse per svuotarlo progressivamente di contenuto.

Mentre Solone innestò la sua riforma costituzionale su una struttura già intrinsecamente timocratica, organizzata in modo da controbilanciare l'onere militare – nella fanteria oplitica – con l'onore della cittadinanza e delle sue prerogative, Servio fu il primo a introdurre un sistema di valutazione del cittadino e, parallelamente, di arruolamento del soldato, completamente slegato dal criterio del sangue.

Entrambi i legislatori dovettero confrontarsi con unità politiche ancora fragili e soggette alle forti spinte centrifughe provenienti dalle rispettive aristocrazie cittadine: Roma era più giovane ma aveva un'estensione territoriale minore e, per questa ragione, più governabile; l'Attica dal canto suo, il cui processo di unificazione affondava le sue radici nel mito di Teso, era una vasta regione, con territori diversi e socialmente composita.

Inoltre, mentre in Attica già prima di Solone vigeva un ordinamento piuttosto evoluto che, abbandonata la forma monarchica, presentava una significativa articolazione magistratuale e, secondo Aristotele, una prima forma di consesso assembleare (ma la storicità di quest'ultimo dato

è più che dubbia), la Roma serviana aveva appena iniziato un percorso verso forme compiutamente politiche di organizzazione del potere e il sistema monarchico ivi presente risultava ancora imbrigliato dalle diverse espressioni del frastagliato potere gentilizio.

Così, in Attica, a fronte di una crisi che sconvolse l'ordine sociale prima ancora che politico, si riuscì a trovare una soluzione tendenzialmente¹⁵²⁵ nei limiti definiti dall'ordinamento; al contrario a Roma mancò completamente questa possibilità e i profondi cambiamenti allora in corso nell'*urbs* dovettero essere gestiti attraverso nuove forme di potere.

Su quest'ultimo punto occorre precisare, inoltre, come da un lato i cittadini ateniesi collocarono una personalità straordinaria come quella di Solone al vertice della politica cittadina, proprio nella speranza che lo stesso, facendo leva sul suo carisma, abusasse dei suoi poteri e divenisse un tiranno; dall'altro a Roma Servio Tullio raggiunse il potere probabilmente in un contesto di conflitto che vide una significativa marginalizzazione delle vecchie istituzioni. In altre parole, risulterebbe inopportuno considerare la risposta ateniese alla crisi come il segno di una maggiore maturità del popolo ateniese rispetto a quello romano: in effetti, attenendoci alla diretta testimonianza solonica, se ad Atene non si percorse la via tirannica fu solo per una scelta individuale (e peraltro fortemente contestata) dello stesso Solone – tanto è vero che dopo pochissimi anni giungerà infine con Pisistrato il governo tirannico – mentre a Roma, d'altro canto, non è dato riscontrare un entusiastico consenso, nell'ambito delle vecchie istituzioni cittadine, nei confronti della nuova forma di potere incarnata da Servio.

L'intervento riformatore di Solone si pone evidentemente come funzionale al ripristino di un equilibrio violato: Solone stesso si vanta di avere concesso al popolo quanto basta, senza diminuirne o accrescerne i diritti, mentre per quanto concerne gli aristocratici, egli fece in modo che questi non subissero alcuna onta¹⁵²⁶.

Come si è supposto nel precedente paragrafo, a un ordine precedente, che già sembra contemplasse un ruolo politico per gli ὄπλα

¹⁵²⁵ Come visto (cfr. Parte I, Capitolo 3, nota 266) titoli di 'διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα' attribuitigli da Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 5, 2 (ma si veda, in termini sostanzialmente analoghi, Plutarco, *Solon* 14, 3) esprimerebbero la larghezza dei poteri conferiti al legislatore ateniese.

¹⁵²⁶ *Fr. 5 West*. in Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 1.

παρεχομένοι, pare fosse subentrato uno stato di estremo disordine, ove l'incetta di terre da parte di pochi clan aristocratici aveva sostanzialmente cancellato gran parte del ceto medio. Fu proprio in quel contesto che le misure soloniane assunsero la loro rilevanza maggiore: tanto più grande era stata la diseguaglianza e lo sfruttamento perpetrato a danno del *dêmos*, tanto più incisivo dovette essere l'intervento dell'arconte pacificatore nel risollevarle le sorti di gran parte della popolazione.

Solone potrebbe non avere inventato nulla ma, al cospetto di un modello costituzionale in sostanza disapplicato, aver profuso i suoi sforzi al fine di renderlo effettivo e perfezionarlo. Servio invece fu l'artefice di un inedito modello timocratico che, se inizialmente si affiancò alle vecchie istituzioni aristocratiche della monarchia latino-sabina (probabilmente sostituendole del tutto solo nell'ambito militare), col tempo si imporrà come l'unica effettiva struttura costituzionale romana.

Servio dunque non risulta abbia inteso ristabilire un equilibrio violato, e molti dei suoi interventi – pur affiancandosi spesso all'esistente – si caratterizzano per una evidente originalità.

Del resto, pur nel sollevarsi delle prime rivendicazioni da parte delle fasce popolari della cittadinanza, il contesto sociale romano nel VI sec. a.C. non risultava scosso da un dissidio della medesima gravità di quello che dilaniò Atene nello stesso periodo. Sarà solo con l'avvento del regime repubblicano che Roma conoscerà una vera e propria *stasis*, pressochè permanente.

Il fatto poi che Solone si sarebbe orientato nel senso di un ritorno a un vecchio equilibrio, parrebbe confermato dal fatto che, nel perseguire tale obiettivo politico, vanificò altresì – attraverso il rifiuto della tirannide – proprio quelle aspirazioni di una parte del *dêmos* verso la costruzione di un nuovo ordine: ordine che avrebbe avuto come premessa ineludibile una riforma isomorica¹⁵²⁷.

Oltre tutto, se da un lato anche Solone, come Servio Tullio, trarrà forza e autorevolezza dall'intraprendenza e dal successo militare, dall'altro tale similitudine non dovrebbe celare il fatto che l'Attica del VII/VI sec. a.C. parrebbe ancora distante dal livello di conflittualità che caratterizzò gli anni

¹⁵²⁷ Cfr. Fr. 34 West. In Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 4.

del V secolo a.C., ove l'Atene democratica sarebbe giunta alla costruzione di un vero e proprio impero¹⁵²⁸.

Roma, al contrario, risultò sin dai primissimi anni, ossia sin da quando era poco più che un villaggio di capanne, animata da una peculiare e costante tensione a espandere il proprio territorio, trovandosi così a essere coinvolta in un perenne stato di guerra con le città circostanti.

A una certa chiusura della società attica arcaica, che, come visto, emblematicamente non prese parte all'esperienza coloniale, corrispose a Roma una grande apertura all'inclusione di nuovi elementi nel corpo cittadino.

Difatti i Romani non erano "nati dalla nera terra attica", e se anche si ritenesse di considerare il racconto dell'origine troiana come una costruzione mitica elaborata successivamente, già il loro processo di formazione nel Lazio arcaico, i loro continui incontri e scontri con le città latine, sabine ed etrusche, in piccolo, testimoniano un ben diverso atteggiamento rispetto alla chiusura ateniese.

Non a caso l'apice di questo processo verrà toccato sotto il regno di Servio Tullio, un militare (capitano di ventura) di origine straniera, che rivolse una particolare attenzione al rafforzamento e all'innovazione dell'esercito cittadino.

In una fase della civiltà in cui il discrimine tra potere politico/militare e potere religioso rimaneva nebuloso, e in cui il *rex* era a tutti gli effetti artefice del sacro¹⁵²⁹, Servio dovette sfruttare anche questo relevantissimo strumento per riuscire nei suoi obiettivi propriamente politici: l'introduzione dei culti di Diana e di Fortuna, il rafforzamento della politica d'integrazione con i Latini attraverso l'istituzione del tempio di Diana sull'Aventino, la concessione della cittadinanza agli schiavi manomessi¹⁵³⁰, sono misure evidentemente rivolte a favorire un politica demografica decisamente espansiva.

Così, mentre Servio Tullio è ricordato anche per la sua riforma tributa, che, superando il vecchio sistema delle antiche tribù genetiche, determinò l'emersione di un nuovo criterio distributivo della popolazione, ove il cittadino, slegato dai vecchi vincoli gentilizi, veniva inquadrato in base al

¹⁵²⁸ Sebbene in senso (e con forma) non comparabile a quello, poi, di Roma.

¹⁵²⁹ Basti pesare al regno di Numa Pompilio.

¹⁵³⁰ Su tutti questi aspetti si veda Parte I, Capitolo, 2.

legame con il territorio dell'*urbs*, Solone non pare abbia mutato il sistema quadripartito costituito dalle tribù attiche, suddivise a loro volta in tre trittie e dodici naucrarie¹⁵³¹. Solo con la riforma clistenica si avrà una generale riorganizzazione del territorio attico e dei suoi cittadini, con la creazione di dieci tribù in sostituzione delle quattro precedenti¹⁵³².

Nella perenne conflittualità in cui viveva Roma dovettero emergere presto tutti i limiti insiti alle vecchie strutture di potere gentilizio, compreso evidentemente l'esercito, disorganico e lasciato all'iniziativa sconnessa dei gruppi aristocratici. In particolare, tali limiti dovettero esser chiari a *Mastarna*: uomo d'armi dalla grande esperienza e, verosimilmente, conoscitore delle tecniche militari più all'avanguardia nel suolo italico.

Per queste ragioni si ritengono le riforme istituzionali serviane a Roma molto più incisive di quanto non fossero state quelle soloniane in Attica: lo scarto che corre tra l'ordinamento costituzionale vigente sotto Tarquinio Prisco e quello di Servio sembrerebbe maggiore di quello che separa la costituzione draconina da quella di Solone.

Poi è pur vero, ed è necessario ribadirlo, che l'Attica arcaica attraversò una tale crisi economica e sociale da rendere sostanzialmente inoperanti molte delle possibilità isonomiche¹⁵³³ già insite nella prima costituzione draconiana basata sul censo, per cui fu proprio nel ripristinare tali possibilità che Solone profuse i propri sforzi, in particolare facendo leva sulla *seisáchtheia* e sulla riforma metrologica. Ed è bene ribadire anche che, nel fare questo, è evidente che Solone non si limitò a una mera reintegrazione dello *status quo ante*, ma il suo operato – rivolto con particolare decisione al rafforzamento dell'unità politica cittadina – dovette intervenire a correggere i limiti e le lacune del vecchio ordinamento.

Già la semplice aggiunta della prima classe dei pentacosimedimni – scorporata dei cavalieri – verosimilmente per scopi fiscali è emblematica dell'esigenza di nuove risorse, presumibilmente connesse con un maggior numero di funzioni attribuite all'organo politico.

¹⁵³¹ Cfr. Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 8, 3.

¹⁵³² Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 21.

¹⁵³³ È fondamentale ricordare come mentre esistono solo ipotesi riguardo all'esistenza di *leges regiae*, anche precedenti il regno di Servio Tullio, risulta ormai assodato che già con Dracone si ebbe un legislazione scritta.

In fondo l'immagine solenne ed esemplare che è stata tramandata di Solone non ci consente oggi di sottovalutare a tal punto la sua azione politica, dal ritenere che non gli fosse chiaro come una semplice restaurazione del vecchio ordine non sarebbe stata, da sola, sufficiente a evitare successive ricadute in guerre civili.

Così la legislazione scritta soloniana, già di per sé intervento notevolissimo nella direzione dell'isonomía, fu, come visto¹⁵³⁴, puntellata di norme volte a superare le molteplici nicchie di potere aristocratico, slegando i vecchi e plurimi legami tra i singoli cittadini e quella costellazione e cercando di riannodare un unico e saldo legame tra *polítes* e *pólis*.

Dovette pertanto essere chiaro a Solone che non sarebbe stato sufficiente ristabilire una smarrita ed equa distribuzione delle risorse, né lo sarebbe stato una mera riaffermazione della vecchia costituzione, ma che questa avrebbe necessitato di una serie di interventi mirati – anche molto settoriali, come fu quello riferito ai pasti comuni o alla fratria – che nel loro insieme importassero un radicale mutamento anche nell'etica collettiva.

Inoltre, al fine di ottenere tale risultato, non sarebbe bastata l'imposizione e la predisposizione di un sistema sanzionatorio che punisse l'indifferenza e la marginalità rispetto ai pubblici interessi: la legge sulla *stasis* non sarebbe stata sufficiente a impedire un egoistico ripiegamento nell'*idion* di ciascun *oἶκος*, né questa da sola avrebbe potuto suscitare un nuovo ed esclusivo senso di appartenenza alla *polis*.

Quest'ultima, infatti, per essere compiutamente tale, non poteva rimanere un'entità incompiuta, di fatto manipolata da pochi nuclei aristocratici che ne controllavano a piacimento le strutture di potere laiche e religiose, spesso a discapito della maggioranza della popolazione.

La città avrebbe dovuto ergersi come il nuovo e, per certi aspetti esclusivo, luogo di protezione di tutti i cittadini, i quali solo per il fatto di essere titolari di quel legame d'appartenenza, avrebbero avuto accesso a una significativa sfera di diritti.

Prioritaria per quest'affermazione fu la certezza della legge mediante previsioni scritte¹⁵³⁵, che proprio in quel periodo si affermò in

¹⁵³⁴ Si veda il capitolo precedente alla nota 1386.

¹⁵³⁵ In proposito pare molto opportuna l'osservazione di Eric Havelock: "l'abitudine di leggere e scrivere non può essere introdotta nel popolo sulla base di iscrizioni", che trovo citato in M. FINLEY, *La democrazia degli antichi e dei moderni*, cit., p. 122, che dal canto suo prosegue,

particolare nel contesto ateniese, sebbene in un'ottica ancora legata a un mondo arcaico di sostanziale indistizione tra sfera politica e sfera religiosa.

A questo proposito non è un caso se Solone stesso indicherà le norme da lui poste con il termine *thesmói*¹⁵³⁶, esattamente come *thesmói* erano indicate (da altri) le leggi di Dracone, mentre i posteri avrebbero designato le disposizioni soloniane più spesso con il sostantivo *nómoi*¹⁵³⁷.

Il frammento in trimetri giambici 24D [Diehel], come osserva il Ferrara¹⁵³⁸, è stato molto studiato soprattutto come fonte importantissima sulla *σεισάχθεια* e, in senso più lato, sui provvedimenti sociali di Solone. Questo più che legittimo punto di vista, può però, nella nostra prospettiva, apparire limitante.

Se si legge il carme “in quanto diretta espressione della posizione e del pensiero politico soloniano” il porre l'accento sui primi 15 versi è assai meno significativo. Essi infatti, in questa diversa prospettiva di studio, costituiscono in un certo senso una sorta d'introduzione al momento più importante del discorso¹⁵³⁹. E del resto si può condividere la prospettiva del Ferrara il quale fa notare come ciò che viene – con “calore appassionato” e “ritmo sostenuto” – declamato da Solone circa lo sgravio dai debiti e la liberazione dei concittadini dei gravami pendenti sulle persone, è un qualcosa che tutti i potenziali destinatari del Carme conoscevano¹⁵⁴⁰, o meglio, che tutti avevano vissuto sulla propria pelle¹⁵⁴¹.

“l'ateniese comune non avrà girovagato per la città, per leggere i decreti dell'assemblea e le leggi di Solone. La loro disponibilità era sufficiente; in altre parole, le iscrizioni esprimevano il trionfo di un governo aperto sulla segretezza e sull'intrigo. L'istruzione di massa era irrilevante”.

¹⁵³⁶ E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli, 2012, p. 44. Vocabolo ancora legato a un'esperienza arcaica di “prediritto, [...] in cui il termine indica un ordine che non è solo umano ma anche religioso”: E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 124.

¹⁵³⁷ E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p. 44.

¹⁵³⁸ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 89.

¹⁵³⁹ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 89.

¹⁵⁴⁰ Scrive il Canfora: “La composizione lirica, nelle sue varie forme, destinate al simposio o comunque ad omogenee cerchie aristocratiche, è dunque la forma di espressione letteraria dell'aristocrazia. Non più soltanto recitazione agonale, a beneficio dell'intera comunità, del bagaglio epico, ma affermazione soggettiva di singole e storicamente definite personalità individuali, che esprimono le aspirazioni, la visione del mondo i programmi immediati e gli affetti personali nella cornice, ben delimitata verso l'esterno, del simposio, della riunione di clan”: così L. CANFORA, *Storia della letteratura greca*, cit., p. 60. Negli stesi termini, si veda, K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, cit., p. 1038, il

E allora il rammentare loro le proprie riforme, non poteva essere lo scopo cui mirava Solone, o perlomeno non lo scopo più importante.

Ciò avvenne in funzione di comunicare ai propri concittadini qualcos'altro di cui essi – “in posizione di diffidenza o di speranzosa attesa” nei confronti dell'arconte, distratti dalla *stásis* (che, mai completamente conclusa, rimaneva latente nella società ateniese), dai vantaggi conseguiti o dalle perdite subite – non erano in grado di apprezzare pienamente il valore¹⁵⁴².

Ecco allora come la *σεισάχθεια*, il divieto di garantire il debito sulla propria persona, il riscatto degli ateniesi venduti all'estero si configurano piuttosto come lo sfondo storico dell'azione di Solone, rievocata – molto probabilmente quando egli aveva già abbandonato la carica di arconte e quindi il potere politico – “per corrispondere ancora alla natura etica della propria esperienza che, benché oramai fuori dai giochi della politica, lo portava ad ammaestrare ancora, a indicare delle strade”¹⁵⁴³.

Se leggiamo la parte finale del carme, ci si avvicina al significato essenziale dello stesso:

“... Per questo, usando tutto il mio vigore,
mi volsi lontano da ogni parte, come lupo fra molti cani”¹⁵⁴⁴

quale peraltro non esclude che alcuni canti simposiali, acquistando popolarità, siano stati sovente ripetuti in altre occasioni.

¹⁵⁴¹ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 89.

¹⁵⁴² G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., pp. 89-90.

¹⁵⁴³ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 90. La prospettiva adottata dal Ferrara in merito allo studio del carme soloniano è sotto diversi punti vista condivisibile e piena di stimolanti spunti interpretativi, benchè un aspetto dell'argomentazione dell'Autore risulta poco convincente. Scrive il Ferrara: “Ma lo scopo ultimo non poteva qui essere soltanto tale potente rievocazione. Questa parte parla del passato, d'un passato da Solone stesso chiuso; da esso non può venire ormai alcuna norma, alcun insegnamento per il futuro, alcun esempio da riprendere. La *seisachtheia*, il divieto di garantire il debito con la propria libertà personale, il riscatto degli ateniesi venduti all'estero, tutte queste cose non erano evidentemente opere ripetibili né da ripetersi, da parte dei governanti seguiti a Solone”. Ma cosa fa pensare al Ferrara che Solone non temesse un ritorno al recente passato? Cosa gli fa credere che i provvedimenti soloniani avessero acquisito la stabilità del “punto di non ritorno”? In realtà ritengo che proprio il rapido reinnestarsi della *stasis* ad Atene fu la dimostrazione del pericolo di un ritorno a quel periodo buio di soprusi e prevaricazioni, e una persona lungimirante come Solone ne doveva certamente percepire i segnali, da cui la necessità di mettere in guardia i suoi concittadini.

¹⁵⁴⁴ Cfr. Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 4:

“τῶν οὖνεκ' ἀλκὴν πάντοθεν ποιούμενος
ὡς ἐν κυσὶν πολλῆσιν ἐστράφην λύκος

In questi versi vi è molto di più di un semplice autocompiacimento da parte del legislatore ateniese: da essi trapela un feroce disprezzo verso i concittadini, al loro ottuso scontento nei confronti della sua politica, alle nefaste richieste avanzate¹⁵⁴⁵ (chiaramente il riferimento è alle pressioni, provenienti da diverse fazioni, di farsi tiranno ed elargire loro conseguenti favori a scapito delle altre parti).

Se in precedenza Solone, in altri versi, aveva paragonato le fazioni in lotta a degli eserciti (fr.5), considerando invece se stesso alla stregua di un guerriero che proteggeva entrambe le schiere con il proprio scudo, nel fr. 25 si paragona invece ad un *horos*¹⁵⁴⁶, “sacro cippo di confine a protezione della terra di nessuno”¹⁵⁴⁷.

Qui (fr. 24D) il suo linguaggio è molto più ostile e rassegnato di fronte alla tenace avversione di molti ateniesi che non erano stati in grado di comprenderne la lungimiranza della sua politica.

Questa preliminare digressione ci porta dritti ai versi che maggiormente sono funzionali al nostro discorso: i versi 15-17; e ci sarà d’aiuto per comprenderne meglio il senso.

Questi versi, riprodotti nell’*Athenaion politeia*¹⁵⁴⁸ di Aristotele, sono generalmente tradotti in questo senso :

“... questo io feci conciliando con la forza del *nómos*¹⁵⁴⁹ violenza e giustizia”¹⁵⁵⁰.

¹⁵⁴⁵ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p.91.

¹⁵⁴⁶ Il porre se stesso in una posizione mediana è, come scrive il Raaflaub, un topos ben noto, ma la metafora utilizzata da Solone, il riferimento all’*horos* ancora i versi alla personale vicenda di legislatore ateniese che ha liberato la terra dai cippi ipotecari, il che stacca in un certo senso il componimento delle generali tematiche topiche del panellenismo e lo rende più attendibile anche ai fini di un’analisi storica. Cfr. K.A. RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l’emergere della politica*, cit., p. 1041; cfr. il paragrafo precedente. Il passo è stato recentemente interpretato dal Cozzo, come “esplicazione di quella dinamica di equivocanza nei confronti delle parti che permette di giocare il ruolo di conciliatore”: A. COZZO, «*Nel mezzo*», cit., p. 333.

¹⁵⁴⁷ G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 91.

¹⁵⁴⁸ Aristotele, *Respublica Atheniensium*, 12, 4:

Τὰυτα μὲν κρᾶται

Νόμου βίαν τε καὶ δίκην συναρμόσας...’

¹⁵⁴⁹ In realtà è controverso in dottrina se il termine utilizzato da Solone sia *vóμου* o *óμοῦ*. Per quel che ci riguarda faremo riferimento alla lezione *vóμου* (quella conservata da Aristotele), la stessa presa in considerazione dalla dottrina cui abbiamo attinto: cfr. E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p.43; G. FERRARA, *La politica di Solone*, cit., p. 93.

¹⁵⁵⁰ La traduzione è tratta da E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p. 43.

Sebbene i posteri, indicando con il termine *nómoi* la legislazione di Solone, intenedessero chiaramente riferirsi a esse nel senso delle norme positive poste dagli oragani politici della città, è probabile che non sia ancora questo il senso in cui lo stesso termine compare nei citati versi giambici.

È da ritenere invece che “dallo stesso Solone *nómos* venisse impiegato (con ogni probabilità) per richiamare l’ordine trascendente immutabile da cui egli trasse spunto, mentre per le leggi da lui stabilite (“poste” secondo l’etimologia da “*títhemí*”) egli ricorse ancora al termine *thesmói*”¹⁵⁵¹.

Sembrerebbe evidente l’intento del legislatore ateniese di rievocare, nella riferita prospettiva polemica, il proprio ruolo di *diallaktés*, *prostátes* del *dêmos*, *nomothétes*, e quindi “la propria attività di mediazione, compiuta contemperando istanze sociali diverse e anche fattori configgenti, quali appunto *díke* e *bía*”¹⁵⁵².

Cionodimeno il *nómos* che permette di conciliare queste due forze antitetiche non è un atto di posizione legislativa già pienamente “laicizzato” e “secolarizzato”: esso risulta contiguo al senso in cui, nei celebri versi di Pindaro, compare l’espressione *nómos basiléus*¹⁵⁵³, il senso di una norma

¹⁵⁵¹ E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p. 45.

¹⁵⁵² E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p. 28; cfr. anche CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione sociale nell’Atene di Solone*, cit., pp. 1 ss. e A. COZZO, «*Nel mezzo*», cit., pp. 332-333.

¹⁵⁵³ Riportiamo il frammento:

“Il *nómos* di tutti sovrano
dei mortali e degli immortali
conduce rendendo conforme a *díke*
l’atto più violento con mano più forte
lo giudico delle opere di Eracle;
poiché egli i buoi di Gerione
fino al portico ciclopico di Euristeo
ha condotto senza danno e senza pagarli”

cfr. per la traduzione E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p. 24. Qui il *nómos* è l’artefice di una “peculiare prestazione”: “rendere conforme a giustizia anche l’estrema violenza” (*Ibidem*, p. 25). Ercole, nei versi di Pindaro, malgrado la violenza usata, fu comunque creatore di diritto; come sostiene Schmitt, qui “*nómos* rappresenta la piena immediatezza di una forza giuridica non mediata da leggi; è un evento storico costitutivo, un atto della legittimità che solo conferisce senso alla legalità della mera legge”: così C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., p. 63. Ma questo è possibile solo in un’ottica divina, visto che “nessuna «legge» in accezione umana e terrena potrebbe legittimare un simile gesto”: così ancora E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, cit., p. 26. L’immagine evocata dal poeta altro non è dunque che “dio, principio e norma ... *nómos* o anche Zeus o

immutabile, diretta derivazione di un altrettanto immutabile ordine trascendente.

Solone assegnerà al suo *corpus* normativo una durata centennale, e, come suggestivamente suggerito di recente dal Camassa, tale termine corrisponde sostanzialmente a tre generazioni, ossia l'arco temporale oltre il quale una cultura ancora prevalentemente improntata alle consuetudini dell'oralità non si spinge, “né indietro (ricordo), né avanti (garanzia di perpetuazione)”¹⁵⁵⁴. In una tale società “cento anni” significa “per sempre”, così che l'idea di Solone fu quella di vincolare i *polítai* ateniesi a una illimitata obbedienza alle proprie disposizioni¹⁵⁵⁵.

E l'eternità non può che essere la giusta dimensione temporale di *nómoi* intesi ancora quali norme discendenti da un immutabile ordine divino.

Del resto, il contesto in cui Solone e Servio irrupero con le loro riforme fu un contesto ancora dominato dall'indistinzione tra sfera sacra e politica, caratterizzato da una cultura ancora legata alla trasmissione orale, e da un'economia ancora largamente premonetaria.

Furono invece le stesse politiche dei due legislatori a fare da ponte verso un mondo diverso, ove la legge scritta e l'economia monetaria avrebbero rappresentato tappe irreversibili delle civiltà greca e romana.

Solone espresse un governo forte che riuscì a resistere ad altrettanto vigorose pressioni, ma cionondimeno non realizzò ciò con l'arbitrio proprio delle tirannidi, non si celò dietro schiere di armati. Egli tentò di sfruttare la forza giusta di un nuovo sistema normativo.

Già questa lettura dell'intervento legislativo soloniano marca un ulteriore e deciso contrasto tra la sua forma di esercizio del potere e quella espressa da Servio Tullio.

Sevio, con la sua origine oscura e probabilmente servile (e prima di lui lo stesso Tarquinio Prisco addirittura di etnia “non italica”), è la fulgida testimonianza dell'incapacità del ceto aristocratico romano di esprimere per tutto il VI secolo a.C. un vertice di comando in grado di gestire le nuove

nómos di Zeus” esso è il dio dell'Olimpo che qui “si smaterializza si disantropomorizza e si fa legge, norma”: M. GIGANTE, *Nomos Basiléus*, rist., Napoli, 1993, p. 76.

¹⁵⁵⁴ In questi termini G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico*, cit., p. 119.

¹⁵⁵⁵ G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico*, cit., p. 120.

esigenze cittadine, in un contesto ove i contatti con il modo greco ed etrusco producevano potenti spinte al cambiamento.

La maggiore incisività dell'intervento serviano fu tale perché Servio fu – è bene esplicitarlo nel modo più chiaro possibile – un tiranno estraneo ai circuiti di potere aristocratico/gentilizio, Solone invece era un figlio (seppure un figlio illuminato e per questo, destinato a rimanere largamente incompreso) di quello stesso mondo in preda a una crisi, di fatto irreversibile. Se le sue riforme avranno nel tempo un'incidenza epocale, nel breve termine Solone rappresentò una breve parentesi, che procrastinò di qualche anno la definitiva decadenza dell'ordinamento aristocratico attico, ma che preparerà l'avvento di un nuovo ordine.

E del resto, già nel Solone “padre della democrazia ateniese” è dato scorgere le premesse di un discorso che avrà una sua coerente evoluzione con Pisistrato – non a caso ritenuto da Aristotele uno dei capi del movimento democratico¹⁵⁵⁶ – che di quella fine fu probabilmente – con il suo governo tirannico – l'artefice.

Solone si vanterà infatti di aver “scritto leggi uguali per tutti”, in una celebrazione di se stesso come consapevole “campione” di quel movimento di protesta che ben presto sorse fra gli strati inferiori e medi della popolazione contro la trasmissione meramente orale del diritto¹⁵⁵⁷.

L'*isonomía* non coincise certo con la democrazia, ma in Grecia ne rappresentò perlomeno un presupposto logico, prima che cronologico: la *pólis* ateniese costruirà gradualmente le strutture democratiche sulla base di concetti connessi con un ideale di eguaglianza “politica”¹⁵⁵⁸, e non sociale o economica. L'uguaglianza si è data nella *pólis*, nell'età arcaica prima come affermazione dell'omogeneità di fondo dei cittadini, che in alcuni casi (come a Sparta) si consideravano *hómoioi*¹⁵⁵⁹. Ma, mentre *hómoios* allude a una tipologia di uguaglianza qualitativa (eguaglianza naturale spesso fondata su un'identità di stirpe o di sangue), *ísos* fa riferimento a un'uguaglianza di tipo

¹⁵⁵⁶ Cfr. Parte I, Capitolo 3.

¹⁵⁵⁷ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 74.

¹⁵⁵⁸ Oltre all'*isonomía* troviamo i concetti di *isegoría* (eguaglianza nella libertà di parola e quindi nel rivolgersi alle assemblee popolari), *isogonía* (eguaglianza di nascita), *isocratía* (eguaglianza di potere), *isotimía* (eguaglianza nella possibilità di ricoprire cariche pubbliche): cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., pp. 37-38.

¹⁵⁵⁹ Si suppone che gli Spartani abbiano cominciato a percepirsi come *hómoioi* già nel VI sec.: cfr. C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 301, nota 36.

quantitativo, “designando qualcosa che si può dividere in parti assolutamente uguali”¹⁵⁶⁰.

È evidente che mentre la prima è una forma di uguaglianza che all'interno di una società complessa esalta le differenze, soprattutto di potere, ma anche economiche e sociali, dando luogo a delle vere e proprie caste¹⁵⁶¹, la seconda è un tipo di eguaglianza che “pur indifferente rispetto a ciò che originariamente distingue”, rendeva uguali i cittadini nella loro sfera di appartenenza primaria: la *pólis*¹⁵⁶².

Il Teseo di Euripide afferma che il popolo ha nella democrazia l'uguale¹⁵⁶³, ma non si tratta certamente di un “uguale” di tipo sociale o addirittura economico; a essere qui garantita non era certo l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, ma piuttosto un uguale possibilità di accesso alla fruizione (attraverso la fissazione per iscritto delle leggi) e alla produzione (attraverso il diritto di voto nelle assemblee, il diritto di accesso alle cariche magistratuali, il diritto di parola)¹⁵⁶⁴ dello strumento principe della regolamentazione sociale: il *nómos*.

Solone si impegnò per garantire pienamente tale possibilità ai cittadini ateniesi, né la successiva tirannide vorrà e riuscirà (d'altro canto) a eliminarla.

Servio, invece, che pure era intervenuto in modo tanto incisivo nel riformare le istituzioni e l'esercito cittadino (forte anche del suo potere, di fatto illimitato) costituirà solo la primissima tappa di un processo attraverso cui una tale possibilità sarà garantita – ma in forme affatto diverse – anche ai *cives* romani. Processo, quest'ultimo, che a Roma fu lungo e ondivago, percorrendone i primi secoli della storia repubblicana e rispetto al quale proprio l'avvento della repubblica rappresenterà tutt'altro che uno stadio di avanzamento.

¹⁵⁶⁰ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 301; cfr. anche E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 38, nota 33.

¹⁵⁶¹ Emblematico il caso di Sparta: cfr. R. MARTINI, *Diritti greci*, pp. 175 e ss.

¹⁵⁶² C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 304.

¹⁵⁶³ Euripide, *Hikétides*, 408.

¹⁵⁶⁴ C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, cit., p. 303.

Dice Teseo: “i poveri e i ricchi hanno gli stessi diritti. Rispetto a un uomo qualunque, un potente non è in una posizione migliore, se si parla di lui. Se è nel giusto, l’inferiore vince sul grande”¹⁵⁶⁵.

Le parole proferite dall’eroe Ateniese costituiscono già una definizione dell’ideale isonomico.

Quest’ultimo si affermò quasi simultaneamente ad Atene e Roma e per questo, probabilmente, le immagini delle due civiltà mediterranee, remote nel tempo ma per certi versi ancora contigue nello spirito, si sono perpetuate nei secoli come modelli di civiltà quasi archetipici.

¹⁵⁶⁵ Euripide, *Hiketides*, 433-437; Riprendo la traduzione di M.I. FINLEY, *La democrazia degli antichi e dei moderni*, cit., p. 122.

BIBLIOGRAFIA

- S. ACCAME, *I re di Roma nella legenda e nella storia*, Napoli, 1970.
- S. ACCAME, *La legislazione romana nel I sec. a.C.*, in *Scritti minori*, vol. I, Roma, 1990.
- P. ACCATTINO, *L'anatomia della città nella Politica di Aristotele*, Torino, 1986.
- B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia*, in *Minima epigraphica e papyrologica*, 11 (2006).
- B. ALBANESE, *Res repetere e bellum indicere nel rito feziale: Liv. 1, 32, 5-14*, in *Scritti in onore di Antonino Pensavecchio Li Bassi*, vol. 1
- A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, rist., Ann Arbor, 1971.
- L. AMIRANTE, *Sulla provocatio ad populum fino al 300 a.C.*, in *Studi di storia costituzionale romana*, Napoli, 1991.
- M. C. AMOURETTI, *Oiléculture et viticulture dans la Grèce antique*, in B. WELLS (a cura di), *Agriculture in Ancient Greece*, Stockholm, 1992.
- C. AMPOLO, *La città riformata*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *La storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- C. AMPOLO, *La nascita della città*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- C. AMPOLO, *Le origini di Roma e la «Cité antique»*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* T. 92, 2 (1980).
- E. ANDREONI, *Sul contrasto ideologico tra il De re publica di Cicerone e il poema di Lucrezio (La genesi della società civile)*, in *Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia*, Roma, 1979.

- A. ANDREWES, *The growth of the Athenian state*, in *The Cambridge Ancient History*, III. 3, Cambridge, 1982.
- L. ANNIBALETTO, *Le storie*, Milano, 1956.
- F. ARCARIA, *Dal tribunato militare alla crisi della repubblica*, in F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano, I - Storia costituzionale di Roma*, Torino, 2014.
- V. ARENA, *Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge–New York, 2012.
- G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino, 2012.
- G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum - Ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, Palermo, 1983.
- R. ARON, *L'Opium des intellectuels*, Paris, 1955.
- D. ASCHERI, *Al di là di Atene e di Sparta: la "polis normale" e il "terzo mondo greco"*, in E. GABBA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno. Atti delle giornate di studio 21-22 febbraio 1997*, Como, 1999.
- A. BACCARIN, *Ovicoltura in Attica fra VII e VI sec. a.C. Trasformazioni e crisi*, in *DialAr* 8 (1990).
- J.-J. BACHOFEN, *Il matriarcato. Ricerche sulla ginecocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, trad. it, Torino, 1988
- C. BEARZOT, *La polis greca*, Bologna, 2009.
- C. BEARZOT, *La polis greca*, Bologna, 2009.
- C. BEARZOT, *Manuale di storia greca*, II ed., Bologna, 2011.
- E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. II. Potere, diritto, religione*, trad. it. Torino 2001.

- A. BERNARDI, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- M. BERTI, *Aristotele e la democrazia*, in C. ROSSITTO, A. COPPOLA, F. BIASUTTI, *Aristotele e la storia*, Padova, 2013.
- M. BERTI, *Il «dogma» e l'egemonia dell'Areopago ad Atene. ([Aristot.] Ath. Pol. XXIII 1-2)*, in *DIKE Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 6 (2003).
- M. BERTI, *Storicità ed attualità della concezione aristotelica dello Stato*, in "Verifiche", 7 (1978).
- S. BETA, M. BETTINI, *Antologia della poesia greca*, Torino, 2004.
- E. BICKERMAN, *Origines gentium*, in *Classical Philology*, 47 (1952).
- A. M. BIRASCHI, *Un'ipotesi sugli ectemori*, in *La parola del passato. Rivista di Studi Antichi*, 75 (2006).
- A. BISCARDI, «*Polis politeia politeuma*», ora in *Scritti di diritto greco*, a cura di E. CANTARELLA e A. MAFFI, Milano, 1999.
- A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982.
- J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik*, Kallmünz, 1972.
- R. BLOCH, *La civiltà etrusca*, trad. it., Milano, 1994.
- P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, vol. 1, rist., Milano, 1958.
- B. BRAVO, *Una società legata alla terra*, in S. SETTIS, *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, II.2, Torino, 1997.
- L. BREGLIA, F. GUIZZI, F. RAVIOLA, *Storia greca*, Napoli, 2015
- R. BROWNING, *Greek and Others: From Antiquity to the Renaissance*, in T. HARRISON (ed.), *Greek and the Barbarians*, New York, 2002.

- J.M. BRYANT, *Military technology and socio-cultural change in the ancient Greek city*, in «*The Sociological Review*», XXXVIII (1990).
- A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952.
- C. NICOLET, *La réforme des comices de 179 av. J.-C.*, in *Revue Historique de Droit Français et Étranger*, XXXIX (1961).
- C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale e nello «jus publicum Europaeum»*, trad. it. Milano, 1991.
- A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*. Milano, 2003.
- G. CAMASSA, *Atene. La costruzione della democrazia*, Roma, 2007.
- G. CAMASSA, *Le istituzioni politiche greche*, in L. FIRPO (dir. da), *Storia delle idee politiche economiche e sociali. I. L'antichità classica*, Torino, 1982.
- G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal Vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma, 2011.
- G. CAMBIANO, *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiavitù*, in M. I. FINLEY (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, trad. it., Roma-Bari, 1990.
- F. CANALI DE ROSSI, *Tiranni, legislatori e giudici nella Grecia arcaica. Erodoto e la tirannide*, Roma, 2012.
- F. CANCELLI, *Sull'origine del diritto secondo un motivo ricorrente in scrittori ellenico-romani e Cicerone de re publica 5.3*, in SDHI, 37 [1971].
- L. CANFORA, *Il mondo di Atene*, Roma-Bari, 2011.
- L. CANFORA, *La democrazia come violenza*, Palermo, 1988.
- L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari, 2004.
- L. CANFORA, *Storia della letteratura greca*, Roma-Bari, 2001.

- L. CANFORA, *Studi di storia della storiografia romana*, Bari, 1993.
- E. CANTARELLA, *Itaca, eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano, 2004.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Pagus' e comunità agrarie in Roma arcaica, in *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma, 1986.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Il regime della terra nell'età repubblicana*, in *La terra in Roma antica*, Roma, 1918.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE [a cura di], *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione del paesaggio rurale nell'Italia romana*, in *Studi in onore di Antonio Metro*, I, Milano, 2009
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra e la sua città*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pagi sanniti e centuriatio romana*, in *Scritti scelti*, II, Napoli, 2010.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pagi sanniti e centuriatio romana*, ora in *Scritti scelti*, II, Napoli, 2010.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Sino alle XII tavole e oltre*, in AA. VV., *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Milano, 2009.
- A. CARANDINI, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, Milano, 2010.
- A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani*, Torino, 2006.
- A. CARANDINI, *Roma il primo giorno*, Roma-Bari, 2007.

- G. CARILLO, *Le cagne di Atteone. Unità e scissione della Polis*, in ID. (a cura di), *Unità e disunzione della polis*, Avellino, 2007.
- P. CARTLEDGE, *Historiography and ancient Greek self-definition*, in M. BENTLEY (ed.), *Companion to historiography*, rist., London-New York, 2001
- P. CARTLEDGE, *La nascita degli opliti e l'organizzazione militare*, in S. SETTIS, *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, II.2, Torino, 1997.
- F. CASSOLA, *Lo scontro fra patrizi e plebei e la formazione della «nobilitas»*, in A. GIARDINA-A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- F. CASSOLA, *Solone, la terra, gli ectemori*, in *La parola del passato. Rivista di Studi Antichi*, 19 (1964).
- P. CATALANO, *Il principio democratico in Roma*, in *SDHI*, 28 [1962], pp. 319-320.
- M. R. CATAUDELLA, *Atene fra VII e VI secolo. Aspetti economici e sociali dell'Attica arcaica*, Catania, 1966.
- C. CATENACCI, *Il tiranno e l'eroe. Per un'archeologia del potere nella Grecia antica*, Milano, 1996.
- J. CHADWICK , J. T. KILLEN AND J.-P. OLIVIER, *The Knossos tabets*, Cambridge, 1971.
- J. CHADWICK, “*Who where the Dorians?*”, in *La parola del passato*, 31 (1976).
- A. CHERICI, “*Asylum aperit*”: *considerazioni sul fanum voltumnae e sui santuari empurici tra religione, commercio e politica*, in G.M. DELLA FINA (a cura di), *Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria*, Roma, 2012.

- C. CICHORIUS, *Zu den Namen der attischen Steuerklassen*, in *Griechische Studien H. Lipsius dargebracht zum sechzigsten Geburtstag*, Leipzig, 1894.
- F. COARELLI, «*Magistri capitolini*» e mercanti di schiavi, in *Index*, 15 (1987).
- F. COARELLI, *I santuari, il fiume, gli empori*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- F. COARELLI, *Le pitture della tomba François a Vulci: una proposta di lettura*, in *Dialoghi di Archeologia*, 2 (1983).
- U. COLI, *Regnum*, in *SDHI*, 17, 1951
- U. COLI, *Tribù e centurie nell'antica repubblica romana*, in *SDHI*, 21 (1955).
- A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti Fondamenti Discipline*, Torino, 2014.
- A. CORBINO, *Il 'Regnum'*, in P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, *Roma e il diritto*, Napoli, 2010.
- A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei 'comitia curiata'*, in ID. (a cura di), *Le strade del potere: maiestas populi romani imperium coercitio commercium*, Catania, 1994.
- G. CORDIANO, *La biblioteca storica di Diodoro di Agrio*, in G. CORDIANO, M. ZORAT, *Biblioteca storica. Volume secondo (libri IV - VIII)*, Milano, 2014.
- V. COSTA, *Osservazioni sul concetto di isonomia*, in A. D'ATENA, E. LANZILLOTTA (a cura di), *Da Omero alla costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno*, Roma, 2003.
- A. COZZO, «*Nel mezzo*». *Microfisica della mediazione nel mondo greco antico*, Pisa, 2015.

- U. COZZOLI, *Proprietà fondiaria ed esercito nello stato spartano nell'età classica*, Roma, 1979.
- L. H. CRAIG, *The War Lover. A Study of Plato's Republic*, Toronto-Buffalo-London, 1994.
- G. CRAINZ, *Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, 2003.
- G. CRIFÒ, *Ricerche sull'exilium. L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 2 [1962].
- G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2005.
- G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma, 1996.
- G. CRIFÒ, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma, 1996.
- G. CUNIBERTI, *Procedura giudiziarie e riconciliazione sociale nell'Atene di Solone*, in *Dike* 14 (2011).
- U. CURI, *Pensare la guerra. L'europa e il destino della politica*, Bari, 1999.
- F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*, Napoli, 1998
- P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei comitia centuriata*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, Napoli, 1953.
- P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959.
- A. DE MARCHI, *Il culto privato di Roma antica. II. La tradizione gentilizia e collegiale*, Milano, 1903.
- F. DE MARTINO, *La costituzione della città*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, in *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972.
- F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli, 1966.

- F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in «Labeo» 20 (1974).
- G. DE SANCTIS, *Storia dei greci*, I, Firenze, 1939.
- G. DE SANCTIS, *Storia dei romani I, Roma dalle origini alla monarchia*, rist., Firenze, 1980.
- G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, II, Firenze 1971.
- G. DE SANCTIS, *Ατθίς*, Torino, 1912.
- C. DE SIMONE, *Latino magister ("capo") ~ etrusco mastarna – macstrna: che ordine di relazione?*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 130 (2002) 4, pp. 430-456.
- G. DEVOTO, *Nomi di divinità etrusche*, in *SE*, 6 (1932).
- G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*, Bologna, 1940.
- S. DI MARZO, *Storia della procedura criminale romana. La giurisdizione dalle origini alle XII tavole*, Palermo, 1898.
- E.R. DODDS, *The Ancient Concept of Progress*, in E. R. DODDS (ed.), *The Ancient Concept of Progress and Other Essays on Greek Literature and Belief*, Oxford, 1973.
- W. DONLAN, *Change and shift in the Meaning of Demos in the Literature of the Archaic Period*, in «PdP» 25 (1970).
- R. DREWS, *Pontiffs, Prodigies, and the Disappearance of the "Annales Maximi"*, in *Classical Philology*, 83. 4, 1988.
- G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, trad. it, Milano, 1977
- G. DUMÉZIL, *Servius et la fortune*, Paris, 1943.
- F. ENGELS, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan*, liberamente consultabile al sito <http://www.centrogramsoci.it>

- C. FADDA, *Diritto della persona e della famiglia. Corso di diritto romano 1909-1910*, Napoli, 1910.
- M. FARAGUNA, *Hektemoroi, isomoiria, seisachtheia: ricerche recenti sulle riforme economiche di Solone*, in *Dike* 15 (2012).
- L. FASCIONE, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'Storia di roma arcaica' di Dionigi di Alicarnasso*, Napoli, 1988.
- G. FASSÒ, *La democrazia nell'antica Grecia e la riforma agraria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 13 (1959).
- G. FERRARA, *La politica di Solone*, Napoli, 1964.
- J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana*, in L. FIRPO (dir. da), *Storia delle idee politiche economiche e sociali. I. L'antichità classica*, Torino 1982.
- L. FERRERI, *La questione omerica dal cinquecento al settecento*, Roma, 2007.
- M.I. FINLEY, *Ancient History. Evidence and Models*, London, 1985 (trad.it *Problemi e metodi di storia antica*, Roma-Bari, 1987).
- M.I. FINLEY, *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari, 1984.
- M.I. FINLEY, *Gli antichi greci*, trad. it., Torino, 1965.
- M.I. FINLEY, *Il mondo di Odisseo*, trad. it., Bari, 1978.
- M.I. FINLEY, *Storia della Sicilia antica*, Roma-Bari, 1994.
- C. FLAMENT, *Que nous reste-t-il de Solon? Essai de déconstruction de l'image du père de la πάτριος πολιτία*, «LEC» 75 (2007).
- C. FLAMENT, *Que nous reste-t-il del Solon? Essai de déconstruction de l'image du père de la πάτριος πολιτεία*, in LEC 75 (2007).
- M. T. FÖGEN, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, trad. it., Bologna, 2005.

- S. FORSDYKE, *Land, labor, and economy in solonian Athens: breaking the impasse between archaeology and history*, in *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, Leiden, 2006.
- G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica, dall'età arcaica al principato*, Torino, 1989.
- G. FRANCIOSI, *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, III, Napoli, 1995.
- A. FRASCHETTI, *Eraclide Pontico e Roma città greca*, in *AION. Tra Sicilia e Magna Grecia. Aspetti di interazione culturale nel IV sec. a.C*, 11 [1989].
- A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, in *Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens*, 9-10, (1994).
- J.G. FRAZER, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*, I, trad. it., Torino, 1973.
- A. FRENCH, *The economic background to Solon's reform*, in *CQ* 50 (1956).
- P. FREZZA, *Intorno alla legenda dei Fabi*, in *Studi in onore di C. Ferrini*, Pavia, 1943.
- P. FREZZA, *La costituzione cittadina*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, 1, Milano, 1947.
- S. FUSAI, *Il processo omerico. Dall'histōr omerico all'historiē erodotea*, Padova, 2006.
- N.D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, XXII ed., Paris, 1912.
- E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari, 1996.
- E. GABBA, *Il Brutus di Accio*, in *Atti del III congresso internazionale di studi sul dramma antico*, Roma, 1969.

- E. GABBA, *Il regno di Servio Tullio*, in *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000.
- E. GABBA, *L'opera storica (in Introduzione)*, in E. GABBA, D. MAGNINO, *La storia romana. Le guerre civili di Appiano (libri XIII-XVII)*, Torino, 2001.
- E. GABBA, *La nascita dell'idea di Roma nel mondo greco*, in F. GIORDANO (a cura di), *L'idea di Roma nella cultura antica*, Salerno, 1996.
- E. GABBA, *Roma arcaica – Storia e storiografia*, Roma, 2000.
- U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 2002.
- T.W. GALLANT, *Agricultural systems, land tenure, and the reforms of Solon*, in *Annual of the British School at Athens* 77 (1982).
- F. GALLO, *La riforma dei comizi centuriati*, in *SDHI*, XVIII (1952).
- V. GARDTHAUSEN, *Mastarna oder Servius Tullius*, Leipzig, 1882.
- R. GARRUCCI, *Dichiarazione di Raffaele Garrucci delle pitture vulcenti*, in *Dissertazioni archeologiche di vario argomento*, Roma, 1866.
- B. GENTILI - G. CERRI, *Le teorie del discorso storico storico nel pensiero greco e la storiografia romana arcaica*, Roma, 1975.
- A. GIARDINA, *L'Italia romana. Storia di un'identità incompiuta*, Roma-Bari, 1997.
- M. GIGANTE, *Nomos Basiléus*, rist., Napoli, 1993.
- C. GIOFFREDI, *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, p. 61.

- G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, 1974.
- G. GIORGINI, *Il concetto di libertà nella tradizione repubblicana: una rassegna concettuale*, in *Etica & Politica*, 1 (1999).
- G. GIORGINI, *La città e il tiranno*, Milano, 1993.
- A. GIULIANO - G. BUZZI, *Etruschi*, Milano, 2002.
- F. GRELE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1972.
- F. GRELE, s.v. *Comitia*, in *NNDI*, III, Torino, 1959.
- A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975.
- E. GUZZI, *Le antichità romane*, Torino, 2010, p. 190.
- M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, trad. it. Milano, 2003.
- E.M. HARRIS, *A New Solution to the Riddle of the Seisachtheia*, in L. G. MITCHELL, P. J. RHODES, *The Development of the Polis in Archaic Greece*, London-New York, 1997.
- E.M. HARRIS, *Did Solon abolish Debt-bondage?*, in «*The Classical Quarterly*» 52 (2002).
- A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La famiglia e la proprietà*, I, trad. it., Alessandria, 2001.
- A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene. La procedura*, II, trad. it., Alessandria, 2001.
- W. HELBING, *Zur Geschichte des römischen Equitatus*, München, 1905.
- J. HEURGON, *La cope d'Aulus Vibenna*, in *Scripta varia*, Bruxelles 1986.

- J. HEURGON, *La vocation étruscologique de l'Empereur Claude*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* (1953).
- K.J. HÖLKESKAMP, *Written Law in Archaic Grece*, in *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, XXXVIII (1992).
- J. HUBAUX, *Rome et Véies. Recherches sur la chronologie légendaire du moyen âge romain*, in *Revue des Études Anciennes*, 61 (1959).
- K.D. HÜLLMANN, *Römische Grunderfassung*, Bonn, 1932.
- F. JACOBY, *Atthis. The local chronicles of ancient Athens*, Oxford, 1949.
- W. JAEGER, *Paideia. La formazione dell'uomo greco*, vol.1, trad. it., Firenze, 1943.
- M. KASER, *Religione e diritto in Roma arcaica*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 1993.
- H.P. KOHNS ANDERNACH, *Consensus iuris. Communio utilitatis (zu Cic. Rep. I. 39)*, in «*Gymnasium*», 81 (1974).
- R. KRAUT, *Introduzione alla politica di Aristotele*, in *Aristotele, Politica*, vol. 1, Milano, 2014.
- L. LABRUNA, *Quirites*, in *Labeo*, 8 (1962), p. 348.
- U. LAFFI, *Problemi dell'organizzazione paganico-vicana nelle aree abruzzesi e molisane*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001.
- U. LAFFI, *Studi di Storia Romana e Diritto*, Roma, 2001.
- F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi risvolti. Pagine scelse su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014.

- I. LANA, *Cicerone e la pace*, in A. CALORE (a cura di), “Guerra giusta”? *Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano, 2003.
- R. LAURENDI, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e storia. Dati e considerazioni sulla Tavola di Lione e la Tomba François*, in *Polis. ΠΟΛΙΣ Studi interdisciplinari sul mondo classico*, 3 (2010), p. 125.
- R. LAURENDI, *Leges regiae e ius papirianvm. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma, 2013.
- R. LAURENTI, *Introduzione alla politica di Aristotele*, Napoli, 1992
- R. LAURENTI, *Politica*, in AA.VV., *Aristotele*, vol. 2, Milano, 2008.
- M. LEJEUNE, «*Le δᾶμος dans la société mycénienne*», in *Revue des études grecques*, vol. 78, 1965.
- V.I. LENIN, *Stato e rivoluzione*, in ID. *Scritti scelti*, Roma, 1965.
- M.A. LEVI, *Servio Tullio nel POxy. 2088*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 41 fasc. 4 (1928).
- O. LICANDRO, *Dalle origini alle XII Tavole*, in F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano, I – Storia costituzionale di Roma*, Torino, 2014.
- B. LINKE, *Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischer Organisationsformen in der frührömischen Geschichte*, Stuttgart, 1995.
- G. LOBRANO, *La respublica romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale*, in «*Diritto @ Storia*», 3 (2004).
- N. LORAUX, *La città divisa. L’oblio nella memoria di Atene*, trad. it., Vicenza, 2006.

- N. LORAUX, *Nati dalla terra, Mito e politica ad Atene*, trad. it. Roma, 1998.
- D. LOTZE, *Il cittadino e la partecipazione al governo della «polis»*, in S. SETTIS, *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, II.2, Torino, 1997
- A. LOVATO; S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto privato romano*, Torino, 2014.
- G. LOZZA, *La costituzione degli Ateniesi*, Milano, 2011.
- T.J. LUCE, *Livy. The Composition of His History*, Princeton, 1977.
- D.M. MACDOWELL, *The law in classical Athens*, London, 1978.
- A. MAGDELAIN, *Le pomerium archaïque et le mundus*, in *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain. Rome : École Française de Rome*, 1990.
- D. MANTOVANI, *Il diritto e la costituzione in età repubblicana*, in E. GABBA (a cura di), *Introduzione alla storia di Roma*, Milano, 1999.
- D. MANTOVANI, *L'occupazione dell'ager publicus e le regole prima del 367 a. C.*, in *Athenaeum* 85 (1997).
- MAO TSE-TUNG, *A proposito di un'inchiesta sul movimento contadino nello Hunan*, in ID. *Scritti scelti*, I, Roma, 1955.
- D. F. MARAS, *Ancora su Mastarna, sodalis fidelissimus*, in *Annali della fondazione per il museo «claudio faina»*, XVII (2010).
- A. MARASACCHIA, *Solone*, Firenze, 1958.
- S. MARASTONI, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, Roma, 2009.
- C. MARCHESI, *Storia della letteratura latina*, II, Milano, 1982.
- V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale*, Torino, 2009.
- P. M. MARTIN, *L'idée de Royauté à Rome. De la Rome royale au consensus républicain*, Clermont-Ferrand, 1982.

- J. MARTINEZ PINNA, *Tarquinio Prisco y Servio Tulio*, in AEA, 55 (1982).
- R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005.
- M. MAZZA, *La prefazione di Livio: una rivisitazione*, in L. TROIANI, G. ZECCHINI (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano*, Roma, 2005.
- S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, rist. Milano, 2001.
- S. MAZZARINO, *Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica*, Firenze, 1947.
- S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, rist., Roma-Bari, 2011.
- C. MEIER, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, Bologna, 1988.
- F. MESSERSCHMIDT, *Nekropolen von Vulci. Unter Mitarbeit von Armin v. Gerkan und mit einem Beitrag von Konstantin Ronczewski*, Berlin, 1930.
- E. MEYER, *Geschichte des Altertums*, 1, Stuttgart, 1893.
- M. MICELI, ' *Governo misto* ', *quartum genus rei publicae e separazione dei poteri*, in M.P. BACCARI, C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, vol. 1, Napoli, 2006.
- G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 52 (2003).
- G. MIGLIORATI, *Il Brutus di Accio e l'opposizione ai Gracchi*, in M. SORDI (a cura di), *L'opposizione nel mondo antico*, Milano, 2000

- F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*, Napoli, 1993.
- A. MOMIGLIANO, *Libertà e libertas*, in C. WIRSZUBSKI, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero*, trad. it. Roma–Bari, 1957.
- A. MOMIGLIANO, *Come riconciliare greci e troiani*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *La questione delle origini di Roma*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Le origini della Repubblica romana*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Le origini di Roma*, in *Roma Arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Linee per una valutazione di Fabio Pittore*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Procum Patricium*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Sul «dies natalis» del santuario federale di Diana sull’Aventino*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.

- A. MOMIGLIANO, *Sul «dies natalis» del santuario federale di Diana sull'Aventino*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *Tre figure mitiche Tanaquilla, Gaia Cecilia, Acca Larenzia*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.
- A. MOMIGLIANO, *La composizione della storia di Tucidide*, in *Nono contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1992.
- T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III, Graz, 1953.
- T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, I, trad. it., Firenze, 1967.
- F. MORA, *Il pensiero storico-religioso, Autori greci e Roma*, Roma, 1995.
- F. MORA, *Storiografia greca e romana*, in *Dialogues d'Histoire Ancienne*, vol. 2, n 1, 1999.
- C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, in R. SYME, C. MORESCHINI, M. SCANDOLA (a cura di), *Storia di Roma dalla sua fondazione*, rist., Milano, 2010.
- L.H. MORGAN, *La società antica. Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà*, trad. it, Milano, 1974.
- L. MORGAN, *'Levi quidem de re ...': julius caesar as tyrant and pedant*, in *The Journal of Roman Studies*, 87 (1997).
- C. MOSSÉ, *Il cittadino nella Grecia antica*, trad. it, Roma, 1998.
- O. MÜLLER, E. W. DEECKE, *Die Etrusker I*, Stoccarda, 1887.
- F. MÜNZER, *Caeles Vibenna und Mastarna*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 53 (1898).
- O. MURRAY, *La grecia delle origini*, trad. it., Bologna, 1983.
- D. MUSTI, *Democratía. Origini di un'idea*, Roma-Bari, 1995.
- D. MUSTI, *Introduzione alla storia greca*, Roma-Bari, 2003.
- D. MUSTI, *Introduzione alla storia greca*, Roma-Bari, 2003.

- D. MUSTI, *Patres conscripti (e minores gentes)*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* T. 101, 1 (1989).
- D. MUSTI, *Storia greca: linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana*, Roma-Bari, 1990.
- D. MUSTI, *Temi etici e politici nella decorazione pittorica della Tomba François*, in AA. VV., *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale (Atti XIII Convegno Studi Etruschi)*, Pisa-Roma, 2005.
- D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica*, in *Quaderni urbinati di cultura classica*, 10 (1970).
- G. NAGY, *Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past*, Baltimore, 1990.
- C. NATALI, in A. MASSARENTI (a cura di) *Aristotele*, Milano, 2006.
- S. NATOLI, *Télos, Skopó, éskaton. Tre figure della storicità*, in *Teatro filosofico*, Milano, 1991.
- S. NERINA CONSOLO LANGHER, *Corcira e l'Adriatico negli equilibri interstatali del Mediterraneo tra IV e III sec. (età di Agatocle e dei Diadochi)*, in L. BRACCESI, B. ROSSIGNOLI, *Hesperia*, 15, *I Greci e l'Adriatico*, Roma, 2002.
- W. L. NEWMAN, *The Politics of Aristotle*, Oxford, 1887.
- J.J. NICHOLLS, *The Reform of the Comitia Centuriata*, in *The American Journal of Philology*, Vol. 77, No. 3 (1956).
- C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, 1982
- C. NICOLET, *L'orde équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.C.)*, I, *Définitions juridiques et structures sociales*, Paris, 1966.
- M.B.G. NIEBUHR, *Storia romana*, II, trad. it, Pavia, 1833.

- D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronztafel von Alcántara*, München, 1989.
- R. M. OGILVIE, *A commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford, 1965
- R. M. OGILVIE, *Le origini di Roma*, trad. it. Bologna 1984.
- R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968.
- E. PAIS, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, vol. 1.2, Roma, 1913-1920.
- E. PAIS, *Storia di Roma*, in *Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche*, vol. I, Torino, 1898.
- M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, Milano, 1984.
- M. PALLOTTINO, *Il fregio dei Vibenna e le sue implicazioni storiche*, in *La tomba François di Vulci. Catalogo della mostra*, Città del Vaticano, 1987.
- M. PALLOTTINO, *Origini e storia primitiva di Roma*, Milano, 1993
- R.E.A. PALMER, *The arcaic community of the Romans*, Cambridge, 1970.
- G. PASQUALI, *La grande Roma dei Tarquini*, in *Nuova antologia*, 16, VIII (1936).
- G. PIERACCINI, *La fossa di fondazione di Roma è un mundus?*, consultabile al sito www.Loescher.it/mediaclassica
- M. POHLENZ, *La libertà greca*, trad. it. Brescia 1963.
- G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 101*, 1 (1989).
- M. PRÉLOT, *Storia del pensiero politico*, vol.1, trad it., Milano, 1975.
- P.-J. PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle*, in *Euvres complètes*, Paris, 1946.

- G. F. PUCHTA, *Corso delle istituzioni del popolo romano*, trad. it., Milano-Verone, 1858.
- G. PUGLIESE CARRATELLI, *Dalla 'polis' all' 'urbs'*, in AA. VV., *Principi e forme della città*, Milano, 1993.
- K. A. RAAFLAUB, *From Protection and Defense to Offense and Participation: Stages in the Conflict of the Orders*, in ID. (a cura di), *Social struggles in Archaic Rome*, Oxford, 2005.
- RAAFLAUB, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della politica*, in S. SETTIS (a cura di), *I Geci. Storia Cultura Arte Società*, II, Torino, 1996.
- R. RADICE, T. GARGIULO, *Politica. Libri I-IV*, in Aristotele, *Politica*, vol. 1, Milano, 2014.
- I. RAMELLI, *Il concetto di "iure caesus" e la sua corrispondenza con quello di "bellum iustum"*, in M. SORDI (a cura di), *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, Milano, 2002.
- G. REALE, *Il pensiero*, in A. MASSARENTI [a cura di] *I grandi filosofi. Aristotele*, vol. 3, Milano, 2006.
- P.J. RHODES, *The reforms and law of Solon: an optimistic view*, in J.H. BLOK, A. P. M. H. LARDINOIS, *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, Leiden, 2006.
- P.J. RHODES, *The Reforms and the Laws of Solon: An Optimistic View*, in H. BLOK- A. P. M. H. LARDINOIS (a cura di), *Solon of Athens: new historical and philological approaches*, Leiden-Brill, 2006.
- J.-C. RICHARD, *Note sur la participation militaire dans la Rome archaïque*, in *DHA*, 12(1986).

- J.-C. RICHARD, *Recherches sur l'interprétation populaire de la figure du roi Servius Tullius*, in *Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes*, 61 (1987).
- M. ROBESPIERRE, *Textes choisis*, Vol. 3 (1793-1794), *Introduction et notes explicatives* par J. POPEREN, Parigi, 1974.
- A. ROMANO, *Economia naturale ed economia monetaria nella storia della condanna arcaica*, Milano, 1986.
- H.J. ROSE, *Primitive culture in Italy*, Methuen, 1926.
- H.J. ROSE, *Some Problems of Classical Religion*, Oslo, 1957.
- V.J. ROSIVACH, *Redistribution of land in Solon, Fragment 34 West*, in *JHS* 112 (1992).
- D. ROUSSEL, *Tribù et cite. Études sur les groupes sociaux dans les cites grecques aux époques archaïque et classique*, Besançon-Paris, 1976.
- B. SANTALUCIA, *Processo penale*, in ID. (a cura di), *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994.
- B. SANTALUCIA, *Successioni a causa di morte e donazioni*, in AA. VV., *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino, 200, II ediz.
- R. SANTORO, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*, XXX [1967].
- G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Bologna, 1987.
- G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Bologna, 1987.
- R. SAU, *Il paradigma repubblicano. Saggio sul recupero di una tradizione*, Milano, 2004.
- M. SCANDOLA (a cura di), *Storia di Roma dalla sua fondazione*, rist., vol. 1, Milano, 2010.
- E. SCHATZ, s.v. *Dionysios von Halikarnassos*, in *PWRE* 5 (1905).

- J. SCHEID, *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei Romani*, Roma-Bari, 2005.
- A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Diritto e giuristi nella storia di Roma*, in AA. VV., *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino, 2010 II ediz.
- A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005.
- A. SCHIAVONE, *L'età della repubblica*, in ID. (a cura di), U. VINCENTI, *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino, 2005.
- A. SCHIAVONE, *L'età delle origini*, in ID. (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino, 2005.
- S. SCHIPANI, *Il diritto romano in Cina*, in *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico*, Torino, 2005.
- W. SCHULZE, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Göttingen, 1904.
- E. SERENI, *Città e campagna nell'Italia preromana*, in *Critica marxista*, IV, 1966.
- F. SERRAO, *Diritto privato economia e società*, I, Napoli, 2006.
- E. SEVERINO, *La filosofia antica*, Milano, 1984.
- T.A. SINCLAIR, *Il pensiero politico classico*, trad. it., Roma-Bari, 1961.
- U. SINI, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra "giusta" e sistema giuridico religioso romano*, in A. CALORE (a cura di), *"Guerra giusta"? Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano, 2003.
- E. SIPIONE, *Economia e società nella Contea di Modica. Secoli XV e XVI*, Firenze, 2001.

- Q. SKINNER, *The republican ideal of political liberty*, in G. BOCK, Q. SKINNER, M. VIROLI (a cura di), *Machiavelli and republicanism*, Cambridge, 1990.
- A.M. SNODGRASS, *The dark age of Greece: An archeological Survey of the Eleventh to the Eight Centuries B.C.*, New York, 2001
- M. SORDI, *I poteri dell'ultimo Cesare*, in G. URSO, *L'ultimo Cesare*, Roma, 2000.
- E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio*, in *BIDR*, CVIII (2014).
- E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010.
- E. STOLFI, *Immagini della guerra nell'antica Grecia: «stásis», «pólemos» e «dikaios pólemos»*, in *Rivista di studi militari*, 1 (2012).
- E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006.
- E. STOLFI, *Polítes e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in *Civis/civitatis. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, Montepulciano, 2008.
- E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli, 2012.
- E. STOLFI, *Stásis, pólemos e dikaios pólemos. Immagini del fenomeno bellico e nozione di "guerra giusta" nella Grecia antica*, in M.A. FINO (a cura di), *Diritti in guerra. Atti del convegno internazionale Bellum iustum. Aosta, 5-7 Dicembre 2007*, Roma, 2012.
- E. STOLFI, *Tratti di andamento di diritto romano*, in L. LANTELLA, E. STOLFI, *Profili diacronici del diritto romano*, Torino, 2005.

- G.V. SUMMER, *Aspects of the history of the comitia centuriata in the middle and late Republik*, in *Athenaeum*, 50 (1962).
- F. SUSEMIHL, *Aristotelis Politica*, III ed., Lipsia, 1882.
- R. SYME, *Livio e Augusto*, in R. SYME, C. MORESCHINI, M. SCANDOLA (a cura di), *Storia di Roma dalla sua fondazione*, rist., vol. 1, Milano, 2010.
- R. SYME., *La rivoluzione romana*, trad. it. Torino, 1974.
- M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia*, in M. BRETONI, M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Roma-Bari, 1981.
- C. TALAMO, *Solone e il banchetto pubblico, la terra, la fratria*, in *XVII Miscellanea greca e romana*, Roma 1992.
- A. TAMARELLI, *Enciclopedia Treccani s.v. Accetta e s.v. bipenne*, consultabile al sito www.treccani.it
- E. TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione: repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli, 2008.
- E. TASSI SCANDONE, *Verghe, scuri e fasci in Etruria*, Pisa-Roma, 2001.
- F. TESSITORE, *La questione dello storicismo oggi*, in *Contributi alla storia dello storicismo*, 4 (1998).
- R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, Copenhagen, 1980.
- THÜR, *Zum δικάζειν bei Homer*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 87 (1970).
- G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in «*Athenaeum*», 27 (1949).
- G. TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria*, Pavia, 1950.

- M. TORELLI, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE [a cura di], *Storia di Roma*, I, Torino, 1988.
- M. TORELLI, *La forza della tradizione. Etruria e Roma: continuità e discontinuità agli albori della storia*, Milano, 2011.
- G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, in *Annali Scuola Normale Superiore di Pisa*, s.3.17 [1987].
- C. TRAPENARD, *L'ager scripturarius. Contribution a l'histoire de la propriété collective*, Parigi, 1908.
- G. TURELLI, «*Audi Iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011.
- G. TURELLI, «*Audi iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011.
- G. VALDITARA, *Diritto pubblico romano*, Torino, 2013.
- G. VALDITARA, *La familia all'origine della civitas: le basi della libertà dei romani*, in AA. VV., *Fides Humanitas Ivs. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, Napoli, 2007.
- G. VALDITARA, *Leges e iurisprudencia. Fra democrazia e aristocrazia*, in *SDHI* 80 (2014).
- G. VALDITARA, *Lo stato nell'antica Roma*, Catanzaro, 2008.
- G. VALDITARA, *Perché il dictator non poteva montare a cavallo*, in *SDHI*, 54 (1988).
- G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano, 1989.
- G. VANNOTTI, *Roma polis hellenis, Roma polis tyrrhenis. Riflessioni sul tema*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* T. 111, 1 (1999).

- D. VENTURA, *Giustizia e costituzione in Aristotele. Che cos'è la "filosofia pratica"?*, Milano, 2009.
- C. VENTURINI, "Libertas" e "dominatio" nell'opera di Sallustio e nella pubblicistica dei "populares". Osservazioni e problemi, in *Studi per E. Graziani*, Pisa 1973.
- V.E. VERNOLE, *Servius Tullius*, Roma, 2002.
- P. VEYNE, *I Greci hanno conosciuto la democrazia?*, in C. MEIER, P. VEYNE (a cura di), *L'identità del cittadino e la democrazia in Grecia*, trad. it., Bologna, 1989.
- M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staatsund Privatrecht*, Stuttgart, 1891.
- M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari*, trad. it, Roma, 1992.
- R. WEIL, *Aristote et l'Historie*, Parigi, 1960.
- M.L. WEST, *Hesiod. Theogony*, Oxford, 1966.
- F. WIEACKER, *Vom römischen Recht: Wirklichkeit und Überlieferung*, Stuttgart, 1944.
- C. WIRSZUBSKI, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero*, trad. it., Roma–Bari, 1957.
- W.J. WOODHOUSE, *Solon the liberator. A study of the agrarian problem in Attika in the seventh century*, in *The Classical Review*, 53 (1939).
- W.J. WOODHOUSE, *Solon the liberator. A study of the agrarian problem in Attika in the seventh century*, in *The Classical Review*, 53 (1939).
- P. ZAMORANI, *Plebe genti esercito. Una ipotesi sulla storia di Roma (509-339 a.C.)*, Milano 1987.

- G. ZANETTI, *Il pensiero politico di Aristotele*, in C. DOLCINI (a cura di), *Il pensiero politico dell'età antica e medioevale*, Torino, 2000.
- J.E.G. ZETZEL, *Cicero, De re publica: Selections*, Cambridge, 1995.
- A. ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma*, Milano, 2000.